

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dottorato di ricerca in

Storia Medievale

Ciclo XXIV

11/A1 – STORIA MEDIEVALE

M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE

Il cane e l'uomo

nella cultura e nel diritto dell'Alto Medioevo

Presentata da: Marco Iuffrida

Coordinatore Dottorato:
Chiar.mo prof. Massimo Montanari

Relatore:
Chiar.mo prof. Massimo Montanari

Esame finale anno 2012

Sommario

Premessa.....	3
Introduzione: metodi, problematiche, fonti.....	9
1. Limiti cronologici e motivazioni della ricerca: <i>homini canes</i> tra cultura romana e consuetudini dei barbari.....	9
2. Aspetti storiografici della questione animale.....	12
2.1. Lo <i>ius romanum</i>	12
2.2. Le <i>Leges</i> dei barbari.....	17
3. Le fonti e il loro uso.....	23
Parte prima. <i>Identità culturale del binomio uomo/cane tra Antichità e Medioevo</i>	25
1. Filosofia ed interazione tra <i>animalia</i> nell'Antichità.....	26
2. Il <i>bos arator</i> , e non il cane, come <i>socius</i> animale dell'uomo.....	35
3. Lo <i>ius naturale</i> : il diritto comune a tutti gli <i>animalia</i>	54
4. Classificazione dei <i>quadrupedes</i> nella cultura romana.....	60
5. Il cane e l'uomo nella cultura romana.....	68
6. Confini tra le specie selvatiche e quelle domestiche.....	79
7. Classificazione degli animali nell'Alto Medioevo.....	81
8. Il cane è una <i>bestia</i> ? La “bestialità” altomedievale quale esempio.....	87
9. Il cane e l'uomo nelle consuetudini dei barbari.....	100
10. Il furto del cane nelle glosse malbergiche del <i>Pactus Legis Salicae</i> . Il <i>segusius magister</i> , il <i>canis argutarius</i> , il <i>theouano</i> e il <i>canis pastoralis</i>	106
11. La <i>Lex Romana Burgundionum: de cane et bipede</i>	119
12. Il danno cagionato dall'irrazionalità canina: l' <i>actio de pauperie</i> romana nel <i>Liber Constitutionum</i> burgundo. <i>Canis veltris</i> , <i>canis segusius</i> e <i>canis petrunculus</i>	124
13. La cultura romana nella legge burgunda: ricorso alla <i>Lex Pesolania de cane</i>	156
13.1. Una “legale” domesticazione del cane da parte dei Burgundi?.....	167
14. L'uomo ucciso dal cane: tra <i>wergeld</i> alamanno e condanna a morte del reo animale.....	176
15. L' <i>Edictum</i> di Rotari e le regole venatorie. La colpevolezza del cane è una “cosa muta”...179	
16. Un cane <i>vitiosus</i> nel visigoto <i>Liber iudiciorum</i> : danno del cane e responsabilità.....	188

17. La legge dei Franchi Ripuari: il danno inferto da <i>quadrupedes</i> , la composizione del <i>fredum</i> e del <i>wergeld</i>	200
18. Quaranta porci e il valore di una vita umana derivato dal possesso di un <i>canis doctus</i> . I cani da caccia delle <i>Leges Alamannorum</i>	203
19. Cani che mangiano uomini e “tutela” canina nella <i>Lex Baiwariorum</i> . Altri tipi di cani.....	206
20. La <i>Lex Salica</i> e la “tutela” di una <i>compositio</i> canina.....	213
21. Attenti al lupo! Il caso della <i>Lex Frisionum</i> e lo speciale valore pecuniario dei cani frisoni.....	216
Parte seconda. <i>Canis e cultura venatoria nei capitolari carolingi</i>	221
Premessa.....	222
1. I cani nei <i>capitularia</i>	226
2. La caccia con i cani come argomento pastorale.....	234
3. Il <i>Capitulare de villis</i> e l’allevamento dei cani da caccia.....	237
4. Le interdizioni venatorie agli ecclesiastici: la caccia con i cani come lusso aristocratico.....	242
5. Il <i>De ordine palatii</i> e i <i>veltrarii</i>	251
6. Il santo e il cane.....	253
Conclusioni.....	259
Bibliografia.....	272
Fonti.....	273
Studi.....	284

Premessa

Perché proprio la relazione tra uomo e cane come tema di una ricerca storica? Il ruolo di questo quadrupede, anche raffigurato – nell’arte e nella letteratura di tutti i tempi – come il primitivo e più fedele *socius* animale dell’uomo, ben rappresenta la speculazione culturale romana e dei “barbari” sviluppatasi attorno allo status degli animali. Per l’epoca utilizzata come contenitore storico della ricerca, esiste una grande quantità di fonti relative a quella che decidiamo di definire una “questione animale”. La filosofia greca, ad esempio, è intrisa di dispute e argomentazioni sulla razionalità degli animali e sul valore etico della vita non umana. Le prime riflessioni filosofiche sulla questione animale avevano incentrato la propria attenzione su quanto l’essere umano sia simile agli altri animali e giungendo a promuovere, se non un pieno riconoscimento dei “diritti” di tutti gli animali, la necessità di assumere un atteggiamento di rispetto nei loro confronti, fondando tale approccio anche sulla constatazione della capacità di soffrire che accomuna tutte le specie zoologiche. Quella che definiamo come cultura romano-barbarica sembra ereditare questi antichi contenuti e lo apprendiamo soprattutto dalle fonti giuridiche. Tale presupposto ci ha dunque indotto ad approfondire l’elaborazione scientifica che vede coinvolta la mentalità romano-barbarica rispetto alla creazione di tassonomie di animali dai tempi del giureconsulto Ulpiano (ca. 170-228) al periodo in cui la stesura delle *Leges* dei regni barbarici può dirsi conclusa (IX sec.). Lo studio sul contesto culturale del multiforme scenario che caratterizza lo sviluppo dell’Europa altomedievale in tema di animali enfatizza, secondo il nostro punto di vista, uno di quegli aspetti che aiuta a far luce sul processo di convivenza verso cui l’eredità di “due” civiltà, quella romana e quella barbarica, si è diretta. Ma il lettore stesso potrà rendersi conto di come le fonti giuridiche siano solo lo strumento da cui partire per valutare al meglio la condizione economica e sociale del cane nell’Alto Medioevo: la prospettiva del nostro lavoro ha infatti permesso di aprirci al contributo di diverse discipline, in un quadro storico lontano dallo spirito militante dei movimenti animalisti.

Consapevoli della cautela con cui si deve affrontare un lavoro che riguarda l’analisi della mentalità che ha ideato e prodotto il patrimonio culturale del passato, auspichiamo che il risultato derivante dalla comparazione di antiche culture, sostenuto dalla componente del diritto, della filosofia e delle postille ricavate dalla letteratura *rei rusticae* e da quella altomedievale, possa essere uno dei contributi all’approfondimento della conoscenza dell’universo storico che la romanità e la cultura barbarica hanno prodotto dal III al IX secolo. Per completare il quadro storico della ricerca, abbiamo passato in rassegna anche espressioni documentarie come i *capitularia mundana* ed i *capitularia ecclesiastica*, che ci hanno destato ulteriore interesse in quanto in esse sussiste il riflesso

di un'attenzione – culturalmente parlando – tutta “altomedievale” per il cane e per quell'attività che da millenni lega l'uomo a questo animale: la caccia.

Detto questo, potrebbe sembrare banale sottolinearlo ma, in un lavoro dedicato alla relazione tra l'uomo e il cane, è naturale porre enfasi sull'importanza e la partecipazione che tutti gli *animalia* – essere umano compreso – hanno avuto nella storia economica e sociale ed anche, nello specifico, nello sviluppo giuridico di quei secoli. Probabilmente, la codificazione di proprie *Leges* fu per i regni barbarici uno dei più importanti veicoli culturali attraverso cui si poté portare a compimento la transazione dalla Tarda Antichità. Lo studioso W. Pohl mette in evidenza che, essendo stato il modello romano molto influente nella formazione delle Leggi dei barbari, si è molto discusso se i numerosi codici dei regni barbarici – che erano in latino –, tra cui, ad esempio, la *Lex Salica*, ma anche l'*Edictum* del re longobardo Rotari e *Lex Baiwariorum*, riflettano le tradizioni giudiziarie barbariche «o piuttosto continuino la tradizione della legge volgare tardo romana»¹. Nel confronto di questi due diritti non sarà certamente facile una distinzione tra origini barbariche o romane degli istituti relativi agli animali e anche laddove, come vedremo, sembrerà identificabile. Come ha esemplificato P.J. Geary, la storia dei popoli europei tra Tarda Antichità e Alto Medioevo non è la storia di un momento originario, ma quella di un processo ininterrotto². L'impero romano, nella sua forma classica, durò a lungo e sopravvivendo, in un certo senso, anche ai barbari che lo succedettero. Il successo dell'*imperium* dei Romani fu dovuto alla sua capacità di integrare, più o meno saldamente, i vari individui all'interno della sua stessa matrice sociale e culturale trattandosi di «un sistema complesso con un centro “classico” e una periferia “barbarica” attirata nella dinamica dello stile di vita romano»³.

Con il termine “Romani”, in quanto *populus romanus*, intendiamo un'identità politica – chiosando P.J. Geary – fondata su un sistema culturale e su una volontà di appartenenza a una tradizione economica e politica comune. Mentre i barbari o, meglio, il “barbaro” è una parola «inventata, proiettata su tutta una serie di popoli e carica di tutti i pregiudizi e preconcetti sedimentati in secoli di etnografia classica e di imperialismo»⁴. I Romani e coloro che lo stesso *populus romanus* definiva come barbari non rappresentano categorie che si escludevano, necessariamente, l'una con l'altra⁵.

Per rispondere in maniera esaustiva al perché della scelta del cane, che vogliamo intendere come animale simbolico di una sorta di “bestiario giuridico”, è utile procedere per gradi. A

¹ W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo*, Roma 2000, 2008², p. 54.

² P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le Origini medievali dell'Europa*, (tr. it. di *The Myth of Nations. The medieval Origins of Europe*, Princeton-Oxford 2002), Roma 2009, p. 156.

³ W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit., p. 42.

⁴ P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le Origini medievali dell'Europa* cit., p. 75.

⁵ *Ibidem*.

differenza di altre specie, il cane è l'animale che più di tutti ha trascinato i giureconsulti romani verso una certa confusione classificatoria⁶. In quale *genus* di animali collocarlo? Qual è la sua identità? Presupponendo il suo status di non-*pecus*, ossia di animale non direttamente produttivo, come invece erano i bovini, gli ovini, e i suini, il cane era almeno da considerare utile o non utile? Per secoli, la cultura romana ha dimostrato una certa difficoltà risolutoria fino al pieno Medioevo. Il primo giurista del diritto romano a proporre una soluzione più concreta fu Accursio (1184-1223) che, nella prima metà del XIII secolo, in una delle sue glosse al *Corpus iuris civilis* – o *Corpus iuris Iustinianum*, che risale al 529-534 – giunse a definire il *canis* come essere inserito in una sorta di *tertium genus* di categorie di animali, in cui si includessero quelli selvatici:

Et mansueta dicunt, quae gregatim pascuntur: unde secundum hoc canis non est in numero ferarum, nec mansuetorum. Nam maior pars canum non mordet, et maior pars non gregatim pascuntur, sed videt etiam quod in his feris locum habeat haec actio [...].⁷

Nell'Antichità il valore etico della vita animale è direttamente connesso, prima che all'ambito giuridico, alla filosofia e la cultura romana, rispetto all'esigenza di fornire tassonomie di animali, fonda la sua ispirazione proprio sulle argomentazioni della filosofia greca. La questione che gli animali potessero essere dotati di ragione o la tematica dei sacrifici e della carne animale come alimento, sono tutti argomenti chiave del pensiero filosofico greco. Come vedremo, da parte della cultura romana non mancano ideazioni originali nate sulla base del presupposto naturale del comportamento degli animali e che trascendono dai concetti filosofici. Il diritto romano, per fare un esempio, dà largo spazio alla concezione "simpatetica" della filosofia greca ma giunge a istanze nuove originate nell'ambito di un unico sistema classificatorio in cui l'animale è inteso come essere vivente, dotato cioè di un'anima. Le prescrizioni dello *ius sacrum*, invece, sono l'esempio più diretto dell'eredità filosofica greca che la cultura romana arcaica aveva acquisito: un'indicazione di quanto l'ambiente e con esso gli animali fossero inseriti in un'ottica che tendeva ad un'attenzione

⁶ Cfr. *Digesta* [d'ora in poi D.] 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*), in *Corpus iuris civilis*, a cura di Th. Mommsen – P. Krueger, vol. I, *Institutiones et Digesta*, Berlin 1889. Il cane non era compreso, secondo il giurista Gaio (II sec. d.C.), né tra i *pecudes* (capre, bovini, cavalli, muli, asini, suini), né tra le *bestiae* selvagge (orsi, leoni, pantere); tantomeno tra gli animali *quasi mixti* (elefanti e cammelli che, traducendo, «hanno una natura selvaggia ma lavorano come giumenti»). Si approfondirà questo importante frammento tratto dai *Digesta*, nella prima parte della ricerca.

⁷ Il glossatore Accursio collocava la natura del cane né tra i *pecudes* né tra i non-*pecudes*: GL., *Contra naturam* (1, 4, 9pr.), in *Codicis Iustiniani, constitutiones imperiales complectentis, libri IX priores: cum Accursij commentarijs, & doctissimorum uirorum annotationibus. Constitutiones aliquot antea desideratae, nunc primum suis locis Graece & Latine insertae. Catalogus consulum ad discernenda constitutionum tempora, et Romanae historiae cognitionem. Accessit rerum, & verborum insignium index locupletissimus. Editio postrema*, ed. apud Nicolaum Beulaqua, Venetiis 1569, f. 352b.

nei loro confronti come elementi di un sentito e comune interesse⁸. Nei termini di questa prospettiva, al fine di svelare l'esistenza e di ricostruire l'affinità tra essere umano e il resto degli animali, il giureconsulto Ulpiano sintetizza il concetto dello *ius naturale* come diritto comune a tutti gli esseri viventi, più tardi ripreso dall'imperatore Giustiniano (527-565)⁹.

Dobbiamo riconoscere che difficilmente la storiografia è riuscita a elaborare la specificità dell'evoluzione della cultura romana nei confronti del tema degli animali. Se l'attenzione degli studi più recenti si focalizza – forse, in maniera azzardata – sulla determinazione dell'animale come semplice “oggetto” di diritto, tramite la nostra analisi si può notare come nella cultura romana e poi in quella dei regni barbarici si determini invece l'evidenza di una elaborazione che mira, se non alla tutela effettiva di tutti gli animali ed al riconoscimento della reale e antica affinità tra gli esseri viventi, al tentativo di comprendere anche un animale “non produttivo” come il cane nell'alveo nel *patrimonium* dei beni di un *dominus*. L'articolata costellazione delle leggi barbariche in cui abbiamo rilevato la presenza del cane, messe per la prima volta in forma scritta dopo l'occupazione dei territori dell'ex impero romano e in un periodo che dovrebbe andare dal V al IX secolo, sembra fare proprio l'assunto della filosofia pitagorico-empedoclea dell'animale come essere dotato di anima e meritevole di attenzione. Fu lo stesso *ius romanum* – che tuttavia predilige una impostazione aristotelica e quindi antropocentrica – a fungere da tramite di questi principi filosofici e, forse, gli stessi legislatori barbarici seppur fortemente condizionati dalla tradizione romana non ne furono pienamente consapevoli. È altrettanto probabile che la necessità di vincolare un animale come il cane ad una casistica che ne vincolasse il furto o l'uccisione sia stata semplicemente la conseguenza di un'esigenza utilitaristica che mirava a tutelare, più che altro, il *dominus* dai danni compiuti da terzi al proprio *patrimonium* e di cui il cane poteva essere parte. Se l'attenzione riservata al cane come parte dei beni del singolo pare una caratteristica esclusiva della cultura dei barbari, la regolamentazione del danno che invece un cane poteva provocare a terzi era già stato affrontato, come vedremo, dai giuristi romani.

Quello che per la nostra ricerca è importante, non è tanto la prova dell'esistenza della concezione della “tutela” animale – o, appunto, canina – tra romanità e mondo barbarico, quanto l'evidenziare come il *canis* sia passato da uno status di bene influente e non facente parte del patrimonio familiare a bene “vivente”. I secoli dal III al IX conobbero una ricca produzione legislativa. Furono l'epoca di Ulpiano, delle grandi e durature sistemazioni del diritto romano

⁸ Sullo *ius sacrum* e sul tema del sacrificio cruento nell'Antichità, anche in relazione al Cristianesimo, si vedano: C. GROTTANELLI, *Il sacrificio*, Roma-Bari 1999, pp. 83 sgg.; A. MARCONE, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Roma-Bari 2002, pp. 23 e 90.

⁹ Sul principio dello *ius naturale* come diritto comune a tutti gli *animalia*, si rimanda alla prima parte della ricerca.

(*Codex Theodosianus*¹⁰ e *Corpus iuris civilis* giustiniano) e, appunto, delle redazioni scritte delle consuetudini barbariche. Le interferenze tra lo *ius romanum* e quello che definiamo come *ius* dei barbari sono giustificate dal fatto che il diritto romano fu fondamentale nella elaborazione di un “nuovo” impianto misto romano-barbarico, che fosse valido sia per gli occupati – quelli che si riconoscevano come Romani – che per gli invasori. Similmente allo *ius romanum*, le leggi barbariche prevedono una serie di norme atte a disciplinare l’interazione tra l’uomo e gli animali e si tratta soprattutto di provvedimenti riservati alla regolamentazione dei danni inferti da animali, tra cui emerge la casistica sulle alterazioni giuridiche cagionate da *canes*. Nella mentalità giuridica barbarica – che intendiamo come frutto di un’evoluzione di quella romana – possiamo identificare elementi affini al diritto romano rispetto all’impostazione di misure sugli animali e alla modalità della loro applicazione, ma anche tante differenze. Più in generale, la comunanza e le divergenze strutturali sono motivate da ingerenze di carattere storico che hanno portato, forse, con la formazione dei regni barbarici, ad una sorta di “associazione” contenutistica degli istituti di entrambe le culture d’origine e in cui il diritto romano ebbe una riscontrabile incidenza e predominanza¹¹.

La peculiarità delle norme *de canibus* delle *Leges* dei barbari è direttamente connessa al fatto che tali leggi attribuirebbero al cane una più precisa identità che dalle fonti romane non emerge. Il motivo dell’estromissione romana verrebbe chiarita da due possibili risoluzioni: dal fatto che i Romani non avevano preteso di occuparsi di un animale che non era importante nella loro economia, dedita soprattutto all’agricoltura, al contrario dei barbari, che davano grande peso economico e culturale alla caccia; ma anche dal fatto che i giuristi romani non erano riusciti a “definire” un processo che pur da loro stessi era partito, proponendosi di inquadrare il comportamento canino in tutto il suo essere. Se nella cultura barbarica caccia e guerra rappresentavano elementi di una medesima morale, nel pensiero antico, in modo particolare in

¹⁰ Si tratta di una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali – voluta dall’imperatore romano d’oriente Teodosio II (401-450) – che entrò in vigore nel 439.

¹¹ Per un primo inquadramento sulla storia dei regni romano-barbarici, si vedano: *Il passaggio dall’antichità al medioevo in Occidente*, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, IX), Spoleto 1962; R. DOEHAERD, *Economia e società dell’alto Medioevo*, (tr. it di *Le Haut Moyen Age occidental: économies et sociétés*, Paris 1971), Bari 1983; C. WICKHAM, *L’Italia nel primo Medioevo*, (tr. it di *Early Medieval Italy. Central Power and Local Society, 400-1000*, London 1981), Milano 1983; *I nuovi mondi (350-950)*, a cura di R. Fossier, (tr. it. di *Le Moyen Age*, vol. I, *Les mondes nouveaux (350-950)*, Paris 1982), Torino 1984; M. ROUCHE, *I regni latino-germanici (secoli V-VIII)*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all’età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia – M. Firpo, vol. II, *Il Medioevo*, 2, *Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 1-52; S. GASPARRI, *Il mondo dei barbari*, Firenze 1987; F. MARAZZI, *Dall’Impero d’Occidente ai regni germanici*, in *Storia medievale*, Roma 1998, pp. 89-112; J.M.H. SMITH, *L’Europa dopo Roma: una nuova storia culturale (500-1000)*, a cura di C. Azzara, (tr. it. di *Europe after Rome: A New Cultural History 500-1000*, Oxford 2005), Bologna 2008. Per quanto concerne la presente ricerca, un ulteriore spunto metodologico e d’approccio alle fonti è scaturito dall’analisi di C. Azzara sull’importanza del vino nelle *Leges* dei barbari: C. AZZARA, *Il vino dei barbari*, in *La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento* (Atti del convegno, Monticelli Brusati-Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), a cura di G. Archetti, Brescia 2003, pp. 533-545; ID., *Il vino e l’olio nella legislazione civile*, in *Olio e vino nell’alto medioevo* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, LIV), Spoleto 2007, pp. 959-981.

quello greco, la caccia non occupava una posizione importantissima in sé, ma fungeva da elemento di riflessione relativo alla guerra e alla dialettica natura-cultura, civiltà-barbarie.

La legislazione barbarica, nonostante sia stata redatta principalmente in latino per il comprensibile uso che se ne sarebbe fatto, non è composta seguendo la medesima eleganza stilistica con cui i giureconsulti avevano concepito il diritto romano. L'assenza di uno stile linguistico e concettuale unitario è determinato dal peso incisivo che ebbero le variegatae – ma radicate – consuetudini dei barbari nello stesso momento in cui le loro leggi vennero codificate, e, allo stesso tempo, dall'esigenza fattuale con la quale si auspicava una più semplice e immediata applicabilità nella vita quotidiana delle “nuove” norme scritte.

Va precisato che di un “popolo germanico” dell'Alto Medioevo non si può parlare: i Germani, insomma, non esistevano¹². Con questo vogliamo dire, per riprendere e condividere un concetto di W. Pohl, che quelle che identifichiamo come “popolazioni” barbariche – Franchi, Longobardi, Bavari, ecc. – erano, in realtà, aggregati di genti diverse che più tardi divennero parte del processo che portò alla formazione della Germania¹³. La connessione di un popolo con il territorio come criterio per la formazione di una nazione, infatti, non si sviluppa in maniera ovvia e lineare come potrebbe invece sembrare¹⁴.

Al di là delle questioni di etnogenesi legate alle origini della storia d'Europa¹⁵, è dunque un animale nella cultura altomedievale il nostro oggetto della dissertazione: come abbiamo detto, il *canis* funge da chiave di lettura più appropriata per conoscere e comprendere i probabili passaggi di uno sviluppo culturale sui sistemi di classificazione degli animali tra Antichità ed Alto Medioevo¹⁶.

¹² Cfr. W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit. p. 7.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ivi*, p. 11.

¹⁵ *Ivi*, *passim*.

¹⁶ Nella cultura romana emerge che è il *bos arator* il *socius* animale più utile a fornire ausilio al lavoro umano. Per questo motivo, il bue fu meritevole di una grande attenzione.

Introduzione: metodi, problematiche, fonti

1. Limiti cronologici e motivazioni della ricerca: *homini canes* tra cultura romana e consuetudini dei barbari

A differenza del contesto culturale romano, l'evidente importanza del *canis* nell'economia dei barbari emerge immediatamente dal riscontro della sua presenza, insieme ad altri animali nobili¹, nella quasi totalità delle *Leges* barbariche²: nelle Leggi dei Visigoti³, in quelle dei Burgundi⁴, passando per quelle dei Longobardi⁵ fino ad arrivare alla legge dei Frisoni⁶. Il cane è citato anche nei *capitularia* franchi mediante norme che ne regolano la convivenza con l'uomo nell'alveo delle *venationes*⁷. L'immagine contemporanea del cane come compagno del lavoro e della vita dell'uomo ha dunque "diritto" di sussistere, vedremo, nella mentalità classica così come in quella medievale e al di là delle travagliate vicende che caratterizzano questo animale nell'arte altomedievale⁸. Nella prima parte della ricerca proveremo a chiarire i dubbi della cultura giuridica, i cui studi sull'argomento hanno spesso fuorviato verso fini concernenti l'etologia o la sociologia. In verità, la concezione di uno *ius* comune a uomini e animali si mostra tutt'altro che isolato proprio grazie alle influenze filosofiche sul pensiero di Ulpiano. Ci focalizzeremo sull'analisi dei sistemi tassonomici relativi al cane, senza prescindere dalle altre classificazioni animali della cultura romana. Ad esempio, attraverso la distinzione tassonomica tra *animal* e *bestia*, nonostante possa sembrare una

¹ Il riferimento è al cavallo e ai rapaci, ritenuti dalla tradizione venatoria come "animali nobili" per tutto il periodo medievale. Questa concezione è attestata anche nella vicenda di Guinefort, il santo levriero, cfr. J.C. SCHMITT, *Il santo levriero. Guinefort guaritore di bambini*, (tr. it. di *Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIII^e siècle*, Paris 1979), Torino 1982, pp. 108-109. Per il riassunto del racconto, si rimanda alla conclusione della ricerca.

² Si fa ovvio riferimento alle edizioni delle *Leges* raccolte nei *Monumenta Germaniae Historica* [d'ora in poi MGH].

³ Per la datazione, si rimanda alla prima parte della ricerca e alla *praefatio* delle *Leges Visigothorum*, a cura di K. Zeumer, MGH, *Leges Nationum Germanicarum* [d'ora in poi LNG], vol. I, Hannover-Leipzig 1902, pp. XI-XXVIII.

⁴ Per l'identificazione della datazione delle Leggi dei Burgundi, si rimanda alla prima parte della ricerca. Si veda anche la relativa *praefatio* in *Leges Burgundionum*, a cura di L. R. De Salis, MGH, LNG, vol. II.1, Hannover 1892, pp. 3-27.

⁵ Si veda: *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara – S. Gasparri, Milano 1992.

⁶ Per la datazione si rimanda alla prima parte della ricerca e cfr. *Entstehungszeit*, in *Lex Frisionum*, a cura di K.A. Eckhardt – A. Eckhardt, MGH, *Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum* [d'ora in poi FIG], vol. XII, Hannover 1982, pp. 19-22, a p. 20: «[...] die Redaktion der Lex (mit Einschluß der Zusätze) sei in den Jahren 785-790 erfolgt».

⁷ Per la relazione dei *canes* con i capitulari carolingi, si rimanda alla seconda parte della ricerca.

⁸ Rispetto alla connessione tra cane ed arte figurativa, si veda: M. IUFFRIDA, *L'uomo e il cane. Un'amicizia vecchia come il mondo*, «BBC History Italia», 5 (2011), pp. 84-87. La rappresentazione del cane come *socius* dell'uomo, nel lavoro e nello svago, ha nel Medioevo una storia complessa.

nozione dal carattere generale, sarà possibile considerare il sostrato ideologico delle riflessioni scientifiche della cultura romana sul *canis*. Analizzeremo gli atteggiamenti mentali che l'uomo, nel corso di un arco storico-temporale determinato, assunse nei confronti degli animali e, in particolare, del cane spingendo i giureconsulti a formulare tutta una serie di provvedimenti ad esso relativi. Prenderemo in considerazione le classificazioni delle specie animali, cioè i sistemi tassonomici che furono elaborati e fondati sulla base di dati naturalistici come i caratteri degli animali, le loro attitudini, il loro legame con l'uomo. A tali presupposti si aggiungono, chiaramente, elementi non secondari di tipo economico e sociale. Partendo dal riconoscimento che un animale, secondo il diritto romano, può determinare attraverso il proprio comportamento una modificazione della realtà giuridica – cioè un *damnum* –, ci soffermeremo sulla disciplina del tema dell'*actio de pauperie* e sul suo riscontro nelle *Leges* dei regni barbarici. Il tema giuridico della *pauperies*, che determinava il “depauperamento” del danneggiato, si focalizza sulle conseguenze del comportamento lesivo di un animale e in relazione alle responsabilità che il *dominus* aveva nelle contingenze in cui un suo animale commetteva un danno. Il dibattito presso i giureconsulti romani su questi argomenti porterà alla formulazione di una misura specifica, elaborata esclusivamente per i *canes*: si tratta della *Lex pesolania de cane* (secc. III-II a.C.). Questo provvedimento rappresenta una tappa importante nell'approfondimento culturale sui danni cagionati da cani, ma è anche un passo in avanti all'interno del dibattito dei giureconsulti sullo status generale degli animali; una legge forse così funzionale da venire riutilizzata in alcune clausole delle Leggi dei barbari sul comportamento dei cani.

Nella prima parte della ricerca prenderemo in considerazione quegli aspetti della disciplina relativa allo status del cane nelle *Leges* dei regni barbarici. Passeremo quindi in rassegna tutta la serie di provvedimenti volti a regolamentare le alterazioni della realtà cagionate o subite da *canes* e ne analizzeremo peculiarità e divergenze rispetto alle norme che erano state previste dalla cultura romana sulla medesima questione. Gli studi sul cane e sugli altri animali condotti nelle varie discipline, nonostante siano importanti nell'economia della ricerca, non hanno portato alle medesime considerazioni che crediamo di aver raggiunto con questo lavoro, per il semplice motivo che la maggior parte di quegli studi non contempla lo stesso utilizzo delle fonti altomedievali barbariche. Riteniamo, invece, che in una ricerca sulla complessa relazione economica e sociale tra uomo e cane – ma il discorso vale anche per gli altri animali – la disciplina giuridica dell'Alto Medioevo sia un importantissimo ingrediente alchemico e fondamentale anello

di congiunzione culturale, ancora poco esplorato, nella storia del legame di diritto tra gli *animalia*.

2. Aspetti storiografici della questione animale

2.1. Lo *ius romanum*

Se la storiografia si è preoccupata di non dimenticare il tema della relazione tra uomo e animali nello *ius romanum*, questo non è ancora accaduto nella valutazione del diritto altomedievale e, nello specifico, di quello barbarico. Un validissimo lavoro sulla relazione tra uomo e animali è *Gli animali non umani: per una sociologia dei diritti* (Roma-Bari, 1998), studio compiuto da V. Pocar, in cui l'autore si interroga sull'estensione del riconoscimento socio-giuridico dei diritti animali nella società umana facendo riferimento alla quotidianità contemporanea, ma con rimandi agli istituti romani¹. Dobbiamo anche evidenziare che la romanistica, negli ultimi decenni, se ha mostrato interesse verso la condizione degli animali lo ha fatto esclusivamente in relazione al suo coinvolgimento nella questione ambientale e bioetica; la manualistica romana, con i suoi contributi, si è più che altro concentrata sul ridurre la condizione degli animali ad un "oggetto" giuridico². La storiografia è infatti in linea con la concezione aristotelica degli animali "subumani" e cioè con la constatazione che l'animale viene in qualche modo inteso come mero oggetto; al contrario, la filosofia pitagorica ed empedoclea intende l'animale come un essere dotato di ragione e affine all'uomo, vale a dire come un essere meritevole di attenzione e di un'etica³. Quella che definiamo "solidarietà giuridica"

¹ Per la storiografia sulla condizione degli animali nel diritto romano e per questo capitolo si è fatto ampio riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2002. Si veda pure: V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari 1998.

² Ad esempio, è tale il parere espresso nel seguente contributo: M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1989, p. 379 il quale ritiene che il termine *res*, solitamente tradotto come "cosa", assuma nelle fonti romane diversi significati. Spesso vuol dire effettivamente "cosa" nella sua accezione più propria di oggetto materiale, con riferimento a terreni, edifici, schiavi ed animali. Si veda anche: A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 1914, 2001¹², p. 316 dove l'autore include tra le *res*, intendendo il termine come *bona* e cioè i beni materiali e non, gli animali e gli schiavi.

³ Sul tema degli animali nel diritto romano, si vedano: M. MORI, *Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato*, «Sociologia del diritto», 1-2 (1979), pp. 261 sgg.; S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. La prospettiva utilitaristica*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (1983), pp. 370 sgg.; *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, a cura di S. Castignone – G. Lanata, (Atti del Convegno nazionale, Genova 23-24 Maggio 1986), Genova 1986; S. BARTOLOMEI, *Tre studi sui diritti degli animali*, «Critica marxista», 4 (1986), pp. 151 sgg.; S. CASTIGNONE, *Per i diritti degli animali*, «Biblioteca della libertà», 96 (1987), pp. 87 sgg.; P. COMANDUCCI, *Una raccolta di saggi sui diritti degli animali*, «Sociologia del diritto», 1 (1987), pp. 147 sgg.; P. SINGER, *In difesa degli animali*, (tr. it. di *In Defence of Animals*, Oxford 1986), Roma 1987; ID., *Liberazione animale: il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali*, a cura di P. Cavalieri, (tr. it. di *Animal Liberation*, New York 1977), Roma 1987; P. SINGER, *Il movimento di liberazione animale*, (tr. it. di *Animal Liberation Movement: its philosophy, its achievements, and its future*, Nottingham 1986), Torino 1989; T. REGAN – P. SINGER, *Diritti animali, obblighi umani*, (tr. it. di *Animal Rights and Human Obligations*, New Jersey 1987), Torino 1989; S. CASTIGNONE, *La questione animale tra etica e diritto*, in *Teorie etiche*

dell'uomo nei confronti del cane nell'Alto Medioevo non è stata ancora valutata dalla storiografia come noi, invece, proponiamo di fare e cioè seguendo il processo culturale, romano e barbarico, che si è sviluppato su questo animale. Per quanto concerne gli studi relativi al ruolo degli animali nella storia del diritto, ricordiamo l'importante monografia di M. Vegetti *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della razionalità scientifica* (Milano, 1979), in cui l'autore sostiene che la storia dello status degli animali nell'Antichità è direttamente connessa al prevalere del pensiero scientifico aristotelico sulle tassonomie prearistoteliche⁴. Sulla base della metempsicosi, Pitagora (575-495 a.C.) riteneva che gli animali fossero affini all'uomo e, in ragione di tale affermazione, non doveva considerarsi legittima l'uccisione di qualsiasi animale né per scopi alimentari né scientifici. Il pensiero pitagorico, al termine di un lungo processo storico, non fu quello che prevalse. Aristotele (384-322 a.C.), che spezza il legame simpatetico tra tutti gli esseri viventi, si impose in maniera preponderante a sostegno della conoscenza scientifica che presupponeva l'oggettivazione dell'animale, legittimando qualsiasi pratica – anche letale – che avesse come fine lo studio dell'animale stesso⁵. Tuttavia, proprio nella cultura romana sono presenti influenze pitagoriche che risultano maggiormente evidenti rispetto ad altre discipline. Nella famosa definizione dello *ius naturale* del giurista Ulpiano, si trova l'esempio più noto di questo retaggio pitagorico e

contemporanee, a cura di C.A. Viano, Torino 1990, pp. 225 sgg.; T. REGAN, *I diritti animali*, (tr. it. di *The Case for Animal Rights*, London 1983), Milano 1990; V. POCAR, *Diritti animali e diritti viventi: una riflessione sociologica*, «Sociologia del diritto», 1 (1991), pp. 57 sgg.; L. BATTAGLIA, *Diritti degli animali e bioetica*, in *Trattato di bioetica*, a cura di F. Bellino, Bari 1992, pp. 455 sgg.; M. FARINA, *Gli animali hanno i nostri diritti*, «Alisei», 1 (1992), pp. 110 sgg.; V. POCAR, *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (1993), pp. 397 sgg.; M. TALLACHINI, *Questione animale: una via riformista*, «Vita e pensiero», 4 (1993), pp. 265 sgg.; F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 71 (1994), pp. 78 sgg.; P. CAVALIERI – P. SINGER, *Il Progetto Grande Scimmia: eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Roma 1994; A. SOMMA, *Lo status animale tra antropocentrismo e retorica animalista*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1 (1996), pp. 209 sgg.; M. TALLACHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino 1996; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari 1997; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti* cit.; *Zooantropologia. Animali e umani: analisi di un rapporto*, a cura di R. Marchesini, Como 1999; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino 1999; R. LOMBARDI VALLAURI, *Bioetica: un percorso d'autore*, in *Bioetica a scuola...a scuola di Bioetica*, a cura di P. Funghi – R. Senatore, Milano 2002, pp. 108 sgg.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁴ M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della razionalità scientifica*, Milano 1979, 1987². Si rimanda, poi, all'ulteriore bibliografia citata nei capitoli della prima parte della ricerca.

⁵ Per la concezione pitagorica e aristotelica degli animali in relazione all'uomo, si veda appunto: M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della razionalità scientifica* cit., p. 20 e *passim*. Esistono studi che hanno solo sfiorato il tema relativo agli animali e alla loro presenza nella cultura romana, come i lavori sulle *res mancipi* e sulle *res collettive*. Tali lavori non si prefiggono, però, di valutare l'ambiente culturale ed economico in cui si formarono le classificazioni filosofiche e giuridiche riguardanti le diverse specie animali.

riguarda l'enunciato del diritto comune a uomini e animali⁶. Merita un posto di rilievo il lavoro di P.P. Onida *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* (Torino, 2002) che tocca, in modo puntuale ed erudito, il tema della condizione e del probabile riconoscimento del concetto di "tutela" animale nel diritto romano⁷.

La storiografia, in verità, non ha ancora superato la dicotomia soggetto-oggetto di diritto alla quale la stessa condizione degli animali, nel diritto romano, viene ridotta⁸. Il nostro studio si propone di dare peso all'elasticità con cui bisogna intendere la questione degli animali in due diritti che sono, tra l'altro, differenti strutturalmente l'uno dall'altro. La mancanza di flessibilità che ha caratterizzato alcuni studi sulla cultura romana, ad esempio, non ha fatto altro che determinare valutazioni forzate. È il caso riguardante il sistema elaborato dal giurista repubblicano Gaio († 180 d.C.) rispetto a *personae*, *res* e *actiones*, su cui la manualistica si è discutibilmente focalizzata tentando di estrapolare teorizzazioni per definire il modo in cui i romani intendessero lo stesso termine *res*⁹. La sistematica di Gaio, che si articola appunto fra *personae*, *res* e *actiones*, si pone ad un livello molto alto rispetto ai precedenti sistemi dello *ius civile*¹⁰: sembra infatti che Gaio abbia tentato di esprimere al meglio quanto il dinamismo delle relazioni giuridiche possa determinare la perdita del valore "soggettivo" di un ente¹¹. Quindi, nella sistematica di Gaio la distinzione tra *personae* e *res* non è così netta come la dottrina moderna tenta di dimostrare¹². Non è questa la sede per scandagliare tutti gli studi sulla tematica del sistema gaiano, perché essa ha suscitato problematiche molto complesse, originate, da una parte, dalla circostanza che la letteratura giuridica spesso evita l'assimilazione tra *res* e oggetto per ciò che concerne le "cose"; dall'altra, invece, dal fatto che alcuni studi si sono orientati verso la pretesa di eguagliare il concetto di *personae* a quello di *res*, come nella

⁶ Cfr. D. 1, 1, 1, 3 (ULP. 1 *inst.*) e, nello specifico, più avanti nella ricerca.

⁷ Nei vari capitoli della ricerca, si farà ampio riferimento all'opera di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. come sul tema della filosofia e sulle questioni relative alla condizione animale nel diritto romano.

⁸ Senza addentrarsi nelle complesse questioni relative all'uso delle categorie giuridiche moderne, rispetto alla loro legittimità nell'inquadrare il pensiero antico, si vedano: G. NICOSIA, *Il processo privato romano. I. Le origini*, Torino 1986, p. 14; P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990, pp. 163 sgg.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, pp. 12 sgg.

⁹ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 10. Oggi si ritiene che la nozione di *res* sia equivalente a quella di semplice oggetto di diritto. Sulla flessibilità della distinzione gaiana tra *personae* e *res*, si vedano: G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose – contratti*, a cura di L. Lantella, Torino 1974, pp. 7 sgg.

¹⁰ G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose – contratti* cit., p. 3.

¹¹ *Ivi*, p. 5.

¹² Cfr. A.M. GIOMARO – C. BRANCATI, *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica*, Fano 2005, pp. 75-79 e 201.

congiuntura riguardante la negazione della soggettività del *servus*¹³. Gran parte della storiografia che si è occupata di come i Romani intendessero il termine *res* evidenzia la condizione del *servus* come una tematica centrale¹⁴. Una parte della storiografia, partendo dal presupposto che i *servi* sono classificati, nelle fonti, tra le *res*, come pure gli animali, allo stesso tempo sostiene che gli uomini di condizione servile debbano essere intesi come semplici oggetti di diritto. Dobbiamo mettere in conto che le categorie di soggetto e oggetto di diritto sono strumenti estranei alla cultura antica¹⁵. Ciò ha portato a non ricordare che i termini *personae* e *res* non rappresentano entità diverse, ma i modi diversi di manifestarsi delle medesime entità¹⁶. Per il giurista Gaio, nella distinzione tra *res* e *personae*, l'uomo è considerato a volte *res*, altre volte come *persona*, quasi come ci fosse una relazione tra i due concetti¹⁷. Una reciprocità che viene esclusa – quasi sempre – dalla storiografia, la quale ritiene inconcepibile l'assunto che l'uomo possa essere considerato come “cosa”¹⁸.

La storiografia ha spesso inteso marginale la questione animale sebbene lo status degli animali – ma non vogliamo addentrarci in questa problematica più tecnica – potrebbe coincidere con quello servile¹⁹. Tutto questo, però, potrebbe essere considerato valido in un sistema rigido e che non ammette flessibilità d'interpretazione²⁰.

Ponderando il significato delle motivazioni che portarono i giureconsulti romani a produrre le classificazioni zoologiche, notiamo che nelle tassonomie d'epoca romana gli animali vengono intesi come esseri viventi e vitali e, dunque, non come semplici oggetti

¹³ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 16-17. Per un primo approccio a questa tematica, tutt'oggi discussa, si veda: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1984¹⁴, (rist. an. 1921), p. 43.

¹⁴ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 18.

¹⁵ *Ivi*, p. 20.

¹⁶ Cfr. D. 11, 7, 2pr. (ULP. 25 ad ed.)

¹⁷ Si vedano: V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, vol. I, Roma 1933; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma 1940, 1946², p. 122; R. ORESTANO, *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, Torino 1968, p. 135. Si sono opposti a tale giudizio: S. PUGLIATTI, “Cosa (Teoria generale)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano 1962, p. 28; G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa – cose extra patrimonium*, Milano 1945, p. 22; G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose – contratti* cit., pp. 16 sgg.

¹⁸ Questo è il parere di alcuni studiosi: O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, p. 70; P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano* cit., p. 167; S. TAFARO, *La pubertà a Roma. Profili giuridici*, Bari 1991, p. 11 e nota 2.

¹⁹ Cfr. A.M. GIOMARO – C. BRANCATI, *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica* cit., p. 304.

²⁰ Per approfondire quest'ultima valutazione, si vedano: V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano* cit., p. 1 e *passim*; G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa – cose extra patrimonium* cit., *passim*; B. BIONDI, *I beni*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol. IV.1, Torino 1953, 1956²; G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose – contratti* cit., p. 10; G. MELILLO, *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli 1978, p. 99; ID., *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli 2000, p. 95; M. BRETONI, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998, pp. 43 e 123; N. PALAZZOLO, *Termini ed espressioni intraducibili nella traduzione del Digesto*, in *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, a cura di F. Sini – R. Ortu, Milano 2001, p. 40.

ma enti in grado di generare conseguenze giuridiche causate da un proprio comportamento volontario. Nel tentativo di superare gli eventuali condizionamenti della storiografia, l'analisi dello status del cane – come di tutto l'universo animale – nella cultura romana e in quella dei regni barbarici deve piuttosto partire dal presupposto della importanza simpatetica²¹ degli stessi animali. Intendere il comportamento del cane come manifestazione di un ente in grado di causare un danno e, allo stesso tempo, come espressione di un essere vivente cui, ad un certo punto della sua evoluzione, il diritto antico aveva deciso di riservare un'attenzione specifica, è infatti l'attitudine con la quale scegliamo di muoverci.

La concezione simpatetica nei confronti degli animali, che si fonda sull'analisi del comportamento di questi esseri come enti capaci di modificare la realtà, viene trasmessa al diritto romano dalla filosofia greca e, in un secondo momento, forse incidentalmente o inconsapevolmente, da parte della cultura latina alle leggi dei regni barbarici durante il processo che porta i rispettivi patrimoni culturali ad intersecarsi. Se possono sembrare comuni i presupposti da cui scaturì l'esigenza di fornire tassonomie in entrambi i contesti culturali, in tema di classificazioni animali e del cane, riscontriamo, però, delle differenze tra diritto romano e legislazione barbarica. La differenza sostanziale è rappresentata dal ruolo attivo dello stesso *canis*. Se nel diritto romano l'attenzione scrupolosa del giureconsulto si indirizza esclusivamente sull'assegnazione delle responsabilità del danno cagionato da un cane, e quindi non sul peso economico della sanzione, i legislatori delle *Leges* dei barbari non solo si concentrano sulla composizione pecuniaria del danno inferto, ma pure sull'eventualità che fosse lo stesso cane a subire un danno e perciò sulle conseguenze penali cui il reo doveva rispondere. Nelle Leggi dei regni barbarici l'attenzione sul cane è sia individuabile che quantificabile – come vedremo – rispetto al valore del singolo esemplare. Tutto ciò non trova raffronto nello *ius romanum*, dove il cane è considerato un'entità animale priva di attenzione. Ad ogni modo, i giureconsulti, non riuscendo a collocarlo in categorie di animali definite, attribuiscono al cane il valore di ente penalmente perseguibile. Non abbiamo riscontrato, nell'insieme delle norme del diritto romano prese in considerazione, un solo caso relativo all'ipotesi che un cane possa

²¹ Ossia dall'analisi, stando ai dettami della moderna zooantropologia, del comportamento animale. Sulla questione si vedano: *Zooantropologia*, a cura di R. Marchesini, Como 1999; R. MARCHESINI, *Lineamenti di zooantropologia*, Bologna 2000; ID., *Cza. Canone di zooantropologia applicata*, Bologna 2004; ID., *Fondamenti di zooantropologia: zooantropologia applicata*, Bologna 2005; R. MARCHESINI – S. TONUTTI, *Manuale di zooantropologia*, Roma 2007.

subire maltrattamenti o danni e che sia paragonabile alla regolamentazione “canina” riscontrata nelle diverse leggi barbariche.

Attraverso la semplice lettura delle fonti d’epoca romana, è possibile notare la confusione che questo animale aveva suscitato nei giureconsulti: oltre alla questione sull’utilità, il cane era da considerare parte della tassonomia delle *bestiae* – cioè gli animali potenzialmente violenti e selvaggi, come quelli selvatici – oppure era un *quadrupes* mansueto? La peculiarità intrinseca delle norme dedicate ai danni cagionati o subiti dai *canes* nelle Leggi dei barbari consente di sottolineare la sostanziale differenza tra la civiltà romana – che semplifica la realtà canina in maniera del tutto riduttiva, sottolineandone le antinomie di animale utile o non utile, feroce o mansueto – e l’universo barbarico, nell’ambito del quale il cane viene ad assumere un ruolo specifico, patrimoniale, e complementare alle attività dell’uomo.

2.2. Le *Leges* dei barbari

Le grandi migrazioni dei barbari partirono dopo il IV sec. d.C., quando schiere di Unni, irrompendo dall’Oriente, infransero l’equilibrio instabile tra gli altri barbari e dettero quella spinta che determinò le migrazioni di un ingente numero di persone. Prima di questi rivolgimenti non ci furono eventi tali da provocare mutamenti radicali nello status primitivo dei barbari, che regolavano la propria esistenza sulle consuetudini. Con l’invasione degli Unni si creò una profonda rivoluzione che determinò l’inserimento di molti barbari nell’orbita della civiltà romana e cristiana.

Tenendo conto della vastità dei territori che furono occupati dai barbari, la nostra intenzione non mira alla ricostruzione di un sistema culturale unitario, valido, per quanto riguarda l’Alto Medioevo, allo stesso modo per tutti i regni romano-barbarici. Vogliamo evitare, infatti, di incappare in equivoci o errate elaborazioni. La storiografia passata ha creduto, per molto tempo, che esistesse una comunità barbarica primitiva caratterizzata, di contro alle altre genti indoeuropee, su di una regione ristretta: tale comunità avrebbe acquisito gli elementi comuni conservati da tutta una tradizione e, inoltre, si sarebbe successivamente ampliata su territori sempre più vasti in tanti “gruppi” e “sottogruppi”. È invece chiaro che non ci fu mai una fase unitaria. Ciò che ci sembra più plausibile è che si costituirono sotto l’influsso di specifici fattori di natura economica, religiosa, morale e

sociale, centri di cultura e da tali centri si diffusero – forse anche rispetto alla questione degli animali – concezioni e usanze destinate ad espandersi in modo sempre più ampio.

Dopo questa premessa, risulta più chiaro che gli istituti delle Leggi dei barbari relativi agli animali non possono essere ritenuti gli stessi per una comunità inesistente. Se dunque il diritto romano si presenta come unitario, ciò non accade per le leggi dei regni barbarici. Per questo motivo, decidiamo di affrontare l'analisi dei provvedimenti delle *Leges* barbariche essendo coscienti che ogni insieme di norme deve essere valutato in quanto *lex a sé stante*. Ma se riusciremo a dimostrare che l'attenzione riservata a un animale come il cane viene riconosciuta effettivamente da tutte le principali Leggi barbariche, saremo almeno autorizzati a parlare di un fenomeno comune a molti barbari. Tutto questo, comunque, dimostra quanto sia stato efficace il metodo di comparare sistematicamente il diritto romano e la legislazione barbarica per superare difficoltà e lacune che è dato riscontrare nell'analisi delle sole *Leges* dei barbari come fonte di informazione sulla cultura riguardante gli animali nell'Alto Medioevo.

Nell'ambito degli studi sulle Leggi barbariche, notiamo che non esistono ricerche che abbiano valutato in maniera specifica la relazione che intercorreva tra l'essere umano e gli animali, se non in segnalazioni sporadiche all'interno di ricerche d'ambito economico e sociale che fanno riferimento alla caccia. Un'attività, quest'ultima, molto diffusa per tutto il Medioevo, e che presume il coinvolgimento di strumenti “vivi” come animali da inseguimento e ricerca di selvaggina. Per questo motivo, proponiamo la presente ricerca come punto di partenza di un percorso che può – o deve – ampliarsi ed essere alimentato da nuove informazioni nel corso dei successivi anni. In realtà, stimoli sull'interazione fra *homo* e *canis*, come fra tutti gli *animalia*, sono stati suscitati da recenti incontri di studio che hanno avuto come tema il ruolo degli animali nel Medioevo. Stiamo parlando dei convegni internazionali *Une bête parmi les hommes: le chien. De la domestication à l'anthropomorphisme* (Valenciennes, 5-6 Novembre 2009), che è stato ufficialmente il primo, fino ad ora, a trattare del ruolo cane nella Storia; *Animals and Humans in the Culture of the Middle Ages and Renaissance* (New York, 4 Dicembre 2010) e *Animals and Otherness in the Middle Ages* (Madrid, 7-8 Febbraio 2011). In particolare, di questi incontri di studio che abbiamo citato ricordiamo i nostri interventi²²,

²² Sul ruolo economico e sociale del cane nell'Alto Medioevo e nelle Leggi dei barbari, si veda: M. IUFFRIDA, *Hominis canes. Una relazione nella legislazione civile dell'Alto Medioevo*, in *Une bête parmi les hommes: le chien. De la domestication à l'anthropomorphisme* (Actes du colloque international, Valenciennes 5-6 Novembre 2009), (in corso di stampa). Convegno che è il terzo dei *Rencontres internationales “Des bêtes et des hommes”*, organizzato dall'Université de Valenciennes et du Hainaut-

i quali hanno portato, per la prima volta, l'attenzione degli storici del Medioevo sul concetto di status del cane nelle *Leges* dei barbari e sulla individuazione di una sorta di *compositio* di differenti tipologie canine nelle stesse fonti. Per comprendere il valore di questa *compositio* canina "barbarica", si pensi che ancora nella metà del XIII secolo Vincenzo di Beauvais (ca. 1190-1264) distingue solo tre tipi di cani: i cani da caccia dalle grandi orecchie pendenti, i cani da guardia, che sono «più rozzi di tutti gli altri cani», i levrieri che, al contrario, sono «i più nobili, eleganti, veloci nella corsa e i migliori cacciatori»²³.

Data dunque l'assenza di studi sulla questione animale nelle Leggi barbariche, rammentiamo ora tutta una serie di lavori che sono stati per lo più condotti sull'impostazione generica del sistema culturale, sulla sua complessa comprensione e contestualizzazione storica. Un'analisi d'insieme di questi lavori è sicuramente utile per una introduzione alla concezione degli animali secondo la mentalità barbarica²⁴. Nel corso

Cambrésis. Il tema della relazione è incentrato sul valore economico e sociale dei cani nell'Alto Medioevo barbarico, rivolgendo particolare attenzione al loro impiego nella caccia. Si veda anche: ID., *Barbarian Dogs in Early Medieval Legal Sources* (relazione presentata presso il Barnard College di New York al convegno internazionale *Animals and Humans in the Culture of the Middle Ages and Renaissance*, svoltosi il 4 Dicembre 2010 e organizzato dalla Columbia University). Il discorso dedica un'attenzione scrupolosa all'analisi delle tipologie canine menzionate nella legislazione barbarica. Si ipotizza infatti che una lista di provvedimenti *de canibus*, riscontrata in queste leggi, riproduca una sorta di prima *compositio* canina più completa della storia europea. Si veda pure: ID., *Dog and Human Relationship between Solidarity and Otherness in the Middle Ages* (relazione presentata presso l'Univesidad Complutense, Madrid 7-8 Febbraio 2011), di prossima pubblicazione negli Atti del convegno *Animals and Otherness in the Middle Ages*, organizzato dalla Universidad Complutense de Madrid e dal Medieval Animal Data Network (MAD) del Department of Medieval Studies della Central European University di Budapest. L'intervento ricostruisce il concetto di "solidarietà giuridica" da parte dell'uomo nei confronti del *canis*, riscontrabile nella legislazione barbarica. Tale solidarietà è infatti la caratteristica principale della serie di provvedimenti sui danni causati o subiti dai cani in queste leggi.

²³ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo*, Roma-Bari 1993, 1996³, p. 21.

²⁴ Seppure sia stata superata, una vecchia raccolta bibliografica è rappresentata dal lavoro di H. PLANITZ – T. BUYKEN, *Bibliographie zur deutschen Rechtsgeschichte*, Frankfurt 1952. Il materiale segnalato da quest'opera è copioso ed è suddiviso per argomenti ed epoche. Fra i lavori più vecchi, invece, deve essere ricordato E.H. COSTA, *Bibliographie der deutschen Rechtsgeschichte*, Braunschweig 1858. Ci sono poi le rassegne parziali di F. Fuchs, *Juristische Bücherkunde*, Linz 1928. Il periodo delle origini delle *Leges* barbariche – quindi, prima del IV sec. d.C. – è quello che ha destato maggiore interesse come oggetto d'importanti trattazioni, che di solito trovano posto nei capitoli iniziali dei più diffusi manuali di storia del diritto dei barbari. Ricordiamo, su questo genere, H. SIEGEL, *Deutsche Rechtsgeschichte – Ein Lehrbuch*, Berlin 1895; H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. I, Leipzig, 1906. Poco felice, per la parzialità delle informazioni, il lavoro di T. SARTORI MONTECROCE, *Corso di storia del diritto germanico*, a cura di A. Galante, Venezia 1908. Poi K. VON AMIRA, *Grundriss des germanischen Rechts*, Strassburg 1913. Importante è il lavoro di F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*, Roma 1913-1914 che ha uno speciale riguardo per la storia dell'Italia nell'Alto Medioevo. Non si dimentichi poi: R. SCHRÖDER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, a cura di H. Glitsch, Berlin 1920. Esiste tutta una serie di studi più "brevi": G. FROMMHOLD, *Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Grundriss zu Vorlesungen*, Berlin 1894; C. VON SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte (mit Ausschluss der Verfassungsgeschichte)*, Leipzig 1915; A. MEISTER, *Deutsche Verfassungsgeschichte von den Anfängen bis ins 15. Jahrhundert*, Leipzig 1922; A. ZYCHA, *Grundriss der Vorlesungen über deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin 1929; H. BRUNNER, *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte*, a cura di C. Von Schwerin, München-Leipzig 1930; C. VON SCHWERIN, *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte*, a cura di H. Thieme, Berlin-München 1950; H. FEHR, *Deutsche*

del nostro percorso di analisi, riporteremo all'attenzione del lettore il recente materiale bibliografico relativo agli studi maggiormente utilizzati e alle ricerche più attendibili sulle leggi dei regni barbarici, e a cui abbiamo attinto con ricorrenza. Fra i più validi, spiccano quelli di R. Schmidt-Wiegand²⁵, cioè l'analisi sulle glosse malbergiche della legge salica; quindi gli approfonditi lavori di C. Azzara e S. Gasparri sui Longobardi²⁶; i tanti studi di S. Gasparri sull'Alto Medioevo²⁷; il lavoro di C. Azzara e P. Moro sulle leggi del periodo carolingio²⁸ e le due *Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo* dedicate a *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII e IX-XI)* (Spoleto, 1995 e 1997)²⁹. Desideriamo inoltre citare, in quanto fonte d'ispirazione diretta della nostra

Rechtsgeschichte, Berlin 1952; H. MITTEIS, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin-München 1954. Si menziona, per la copiosa bibliografia e l'ampiezza della trattazione: H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. I, *Frühzeit und Mittelalter*, Karlsruhe 1954. Altri lavori danno specifico rilievo all'evoluzione culturale dei barbari focalizzandosi sulla storia del diritto di quelle regioni che furono toccate, nel Medioevo, dalle loro correnti migratorie: P. VIOLLET, *Histoire des institutions politiques et administratives de la France*, Paris 1890-1912; E. GLASSON, *Précis élémentaire de l'histoire du droit français*, Paris 1904; F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello 1908. E, ancora, F. BRANDILEONE, *Lezioni di storia del diritto italiano*, Roma 1925; F. CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (sec. V-XV)*, Milano 1948; F. OLIVIER-MARTIN, *Histoire du droit français des origines à la Revolution*, s.l. 1948. Sul diritto spagnolo, in relazione alla storia dei regni barbarici: M. GARCÍA GALLO, *Historia del derecho español*, Madrid 1941. Per la distribuzione geografica delle norme delle leggi barbariche è importante lo studio di W. MERK, *Wege und Ziele der geschichtlichen Rechtsgeographie*, Berlin 1926. Come analisi linguistica sulle *Leges* dei barbari, oltre al lavoro di M. Bartoli, *Introduzione alla neolinguistica. Principi – scopi – metodi* (Genève, 1925), si cita anche quello di V. PISANI, *Geolinguistica e indoeuropeo*, Roma 1940. Per la primitiva elaborazione concettuale dei provvedimenti delle leggi barbariche, meritano di essere menzionati i lavori di W. MERK, *Vom Werden und Wesen des deutschen Rechts*, Lagensalza 1935 e ID., *Wachstum und Schöpfung im germanischen Recht*, Marburg 1937; dunque, lo studio di M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico*, 2 voll., Milano 1954, 1975².

²⁵ R. SCHMIDT-WIEGAND, *Zur Geschichte der Malbergischen Glossen*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung» [d'ora in poi ZRG GA], 74 (1957); ID., *Das fränkische Wortgut der Lex Salica als Gegenstand der Rechtssprachgeographie*, «ZRG GA», 84 (1967); ID., *Die Malbergischen Glossen der Lex Salica als Denkmal des Westfränkischen*, «Rheinische Vierteljahrbblätter», 33 (1969); ID., *Fränkisch druht und druhtin. Zur historischen Terminologie im Bereich der Sozialgeschichte*, in *Historische Forschungen für Walter Schlesinger*, a cura di H. Beumann, Köln-Wien 1974; R. SCHMIDT-WIEGAND, *Mahal, Mahlstatt*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* [d'ora in poi HRG], vol. III, Berlin 1984, coll. 150-152; ID., *Malbergische Glossen*, HRG, vol. III, Berlin 1984, coll. 211-215; ID., *Mallobergus*, HRG, vol. III, Berlin 1984, coll. 216-217; ID., *Mallus, mallum*, HRG, vol. IV, Berlin 1984, coll. 217-218; ID., *Die Malbergischen Glossen, eine frühe Überlieferung germanischer Rechtssprache*, in *Germanische Rest- und Trümmersprachen, Reallexikon des germanischen Altertumskunde* [d'ora in poi RGA], a cura di H. Beck, Suppl. 3, Berlin-New York 1989, pp. 157-174. Su queste tematiche: C. CIGNI, *Le glosse malbergiche nella Lex Salica*, tesi di dottorato in filologia germanica, relatore prof.ssa S. BOSCO COLETOS, Università degli studi Firenze, a.a. 1992-1993.

²⁶ Cfr. *Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, cit.

²⁷ Per un elenco più esaustivo dei suoi scritti, si rimanda alla nota 29. Su tutti si cita: S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma 1997, 2003⁵ con i relativi rimandi storiografici.

²⁸ Cfr. *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. Azzara – P. Moro, Roma 1998 e la relativa bibliografia.

²⁹ Per quanto concerne la bibliografia sul diritto altomedievale dell'Occidente europeo, con particolare attenzione ai regni barbarici, si vedano: K. FISHER DREW, *Law and Society in Early Medieval Europe. Studies in Legal History*, London 1988; S. GASPARRI, *Le tradizioni germaniche dell'Italia dei Goti*, in *Atti del XIII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1993, pp. 201-226; ID., *Alto medio*

ricerca, la serie di studi che tratta – anche solo sfiorandola – della relazione tra uomo e animale nella cultura del Medioevo. Studi che, in particolare, richiamano argomentazioni sul ruolo del cane nella società medievale, ossia la Settimana spoletina dedicata a *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo* (Spoleto, 1985), gli interventi e i lavori di M. Montanari, di B. Andreolli e di P. Galloni, in particolare, sul valore della caccia nel Medioevo, il lavoro di G. Ortalli, *Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel Medioevo* (Torino, 1997) e tutte quelle opere a cui, nei capitoli che compongono la struttura della presente ricerca, faremo riferimento³⁰.

evo italiano: riflessioni sul problema della transazione, in *La storia dell'alto medio evo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia*, Firenze 1994, pp. 133-135; ID., *La frontiera in Italia (sec. V-VIII). Osservazioni su un tema controverso*, in *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secoli VI-VII)*, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova 1995, pp. 9-19; *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLII), Spoleto 1995; S. GASPARRI, *Tra Antichità e Medioevo: i modelli sociali ed economici dei popoli germanici e il loro impatto con il mondo mediterraneo*, in *Storia dell'economia mondiale*, vol. I, *Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, a cura di V. Castronovo, Roma-Bari 1996, pp. 317-334; *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV), Spoleto 1997; W. POHL, *Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity*, in *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800*, a cura di W. Pohl – H. Reimitz, Leiden-New York-Köln 1998, pp. 17-69; S. GASPARRI, *L'Europa del Medioevo. Etnie e nazioni*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, vol. II, *Il Medioevo volgare*, I.1, *La produzione del testo*, Roma 1999, pp. 17-56; ID., *I fenomeni di acculturazione: le culture germaniche e la trasformazione del mondo romano*, in *La società medievale*, a cura di S. Collodo – G. Pinto, Bologna 1999, pp. 29-57; ID., *Popoli, etnie e regni nell'Europa medievale*, in *Svolte epocali a confronto. Origini e confini della civiltà occidentale*, Pordenone 2000, pp. 23-48; W. POHL, *Deliberate Ambiguity: the Lombards and Christianity*, in *Christianizing Peoples and Converting Individuals*, a cura di G. Armstrong – I. Wood, Turnout 2000, pp. 47-58; C. AZZARA, *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002; S. GASPARRI, *The aristocracy*, in *Italy in the Early Middle Ages*, a cura di C. La Rocca, Oxford 2002, pp. 59-84; ID., *I germani immaginari e la realtà del regno. Cinquant'anni di studi sui longobardi*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento* (Atti del XVI congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 20-23 Ottobre 2002/Benevento 24-27 Ottobre 2002), 2 voll., Spoleto 2003, pp. 237-277; ID., *Culture barbariche, modelli ecclesiastici, tradizione romana nell'Italia longobarda e franca*, «Reti Medievali», 6/2 (2005) [<http://www.rmojs.unina.it/~rmojs/index.php/rm/article/view/188>]; C. AZZARA, *La produzione normativa, prima e dopo il 774*, in *774. Ipotesi su una transizione* (Atti del Seminario di Poggibonsi, 16-18 Febbraio 2006), a cura di S. Gasparri, Turnhout 2008, pp. 353-363; R. MCKITTERICK, *Charlemagne. The Formation of a European Identity*, Cambridge 2008; P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le Origini medievali dell'Europa* cit.; E. JAMES, *I Barbari*, (tr. it. di *Europe's Barbarians. AD. 200-600*, Harlow), Bologna 2011.

³⁰ La bibliografia sulla storia del cane come compagno nella vita quotidiana dell'uomo va di pari passo con la storiografia sulla caccia. Tra i contributi italiani sulla storia della pratica venatoria, si vedano: M. MONTANARI, *La caccia*, in ID., *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979, pp. 255-276; sull'evoluzione del diritto venatorio nell'alto Medioevo, si veda: H. ZUG TUCCI, *La caccia, da bene comune a privilegio*, in *Storia d'Italia*, vol. VI, a cura di R. Romano – U. Tucci, Torino 1983, pp. 399-445; M. MONTANARI, *Vicende di un'espropriazione: il ruolo della caccia nell'economia e nell'alimentazione dei ceti rurali*, in ID., *Campagne medievali: strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984, pp. 174-190. Per riflessioni sul valore sociale della caccia nell'Alto Medioevo e sul relativo contesto ambientale: *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXI), Spoleto 1985; *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. Andreolli – M. Montanari, Bologna 1988; anche se relativo al Basso Medioevo (ma con riferimenti all'Alto), si veda il lavoro di A. LUPIS – S. PANUNZIO, *Caccia e pratica veterinaria a Napoli nelle corti italiane del Quattrocento*, s.l. 1992. Si ricorda l'imprescindibile studio di G. ORTALLI, *Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel Medioevo*, Torino 1997. Fondamentali gli studi di P. GALLONI, *L'ambiguità culturale della caccia nel Medioevo*, «Quaderni Medievali», 27 (1989), pp. 14-37; ID., *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit.; ID., *Storia e cultura della caccia*, Roma-Bari 2000 con i rinvii alla letteratura internazionale sulla storia della caccia. Quest'ultima è molto vasta. In relazione alla presenza del cane,

L'analisi delle fonti relative alla legislazione barbarica permette di esaltare, tra l'altro, i nuovi ruoli che amplificano l'importanza del cane nella vita quotidiana e l'evoluzione del legame con l'uomo in un variegato spettro di attività. Nelle Leggi dei barbari, come dicevamo, abbiamo rilevato la presenza di tutta una serie di tipologie³¹ di cani. Per alcune norme è stato necessario un approccio di tipo filologico, per sciogliere, ad esempio, le formule e i termini prettamente "barbarici" connessi ai provvedimenti stessi o alle tipologie canine menzionate³². Nella legge salica, caratterizzata dalle cosiddette glosse malbergiche, la traduzione di formule o termini del dialetto franco ci ha permesso di agevolare l'individuazione del valore intrinseco delle qualità canine cui era riservata una specifica attenzione. Grazie ad un approccio filologico, dunque, siamo risaliti alle mansioni – spesso puntualizzate nelle glosse – verso cui tali cani erano chiamati a fornire un supporto socio-economico all'uomo. Sono molte le tipologie di cani segnalate nelle norme (*barmbraccus*, *petrunculus*, *canis acceptoricus*, *triphunt*, *hovawart*, ecc.): esse creano assieme una copiosa nomenclatura, in cui abbiamo voluto individuare una sorta di primigenia *compositio* canina altomedievale.

animale strettamente vincolato alla pratica venatoria: J. AYMARD, *Essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins*, Paris 1951; K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter*, (Geschichte des deutschen Weidwerks, 2), Berlin 1960; E. HOBUSCH, *Histoire de la chasse des origines à nos jours*, Paris 1980; *La Chasse au Moyen Age* (Actes du Colloque de Nice, 22-24 Juin 1979), Paris 1980 con relativa bibliografia; M. PAUL, *Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen*, Vienne 1981; H. FUSTER, *Le chien de sang. A la recherche du grand gibier blessé*, Paris 1986; R. DELORT, *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi*, (tr. it. di *Les animaux ont une histoire*, Paris 1984), Roma-Bari 1987; C. BECK – E. REMY, *Le faucon, favori des princes*, Paris 1990; B. VAN DEN ABEELE, *Encyclopédies médiévales et savoir technique: le cas des informations cynégétiques*, in *Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences* (Colloque national, 15-16 Octobre 1992), Bruxelles 1993; ID., *La littérature cynégétique*, (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 75), Turnhout 1996; *Jagd und höfische Kultur im Mittelalter*, a cura di W. Rösener, Göttingen 1997; *La Chasse au Moyen Age. Société, traités, symboles*, a cura di A. Paravicini Bagliani – B. Van Den Abeele, Firenze 2000; W. RÖSENER, *Die Geschichte der Jagd*, Düsseldorf-Zürich 2004; J. BUGNION, *Les chasses médiévales*, Gollion 2005.

³¹ Nella presente ricerca, non si crede opportuno l'utilizzo, prettamente zootecnico e moderno, del concetto di "razza". Il termine, che si riferisce ad animali domestici di una stessa specie con capacità riproduttive immutate, non è adatto alla specificazione di esemplari che appartengono ad epoche antiche e di cui non è semplice rintracciare – anche a livello archeozoologico – degli "standard" definiti. Sulle accezioni del termine, relativamente alla questione degli animali nel Medioevo: P. BILLER, *Proto-Racial Thought in Medieval Science*, in *The Origins of Racism in the West*, a cura di M. Elav-Feldon – B. Isaac – J. Ziegler, Cambridge 2009, pp. 157-180.

³² Per l'analisi delle tipologie canine menzionate nelle norme è stato essenziale l'utilizzo di dizionari come C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883- [d'ora in poi DU CANGE]; D. DALBY, *Lexicon of the Mediaeval German Hunt*, Berlin 1965 [d'ora in poi DALBY] e R. TRIQUET, *Dictionnaire encyclopédique des termes canins*, Paris 1990. Si ricorda, poi, l'utilità dei seguenti dizionari: *Lexikon des Mittelalters*, München-Zürich dal 1977 [d'ora in poi LDM]; E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes*, vol. I, Berlin 2001; G. KÖBLER, *Altniederfränkisches Wörterbuch*, s. I. 2003³ [<http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/anfrkwbinw.html>]; *Dizionario dell'Occidente medievale: temi e percorsi*, 2 voll., a cura di J. Le Goff – J.C. Schmitt, (tr. it. di *Dictionnaire raisonné de L'Occident médiéval*, Paris 1999), Torino 2003-2004; E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes*, vol. II, Berlin 2008.

3. Le fonti e il loro uso

Per quanto concerne lo *ius romanum*, facendo riferimento all'edizione di Th. Mommsen del *Corpus iuris civilis*¹ come collezione e fonte ufficiale della produzione giurisprudenziale romana, siamo partiti dall'analisi dei provvedimenti sulla regolamentazione del comportamento canino raccolti nei *Digesta*² e nelle *Institutiones*³. Precisiamo che sia nel *Codex* che nelle *Novellae Constitutiones* – ossia le altre due raccolte di costituzioni romane che integrano il corpus giustiniano – non abbiamo riscontrato occorrenze riconducibili alla relazione tra uomo e cane, e lo stesso discorso vale per il *Codex Theodosianus*. Con la legislazione barbarica, che si presenta ricca di provvedimenti sugli animali, abbiamo adottato il medesimo criterio utilizzato per il diritto romano basandoci sull'edizione delle Leggi dei barbari contenuta nei *Monumenta Germaniae Historica*.

Nello studio delle *Leges* barbariche, bisogna tenere presente che, nonostante possiamo ottenere molte informazioni utili, è facile imbattersi in ostacoli d'interpretazione. Peraltro, il trattare di queste fonti – qualunque sia la ragione della ricerca – non può limitarsi ad un'analisi isolata ma necessita anzitutto di un procedimento di valutazione preliminare che sia atto a liberare le stesse da quegli elementi culturali, non prettamente barbarici, che possono averle contaminate. Per questo motivo, pur volendo dare rilievo a queste fonti altomedievali, ci è stato necessario ampliare l'ambito di analisi delle Leggi dei barbari ad una retrospettiva culturale – generata nei fondamenti filosofici dello *ius romanum* – che potesse introdurre la stessa legislazione barbarica sul tema degli animali.

Prima di esplicitare la nostra ricerca, le domande che spontaneamente si impongono sono due. Anzitutto come si spiega la continuità sostanziale tra il diritto romano e la legislazione barbarica, non solo in senso storico ma anche rispetto ad una fedeltà agli ideali delle tradizioni più arcaiche, ed alla capacità di rigenerare istituti simili a quelli più antichi. L'altro quesito riguarda i presupposti di natura culturale, economica e sociale: sono gli stessi sia per il diritto romano che per la legislazione barbarica? A questo

¹ *Corpus iuris civilis* cit.

² I *Digesta* (o *Pandectae*) sono un'antologia costituita da 50 libri di frammenti normativi ricavati – con delle modifiche apportate – dalle più importanti opere dei giuristi romani.

³ Le *Institutiones* sono una raccolta didattica in quattro libri destinati allo studio dello *ius romanum* sul modello del giurista Gaio. *Digesta* e *Institutiones*, assieme al *Codex* e alle *Novellae constitutiones* fanno parte del *Corpus iuris civilis*, riordinamento di fonti normative dello *ius romanum* voluta dall'imperatore Giustiniano.

punto, fedeli – è il caso di dire – alla convinzione che non potremo fare luce completa sulle matrici barbariche relativamente alla questione animale, tentiamo di dare comunque una risposta.

Parte prima

Identità culturale del binomio uomo/cane tra Antichità e Medioevo

1. Filosofia ed interazione tra *animalia* nell'Antichità

Per comprendere come la cultura romana concepisca gli animali, la domanda da porsi propedeuticamente è da cosa viene determinata la specificità degli *animalia*¹. Ma la diversità o “superiorità” dell'uomo rispetto al resto degli animali viene avallata, nella filosofia greca, principalmente dal possesso delle mani e dalla stazione eretta². Secondo Aristotele, la delimitazione dei confini degli animali rispetto a quella della specie umana³ è individuabile per mezzo dell'elaborazione di classificazioni zoologiche che, appunto, sarebbero espressione della diversità e della superiorità dell'uomo sugli altri animali⁴. Seguendo il ragionamento sostenuto da M. Vegetti, Aristotele⁵ ritiene che l'uomo, tra tutti gli animali, ha una posizione eretta in quanto è l'unico essere a tendere verso il divino. All'interno del corpo umano il cuore, poi, si troverebbe in alto per la sua stessa nobiltà. La tesi di M. Vegetti è che nella filosofia di Platone (428/427-348/347 a.C.) e di Aristotele, per il tramite del *logos*, che è l'indicatore dello status umano rispetto a tutti gli altri animali, si ottiene l'estromissione dello “schiavo” e del “barbaro” dalla condizione umana⁶.

Aristotele, nel trattato *De partibus animalibus*, fa riferimento alle differenze tra uomo e bambino per spiegare quelle tra essere umano e animale. I bambini, nella prima fase di vita, vanno a carponi perché hanno la parte superiore del corpo più grande rispetto a quella inferiore e, allo stesso tempo, non sono dotati di gambe atte a sorreggere il peso

¹ Per quanto concerne questo capitolo si è fatto riferimento all'analisi dello status animale nell'Antichità classica condotta da P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Si vedano poi: J.M.C. TOYNBEE, *Animals in Roman Life and Art*, London 1973; P. VIDAL-NAQUET, *Bêtes, hommes et dieux chez les grecs*, in *Hommes et bêtes: entretiens sur le racisme*, a cura di L. Poliakov, Paris-La Haye 1975, p. 129; G.E.R. LLOYD, *Animali e piante*, in *Introduzione alle culture antiche*, vol. II, *Il sapere degli antichi*, a cura di M. Vegetti, Torino 1985, pp. 246 sgg.; *Filosofi e animali nel mondo antico*, a cura di S. Castagnone – G. Lanata, Pisa 1994; J. DUMONT, *Les animaux dans l'Antiquité grecque*, Paris 2001. È necessario menzionare anche il fondamentale studio di L. Bodson: L. BODSON, *L'acception du substantif pecus, -udis et sa signification pour l'étude des connaissances zoologiques dans le monde romain*, in *Serta Leodiensia Secunda. Volume commémoratif du 175e anniversaire de l'Université de Liège*, Liège 1992, pp. 13 sgg.

² Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 21 sgg.

³ Cfr. P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990, p. 107; G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 17. Si veda anche: E. ROVA, *Patavina Orientalia selecta*, Padova 2000, pp. 85 e 110.

⁴ Sulla zoologia di Aristotele, si veda: J. DUMONT, *Les animaux dans l'Antiquité grecque*, Paris-Montréal 2001.

⁵ ARISTOTELES [d'ora in poi ARIST.], *De motu animalium*, 5, 706b12, in *Aristotle's De Motu animalium*, a cura di M. Craven Nussbaum, Princeton 1985; ID., *De partibus animalibus*, 30, 3, 665a22, in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854.

⁶ Per un parallelo tra lo status dello schiavo e quello di un “generico” animale, si veda: M. VEGETTI, *Figure dell'animale in Aristotele*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 130.

del tronco, proprio come gli altri animali. Negli uomini adulti, invece, la parte superiore appare proporzionata a quella inferiore e per questo motivo camminano in posizione eretta⁷. Aristotele non mette mai in dubbio la superiorità dell'uomo su tutte le altre specie, e la sua analisi sulle differenze e analogie tra esseri viventi gli ha permesso di creare un sistema classificatorio in cui, anche attraverso un'attenzione alla psicologia degli animali, l'uomo – animale politico, come tutti quelli che vivono in gruppo, api, gru, formiche, ecc. – viene inserito a pieno titolo tra gli *animalia*⁸.

Nei *Memorabilia*, Senofonte (430/425-355 a.C.), ancora prima di Aristotele, aveva esaltato il genere umano sottolineandone la levatura rispetto agli altri animali. Una tesi antropocentrica secondo la quale gli animali “subumani” sarebbero stati creati solo per dare ausilio al genere umano⁹. Ma gli stessi uomini, che spesso indirizzano lo sguardo verso il basso come fanno gli animali, vengono criticati da Platone nel nono libro della *Respublica*, tanto che il filosofo li definisce privi di saggezza e virtù¹⁰. Sempre Platone, tuttavia, nel *Cratylus*¹¹ ritiene che l'uomo sia superiore al resto degli animali e spiega inoltre l'etimologia del termine *ἄνθρωπος*, che deriverebbe dal verbo *ἀναθρέω* proprio per indicare l'azione di colui che alza lo sguardo¹². Risulta troppo complesso soffermarsi su tutte quelle fonti che, dopo Aristotele, contribuiscono all'elaborazione di un modello antropocentrico dei rapporti tra uomo e natura attraverso l'esaltazione delle qualità ritenute proprie al solo genere umano¹³. Faremo comunque riferimento a tali fonti, per osservare come il modello antropocentrico – attraverso influenze stoiche ed accademiche – abbia storicamente prevalso anche nella cultura latina.

Per Cicerone (106-43 a.C.), come notiamo nel *De legibus*, l'uomo non è costretto a mangiare in posizione curva¹⁴. L'esaltazione delle qualità umane è un motivo ricorrente nelle opere del filosofo romano, tantoché nel *De natura deorum* descrive la stazione eretta

⁷ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 27-29. ARIST., *De partibus animalibus*, 4, 10, 686b.

⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 126 sgg.

⁹ XENOPHON [d'ora in poi XEN.], *Memorabilia*, 1, 4, 5-7; 1, 4, 11; 3, 3-9, in *Xenophontis Commentarii*, a cura di C. Hude, Stuttgartiae 1934, 1985². Questo enunciato non era una novità, in quanto era stato espresso precedentemente da Diogene di Apollonia (operativo nella seconda metà del V sec. a.C.), cfr. M. SASSI, *Le teorie della percezione in Democrito*, Firenze 1978, p. 46.

¹⁰ PLATO [d'ora in poi PL.], *Respublica*, IX 586 A, in *Plato Respublica*, a cura di S.R. Slings, Oxford 2003.

¹¹ ID., *Cratylus*, 399, in *Plato Cratylus*, a cura di H.N. Fowler, Cambridge, London 1977.

¹² Sulla posizione alto/basso in Platone, e sulla sua concezione degli animali: P. PINOTTI, *Gli animali in Platone, metafore e tassonomie*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 106 e *passim*.

¹³ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 30.

¹⁴ CICERO [d'ora in poi CIC.], *De legibus*, 1, 9, 26, in *M. Tulli Ciceronis De legibus*, a cura di J.G.F. Powell, Oxonii 2006 (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis).

come prerogativa del solo genere umano¹⁵. Nel *De coniuratione Catilinae*, anche Sallustio (86-34 a.C.) identifica la superiorità dell'uomo nella stazione eretta e nella presenza di un'anima, mentre le altre creature sono rivolte verso il basso e, di conseguenza, "schiave del ventre":

1 Omneis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transeant veluti pecora, quae natura prona atque ventri oboedientia finxit. 2 sed nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur; alterum nobis cum dis, alterum beluis commune est.¹⁶

Nella cultura latina la concezione della stazione eretta e della contemplazione del divino si diffonde sempre di più, fino a rappresentare, nelle *Metamorphoses* di Ovidio (43 a.C.-17/18 d.C.), la "solitudine" del dio: questo, dopo aver creato l'universo, avrebbe sentito la mancanza di un essere a lui simile, un essere che potesse risultare superiore a tutti gli altri esseri viventi¹⁷. Il possesso delle mani, in Ovidio, si conferma come un'ulteriore caratteristica della superiorità dell'uomo rispetto agli altri animali, ma non solo. Anche il sapere tecnologico, secondo una lunga tradizione riscontrabile dai tempi di Omero (IX sec. a.C.), si dimostra una prerogativa inequivocabilmente distintiva. È proprio il poeta Omero a definire l'uomo come costruttore di navi¹⁸. Quello stesso uomo che, secondo M. Vegetti, si differenzia dai Ciclopi per la sua caratteristica di essere non brutale inserendosi in una nicchia non animalesca¹⁹. Il mito di Prometeo, nella rappresentazione di Eschilo (525-456 a.C.), costituisce la trasposizione letteraria della presa di distanza filosofica tra l'uomo e gli altri animali: gli uomini, con il dono del fuoco, imparano a cuocere le carni e ad apprendere i primi elementi di un sapere tecnico che li aiuterà a rafforzare la loro alterità tra gli esseri viventi²⁰. Ancora la conoscenza tecnica è per Anassagora (496-428 a.C.) un elemento di differenziazione dell'uomo dal resto degli animali e questi, in confronto alla superiorità dell'umana specie, vengono classificati

¹⁵ ID., *De natura deorum*, 2, 56, 40, in *M. Tullio Cicerone De natura deorum*, a cura di D. Lassandro – G. Micunco, Torino 2007.

¹⁶ SALLUSTIUS [d'ora in poi SALL.], *De coniuratione Catilinae*, 1, 1-2, in *Gaio Sallustio Crispo La congiura di Catilina*, a cura di F. Casorati – S. Pizzani – S. Usai, Roma 2009.

¹⁷ OVIDIUS [d'ora in poi Ov.], *Metamorphoses*, 1, 75, in *Publio Ovidio Nasone Metamorfosi*, a cura di P. Bernardini Marzolla, Torino 2008.

¹⁸ HOMERUS [d'ora in poi OM.], *Odysea*, IX 125, in *Homerus Odysea*, a cura di P. Von der Muehll, Stuttgartiae, 1962, 1993⁵.

¹⁹ M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., p. 96.

²⁰ Sul mito di Prometeo e l'interazione con il mondo degli animali: J.P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci*, (tr. it. di *Mythe et pensée chez les Grecs*, Château-Gonthier 1965), Torino 1978.

come inferiori proprio per l'assenza di esperienza, memoria e sapere²¹. Anassagora ritiene che l'uomo sia superiore agli altri animali, in primo luogo, per l'utilizzo delle mani. Tuttavia, anche gli "altri" esseri animati possiedono una loro intelligenza, ma il primato tecnologico, che si estrinseca attraverso l'uso delle mani, mantiene la sua specificità di elemento di assoluta diversificazione²². Eppure lo stesso possesso delle mani finisce per diventare un dato empirico su cui si fonda una delimitazione del genere umano verso il "basso" e in senso fortemente egualitario. Antifonte (480-411 a.C.) – qualche tempo dopo Anassagora – sostenne che tutti gli uomini, cioè sia i Greci che i barbari, possono ritenersi sullo stesso piano proprio per l'utilizzo delle mani²³. Aristotele, non completamente in linea con l'opinione di Anassagora e quella di Antifonte, approfondì la prospettiva secondo la quale il genere umano sarebbe superiore a tutti gli altri esseri viventi solo per il possesso delle mani, specificando che questa considerazione è valida solo in quanto deduzione della sua levatura: che l'uomo è stato dotato delle mani è inequivocabile, ma tutto questo deve essere percepito come una conseguenza del fatto che è superiore in intelligenza a tutto il mondo animato²⁴.

Il pensiero di Aristotele sarà trasmesso alla cultura latina per mezzo di Cicerone²⁵, Vitruvio (80/70-23 a.C.)²⁶ e Galeno (129-216)²⁷. Ma fino al XII secolo, la conoscenza che l'Occidente avrà dei testi di Aristotele sarà legata ai commenti e alle traduzioni di Severino Boezio (ca. 475-525)²⁸. In Oriente, al contrario, la filosofia aristotelica avrà un grande rilievo attraverso autori di origine araba come Avicenna (980-1037) e Averroè (1126-1198). È grazie a tutti questi grandi uomini di cultura che il pensiero aristotelico

²¹ ANAXAGORAS [d'ora in poi ANASSAG.], B21b DK, in *Anaxagoras of Clazomenae Fragments and testimonia*, a cura di P. Curd, Toronto-Buffalo-London 2007. Cfr. G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 26 nota 30.

²² ANASSAG., A102 DK. Cfr. G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 26 nota 30.

²³ ANTIFONTE, DK B44, in *Antiphon the Sophist The Fragments*, a cura di G.J. Pendrick, Cambridge 2002.

²⁴ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 32-33. ARIST., *De partibus animalibus*. 4, 10, 686a27-687b5. Cfr. G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 23; M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., p. 110.

²⁵ CIC., *De natura deorum*, 2, 150-2.

²⁶ VITRUVIUS [d'ora in poi VITR.], *De architectura*, 2, 6, in *I dieci libri dell'architettura*, a cura di D. Barbaro, Roma 2006.

²⁷ GALENUS [d'ora in poi GAL.], *De usu partium*, 1, 3, in *De usu partium libri 17*, a cura di G. Helmreich, Amsterdam 1968 (rist. an. 1907-1909). Sulla concezione della medicina in Galeno, in relazione al regno degli animali: O. TEMKIN, *Galenism. Rise and Falle of Medical Philosophy*, Ithaca-London 1973. Inoltre, si vedano: A. PREUS, *Galen's Criticisms of Aristotle's Conception Theory*, «Journal of the History of Biology», 10 (1977), p. 65; W.D. SMITH, *The Hippocratic Tradition*, Ithaca-London 1979; M. VEGETTI, *Modelli di medicina in Galeno*, in *Galen: Problems and Prospects*, a cura di V. Nutton, Cambridge 1981; P. MANULI, *Lo stile del commento*, in *Formes de pensée dans le Collection Hippocratique*, a cura di F. Lasserre – P. Mudry, Genève 1983.

²⁸ Cfr. SEVERINO BOEZIO, *La consolazione di filosofia*, a cura di M. Bettetini – B. Chitussi, Torino 2010.

penetrò nella cultura occidentale, per poi entrare in contrasto con la filosofia cristiana²⁹. Nello specifico, del tema relativo agli *animalia* si occuperà il filosofo domenicano Tommaso d'Aquino (1225-1274), proponendo una forma di conciliazione tra l'antropocentrismo aristotelico e la filosofia prearistotelica che accomunava tutti gli esseri viventi³⁰.

Paradossalmente lo studio delle qualità che stavano a fondamento della diversità e superiorità dell'uomo sugli altri esseri animati consente di individuare, in alcuni casi, un insieme di affinità tra la specie umana e quella degli altri animali: tuttavia, sempre in un *milieu* antropocentrico. Di seguito, spiegheremo cosa intendiamo dire.

Uno studioso della cultura classica come B. Snell, avallando la tesi di più similitudini tra la specie umana e gli altri esseri viventi, osserva che gli animali non sono altro che «lo specchio attraverso il quale l'uomo può vedere se stesso»³¹. Reciproche interferenze tra l'essere umano e il cane, ad esempio, sono presenti anzitutto nella letteratura, in Omero³², e per quanto concerne il rapporto con gli altri animali le troviamo pure in Esopo (ca. 620-ca. 560 a.C.), in Simonide (555-467 a.C.) e nello stesso Platone³³.

Nell'Odissea, la stretta relazione tra uomo e cane si realizza in riconoscibili termini simpatetici, soffermandosi sul ricordo che il cane conserva del padrone e su quello che quest'ultimo ha del suo *fidelis* amico animale³⁴. Ancora in Omero, quando viene raccontato il celebre episodio della maga Circe che tramuta in maiali Ulisse e i suoi compagni, ricorre il concetto di promiscuità e affinità tra uomo e altri animali³⁵. Il fatto che l'uomo, trasformato, mantenga le proprie capacità intellettive, non va a svilire la condizione di superiorità umana o la continuità tra specie umana e il resto degli animali ma, anzi, ne rafforza l'idea³⁶. In posizione critica con il concetto di status degli animali è

²⁹ Cfr. G. FEDERICI VESCOVINI – V. SORGE – C. VINTI, *Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani e spinoziani* (Atti del convegno internazionale, Firenze 18-20 Settembre 2003), Turnhout 2005.

³⁰ Per approfondire il discorso, non affrontato in questa sede per non fuorviare dai limiti cronologici della ricerca, si veda: R.M. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Roma 1978, Bologna 2000³ e i relativi rimandi bibliografici.

³¹ B. SNELL, *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, (tr. it. di *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Hamburg 1963), Torino 1965, p. 285. Mentre per le similitudini animali nella cultura antica: H. FRÄNKEL, *Die homerischen Gleichnisse*, Göttingen 1921; H. RAHN, *Das Tier in der homerischen Dichtung*, «Studium generale», 20 (1967), pp. 90 sgg.; J.M. REDFIELD, *Nature and Culture in the Iliad*, Chiacago 1975.

³² Cfr. C. MAINOLDI, *L'image du loup e du chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon*, Paris 1984.

³³ Cfr. M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., pp. 18 sgg.

³⁴ OM., *Odysea*, XVII 292-326.

³⁵ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 34. Sulla rappresentazione degli animali nel racconto della maga Circe: J. DUMONT, *Les animaux dans l'Antiquité grecque* cit., p. 88.

³⁶ OM., *Odysea*, X 240.

Simonide, che fa discendere da loro sia le donne che i vizi umani³⁷. Secondo Platone, invece, e lo esemplifica nel *Timaeus*, sono gli uomini a dare origine agli altri animali³⁸.

La problematica legata alla razionalità degli animali fu un argomento di importanza centrale nella filosofia classica e, ad esempio, vi erano filosofi che professavano il valore etico della vita animale, con la finalità di dare attendibilità all'assunto che anche gli animali non umani fossero dotati di ragione. Dall'altra parte vi erano i teorici dell'antropocentrismo, che ritenevano l'essere umano l'unico essere vivente in possesso della ragione e, stando a questa concezione, sarebbero stati proprio gli uomini a tracciare i confini del diritto, entro la cerchia della società umana.

Nella cultura greca, gli dèi, gli uomini e gli animali erano sentiti come uniti dal possesso della *μῆτις* ossia da quella forma di intelligenza che è propria del polipo e della volpe ma, allo stesso tempo, del politico e del sofista³⁹. L'analisi delle varie teorie rispetto al possesso della ragione negli animali sono propedeutiche alla questione della relazione tra diritto e regno animale, visto che la cultura romana a volte appoggia, altre volte nega, il coinvolgimento degli animali nello *ius* soprattutto sulla base del possesso della razionalità.

Per avere una visuale completa sul tema della razionalità animale, è necessario fare riferimento anche alla filosofia pitagorica e, vale a dire, al punto di vista proprio della metempsicosi⁴⁰. Per Diogene Laerzio (180-240) furono i filosofi pitagorici ad attribuire agli animali il dono dell'intelligenza, mentre la ragione, che ha tutt'altro valore, è solo dell'uomo⁴¹. Sulla stessa lunghezza d'onda si era infatti trovato, molto tempo prima, Alcmeone (VI sec. a.C.), autore di un'opera sulla natura che è andata perduta, il quale riteneva che gli animali possedessero solo le facoltà sensoriali, mentre la specie umana

³⁷ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 35. SIMONIDES, fr. 7 in *Testimonia et fragmenta*, a cura di A. Pellizer – I. Tedeschi, Roma 1990 e si vedano pure: M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino 1965, p. 35; N. LORAU, *Sur la race des femmes et quelques uns de ses tribus*, «Arethusa», 11 (1978), p. 43; *La donna nel mondo antico. Atti del convegno nazionale di studi*, a cura di R. Uglione, Torino 1986.

³⁸ PL., *Timaeus*, 90 sgg., in *Timeo*, a cura di F. Sartori – C. Giarratano, Roma 1987⁵; cfr. M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., p. 18. Secondo Porfirio, Platone non intendeva alludere a dei veri e propri animali, ma voleva solo fare riferimento a determinate caratteristiche negative, che possono essere generate da animali, per condannare alcuni comportamenti dell'uomo: M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 15; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 36.

³⁹ M. DETIENNE – J.R. VERNANT, *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia*, (tr. it. di *Les ruses de l'intelligence: la métis des Grecs*, Paris 1974), Bari 1977, p. 3.

⁴⁰ M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 35.

⁴¹ DIOGENES LAERTIUS, 58 B 1a, in *Vite e dottrine dei più celebri filosofi*, a cura di G. Reale – G. Girgenti – I. Ramelli, Milano 2005.

anche la capacità di comprendere⁴². Anche Filolao di Crotona (470-390 a.C.), uno tra i più importanti filosofi pitagorici, riconosce la capacità percettiva a tutti gli esseri viventi, ma l'intelligenza ai soli uomini⁴³. In quest'ottica, gli animali avrebbero dunque l'attitudine a sviluppare una sorta di forma di conoscenza, la cui capacità è la manifestazione della procreazione: questa è la tesi di un altro esponente della filosofia pitagorica, Epicarmo (524-435 a.C.)⁴⁴. Parmenide (515-450 a.C.), Empedocle (490-430 a.C.) e Democrito (460-360 a.C.) dichiarano che gli *animalia*, umani e non, possiedono tutti una qualche forma di razionalità⁴⁵ e lo stesso Empedocle riconosce questa qualità anche alle piante⁴⁶. Democrito, invece, afferma che il genere umano può imparare da animali come il ragno, da cui ha appreso l'arte del tessere, o dalla rondine, da cui ha appreso l'arte di costruire delle abitazioni⁴⁷. Il *νοῦς* viene attribuito da Anassagora a tutti gli esseri viventi, reputando le sensazioni che provano gli animali proporzionate alla grandezza dei loro organi sensoriali⁴⁸. Solo con Aristotele si giunge al distacco totale dalla filosofia pitagorica, per mezzo della riconsiderazione sistematica del valore intrinseco del concetto di vita in tutto il regno animale⁴⁹. La filosofia aristotelica sostiene che la funzione intellettuale è soltanto dell'uomo⁵⁰, ma, è anche vero che per lo stesso Aristotele gli altri animali sono dotati della capacità sensitiva e di quella che li porta a compiere esperienze⁵¹. La capacità di avere un linguaggio, ossia il sapere manifestare ciò che utile o inutile, giusto o ingiusto, per Aristotele, è proprio del solo essere umano, e anche se gli altri esseri viventi riescono ad emettere dei suoni non hanno la stessa peculiarità di esprimere il discernimento⁵². Dal punto di vista biologico, Aristotele non nega che ci sia

⁴² ALCMAN, DK 1a, in *Lirici greci. Alcmane e Stesicoro*, a cura di A. Aloni, Milano 1994.

⁴³ PHILOLAUS, 44 B13 DK, in *Philolaus of Croton. Pythagorean and presocratic*, a cura di C.A. Huffman, Cambridge 1993.

⁴⁴ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 38.

⁴⁵ M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 36.

⁴⁶ EMPEDOCLES [d'ora in poi EMP.], B 110, in *Frammenti e testimonianze. Origini, Purificazioni con i frammenti del papiro di Strasburgo*, a cura di A. Tonelli – I. Ramelli, Milano 2002.

⁴⁷ DEMOCRITUS, 68 B 154 DK, in *Raccolta dei frammenti*, a cura di G. Girgenti, Milano 2007.

⁴⁸ ANASS., A 101 DK; ID., A 102 DK; ID., B 21b DK; cfr. *Anassagora. Testimonianze e frammenti*, a cura di D. Lanza, Firenze 1966, *passim*. Si veda anche: PL., *Timaeus*, 91e. Si veda pure: P. PINOTTI, *Gli animali in Platone: metafore e tassonomie*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 101.

⁴⁹ Cfr. M. VEGETTI, *Figure dell'animale in Aristotele* cit., p. 126 e *passim*.

⁵⁰ ARIST., *De animalibus*, 414 a32-b19, in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854.

⁵¹ ID., *Ethica Eudemia*, 1124 a 27-30, in *Aristotelis Ethica Eudemia*, a cura di R. Walzer – J. Mingay, Oxford 1991; ARIST., *Historia animalium*, 1, 1 488b12 sgg., in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854.

⁵² ID., *Politica*, 1253 a 9-18, in *Aristotelis Politica*, a cura di W.D. Ross, Oxonii 1990 (Scriptorium classicorum bibliotheca Oxoniensis).

una forma di intelligenza anche tra gli animali non umani⁵³, poiché la facoltà dell'apprendimento è una delle manifestazioni non solo esclusiva della psiche umana⁵⁴. Possiamo notare come l'antropocentrismo venga esaltato, e giustificato, non senza difficoltà da parte di Aristotele, il quale, in tutti i modi, tenta di non cadere in contraddizione. Il distacco tra la filosofia di Aristotele e quella di Pitagora non è ancora, infatti, così netto. Lo è, invece, dal punto di vista politico, e Aristotele giunge a posizioni diametralmente opposte a quelle di Pitagora.

Dopo Aristotele, le antiche concezioni di Pitagora e di Empedocle passano in secondo piano, ma sopravvivono nelle correnti del pensiero filosofico che valutano il concetto etico della razionalità negli *animalia*, con l'analisi del loro comportamento. Questo che abbiamo appena esemplificato è uno dei fondamenti dello Stoicismo che riconosce agli animali la possibilità – pur non attribuendo ad essi il possesso della ragione – di realizzare delle esperienze⁵⁵. Anche gli stoici, dunque, fanno proprio l'assunto che gli animali non possiedono il dono dell'intelligenza. Quindi, è chiaro che, per uno stoico, sarebbe stato assurdo affermare che gli animali fossero dotati di una morale⁵⁶.

In polemica con gli stoici, Plutarco (ca. 46-127) non solo afferma che gli animali hanno molte delle funzioni sensoriali proprie dell'uomo, ma ritiene anche che siano in possesso della medesima razionalità in quanto, se manca l'intelletto, la conoscenza che deriva dai sensi non potrebbe concretizzarsi⁵⁷. Nonostante sembri che la filosofia di Plutarco si ponga in “difesa” del riconoscimento di un'affinità tra essere umano e gli altri animali, affinità basata sul possesso della ragione, tuttavia non è così immediata la comprensione del punto di vista del filosofo, in quanto, se in alcuni contesti sostiene che tutte le creature sono dotate di ragione⁵⁸, in altri si pone in una posizione diametralmente

⁵³ ID., *De partibus animalibus*, 4, 10, 687a7.

⁵⁴ ID., *Historia animalium*, 8, 1, 588a16.

⁵⁵ Cfr. M. POHLENZ, *Tierische und Menschliche Intelligenz bei Poseidonios*, «Hermes», 76 (1941); ID., *La Stoa*, vol. II, (tr. it. di *Die Stoa: Geschichte einer geistigen Bewegung*, Bd. II, Göttingen 1949) Firenze 1967, p. 84.

⁵⁶ ID., *La Stoa* cit., p. 84.

⁵⁷ PLUTARCHUS [d'ora in poi PLUT.], *De sollertia animalium*, in *Plutarchi Opera*, a cura di F. Dübner, Paris 1855, 973 a, 974, 987 c-f e 989 a-f.; ID., *De virtute morale*, 960 d-961 a, in *La virtù etica*, a cura di F. Becchi, Napoli 1990. Si veda pure: G. SANTESE, *Animali e razionalità in Plutarco*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 164 nota 120; J. DUMONT, *Les animaux dans l'Antiquité grecque* cit., p. 355.

⁵⁸ ID., *De sollertia animalium*; ID., *De virtute morale*, 963.

opposta⁵⁹. Il motivo per il quale il pensiero di Plutarco si presenta ambiguo risiede nelle varie prospettive attraverso cui il filosofo guardava al tema dell'intelligenza non umana⁶⁰.

Ma la ragione o meglio l'assenza di questa è per i filosofi peripatetici il difetto principale che non consente agli animali di beneficiare di uno *ius* comune con l'essere umano. Plutarco, in contrasto proprio con i peripatetici, ma anche con gli stoici, sostiene invece il bisogno che l'essere umano muti le sue abitudini alimentari, per imparare a rispettare gli altri animali che il filosofo definisce propriamente "amici" e ausilio del lavoro quotidiano dell'uomo⁶¹. La sarcofagia viene colpita duramente da Plutarco, in quanto non può essere motivata da uno stato di necessità o dal naturale bisogno di alimentarsi, e perché sono le abitudini alimentari sbagliate a portare l'uomo ad uccidere l'animale, non l'esigenza di nutrirsi⁶². Ancora Plutarco, nel *De sollertia animalium*, si esprime sulla pratica venatoria dichiarandola violenta e sanguinaria, e che porterebbe l'essere umano a vizi ed eccessi tranne che nei casi in cui si protegge da animali feroci⁶³: quasi un preludio filosofico di quella che sarà, più tardi, la concezione cristiana nei confronti della caccia.

⁵⁹ ID., *De virtute morale*, 443b e 478e; ID., *De fraterno amore*, in *L'amore fraterno e l'amore per i figli*, a cura di A. Postiglione, Napoli 1991. Si veda anche: G. SANTESE, *Animali e razionalità in Plutarco* cit., pp. 165-167.

⁶⁰ Cfr. G. SANTESE, *Animali e razionalità in Plutarco* cit., pp. 167 sgg.

⁶¹ *Ivi*, p. 150.

⁶² *Ivi*, pp. 148 sgg.

⁶³ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 37-44. PLUT., *De sollertia animalium*; ID., *De virtute morale*, 959c sgg.

2. Il *bos arator*, e non il cane, come *socius* animale dell'uomo

È nel mito che si esprimeva, sin dagli inizi della civiltà classica, l'idea della *συμπάθεια* tra tutti gli esseri viventi. In Omero, riscontriamo la concretizzazione dell'affinità tra uomo e cane nella figura di Argo che attende e riconosce il padrone dopo il suo lungo viaggio. Questo, come tanti altri richiami al rapporto tra uomo e animale, descrive le condizioni di lavoro e l'evidente affinità che legavano l'uomo agli animali, nella società del tempo cui si riferisce il poeta¹. Nella poesia di Omero, il rimando a determinate regole in tema di sacrificio a scopi religiosi o alimentari depone a favore dell'esistenza di forme di tutela sacra degli animali da lavoro. Certamente, il cane, nonostante sia stato molto utilizzato, allora più di oggi, nell'attività venatoria, non aveva lo stesso ruolo sacrale degli animali da lavoro, ai quali veniva riservata un'attenzione specifica che era motivata, dunque, non soltanto da ragioni utilitaristiche e alimentari. Ricordiamo, proprio nell'Odissea, l'episodio dell'uccisione da parte dei compagni di Ulisse delle vacche del dio Sole². In questo racconto, l'insolenza nei confronti delle regole sacrificali, come la trasgressione del divieto alimentare, suscitò nei filosofi la riflessione sull'idea che la carne degli animali potesse mantenersi viva e "gemere" anche dopo la morte e, quindi, che gli animali potessero continuare a percepire dolore soprattutto dopo un'uccisione cruenta. L'invocazione di Zeus, da parte del Sole, per evitare che le vacche venissero immolate, è l'epilogo dell'episodio in cui il pasto sacrilego dei compagni di Ulisse viene punito. Uno dei tratti caratterizzanti la questione animale, all'interno dell'opera di Omero, si realizza nell'adempimento delle regole sacrificali. Quando questo assolvimento non viene rispettato, il poeta esprime disappunto sotto forma di denuncia: il Ciclope, che possiede solo montoni e né animali da tiro, né da caccia, come i cani³ – di cui ci si avvaleva per procurarsi la carne –, non solo trascura il sistema di riti propri del sacrificio alimentare ma non cuoce neanche il pasto delittuoso⁴. A fare le spese del gesto incauto non è lui, il Ciclope, ma gli sfortunati compagni di Ulisse⁵. Questa vicenda serve al poeta per chiarire i limiti del corretto comportamento umano

¹ Per questo capitolo si è fatto ampio riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Si veda anche: B. SNELL, *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, (tr. it. di *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Hamburg 1963), Torino 1965, p. 280.

² Cfr. OM., *Odissea*, IX 395.

³ Cfr. *Ivi*, 122.

⁴ Cfr. *Ivi*, 231.

⁵ Cfr. *Ivi*, 190 sgg.

perché, in Omero, l'uomo è mangiatore di pane⁶ e rispettoso delle regole sacrificali – utilizza i buoi nel lavoro dei campi⁷ – a differenza del Ciclope che mangia carne. Il sistema di regole che sta alla base della tutela religiosa nei confronti dei buoi, cari al dio Sole, è indice del fatto che nella società antica l'animale da lavoro rivestiva un ruolo predominante e non solo per motivi religiosi, ma soprattutto per ragioni contingenti al lavoro quotidiano. È noto, infatti, che nelle società antiche fosse molto diffusa la pratica della tutela nei confronti degli animali da lavoro tra cui, chiaramente, era compreso il bue. Anche nel sistema religioso romano sarebbe rimasto incisivo il riverbero di queste antiche tradizioni sulla tutela degli animali. Ma non dobbiamo limitarci a pensare all'ambito giuridico come unica testimonianza di questi usi legati alla questione degli animali – quelli da lavoro –, perché la volontà di preservare legalmente il valore utilitaristico della forza lavoro non umana collima con lo spirito che alimentò anche altre discipline: la letteratura *rei rusticae*, fonte parallela all'ambito del diritto, rappresenta certamente un solido attestato di questa nostra affermazione⁸.

Il tema della tutela degli animali dovette arricchire di nuovi contenuti le tradizioni che appartennero alla *romanitas*, dopo la nascita di forme di sfruttamento capitalistico della terra e del bestiame, divenendo funzionale alla necessità di proteggere il valore economico dei fattori primari di produzione⁹. Del medesimo sistema religioso fece parte il divieto di uccisione del *bos arator*¹⁰. L'attenzione che, nello *ius romanum*, venne rivolta a questo animale, vero e proprio *socius* dell'uomo, fu espressione della posizione di rilievo che il bue ricopriva da tempo nelle attività agricole. In un contesto rurale come quello romano, l'importanza delle *res Mancipi* – ossia delle cose di valore¹¹ – dovette tramutarsi in un criterio giuridico di classificazione economica anche se, in effetti, non si deve escludere che l'interazione tra uomo e *bos arator* continuò a realizzarsi, sin da tempi più

⁶ Cfr. *Ivi*, 191.

⁷ Cfr. P. VIDAL-NAQUET, *Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale nel mondo greco antico*, (tr. it. di *Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris 1981), Roma 1988, pp. 23 sgg.

⁸ Cfr. VARRO [d'ora in poi VARR.], *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 5, 3-4, in *Opere*, a cura di A. Traglia, Torino 1974; COLUMELLA [d'ora in poi COLUM.], *De re rustica libri XII*, 6 *praef.* 7, in *L'arte dell'agricoltura e Libro sugli alberi*, a cura di R. Calzecchi Onesti, Torino 1977; PLINIUS MAIOR [d'ora in poi PLIN.], *Naturalis historia*, 8, 45 e 70, in *Plinii Naturalis historia*, 5 voll., Pisa 1984-1987.

⁹ Cfr. CATO [d'ora in poi CAT.], *De agri cultura*, 138, in *L'agricoltura*, a cura di L. Canali – E. Lelli, Milano 2000; COLUM., *De re rustica libri XII*, 2, 22.

¹⁰ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 75-93.

¹¹ Secondo il giurista Gaio, facevano parte delle *res Mancipi* fondi e beni immobili del suolo "italico", gli schiavi, gli *animalia quae collo dorsove domantur* (ossia gli animali da lavoro che potevano essere aggiogati) e le servitù prediali, cfr. *GAI. inst.* 2. 14a. A tale categoria si contrapponevano le *res nec Mancipi*, ossia tutti quei beni che potevano essere trasferiti con la consegna degli stessi.

antichi, a prescindere da tutto questo, ossia in un semplice sistema di relazioni di tipo affettivo. Comunque, l’inserimento da parte di Gaio degli animali da lavoro nelle *res Mancipi* ci aiuta a fare maggiore chiarezza sul perché, nella polemica tra Sabiniani e Proculeiani – che riguardava gli *animalia quae collo dorsove domantur* –, animali come i cani, gli elefanti e i cammelli non vennero inseriti tra i beni *Mancipi*. I *canes*, reputati non soggiogabili, addirittura più delle altre specie menzionate, non erano così preziosi e sacri come gli animali da lavoro¹². L’incisività delle regole “non scritte” del mondo agricolo sulla elaborazione delle norme del diritto romano, quelle che dovevano regolamentare il rapporto tra l’uomo e gli altri animali, dovette risultare alquanto rilevante al momento della definizione stessa delle *res Mancipi*; anche se la distinzione tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi* sembrerebbe essere nata, in origine, nell’alveo delle sole cose mobili, l’enunciato gaiano fa chiaro riferimento alle cose immobili. I *servi*, come gli *animalia quae collo dorsove domantur*, furono dunque quei beni compresi, assieme ai fondi, nell’insieme delle *res Mancipi*¹³. Infatti, la struttura stessa della *Mancipatio* lo lascia intendere, come pure il dato di fatto che i *servi*, unici tra le *res Mancipi*, fossero denominati *Mancipia*¹⁴. Nella filosofia di Platone il quadro delle classificazioni animali è ancora basato sulla esperienza empirica di cacciatori e pescatori, i quali hanno un interesse non speculativo ma pratico nell’interazione con gli animali. Le sue osservazioni non sono connesse alla tutela religiosa o giuridica degli animali, e quindi, all’animale ancora in vita e inserito nel suo *habitat naturale*¹⁵. In Platone il tema della giustizia divide nettamente l’uomo dal resto degli animali, implicando l’assenza di una qualsivoglia affinità tra le due specie¹⁶.

Una circostanza in cui invece sia palese l’affinità tra l’uomo e gli altri animali la troviamo nella credenza della metempsicosi. Nell’Orfismo, infatti, cui è strettamente vincolata la trasmigrazione delle anime, rileviamo l’idea di tutela degli animali che si

¹² Cfr. F. GALLO, *Studi sulla distinzione tra res Mancipi e res nec Mancipi*, Torino 1958, pp. 158 sgg.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ La struttura della *Mancipatio* lascia intendere che l’atto venne costituito in funzione del trasferimento dei beni mobili: ne è prova il fatto che, ancora in età classica, al momento della celebrazione del rito, era indispensabile e fondamentale la presenza del bene. D’altronde, la *Mancipatio* produceva diversi effetti in base alla natura mobile o immobile del bene in questione: cfr. HESIODUS [d’ora in poi HES.], *Opera et Dies*, in *Opere e giorni*, a cura di A. Ercolani, Roma 2010; 276-279. Per il tema degli animali in Esiodo, si vedano: M. VEGETTI, *L’etica degli antichi*, Roma-Bari 1989. Sul tema, risultano importanti lavori come F.J. SIMOONS, *Non mangerai di questa carne*, (tr. it. di *Eat not this Flesh: Food Avoidances in the Old World*, Madison 1961), Milano 1991; G. CAMASSA, *Frammenti del bestiario pitagorico nella riflessione di Porfirio*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit.; C. GROTTANELLI, *Il sacrificio*, Roma-Bari 1999 con i relativi riferimenti bibliografici.

¹⁵ Da questo punto di vista, Platone si colloca lungo il percorso definito dai filosofi pitagorici: M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., p. 18; cfr. P. PINOTTI, *Gli animali in Platone: metafore e tassonomie*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 101.

¹⁶ PL., *Protagoras*, 322, in *Protagoras*, a cura di N. Denyer, Cambridge 2008.

esprime nell'obbligo umano di astenersi dal mangiare la carne di altri esseri viventi i quali, peraltro, non devono essere in nessun caso uccisi; all'uomo viene chiaramente proibito anche di praticare la sarcofagia¹⁷. Tali interdizioni alimentari non sono altro che una caratteristica fondante della dottrina religiosa di cui stiamo parlando, che è piena, dichiaratamente, di ingredienti pitagorici¹⁸. Pitagora considera assassini coloro che si dedicano alla caccia e condanna così tanto i comportamenti violenti nei confronti degli *animalia*, che giunge a tramutare il rifiuto del dolore inflitto agli animali in espediente di asceti¹⁹.

Un frammento tratto dal *de vita Pythagorica* di Giamblico (245-325), riassume degnamente l'idea di tutela animale concepita da Pitagora²⁰. Il divieto di mangiare carne animale è un argomento su cui Giamblico pone l'accento, esaltando il vegetarianismo di Pitagora come principio che non solo funge da tramite per l'asceti personale, ma che contraddistingue pure il rapporto sussistente tra l'uomo e gli animali. Lo *ius romanum*, nonostante la schiacciante rilevanza dell'antropocentrismo aristotelico, elegge il vegetarianismo pitagorico come uno dei condizionamenti fondanti la relazione tra uomo e animale²¹.

Tornando a Pitagora e alla sua ipotesi di tutela "alimentare" animale, possiamo renderci conto di come il filosofo si ponga in opposizione al valore sociale dei banchetti, che intende come strumenti di morte realizzati a danno degli animali: come i sacrifici, anche i banchetti allontanerebbero l'essere umano dal resto degli animali che sono a lui affini per natura. Il sentimento di Pitagora presuppone principi che estrinsecano il bisogno di strette relazioni fra l'essere umano e gli animali ma anche, più in generale, con tutto l'ambiente. Pitagora giunge a teorizzare una vera e propria tutela filosofico-giuridica degli animali. Sono infatti due i livelli su cui opera il filosofo, di cui uno rientra nell'ambito religioso, l'altro in quello giuridico. Insistendo sul bisogno di eliminare le morti causate dai sacrifici cruenti, il filosofo eleva il vegetarianismo a pratica sociale; sul piano giuridico,

¹⁷ Cfr. EURIPIDES [d'ora in poi EU.], *Hippolytus*, 952, in *Euripide*, a cura di G. Paduano, Milano 2001; PL., *Leges*, 782 C, in *Leges et epinomis*, a cura di F. Astius, New York-London 1987. Si vedano anche: R. PETAZZONI, *La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro*, Torino 1953; M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 11.

¹⁸ Cfr. IAMBLICUS, [d'ora in poi GIAMBL.], *De vita pythagorica*, 240, in *La vita pitagorica*, a cura di M. Giangiulio, Milano 1991.

¹⁹ Cfr. *Ibidem*. Si veda anche: G. CAMASSA, *Frammenti del bestiario pitagorico nella riflessione di Porfirio*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., pp. 17 sgg.

²⁰ GIAMBL., *De vita pythagorica*, 24, 107.

²¹ Per quanto concerne l'influenza della filosofia pitagorica sulla cultura romana: G. VITUCCI, *Pitagorismo e legislazione "numaica"*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano* (Roma 14-27 Aprile 1973), vol. I, Roma 1977.

prospetta una tutela di tutti gli animali, insistendo sull'affinità tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Grazie alla testimonianza di Porfirio (233/234-305), veniamo a conoscenza di questo pensiero e del fatto che Pitagora preferiva persino sacrificare agli dei delle sculture animali di "pane", piuttosto che uccidere degli animali veri²².

Il cane, come altri animali più distanti dal lavoro quotidiano, non poteva dunque rappresentare la medesima vicinanza all'essere umano di un *bos arator* in quanto, in epoca classica, l'uso che se ne faceva era ancora limitato – in termini di potenzialità e di qualità intrinseche alla specie – ad attività di rilevanza secondaria che, quindi, incidevano con scarso impatto sulla economia del tempo. Secondo la nostra opinione, il bue da lavoro è di gran lunga l'animale più rappresentativo di una tendenza culturale romana che tentava di precisare legalmente l'inevitabile interazione umana con gli animali.

Tutto ciò, espressione, dunque, di un fatto culturale, influenzò in maniera preponderante l'elaborazione delle tassonomie relative agli animali. Nella ricerca, metteremo meglio a fuoco i motivi dell'estromissione canina dalle riflessioni giuridiche relative alla tutela degli animali ma, dando per acquisito l'assunto che gli animali non compresi nelle principali attività economiche e lavorative della società romana suscitarono meno interesse nella definizione di tassonomie zoologiche, desideriamo mettere in chiaro che, al di fuori delle dotte riflessioni filosofiche e giurisprudenziali, il *canis* ha certamente offerto un chiaro apporto utilitaristico al lavoro umano anche in epoca romana²³. L'avallo di questa considerazione ci viene trasmesso dalla testimonianza fornitaci dalla letteratura *rei rusticae* sull'ampio utilizzo di cani da pastore, e da conduzione del gregge²⁴. La tesi di Platone sulla casistica del danno inferto da animali è fondamentale, perché ha fornito le basi su cui i giureconsulti hanno poi elaborato la conciliazione dell'*actio de pauperie*, che ritroviamo nei *Digesta*: così, ogni tipo di quadrupede che avesse provocato un danno – recita l'*actio* – sarebbe stato ceduto da parte del *dominus* alla vittima dell'ingiuria; se si fosse opposto, il *dominus* avrebbe offerto la stima del danno inflitto²⁵. A loro volta, come vedremo, le teorie di Platone così come

²² Cfr. PORPHYRIUS [d'ora in poi PORPH.], *Vita pythagorica*, 36, in *Vita di Pitagora*, a cura di A.R. Sodano, Milano 1998. Si veda pure: G. CAMASSA, *Frammenti del bestiario pitagorico nella riflessione di Porfirio* cit., p. 89. Cfr. GIAMBL., *De vita pythagorica*, 33, 229. Si vedano anche: A. ROSTAGNI, *Il verbo di Pitagora*, Torino 1924, p. 274; M. DETIENNE, *I giardini di Adone*, (tr. it. di *Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce*, Paris 1972), Torino 1975, p. 47; J.L. DURAND, *Le rituel du meurtre du bœufs laboureur et les mythes du premier sacrifice animal en Attique*, in *Il mito greco* (Atti del convegno internazionale, Urbino 7-12 Maggio 1973), Roma 1977, p. 121 e *passim*.

²³ Cfr. EMP., B 117 e 135.

²⁴ R. MONDOLFO, *Problemi del pensiero antico*, Bologna 1936, p. 80. Cfr. PL., *Leges*, 873 E.

²⁵ D. 9, 1, 1, 2 (ULP. 18 *ad ed.*).

l'*actio de pauperie* rispecchieranno i prodromi della composizione prevista, tra la fine del VI e la prima metà del VII secolo d.C., nel *Pactus Alamannorum* nell'eventualità in cui un cane di proprietà avesse ucciso un uomo: la risoluzione tra il responsabile del danno – il *dominus* del cane – e i parenti della vittima sarebbe stata raggiunta solo attraverso il pagamento del *wergeld*, che era il valore della vita della vittima, da parte del proprietario ai familiari del defunto²⁶.

Secondo Platone non è assolutamente insormontabile il limite esistente tra l'universo umano e quello degli animali e infatti, nelle sue *Leges*, afferma che non solo gli uomini ma anche gli altri animali devono essere sottoposti a processo nel caso in cui commettano un delitto. Nell'ipotesi in cui l'animale agisca uccidendo un uomo, Platone suggerisce che la famiglia della vittima si rivalga direttamente con l'animale reo²⁷. Al contrario, Aristotele concettualizza l'inammissibilità dei rapporti giuridici tra uomini e il resto degli animali nell'*Ethica nicomachea*²⁸. Il filosofo dichiara che l'essere umano è il solo animale politico, dotato di giudizio: la diversità tra uomo e animali si fonda, infatti, sul possesso dell'intelligenza²⁹. Il filosofo si muoveva tra due posizioni che sono apparentemente inconciliabili, cioè quella politica e quella biologica. Se nelle opere biologiche di Aristotele l'ammissione delle qualità intellettive degli animali non si presenta come un problema – qualità che sono comunque secondarie a quelle umane –, questo riconoscimento si ribalta nella sua opera politica, dove il filosofo manifesta la necessità di legittimare l'esclusione dall'ambito politico di tutti gli animali che non appartengono alla specie umana. Per di più, non essendo dotati di intelligenza, gli animali non umani devono essere esclusi necessariamente dal diritto³⁰. Eppure, verso la fine degli anni trenta del Novecento, E. Bignone lanciò l'ipotesi di un diritto comune a uomini e animali che sarebbe stato esemplificato dallo stesso Aristotele³¹.

²⁶ *Si canis alterius hominem occiderit, medium wergildum solvat*, in *Leges Alamannorum*, a cura di K.A. ECKHARDT, MGH, LMG, vol. V.1, Hannover 1966, c. 28, § 1, p. 31.

²⁷ PL., *Leges*, 873 E.

²⁸ Cfr. ARIST., *Ethica Nicomachea*, 8, 11, 1161b1-3, in *Aristotelis Ethica Nicomachea*, a cura di G. Ramsauer, Lipsiae 1878. Si vedano pure: P. MOREAUX, *A la recherche de l'Aristote perdu-Le dialogue "sur la Justice"*, Louvain-Paris 1957, p. 100; J. MELEZE-MODREZEJEWSKI, *Hommes libres et bêtes dans le droits antiques*, in *Hommes et bêtes: entretiens sur le racisme* (Actes du colloque, 12-15 Mai 1973 Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle), Paris-La Haye 1975, p. 95; W.W. FORTENBAUGH, *Aristotle: Animals, Emotion and moral Virtue*, «*Arethusa*», 2 (1971), pp. 137 sgg.; M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., pp. 31 sgg.; G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 35.

²⁹ M. VEGETTI, *Figure dell'animale in Aristotele* cit., p. 126; cfr. G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 35 nota 64.

³⁰ ARIST., *Ethica Nicomachea*, 8, 11, 6, 1161b1-3. La teoria di Aristotele è stata studiata nel lavoro di M.V. Bacigalupo: M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 33 nota 15.

³¹ E. BIGNONE, *L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicureo*, vol. II, Firenze 1936, p. 276.

Sulla questione degli animali, la filosofia greca, dopo Aristotele, è divisa tra concezioni pitagoriche e, appunto, aristoteliche³². Gli stoici sembrano negare la tutela degli animali³³, mentre Senocrate (396-314 a.C.) è concorde con le teorie dell'Orfismo e del Pitagorismo³⁴. Teofrasto (371-287 a.C.) ammette la possibilità che un animale venga ucciso da un uomo purché abbia commesso un danno, ma considera inammissibile la pratica dei sacrifici³⁵. Non è ben chiaro, poi, se la filosofia di Epicuro (341-271 a.C.) riconosca l'esistenza di un diritto comune sia agli esseri umani che agli altri animali³⁶: secondo Porfirio, la filosofia epicurea nega la stipula di un patto simile, traendo giustificazioni dall'assenza di ragione in tutti gli animali non umani³⁷. Inoltre, per Epicuro, proprio come quelle popolazioni straniere che non possono o non vogliono stringere patti con altri, gli animali non hanno la capacità di sancire contratti, attraverso i quali impegnarsi a non arrecare, né a ricevere, un danno. Per questo motivo, Epicuro ritiene che non è possibile applicare agli animali le categorie dell'ingiusto e del giusto³⁸.

Cicerone riassume quello che fino ad ora abbiamo assimilato come la tesi filosofica dominante in epoca classica, e cioè che gli animali non sono adatti a vivere secondo il diritto³⁹. La cultura latina, come quella greca, è divisa, sulla questione animale, tra la concezione aristotelica e quella pitagorica⁴⁰. È anche attraverso le opere di Cicerone che si trasmette a Roma la filosofia di Aristotele. Sebbene la questione degli animali, per Cicerone, trascenda la possibilità degli stessi di partecipare allo *ius*, il filosofo romano considera esecrabile e delittuoso il comportamento di colui che infligge dolore, o un danno, nei confronti di un animale⁴¹. Per Cicerone, in verità, gli animali non sono alieni

³² M. VEGETTI, *Figure dell'animale in Aristotele* cit., p. 130.

³³ G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 35 nota 64.

³⁴ Così risulta, secondo la testimonianza di Porfirio: PORPH., *De abstinentia*, 4, 22, in *Astinenza degli animali*, a cura di G. Girgenti – A.R. Sodano, Milano 2005.

³⁵ *Ivi*, 2, 25.

³⁶ Cfr. V. GOLDSCHMIDT, *La doctrine d'Epicure et le droit*, Paris 1977, pp. 43 sgg.; M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 29.

³⁷ PORPH., *De abstinentia*, 1, 7-11 e 1, 12, 21-33.

³⁸ Cfr. V. GOLDSCHMIDT, *La doctrine d'Epicure et le droit* cit. pp. 51 sgg.; C.F. SAYLOR, *Man, animal and the bestial in Lucretius*, «Classical Journal», 67 (1972), p. 306; G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., p. 35.

³⁹ CIC., *De natura deorum*, 2, 154.

⁴⁰ Rispetto all'influenza della filosofia pitagorica sulla cultura latina: L. FERRERO, *Storia del pitagorismo nel mondo romanom (dalle origini alla fine della repubblica)*, Cuneo 1955.

⁴¹ CIC., *De natura deorum*, 2, 154; ID., *De re publica*, 3, 19, in *La Repubblica*, a cura di F. Nenci, Milano 2008. Per un'analisi sul quadro generale dell'opera di Cicerone: Marco Tullio Cicerone. *Lo Stato*, a cura di F. Cancelli, Milano 1979. Sul concetto ciceroniano di *res publica*, si vedano: E. LEPORE, *Il pensiero politico romano del I secolo*, in *Storia di Roma*, vol. II, *L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, a cura di A. Schiavone, Torino 1990; L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone*, Firenze 1990; F. CANCELLI, *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel*

alla giustizia o, meglio, la stessa giustizia non è un'esclusiva del solo essere umano⁴². Il diritto non deve essere considerato, dunque, un "selettore" tra gli uomini e gli altri animali, in quanto, seguendo la prospettiva pitagorica e/o empedoclea, è un patrimonio condiviso da tutti gli esseri viventi⁴³. Delle relazioni di valenza giuridica si potrebbero infatti instaurare tra uomo e animale. Questo è il parere di Lucrezio (98/96-55/53 a.C.), che si oppone alla concezione aristotelica, rifacendosi alla filosofia epicurea⁴⁴. Dal suo poema sulla natura emerge che l'uomo ha il compito di prendersi cura degli animali⁴⁵. Tuttavia, se è vero – convenendo con E. Bignone – che lo stesso Aristotele, nella *Politica*, menziona già il concetto di tutela offerta dall'uomo all'animale⁴⁶, nell'*Ethica nicomachea* il filosofo precisa che non è possibile considerare un legame giuridico tra tutti gli esseri viventi, e che con gli animali l'uomo si deve porre come lo schiavo con il padrone⁴⁷.

È Virgilio (70-19 a.C.) che eredita la visione di Lucrezio rispetto alla tutela degli animali, tracciando l'idea di un rispetto religioso che questi esseri meritano⁴⁸. Virgilio si concentra sul fatto che l'animale, inteso come essere vivo, è un ausilio dell'uomo: *sata laeta bovumque labores*⁴⁹. Nelle sue opere, il poeta preferisce evitare ogni riferimento inerente ai sacrifici o alla morte⁵⁰ e considera gli animali nel pieno della loro utilità⁵¹. Quasi assimilando i sentimenti umani a quelli degli animali⁵², Virgilio parla dell'amore come di una passione che coinvolge non solo gli uomini, ma anche gli altri animali,

pensiero di Cicerone (Atti dell'Accademia Ciceroniana, Arpino 11-12 Ottobre 1991), a cura di F. Cancelli, Roma 1993 con i relativi riferimenti bibliografici.

⁴² D. 1, 1, 10, 1 (Ulp. 1 *reg.*).

⁴³ Cicerone, in vari passi dei suoi lavori, si occupa del concetto di *ius naturale*: CIC., *De inventione*, 2, 53, 161, in *De inventione*, a cura di M. Greco, Galatina 1998; ID., *De legibus*, 1, 18-19; ID., *De natura deorum*, 2, 78 e 2, 254. Per quanto concerne, nello specifico, l'ammissibilità ciceroniana della relazione giuridica tra uomo e animale: CIC., *De re publica*, 3, 18-19; ID., *De finibus*, 3, 20, 67, in *De finibus bonorum et malorum libri quinque*, a cura di L.D. Reynolds, Oxonii 1998; ID., *De natura deorum*, 2, 156-157. Si vedano anche: M. VOIGT, *Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer*, Aalen 1966, (rist. Leipzig 1856-1875); E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Roma 1964, (rist. an. Bologna 1927), p. 18 e nota 4 sgg. con i relativi rimandi bibliografici.

⁴⁴ V. GOLDSCHMIDT, *La doctrine d'Epicure et le droit cit.*, p. 51.

⁴⁵ Cfr. LUCRETIUS [d'ora in poi] LUCR., *De rerum natura*, 5, 866, in *La natura delle cose*, a cura di G.B. Conte – L. Canali – I. Dionigi, Milano 2008. Si veda anche: G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico cit.*, p. 35.

⁴⁶ Cfr. ARIST., *Politica*, 1, 5, 1254b12; E. BIGNONE, *L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicureo cit.*, p. 276.

⁴⁷ ARIST., *Ethica Nicomachea*, 8, 11, 6, 1161b1.

⁴⁸ In riferimento alla tematica della tutela degli animali nell'opera di Virgilio: F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Sassari 1991, pp. 159 sgg. e 216 sgg.

⁴⁹ VERGILIUS [d'ora in poi VERG.], *Georgica*, 2, 306, in *Georgiche*, a cura di A. La Penna – L. Canali – R. Scarcia, Milano 2007.

⁵⁰ Cfr. ID., *Georgica*, 2, 537.

⁵¹ Cfr. A. MAGNAGUTI, *La fauna in Virgilio e in altri poeti antichi e moderni*, Padova 1940, *passim*.

⁵² Delle api, ad esempio, Virgilio scrive: «nescio qua dulcedine laetae progeniem nidosque fovent» (VERG., *Georgica*, 4, 55-56). Delle vacche: «tota in dulcis consument ubera natos» (ID., *Georgica*, 3, 178). Del toro che soffre per una sconfitta: «multa gemens ignominiam plagasque superbi victoris» (ID., *Georgica*, 3, 232).

portandoli a distrarsi dal lavoro⁵³. Questa premessa, che ci fa comprendere come mai Virgilio intenda gli animali come esseri dotati di sentimenti, porta lo stesso poeta, come già aveva fatto una parte dei filosofi greci, a riconoscere la dignità di tutti gli animali – compreso l’uomo –, anche in base al valore della psicologia animale. Secondo il poeta romano, l’uomo ha il dovere di prendersi *cura* degli animali⁵⁴ e le api assurgono ad animali prediletti la cui organizzazione comunitaria viene inquadrata come l’esempio perfetto di un modello giuridico⁵⁵. Celso (14-37), nella sua battaglia contro il Cristianesimo, si pone contro un mondo destinato al solo essere umano e ai suoi piaceri, ed afferma che gli animali – fra tutti, le formiche e le api – sono capaci allo stesso modo di organizzarsi politicamente⁵⁶. Si avvicina al pensiero pitagorico Plutarco (46-127): per lui gli animali hanno un’importanza inconfutabile, riferendosi a quelli da lavoro, e nel *Cato Major*⁵⁷, critica Catone (234-149 a.C.) poiché questi aveva ritenuto non più necessari gli animali da lavoro quando, ormai vecchi, questi non fossero stati più utili⁵⁸.

Tirando le somme, abbiamo potuto constatare come la filosofia greca di origine pitagorica riconosca nell’animale un essere affine all’uomo e come tale lo rispetta, fino ad immaginare una giustizia comune sia all’uomo che agli altri animali. Nella cultura latina, invece, ha la meglio la filosofia aristotelica che predica una visione antropocentrica, con l’uomo che è in una condizione di superiorità rispetto agli animali e il cui studio presuppone, per loro, non una forma di giustizia o di tutela ma l’uccisione⁵⁹. Nonostante la netta prevalenza dell’antropocentrismo aristotelico, i sistemi tassonomici zoologici dello *ius* romano saranno comunque condizionati dalla filosofia pitagorica, e soprattutto dal concetto di razionalità. In alcune di queste classificazioni infatti, gli animali vengono

⁵³ Si ricordi l’episodio del toro che dimentica il pascolo a causa dell’amore (VERG., *Georgica*, 3, 216), o il caso in cui il cavallo spezza le redini, preso da un impeto amoroso (ID., *Georgica*, 3, 252). Ma anche il fatto che una leonessa è spinta dall’amore a trascurare i cuccioli, e il suo compito di madre (ID., *Georgica*, 3, 245).

⁵⁴ S. ROCCA, *Animali* cit., p. 175. Il termine *cura*, per S. Rocca, funge da vera e propria “guida” nel pensiero di Virgilio rispetto agli animali. La parola latina ricorre svariate volte nelle Georgiche: VERG., *Georgica*, 1, 3; *Ivi*, 3, 124; *Ivi*, 3, 138; *Ivi*, 3, 157; *Ivi*, 3, 305; *Ivi*, 3, 319; *Ivi*, 3, 404.

⁵⁵ Cfr. VERG., *Georgica*, 4, 153-157. Sull’attenzione di Virgilio per le api: R. JOUDOUX, *La philosophie politique des Géorgiques d’après le livre IV, vers 149 à 169*, «Bulletin de l’Association G. Budé», 30 (1971), pp. 67 sgg.; F. DELLA CORTE, *Ape*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. I, Roma 1984, pp. 211 sgg.; F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”* cit., pp. 159 sgg. e 229 sgg.

⁵⁶ Cfr. G. LANATA, *Celso. Il discorso vero*, Milano 1987, pp. 39 sgg.; ID., *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico* cit., pp. 43 sgg.

⁵⁷ PLUT., *Cato Maior*, 5, 7; 5, 2-6, in *Themistocles and Camillus; Aristides and Cato Major-Cimon and Lucullus*, London-Cambridge 1954 (The Loeb classical library, 47).

⁵⁸ CAT., *De agri cultura*, 3, 7: «pater familias vendat boves vetulos [...] servum senem, servum morbosum». Cfr. PLUT., *Cato Maior*, 5, 2.

⁵⁹ M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo* cit., p. 20 e *passim*.

intesi, in maniera riconoscibile, come esseri viventi⁶⁰. Secondo M. Vegetti, che ha analizzato la storia delle classificazioni degli *animalia*, esisterebbero due grandi orientamenti scientifici, di cui il primo è quello dei pitagorici, che mette in rilievo le qualità e le peculiarità dell'animale vivo, e il secondo quello aristotelico, esplicitamente antropocentrico e indirizzato alla sola individuazione ed esaltazione delle qualità umane⁶¹. Per alcuni aspetti, sembra che la giurisprudenza romana fosse più in linea con la concezione pitagorica, che esalta l'animale in vita, piuttosto che con il modello aristotelico che, appunto, presupponeva la conoscenza dell'animale attraverso la dissezione anatomica. D'altronde, è pur vero che, a livello pratico, la dottrina romana presentava una certa attenzione verso le problematiche che derivavano dall'economia agro-pastorale, che professava un convinto "rispetto" per gli animali. In questo tipo di economia, la vita degli animali era strettamente legata a quella umana, per mezzo del lavoro contadino in cui gli stessi animali erano chiamati a dare la loro parte e in cui fornivano anche un prodotto diretto. In questo senso, ogni "capo" del bestiame – ad esempio – aveva una sua specificità, ovvero un'individualità ben distinta che lo collocava in una posizione differente rispetto a un qualunque altro animale, anche della medesima specie⁶².

La prova che l'animale è idoneo al lavoro diventa il criterio di selezione nell'importantissima tassonomia delle *res mancipi*. I *canes* – ma anche altri animali – non erano contemplati da questo strumento di selezione. Tra gli *animalia quae collo dorsove domantur*, invece, il criterio di selezione dipendeva da circostanze come la tipologia e il patrimonio genetico della singola specie, così come dalle caratteristiche attitudinali dell'esemplare. Questa impostazione concettuale cambia nel momento storico in cui trova diffusione la spettacolarizzazione dello sfruttamento animale, attraverso le grandi *venationes*. Tra la fine della repubblica e l'inizio del principato, si diffondono tutta una serie di allevamenti di animali destinati all'abbattimento a scopo alimentare⁶³. A quel punto, l'animale non venne più apprezzato per le sue attitudini ma in quanto carne

⁶⁰ Cfr. *Ivi*, pp. 28, 95 sgg.

⁶¹ *Ivi*, p. 21.

⁶² L. BODSON, *La morale nella morale collettiva e individuale dell'antichità greco-romana*, in *Filosofi e animali nel mondo antico* cit., p. 57. Il tutto troverebbe riscontro in Varrone: VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 10-11.

⁶³ Cfr. G. POLARA, *Le "venationes". Fenomeno economico e costruzione giuridica*, Milano 1983, pp. 60 sgg.

morta⁶⁴. Comunque, anche per ragioni dovute a questo grande cambiamento culturale, non toccherà alla cultura romana ma alle leggi barbariche predisporre un'organizzazione originale della questione dello status degli animali, e non solo in base alla individuazione della preziosità e delle caratteristiche vitali dell'animale da lavoro.

Il criterio attraverso il quale gli animali da lavoro vengono inseriti tra le *res mancipi* non è imperniato sul mero valore patrimoniale dell'*animal*, ma su di una rilevanza economica coincidente con la capacità produttiva. Un *grex*, ad esempio, oltre alla capacità di rigenerare il valore patrimoniale ha anche quella di rigenerare se stesso⁶⁵. E quale animale è il *bos arator*? Nella lingua latina ogni animale viene solitamente rappresentato mediante i termini *animal*, appunto, e *bestia*. Questi termini sono comunque tra i più generici della lingua latina. Per tale motivo, ai fini della ricerca, è necessario analizzarli attentamente, partendo dal fondamento ideologico, che funge da introduzione allo studio dei due termini e che si trova prima nella filosofia greca e poi nella cultura latina. Al primo termine si riferirebbe la parentela comune tra tutti gli esseri dotati di un'anima, mentre il secondo definirebbe il distacco tra gli uomini e gli altri animali. Tali accezioni, che potrebbero presentarsi come definitive, si pongono però come antitetiche ed estreme e, infatti, i due termini pare mantengano dei dubbi di definizione che portano l'essere umano – in quanto animale – ad essere descritto anche come *bestia*. Allo stesso tempo, il termine *animal* può divenire restrittivo di una determinata condizione di animali da cui l'essere umano viene escluso nei momenti di elevazione delle sue qualità tipicamente umane. In questi casi il termine *animal* è indicativo della cerchia degli animali non umani.

Nelle fonti letterarie il termine *animal*⁶⁶ indica anche la stessa *bestia*⁶⁷, *fera*⁶⁸ o *domestica*⁶⁹, e talvolta si presenta in antitesi con l'essere umano⁷⁰. Rispetto ai *canes*, per fare un esempio, Livio (59-17 a.C.) li definisce *animalia* attenti ai rumori notturni:

⁶⁴ *Ibidem*. Sul valore del sacrificio animale in epoca romana: P.P. ONIDA, *Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, Torino 2002.

⁶⁵ Cfr. F. PRINGSHEIM, *Res quae anima carent*, «Labeo», 4 (1958), p. 260 e *passim*.

⁶⁶ Sulla presenza e definizione del termine *animal* nella letteratura latina, si veda: *Lateinisches etymologisches wörterbuch*, a cura di A. Walde – J.B. Hoffmann, Heidelberg 1965, s.v. *animal*; A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1985, s.v. *anima*.

⁶⁷ Cfr. CIC., *De natura deorum*, 2, 122; SENECA [d'ora in poi SEN.], *Epistulae morales ad Lucilium*, 85, 8, in *Ad Lucilium epistula 85*, a cura di R. Marino, Palermo 2005.

⁶⁸ Cfr. SEN., *Epistulae morales ad Lucilium*, 85, 41; COLUM., *De re rustica libri XII*, 9, 1, 1.

⁶⁹ Cfr. OV., *Metamorphoses*, 15, 120.

⁷⁰ Cfr. SEN., *Dialogorum libri XII*, 3, 3, 6; 4, 8, 3; 4, 26, 4, in *Dialoghi*, a cura di P. Ramondetti, Torino 1999; ID., *Epistulae morales ad Lucilium*, 74, 16, 26; COLUM., *De re rustica libri XII*, 9, 9, 1; QUINTILIANUS [d'ora in poi QUINT.], *Institutiones oratorie*, 1, 2, 20 e 5, 11, 34, in *Institutio oratoria*, a cura

[...] canes [...] sollicitum animal ad nocturnos strepitus [...].⁷¹

In altri contesti il termine *animal* indica, in maniera specifica, l'uomo⁷². Nel diritto romano si riscontra la medesima situazione che si palesa nella letteratura? A questa domanda verrebbe da rispondere affermativamente, in quanto anche nelle fonti giuridiche romane il termine *animal* si riferisce, come primo impatto, ad ogni essere dotato di un'anima⁷³.

Varrone (116-27 a.C.), Columella (4-70 d.C.) e Plinio (23-79 d.C.) sono concordi nell'affermare che il *bos*, secondo gli *antiqui*, era *animal* e il *socius* per eccellenza dell'uomo e quindi oggetto del divieto di essere ucciso⁷⁴. Il valore che questi autori attribuiscono al *bos arator* si riflette anche nella documentazione giuridica. L'imperatore Costantino (306-337), infatti, aveva emanato dei provvedimenti in materia di sacrifici animali, ossia il divieto dei sacrifici cruenti legati alla "aruspicina" – branca dell'arte divinatoria che consentiva l'esame degli organi interni di animali sacrificati – e le limitazioni dei riti sacrificali in onore delle divinità romane⁷⁵. Le leggi dell'imperatore Costantino in materia di divieto di sacrifici animali sono effettivamente la massima

di A. Pennacini, Torino 2001; TACITUS [d'ora in poi TAC.], *Historiae*, 4, 17, in *Storie*, a cura di M. Stefanoni, Milano 2005.

⁷¹ LIVIUS, [d'ora in poi LIV.], *Ab urbe condita libri*, 5, 47, 3, in *Storia romana. Libro quinto*, a cura di G. Modica, Milano 1939.

⁷² Cfr. CIC., *De legibus*, 1, 22; LUCR., *De rerum natura*, 4, 986.

⁷³ Cfr. L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano 1940, p. 47; G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, Torino 1946, p. 103; M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'instrumentum fundi tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Napoli 1996, *passim*. Cfr. A. DI PORTO, *Impresa agricola ed attività collegate nell'economia della villa. Alcune tendenze organizzative*, in *Soliditas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. VII, Napoli 1984, pp. 235 sgg.

⁷⁴ Cfr. VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 5, 3: «Hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset»; COLUM., *De re rustica libri XII*, 6 *praef.*: «Nec dubium quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim et in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur, quod olim Graeci tauros italos vocabant, et in ea urbe, cuius moenibus condendis mas et femina boves aratro terminum signaverunt, vel, ut antiquiora repetam, quod idem Atticis Athenis Cereris et Triptolemi fertur minister, quod inter fulgentissima sidera particeps caeli sit, quod denique laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura, cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse quam civem»; PLIN., *nat. hist.* 8, 45, 70: «Socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal, tantae apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a P<opulo> R<omano> die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto».

⁷⁵ Cfr. *Codex Theodosianus* [d'ora in poi CTH.], 9, 16, 1, in *Codex theodosianus: cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, Hildesheim-New York 1975; CTH. 9, 16, 2; CTH. 16, 10, 1; cfr. CODEX [d'ora in poi C.], 9, 18, 3, in *Codex Iustinianus*, a cura di P. Krueger, Berlin 1967¹⁴. Sulla questione dei sacrifici cruenti e le limitazioni dell'Imperatore Costantino: A. HAMMAN, *La prière chrétienne et la prière païenne, formes et différences*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. II, Berlin-New York 1980; K. HARL, *Sacrifice and pagan belief in fifth- and sixth-century Byzantium*, «Past and Present», 128 (1990).

espressione di attenzione nei confronti degli animali prima delle *Leges barbarorum* del V-IX secolo⁷⁶.

Con la seguente analisi intendiamo mettere in rilievo come il sistema giuridico-religioso romano abbia inteso definire come più “importante” la condizione del rapporto economico e sociale tra uomo e *bos arator*, rispetto a quello tra uomo e cane. Chiaramente, il tutto ha condizionato fortemente i dettami che delimitano la posizione del cane nello *ius romanum*, e lo deduciamo dal fatto che il concetto di attenzione verso il cane è stato contemplato ma non ufficialmente definito dalla cultura romana.

Vediamo ora perché il concetto di tutela sacrale dell’animale da lavoro abbia estromesso da una sorta di “salvaguardia” un animale come il cane. Il sacrificio degli esseri dotati di un’anima – *hostiae* o *victimae* – è la caratteristica centrale della conservazione della *pax deorum* nel sistema giuridico-religioso romano: l’affinità tra tutti gli esseri viventi si realizza proprio in questo antico sistema. Il *sacra facere*, ossia il sacrificio, permetteva di stabilire, per mezzo della vittima immolata, delle forme di contatto con le divinità cui si destinava il sacrificio⁷⁷. Basandosi sullo *ius naturale*, i giuristi romani hanno teorizzato l’esistenza di istituti comuni a tutti gli esseri viventi. Si riteneva, infatti, che il sistema giuridico-religioso romano fosse caratterizzato da una partecipazione di diritti fra dèi, uomini ed animali, la cui traduzione nell’ambito religioso permetteva di considerare quali possibili vittime sacrificali anche gli stessi esseri umani⁷⁸. Il sacrificio veniva dunque inteso nel senso di modello di partecipazione di tutti gli *animalia* al sistema giuridico-religioso romano. Il coinvolgimento dell’intero regno degli *animalia*, nelle forme proprie della *civitas* arcaica, presupponeva la presenza attiva della volontà animale. Citando Macrobio (V sec. d.C.)⁷⁹, è necessario evidenziare che nella dinamica del sacrificio la volontà dell’animale destinato all’immolazione veniva ad assumere un certo rilievo. Al riguardo, la scienza pontificale considerava requisito necessario per la validità dell’offerta e dell’azione rituale il fatto che la vittima manifestasse in qualche modo il proprio consenso. Per questa ragione l’animale non

⁷⁶ In particolare: CTh. 9, 16, 1 (cfr. C. 9, 18, 3); CTh. 9, 16, 2; CTh. 16, 10, 1.

⁷⁷ F. SINI, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001, pp. 187 sgg.

⁷⁸ *Ivi*, p. 202.

⁷⁹ MACROBIUS [d’ora in poi MACR.], *Saturnalia*, 3, 5, 8, in *Saturnalia*, a cura di R.A. Kaster, Cambridge 2011: «Observatum est a sacrificantibus ut, si hostia quae ad aras duceretur fuisset vehementius reluctata ostendissetque se invitam altaribus admoveri, amoveretur quia invito deo offerri eam putabant. Quae autem stetit oblata, hanc volenti numini dari aestimabant».

potrebbe essere condotto a forza presso l'ara, poiché ciò avrebbe rappresentato un pessimo auspicio per il buon esito del sacrificio⁸⁰.

Dal punto di vista giuridico-religioso, emerge da questi aspetti l'idea di una progressiva separazione tra il mondo degli uomini e quello degli altri esseri animati. Basta, infatti, evidenziare l'affermarsi del principio di sostituzione del sacrificio umano – in un primo tempo ammesso e poi sempre più eccezionale – con un animale. Tale “sostituzione” la troviamo già nelle *leges regiae* con riferimento all'omicidio involontario⁸¹. Attraverso una testimonianza di Festo (II sec. d.C) sappiamo che Numa (754-673 a.C.) avrebbe previsto la sacertà non solo per l'uomo, ma anche per il *bos arator* che avesse “travolto” una pietra di confine⁸². I termini di confine, meglio conosciuti come “pietre di confine” avevano un determinato valore giuridico-religioso nell'economia agro-pastorale antica⁸³. I *termina*, sacri e ritenuti oggetto di culto nelle feste dei *Terminalia*⁸⁴, erano la sede della potenza che serviva a proteggere la terra. Ma la cosa per noi importante è che nella disposizione dei *termina* si definiva il nesso tra la delimitazione degli spazi, la condizione degli animali e, chiaramente, della terra.

Da Siculo Flacco (inizio II sec. d.C.) sappiamo che esisteva un rito consistente nell'immolare animali, ed i commensali, che solitamente – precisa Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) – erano dei vicini di casa⁸⁵, usavano consumare il pasto delittuoso durante un banchetto:

Sacrificio facto hostiaque immolata atque incensa ardentibus, in fossa cooperta sanguinem instillabant eoque tura ac fruges iactabant. Favos quoque et vinum aliaque

⁸⁰ F. SINI, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica* cit., p. 200.

⁸¹ SERVIUS GRAMMATICUS, *In Vergilii eclogas*, 4, 43, in *Servius' commentary on book four of Virgil's Aeneid*, a cura di C.M. McDonough – R.E. Prior – M. Stansbury, Wauconda 2004: «In Numae legibus cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione offerret arietem» (=C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, 6 ed., Friburgi et Lipsiae 1893, p. 10 fr. 13; S. RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars prima, Leges*, Florentiae 1941, p. 13 fr. 17). Si veda, per tutti: C.A. MELIS, *Arietem offerre. Riflessioni attorno all'omicidio involontario in età arcaica*, «Labeo», 34 (1988), pp. 135 sgg.

⁸² B. BIONDI, *Actiones noxales*, «Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo», 10 (1925), p. 2 nota 5. Si vedano anche: F. HAYMANN, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, III, Zur Haftung für Tierschaden (actio de pauperie)*, ZRG GA, 42 (1922), pp. 368 sgg.; U. ROBBE, *L'actio de pauperie*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 7 (1932), p. 328.

⁸³ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959, pp. 243 sgg.; G. PICCALUGA, *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, Roma 1974, pp. 149 sgg.; F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica*, vol I, *Libri e commentarii*, Sassari 1983, p. 197.

⁸⁴ Venivano festeggiate il 23 Febbraio.

⁸⁵ Ov., *Fasti*, 2, 639, in *I fasti*, a cura di L. Canali – M. Fucecchi, Milano 1998.

quibus consuetudo est Termini sacrum fieri, in fossis adiciebant. Consumptisque igne omnibus dapibus, super calentes reliquias lapides conlocabant.⁸⁶

Ovidio testimonia che i *termina* si collocavano proprio lungo i termini, ossia la sede dei *numina*⁸⁷. Mentre, sotto il nome di *lustrationes* dovevano compiersi quelle attività che venivano praticate a fini sacrali o, per l'*ager* privato⁸⁸, o per il *pagus*⁸⁹. Ancora, Ovidio racconta che gli animali venivano costretti, durante le cosiddette *Palilia*, a passare sul fuoco: è il rito della *lustratio*⁹⁰. I confini della città, considerati sacri, dovevano essere definiti con un aratro dal vomere in bronzo e dal fondatore della stessa città; tutto ciò non poteva che avere un grande significato simbolico e che viene avallato, inoltre, dal fatto che all'aratro venivano aggiogati un toro, all'esterno, e, all'interno, una vacca⁹¹. I confini tracciati con una linea continua – che comprendevano il punto in cui si sarebbe inserita una porta d'accesso, ed era dunque prevista un'interruzione – venivano considerati sacri, come ci conferma una serie di testimonianze⁹² tra cui la leggenda di Romolo⁹³. Persino il vomere dell'aratro aveva una specifica importanza: doveva essere esclusivamente di bronzo e non di ferro, materiale ritenuto impuro⁹⁴. Con il verbo latino *arare* (il greco *ἀροῦν*) si intende sia l'attività della coltivazione dei campi, che l'atto sessuale. Proprio attraverso l'aratro, la coltivazione dei campi diventa metafora dell'atto sessuale e, infatti, la concezione degli antichi, secondo cui la pratica dell'agricoltura implicava l'infliggere alla terra una forma di violenza, raggiunge l'apice al momento del raccolto come una sorta di "passione" della pianta stessa⁹⁵.

Rispetto al tema della importanza sacrale della delimitazione degli spazi in epoca romana, F. Sini ha dedicato alcune osservazioni in un suo contributo sulla concezione

⁸⁶ SICULUS FLACCUS, *De condicionibus agrorum*, 141, 8, in *Les conditions des terres*, a cura di M. Clavel-Lévêque [et al.], Napoli 1993.

⁸⁷ OV., *Fasti*, 2, 631-642: «Termine, sive lapis sive es defossus in agro. Stipes, ab antiquis tu quoque numen habes».

⁸⁸ CAT., *De agri cultura*, 141.

⁸⁹ VERG., *Georgica*, 1, 338.

⁹⁰ OV., *Fasti*, 4, 727; 781 e 805; VERG., *Georgica*, 3, 1.

⁹¹ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Promordia civitatis* cit., p. 256.

⁹² Cfr. LIV., *Ab urbe condita libri*, 1, 32, 6; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* cit., p. 257.

⁹³ LIV., *Ab urbe condita libri*, 1, 7, 2-3.

⁹⁴ P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* cit., p. 257.

⁹⁵ E. DE MARTINO, *Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria*, Torino 1975, p. 271. Si veda, sulla tematica riguardante il "piacere" sessuale delle piante: P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., pp. 42 sgg.

della guerra in Virgilio⁹⁶. Il poeta romano ha una visione unitaria della *divini et humana iuris scientia* alla quale è possibile pervenire mediante il nesso esistente, nella lingua sacerdotale, tra i termini *finis, fas, hostis, bellum e pax*; infatti, nella determinazione del *fas* e dei *fines* doveva necessariamente consistere una buona parte di quella «cautela sacerdotale» che mirava ad assicurare la *pax deorum* al popolo romano – attraverso la precisazione di comportamenti e limiti spazio-temporali – in modo che in alcun modo le attività umane potessero risultare non gradite agli dei⁹⁷. La sfera del *fas* e dello *ius* si determina, quindi, nell’esigenza di preservare il supremo valore della *pax deorum*, in relazione alle concezioni del tempo e dello spazio⁹⁸.

Ricordiamo che il *bos arator*, nell’Antichità, era considerato così sacro⁹⁹ che la sua uccisione veniva punita con la pena di morte¹⁰⁰. Con riguardo al bue da lavoro, la *sacertus* si esprime tramite due accezioni che la dottrina stessa ha voluto individuare: una è di segno positivo, nel senso che è volta a garantire all’animale una tutela a carattere sacrale; l’altra è di segno negativo e consiste nell’estromettere l’animale dalla comunità, per la propria impurità¹⁰¹. Il termine *sacer*, infatti, può indicare una sacralità positiva, come quella della persona o della cosa investita di una potenza che deve essere venerata, ma può anche designare una sacralità negativa, e cioè la persona o cosa impura, che deve essere esclusa dalla comunità o eliminata, a meno che possa essere purificata¹⁰².

Gli studi attorno ai presupposti religiosi dell’illecito relativo alla rimozione dei termini hanno messo in luce come tutti gli elementi connessi a tale illecito fossero caratterizzati da una componente giuridico-religiosa. Sacro era il luogo delimitato, sacre le pietre di confine, sacri il vomere, e sacro il bue aratore. Se allora gli elementi del

⁹⁶ Cfr. F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”* cit., pp. 21 sgg. Si veda anche, sul concetto di *hostia*: ID., *A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.*, Torino 1992, 1995², pp. 89 sgg.

⁹⁷ F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del “diritto internazionale antico”* cit., p. 22.

⁹⁸ Cfr. F. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, pp. 101 sgg.

⁹⁹ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* cit., p. 260.

¹⁰⁰ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 5, 4; CIC., *De natura deorum*, 2, 63, 154; VALERIUS MAXIMUS, 8, 1, 8, in *Fatti e detti memorabili*, a cura di L. Canali, Milano 2006; PLIN., *Naturalis historia*, 8, 180. Cfr. P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica* cit., pp. 59 e 68; P. DE FRANCISCI, *Promordia civitatis* cit., p. 260.

¹⁰¹ P. DE FRANCISCI, *Promordia civitatis* cit., pp. 313 sgg.

¹⁰² *Ibidem*. Cfr. MACR. *sat.*, 3, 7, 5-6. Su questo argomento: B. SANTALUCIA, *Dalla vendetta alla pena*, in *Storia di Roma*, vol. I, *Roma in Italia*, a cura di A. Momigliano – A. Schiavone, Torino 1988, p. 432, dove l’autore ritiene che per *sacer* si deve intendere ciò che per natura o per atto consacratario è sottratto ai rapporti umani e destinato alla divinità, in modo che attraverso la consacrazione la cosa venga posta sotto il potere della divinità perché essa la custodisca o al contrario ne eserciti la vendetta; R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* cit., pp. 7 sgg., il quale osserva che l’aggettivo *sacer* affianca, senza contraddizione, accanto ad una valenza positiva, anche un’accezione negativa.

racconto di Festo ci richiamano ad una fase primordiale del sistema religioso romano, quando la vendetta si presenta ancora come l'unica forma di reazione all'offesa arrecata dall'autore di un illecito, non deve stupire la notizia di una reazione direttamente rivolta nei confronti dell'animale che avesse determinato un danno. La conseguenza del danneggiamento – la cosiddetta *noxae deditio* – era infatti analoga a quella prescritta per i termini di confine: l'una e l'altra miravano ad escludere l'animale dalla comunità in quanto impuro.

La rimozione della pietra di confine costituiva un illecito turbativo dell'equilibrio religioso della intera collettività con gli dei¹⁰³. Sia la *noxae deditio*, sia la *sacertas* devono quindi essere ascritte a un'epoca antichissima, nella quale la vendetta si presenta come la primordiale forma di reazione all'offesa arrecata a chi ha commesso l'illecito. Nella norma di Numa, volta a tutelare il fondamentale valore della *pax deorum*, l'animale non emergeva come bene economico. Così, invece, accadeva nelle antiche forme di composizione pecuniaria delle liti, per le quali il *pater familias* o il *dominus* del colpevole potevano sottrarsi alla vendetta indiscriminata da parte della vittima e dei suoi familiari attraverso una offerta in bestiame o in metallo¹⁰⁴. L'animale era qui il diretto destinatario di una disposizione che mirava a ristabilire un ordine universale di pacificazione con gli dei, ordine del quale erano parte tutti gli esseri dotati di un'anima¹⁰⁵. Una ulteriore attestazione dell'affinità fra tutti gli esseri animati, nel più antico sistema religioso romano, si ha con il riferimento a quelle fonti che attestano l'esistenza di un riposo sacrale degli animali da lavoro. Ricordiamo, a questo proposito, un passo di Catone:

boves feriis coniungere licet. Haec licet facere: arvehant ligna, fabalia, frumentum, quod non daturus erit. Mulis, equis, asinis feriae nullae, nisi si in familia sunt.¹⁰⁶

Anche Columella riprende il senso di tale contenuto:

M. Porcius Cato mulis, equis, asinis nullas esse ferias ait, idemque boves permittit coniungere lignorum et frumentorum advehendorum causa. Nos apud pontifices legimus feriis tantum denicalibus mulos iungere non licere, ceteris licere.¹⁰⁷

¹⁰³ Cfr. B. SANTALUCIA, *Dalla vendetta alla pena* cit., p. 427; ID., *Gli inizi della repressione criminale*, in M. TALAMANCA, *Lineamenti di Storia del diritto romano*, Milano 1989, p. 37.

¹⁰⁴ Cfr. B. SANTALUCIA, *Dalla vendetta alla pena* cit., p. 427.

¹⁰⁵ La dichiarazione di sacertà del bue, come consacrazione del capo al dio danneggiato, era poi qualcosa di diverso dal semplice *piaculum* (una offerta a carattere espiatorio consistente nella immolazione di un animale, che proprio le leggi di Numa prevedevano).

¹⁰⁶ CAT., *De agri cultura*, 138.

Interessante, poi, il pensiero di Dioniso d'Alicarnasso (ca. 60-7 a.C.), il quale racconta della festa detta *Consualia*, durante la quale cavalli e muli erano distratti dal lavoro e ornati di fiori. Si ritiene comunemente che alcune fonti attestino un regime diverso per i buoi e per gli altri animali da lavoro¹⁰⁸. Per Catone sarebbe stato concesso ai primi un riposo assoluto durante le ferie, salvo l'impossibilità di un impiego di essi in alcuni lavori, quali il trasporto della legna, del frumento, mentre agli altri animali non sarebbe spettato alcun riposo se non compreso nell'ambito delle festività a carattere familiare. Columella, invece, mentre escluderebbe il riposo per asini, cavalli e muli – salvo il caso del riposo feriale concesso ai muli durante le “ferie denicali”, dedicate ai morti – parrebbe attestare l'esistenza di deroghe al riposo dei buoi per il compimento di alcune attività¹⁰⁹. Mentre Catone riconosce il riposo ai muli, cavalli ed asini solo in occasione di *feriae* familiari, per Columella la possibilità di impiegare i medesimi animali parrebbe essere assoluta, salvo il caso delle ferie denicali e limitatamente ai soli muli. L'affermazione di B. Albanese, secondo il quale la diversità di formulazione tra i due autori sarebbe attribuibile al divario temporale tra i medesimi, sembra convincente¹¹⁰. È verosimile che, in ragione di tale distacco temporale, si sia realizzata una progressiva attenuazione del divieto d'impiego degli animali da lavoro durante le *feriae*. Dal veto sancito per un certo numero di specie in occasione delle *feriae* familiari si arrivò a prescrivere l'astensione dall'utilizzare solo una tipologia, quella dei muli, e in relazione alle sole cose feriali denicali, salvo poi dover tenere conto di eventuali altri limiti come quello prospettato dallo stesso Columella:

Feriis autem ritus maiorum etiam illa permittit: [...] arbores serendi causa collo vel mulo clitellario adferre; sed iuncto advehere non permittitur [...] ¹¹¹

Secondo la tesi di F. Gallo, Catone non avrebbe inteso sostenere che ai muli, cavalli ed asini non sarebbero state concesse *feriae* se non quelle familiari, ma che nessun divieto sarebbe esistito per l'impiego degli animali ad eccezione delle *feriae* familiari¹¹².

¹⁰⁷ COLUM., *De re rustica libri XII*, 2, 21.

¹⁰⁸ Cfr. B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 20 (1949), pp. 314 sgg.

¹⁰⁹ Cfr. *Ivi*, p. 315.

¹¹⁰ Cfr. *Ibidem*.

¹¹¹ COLUM., *De re rustica libri XII*, 2, 21, 3.

¹¹² F. GALLO, *Studi sulla condizione tra res Mancipi e res nec Mancipi* cit., p. 53 nota 65.

Potremmo dunque sostenere che Catone intendesse alludere a disposizioni di origine sacrale, probabilmente legate al ciclo produttivo e all'alternarsi delle stagioni. In virtù di tali precetti era consentito esercitare alcune attività connaturate ad un'economia agropastorale, attraverso un'esenzione dalla responsabilità religiosa per quel contadino che avesse adempiuto a simili oneri, salvo il caso che si fosse trattato di *feriae* familiari.

Forse, soprattutto in età arcaica, quando era più forte l'imperatività dei dettami religiosi, non era consentito, in concomitanza del riposo sacrale, impiegare il bue per qualsiasi scopo. Solo in seguito maggiori eccezioni portarono, entro una certa misura, a vanificare la prescrittività di simili disposizioni. Si spiegherebbe, così, almeno in parte, la discrasia tra Catone e Columella.

Concludendo, il fatto che le feste, durante le quali determinati animali erano tenuti a riposo, fossero nell'Antichità un'ipotesi non isolata¹¹³ mostra che solennità di tal genere potevano costituire occasione per contribuire a garantire la salute e l'efficienza fisica di alcuni quadrupedi tra cui, però, non erano contemplati i *canes*. Non tanto per quelle poche ed occasionali circostanze religiose – che, da sole, non potevano direttamente adempiere ad un simile scopo – ma principalmente per la diffusione, sul piano della coscienza collettiva, del rispetto assoluto dell'animale da lavoro da parte dell'uomo.

¹¹³ Abbiamo notizie dell'esistenza di *feriae* pubbliche, le cosiddette *Consualia*, durante le quali gli animali venivano inghirlandati a festa e tenuti a riposo: LIV., *Ab urbe condita libri*, 1, 9, 6; OV., *Fasti*, 3, 199.

3. Lo *ius naturale*: il diritto comune a tutti gli animali

Come si è potuto constatare, il concetto di affinità tra tutti gli animali e del rispetto verso di essi deriva dalla filosofia greca e da questa si trasmette alla tradizione culturale romana. È attraverso due vie che, nello specifico, si trasmette dalla cultura filosofica greca a quella romana questa idea di affinità, ossia tramite il rifiuto dei sacrifici di animali e l'individuazione di uno *ius naturale* comune, appunto, agli uomini e agli animali.

Varrone e Seneca (4 a.C-65 d.C.) – soprattutto il primo – trattano del rifiuto dei sacrifici degli animali. Grazie alla testimonianza di Arnobio (255-327), sappiamo che Varrone avrebbe affermato che pure gli dei erano contrari ai sacrifici degli animali¹. Seneca, così riporta Lattanzio (250-327 ca.), rifiutava assolutamente il sangue derivato da sacrifici². Sull'affinità tra l'uomo e gli animali si fonda la concezione di *ius naturale* elaborata da Ulpiano:

Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer. ³

Lo *ius* viene dunque inteso come diritto comune a tutti gli animali, uomo compreso: per questo motivo bisogna riconoscere l'importanza dell'uso del termine *animal* in senso generico, in quanto indica, a livello tassonomico, tutti gli esseri dotati di un'anima⁴. Inoltre, la nozione ulpiana di diritto naturale presuppone l'ipotesi di affinità tra tutti gli animali e l'idea del rispetto che si trasmettono alla cultura romana dalla filosofia greca. Tutta la storiografia relativa allo *ius naturale* è concorde nell'affermare

¹ Per questo capitolo si è fatto ampio riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Cfr. ARNOBIUS, *Adversus nationes*, 7, 1, in *Adversus nationes libri septem*, a cura di C. Marchesi, Torino 1953: «Quid ergo, dixerit quispiam, sacrificia censetis nulla esse omnino facienda? Ut vobis non nostra, sed Varronis vestri sententia respondeamus, nulla. Quid ita? quia, inquit, dii veri neque desiderant ea neque deprecantur, ex aere autem facti, testa, gypso vel marmore multo minus haec curant: carent enim sensu; neque ulla contrahitur, si ea non feceris, culpa, neque ulla, si feceris, gratia».

² LACTANTIUS [d'ora in poi LACT.], *Divinae institutiones*, 6, 25, 3, in *Divinae institutiones*, a cura di U. Boella, Firenze 1973: «Quanto melius et verius Seneca vultisne vos inquit deum cogitare magnum et placidum et maiestate leni verendum, amicum et semper in proximo, non immolationibus nec sanguine multo colendum – quae enim ex trucidatione immerentium voluptas est?».

³ Cfr. D. 1, 1, 1, 3 (ULP. 1 *inst.*).

⁴ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali nel sistema giuridico romano* cit., pp. 95 sgg.

che nel frammento ulpiano si possano identificare i prodromi di un diritto comune a tutti gli esseri viventi⁵.

In alcuni autori antichi è possibile trovare parallelismi e, dunque, affinità concettuali, rispetto alla nozione ulpiana di *ius naturale*⁶. In Epicarpo (530-440 a.C.) si riscontra la possibilità per gli animali di sviluppare conoscenza, soprattutto attraverso la procreazione⁷. Che gli animali siano dotati di un'intelligenza è il parere di Apollonio (295-215 a.C.) riportato in una testimonianza di Filostrato di Lemno (150-200 ca.). L'autore delle *Argonautiche* osserva degli elefanti durante la traversata dell'Indo e si rende conto che gli esemplari più grandi aiutano i più piccoli, rilevando che gli elefanti lo fanno spontaneamente, proprio in base alla loro intelligenza⁸. Questa è la riflessione di Apollonio in riferimento anche ad altri animali, tra cui i volatili, i delfini, il lupo, l'orso e i cani⁹. I parallelismi tra la concezione di Ulpiano e quella di Filostrato sull'intelligenza degli animali si fonda, dunque, su di una *communio* che considera la procreazione, così come l'educazione dei figli, il presupposto dell'affinità tra l'essere umano e gli animali¹⁰.

Cicerone, nel *De republica*, testimonia che per Pitagora ed Empedocle *unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant*, ossia i due ritenevano che lo status di tutti gli esseri dotati di un'anima è uno solo e che un danno arrecato volontariamente ad un animale era da considerare criminoso:

Esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quoque dignum. Ecquid ergo primum mutis tribuimus beluis? Non enim mediocres viri sed maximi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant, clamantique inexpiabilis poenas impendere iis a quibus violatum sit animal. Scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit [...] ¹¹.

Il termine *scelus*, nel passo di Cicerone, viene impiegato per indicare l'azione di colui che danneggia l'animale attribuendo un senso non meramente etico all'idea di uno

⁵ Cfr. C. LONGO, *Note critiche a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, civile*, «Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 40 (1907), *passim*.

⁶ Cfr. A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano», 33 (1991), p. 401.

⁷ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 102; M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico* cit., p. 36.

⁸ Cfr. PHILOSTRATUS, *Vita Apollonii*, 2, 14, in *Vita di Apollonio di Tiana*, a cura di D. Del Corno, Milano 1978. Cfr. A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo* cit., p. 402.

⁹ Cfr. A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo* cit., p. 403.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. CIC., *De re publica*, 3, 18-19.

ius naturale comune a tutti gli esseri viventi. Per non smentirsi, è ancora Cicerone, nel *De officiis*, a richiamare l'idea di una *condicio iuris* comune a tutti gli esseri viventi:

Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, prior est eiusdem gentis, nationis, linguae qua maxime homines coniunguntur; interius etiam est eiusdem esse civitatis: multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines, praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustumque concluditur. 54 Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae.¹²

In questo passo Cicerone elabora, in maniera sintetica, dopo aver cercato di distinguere i vari gradi della società umana, la caratteristica principale alla base della stessa società umana, ossia la *civitas*¹³. Nel *De officiis* è proprio la naturalità del comportamento umano che porta lo stesso essere umano ad unirsi con i suoi simili attraverso la prospettiva del concetto di parentela. Giustificando in questo modo l'affinità tra uomo e resto degli animali, Cicerone individua che la *societas* umana è legata a quella degli altri esseri viventi e che tale legame si esprime nel richiamo all'istinto della procreazione. Questo elemento che accomuna gli uomini e il resto degli animali è talmente importante, per Cicerone, da rappresentare il fattore di altre società, come quella del *coniugium*, dei *liberi*, della *domus* e delle altre *res communes*. L'elemento che unisce tali società è, a sua volta, il fondamentale *principium urbis* e il *seminarium rei publicae*¹⁴. Il prospetto ciceroniano non è molto differente da quello ulpiano nella definizione di *ius naturale* inteso come diritto comune a uomini e ad animali, specialmente nei punti relativi

¹² ID., *De officiis*, 1, 17, 53-54, in *Dei doveri*, a cura di D. Arfelli, Milano 1994.

¹³ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit.*, pp. 108-109. Sull'idea di *civitas* in Cicerone, si veda: P. CATALANO, *Una civitatis communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 61 (1995).

¹⁴ Cfr. G. HAMZA, *Bemerkungen über den Begriff des Naturrechts bei Cicero*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, vol. II, Napoli 1997, pp. 349 sgg.

alla procreazione e all'educazione nei confronti dei figli¹⁵. Seneca, nel *De clementia*, dedica un brano al *commune ius animantium*¹⁶:

Servis ad statuam licet confugere! Cum in servum omnia liceant, est aliquid, quod in hominem licere commune ius animantium vetet.¹⁷

Con l'espressione iniziale, *servis ad statuam licet confugere*, Seneca pone i limiti del potere del *dominus* sul *servus*¹⁸ ed evidenzia l'esistenza dei limiti a ciò che si presenta come lecito non solo nei confronti degli esseri umani, ma anche nei confronti degli animali. Il termine *animantia*, infatti, secondo A. Mantello deve ritenersi comprensivo anche degli animali non umani come da lui stesso espresso, mentre il termine *commune* richiama il concetto di *ius* comune a tutti gli esseri viventi¹⁹.

La storiografia ha anche valutato l'importanza di un valore metagiuridico dello *ius naturale*, dimostrando un certo scetticismo nella sua concezione di diritto comune a tutti gli esseri viventi relegando la nozione ulpiana nell'ambito dell'etologia e della sociologia. La storiografia che fa capo a questa corrente della romanistica non riconosce, appunto, un'unica *condicio iuris* che vincoli l'uomo al resto degli animali²⁰. La tesi che nega la condivisione di un medesimo diritto si potrebbe riassumere in questo assunto. La qualifica di *ius naturale* data ad un istituto o a una norma avrebbe, per i giuristi classici, il significato «di ritenere quell'istituto o quella norma conforme all'ordine naturale delle cose, alle esigenze della vita, senza che a tale qualifica sia attribuito alcun rilievo giuridico»²¹. Anche il parere di M. Talamanca si colloca su questa posizione e, nel fare riferimento alla tripartizione tra *ius civile*, *ius gentium* e *ius naturale* del giurista Ulpiano,

¹⁵ Cfr. M. DUCOS, *Les romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romain à la fin de la République*, Paris 1984 p. 225; S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli 1996, p. 75 nota 1.

¹⁶ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 109-111. Per approfondire Seneca come "giureconsulto": A. MANTELLO, *Seneca: dalla ragione alla volontà*, «Labeo», 26 (1980); G. GILBERTI, *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. IV, Napoli 1984; C. MANNING, *Actio ingrati (Seneca, De benef. 3, 6-17: a contribution to contemporary debate?)*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 52 (1986), pp. 61 sgg.

¹⁷ Cfr. SEN., *De clementia*, 1, 18, 2, in *La clemenza*, a cura di L. De Blasi [et al.], Torino 2009.

¹⁸ Cfr. K.R. BRADLEY, *Seneca and Slavery*, «Class and Mediaevalia», 37 (1986), p. 160.

¹⁹ Cfr. A. MANTELLO, *Beneficium servile – debitum naturale. Sen., de ben. 3. 18. 1 ss. – D. 35. 1. 40. 3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano 1979, p. 165. Si veda anche: P.A. MILANI, *La schiavitù nel pensiero politico. Dai Greci al Basso Medioevo*, Milano 1972, *passim*.

²⁰ Non è questo il caso in cui approfondire la serie di tesi che attribuiscono allo *ius naturale* un valore metagiuridico per ciò che concerne la questione degli animali, in quanto si rischierebbe di uscire dal tracciato della ricerca.

²¹ E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1988, p. 38.

ritiene che il concetto di *ius naturale* sia più facilmente collegabile ad un contesto etologico che di diritto²². M. Talamanca, tuttavia, ritiene che l'uso del concetto di sistema giuridico permette di considerare lo *ius naturale* come parte rilevante del sistema stesso e, inoltre, di approfondire lo studio delle relazioni tra aree giuridiche e aree culturali, e di «chiarire le relazioni tra il sistema “ideale” dello *ius Romanum* e i diversi ordinamenti giuridici “effettivi” attraverso i quali esso via via si estende, in Europa, durante le età medioevale e moderna»²³. In questa sede, però, si vogliono avvalorare la tesi e gli studi che promuovono la relazione tra essere umano e animali, o, meglio, ci si prefigge di superare il limite di uno *ius naturale* che non comprenda gli animali: tale legame, infatti, sarebbe insito nello stesso enunciato ulpiano di *ius naturale*. L'uomo, attraverso l'affermazione dell'esistenza di un unico diritto comune a tutti gli animali, ha il dovere di tutelare la vita degli altri animali. Questo è il concetto espresso e condiviso anche da Lucrezio, per il quale la relazione di tutela, che si instaura da parte dell'uomo nei confronti del resto degli animali, può avere rilevanza giuridica²⁴. Virgilio arriva persino ad elaborare la *cura* che l'essere umano deve avere – un vero obbligo – nei confronti degli altri animali²⁵.

È l'attenzione verso gli animali, ma soprattutto lo studio del loro comportamento l'elemento principale che porta la cultura romana ad elaborare il concetto stesso di *ius naturale* che sarà destinato a diventare uno dei più alti momenti di riflessione della *scientia iuris*. La nozione di *ius naturale* è un traguardo della giurisprudenza romana, per il quale la considerazione filosofica e giuridica dello status animale si presenta come percorso unico e decisivo. Ulpiano utilizza una terminologia differente per la designazione di istituti riservati agli uomini, e poi per i corrispondenti istituti comuni a uomini e animali. Se da una parte l'impiego di tale terminologia consente di distinguere il piano dello *ius naturale* da quello dello *ius gentium* e dello *ius civile* – in un quadro dal quale sembra emergere l'unità del sistema giuridico –, dall'altra parte esso giunge ad accomunare tutti gli esseri viventi²⁶:

²² Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* cit., pp. 51 sgg.

²³ P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano* cit., p. 99.

²⁴ Cfr. LUCR., *De rerum natura*, 5, 855-77. Si veda anche: C.F. SAYLOR, *Man, animal and the bestial in Lucretius*, «Classical Journal», 67 (1971-1972), pp. 306-310 e *passim*.

²⁵ Cfr. VERG., *Georgica*, 3, 295-310; 3, 394-408.

²⁶ Cfr. G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano* cit., p. 101.

Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.²⁷

Questa unità sembra presente anche nell'ambito della religione romana, se si fa riferimento al fatto che in essa il sistema religioso è caratterizzato da una comunanza di diritti tra dèi, uomini e animali²⁸. Tutto interviene ad avallare la tesi che promuove l'importanza del comportamento degli animali nella fondazione di alcuni istituti giuridici²⁹.

²⁷ D. 1, 1, 1, 4 (ULP. 1 *inst.*).

²⁸ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 120-158; F. SINI, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica* cit., p. 202.

²⁹ Cfr. D. 21, 1, 48, 6 (POMP. 23 *ad Sab.*): «Non solum de mancipiis, sed de omni animali hae actiones competunt, ita ut etiam, si usum fructum in homine emerim, competere debeant». Cfr. PL., *Politicus*, 289B sgg., in *Politicus*, a cura di G. Giorgini, Milano 2005; ID., *Leges*, 808D; ID., *Respublica*, V 470 B; ARIST., *Politica*, 1284a3; XEN., *Oeconomicus*, 13, 9, in *Oeconomicus*, a cura di S.B. Pomeroy, Oxford 1994. Cfr. E. STOLFI, *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio*, vol. II, *Contesti e pensiero*, Napoli 2002.

4. Classificazione dei *quadrupedes* nella cultura romana

Le fonti letterarie si riferiscono al termine *quadrupedes* indicando l'insieme degli animali che hanno quattro zampe¹ come *boves*², *equi*³ e *porci*⁴ ma anche animali esotici⁵. Varrone e Columella, che si sono occupati *de re rustica*, hanno inteso *quadrupedes* non come termine indicante animali a quattro zampe ma come termine relativo a tutte quelle specie che vivono a stretto contatto con l'uomo e da cui quest'ultimo trae un'utilità economica⁶. Ma se per Varrone i *quadrupedes* sono tutti gli animali idonei alla collaborazione lavorativa con l'uomo e alla funzione di custodia del *pecus*, Columella entra più nello specifico e preferisce inserire i quadrupedi in due generi di specie animali e cioè un primo gruppo cui appartengono gli animali dediti alla produzione diretta di alimenti o al lavoro, buoi, muli, cavalli e asini, e un secondo gruppo – non certamente secondario – formato da pecore, capre, maiali e cani che sono comunque legati ad un'attività utile all'uomo, come la custodia dei beni:

Relinquitur, inquit Atticus, de quadripedibus quod ad canes attinet, <quod pertinet> maxime ad nos, qui pecus pascimus lanare [...] canis enim [ita] custos pecoris [et] eius quod eo comite indiget ad se defendendum.⁷

[...] igitur que cum sint duo genera quadripedum, quorum alterum paramus in consortium operum sicut bovem, mulam, equum, asinum, alterum voluptatis ac reditus et custodiae causa ut ovem, capellam, suem, canem [...].⁸

Columella, con uno sforzo sistematico più ampio rispetto a Varrone che impiega il termine *quadrupes* in funzione della idoneità degli animali dediti al lavoro e alla custodia

¹ Per questo capitolo si è fatto ampio riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Cfr. ISID., *Etymologie sive origines*, 12, 1, 4: «Quadrupedia vocata, quia quattuor pedibus gradiuntur: quae dum sint similia pecoribus, tamen sub cura humana non sunt, ut cervi, dammae, onagri, et cetera. Sed neque bestiae sunt, ut leones neque iumenta, ut usus hominum iuvare possint».

² CAT., *De agri cultura*, 102; VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 1, 20, 1; VARR., *De lingua latina*, 7, 3, 39; COLUM., *De re rustica libri XII*, 6 praef.

³ QUINT., *Institutiones oratorie*, 8, 6, 20; GELLIUS, *Noctes atticae*, 18, 5, 4-5, in *Le notti attiche*, a cura di G. Bernardi Perini, Torino 1992; MACR., *Saturnalia*, 6, 9.

⁴ COLUM., *De re rustica libri XII*, 7, 10, 5.

⁵ Ad esempio, coccodrilli ed elefanti: *ivi*, 7, 10, 5. Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 213-233.

⁶ Cfr. VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 1, 20, 1: «igitur de omnibus quadripedibus prima est probatio, qui idonei sint boves, qui arandi causa emuntur».

⁷ *Ivi*, 2, 9, 1.

⁸ COLUM., *De re rustica libri XII*, 6 praef.

del *pecus*, osserva che ci sono due generi di quadrupedi. Per Columella buoi, muli, cavalli e asini appartengono al primo gruppo e sono quegli animali che l'uomo utilizza per il lavoro; mentre pecore, capre, maiali e cani – animali utili, per il reddito e per la custodia dei beni – rientrano nel secondo insieme. Il tutto trova conferma in Sant'Agostino (354-430) che, con un salto temporale di circa tre secoli, nel *De genesi ad litteram imperfectus liber* e nel *De genesi ad litteram liber* conferma la precisazione dei confini della presente classificazione relativa a gli animali impiegati come ausilio dall'uomo⁹:

Cum autem in latina lingua nomine bestiarum omne irrationale animal generaliter significetur, hic tamen distinguendae sunt species, ut quadrupedes accipiamus omnia iumenta, serpentes omnia reptantia, bestias vel feras omnia quadrupedia indomita, pecora vero quadrupedia, quae non operando adiuvant, sed dant aliquem fructum pascentibus.¹⁰

Secondo Agostino, dunque, l'assenza di razionalità è alla base del termine *bestia* ma, con riferimento ad altre classificazioni¹¹. Agostino precisa che è necessaria una distinzione. Tale differenziazione non è insita tra il dato naturale della struttura fisica dell'animale e il dato del possesso delle quattro zampe, ma attinge al rapporto di utilità che lega l'uomo al quadrupede. Non manca la constatazione, da parte di Agostino, dell'importanza della struttura fisica dell'animale. I serpenti, ad esempio, non hanno vincoli di utilità con l'uomo nel lavoro e per questa ragione è naturale che l'eccezione – ossia l'obiettiva importanza del dato fisico – non può non essere presa in considerazione. L'elemento principale della distinzione dei *quadrupedes*, da un punto di vista tassonomico, si realizza, per Agostino, nella capacità dell'animale di aiutare l'uomo nell'attività lavorativa e di procurargli alimenti. Il riferimento diretto è dunque a *iumenta* e *pecora* che – rispetto ad altre specie dotate di quattro zampe, come le *bestiae vel ferae*, non caratterizzate dalla propensione al rapporto lavorativo con l'uomo – sono funzionali all'uomo dal punto di vista lavorativo e per i frutti naturali da essi prodotti. Il cane viene compreso, da parte del vescovo di Ippona, tra *bestiae* come leoni, leopardi, tigri, lupi, volpi e scimmie e dunque non è annoverato tra i quadrupedi che potenzialmente adducono una qualche utilità all'uomo:

⁹ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 216.

¹⁰ AUG., *De genesi ad litteram imperfectus liber*, 15, 53; cfr. ID., *De genesi ad litteram liber*, 3, 11, 16.

¹¹ Agostino, nel brano appena citato, commenta il passo biblico tratto dal *Liber Genesis*, 1, 24. Ciò non va ad inficiare la caratterizzazione tassonomica del discorso.

Rursus leonibus et pardis et tigrilibus et lupis et vulpibus, canibus etiam et simiis
atque id genus ceteris usitate convenit vocabulum bestiarum.¹²

Nel secondo brano di Columella, buoi e cavalli, che forniscono ausilio nel lavoro, e pecore e maiali per i loro frutti naturali, sembrano indicati in maniera più specifica come animali funzionali agli uomini. In Agostino i *quadrupedes* considerati in qualità di *pecudes* sono dunque quelle specie che sono necessarie all'uomo per il lavoro e il nutrimento¹³. Il termine *quadrupedes*, in confronto alle fonti di tipo letterario è utilizzato in maniera marcatamente limitativa nelle fonti giuridiche romane¹⁴. I quadrupedi vengono presi in considerazione, dal punto di vista giuridico, esclusivamente in relazione all'*actio de pauperie*: come vedremo meglio nel prosieguo della ricerca, si tratta di una particolare azione esperibile da chi fosse stato danneggiato, in generale, da un qualunque comportamento animale o, nel caso specifico, da parte degli animali da tiro e da soma ossia gli *animalia quae collo dorsove domantur*¹⁵. Il *limes* della classificazione dei quadrupedi, in ambito giuridico romano, è stato identificato grazie alla concezione di *familia*, intesa come nucleo politico e di lavoro¹⁶. L'unità dell'organizzazione familiare si concretizzava nel ruolo e nel potere che il *pater familias* gestiva sia internamente che esternamente alla *familia* stessa. Nella cultura romana il potere del *pater familias* o, meglio, l'esercizio della titolarità relativa a quel soggetto giuridico costituiva la piattaforma e la forza della collaborazione tra specie umana e animale¹⁷. Gli animali che rientravano in questa organizzazione collaborativa erano chiaramente sottoposti alla *potestas* del *pater familias* allo stesso livello di *servi* e *liberi homines*. Più che di "sovranità" converrebbe parlare dell'esercizio del *mancipium* – diritto di proprietà e di possesso – intendendolo come una sorta di *imperium* domestico. Gli animali da tiro e da soma, appunto gli *animalia quae collo dorsove domantur*, insieme con *servi* e persone libere rappresentano gli elementi personali, mentre fondi e servitù prediali l'ambito territoriale che viene sottoposto all'esercizio del potere.

¹² AUG., *De genesi ad litteram liber*, 3, 11, 16.

¹³ Si veda infatti *ivi*, 3, 11, 17: «Praedixi enim et quadrupedum nomen quam late pateat, ipso pedum numero facile agnoscere et nomine pecorum vel bestiarum omne irrazionale animal aliquando comprehendere».

¹⁴ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., p. 219.

¹⁵ Per i *quadrupedes, quae dorso collove domantur*, si veda: TAC., *Tituli ex corpore ulpiani*, 19, 1, in *Tituli ex corpore ulpiani. Storia di un testo*, a cura di F. Mercogliano, Napoli 1997.

¹⁶ La tesi più esemplificativa della nozione di *familia* è stata elaborata da P. BONFANTE, *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in ID., *Scritti giuridici varii*, vol. II, *Famiglia e successione*, Torino 1925, pp. 57 sgg. Si veda pure: G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino 1965, p. 131.

¹⁷ Cfr. F. DE VISSCHER, *Mancipium et res mancipi*, Torino 1965, pp. 295 sgg.

Il termine *quadrupedes*, ai tempi delle *duodecim tabularum leges*, era vincolato a tutti gli animali da lavoro membri della *familia* e – implicando una connotazione funzionale – non alludeva a tassonomie fondate solo sul dato naturale della struttura fisica degli animali. È necessario sottolineare che nel periodo della legislazione decemvirale del V secolo a.C., il diritto romano non prende in considerazione le specie animali a quattro zampe per ciò che concerne le responsabilità derivanti da *pauperies* in quanto atto *contra naturam*. Ma seguendo l'ordinamento stesso delle XII Tavole (V sec. a.C.), il valore funzionale dei quadrupedi fu successivamente esteso ai fini di riconoscere una garanzia a salvaguardia dell'individuo che avesse subito un danno da parte di animali non annoverati nella tassonomia dei *quadrupedes*. La precisazione dei limiti del termine *quadrupedes* è definita, in età arcaica, attraverso l'analisi della legislazione decemvirale e dell'*actio de pauperie*. Ma la questione relativa all'identificazione della nozione di quadrupede appartiene, in verità, ad una fase più matura della cultura romana¹⁸. Nel caso di *pauperies* il Digesto interviene formulando che il proprietario dell'animale reo aveva il diritto di appellarsi alla *noxae deditio* che, in questo caso, consisteva nella consegna del quadrupede alla persona offesa implicando la deresponsabilizzazione del proprietario stesso:

Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre.¹⁹

Ulpiano aveva ripreso il concetto espresso in precedenza da Festo che definisce la *pauperies* come *damnum quod quadrupes facit*²⁰. Si deduce una certa continuità di definizione, da parte del giurista romano, esemplificata dall'utilizzo del verbo *facere*²¹ che racchiude il vero senso dell'azione dannosa compiuta da quadrupedi.

¹⁸ Cfr. M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie dalle XII Tavole a Ulpiano* cit., pp. 117.

¹⁹ D. 9, 1, 1 pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

²⁰ FESTUS [d'ora in poi FEST.], *De verborum significatu*, s.v. *Pauperies*, in *Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome*, a cura di W.M. Lindsay, Stuttgartiae – Lipsiae, 1913, 1997², p. 346 L.

²¹ Cfr. D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*): «Ait praetor 'pauperiem fecisse'. pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret».

La legislazione decemvirale racchiude una compagine di azioni volte a tutelare dai danni compiuti da animali²². Come ha sottolineato M. Talamanca²³ tali ipotesi di danno non erano regolate in maniera unitaria ma organizzate in forza di svariate azioni contemplate, tra cui la stessa *actio de pauperie*, l'*actio de pastu pecoris*²⁴ e l'*actio* relativa a chi avesse fatto pascolare, furtivamente e di notte, il proprio gregge su terreni altrui e cioè il *frugem patisse ac seguisse*²⁵. L'*actio de pauperie*, forse voluta per difendere la proprietà dell'*instrumentum fundi*, era stata elaborata in età arcaica e cioè in un arco temporale che precede la stesura delle XII Tavole²⁶. Nello specifico l'*actio de pastu pecoris* e l'azione pertinente il *frugem patisse ac seguisse*, andando a sanzionare il pascolo abusivo nei terreni di proprietà altrui in un contesto tipicamente agro-pastorale, implicavano di certo una funzione significativa nel contenere le divergenze fra la proprietà contadina e la pratica della pastorizia. La diversificazione delle specie animali, per le quali furono elaborate queste azioni giuridiche, era il reale elemento da cui dipendeva il ricorso a tali provvedimenti piuttosto che l'isolato comportamento che portava al danno il singolo animale. Questa organizzazione differenziata, poi, non scaturiva solo da elementi di tipo economico e sociale – al di fuori dell'indole del singolo animale – e da un'esigenza tecnica, ma dal bisogno di assicurare, nelle relazioni umane, quella risoluzione giuridica il più possibile corrispondente alla diversa natura degli animali coinvolti nel danno.

La questione relativa al danneggiamento da parte di animali risulta essere dunque una questione attinente all'esigenza della differenziazione delle specie animali. Si può affermare che sono fondamentali l'analisi e il rilievo economico e sociale dei singoli animali compresi nella tassonomia dei *quadrupedes* e lo studio degli strumenti adottati dalla cultura romana in riferimento ai danni causati da animali. Provvedimenti diversi dall'*actio de pauperie*, in cui la responsabilità del danno inflitto non dipende dalla condotta dell'animale, verranno ad essere contemplati – dopo un lungo processo storico –

²² Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *L'interpretatio prudentium nell'evoluzione dell'actio de pauperie: res Mancipi e res nec Mancipi*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, vol. I, Napoli 1997, p. 291.

²³ Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 625. Si veda pure: M.V. GIANGRIECO PESSI, *L'interpretatio prudentium nell'evoluzione dell'actio de pauperie: res Mancipi e res nec Mancipi* cit., pp. 209 e 291.

²⁴ Esercitabile per ottenere il risarcimento del danneggiamento subito dal *dominus* di un fondo, per effetto del pascolo abusivo del bestiame di terzi.

²⁵ Quest'ultima ipotesi di danno contemplava anche i casi di coltivazione illecita, e di devastazione di messi altrui.

²⁶ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 4 sgg.

nell'*actio legis Aquiliae*. Per questo motivo, tentare di ricostruire e di comprendere al meglio la specificità della nozione di tassonomia animale nella cultura romana è, dal punto di vista della ricerca, inevitabile.

Comunque hanno tutti lo status di *mancipi* gli *animalia* da tiro e da soma che, *collo dorsove domantur*, vengono designati sotto il nome di *quadrupedes* nelle XII Tavole²⁷. Proprio in relazione a questi animali che forniscono ausilio e che sono dotati di quattro zampe si era presentata l'esigenza di definire la "tutela", un'*actio*, a fronte dei danni che tali specie potevano arrecare all'uomo e a tutto ciò che era assoggettato alla sua *potestas*²⁸. La principale discriminante tra uomo e animale era, per la filosofia greca, equiparabile all'assenza della ragione. Mentre l'elemento che nella cultura romana pone sullo stesso piano gli uomini – se *servi* – e gli animali è la condizione di *res Mancipi*. Questa analogia di status tra l'uomo e l'animale non può fondarsi sulla caratteristica fisica ma sulla presupposizione funzionale dell'ausilio lavorativo. Tale formulazione implica necessariamente l'esclusione delle specie d'indole feroce dall'impostazione originaria dell'*actio de pauperie*, in quanto alle origini gli animali feroci o selvaggi non erano in cattività²⁹. Anche se non si può escludere un atto di efferatezza da parte di un animale feroce successivamente addomesticato, l'azione violenta non poteva essere ritenuta *contra naturam* come se fosse stata compiuta da un animale domestico³⁰.

È anche importante valutare quale ruolo avessero gli animali all'interno del nucleo della *familia* romana³¹. In età arcaica gli animali *quae collo dorsove domantur* erano elementi costitutivi del nucleo familiare: l'espressione più significativa di questa concezione è nel valore della *noxae deditio* che, essendo relativa a tutti gli esseri animati sotto la custodia del *pater familias*, si presenta – come teorizzato da F. Gallo – in qualità di «signoria indifferenziata» dello stesso *pater familias* su uomini e animali³².

²⁷ Cfr. J. KERR WYLIE, *Actio de pauperie*, *Dig. I. IX tit. 1*, «Studi Riccobono», 4 (1936), p. 465; B.S. JACKSON, *Liability for Animals in Roman Law: an Historical Sketch*, «The Cambridge Law Journal», 37 (1978), pp. 122 sgg.

²⁸ Cfr. J. KERR WYLIE, *Actio de pauperie*, *Dig. I. IX tit. 1* cit., p. 465; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano* vol I cit., Roma 1928, p. 369. Si veda pure, anche se in posizione contraddittoria con il resto della bibliografia sull'argomento: M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 138 sgg.

²⁹ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie* cit., pp. 352 e *passim*.

³⁰ Cfr. U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., *passim*.

³¹ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 226 sgg.

³² Cfr. F. GALLO, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi De Francisci*, vol. II, Milano 1956, p. 221 e *passim*; ID., *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana*, «Labeo», 16 (1970), pp. 1 sgg. Si veda pure: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, vol. I, Milano 1969, pp. 147 sgg.; ID., *Ancora sui poteri del pater familias*, «Buletino dell'Istituto di Diritto Romano», 73 (1970), pp. 1 sgg.; ID., *Proprietà (Diritto*

È necessario sottolineare, poi, l'importanza della tassonomia degli animali da lavoro nella *familia pecuniaque*. Questa tassonomia chiarisce il quadro d'insieme in cui le specie che forniscono ausilio fanno parte a tutto tondo della comunità familiare. Secondo M. Wlassak, in particolare, era possibile distinguere i *quadrupedes* tra i buoi, che facevano parte direttamente della *familia*, e muli, cavalli e asini che erano *pecunia*³³. L'unitarietà della *familia* appare vincolata anche al comportamento di un soggetto giuridico come i *quadrupedes* i cui atteggiamenti venivano sanzionati se accaduti *contra naturam*³⁴.

Nell'età arcaica le attività principali erano l'agricoltura e la pastorizia. Per questo motivo, il fenomeno del danneggiamento da parte di animali da lavoro doveva essere una situazione ordinaria. Gruppi gentilizi diversi l'uno dall'altro gestivano il controllo sulla transumanza delle greggi, le quali si trovavano dunque ad essere assoggettate ora a una padronanza ora a un'altra in base ai terreni che venivano occupati. L'*actio de pauperie*, vincolata fin dalle sue origini all'esame della naturalità del comportamento animale – come parametro di valutazione della sussistenza del danno arrecato – spesso non forniva una varietà di strumenti giuridici tale da poter ovviare a casi come il danneggiamento alle messi o ai pascoli altrui. In questo ultimo caso il comportamento animale non era *contra naturam* ma lecito, in quanto insito nella natura stessa dell'animale che aveva compiuto il danno. Da questa esigenza il diritto romano elaborò l'*actio de pastu pecoris*³⁵ e l'*actio* per il *frugem patisse ac sequisse*³⁶ che si riferivano a quelle specie che per alimentarsi necessitano anche di pascoli itineranti. A questo punto dell'evoluzione della cultura romana, la classificazione dei *quadrupedes* si estese fino a comprendere anche quelle specie che hanno la capacità di produrre dei frutti naturali e quindi, non solo gli animali

romano) cit., pp. 164 sgg. Sull'unitarietà del potere del *pater familias*: A.M. RABELLO, *Effetti personali della "patria potestas"*, vol. I, *Dalle origini all'età degli Antonini*, Milano 1979, pp. 63 sgg. Sulla *patria potestas*: G. LOBRANO, *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Milano 1984, pp. 2, 5 e 152 sgg.

³³ Cfr. F. GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra "pecus", "pecunia", "peculium"*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 44 (1978), pp. 204 sgg.; M. TAGLIALATELA SCAFATI, *Il cavallo e la cavallinità. In margine ad una "storia di parole"*, «Labeo», 25 (1979), pp. 185 sgg.

³⁴ Cfr. D. 9, 1, 1, 7 (ULP. 18 *ad ed.*) e *Institutiones* [d'ora in poi *Inst.*], 4, 9pr., in *Corpus iuris civilis* cit. Si veda pure: J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Contra naturam*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. III, Napoli 1984, p. 1415.

³⁵ Cfr. D. 19, 5, 14, 3 (ULP. 41 *ad Sab.*); D. 10, 4, 9, 1 (ULP. 24 *ad ed.*); D. 9, 2, 39 (POMP. 17 *ad Q. Muc.*). Per l'*actio de pastu*, si vedano: A. FLINIAUX, *Une vieille action du droit romain: l'"actio de pastu"*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, vol. I, Paris 1926, pp. 245 sgg.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 171 sgg.

³⁶ Cfr. PLIN. *Naturalis historia*, 18, 3, 12. Si veda poi: M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 183 sgg.

che erano stati intesi sino a quel momento esclusivamente come *res mancipi* per il loro valore funzionale.

5. Il cane e l'uomo nella cultura romana

Che lo *ius* fosse per i romani qualcosa che la natura ha “istituito” nei riguardi di tutti gli *animalia*, come abbiamo visto, era chiaro ad Ulpiano. È lo stesso giureconsulto a ratificare che tale diritto non è esclusivo del genere umano, ma appartiene a tutti gli esseri dotati di un'anima che nascono in cielo, in terra e in mare:

Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censerī.¹

Confluito nel Digesto, tale assunto porta all'osservazione che l'imperatore Giustiniano si era preoccupato di porre in maniera prominente la premessa che l'uomo e l'animale, o meglio, l'uomo e gli altri *animalia* condividono il medesimo *ius naturale*. Stesso presupposto si trova in posizione di rilievo nelle *Institutiones* del *Corpus iuris civilis* giustiniano:

Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censerī.²

La cultura romana – influenzata dal dibattito aristotelico e pitagorico sulla condizione morale e giuridica degli animali – giunge infatti, sulla base dell'individuazione delle caratteristiche vitali e della preziosità degli animali da lavoro, ad un'impostazione della “questione animale” in termini assai originali. Prima ancora di Ulpiano, era stato il giurista Gaio a menzionare il cane nel diritto romano. Lo sappiamo attraverso il tramite del Digesto, e in questo passo Gaio tratta del *canis* per specificare che questo quadrupede non rientrava tra i *pecudes*:

¹ D. 1, 1, 1, 3 (ULP. 1 *inst.*).

² *Inst.* 1, 2pr.

Ut igitur apparet, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet.³

I *pecudes* erano bestiame comunemente utilizzato come supporto al lavoro umano. Mentre il cane era escluso da questo gruppo in quanto non direttamente produttivo, non utile alla produzione di cibo e non mansueto in assoluto⁴. Gaio tratta dunque del cane nel libro VII, *ad edictum provinciale*, del Digesto, e troviamo informazioni nelle *Institutiones* del *Corpus iuris civilis*:

Capite tertio de omni cetero damno cavetur. Itaque si quis servum, vel eam quadrupedem quae pecudum numero est, vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem aut feram bestiam, vulneraverit aut occiderit, hoc capite actio constituitur.⁵

Anche Giustiniano intende il cane come animale non facente parte dei *pecudes*. Con il termine *pecudes*, dunque, si intendevano tutti quegli animali ritenuti fondamentali nel sistema alimentare dell'uomo. I *pecudes* rientravano, per questo motivo, nelle *res Mancipi*. Nell'ambito dell'economia del mondo romano, sicuramente in epoca predecemvirale⁶, vennero identificate delle categorie di tutti quei beni che potevano essere oggetto della proprietà dei *cives*. È in questa maniera che nacque l'antica divisione tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*. I beni connessi alla vita agricola rientrarono tra le *res Mancipi*. Questi beni godevano di una maggiore rilevanza economica e sociale, rispetto a quelli

³ D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*). Cfr. A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit. s.v. *pecus*: il termine ha una doppia valenza indicando principalmente gli ovini e «designet indifféremment le gros et le petite bétail, les animaux domestiques par opposition à *ferae*». La stretta connessione di questo termine con un concetto “economico” pare confermata dalla circostanza assodata che vede in *pecus* l'origine etimologica di *pecunia*, e dal fatto che l'originario significato del termine possa essere ravvisato in «richesse en bétail». Successivamente, si sarebbe sviluppato il concetto di ricchezza e poi di denaro ad esso vincolato. Si veda il contributo di F. GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra “pecus”, “pecunia”, “peculium”* cit., pp. 204-218.

⁴ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., per l'accurata analisi storico-giuridica; M. POLOJAC, *L'actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano*, «Ius Antiquum», 8 (2001) [<http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/N8Polojac.htm>].

⁵ *Inst.* 4, 3, 13.

⁶ Si può constatare l'esistenza di questo concetto già all'interno delle XII Tavole, come in *tab. V, 2*: «Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res Mancipii usucapi non poterant [...]», cfr. *Fontes Iuris Romani AnteJustiniani. Pars prima*, Firenze 1968, p. 37.

che, pur avendo un valore economico rilevante, erano di natura voluttuaria ma che non incidevano sulla sopravvivenza del nucleo familiare⁷. Gli schiavi, gli strumenti inanimati di produzione e gli animali che – in maniera maggiore – erano di ausilio alla sopravvivenza dell'uomo facevano dunque parte dei beni *mancipi*⁸. Questi beni erano utili nella coltivazione dei campi oppure erano essi stessi oggetto dell'allevamento e quindi fonte di materie prime in forma diretta. I *pecudes* appartenevano a quest'ultima categoria di beni “viventi” nella quale rientravano non solo gli ovini, ma anche suini, bovini ed equini.

I *canes* rientrano tra gli interessi classificatori di Gaio proprio in quanto animali che ben si differenziano da quelli appena elencati. Dopo avere citato il parere di Labeone († 10-11 d.C. ca.), il giurista ufficializza la natura dei *canes* come non simile a quella dei *pecudes*⁹. La *Lex Aquilia* – un plebiscito votato, probabilmente, nel 287 a.C. –, per quanto concerne la questione dell'applicabilità al cane dei provvedimenti del primo capo di tale legge (in tema di lesione mortale subita da un animale), rivela le particolarità del *canis* nello *ius romanum*¹⁰. Gaio, per spiegarci quali animali possano essere assimilati per importanza ed utilità agli schiavi, enumera – sempre in D. 9, 2, 2, 2 – innanzitutto i quadrupedi per poi lanciarsi in una descrizione che, sebbene sicuramente dovesse essere funzionale alla memorizzazione del concetto da parte dei suoi studenti, ci saremmo aspettati più da un “etologo” che da un giurista. Il giureconsulto identifica i *pecudes* come

⁷ Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano* cit., p. 204.

⁸ F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra res Mancipi e res nec Mancipi* cit., pp. 87 sgg.

Queste pagine, in particolare, commentano il famoso GAL., 2, 18-22 traendo le proprie conclusioni a partire dalle tesi sostenute in precedenza da P. Bonfante e F. De Visscher. Inoltre, si veda: G. NICOSIA, *Animalia quae collo dorsove domantur*, «Iura», 18 (1967), pp. 45 sgg.

⁹ P. BIRKS, *A Point of Aquilian Pleading*, «Iura», 36 (1985), p. 99: «'Pecudes'. This concerns the relationship between the two chapters. The line between 'pecudes' and 'non-pecudes' was never very clearly drawn, which is strange in itself. A dog definitely was not a pecus. From the start a killed dog could not fall under chapter I. It was either a chapter III case or it was not an Aquilian case at all. But it was decided that it did fall within chapter III. There was doubtful cases».

¹⁰ Si ritiene infatti inapplicabile la disciplina del primo capo della *Lex Aquilia*, comportando che la quantificazione del valore massimo dell'animale non possa essere ricercata nel lasso temporale dei trecentosessantacinque giorni precedenti al momento dell'avvenuta lesione ma, applicando esclusivamente il terzo capo della stessa legge, può essere commisurata a quella massima toccata nell'ultimo mese. D. 9, 2, 21pr. (ULP. 18 *ad ed.*): «Ait lex: (capite primo) 'quanti is homo in eo anno plurimi fuisset'. Quae clausula aestimationem habet damni, quod datum est»; D. 9, 2, 23, 3 (ULP. 18 *ad ed.*): «Idem Iulianus scribit aestimationem hominis occisi ad id tempus referri, quo plurimi in eo anno fuit [...]»; GAL., 3, 218: «Hoc tamen capite non quanti in eo anno, sed quanti in diebus XXX proxumis ea res fuerit, damnatur [...]. Sabino placuit proinde habendum ac si etiam hac parte 'plurimi' verbum adiectum esset; nam legis latorem contentum fuisse, quod prima parte eo verbo usus esset». In merito, va però notato il fatto che, rispetto ai cani, i *pecudes* subivano di certo maggiori variazioni di valutazione all'interno dei periodi dell'anno in relazione, per esempio, alla loro produzione di lana. Si veda, in merito, il passo di GAL., 2, 15: «Sed quod diximus ea animalia, quae domari solent, Mancipi esse, [...] statim ut nata sunt, Mancipi esse putant; Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea Mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri Mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent».

i quadrupedi soliti alla vita *gregatim*, per alludere alle abitudini sociali, di gregge o branco, di questi animali. Pur non rientrando tra gli animali produttivi, sono due gli aspetti da analizzare come presupposti per comprendere la ragione concreta per la quale i *canes* abbiano ricevuto, e meritato, una disciplina differente ed esclusiva rispetto agli altri animali. I *pecudes* trovano posto accanto all'uomo in varie attività lavorative quotidiane, e in relazione alla produzione diretta e indiretta di cibo. La prima forma di produzione si esplica nella macellazione dei capi di bestiame, mentre, la seconda nell'impiego degli animali come forza lavoro a supporto degli agricoltori, o per la produzione di materie prime. Dal punto di vista comportamentale dobbiamo poi evidenziare una caratteristica specifica di questi animali da lavoro, che si dimostrano – nella maggioranza dei casi – più importanti del cane. La particolarità degli animali da lavoro risiede nella loro indole normalmente mansueta che permette loro di essere più facilmente asservibili e, dunque, pregiati in vista della loro finalità produttiva. Tenendo presente tali considerazioni, è possibile individuare una maggiore coerenza e logicità nell'elencazione effettuata dal giurista Gaio in D. 9, 2, 2, 2. Qui, da un lato vengono identificati animali mansueti e produttivi, dall'altro quelli feroci – anche se allevati, ma con scopi diversi quali quelli militari o per il divertimento dei cittadini nei *ludi* o nelle *venationes* –, ed anche improduttivi.

La stessa difficoltà che i giuristi incontravano nella classificazione degli elefanti, molto utili nel trasporto dei carichi in alcune regioni dell'impero, e la necessità di ricorrere all'autorevole parere del giurista Labeone in merito ai *sues*, per far prevalere la loro utilità alimentare rispetto ad un'indole non propriamente mansueta, sembrano conferme delle ragioni sottostanti alla qualificazione culturale di queste diverse categorie di animali.

Se in relazione ai suini pare esserci indecisione, tutt'altro dimostra Gaio nei confronti dei cani, i quali con la formula *sed canis inter pecudes non est* vengono esclusi in maniera lapidaria dai *pecudes*. Le motivazioni sono abbastanza evidenti in quanto essi non sono né direttamente produttori di cibo, né mansueti in assoluto, benché possano essere asserviti allo scopo produttivo fino ad essere strumenti preziosi nella pastorizia e nell'allevamento di altre specie. D'altro canto i *canes* non sono animali selvatici, né sono normalmente pericolosi per l'essere umano. Tuttavia, mediante pratiche di addestramento finalizzate a mettere in risalto alcuni caratteri innati – quali la territorialità e l'aggressività – possono essere impiegati sia a scopo di difesa di persone o luoghi, sia, come vedremo, di offesa.

Per concludere il discorso circa la varietà delle sue possibili utilizzazioni, dobbiamo ricordare che il cane veniva allevato – e del resto, anche animali più esotici, come i *dracones* che erano grossi serpenti privi di veleno, o feroci felini – a scopo di ostentazione, e al fine di dimostrare la ricchezza del proprietario. Pare infatti che fosse abbastanza comune, fra quelle persone che non potevano permettersi animali costosi ma che desideravano sentirsi osservati, fare ricorso allo sfoggio di particolari esemplari di *canes* dagli accentuati caratteri di aggressività¹¹.

Le due azioni di maggior rilievo, ossia l'*actio de pauperie* e quella derivante dalla *Lex Aquilia*, sono state analizzate dai giuristi romani di età repubblicana. Ma riteniamo che le stesse affondino le proprie origini ancora più indietro nella storia, come dimostrerebbe – per la prima azione – l'esistenza del concetto di *pauperie* nelle XII Tavole, secondo l'attestazione tramandataci da Ulpiano nel frammento posto in apertura del titolo *si quadrupes pauperiem fecisse dicetur*¹². Inoltre, è notevole il fatto che l'elaborazione culturale sia rimasta materia viva e – specialmente in merito alla *Lex Aquilia* – in costante fermento e sviluppo per numerosi secoli. Fra i provvedimenti, l'unico con un'origine molto incerta è il cosiddetto *edictum de feris* ma, malgrado ciò, sarebbe ipotizzabile una sua vigenza in età repubblicana¹³, forse addirittura nel periodo immediatamente successivo alle guerre annibaliche (dopo il 202 a.C.), in relazione alle incrementate esigenze di sicurezza per l'arrivo a Roma della moda di esibire e condurre per le vie della città animali feroci¹⁴.

I *canes* non appartenevano insomma alla categoria economica e sociale delle *res mancipi*¹⁵, beni dei *cives*, come appunto *pecudes* e gli schiavi. Il cane, rispetto alla classificazione dei *quadrupedes*, assume nella cultura romana una posizione “di mezzo” tra animale domestico e “semi-domestico” poiché non idoneo alla rendita, ma asservibile, quindi non feroce come un selvatico ma in un certo senso adattabile all'utile. Ma l'incertezza relativa allo status del cane si protrasse nei corsi dei secoli successivi, tantoché nella prima metà del XIII secolo il giureconsulto Accursio, nelle sue glosse al *Corpus iuris civilis*, giunse a definire il cane come una sorta di *tertium genus* tra categorie animali, in cui si includessero quelli selvatici:

¹¹ Cfr. G. POLARA, *Le “venationes”. Fenomeno economico e costruzione giuridica*, Milano 1983, pp. 60 sgg.

¹² Cfr. D. 9, 1, 1pr.

¹³ Iniziò il 509 a.C. e terminò – *de facto* – il 16 gennaio del 27 a.C.

¹⁴ Cfr. G. POLARA, *Le “venationes”. Fenomeno economico e costruzione giuridica* cit., pp. 60 sgg.; F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le “actiones populares”*, Napoli 1958, p. 160

¹⁵ Cfr. F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra res mancipi e res nec mancipi* cit., pp. 87 sgg. Cfr. D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*).

Et mansueta dicunt, quae gregatim pascuntur: unde secundum hoc canis non est in numero ferarum, nec mansuetorum. Nam maior pars canum non mordet, et maior pars non gregatim pascuntur, sed videt etiam quod in his feris locum habeat haec actio [...].¹⁶

A parte la casistica sui danni provocati dai *canes*, che analizzeremo in maniera specifica in relazione alle leggi dei barbari, il cane viene menzionato in una probabile trascrizione, che Ulpiano offre, di un lungo brano del giurista Sesto Pomponio (ca. II sec. d.C.) e che ci illumina su un tipico contesto rurale, quello del sistema delle *villae*, proprio di una “economia della selva” in cui un ruolo fondamentale era svolto dall’allevamento brado o semibrado dei suini¹⁷. A questa attività era annessa la presenza di cani per la conduzione e la custodia del bestiame. Nel brano in questione è descritto il caso in cui vengono sottratti dei porcellini di un tale da parte di alcuni lupi. Il colono di una villa vicina si attiva *cum robustis canibus et fortibus* per raggiungere i predatori e per recuperare la preda estorta. Il *colonus* e i suoi cani riescono nell’obiettivo. Si poneva dunque all’attenzione del giurista il problema dell’acquistata proprietà da parte del soggetto che aveva recuperato i porcellini:

Pomponius tractat: cum pastori meo lupi porcos eriperent, hos vicinae villae colonus cum robustis canibus et fortibus, quos pecoris sui gratia pascebat, consecutus lupis eripuit aut canes extorserunt: et cum pastor meus peteret porcos, quaerebatur, utrum eius facti sint porci, qui eripuit, an nostri maneant: nam genere quodam venandi id erant nanti. cogitabat tamen, quemadmodum terra marique capta, cum in suam naturalem laxitatem pervenerant, desinerent eorum esse qui ceperunt, ita ex bonis quoque nostris capta a bestiis marinis et terrestribus desinant nostra esse, cum effugerunt bestiae nostra persecutionem. quis denique manere nostrum dicit, quod avis transvolans ex area aut ex agro nostro transtulit aut quod nobis eripuit? si igitur desinit, si fuerit ore bestiae liberatum, occupantis erit, quemadmodum piscis vel aper vel avis, qui potestatem nostram evasit, si ab alio capiatur, ipsius fit. sed putat potius nostrum manere tamdiu, quamdiu recipari possit: licet in avibus et piscibus et feris verum sit quod scribit. idem ait, etsi naufragio quid amissum sit, non statim nostrum esse

¹⁶ GLOSSA, *Contra naturam* (1, 4, 9pr.).

¹⁷ Cfr. E. STOLFI, *Studi sui “Libri ad edictum” di Pomponio. II. Contesti e pensiero* cit., pp. 517-518. L’autore dell’articolo faceva riferimento agli studi di A. GIARDINA, *La produzione del testo*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, vol. I, Roma 1993, pp. 421-422. Si veda dunque: A. GIARDINA, *L’Italia romana: storie di un’identità incompiuta*, Roma-Bari 1997, 2004³, pp. 139 sgg. Il richiamo al *vicinae villae colonus* è decisivo per l’individuazione di una tipologia di sfruttamento agrario, peraltro non priva di riscontri nelle trattazioni agronomiche da Marco Terenzio Varrone (ossia secc. II-I a.C.) in poi.

desinere: denique quadruplo teneri eum qui rapuit. et sane melius est dicere et quod a lupo eripitur, nostrum manere, quamdiu recipi possit id quod ereptum est. si igitur manet, ego arbitror etiam furti competere actionem: licet enim non animo furandi fuerit colonus persecutus, quamvis et hoc animo potuerit esse, sed et si non hoc animo persecutus sit, tamen cum repositus non reddit, suppressere et intercipere videtur. quare et furti et ad exhibendum teneri eum arbitror et vindicari exhibitos ab eo porcos posse.¹⁸

Questo brano è interessante perché con l'*ereptio res nullius*¹⁹, cioè uscendo dalla sfera di controllo da parte dell'uomo – come l'animale selvatico catturato che sfugge al cacciatore – i porcellini potevano essere acquisiti dal vicino colono, se risultavano non recuperati dal legittimo proprietario²⁰. L'immagine che deriva da questo passo di Pomponio è quello di una natura addomesticata con fatica, *topos* della letteratura *rei rusticae*²¹, in cui l'uomo necessitava di diversi mezzi ed espedienti per proteggere se stesso e i suoi beni. Per non uscire perdente o soccombere in questa lotta – e, come il *colonus* del brano, per recuperare beni altrui a danno di chi era meno scaltro – si muniva di tutti i mezzi possibili, come di quei *canes fortes e robusti*. Un *canis villaticus* o il *pecuarius canis* di cui scrive Columella potevano essere esemplari assolutamente adatti a quel compito di *villae horreique custos* citato nel brano di Pomponio²²:

[3] De villatico igitur et pastorali dicendum est, nam venaticus nihil pertinet ad nostram professionem. Villae custos eligendus est amplissimi corporis, vasti latratus canorique, prius ut auditu maleficum, deinde etiam conspectu terreat et tamen non numquam nec visus quidem horribili fremitu suo fuget insidiantem. Sit autem coloris unius, isque magis eligitur albus in pastorali, niger in villatico, nam varius in neutro est laudabilis. Pastor album probat, quoniam est ferae dissimilis, magnoque opus interdum discrimine est in propulsandis lupis sub obscuro mane vel etiam crepusculo, ne pro bestia canem feriat. [4] Villaticus, qui hominum maleficiis opponitur, sive luce clara fur advenit, terribilior niger conspicitur, sive noctu, ne conspiciatur quidem propter umbrae similitudinem, quam ob rem tectus tenebris canis tutiorem adcessum habet ad insidiantem. Probatur quadratus potius quam longus aut brevis, capite tam magno, ut

¹⁸ D. 41, 1, 44 (ULP. 19 *ad ed.*).

¹⁹ Cfr. E. STOLFI, *Studi sui "Libri ad edictum" di Pomponio. II. Contesti e pensiero* cit., p. 514.

²⁰ Cfr. D. 41, 1, 44 (ULP. 19 *ad ed.*): «Si igitur desinit, si fuerit ore bestiae liberatum, occupantis erit, quemadmodum piscis vel aper vel avis, qui potestatem nostram evasit, si ab alio capiatur, ipsius fit. sed putat potius nostrum manere tamdiu, quamdiu recipari possit: licet in avibus et piscibus et feris verum sit quod scribit. idem ait, etsi naufragio quid amissum sit, non statim nostrum esse desinere: denique quadruplo teneri eum qui rapuit».

²¹ Cfr. E. STOLFI, *Studi sui "Libri ad edictum" di Pomponio. II. Contesti e pensiero* cit., p. 519.

²² Cfr. il lavoro di O. KELLER, *Die Antike Tierwelt*, vol. I, Leipzig 1909, Hildesheim 1963, pp. 103 sgg.

corporis videatur pars maxima, deiectis et propendentibus auribus, nigris vel glaucis oculis acri lumine radiantibus, amplo villosoque pectore, latis armis, cruribus crassis et hirtis, cauda brevi, vestigiorum articulis et unguibus amplissimis, qui Graece drakes appellantur. Hic erit villatici status praecipue laudandus. [5] Mores autem neque mitissimi nec rursus truces atque crudeles, quod illi furem quoque adulantur, hi etiam domesticos invadunt. Satis est severos esse nec blandos, ut non numquam etiam conservos iratius intuantur, semper excandescant in externos. Maxime autem debent in custodia vigilantes conspici nec erronei, sed adsidui et circumspecti magis quam temerarii. Nam illi, nisi quod certum conpererunt, non indicant, hi vano strepitu et falsa suspitione concitantur. [6] Haec idcirco memoranda credidi, quia non natura tantum, sed etiam disciplina mores facit, ut et, cum emendi potestas fuerit, eius modi probemus et, cum educabimus domi natos, talibus institutis formemus. [7] Nec multum refert, an villatici corporibus graves et parum veloces sint; plus enim comminus et in gradu quam minus et in spatioso cursu facere debent. Nam semper circa septa et intra aedificium consistunt, immo ne longius quidem recedere debent satisque pulchre funguntur officio, si et advenientem sagaciter odorantur et latratu conterrent nec patiuntur propius accedere vel constantius adpropinquantem violenter invadunt. Primum est enim non adtemptari, secundum est lacessitum fortiter et perseveranter vindicari. atque haec de domesticis custodibus, illa de pastoralibus.²³

[8] Pecuarius canis neque tam strigosus aut pernix debet esse, quam qui dammas cervosque et velocissima sectantur animalia, nec tam obesus aut gravis quam villae horreique custos; [9] sed et robustus nihilo minus et aliquatenus promptus ac strenuus, quoniam et ad rixam pugnamque nec minus ad cursum comparatur, cum et lupi repellere insidias et raptorem ferum consequi fugientem praedamque excutere atque auferre debeat. Quare status eius longior productiorque ad hos casus magis habilis est quam brevis aut etiam quadratus, quoniam, ut dixi, non numquam necessitas exigit celeritate bestiam consecrandi. Ceteri artus similes membris villatici canis aequae probantur.²⁴

Questo è, invece, il resoconto di Varrone sulla medesima tipologia di *canes*:

[4] acutos quos habeant labro tectos, capitibus et auriculis magnis ac flaccis, crassis cervicibus ac collo, internodis articularum longis, cruribus [ac collo internodis] rectis et potius varis quam vatis, pedibus magnis et latis, qui ingredienti ei displodantur, digitis discretis, unguibus duris ac curvis, solo ne ut corneo ne nimium duro, sed ut fermentato ac molli; a feminibus summis corpore suppresso, spina neque eminula

²³ COLUM., *De re rustica libri XII*, 7, 12, 3-7.

²⁴ ID., 7, 12, 8-9.

neque curva, cauda crassa, latrato gravi, hiatu magno, colore potissimum albo, quod in tenebris facilius agnoscuntur, specie leonina.²⁵

Da un altro passo del Digesto, notiamo come cacciatori e i loro cani potessero essere causa di danni ai terreni che venivano coltivati e per questo, Ulpiano interviene per regolare e salvaguardare l'utilizzo di uno di questi spazi. Così, qualora le cacce fossero avvenute in campagna «i cacciatori e i battitori, i cani e il resto delle cose che è strumento necessario nella caccia» dovevano «essere contenuti, soprattutto se la campagna» produceva una rendita:

Si in agro venationes sint, puto venatores quoque et vestigatores et canes et cetera quae ad venationem sunt necessaria instrumento contineri, maxime si ager et ex hoc redditum habuit.²⁶

Probabilmente, le origini di una tale risoluzione sono da ricercare nella Roma arcaica, ai tempi delle XII Tavole, quando la necessità di tutelare un'economia agropastorale portò a quei provvedimenti relativi al taglio degli alberi altrui, all'*actio de pastu pecoris*²⁷ per i pascoli abusivi, come a quelli contro la distruzione delle messi²⁸. Ascrivibile ai tempi arcaici è l'origine di un'altra norma cui fa riferimento il giureconsulto Modestino (III sec. d.C.). Per quanto concerne le accuse quali la divulgazione di segreti religiosi ed il parricidio, il colpevole veniva rinchiuso in un sacco assieme a un cane, un gallo, una vipera ed una scimmia e poi gettato in acque profonde²⁹:

Poenā parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem.³⁰

Tornando alla tematica della caccia, per lo *ius romanum* la selvaggina era dunque *res nullius* ed il diritto venatorio era integrato nel diritto di proprietà: questo

²⁵ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 9, 4.

²⁶ D. 33, 7, 12, 12 (ULP. 20 *ad sab.*).

²⁷ Azione prevista pure nel nel *Pactus Legis Salicae*, nel burgundo *Liber Constitutionum* e nel visigoto *Liber iudiciorum*.

²⁸ Si veda M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit., passim*.

²⁹ Cfr. B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, p. 235.

³⁰ D. 48, 9, 9pr. (MOD. 12 *pand.*).

fatto evidenzia una scarsa preoccupazione per la questione stessa³¹. A Roma, infatti, non esisteva un rapporto privilegiato tra caccia e potere quale si avrà nel Medioevo. Roma rappresentava la *civilitas* per eccellenza, la civiltà cittadina che riteneva come “barbaro” il *selvaticus*. Al contrario, la civiltà medievale rinverdì la familiarità con il selvatico. Un rapporto rinnovato testimoniato in maniera assoluta dalle leggi barbariche. Analizzando le radici culturali della caccia medievale, si noterà che l’apporto più ingente nell’alveo di questa tradizione è stato determinato non dalla tradizione romana ma, appunto, da quella barbarica. Il fatto che Tacito (55-120) avesse messo in rilievo come i barbari basassero la loro economia sulla caccia sottintende che questa pratica non fosse tanto diffusa presso la cultura romana³². Tuttavia fu Cicerone stesso a rilevare una somiglianza tra la tecnica del cacciatore e quella del soldato³³, ma le attività che venivano definite “nobili” erano altre, ossia la magistratura, l’amministrazione dei beni familiari ed infine la guerra. Quest’ultima aveva pur sempre un suo peso, ma non come veniva inteso presso i barbari, nel senso che non era un valore in se stessa ma uno strumento dell’affermazione dell’Urbe nel mondo. Nella cultura latina la caccia venne intesa per molto tempo come un *officium* servile, e solo nel I secolo d.C. questa pratica divenne aristocratica³⁴. Dal punto di vista interpretativo è possibile rintracciare delle analogie tra l’universo romano e quello barbarico rispetto alla pratica venatoria, anche se i valori portanti della cultura di Roma ostentavano una marginalizzazione della caccia stessa. Le lotte contro le fiere furono tanto amate dall’imperatore Augusto (63 a.C.-14 d.C.), da includerle nell’educazione dei giovani³⁵. Ma se presso i Romani, scrive il greco Senofonte, occorre che il cinghiale venisse prima preso nelle reti e poi affrontato dal cacciatore più forte, la caccia senza reti era dal poeta consigliata per i mesi estivi quando le grosse bestie oppongono minore resistenza³⁶. Spostandoci con il pensiero a Ludovico il Pio (778-840), che per cacciare senza reti o trappole prediligeva invece l’autunno quando i cinghiali sono maggiormente aggressivi, non si può che evidenziare un grande contrasto tra le due tradizioni³⁷. Se nella cultura barbarica cavalli, falconi e cani rappresentavano gli animali nobili per eccellenza, a Roma tale ruolo era

³¹ Cfr. M. PACAULT, *Esquisse de l’évolution du droit de chasse*, in *La chasse au Moyen Age* cit., pp. 59-68; M. MONTANARI, *L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo* cit., p. 256; H. ZUG TUCCI, *La caccia, da bene comune a privilegio* cit., p. 411.

³² J. AYMARD, *Essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins* cit., p. 59.

³³ *Ivi*, p. 472.

³⁴ *Ivi*, pp. 57-59.

³⁵ *Ivi*, p. 97.

³⁶ *Ivi*, p. 317.

³⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 101.

rivestito dal leone. La caccia a questo animale selvatico, per imperatori come Commodo (161-192) e Caracalla (188-217) aveva strette connessioni con il culto di Ercole e ciò rimanderebbe all'ingresso della caccia nell'alveo della simbologia imperiale³⁸.

³⁸ J. AYMARD, *Essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins* cit., pp. 416 e 546-547; P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 101.

6. Confini tra le specie selvatiche e quelle domestiche

Non è scorretto affrontare il tema del rapporto tra uomo e cane anche tramite la rappresentazione degli spazi del mondo selvatico, e attraverso i sistemi di classificazione degli animali nell'Alto Medioevo. Secondo molti autori altomedievali, il mondo selvatico è innanzitutto caratterizzato dalla presenza di belve: l'animale ha in qualche modo il ruolo di rivelatore di una certa concezione spaziale.

A tal proposito è opportuno tornare nuovamente sull'opera di Plinio, poiché essa ci restituisce le idee più comunemente conosciute nel mondo antico sulla frontiera che divide le specie selvatiche da quelle domestiche. Nonostante l'assenza di una tassonomia ragionata, Plinio distingue chiaramente ciò che appartiene al mondo selvaggio da ciò che appartiene a quello domestico facendo emergere i problemi relativi alle specie intermedie *nec placida nec fera*¹. Relativamente ai *cuniculi*, parenti della lepore, in effetti si presenta la domanda dei confini che separano l'animale selvatico dall'animale domestico: «Raramente si addomesticano benché non li si possa qualificare come animali selvatici veri e propri. Esiste effettivamente un numero di specie che non sono né domestiche né selvatiche [*nec placida, nec fera*], ma sono di natura intermedia [*mediae naturae*]. Ad esempio, tra quelle che volano le rondini e le api; tra quelle del mare i delfini»². Ciò rivela la difficoltà derivante dalla distinzione tra la condizione selvatica e quella domestica, che continuerà a perpetuarsi nel sapere enciclopedico. Un certo numero di specie animali, ma anche vegetali, si riscontra in entrambe le condizioni. Tra queste *mediae naturae* si annoverano anche i ratti, i topi e i ghiri che vivono a contatto con l'uomo senza essere addomesticati. Secondo questo approccio, ad un tempo ecologico ed etologico, si considerano selvatiche le specie della fauna e della flora che vivono lontano dall'uomo, che non dipendono dalle sue cure per la loro sopravvivenza e che non sono oggetto di alcuno sfruttamento diretto.

L. Bodson ha studiato l'ampiezza semantica dei termini *ferus/domesticus* ed i loro sinonimi nel Latino classico³. Il vocabolario della condizione selvatica non cambia

¹ Su questo tema: F. GUIZARD-DUCHAMP, *Les terres du sauvage dans le monde franc (Ive-IXe siècle)*, Rennes 2009. Si veda anche: F. DELLA CORTE, *Tecnica espositiva e struttura della Naturalis Historia*, in *Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario*, Como 1982, pp. 19-32.

² PLINIO L'ANCIEN, *Histoire naturelle*, vol. VIII, a cura di A. Ernout – R. Pépin, Paris 1947-1952, pp. 100-101 (traduzione nostra).

³ L. BODSON, *Points de vue romains sur l'animal domestique et la domestication*, in *Homme et animal dans l'Antiquité romaine*, Tours 1995, pp. 7-49.

assolutamente nella letteratura dell'Alto Medioevo e può essere sintetizzato nella sottostante tabella. Possiamo notare che gli aggettivi *sylvestris*, *agrestis* e *pastoralis* – più raro – introducono innanzitutto un senso locativo che suggerisce l'allontanamento più o meno evidente dai luoghi abitati. Tuttavia non corrispondono necessariamente al biotopo di una specie selvatica e possono benissimo essere considerati come sinonimi intercambiabili, e senza che ne sia modificato il senso:

Significato di <i>ferus</i>	Sinonimo	Antonimo
<u>Senso comune:</u> selvatico	<i>Immanis</i> : crudele, feroce <i>Immansuetus</i> : non addomesticato <i>Agrestis</i> : della campagna, selvatico <i>Sylvestris</i> : dei boschi, selvatico	<i>Cicer</i> : addomesticato, domestico
<u>Senso locativo:</u> ciò che vive allo stato brado in luoghi selvaggi, lontano dall'uomo	<i>Sylvestris</i> <i>Agrestis</i> <i>Pastoralis</i>	<i>Domesticus</i> : animale domestico che vive dentro o vicino alle case e animale selvatico commensale o parassita (rondini, piccioni, mustelidi, ecc.)
<u>Senso zootecnico:</u> selvatico Indomabile, non domato, non domestico	<i>Immansuetus</i> <i>Immanis</i>	<i>Mansues</i> , <i>mansuetus</i> : addomesticato per la doma e l'addestramento

7. Classificazione degli animali nell'Alto Medioevo

Qualunque sia l'opera enciclopedica presa in considerazione, l'esigenza di una classificazione prevale sulla pertinenza scientifica dei criteri utilizzati. I rischi di una classificazione sono direttamente legati alla diversità delle fonti degli enciclopedisti dell'Alto Medioevo e al progetto che questi intendono condurre¹. La tassonomia zoologica medievale non obbedisce alle medesime regole di oggi. Nella moderna tassonomia non vi è corrispondenza con il termine "specie". Nell'Alto Medioevo si conoscono i *quadrupedes*, e tra questi, i quadrupedi carnivori o le bestie feroci. Inoltre, non vi è alcuna frontiera che separi gli animali reali da quelli fantastici:

1)	<i>De pecoribus et iumentis</i>	Bestiame e bestie da soma
2)	<i>De bestiis</i>	Bestie selvatiche
3)	<i>De minutis animantibus</i>	Piccoli animali
4)	<i>De serpentibus</i>	Serpenti
5)	<i>De vermibus</i>	Vermi
6)	<i>De piscibus</i>	Pesci
7)	<i>De avibus</i>	Uccelli
8)	<i>De minutis volatilibus</i>	Piccoli animali alati

Tavola 2. — *Classificazione di Isidoro di Siviglia (Etymologiae, liber XII, De animalibus).*

La tassonomia animale d'Isidoro di Siviglia (560-636) si avvicina a quella del Vecchio Testamento, poiché distingue il gruppo del bestiame (*pecus*) associato alle bestie da soma (*iumenta*) da quello degli animali selvatici (*bestiae*). I primi sono definiti in modo alquanto positivo, proprio come nella classificazione derivante dallo *ius romanum*, dato che aiutano l'uomo nelle sue faccende. Isidoro li raggruppa sotto il termine di *pecora* definendo ad un tempo il bestiame adatto al servizio e destinato al consumo². Ma, tra gli inevitabili rappresentanti di un bestiame medio-grande, si trovano anche gli animali selvatici: le capre, la cui natura resterà a lungo ambigua, i cervidi³ e due leporidi, ossia la lepre⁴ e il coniglio⁵. Questa categoria, apparentemente senza coerenza secondo gli attuali criteri di classificazione, associa probabilmente le

¹ Per questo capitolo si veda: F. GUIZARD-DUCHAMP, *Les terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe siècle)* cit. Si veda anche: M. VEGETTI, *Alle origini della razionalità scientifica: la classificazione degli animali*, «Scienza e tecnica nelle letterature classiche», 64 (1980), pp. 9-42.

² ISIDORE DE SEVILLE, *Étymologies XII: des animaux*, vol. I, a cura di J. André, Paris 1986, pp. 36-40.

³ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 1, 15-22.

⁴ *Ivi*, 12, 1, 23.

⁵ *Ivi*, 12, 24.

specie che si nutrono di vegetali⁶. Ciò nonostante vi troviamo anche il maiale, il cui regime alimentare di onnivoro è ben noto⁷.

Il capitolo a cui Isidoro ha dato come titolo *De bestiis* tratta di vari mammiferi selvatici dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia⁸. Cicerone differenziava le *bestiae* tra quelle che si addomesticavano e quelle selvatiche (*ferae*)⁹. Nel V secolo, Sulpicio Severo (360-420) utilizza ancora *bestiae* per designare l'insieme delle specie animali diverse dagli uccelli, pur rimanendo un sottogruppo degli *animalia*¹⁰. Per Isidoro, la categoria delle *bestiae* raggruppa gli animali «che, dal muso o dagli artigli, manifestano la loro ferocia»¹¹ con l'esclusione dei serpenti, specie trattata separatamente e in un capitolo specifico: *de serpentibus*. Al momento di dare una definizione della parola *bestiae*, Isidoro sostiene che derivi dal fatto che le specie alle quali si collega tale termine sono caratterizzate da crudele violenza. Le assimila, come farà due secoli dopo anche Rabano Mauro (ca. 780/784-856), alle fiere che, vivendo naturalmente in libertà, rispondono ai loro istinti lasciandosi trasportare dagli umori¹². Per entrambi gli autori, la parola *bestiae* designa unicamente specie carnivore, di dimensioni piuttosto grandi. Il capitolo *De minutis animalibus* si fonda, per Isidoro, su un fattore di tipo morfologico: la dimensione. I piccoli roditori, quali l'arvicola e il topo¹³ si avvicinano quindi ai piccoli carnivori, come la donnola¹⁴, e persino a qualche insetto¹⁵.

Isidoro di Siviglia pare stabilisca inoltre un legame tra la classificazione degli animali e i loro rapporti con l'uomo. Non ne fa una regola dichiaratamente espressa, quanto un insieme di indicazioni isolate¹⁶. Gli animali al servizio dell'uomo vengono trattati principalmente nella categoria *de pecoribus et iumentibus*. Alleviano il lavoro dell'uomo (*iuvare* significa infatti “venire in aiuto”). All'opposto, troviamo le bestie selvatiche, le fiere (*bestiae ferae*), i serpenti (*serpentis*), e tutte le specie dannose e pericolose per l'uomo. A proposito di queste ultime, Isidoro porta solo eccezionalmente il

⁶ L. BODSON, *Les paradoxes du témoignage d'Isidore de Séville sur le chiens* (Ètym. XII, 2, 25-28), in *Milieux naturels, espaces sociaux*, a cura di E. Mornet – F. Morenzoni – D. Millioud, Paris 1997, p. 178.

⁷ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 1, 25-26.

⁸ *Ivi*, 12, 2, 3-11; 12, 2, 12-13; 12, 2, 22; 12, 2, 40; 12, 2, 14-16.

⁹ CIC., *De natura deorum*, 2, 39, 99.

¹⁰ Sulpicio Severo, *Croniques*, a cura di G. de Senneville-Graves, in *Sources Chrétiennes*, vol. CCCCXLI, Paris 1999, p. 94.

¹¹ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 2.

¹² Rabano Mauro, [d'ora in poi RABAN.], *De universo*, 8, 1, in *Patrologia latina cursus completus*, vol. CXI, a cura di J.P. Migne, Paris 1864, col. 217.

¹³ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 3, 1-2 e 4.

¹⁴ *Ivi*, 12, 3, 3.

¹⁵ *Ivi*, 12, 8-10.

¹⁶ Cfr. ISIDORE DE SEVILLE, *Ètymologies XII: des animaux* cit., p. 29.

discorso verso la pratica della caccia e la relativa utilità nell'alimentazione¹⁷. Una terza categoria riunirebbe gli animali che vivono in prossimità dell'uomo e la cui qualificazione non è né completamente selvatica né domestica, come avviene per le *mediae naturae* di Plinio. Di questa categoria fanno parte le donnole – sebbene temibili per gli allevamenti avicoli –, i piccioni, come pure i gatti:

1)	<i>De bestiis</i>	Bestie selvatiche
2)	<i>De minutis animantibus</i>	Piccoli animali
3)	<i>De serpentibus</i>	Serpenti
4)	<i>De vermibus</i>	Vermi
5)	<i>De piscibus</i>	Pesci
6)	<i>De avibus</i>	Uccelli
7)	<i>De minutis avibus</i>	Piccoli uccelli

Tabella 2. – *Classificazione di Rabano Mauro (De universo, liber VIII)*

Data la forte influenza esercitata da Isidoro di Siviglia su Rabano Mauro, la classificazione che quest'ultimo propone è molto simile a quella del primo. L'intenzione di Rabano Mauro, dopo aver iniziato la sua "enciclopedia" su Dio, è di fare l'inventario di tutta la Creazione. Si tratta di una concezione teologica del mondo, un universo che sia emanazione di Dio. Per Rabano Mauro la conoscenza non deve attenersi unicamente alla pura materialità degli oggetti, ma comprendere che essi sono segni. La sua opera vuole essere soprattutto allegorica. Gli alberi, come gli animali, sono prototipi di esemplari, e dunque devono esprimersi o non esistere.

Secondo Rabano Mauro, il mondo selvatico è da considerare negativamente. Leoni, lupi, orsi, draghi, rapaci, grossi pesci costituiscono un inquietante bestiario della selvaticità che ubbidisce unicamente alla legge del più forte, e il debole perisce sotto le loro zanne, i loro artigli o i loro becchi¹⁸. Pur seguendo l'ordine dell'enciclopedia isidoriana Rabano Mauro ne elimina tuttavia un capitolo, il primo: non inserisce, insomma, il capitolo *De pecoribus et iumentibus* assieme a quelli dedicati agli animali, ma lo include in un settore dedicato esclusivamente all'uomo¹⁹. Nella struttura della sua enciclopedia, perpetua amplificandola una definizione antropica esistente da molto tempo. Allo stesso modo, Giona d'Orleans (ca. 780-843), ad un certo punto del suo *De institutione laicali*, propone di definire le bestie selvatiche come creature di Dio

¹⁷ ISID., *Etymologiae sive origines*, 10, 282 e 18, 7, 4. Cfr. ISIDORE DE SEVILLE, *Ètymologies XII: des animaux* cit., p. 29.

¹⁸ RABAN., *De universo*, 8, 1.

¹⁹ *Ivi*, 7, 7-8.

per l'uso comune di tutti i mortali, e di distinguerle nettamente dalle specie domestiche per il fatto che non sono nutrite dal lavoro dell'uomo²⁰.

Il mondo selvatico e quello domestico sono principalmente rappresentati nella Bibbia attraverso gli animali di ognuno di questi biotopi. Il bestiario dell'arca di Noè è, a tal proposito, da considerare come peculiare. Gli artisti dell'Alto Medioevo, fortemente condizionati dalla concezione cristiana del simbolismo animale²¹, non ebbero piena libertà nel rappresentare gli animali anche se l'autorevole testo della Genesi non indica alcuna specie "negativa" in particolare. La scelta all'interno della rappresentazione di questo o quell'animale, tuttavia, può essere rivelatrice di una classificazione tra specie domestiche e selvatiche²². Un'immagine del libro della *Genesi di Vienna* (VI secolo) mostra l'uscita dall'arca di Noè dopo il diluvio: in una rappresentazione realistica, tutti gli animali tranne il cane, che risulta assente, escono dal ventre del vascello a coppie. Le bestie selvagge aprono il corteo per allontanarsi rapidamente, mentre segue il bestiame accompagnato dalla famiglia di Noè. La logica antropocentrica della demarcazione tra selvatico e domestico è rispettata²³ e l'aurea negativa che rincorre l'immagine del cane nell'Alto Medioevo sembra qui trascinarsi nel rispetto della tradizione biblica che riconosceva questo animale come impuro²⁴. Nel più

²⁰ JONAS D'ORLEANS, *De institutione laicali*, 23, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. CXI, Paris 1864, col. 125.

²¹ Sono pochissimi gli animali che vengono eletti a rappresentare visivamente il mistero del Dio cristiano (dalla cui rappresentazione il cane è assolutamente "bandito", in quanto simbolo del peccato umano).

²² Cfr. M. PASTOUREAU, *Nouveaux regards sur le monde animal à la fin du Moyen Âge*, in *Natura, scienze e società medievali. Il teatro della natura*, «Micrologus», 4 (1996), p. 42.

²³ *Genèse de Vienne*, Cod. theol. gr. 31, p. 4, Österreichische Nationalbibliothek, Vienne.

²⁴ Cfr. *Liber Exodus*, 11, 7: «Apud omnes autem filios Israel non mutiet canis contra hominem et pecus, ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus Aegyptios et Israel», «Ma contro tutti gli Israeliti neppure un cane punterà la lingua, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele»; *Liber Exodus*, 22, 30: «Viri sancti eritis mihi; carnem animalis in agro dilacerati non comedetis, sed proiecetis canibus», «Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani»; *Liber Deuteronomii*, 23, 19: «Non offeres mercedem prostibuli nec pretium canis in domo Domini Dei tui, quidquid illud est, quod voveris, quia abominatio est utrumque apud Dominum Deum tuum», «Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta né il salario di un cane, qualunque voto tu abbia fatto, poiché tutti e due sono abominio per il Signore tuo Dio»; *Liber Iudicum*, 7, 5: «Cumque deduxisset populum ad aquas, dixit Dominus ad Gedeon: Qui lingua lambuerint aquas, sicut solent canes lambere, separabis eos seorsum; qui autem curvatis genibus biberint, in altera parte erunt», «Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: Quanti lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte; porrai da un'altra quanti, per bere, si metteranno in ginocchio»; I, *Liber Samuelis*, 17, 43: «Et dixit Philisthaeus ad David: Numquid ego canis sum, quod tu venis ad me cum baculo? Et maledixit Philisthaeus David in diis suis», «Il Filisteo gridò verso Davide: Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un bastone?. E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei»; I, *Liber Samuelis*, 24, 15: «Quem sequitur rex Israel? Quem persequeris? Canem mortuum et pulicem unum», «Contro chi è uscito il re d'Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce»; II, *Liber Samuelis*, 3, 8: «Quare ingressus es ad concubinam patris mei? Qui iratus nimis propter verba Isbaal ait: Numquid caput canis ego sum de Iuda? Hodie facio misericordiam super domum Saul patris tui et super fratres et proximos eius et non tradidi te in manu David. Et tu requisisti in me quod

argueres pro muliere hodie», “Abner siadirò molto per le parole di Is-Bàal e disse: Sono io una testa di cane, di quelli di Giuda? Fino ad oggi ho usato benevolenza alla casa di Saul tuo padre, favorendo i suoi fratelli e i suoi amici, e non ti ho fatto cadere nelle mani di Davide; oggi tu mi rimproveri una colpa di donna”; II, *Liber Samuelis*, 9, 8: «Qui adorans eum dixit: Quis ego sum servus tuus, quoniam respexisti super canem mortuum similem mei?», “Merib-Bàal si prostrò e disse: Che cos’è il tuo servo, perché tu prenda in considerazione un cane morto come sono io?”; II, *Liber Samuelis*, 16, 9: «Dixit autem Abisai filius Sarviae regi: Quare maledicit canis hic mortuus domino meo regi? Vadam et amputabo caput eius», “Allora Abisài figlio di Zeruià disse al re: Perché questo cane morto dovrà maledire il mio Signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa!”; I, *Liber Regum*, 14, 11: «Qui mortui fuerint de Ieroboam in civitate, comedent eos canes; qui autem mortui fuerint in agro, vorabunt eos aves caeli, quia Dominus locutus est», “I cani divoreranno quanti della casa di Geroboamo moriranno in città; quelli morti in campagna li divoreranno gli uccelli dell’aria, perché il Signore ha parlato”; I, *Liber Regum*, 16, 4: «Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate, comedent eum canes; et, qui mortuus fuerit ex eo in agro, comedent eum volucres caeli», “I cani divoreranno quanti della casa di Baasa moriranno in città; quelli morti in campagna li divoreranno gli uccelli dell’aria”; I, *Liber Regum*, 21, 19: «Et loqueris ad eum dicens: Haec dicit Dominus: Occidisti, insuper et possedisti! Et post haec addes: Haec dicit Dominus: In loco, in quo linxerunt canes sanguinem Naboth, lambent tuum quoque sanguinem», “Gli riferirai: Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi! Per questo dice il Signore. Nel punto ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue”; I, *Liber Regum*, 21, 23-24: «Sed et de Iezabel locutus est Dominus dicens: Canes comedent Iezabel in agro Iezrahel. [24] Qui de Achab mortuus fuerit in civitate, comedent eum canes; qui autem mortuus fuerit in agro, comedent eum volucres caeli», “Riguardo poi a Gezabele il Signore dice: I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”; I, *Liber Regum*, 22, 38: «Et laverunt currum eius in piscina Samariae; et linxerunt canes sanguinem eius, et scorta laverunt se iuxta verbum Domini, quod locutus fuerat», “Il carro fu lavato nella piscina di Samaria dove di lavavano le prostitute e i cani leccarono il suo sangue, secondo la parola pronunciata dal Signore”; II, *Liber Regum*, 8, 13: «Dixitque Hazael: Quid enim sum servus tuus canis, ut faciam rem istam magnam? Et ait Eliseus: Ostendit mihi Dominus te regem Syriae fore», “Cazaèl disse: Ma che sono io il tuo servo? Un cane potrebbe attuare questa grande predizione? Eliseo rispose: Il Signore mi ha mostrato che tu diventerai re di Aram”; II, *Liber Regum*, 9, 10: «Iezabel quoque comedent canes in agro Iezrahel, nec erit qui sepeliat eam. Aperutique ostium et fugit», “La stessa Gezabele sarà divorata dai cani nella campagna di Izreèl; nessuno la seppellirà. Quindi aprì la porta e fuggì”; II, *Liber Regum*, 9, 36: «Reversique nuntiaverunt ei. Et ait Iehu: Sermo Domini est, quem locutus est per servum suum Eliam Thesbiten dicens: In agro Iezrahel comedent canes carnes Iezabel», “Tornati riferirono il fatto di Ieu, che disse: Si è avverata così la parola che il Signore aveva detta per mezzo del suo servo Elia il Tisibita: Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele”; *Liber Thobis*, 6, 2: «Et profectus est puer et angelus cum illo; et canis exiit cum illo et secutus est eos. Et abierunt ambo, et comprehendit illos prima nox; et manserunt super flumen Tigrin», “Il giovane partì insieme con l’angelo e anche il cane li seguì e s’avviò con loro. Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera; allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri”; *Liber Iudith*, 11, 19: «Et adducam te per mediam Iudaeam, usque veniam contra Ierusalem et ponam sedem tuam in medio eius, et adduces eos sicut oves, quibus non est pastor. Et non muttiet canis lingua sua contra te, quoniam haec dicta sunt mihi secundum praescientiam meam et renuntiata sunt mihi, et missa sum nuntiare tibi», “Io ti guiderò attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme e vi porrò in mezzo il tuo trono. Tu li potrai condurre via come pecore senza pastore e nemmeno un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette prima, io ne ho avuto al rivelazione e l’incarico di annunziarle a te”; *Liber Iob*, 30, 1: «Nunc autem derident me iuniores tempore, quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei», “Ora invece ridono di me i più giovani di me in età, i cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge”; I, *Liber Psalmorum*, 22, 17: «Quoniam circumdederunt me canes multi, concilium malignantium obsedit me», “Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi; hanno forato le mie mani e i miei piedi”; I, *Liber Psalmorum*, 22, 21: «Erue a framea animam meam et de manu canis uncam meam», “Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita”; II, *Liber Psalmorum*, 59, 7: «Revertentur ad vesperam et latrabunt ut canes et circuibunt civitatem», “Ritornano a sera e ringhiano come cani, si aggirano per la città”; II, *Liber Psalmorum*, 59, 15: «Revertentur ad vesperam et latrabunt ut canes et circuibunt civitatem», “Ritornano a sera e ringhiano come cani, per la città si aggirano”; II, *Liber Psalmorum*, 68, 24: «ut intingatur pes tuus in sanguine, lingua canum tuorum ex inimicis portionem inveniatur», “perché il tuo piede si bagni nel sangue, e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici”; *Liber Proverbiorum*, 26, 11: «Sicut canis, qui revertitur ad vomitum suum, sic stultus, qui iterat stultitiam suam», “Come il cane ritorna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze”; *Liber Proverbiorum*, 26, 17: «Apprehendit auribus canem, qui transiens commiscetur rixae alterius», “Prende un cane per le orecchie chi si intromette in una lite che non lo riguarda”; *Liber Ecclesiastes*, 9, 4: «Qui enim sociatur omnibus viventibus, habet fiduciam:

rappresentativo dei trentanove passi delle Sacre Scritture che menzionano il cane è scritto infatti che come «il cane ritorna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze» (*Liber Proverbiorum*, 26, 11). Nell'Alto Medioevo era proprio questa appena descritta l'immagine attribuita dalla Chiesa al cane, come simbolo del "sudicio" che vivrebbe in ogni individuo dotato di un'anima.

melior est canis vivus leone mortuo», «Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza: meglio un cane vivo che un leone morto»; *Liber Ecclesiasticus*, 13, 22: «Quae pax hyaenae ad canem?», «Quale pace può esservi fra la iena e il cane?»; *Liber Isaiae*, 56, 10-11: «Speculatores eius caeci, omnes nescierunt; universi sunt canes muti non valentes latrare, insanientes, cubantes, amantes soporem; [11] et canes voraces nescierunt saturitatem, ipsi pastores ignoraverunt intellegentiam: omnes in viam suam declinaverunt, unusquisque ad avaritiam suam, a summo usque ad novissimum», «I suoi guardiani sono tutti ciechi, non si accorgono di nulla. Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare; sonnecchiano accovacciati, amano appisolarsi. [11] Ma tali cani avidi, che non sanno saziarsi, sono i pastori incapaci di comprendere. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse, senza eccezione»; *Liber Isaiae*, 66, 3: «Qui immolat bovem, interficit virum; qui sacrificat ovem, excerebrat canem; qui offert oblationem, idemque sanguinem suillum; qui adolet incensum, benedicit idolo. Sicut isti elegerunt vias suas, et in abominationibus suis anima eorum delectatur», «Uno sacrifica un bue e poi uccide un uomo, uno immola una pecora e poi strozza una cane, uno presenta un'offerta e poi sangue di porco, uno brucia incenso e poi venera l'iniquità. Costoro hanno scelto le loro vie, essi si diletano dei loro abomini»; *Liber Ieremiae*, 15, 3: «Et mandabo super eos quattuor species, dicit Dominus: gladium ad occisionem et canes ad lacerandum et volatilia caeli et bestias terrae ad devorandum et dissipandum», «Io manderò contro quattro specie di mali (parola del Signore): la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli dell'aria e le bestie selvatiche per divorarli e distruggerli»; *Evangelium secundum Matthaem*, 7, 6: «Nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos», «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi»; *Evangelium secundum Lucam*, 16, 21: «et cupiens saturari de his, quae cadebant de mensa divitis; sed et canes veniebant et lingebant ulcera eius», «bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe»; *Ad Philippenses Epistula Sancti Pauli Apostoli*, 3, 2: «Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem!», «Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere!»; II, *Epistula Petri*, 2, 22: «Contigit enim eis illud veri proverbii: Canis reversus ad suum vomitum, et Sus lota in volutabro luti», «Si è verificato per essi il proverbio: Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvolgersi nel brago»; *Apocalypsis Ioannis*, 22, 15: «Foris canes et venefici et impudici et homicidae et idolis servientes et omnis, qui amat et facit mendacium!», «Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolàtri e chiunque ama e pratica la menzogna!».

8. Il cane è una *bestia*? La “bestialità” altomedievale quale esempio

Quello del cane è davvero un caso interessante. Si tratta di un animale che non può vivere lontano dall'uomo. Non può dunque appartenere ad un mondo selvatico¹. Eppure, Isidoro di Siviglia, ispirandosi ad Agostino, riunisce il lupo e il cane all'interno della categoria delle *bestiae*² e afferma che il «termine di *belva* si applica in maniera appropriata a leoni, leopardi, tigri, ai lupi e alle volpi così come ai cani e alle scimmie [...]»³. La connotazione del cane all'interno di questa categoria è dovuta al suo regime alimentare di carnivoro, criterio che definisce, per Isidoro, le *bestiae*⁴. L'accostamento del cane al lupo, spesso utilizzato per paragonarli o contrapporli, è quasi topico⁵. In ogni caso, il lupo non poteva essere concepito quale antenato del cane, poiché la teoria dell'evoluzione delle specie non è antecedente al XIX secolo. Nella pratica, tuttavia, la parentela sembra essere riconosciuta sin dall'Antichità, in particolare, dagli allevatori. Plinio fa menzione di incroci fatti in Gallia tra un lupo e un cane per ottenere dei capimuta più efficienti⁶. Questa specifica parentela è largamente diffusa e poggia sull'idea che le specie esistano per coppie, ovvero che una specie selvatica posseda il suo “doppio” in quella domestica⁷. È quanto succede anche nella flora. Valafrido Strabone (808/809-849) descrive la betonica come una pianta comune allo stato selvatico, ma anche degna di figurare nel suo piccolo giardino per le sue virtù terapeutiche⁸.

Ciò detto, nell'Alto Medioevo il cane rimane un animale ambiguo. Attualmente è risaputo che certe specie canine conservano un'aggressività che conferisce loro un comportamento quasi selvatico⁹. L'atteggiamento degli uomini nei confronti del cane è infatti duplice. A volte è un animale che condivide lo stesso spazio degli umani in semilibertà e si nutre di resti, da cui la reputazione di mangiatore di carogne attestata sin

¹ Su questo tema si veda: F. GUIZARD-DUCHAMP, *Les terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe siècle)* cit. ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 25: un concetto che troviamo già in Plinio il Vecchio, cfr. PLIN., *Naturalis historia*, 8, 142.

² AUG., *De genesi ad litteram liber*, 3, 11-16.

³ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 1 (traduzione nostra).

⁴ L. BODSON, *Les paradoxes du témoignage d'Isidore de Séville sur le chiens* (*Ètym. XII, 2, 25-28*) cit., p. 178.

⁵ C. MAINOLDI, *L'immagine del lupo e del cane nella Grecia antica da Omero a Platone* cit., *passim*.

⁶ PLIN., *Naturalis historia*, 8, 148; cfr. L. BODSON, *Les paradoxes du témoignage d'Isidore de Séville sur le chiens* (*Ètym. XII, 2, 25-28*) cit., p. 180.

⁷ PLIN., *Naturalis historia*, 12, 1, 38.

⁸ WALAHRID STRABON, *Hortulus, xx Betonica*, in MGH, *Poetae Latini medii aevi*, vol. II.2, *Poetae Latini aevi Carolini*, a cura di E. Duemmler, Berolini 1884, pp. 335-350, vv. 337-340.

⁹ Cfr. R. LOCKWOOD, *The ethology and epidemiology of canine aggression*, in *The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people*, a cura di J. Serpell, Cambridge 1995, pp. 131-138.

dalla Bibbia e nella letteratura classica¹⁰; altre volte è un animale fedele, il compagno affezionato al suo padrone, capace di grande devozione. Forse Isidoro di Siviglia ha confuso il suo erudire con la propria esperienza personale.

Il lupo, al contrario, è un animale esemplare che offre questo paradosso sottolineato da C. Levi-Strauss e ripreso da D. Sperber, ossia che non esiste una netta correlazione tra l'importanza pratica e l'importanza simbolica degli animali¹¹. In natura, un lupo non è né particolarmente feroce, né particolarmente coraggioso. La sua statura non è impressionante ed ancor meno il suo appetito. Ma il “vero” lupo, il lupo perfetto, il lupo delle fonti, non è un animale qualunque: è vivo, forte, crudele, è un *raptor*. È l'enunciato biblico a trasmettercelo, per carenza di enciclopedisti latini, e il modello “simbolico” ha fatto scomparire lo standard della specie. Lo stesso vale per molti rappresentanti della fauna selvatica¹². Così l'aquila non è un uccello qualunque ma, necessariamente, è il più rapace dei rapaci.

Per Isidoro di Siviglia gli spazi del selvatico sono gli spazi della libertà, nel senso che non viene esercitata alcuna costrizione: «Le bestie sono dette selvatiche per il fatto che esse si avvalgono della loro libertà naturale e sono guidate dal loro istinto. In effetti, non conoscono costrizioni, ma circolano qui e là spingendosi dove lo ritengono opportuno»¹³. Nella sua opera maggiore sulla Trinità, Ilario di Poitiers (315-367) associa i boschi (*saltuosa loca*) e i fertili pascoli al luogo in cui vivono le bestie (*beluinae*), qui altrimenti dette animali in semilibertà che circolano liberamente (*evagantibus*) senza il fardello dell'umanità obbligata a lavorare per nutrirsi¹⁴.

Compare comunque in tutte le lingue romanze¹⁵ il termine latino *bestia*, indicando una vasta gamma di animali¹⁶, in modo particolare quelli privi di razionalità e non

¹⁰ Cfr. J.H. YVINEC, *L'élevage et la chasse*, in *Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis du VII^e siècle à l'an mil*, Paris 1988, pp. 227-228; R. PINNEY, *The animals in the Bible. The identity and the natural history of all the animals mentioned in the Bible*, Philadelphia-New York 1964, pp. 118-120.

¹¹ C. LEVI-STRAUSS, *Le totémisme aujourd'hui*, Paris 1962; cfr. D. SPERBER, *Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement?*, «L'homme», 15/2 (1975), p. 10.

¹² Cfr. D. SPERBER, *Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement?* cit., pp. 24-25.

¹³ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 2 (traduzione nostra).

¹⁴ HILAIRE DE POITIERS, *La Trinité*, vol. I.2, a cura di G.M. Durand – C. Morel – G. Pelland, Paris 1999, p. 204.

¹⁵ Ad eccezione del rumeno e del sardo.

¹⁶ Su questa tematica, nel capitolo, si farà ampio riferimento a P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Cfr. A. WALDE – J.B. HOFFMANN, *Lateinisches etymologisches wörterbuch* cit., s.v. *bestia*; A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit., s.v. *bestia*.

sottomessi all'uomo, cioè le specie selvatiche e quelle che provocano facilmente un danno¹⁷. Nelle classificazioni zoologiche si intravede quella distinzione netta tra animali e uomini che prende forma dal difetto di razionalità e nocività. Due caratteri che derivano dalla filosofia greca e dalla cultura latina. In questo modo, intendiamo giustificare la limitazione del termine *bestia* agli esseri animati non umani, rispetto al termine *animal*, che invece consente di esprimere, a causa della sua genericità, la “simpatia” tra tutti gli esseri animati. Sia nelle fonti letterarie che in quelle giuridiche, il termine *bestia* risulta essere impiegato per designare una o più specie determinate piuttosto che l'animale in genere. In un brano di Agostino, tratto dal *de genesi ad litteram imperfectus liber*, il termine *bestia* rimanda alle qualità proprie delle diverse specie animali e alle relazioni di questi animali con gli uomini. È un animale privo di razionalità quello che Agostino definisce *bestia* ed è dunque importante distinguere a seconda delle varie specie. È chiaro allora che per *quadrupedes* si debbano intendere gli animali da soma; il termine *serpentes* invece indica tutti i rettili; le *bestiae* sono quei quadrupedi non domati; *pecora* sono gli animali che non coadiuvano l'uomo nel lavoro ma gli assicurano alimentazione diretta attraverso i prodotti derivati¹⁸.

Ed il cane? Qual è il suo posto in questo schema classificatorio? Il *Dictionnaire étymologique de la langue latine* suggerisce che *canēs* è una forma latina antica, nominativo di genere neutro singolare, del successivo lemma *canis*, *-is*. Dell'antica forma *canēs* è attestato l'impiego, oltre che in Varrone, in Quinto Ennio (239 a.C.-169 a.C.) e in Gaio Lucilio (180 a.C.-102 a.C.)¹⁹. Mentre *Il lessico agricolo latino* segnala che la prima attestazione letteraria in lingua latina dell'etimo *canēs* – che ricorda *fēlēs*, *volpēs*, ecc. – si riscontra in Livio Andronico (ca. 280-200 a.C.). I due dizionari menzionati convengono comunque nel considerare che, nella cultura letteraria classica, la forma più antica per designare il termine “cane” è il greco *κῶων*, *-νός*, da cui deriva il latino *canēs* e il più

¹⁷ Cfr. ISIDORUS HISPALENSIS [d'ora in poi ISID.], *Etymologie sive origines*, 12, 2, 2, in *Etimologie o origini*, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2006: «bestiae dictae a vi, qua saevium. ferae appellatae, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur».

¹⁸ AUGUSTINUS [d'ora in poi AUG.], *De genesi ad litteram imperfectus liber*, 15, 53, in *De genesi ad litteram liber imperfectus di Agostino d'Ippona*, a cura di G. Pelland [et al.], Palermo 1992: «Et dixit Deus: Eiciat terra animam vivam secundum suum genus: quadrupedum et serpentium et bestiarum terrae secundum genus et pecora secundum genus. Et factum est sic. Cum dictum fuerit animam, cur additum sit vivam, et quid sit secundum genus et de solita conclusione qua dicitur: et factum est sic, sicut superius tractatum est, consideranda et accipienda sunt. Cum autem in latina lingua nomine bestiarum omne irrationale animal generaliter significetur, hic tamen distinguendae sunt species, ut quadrupedes accipiamus omnia iumenta, serpentes omnia reptantia, bestias vel feras omnia quadrupedia indomita, pecora vero quadrupedia, quae non operando adiuvant, sed dant aliquem fructum pascentibus».

¹⁹ Cfr. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit., s.v. *canēs*, *canis*, *-is*.

tardo *canis*, *-is*²⁰. In tutti gli scrittori *rei rusticae* – ad esempio, in Varrone – il cane viene principalmente inteso, secondo il significato generale di animale custode della fattoria e del bestiame²¹:

[...] in pecuaria quae non parantur ut ex iis capiatur fructus sed propter eam aut ex ea sunt, muli, canes, pastores.²²

Nella lingua di Roma, relativamente al lemma *canis*, *-is*, per la tendenza latina di rendere parisillabi gli imparisillabi, ad una flessione in *-n-*, attestata dal greco *κύων*, *-vός*, è stata sostituita una flessione in *-n-i-*. Il termine latino, dalla sua prima attestazione letteraria nella variante *canes*, *-is*, genere neutro, è stato riscontrato con continuità in tutte le lingue romanze, ad eccezione dello spagnolo²³. È sorprendente l'analisi della forma latina *can-*. Nell'antico irlandese il cane veniva indicato con *cú* (da **kwō*) con il genitivo derivante da **kunos*. Nella lingua dei galli si riscontra *ci*, che deriva dal greco *κύων*, *-vός*²⁴.

Al fine di precisare quale fosse il valore attribuito culturalmente al cane, è utile soffermarsi non solo sull'analisi epistemologica della dottrina su questo animale ma, parallelamente, anche sulle attestazioni e le informazioni che provengono dalla letteratura latina. Per quanto concerne il termine *bestia* nella letteratura Agostino lo caratterizza adattandolo ad animali feroci, e selvatici come leoni, tigri, lupi, volpi e anche ai cani. Dal vescovo di Ippona vengono riconosciuti come *pecudes* quei quadrupedi che sono sottoposti da parte dell'uomo al lavoro nei campi, tra cui buoi e cavalli, e quelli che offrono prodotti diretti all'alimentazione – la carne – quali maiali e pecore:

Sed quia saepe nomine pecorum vel nomine bestiarum animalia omnia rationis expertia solent intellegi, merito quaeritur, quas nunc proprie bestias et quae pecora dicat. et repentia quidem sive reptilia terrena non est dubitandum quod omnes serpentes intellegi voluit, quamquam et bestiae dici possint; pecorum autem nomen non usitate serpentibus convenit. rursus leonibus et pardis et tigris et lupis et vulpibus, canibus etiam et simiis atque id genus ceteris usitate convenit vocabulum

²⁰ Cfr. Ivi, s.v. *canēs*, *canis*, *-is*; M.G. BRUNO, *Il lessico agricolo latino*, Amsterdam 1969², s.v. *canēs* (*-is*), p. 116.

²¹ Cfr. M. G. BRUNO, *Il lessico agricolo latino* cit., s.v. *canēs* (*-is*).

²² VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 1, 12.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit., s.v. *canēs*, *canis*, *-is*.

bestiarum. pecorum autem nomen his animalibus accomodatius aptari solet, quae sunt in usu hominum, sive adiuvandis laboribus, ut boves et equi et si qua talia, sive ad lanicium vel ad vescendum, ut oves et sues.²⁵

Nel brano Agostino fa intendere che se di *bestia* si vuole trattare tale categoria deve implicitamente fare riferimento a delle singole specie animali, dove la razionalità diviene il parametro selettivo degli animali rispetto agli esseri umani. Per cui il difetto di razionalità limita in qualche misura il termine *animal*, di solito comprensivo di tutti gli esseri animati, alle sole *species* non umane. Stesso modo di inquadrare il concetto in Isidoro di Siviglia che inserisce il *canis* tra *bestiae* quali leoni, tigri e volpi:

Bestiarum vocabulum proprie convenit leonibus, pardis et lupis, tigribus et vulpibus, canibus et simiis, ac ceteris, quae ore vel unguibus saeviunt, exceptis serpentibus. Bestiae dictae a vi, qua saeviunt. Ferae appellatae, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur.²⁶

È chiaro che *ore vel unguibus* è l'elemento caratteristico sul quale si fonda l'appartenenza di tali animali alla classificazione stessa. Le specie elencate da Isidoro possiedono la capacità di arrecare offesa attraverso la *feritas*. In questo caso la ferocia degli animali è la manifestazione della condizione di indipendenza dagli uomini e della caratteristica di questi esemplari di arrecare danno²⁷. Nel grammatico Virgilio²⁸, il quale utilizza il termine *bestia* comprendendo in esso determinate specie animali che hanno capacità di "offendere", la *feritas*, infatti, è pur sempre indice di indipendenza dall'uomo e dato fattuale della capacità di provocare un danno.

Anche nelle fonti giuriche si riscontra la medesima concezione delineata nella letteratura, come dimostra il giurista Ulpiano per ciò che concerne le sanzioni attribuite a chi ha combattuto in un'arena contro una *bestia*²⁹. Un ulteriore dato interessante è che in tale contesto Ulpiano richiama alla memoria una tradizione classica secondo la quale la

²⁵ AUG., *De genesi ad litteram liber*, 3, 11, 16, in *Patrologiae cursus completus sive bibliotheca universalis, omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum*, vol. XXXVII, Turnhout 1991.

²⁶ ISID., *Etymologie sive origines*, 12, 2, 1.

²⁷ A questo proposito, si veda ancora Isidoro di Siviglia: ISID., *Etymologie sive origines*, 12, 2, 2: «bestiae dictae a vi, qua saeviunt. ferae appellatae, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur».

²⁸ K.V. HARTIGAN, *He rose like a lion. Animal similes in Homer and Virgil*, «AAnthung», 21 (1973), pp. 223 sgg.; cfr. ISID., *Etymologie sive origines*, 12, 2, 2.

²⁹ D. 3, 1, 1, 6 (ULP. 6 ad ed.).

caccia costituiva un modello di nobiltà³⁰. Le regole della pratica venatoria servivano per creare degli schemi di comportamento e per escludere la caccia dalle ingiuste uccisioni di animali³¹. Allo stesso modo si esprime Aristotele, che aveva circoscritto la funzione della caccia sia all'uccisione dell'animale che causava un danno, sia all'equilibrio dell'ambiente naturale³². Nelle sue *Leges*, Platone aveva riportato le regole che imponevano il divieto di caccia con reti e altri strumenti nelle ore notturne e i divieti contro l'uccellazione nei campi coltivati e aveva conferito alla pratica venatoria una valenza educativa³³. Per Senofonte la caccia è un'arte che avvia ad un tipo di guerra non finalizzata all'alimentazione: in nessun luogo del *Cinegetico* si allude al banchetto alimentare con una preda uccisa³⁴. Proprio su queste premesse culturali si fonda il pensiero di Ulpiano nei riguardi della caccia. Il giureconsulto, nella distinzione tra *animal* e *bestia*, sostiene che per valutare l'esistenza di presupposti per l'applicazione della sanzione si deve considerare non solo che l'animale rientri in un *genus*, ma deve sussistere la constatazione che l'animale stesso sia in possesso della *feritas*. Solo attraverso tale affermazione si può definire o meno il carattere "animalesco" o "bestiale" di un esemplare. Ma la *feritas* deve essere valutata caso per caso, secondo Ulpiano, anche senza tenere conto delle caratteristiche della specie, come può avvenire per un leone che diviene mansueto, o nel caso di animali che, come i *canes*, pur avendo un'indole offensiva sono nella realtà privi di tale propensione³⁵. Il giurista repubblicano Gaio, sul significato di *bestia* e sul fatto che i *canes* non rientrassero tra i *pecudes*, scriveva:

Ut igitur apparet, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. Sed an sues pecudum appellatione continentur; quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. Sed canis inter pecudes non est. Longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. Elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet.³⁶

³⁰ Per il legame preda-cacciatore: W. BURKERT, *Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica* cit., pp. 12 sgg.; O. LONGO, *Predazione e paideia*, in SENOFONTE, *la caccia (Cinegetico)*, a cura di A. Tessier, Venezia 1989, pp. 14 sgg.; P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., p. 110.

³¹ O. LONGO, *Predazione e paideia* cit., p. 11.

³² Cfr. *Ivi*, p. 11.

³³ Cfr. *Ivi*, pp. 9 e 11.

³⁴ Cfr. *Ivi*, p. 17; si veda pure: J. DUMONT, *Les animaux dans l'Antiquité grecque* cit., pp. 284 sgg.

³⁵ Cfr. M. TALAMANCA, *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano*, vol. II, Roma 1977, p. 270.

³⁶ D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*).

Questo frammento tratto dal commento di Gaio all'editto provinciale si presenta come sintetica esposizione delle principali tassonomie zoologiche romane. L'esordio del passo, richiama, oltre ai *quadrupedes*, la classificazione dei *pecudes* e quella degli *animalia quae gregatim habentur*. Se non c'è alcun problema per *oves*, *caprae*, *boves*, *equi*, *muli* e *asini* Gaio mostra delle difficoltà classificatorie per animali quali suini e *canes*³⁷. Tra i *quadrupedes* vi sono dunque gli animali che possono offrire carne e lana, *oves* e *caprae*, o quelli che possono essere impiegati per i trasporti e come ausilio nel lavoro agricolo ossia *boves*, *equi*, *muli* ed *asini*. Ci sono poi i quadrupedi che non hanno una condizione chiara tale da essere classificati tra i domestici o i selvatici e cioè *sues* e *canes*. Tra le *bestiae ferae* vi sono più chiaramente quelle specie come orsi, leoni e pantere. A questo punto, si delineano meglio le distinzioni – anche se abbastanza flessibili – tra gli animali domestici, cioè quelle specie assoggettate ad un controllo da parte dell'uomo, e quegli esemplari che sono, per loro natura, impossibilitati nell'intrattenere un rapporto col genere umano.

L'antitesi tra *bestiae ferae*, *bestiae mansuefactae* e *bestiae domesticae* sembra sussistere su una certa base di flessibilità sia per l'assenza di una netta distinzione tra le tre articolazioni e sia per lo statuto incerto tra condizione selvatica e domestica. Tale flessibilità incide sul carattere classificatorio della differenziazione delle tre tipologie di animali tanto che, infatti, poteva comprendere specie diverse come asini³⁸ e cavalli³⁹, pecore⁴⁰ e capre⁴¹, oltre poi a galline⁴², oche⁴³ e vespe⁴⁴ ma principalmente i *canes*:

Relinquitur, inquit Atticus, de quadripedibus quod ad canes attinet, quod pertinet maxime ad nos, qui pecus pascimus lanare. Canes enim ita custos pecoris eius quod eo comite indiget ad se defendendum. In quo genere sunt maxime oves, deinde caprae. Has enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. In suillo pecore tamen sunt quae se vindicent, verres, maiales, scrofae. Prope enim haec apris, qui in silvis saepe dentibus canes occiderunt. Quid dicam de pecore maiore? Cum sciam mulorum gregem, cum pasceretur et eo venisset lupus, ultro mulos circumfluxisse et ungulis

³⁷ Bisogna ammettere, tuttavia, che per quanto riguarda i maiali Gaio rimanda alla tesi di Labeone († 10-11 d.C.). Per il cane afferma, con altrettanta certezza, che *inter pecudes non est*. Su questo argomento: J. MODREZEJEWSKI, *Ulpian et la nature des animaux*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano* cit., vol. I, p. 186.

³⁸ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 6, 3.

³⁹ *Ivi*, 2, 1, 5 e 2, 2, 2.

⁴⁰ *Ivi*, 2, 3, 3.

⁴¹ *Ivi*, 2, 3, 3.

⁴² *Ivi*, 3, 9, 17.

⁴³ *Ivi*, 3, 10, 2.

⁴⁴ *Ivi*, 3, 16, 19.

caedendo eum occidisse, et tauros solere diversos adsistere clunibus continuatos et cornibus facile propulsare lupos. Quare de canibus quoniam genera duo, unum venaticum et pertinet ad feras bestias silvestres, alterum quod custodiae causa paratur et pertinet ad pastorem, dicam de eo ad formam artis expositam in novem partes.⁴⁵

La scienza giuridica ha desunto l'elasticità delle classificazioni zoologiche romane. Nella traduzione italiana del commento alle Pandette di F. Glück⁴⁶, viene osservato che la classificazione di un animale che rientri tra le *ferae bestiae* deve essere determinata sulla base della specie di appartenenza e non sul carattere del singolo esemplare. Ad esempio, un cane nato in un luogo recintato potrebbe anche essere considerato come selvatico. Dalla lettura di uno studio di S. Perozzi apprendiamo che le *ferae bestiae* sarebbero gli animali selvatici, quelli che l'uomo non ha assoggettato completamente; ancora, per lo studioso, una *fera bestia* non è necessariamente un animale feroce: il cane, come abbiamo visto, può rientrare tra gli animali selvatici, ma se inteso come *bestia* domestica – e dunque non feroce – non perde la sua natura solo perché scappato dal controllo da parte dell'uomo⁴⁷.

Altri studiosi come L. Landucci⁴⁸ e P. Bonifante⁴⁹ sono concordi nel constatare un certo livello di difficoltà nel campo culturale romano nel determinare la sfera di appartenenza di alcuni animali come i cani. Recentemente M.J. Garcia Carrido, rispetto ad un suo lavoro sulla libertà della pratica venatoria, ha affermato che il diritto romano distingue tra «animales fieros en sentido amplio y generico, y animales fieros en sentido estricto»⁵⁰.

I giureconsulti romani annoveravano generi di animali selvatici e generi mansuefatti. A. Ortega y Carillo de Albornoz ritiene che «en realidad el planteamiento es

⁴⁵ *Ivi*, 2, 9. Per una bibliografia di tipo "storico-artistico" sul cane, si vedano: J.M. C. TOYNBEE, *Animals in roman life and art* cit., pp. 102 sgg.; S. LILJA, *Dogs in Ancient Greek Poetry*, Helsinki 1976; A. DE LESELEUC, *Le chien, compagnon des dieux gallo-romains*, Paris 1980; C. MAINOLDI, *L'immagine del lupo e del cane nella Grecia antica, da Omero a Platone* cit., passim; R. DELORT, *L'uomo e gli animali dall'età della pietra ad oggi* cit., pp. 381 sgg. con i relativi rimandi bibliografici.

⁴⁶ Cfr. F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette (tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d'Italia)*, Milano 1888-1909, p. 52.

⁴⁷ S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Roma 1928, p. 585.

⁴⁸ L. LANDUCCI, *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani*, «Archivio Giuridico "Filippo Serafini"», 29 (1882), pp. 306 sgg.; ID., *Caccia*, in *Enciclopedia Giuridica*, parte I.1, Milano 1898, p. 15.

⁴⁹ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. II.2, *La proprietà*, a cura di G. Bonfante – G. Crifò, Milano 1968, p. 75.

⁵⁰ M.J. GARCIA GARRIDO, *Derecho a la caza y "ius prohibendi"*, «Anuario de historia del derecho español», 26 (1956), p. 278.

un tanto ficticio, pues la naturaleza de los animales amansados es también salvaje [...]»⁵¹. Secondo O. Longo «nel mondo antico vi sono specie animali il cui “statuto” è di per sé mal definito, incerto fra la condizione selvatica e domesticata, come nel caso del suino (cinghiale/porco domestico: notoriamente a fecondità interspecifica), “allevato” anche allo stato brado, o del colombo, o del colombaccio, oggetto sia di caccia che di allevamento (nei *columbaria* o *peristereones*)»⁵².

La necessità della distinzione tra le *ferae bestiae*, *res nullius*-oggetto di occupazione, e le *bestiae mansuefactae* e le *domesticae*, sottratte alla cattura in quanto già sotto il dominio, trova le sue radici nella preistoria, e precisamente nella fase di passaggio da un'economia di predazione dei prodotti naturali – caccia e raccolta di vegetali nati spontaneamente – a un'economia fondata sulla produzione, nel momento in cui nascevano le prime forme di agricoltura e pastorizia⁵³. In un'economia di produzione dovette cominciare ad emergere l'esigenza di tutelare gli animali riprodotti in cattività e di porre limiti alla pratica venatoria. Mentre nelle prime forme di predazione dei frutti naturali non doveva esserci alcun interesse da parte della collettività a distinguere la condizione degli animali, a seconda del regime di appropriazione, ma era anzi interesse generale che il maggior numero di animali fosse assoggettato alla libera occupazione.

L'assoggettamento e la destinazione di alcune specie animali all'allevamento per scopi alimentari e allo sfruttamento come forza lavoro dovettero determinare forti contrasti tra quelle classi sociali coinvolte in tali mutamenti economici: da un lato i cacciatori erano decisi a difendere i confini della classificazione degli animali selvatici; dall'altro i pastori e gli agricoltori erano decisi a sottrarre dal novero degli animali che si potevano cacciare quegli esemplari ormai domestici o mansuefatti. La contestuale presenza, nella società latina, delle componenti proprie di un'economia di raccolta e di produzione, dovette acuire i conflitti sociali vincolati alla produzione della *civitas romana* nella sua fase primigenia, quando la popolazione trasse la propria sussistenza da forme elementari di agricoltura e di pastorizia.

Per comprendere la conflittualità presente nei mutamenti delle forme economiche di sussistenza appare inadeguata la tesi, variamente diffusa nell'Antichità e poi ripresa da

⁵¹ A. ORTEGA Y CARRILLO DE ALBORNOZ, *Las “ferae bestiae” en el derecho romano, en el Código civil y en la ley de caza de 1970*, «Cuadernos informativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación», 4-5 (1987), pp. 483 sgg.

⁵² O. LONGO, *Le regole della caccia nel mondo greco-romano*, «Aufidus», 1 (1987), pp. 59 sgg.

⁵³ Cfr. M. G. GODELIER, *Caccia-raccolta*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. II, Torino 1977, pp. 354 sgg; si vedano pure C. GROTTANELLI, *Ethnologica. L'uomo e la civiltà*, Milano 1965; O. LONGO, *Le regole della caccia nel mondo greco-romano* cit., pp. 59 sgg.

autori moderni, secondo cui la pastorizia avrebbe preceduto l'agricoltura⁵⁴. Mano a mano che si andò rafforzando il processo di formazione di *civitas romana*, questi conflitti andarono ad affievolirsi ma è probabile che rimase sempre vivo un contrasto evidente⁵⁵. Questo contrasto è riscontrabile, nella letteratura, in Plinio e in Varrone, dove è rivelata una certa consapevolezza di tale conflittualità da parte degli antichi correlata, tra l'altro, alla trasformazione delle strutture sociali del tempo.

Specialmente presso le classi sociali povere della società romana, la caccia manteneva un ruolo di primaria importanza nell'alimentazione quotidiana⁵⁶. Nella ricostruzione delle basi economiche e sociali della classificazione degli animali, l'interpretazione alla quale gli autori latini sottopongono tale tassonomia appare comunque diversa. Plinio, in un passo della *naturalis historia*, arriva a coniare la *semisfera* ossia una categoria con cui esprimere lo status di un ghio, incerto tra condizione domestica e selvatica⁵⁷. Plinio evidenzia che se degli animali come le lepri possono essere resi mansueti non è possibile inquadrali come *ferae bestiae*, in quanto non possiedono né una natura completamente mansueta né selvatica⁵⁸. Le considerazioni di Plinio nei riguardi della lepre riconoscono l'eventualità che la natura specifica dell'animale può essere resa, da parte dell'uomo, diversa da quella della specie cui l'animale appartiene. Con l'intento di porre una connessione tra l'ambiguità classificatoria e lo status dell'animale, Plinio attribuisce la causa di questa flessibilità alla natura dell'animale stesso. Il "naturalismo" di Plinio sembra però essere l'unico elemento alla base delle tassonomie animali. Le motivazioni sociali ed economiche che fanno da

⁵⁴ Secondo il nucleo essenziale della ricostruzione varroniana – come si deduce in VARR. *rust.* 2, 1, 3 – la civiltà umana avrebbe conosciuto tre differenti stadi: il primo caratterizzato da una economia di raccolta e distruzione delle risorse naturali (*et summum gradum fuisse naturalem, cum viverent homines ex iis rebus, quae inviolata ultro ferret terra*); il secondo stadio, basato sulla pastorizia, quando gli uomini vivevano cibandosi di frutti e catturando gli animali selvatici, dai quali traevano ulteriore nutrimento; il terzo, fondato sull'agricoltura, quando gli uomini avrebbero però anche conservato elementi propri dei due precedenti stadi. Esclusivamente per l'età arcaica, alcuni studiosi sostengono la prevalenza della pastorizia sull'agricoltura: E. PAIS, *Storia di Roma. Dalle origini all'inizio delle guerre puniche*, vol. II, *L'età regia*, Roma 1926, p. 228. Quest'ultimo, ad esempio, osservava: «Pascere le greggi fatte discendere dai monti, difenderle contro le razzie dei vicini e gli assalti dei lupi voraci, furono certo le occupazioni precipue dei primitivi Sabini e dei Latini [...]». Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Napoli 1995, p. 123; A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997, pp. 102 sgg.

⁵⁵ Cfr. F. CAPPONI, *Caccia*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. I, Roma 1984, p. 590.

⁵⁶ G. POLARA, *Le "venationes". Fenomeno economico e costruzione giuridica* cit., pp. 59 sgg. Si vedano pure: O. LONGO, *Le regole della caccia nel mondo greco-romano* cit., pp. 62 sgg.; A. DELL'ORO, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, «Studi Urbinati», 23 (1962-63), pp. 280 sgg.

⁵⁷ PLIN., *Naturalis historia*, 8, 224.

⁵⁸ *Ivi*, 8, 220.

fondamento alla formazione e allo sviluppo delle classificazioni vengono trascurate in maniera esplicita dall'autore.

Nel *de re rustica* Varrone⁵⁹ dà molto rilievo alle relazioni tra le strutture sociali ed economiche romane. Varrone interviene così a confermare una connessione tra la formazione delle classificazioni degli animali e la mediazione degli interessi di gruppi sociali differenti. Secondo Varrone sono state le pecore i primi animali selvatici ad essere stati addomesticati dall'uomo. La pastorizia ebbe inizio, per l'autore, allo stadio in cui gli uomini vivevano continuando a lavorare la terra e quando la domesticazione degli animali era ormai diventata necessaria⁶⁰. Varrone nota che alcune specie animali che ai suoi tempi erano ormai addomesticate, non solo fuori dall'Italia, continuavano ad essere allevate allo stato brado o semibrado. Nel terzo stadio della vita pastorale, senza dimenticare quanto avevano fatto nei due stadi precedenti, gli uomini iniziarono a coltivare i campi⁶¹. Varrone, in questo modo, cioè trattando del fatto che ai suoi tempi esistevano degli animali non addomesticati e quindi selvatici, induce ad intendere che la trasformazione del rapporto tra pastorizia e agricoltura, che era avvenuto attraverso i mutamenti dell'economia romana, era solo di tipo quantitativo. Una fonte come il *Rerum rusticarum de agri cultura* varroniano è molto importante al fine di comprendere il rapporto tra la flessibilità delle classificazioni zoologiche e l'evoluzione dell'economia romana.

Nelle varie pubblicazioni ed articoli riguardanti la fauna selvatica, J. Voisenet riporta numerosi esempi che dimostrano con quale varietà d'interpretazione la fauna potesse ispirare gli autori dell'Alto Medioevo. Riporteremo brevemente il caso di Isidoro di Siviglia che non è artefice d'innovazioni, ma riprende un'antica tradizione in uso sin dai favolisti ed anche con il *Physiologus*⁶². Questa opera anonima cristiana, redatta in greco forse nel II secolo ma non oltre il IV secolo, riunisce in quaranta capitoli animali, piante e minerali, facendone i simboli di Cristo, della Chiesa, dell'uomo e del diavolo. È un libro fondamentale per la costruzione del simbolismo cristiano, tante volte tradotto ed arricchito⁶³. Agostino ne raccomanda l'uso ai suoi lettori⁶⁴. Ha un enorme

⁵⁹ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 1, 5.

⁶⁰ Cfr. L. BODSON, *L'acception du substantif pecus, -udis et sa signification pour l'étude des connaissances zoologiques dans le monde romain* cit., pp. 22 sgg.

⁶¹ VARR., *De lingua latina*, 5, 164, in *De lingua latina. Livre V*, a cura di J. Collart, Paris 1954. Si veda pure: F. GALLO, *Studi sulla distinzione tra res Mancipi e res nec Mancipi* cit., pp. 48 sgg.

⁶² ISIDORE DE SEVILLE, *Ètymologies XII: des animaux*, vol. I cit., pp. 19-21.

⁶³ F. MCCULLOCH, *Medieval Latin and French Bestiaries*, Chapel Hill 1960, pp. 18-19.

⁶⁴ AUG., *De doctrina christiana*, 2, 24, in *La dottrina cristiana*, a cura di M. Simonetti, Roma 1994; cfr. H.I. MARROU, *Saint Augustin et la fin de la culture antique*, Paris 1958, pp. 139 sgg.

successo nel mondo latino come lo attesta il numero di manoscritti presenti in Europa⁶⁵. Nonostante il decreto gelasiano del VI secolo abbia messo all'indice l'opera, la sua popolarità permane nel IX secolo⁵⁷. La maggior parte dell'opera è dedicata dunque agli animali, soprattutto quelli appartenenti al mondo selvatico. Come in precedenza dimostrato da J. Voisenet, «gli animali selvatici sembrano offrire maggiore simbolicità dei loro congeneri sottomessi all'autorità dell'uomo»⁶⁶. Per quanto riguarda il resto del mondo fisico, il Fisiologo si limita ad un breve lapidario e ad un piccolo riferimento agli alberi. Isidoro di Siviglia e, in seguito, Rabano Mauro hanno avuto molte più cose da dire sulle piante.

Isidoro ha potuto attingere abbondantemente all'Antico Testamento per gli *exempla* di animali. Avvicinandosi più al Cristianesimo che al giudaismo biblico, egli afferma che il Creatore ha sempre collegato ad un male il suo rimedio, come per il velenoso basilisco la donnola sua nemica⁶⁷. In tal modo abbiamo nelle *Etymologiae* tutta una serie di ritratti moralistici, secondo la tradizione dei favolisti che vede nel comportamento degli animali un insegnamento su cui riflettere per riconoscere o modificare i propri comportamenti: il daino pacifico e timoroso (12, 1, 22), la lepre paurosa (12, 1, 23), l'asino stolto e recalcitrante (12, 1, 48), il lupo predatore e sanguinario (12, 2, 24), il cane intelligente e sensibile (12, 2, 30), la tortora pudica (12, 7, 60), le caste colomba e palomba (12, 7, 61), la pernice furba e immonda (12, 7, 63), l'upupa disonesta (12, 7, 66)⁶⁸.

Nel IX secolo Rabano Mauro attinge a sua volta al materiale offerto da Isidoro di Siviglia, accentuandone ancor più l'interpretazione vetero-testamentaria⁶⁹. Rabano Mauro si pone con determinazione sul terreno dell'allegoria morale nel trattare, ad esempio, i ruminanti, considerati nel *Levitico* come puri. Gli animali che non rientrano in questa categoria sono i peccatori e le persone immonde. Al contrario, i ruminanti

⁶⁵ Cfr. J.F. CARMODY, *De bestiis et aliis rebus and the Latin Physiologus*, «Speculum», 13 (1938), pp. 153-159; N. HENKEL, *Studien zum Physiologus im Mittelalter*, «Hermæa», 38 (1976); M. AYERRA REDIN – N. GUGLIELMINI, *El fisiologo. Bestiario medieval*, Buenos Aires 1971; H.R. JAUSS, *Rezeption und Poetisierung des Physiologus*, «Grundriss der romanischen literaturen des Mittelalters», 6 (1968-1970), pp. 170-181 e 219-230; P. RICHÉ, *Les bibliothèques de trois aristocrates laïcs carolingiens*, «Les Moyen Âge», 18 (1963), p. 100.

⁶⁶ J. VOISENET, *Bestiaire chrétien. L'imagerie animale des auteurs du haut Moyen Âge (V^e-XI^e s.)*, Toulouse 1994, p. 109 nota 21 (traduzione nostra).

⁶⁷ ISIDORE DE SEVILLE, *Ètymologies XII: des animaux*, vol. I cit., p. 27.

⁶⁸ M. VINCENT-CASSY, *Les animaux et les péchés capitaux: de la symbolique à l'emblématique*, in *Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge (XI-XV siècles)*, Toulouse 1985, pp. 121-132.

⁶⁹ M. DE JONG, *Old Law and New-found Power: Hrabanus Maurus and the Old Testament*, in *Centre of learning. Learning and location in Pre-modern Europe and the Near East*, a cura di J. Willem Drijvers – A.A. MacDonald, Leiden 1995, pp. 161-176.

incarnano i santi che perpetuano, meditando nei loro cuori e proferendo con le loro bocche, i divini precetti. Per quanto riguarda gli animali con le corna, offerti in sacrificio a Dio, come il vitello, l'ariete, il caprone ma anche il cervo, il daino e il capriolo, essi rappresentano santi provvisti di corna quali virtù da opporre al diavolo⁷⁰.

Ancora più degli animali domestici, la fauna selvatica è carica di simbolismi. Nel *De universo*, per Rabano Mauro le specie animali sono più numerose di quelle vegetali. È evidente che le belve sono maggiormente comunicative e più efficaci nel rendere immagini e allegorie. Le bestie selvatiche sono state generate con l'esilio di Adamo dal Paradiso. Prima l'uomo le dominava tutte, ora deve difendersi dalle fiere. Esse incarnano il peccato e sono associate – o associabili – al Tentatore, che ha preso lui stesso le sembianze di una bestia per ingannare Eva. Secondo Rabano Mauro, le *ferae silvarum* possono anche rappresentare i popoli pagani, i demoni o le persone crudeli e malvagie⁷¹. L'espressione “bestia feroce” diventa un cliché che ritroviamo in tutta la letteratura cristiana del periodo. Nel X secolo, Flodoardo di Reims (ca. 894-966) narra di come Berta (VII secolo), fondatrice del monastero di Avenay, venga assassinata dai figliastri e come questi ultimi «subito consegnati a Satana per punizione del loro crimine, si dice, periscano privati di qualsiasi sentimento umano e, per così dire, trasformati in bestie feroci [*in belluinam feritatem mutati*]»⁷².

⁷⁰ RABAN., *De Universo*, 8, 8, 199-200.

⁷¹ *Ivi*, 7, 8, 201.

⁷² FLODOARD, *Histoire de l'Église de Reims*, a cura di R. Lejeune, «Revue du Moyen Âge Latin», 1-2 (1985), p. 613 (traduzione nostra).

9. Il cane e l'uomo nelle consuetudini dei barbari

Fissati i termini esplicativi relativi all'incerto status del cane nella cultura romana e in quella enciclopedica altomedievale, cercheremo di far emergere come le *Leges* dei barbari, pur avendo una loro specificità e unicità in seno all'attenzione giuridica e alla menzione di tipologie canine, abbiano attinto con riscontrabile evidenza a tutte quelle casistiche che i legislatori romani avevano elaborato nella complessa regolamentazione del comportamento lesivo da parte dei *canes*.

Nel recente libro *Storia sociale dei cani*¹ la studiosa S. McHugh, docente di letteratura inglese all'Università del New England e zooantropologa, riprendeva ciò che era stato sostenuto più di cinquanta anni fa, e cioè che nelle leggi altomedievali del re del Galles Hywel Dda (ca. 880-950, re dal 942 alla sua morte), risalenti al 945 d.C., si individuerrebbe «la prima classificazione dettagliata dei cani al mondo»². Ma la stessa studiosa, nelle sue analisi successive, procede con maggiore cautela evidenziando come questa ipotesi sia effettivamente troppo vaga per designare raggruppamenti gerarchici fra le specie canine³. Dobbiamo rilevare che nel suo lavoro sulla storia economica e sociale dei cani, seppur ricco di suggestioni storiche, S. McHugh non prende in considerazione la tradizione classica, soprattutto lo *ius romanum* e la letteratura *rei rusticae*, e non fa alcun cenno a quelle che oggi definiamo “leggi” barbariche. Ciò risulta essere un limite rispetto alle deduzioni cui la studiosa giunge. L'autrice, peraltro, sembra non mettere in conto che il Medioevo, come il passato in generale, «non può essere compreso – e ancora meno giudicato – basandosi sulla sensibilità, sui valori e sulle conoscenze del tempo presente»⁴.

L'antico testo di Hywel Dda⁵ è una raccolta di leggi che regolamentavano la vita economica e sociale del Galles. Queste leggi menzionano effettivamente sette tipologie di cani probabilmente diffuse in Galles alla metà del X secolo, e i cani in questione sono identificabili nelle loro caratteristiche d'indole e fisiche tramite un'attenta descrizione del

¹ S. MCHUGH, *Storia sociale dei cani*, (tr. it. di Dog, London 2004), Torino 2008, p. 71.

² Si tratta del lavoro di B. VESEY-FITZGERALD, *The Domestic Dog. An Introduction to Its History*, London 1957 a p. 75 (traduzione nostra).

³ S. MCHUGH, *Storia sociale dei cani* cit., p. 71 che cita E.C. ASH, *Dogs. Their History and Development*, London 1927, p. 96.

⁴ Dall'introduzione al libro di M. PASTOUREAU, *L'orso. Storia di un re decaduto*, (tr. it. di *L'ours. Histoire d'un roi déchu*, Paris 2007), Torino 2008, p. XXI.

⁵ Sulla legge di Hywel Dda, si vedano: E. GLASSON, *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, comparés au droit et aux institutions de la France depuis leur origine jusqu'à nos jours*, Paris 1881-1883; F. POLLOCK – F.W. MAITLAND, *The history of English law before the time of Edward I*, Cambridge 1923; H. POTTER, *An historical introduction to English law and its institutions*, London 1932.

legislatore ma non ne viene specificata in maniera immediatamente comprensibile la condizione economica e sociale. Apprendiamo così che il *gellgi*, cane rustico e d'imponente stazza⁶ che veniva impiegato per la caccia al cervo, era una tipologia molto diffusa in Galles ed era inconfondibile per il suo manto di colore chiaro tendente al giallo⁷. Al *milgi*, un levrierode appartenente forse all'antica tipologia da cui deriva il *greyhound*, pur avendo un valore pecuniario inferiore rispetto al grosso *gellgi*, veniva attribuito uno speciale *status* che poteva perdere se trovato privo del distintivo collare che gli conferiva l'appartenenza "a qualcuno"⁸. Un'altra varietà canina nominata nelle leggi del re Hywel Dda si riferisce ad una generica tipologia. Ma laddove il termine *colwyn* è usato in riferimento ad un qualsiasi cucciolo addomesticato, il suo significato rimanda ad una tipologia distinta di cane "da traccia": si tratta dello *spaniel* – tipologia di cane riconosciuta come "razza" solo a fine Ottocento –, che nel Medioevo veniva selezionato per la ricerca del selvatico e per levare la selvaggina nella caccia a tiro⁹. È sicuro, però, che il *colwyn* di un *uchelwr*, ottimate o nobile gallesse, poteva valere molto più di un *gellgi* che aveva lo stesso genere di padrone. Questo esempio basterebbe da solo – almeno nel caso del Galles – a fungere da prova dello stretto rapporto che un cane riusciva ad instaurare con il suo padrone di elevato rango sociale. Una testimonianza del fatto che colpire uno *status symbol*, come il cane di un aristocratico, poteva equivalere a colpire direttamente lo stesso *uchelwr*¹⁰. La tutela del *colwyn*, insomma, non derivava semplicemente da una questione affettiva ma da motivazioni d'ordine sociale.

Continuando nell'analisi dei provvedimenti sui cani delle leggi di Hywel Dda, scopriamo che il *bugeilgi* era un cane da custodia del gregge che aveva il preciso compito di «uscire tre volte nella notte per girare attorno al bestiame e controllarlo»¹¹. Dovevano essere poi molto note, nel Galles del X secolo, le qualità del *ci callawedd* (o *callawfedd*) utilizzato per la guardia alle proprietà e per il suo spiccato fiuto nell'arte venatoria. Era un cane che rimaneva solitamente legato ad un guinzaglio – della lunghezza di nove metri, si precisa nella legge –, ed entro il raggio di spostamento consentito aveva il diritto di

⁶ Cfr. D. JENKINS, *The Law of Hywel Dda. Law Texts from Medieval Wales Translated and Edited*, Llandysul 1986, p. 290. Per uno studio sulle tipologie conosciute di cani da caccia del Medioevo gallesse, si veda: W. LINNARD, *The Nine Huntings: a re-examination of Y Naw Helwriaeth*, «Bulletin of the Board of Celtic Studies», 31 (1984), pp. 119-132.

⁷ Cfr. D. JENKINS, *The Law of Hywel Dda. Law Texts from Medieval Wales Translated and Edited* cit., p. 290: «[...] gell probably means 'yellow' [...]».

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., *passim*.

¹⁰ D. JENKINS, *The Law of Hywel Dda. Law Texts from Medieval Wales Translated and Edited* cit., p. 290.

¹¹ *Ivi*, pp. 290-291 (traduzione nostra).

mordere l'eventuale malcapitato o il furfante che si fosse avvicinato troppo al territorio affidatogli¹². Compare, nella legge, il *bytheiad*, che era atto a cacciare prede molto più grandi delle lepri. Se *bytheiad* risulta un'eco del gallese *bytheirio* il suo significato ("frastuono") suggerisce che l'appellativo conferito a questo esemplare traeva origine dal suo caratteristico latrato, inconfondibile e insistente segnale di avvertimento durante le *venationes* o durante la guardia¹³. Le leggi di Hywel Dda citano infine un'ultima varietà canina e si tratta del *ci cynefodig*, cane da difesa personale e addestrato a mordere a vista¹⁴.

La zooantropologa S. McHugh ha incidentalmente avuto un merito, ossia di aver evidenziato quanto un documento giuridico che tratta di animali possa essere, per uno storico, una potenziale fonte da valutare e allo stesso tempo da maneggiare con grande cura nell'arduo tentativo di intercettare aspetti di mentalità, economie e culture, di antiche società. In questo caso, anche grazie alle vicende storiche di un animale come il *canis*. Tuttavia un documento come le leggi di Hywel Dda non sono certo riuscite a superare l'istanza classificatrice dei giureconsulti dello *ius romanum* e dei legislatori delle *Leges* barbariche rispetto al mondo delle cose, degli uomini e, come vedremo nei prossimi capitoli, degli animali. All'alba del Medioevo (secc. IV-VI), i barbari che si affacciavano sul mondo europeo dell'Occidente e del Mediterraneo, trascinati dalla spinta dei nomadi, non rappresentavano un'unica grande nazione. Essi erano una costellazione «di culture guerriere, differenti per origine, storia e cultura, lentamente ma inesorabilmente attratte verso le terre dell'Impero romano e i suoi tanti e diversi popoli»¹⁵.

Vediamo di chiarire. Tra V e VIII secolo dobbiamo distinguere una prima fase di bipartizione culturale, nella quale, nei vari regni, si fronteggiarono lo *ius romanum* della popolazione autoctona e le leggi barbariche. Così è nella Spagna dei Visigoti, nella Francia burgunda e franca, nell'Italia dei Goti e dei Longobardi¹⁶. Già in questa prima fase giuridica vennero emanate delle leggi che dovevano regolamentare i rapporti tra le due popolazioni nelle questioni che le coinvolgevano. È in questo modo che nascono le *Leges*, come quella del re burgundo Gundobado (513), il Breviario di Alarico e l'editto di Teodorico II (entrambi del VI secolo), come pure la legge romano-visigota dell'inizio del VII secolo che, nell'ambito di un impianto «misto romano-barbarico, regolano le

¹² *Ivi*, p. 291.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 80.

¹⁶ *Ivi*, p. 162.

questioni più spinose e importanti, scardinando i due sistemi giuridici chiusi e mettendoli in comunicazione l'uno con l'altro»¹⁷. Dal II secolo in poi, da quando aumentò il fenomeno di arruolamento dei barbari nelle file dell'esercito romano, il fenomeno di reciproca compenetrazione tra Roma e la "barbarie" crebbe moltissimo. Gli stessi capi barbari, entrando in contatto e in alleanza con Roma, trassero lo spunto per aumentare la loro autorità. Fu questa una delle strade attraverso cui si sviluppò il potere monarchico dei barbari, e gli stessi Romani favorirono il crearsi di forti monarchie militari¹⁸.

I rapporti politici e sociali fra i barbari venuti a contatto con le genti romane sul Reno, così come i quadri gerarchici in cui si organizzavano i contingenti di mercenari al soldo di Roma vengono descritti nella *Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus occidentis*¹⁹ (opera composta agli inizi del V secolo). Si tratta di una raccolta disordinata di notizie disparate, che gettano, a volte, qualche luce sui rapporti reciproci fra i barbari. Cronologicamente, siamo in quella fase confusa e agitata che accompagna i grandi movimenti migratori: un'epoca che presenta molti lati oscuri.

Anche se non è stato ancora valutato in tutto il suo peso, come afferma S. Gasparri in *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*²⁰, i Romani hanno avuto un ruolo evidente nel causare trasformazioni profonde nell'ambito del mondo barbarico. Gli studi più recenti sono giunti ad intendere i barbari come parte integrante del sistema mondiale romano di età tardoantica. La cultura barbarica, infatti, a partire dal I sec. a.C. fu raggiunta filtrando «dal sud» e fu influenzata sempre più dalla cultura mediterranea²¹.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ivi*, p. 76.

¹⁹ Opera edita da E. BÖCKING, *Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus occidentis*, Add. Codd. MSS. *monachiensium, romani, parisiensium, ac vindobonensis editorumque fidem recensuit*, Bonnae 1887.

²⁰ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 73.

²¹ *Ibidem*. Mentre H.K. Schulze e poi S.L. Guterman avevano sostenuto l'ipotesi di un pluralismo etnico-giuridico in ambito barbarico, cfr. H.K. SCHULZE, *Die frühmittelalterliche Stammesrechte als Quellen für die Sozialgeschichte des Frankenreiches*, «Waseda Hogaku (The Waseda Law Review)», 58 (1983). Secondo alcuni studi ormai superati, con il crollo dell'apparato pubblico romano e l'inserimento nella civiltà mediterranea di stirpi del nord come Visigoti, Burgundi, Franchi e Longobardi, il vuoto politico creatosi venne ad essere colmato dal trionfo del pluralismo giuridico, dall'introduzione del principio della personalità del diritto e da ordinamenti giuridici prodotti da diversi gruppi sociali anche se in un territorio sottoposto alla medesima autorità politica. Questo principio, secondo cui ciascun uomo libero doveva essere giudicato e vivere secondo la legge d'appartenenza, è stato ampiamente dibattuto nella storiografia del XX secolo ed è attualmente contestato. La tradizione storiografica tedesca fino agli anni quaranta – cioè O. Brunner, H. Dannenbauer, T. Mayer – è stata orientata verso la constatazione dell'applicazione del principio alle sole comunità tribali; mentre negli anni settanta, K. Bösl sosteneva la non caratterizzazione etnica e personale delle *Leges* dei barbari le quali sarebbero state una mutazione in volgare del diritto

Con la nuova realtà sociale dei regni sorti sulle rovine dell'impero d'Occidente – regni in minoranza numerica rispetto alla popolazione romana con cui convivevano – veniva a costituirsi, dal V secolo, sul piano della codificazione giuridica, una civiltà che avrebbe dato evidente primato alla genuinità di fatti naturali ed economici. Tempo, terra e sangue sono i tre elementi che alcuni studiosi come P. Grossi hanno utilizzato per richiamare il concetto di un “particolare” diritto, quello dei barbari²²; certo un mondo lontano dall'eleganza classica di quei *Digesta* tanto legati alle speculazioni di uomini di scienza quali furono i giureconsulti. Allo stesso tempo, però, se di “sangue” barbaro trattiamo, non dobbiamo dimenticare che l'etnogenesi dei popoli altomedievali non era una questione di sangue, ma di tradizioni e istituzioni condivise ed il «credere in origini comuni poteva dare forza di coesione a queste comunità eterogenee. I regni altomedievali rappresentarono, per un periodo, un modo efficace per fare di tali comunità etniche l'asse attorno a cui si formavano gli stati nei territori dell'impero»²³. Sul territorio dell'ex-impero vigevano dunque due diritti, quello che vennero a costituire i barbari e quello della maggior parte della popolazione autoctona di origine romana. Anche se la cultura classica continuava ad esercitare un sotteso influsso, con le codificazioni delle leggi barbariche costituite dalla fine del V al IX secolo, lo *ius naturale* romano cedette il posto alle *mores*, all'evidenza di un naturalismo imperante che scaturiva dal basso: un “reicentrismo” cui era affidata la vita quotidiana con la natura, le campagne, i boschi, gli uomini e gli animali. I regni dei barbari furono abbastanza flessibili da integrare modi di vita tardo romani e barbarici in un unico sistema, per lo più romano²⁴. Reperti archeologici attestano che tra II e III secolo un grande influsso commerciale proveniente dall'area dell'impero e fatto di armi, vasellame, oggetti di lusso e di vino raggiungeva le aree dell'Europa del nord.

Rintracciare nelle codificazioni delle Leggi dei barbari il cane, come compagno della vita quotidiana del villico, dell'allevatore, inteso come elemento fondante di un *mos*

romano adattato alle nuove realtà territoriali, cfr. T. MAYER, *Die Entstehung des modernen Staates im Mittelalter und die freinen Bauern*, «ZRG GA», 57 (1937), pp. 210-288; ID., *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter*, «Historische Zeitschrift», 159 (1939), pp. 457-487; H. DANNENBAUER, *Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen. Grundlagen der deutschen Verfassungsentwicklung*, «Historisches Jahrbuch», 61 (1941), pp. 1-50; ID., *Adelsherrschaft bei den germanischen Völkern*, «Forschungen und Fortschritte», 20 (1944); O. BRUNNER, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter*, Wien 1965.

²² Per una più intensa riflessione riguardo la specificità di questi termini, si rimanda ancora al lavoro di P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 11-36.

²³ W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit., p. 56.

²⁴ *Ibidem*.

*regis pueris*²⁵ o animale rappresentativo di quella cultura altomedievale barbarica tanto dedita alla pastorizia, e alla caccia, non risulta essere impresa difficile. Sì, in questi documenti, i cani e la caccia li troviamo spesso associati, e il teatro della caccia altro non era che lo spazio incolto, e i boschi. I prodotti dei boschi interagivano, contribuendo chiaramente all'economia rurale e, come ha scritto M. Montanari, nell'Alto Medioevo la selva non era intesa come un territorio alieno ma veniva frequentato con una certa regolarità:

Terra et silva: in questo binomio, quasi un'endiadi, si compendia il carattere di fondo del paesaggio e dell'economia altomedievale: la compresenza di spazi coltivati e incolti, affiancati, mescolati, compenetrati gli uni negli altri, in un mosaico di forme ambientali cui corrispondeva un insieme vario e composito di attività produttive.²⁶

I barbari portarono con sé una cultura sbilanciata orientata verso un'economia silvo-pastorale, che si addiceva allo stato in cui versavano i territori dell'impero romano. Le cause di questa situazione furono il disgregarsi delle istituzioni, il peggioramento del clima, il calo della popolazione²⁷. Attraverso l'esegesi delle fonti barbariche, ciò che si dischiude alla vista non è una mera stima delle ricorrenze, rilevate in esse, del lemma *canis* quanto il panorama delle consuetudini di una cultura altomedievale, che sentì a un certo punto la necessità di vincolare tutti gli *animalia* alla codificazione di un complesso sistema normativo.

Del termine *canis*, nelle sue forme declinate – tra i documenti altomedievali da noi esaminati solo nel *Capitulare de Villis* si trova la variante *catellus* –, si riscontrano occorrenze in sette norme del *Pactus Legis Salicae*, in due della *Lex Romana Burgundionum*, in tre delle *Leges Burgundionum*, in due del *Pactus Alamannorum*, in undici delle *Leges Langobardorum*, in tre norme delle *Leges Visigothorum*, in sette delle *Leges Alamannorum*, in dodici delle *Leges Baiwariorum*, in undici della *Lex Salica*, in sei della *Lex Frisionum*. E, come vedremo nella seconda parte della ricerca, persino in venticinque capitoli dei *capitularia* del periodo carolingio²⁸.

²⁵ *Vita Trudonis confessoris hasbaniensis*, a cura di B. Krusch – W. Levison, MGH, *Scriptores Rerum Merovingicarum*, vol. VI, *Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici*, Hannover-Leipzig 1911, pp. 273-298, a p. 278.

²⁶ M. MONTANARI, *Agricoltura e attività silvopastorali nell'alto Medioevo. Un paesaggio adriatico*, in ID., *Campagne medievali: strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari* cit., p. 5.

²⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 26.

²⁸ Il computo non fa riferimento alle eventuali ripetizioni dell'occorrenza nell'ambito di un singolo provvedimento.

10. Il furto del cane nelle glosse malbergiche del *Pactus Legis Salicae*. Il *segusius magister*, il *canis argutarius*, il *theouano* e il *canis pastoralis*

I Franchi comparvero sulla scena europea durante la seconda ondata delle invasioni, eppure si rivelarono come i maggiori beneficiari delle migrazioni. Erano costituiti da diversi sottogruppi che usufruivano di una certa autonomia. Tra i più importanti vi era quello dei *Salii*, che rappresentarono la punta di diamante dell'avanzata franca nella parte settentrionale della Gallia, e quello dei *Ripuarii/Ribuarii*, i Franchi renani. Il termine "salico" deriverebbe, secondo W. Pohl, da "compagno" o, forse, potrebbe fare riferimento ad un antico collegio romano di sacerdoti¹. I Ripuari, invece, risalgono al nome attribuito ad una truppa di guardia romana². Le associazioni di Franchi non costituirono una unità politica prima di Clodoveo (ca. 466-511), ma in seguito, attuando una politica di collaborazione con l'elemento gallo-romano e con la struttura ecclesiastica, e con lo scopo di una espansione territoriale, diedero vita ad una sorta di stato forte e solido³. Ma il regno di Clodoveo non corrispondeva al regno dei Franchi. Durante il VI secolo si formarono tre regni franchi, ossia, a occidente, la Neustria, con centri come Soissons, Parigi, Tours e Rouen; poi l'Austrasia, costituita da regioni situate ad est del Reno ma anche dalla Champagne, Reims e in seguito Metz. Dunque, infine, la Burgundia che comprendeva l'antico regno dei Burgundi lungo il Rodano e parte della Gallia fino alla sua capitale Orléans⁴. Dopo il loro stanziamento in Gallia, autori ecclesiastici come Gregorio di Tours (ca. 538-594) nel VI secolo, e Fredegario († 660) nel VII, inventarono delle origini nobilitanti per i nuovi «padroni del paese»⁵. Il nome dei Franchi compare per la prima volta nel III sec. d.C. per definire una coalizione di barbari renani, ovvero Catti, Bructerii, Ampsivari, Camavi, Salii. Mentre il nome dei Ripuari

¹ W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit., pp. 59-60.

² *Ivi*, p. 60.

³ Sui Franchi, si vedano anche: M. BLOCH, *La conquête de la Gaule par les rois francs*, «Revue Historique», 154 (1927), pp. 161-178; C. VERLINDEN, *Frankish colonization: a new approach*, «Transactions of the Royal Historical Society», pp. 93-99; F.L. GANSHOF, *Les traits généraux du système d'institutions de la monarchie franque*, in *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente* cit., pp. 91-127; R. LATOUCHE, *De la Gaule romaine à la Gaule franque: aspects sociaux et économiques de l'évolution*, in *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente* cit., pp. 379-409; G. FOURNIER, *Les Mérovingiens*, Paris 1966; E. EWIG, *Die Merowinger und das Frankenreich*, Stuttgart 1988; P. GEARY, *Before France and Germany. The Creation and the Transformation of the Merovingian World*, Oxford-New York 1988; L. MUSSET, *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche*, (tr. it. di *Les invasions: le second assaut contre l'Europe chrétienne (VII^e-XI^e siècle)*), Paris 1965), Milano 1989; I. WOOD, *The Merovingian Kingdoms, 450-751*, London-New York 1994.

⁴ P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa* cit., p. 137.

⁵ Origini panoniche il primo, e troiane il secondo, cfr. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 84.

compare per designare i barbari stanziati nella zona di Treviri e Colonia solo nel secolo VIII⁶. Dei Franchi ci sono rimaste due compilazioni legislative, ossia la *Lex Salica* e la *Lex Ripuaria/Ribuaria*. La *Lex Salica* è la redazione scritta di norme consuetudinarie di cui è difficile stabilire le origini. Sappiamo, però, che si trattava di una legge ampliata dai capi franchi che si succedettero nel corso del secolo seguente al regno di Clodoveo. Verso «la seconda metà del VII secolo, la *Legge salica* era generalmente considerata la legge di coloro che vivevano nel regno dei Franchi d'occidente, la Neustria»⁷. Una sua prima formulazione è costituita dal *Pactus legis Salicae*, forse della fine del secolo V, elaborato sotto il regno di Clodoveo, probabilmente prima della sua conversione; sappiamo che la redazione ultima è dell'epoca di Carlo Magno (742-814). La *Lex Ripuaria/Ribuaria* raccoglie diverse disposizioni che derivano in parte dalla precedente legge, oltre a parti originali. Non si conosce per certo il periodo della sua prima stesura. Il nucleo più antico è costituito dal *Pactus Legis Ripuariae*, della prima metà del secolo VI. Vi furono aggiunte successive e sotto re Dagoberto I (628-639) si procedette ad una sua revisione. L'ultima redazione fu fatta sotto Carlo Magno, anteriormente all'803. La *Lex Salica* fu applicata, probabilmente, in Neustria, la *Lex Ribuaria* in Austrasia, abitate rispettivamente da Franchi *Salii* e *Ripuarii*. Con la prevalenza dell'Austrasia e l'affermazione dei Carolingi sui Merovingi, l'importanza della *Lex Ribuaria* aumentò sempre di più⁸.

I Franchi salici, che nel corso del V secolo avevano preso il controllo della confederazione delle genti franche avevano capi provenienti dai Merovingi⁹. Le informazioni più utili sui Franchi salici le abbiamo proprio dalla *Lex Salica*. Il territorio che si estende ai due lati del Reno e che penetra all'interno dell'Europa occidentale rappresentò la piattaforma su cui si andò organizzando e consolidando il regno merovingio. Dal *Pactus legis Salicae* e dalla *Lex Salica* in generale si evince un netto interesse per gli animali, la caccia e l'allevamento: per i suini specialmente, ma anche per bovini, ovini, caprini, e selvaggina. È questa una spia dell'importanza di una economia di tipo silvo-pastorale, basata sullo sfruttamento delle risorse dell'incolto, e anche di quelle animali. L'incolto era anche il luogo dove trovavano rifugio coloro che vivevano ai margini o al di fuori della vita sociale, ossia briganti, criminali e avventurieri. Facendo

⁶ *Ivi*, p. 85.

⁷ P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa* cit., p. 137.

⁸ J. DE PETIGNY, *Etude sur l'histoire, les lois et les institutions à l'époque mérovingienne*, Paris 1957; J.J. THONISSEN, *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la Loi salique*, Bruxelles 1852.

⁹ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 85.

riferimento a queste tipologie di persone, la selva era interpretata come l'antitesi della società umana. Gli abitanti fissi della selva riprendevano la figura del *Friedlose*, l'espulso dalla collettività. Così la legge salica sentenza che il bandito *vagus sit*, in conformità ad un principio di diritto consuetudinario secondo il quale l'uomo, fuori dai vincoli sociali e fuori dalla patria, esposto ai rischi di un ambiente selvatico e soggetto alle regole di vita della macchia e dei luoghi disabitati, diviene quasi un lupo, un uomo-lupo¹⁰. Sulle caratteristiche delle strutture insediative abbiamo notizie indirette, e notiamo che diverse rubriche della legge sono dedicate alla punizione degli incendi. La *Lex Salica*, opera ricca di elementi economici e sociali, giuridici e politici, nacque dunque sotto forma di *pactus* vincolante la monarchia e gli individui: così fu il *Pactus legis Salicae*, ossia lo strumento più consono per regolare e moderare la vita fremente di un organismo politico destinato ad uno sviluppo immenso. Alla fine del V secolo, dunque, i Franchi della Gallia del Nord erano al tempo stesso etnicamente misti, ma culturalmente romanizzati¹¹.

Nata in un ambiente dove si incrociarono e “scontrarono” la civiltà romana e quella barbarica – dalle vicende e dai caratteri diversi –, la *Lex Salica* ha conservato in maniera evidente l'impronta di uno spirito culturale “non romano”. Non lasciandoci ingannare dalla lingua latina di cui i legislatori si sono avvalsi per la divulgazione della legge, notiamo che si tratta di una sorta di travestimento puramente letterario. Fu opera della cancelleria di corte, che volle conferire al documento ufficiale un aspetto esteriore più solenne. Le norme raccolte nella seconda parte della legge, e che hanno per argomento la procedura penale e civile – a partire dal capitolo XLIV fino alla conclusione della legge stessa – sono le più antiche e quelle di maggior valore ai fini del nostro lavoro. Qui troviamo il ricordo vivo di forme processuali arcaiche – quelle che dovrebbero essere le originali e quelle traslitterate in latino –, e anche la lingua si mostra meglio conservata e fedele a termini di origine remota (*thunginus, chrenechruda, sacibaro, filtortis*, ecc.). È curioso notare che nelle parti più recenti della legge – dall'inizio al capitolo XLIII – redatte forse sotto l'influsso della cancelleria del re Clodoveo, non solo troviamo innovazioni di un certo rilievo, come la prevalenza pressoché assoluta accordata all'autorità del re di contro a quella dell'assemblea popolare, ma anche uno stile più sciolto e quasi sempre privo di arcaismi. I redattori della legge si sforzarono di sostituire con perifrasi alcuni termini indigeni, molto diffusi, entrati a far parte dell'uso comune. Dunque, nelle aggiunte che venivano richieste dall'evoluzione storica della società franca

¹⁰ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., pp. 52-53.

¹¹ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 86.

– quando, probabilmente, si andò affermando un sentimento di appartenenza alle proprie identità di contro alla cultura di Roma –, gli antichi vocaboli ebbero libero accesso nei testi giuridici.

È chiaro che a mettere in relazione un uomo e un cane nella cultura dei Franchi salici è, spesso, il furto dello stesso animale o il danno da esso provocato. Ma i risvolti che molte norme esplicano con palese evidenza, a differenza dell’elucubrazione dello *ius romanum*, è una attenzione diretta, pratica e immediata, sulla motivazione della regolamentazione dell’atto e, inoltre, una più indiretta sulla nomenclatura canina del periodo. Nel *Pactus legis Salicae* (*De furtis canum*, c. 6), ad esempio, si disciplina l’impossessamento illecito di un *segusius magister*. Prima di mettere a fuoco le informazioni desumibili in ordine a questo tipico cane dei Franchi salici, bisogna ricordare che, rispetto alle altre codificazioni, il patto salico è quindi una fonte fondamentale, in quanto rappresenta la più antica trasposizione di norme franche dalla tradizione orale a quella scritta, forse voluta in latino da re Clodoveo non appena assunta la successione dell’impero romano sui territori della Gallia. Una raccolta di leggi essenziale, per quel suo contenuto costituito da numerosi termini non latini e dalle formule giudiziarie, le “glosse malbergiche”, in quella che dovette essere la lingua dialettale dei Franchi. Con le glosse malbergiche il richiamo a motivi d’ispirazione non romani risuona insistente. La maggior parte di queste glosse, però, rimane inaccessibile a ogni tentativo d’interpretazione. Alcune, tuttavia, rivelano chiaramente un’origine barbarica. Si tratta, per lo più, di termini comuni, ossia nomi di animali e di piante. I vocaboli veri e propri vanno ricondotti, se non direttamente a dialetti, alla lingua parlata, forse un misto di lingue che da diverso tempo si era andato estendendo lungo la valle del Reno e la Gallia settentrionale. Là dove si riprende qualche procedura romana, oppure là dove ricorre qualche espressione latina dal suono nuovo e sconosciuto, i commentatori – e, forse, anche alcuni rielaboratori della legge – inserirono, già a partire dal VII secolo, brevi postille nella lingua comune di tutti i giorni. Sono annotazioni o formule di natura pratica, intese ad agevolare uno sviluppo più sollecito della procedura; di qui l’appellativo “glosse” malbergiche. Tali formule sono sempre precedute, nel testo, dalla forma avverbiale *mallobergo*¹² che, secondo la nostra interpretazione, è da tradursi come “parlando giudiziariamente”, “come si dice nelle assemblee”, “nella lingua della piazza

¹² Cfr. R. SCHMIDT-WIEGAND, *Mahal, Mahlstatt* cit.; si veda pure ID., *Rechtssprache*, HRG, vol. IV, Berlin 1986, coll. 344-360; ID., *Malbergische Glossen* cit.; ID., *Mallobergus* cit.; ID., *Mallus, mallum* cit.; si veda poi: E. KAUFMANN, *Buße*, HRG, vol. I, Berlin 1971, coll. 575-577.

dell'assemblea"¹³. Il *mallus* doveva essere il luogo dell'assemblea giudiziaria, presieduta dall'autorevole figura del *thunginus*¹⁴, dove un gruppo costituito da sette *rachineburgii*¹⁵ formulava e dettava oralmente la legge¹⁶. Fondamentalmente, le glosse a quel primo *corpus* di leggi saliche – ci riferiamo al *Pactus* – servirono a formare una sorta di vocabolario della lingua giudiziaria dei Franchi, non per *tungini* e *rachimburgi* – che le conoscevano a memoria – ma per chi sapeva leggere e scrivere il latino e comprendeva il dialetto franco: vescovi e clero inferiore di origine gallo-romana, che non presiedevano certo alle assemblee ma che unirono la missione di cristianizzazione di quei “barbari” al controllo del sistema giudiziario, voluto dal neo-battezzato Clodoveo, accertandosi che le sentenze delle assemblee non fossero in contrasto con la *lex* scritta in latino. Infatti, solo ai margini settentrionali e orientali dell'Europa barbarica cioè presso gli Anglosassoni, gli Scandinavi e nei territori in cui vigeva la legge russa (la *Pravda Russkaja*), lingue locali svolgevano un ruolo ufficiale. Clodoveo, in quanto cattolico ottenne «definitivamente l'appoggio dei vescovi, indispensabile visto il grande prestigio che questi ultimi avevano come capi naturali della popolazione gallo-romana»¹⁷. La base del potere del re franco, fino a quel momento, si era basata sul suo riconoscimento da parte dell'esercito in assemblea, dove si deliberavano le questioni più importanti come la pace, la guerra e le altre leggi¹⁸.

L'interesse che queste glosse malbergiche presentano risiede soprattutto nel fatto che da esse vediamo, probabilmente, trasparire il pallido riflesso della vera vita giuridica che si svolgeva nel mondo dei Franchi salici, al di là di quello che era l'ambito ristretto delle norme fornite dalla *Lex Salica*. La pratica giuridica quotidiana doveva fruire di una gamma di norme ben più estesa di quella che trovò posto nella legge, almeno nella sua redazione primitiva. E queste norme si condensavano spesso in una formula, o a volte, in un unico vocabolo che, pronunciati al momento opportuno – e non è detto che solo alla presenza del giudice –, erano decisivi per la risoluzione di una controversia o per il perfezionamento di un negozio giuridico. Notiamo che anche nella *Lex Salica* i casi che si

¹³ Durante l'assemblea giudiziaria locale (*in mallo*), forse svolgevano una funzione simile a quella della corte d'assise.

¹⁴ Capo dell'assemblea giudiziaria della comunità locale, J. WEITZEL, *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, Köln-Wien 1985, pp. 435-446. Cfr. pure R. SCHMIDT-WIEGAND, *Thunginus*, HRG, vol. V, Berlin 1998, coll. 213-216.

¹⁵ Per la definizione del termine si veda: E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. I, col. 348b; cfr. pure G.V. OLBERG, *Rachinbürgen*, HRG, vol. IV, Berlin 1986, coll. 127-131.

¹⁶ Cfr. R. SCHÜTZEICHEL, *Das westfränkische Problem*, «Wege der Forschung», 49 (1973), pp. 619 sgg.

¹⁷ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 88.

¹⁸ *Ibidem*.

risolvevano dinnanzi al giudice non erano molto numerosi. Ciò fa pensare, senz'altro, alla grande possibilità offerta a coloro che potevano usufruire del diritto di dirimere extragiudizialmente ogni controversia di natura specifica. Quando i Franchi espulsero nel 507 i Visigoti dall'Aquitania e, circa trenta anni dopo, i Burgundi erano ormai conquistati, proprio le élite romane iniziarono ad esercitare la loro egemonia in ambito sociale, garantendo il funzionamento della macchina amministrativa. Il *Pactus legis Salicae* risentiva dell'influenza romana, e allo stesso tempo testimonia che Romani e Franchi non erano del tutto uguali davanti alla legge. Per tutto il secolo VI, infatti, i primi avevano un valore giuridico pari alla metà dei secondi¹⁹ e uccidere un franco libero costava duecento *solidi* di composizione, un possessore romano cento. Se si uccideva invece un franco appartenente alla *trustis dominica* – il corpo speciale di guerrieri fedelissimi del re – la composizione era di ben tre volte più forte che per un semplice libero, seicento *solidi*, e allo stesso modo se si uccideva un romano “commensale del re” si pagava il triplo che per un normale possessore, trecento *solidi*. Persino i semiliberi (tributari) romani valevano un terzo dei loro consimili franchi²⁰.

Ma torniamo a noi: cosa prevedeva, dunque, la legge salica rispetto alla regolamentazione del rapporto tra uomo e cane? Vediamo di rispondere e, possibilmente, di chiarire. Il *Pactus salico* (c. 6, par. 1) contemplava che chi si fosse macchiato della colpa per il furto del *segusius magister*, secondo la penitenza decisa giudiziariamente dall'assemblea salica, cui un uomo doveva sottostare per le infrazioni da piccolo furto o per le eventuali ferite inferte (*mallobergo leodardi*)²¹, sarebbe stato costretto al rimborso di 600 denari (15 soldi):

Si quis canem segusius magistrum furaverit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo leodardi hoc est, DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur <excepto capitale et dilatura>.²²

¹⁹ *Ivi*, p. 94.

²⁰ Secondo le categorie politico-sociali franche, si applicava ai Romani lo status proprio, tradizionalmente, dei *liti* ossia stranieri liberi compresi nel dominio politico dei Franchi pur senza far parte del popolo vincitore e della sua comunità. C'è da dire che queste sono regole che vennero abolite verso la fine dell'età merovingia, cfr. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., pp. 94-95.

²¹ Si veda *liodwardī*, cioè la “multa”, «Mannbuße», cui un uomo – di non specificata condizione – era vincolato per una infrazione o un piccolo furto, ossia il «kleinen Diebstahl»: R. SCHMIDT-WIEGAND, *Die Malbergischen Glossen, eine frühe Überlieferung germanischer Rechtssprache* cit., p. 162. Si veda pure: ID., *Leod, leodis, leudes, leodi, leodardi, leudesamio*, HRG, vol. II, Berlin 1978, coll. 1845-1848 e G. KÖBLER, *Altniederfränkisches Wörterbuch* cit., p. 247.

²² *Pactus Legis Salicae*, a cura di K.A. Eckhardt, MGH, LNG, vol. IV.1, Hannover 1962, pp. 36-37.

La variante di questa norma (c. 6, par. 1a) chiarisce che i denari da rendere potevano anche salire a 1.800 (45 soldi), quando l'assemblea avesse deciso di comminare una multa per ciò che era «avvezzo all'obbligo di fedeltà»²³ (*mallobergo trocuithien uano tue ne chunne*). A tale formulazione si risale attraverso la composizione e traduzione di alcuni termini non romani (*treudis/trūwēn/trūt+wetti+wana*) presenti nella glossa²⁴. Mentre l'espressione *tue ne chunne* indicherebbe la composizione dei 1.800 denari indicati nel provvedimento in quanto il significato, da quanto deduciamo, riconduce a «due per nove centinaia»²⁵:

Si quis segusium magistrum <canem> furaverit, mallobergo trocuithien uano tue ne chunne, <MDCCC denarios qui faciunt> solidos XLV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.²⁶

Molti denari in meno, 1.400, venivano pretesi per il furto di un'ancilla, di un cavallo, di un giumento o di uno schiavo altrui (*De servis vel mancipiis furatis*, cap. 10, par. 1):

²³ Traduzione nostra.

²⁴ Il termine franco *trocuithien uano* è da leggersi come un tutt'uno vista la struttura degli altri termini composti, come *theouano* e *chunnouano*, che si incontrano nelle glosse. Il termine *trocuithien uano* potrebbe derivare da vari lemmi del vocabolario franco ossia da *treudis/trudis/triuta*, tradotto nel senso di "obbligo", «Fessel»: E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. II, col. 1014a. Si segnala anche la possibile derivazione da *trūwēn*, "fiducia", "fedeltà" per cui si veda ancora: ID., *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. II, col. 1116b e pure E. KAUFMANN, *Treue*, HRG, vol. V, Berlin 1998, coll. 320-338. Si segnala *trūt*, "amico", poi *wetti*, "pegno", cfr. E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. II, col. 1040a. Infine *wana*, cioè "abituato" o "abituale", «gewöhnt», cfr. ID., *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. II, coll. 1037b, 1014a. Una simile soluzione aveva proposto J. Merkel e confluì nella raccolta di saggi *Kleinere Schriften*, a cura di J. Grimm, vol. VIII.1, Hildesheim-Zürich-New York 1992 (rist. anast. 1890). Un'idea, quest'ultima, che era stata in parte già elaborata, cfr. J.H. HESSELS, *Lex Salica, the ten texts with the glosses and the Lex emendata*, London 2004, (rist. anast. 1880), col. 457. Mentre secondo una più recente interpretazione ad opera di K. Fischer Drew, *trocuithien uano* indicherebbe una tipologia canina (la grossa pecca del lavoro della studiosa americana è che manca di qualsiasi apparato critico che ne sciolga l'iter analitico), cfr. K. FISCHER DREW, *The Laws of the Salian Franks*, Philadelphia 1991, p. 70.

²⁵ Traduzione nostra. Si segnalano i termini *thue*, "due", *neun* "9" e *chunna*: quest'ultima è una valuta salica corrispondente al numero "cento", cfr. DU CANGE, s.v. *chunna* dove sono segnalati anche gli altri termini che conducono ad una forma di computo pecuniario. Si vedano pure: K. KROESCHELL, *Hundertschaft*, HRG, vol. II, Berlin 1978, coll. 271-275 e *Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtsprache*, s.v. *chunna*, vol. II, Weimar 1932-1935, col. 678 (Saliche Münzeinheit); G. GUDIAN, *Centena*, HRG, vol. I, Berlin 1971, coll. 603-606. J.H. Hesseles ne propose una seconda interpretazione. Alla forma *tunechunn* attribuiva il significato di *canis custos curtis*: ma, nel provvedimento, non si menzionano tipologie canine cui si richiedeva di svolgere simili mansioni (peraltro, nei provvedimenti delle altre *Leges* barbariche, mai i cani adibiti alla custodia delle proprietà raggiungono tale valore pecuniario). Simili congetture sosteneva pure J. Merkel, cfr. rispettivamente J.H. HESSELS, *Lex Salica, the ten texts with the glosses and the Lex emendata* cit., coll. 457-458 ed il contributo di J. Merkel in *Kleinere Schriften* cit., vol. VIII.1, p. 246. Si veda anche la più recente spiegazione data da K. FISCHER DREW, *The Laws of the Salian Franks* cit., p. 70.

²⁶ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 37.

Si quis servum aut ancillam alienam, caballum vel iumentum furaverit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo theotexaca hoc est, MCCCC denarios qui faciunt solidos XXXV culpabilis iudicetur <excepto capitale et dilatura>.²⁷

La locuzione *segusius magister* è utilizzata per indicare un cane da seguita con un compito di primaria importanza nell'ambito delle *venationes*, quale coordinatore del lavoro della muta e in quanto stimolo per gli altri cani. Nel suo *Lexicon of the Mediaeval German Hunt*, D. Dalby faceva notare che secondo Flavio Arriano († post metà II sec. d.C.) l'etimologia del termine *segusius* deriverebbe dalla tribù dei *Segusiani* che, in tempi remoti, vivevano nei pressi di Lione²⁸. Nello studio sulle cacce dell'epoca romana del 1951, J. Aymard scriveva che l'origine del termine va cercata nel latino *sequi*. Lo studioso ipotizzava che il *segusius magister* fosse un vero e proprio cane da compagnia, oltre che da caccia²⁹. Ancora D. Dalby ne individuava la provenienza dal termine *sūse*, che suggerirebbe trattarsi di un levriero da corsa con un senso del fiuto molto sviluppato. La forma *sūse* è derivata dalla fusione tra l'alto tedesco antico³⁰ (VII-VIII sec.-1050 circa) *siuso* con il sinonimo latino medievale *segusius*, indicando un generico cane da seguita; la tarda forma dell'alto tedesco medio (1050-1350 circa) *segūse* è stata invece presa in prestito direttamente dal latino medievale³¹.

C'è da dire che le caratteristiche attitudinali del *segusius* si sono mantenute nel corso dei secoli. Se risulta difficoltoso individuare gli aspetti morfologici e comportamentali della maggior parte delle tipologie canine diffuse in Europa nel periodo altomedievale, qualcosa in più si può dire di questo cane, le cui peculiarità risultano costanti per tutto il Medioevo tanto da plasmare i segugi rinascimentali e moderni, nelle loro varietà di razza e d'impiego³². La norma sul *segusius magister* richiama l'attenzione su un'altra considerazione interessante. Questo esemplare poteva raggiungere un valore ben più alto della multa di 1.400 denari (*De servis vel mancipiis furatis*, c. 10, par. 1)

²⁷ *Ivi*, p. 51.

²⁸ DALBY, s.v. *sūse*.

²⁹ Cfr. J. AYMARD, *Essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins* cit., p. 267 e si veda DUNOYER DE NOIRMONT, *Histoire de la chasse en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à révolution*, vol. II, Paris 1867, a p. 55 citato in J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 20; cfr. pure DU CANGE, s.v. *canis segusius/seugijs/seucis*.

³⁰ Per una definizione in termini geografici e cronologici della storia della lingua tedesca: S. BOSCO COLETOS, *Storia della lingua tedesca*, Milano 1988, Torino 2003².

³¹ Cfr. DALBY, s.v. *sūse*. Per una discussione sul termine latino medievale, per esempi delle relative forme derivanti dall'alto tedesco antico: H. PALANDER, *Ahd. Tiernamen*, in *Die althochdeutschen Tiernamen*, Darmstadt 1899, pp. 33-34; si veda pure K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., pp. 249-250.

³² Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., *passim*.

comminata dal legislatore salico per il furto di uno schiavo o di una schiava – di proprietà “altrui” –, che venivano ritenuti *pecudes* alla stregua di un cavallo o di una cavalla:

Si quis servum aut ancillam alienam, caballum et iumentum furaverit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo theotexaca hoc est, MCCCC denarios qui faciunt solidos XXXV culpabilis iudicetur <excepto capitale et dilatura>.³³

Il provvedimento sul *segusius magister* è da porre in relazione ad altre misure che, nel *Pactus* salico, sono vincolate alla medesima glossa malbergica. Tali norme regolano azioni strettamente legate alle *venationes*. È scritto, ad esempio, per il furto della cacciagione (*De venationibus <furatis>*, c. 33, par. 4), che se qualcuno assaliva o nascondeva un cervo che era inseguito dai cani di un altro, di chi aveva il diritto di caccia su quell'animale, veniva ritenuto colpevole per la decisione assembleare su ciò che era «avvezzo all'obbligo di fedeltà»³⁴ (*mallobergo trochuudio*). Il colpevole sarebbe stato costretto a pagare una multa di 600 denari:

Si quis alium cervum [lassum], quem [alterius] canes moverint vel adlassaverint, [involaverit aut celaverit, mallobergo trochuudio], sunt denarii DC qui faciunt soldos XV culpabilis iudicetur.³⁵

E quando dei testimoni riuscivano a indicare con prove schiaccianti chi aveva rubato o ucciso (*De venationibus <furatis>*, c. 33, par. 2) un *cervum domesticum signum habentem*³⁶, ossia un *cervus mansuetus* di una riserva di caccia, e se insieme ad esso erano stati uccisi altri due animali si poteva arrivare a dovere rimborsare, per la stessa decisione assembleare sulla fedeltà (*mallobergo trouuidio*), una multa di 600 denari moltiplicata per il numero degli animali uccisi. Per tre animali, tra cui il cervo della riserva di caccia del re, si arrivava così a dover rendere 1.800 denari (45 soldi):

Si quis cervum domesticum signum habentem furaverit aut occiderit, qui ad venationem mansuetus est, et hoc per testibus <ei> fuerit adprobatum, quod eum dominus suus in venationem habuisset et cum ipso duas aut tres feras occidisset,

³³ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 51.

³⁴ Traduzione nostra. Cfr. G. KÖBLER, *Altniederfränkisches Wörterbuch* cit., p. 247.

³⁵ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 125.

³⁶ Cfr. DU CANGE s.v. *cervus signum habens*.

mallobergo trouuidio hoc est, MDCCC denarios qui faciunt solidos XLV culpabilis iudicetur.³⁷

La conciliazione salica dei 1.800 denari sul cervo *signum habentem* si riscontra dunque nel provvedimento relativo al furto di un *segusius magister*. Non è specificato se si trattasse del cane del re, visto che non si parla di un *signum* di riconoscimento che, come nel caso del cervo, ci aiuterebbe ad identificarne la condizione giuridica. Ma la medesima multa da elargire nel caso di uccisione di tre animali, tra cui un *cervum domesticum signum habentem*, chiarirebbe che la sanzione relativa al *segusius magister* era altrettanto alta, perché tutelava un tipo di segugio magari facente parte della muta regia, o comunque di raro pregio, sofisticamente selezionato e addestrato come non lo dovevano o potevano essere i cani di altri proprietari. La somma di 600 denari tipica dei furti dei cani era sostenuta da un'altra glossa malbergica, quella «sull'essere stanco, sfinito»³⁸ (*mallobergo haroassina*). Così, se qualcuno (c. 33, par. 5) assaliva un cinghiale spossato perché inseguito da cani – chiaramente altrui – doveva essere in grado di rendere quella somma (che corrispondeva, appunto, a 15 soldi):

Si quis aprum lassum, quem canes moverunt, occiderit, mallobergo haroassina, sunt DC denarii qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur.³⁹

Per un *canis argutarius*⁴⁰, un arguto levriero, il *Pactus* salico (*De furtis canum*, c. 6, par. 2) prevedeva, secondo quanto deciso in assemblea sul furto di un comune cane addestrato (*mallobergo chunneuano*)⁴¹, che il prezzo da ripagare sarebbe stato ancora di 600 denari, proprio come nella circostanza relativa al segugio maestro:

³⁷ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 124.

³⁸ Traduzione nostra. *Haroassina* dovrebbe essere una variante dell'espressione *acuuerna*, cioè "l'essere stanco", "sfinito", «erschöpft», cfr. E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. I, col. 379b. Si segnala che *haroassina* potrebbe avere un altro senso se derivasse da *Harahus*, «Dingstätte», facendo cioè riferimento al luogo del *Thing* ovvero l'insieme delle persone di condizione libera che costituivano l'assemblea di governo. Cfr. poi *chunna* in *Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtsprache* cit., vol. V, Weimar 1953-1960, col. 209, in relazione alla interpretazione che si è scelto di utilizzare.

³⁹ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 125.

⁴⁰ *Canis argutarius/argutaritus* che C. Du Cange faceva corrispondere al levriero, cfr. DU CANGE, s.v.

⁴¹ In questo caso il termine *chunne* non indica il numero "cento", ma un cane (*chunne = hunt*) "asservito" (*wana*), cfr. *Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtsprache* cit., s.v. *hunne/hund*, vol. VI, Weimar 1961-1972, coll. 101-104. A questo proposito, si condivide l'interpretazione di J.H. Hessels secondo cui «As to *hunn* (*chunn*) for *hund*, it suffices to remember the fact that in several Franchish, Saxon, and Frisian dialects the assimilation of *nd* to *mn* is quite common; the modern Fris. form of the word is *huwn*, North. Fris. *hūn*», J.H. HESSELS, *Lex Salica, the ten texts with the glosses and the Lex*

Si quis canem agutarium furaverit, mallobergo chunnouano sunt denarii DC qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁴²

Finanche di 600 denari era l'importo della multa se fosse stato rubato, dopo il tramonto del sole, un cane legato (*De furtis canum*, c. 6, par. 3). Questo caso rientrava, secondo l'assemblea salica, tra i furti di "qualcosa incatenata" (*mallobergo repouano*), cioè di quelle cose che appartenevano a qualcuno:

Si quis canem, qui ligamen novit, post solis occasum occiderit, mallobergo repouano, sunt sicut superius diximus intimabitur. Denarii DC qui faciunt soldos XV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁴³

Il termine **raipa-* (anello o nastro anuliforme) ricondurrebbe al concetto del cane legato ad una catena (*rēpwano*)⁴⁴. Continuando ad analizzare la casistica sui *canes*, l'indebita appropriazione quanto l'uccisione di un *canis pastoralis*⁴⁵, adibito alla custodia delle greggi contro l'attacco dei lupi e dotato di uno spiccato senso di territorialità, valeva (*De furtis canum*, c. 6, par. 4) 120 denari (3 soldi), secondo quanto deciso sul piccolo reato e per la norma che tutelava il «cane-servo» ossia quel cane «abituato a lavorare con i pastori»⁴⁶ (*mallobergo leodardi sive theouano*). Il termine *theouano* è dunque interpretabile come *Knechts-Hund*, «cane-schiavo» o «abituato ai pastori»⁴⁷:

Si quis pastor<ici>alem canem <furaverit aut> occiderit <cui fuerit adprobatum>, mallobergo leodardi <sive> theo(u)ano sunt, CXX denarios qui faciunt solidos III culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁴⁸

emendata cit., col. 457. Nel suo saggio, J. Merkel scriveva che il termine era riferito a un cane da caccia comune, cfr. *Kleinere Schriften* cit., p. 246; cfr. pure DALBY, s.v. *hunt*.

⁴² *Pactus Legis Salicae* cit., p. 37.

⁴³ *Ivi*, p. 38.

⁴⁴ Secondo R. Schmidt-Wiegand, il termine *rēpwano* indica un cane da guardia asservito, cfr. R. SCHMIDT-WIEGAND, *Die Malbergischen Glossen, eine frühe Überlieferung germanischer Rechtssprache* cit., p. 169; cfr. ID., *Die Malbergischen Glossen der Lex Salica als Denkmal des Westfränkischen* cit., pp. 409-411; ID., *Reipus*, HRG, vol. IV, Berlin 1986, coll. 849-851. Anche per K. Fischer Drew il termine suggerisce una tipologia canina, cfr. K. FISCHER DREW, *The Laws of the Salian Franks* cit., p. 71.

⁴⁵ Cfr. DU CANGE, s.v.: «qui pastorem pecoris (opilionem) comitatur adversos lupos et fures [...]».

⁴⁶ Traduzione nostra.

⁴⁷ Cioè: «[...] an den Hirten gewöhnt», cfr. E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. II, coll. 1037b, 1014a.

⁴⁸ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 38.

Gli imprevisti e le espoliazioni (*De supervenientes vel expoliationibus*, c. 14, par. 7) ad opera di malintenzionati erano regolamentati, secondo il patto salico, in questo modo: se un individuo si introduceva in una *villa* altrui scassinando le porte, facendo piazza pulita dei *canes*, ferendo gli uomini che l'abitavano e portando poi il bottino sul proprio carro, per la decisione dell'assemblea riguardo la rapina nel villaggio (*mallobergo turpefalthio*)⁴⁹, sulle tasche dell'organizzatore del reato sarebbe pesata una ingente sanzione. La composizione ammontava a 8.000 denari (200 soldi):

Si quis villam alienam adsallierit et ibidem ostia fregerit, canes occiderit vel homines plagaverit aut in carro aliquid exinde duxerit, mallobergo turpefalthio, sunt VIIIIM denarii qui faciunt solidos CC culpabilis iudicetur.⁵⁰

La norma continua, stabilendo che qualsiasi cosa fosse stata rubata doveva essere restituita in loco, mentre i complici non erano certo esenti dal rendere conto del misfatto. Per loro veniva riservata un'ammenda di 2.500 denari (62 soldi):

Quicquid ibidem priserit, in locum restituat. Quanti in eo contubernio vel superventi fuisse probantur, MMD denarios qui faciunt solidos LXII semis <quisquis illorum> culpabilis iudicetur.⁵¹

A parte l'interessante informazione che ci fornisce quest'ultimo provvedimento, sul riconosciuto valore del ruolo che avevano i cani adibiti alla custodia di quelle che vengono definite *villae*, dall'analisi dei vari capitoli della legge salica che abbiamo considerato si evince che la maggior parte delle norme sono formulate senza un riferimento all'appartenenza romana o franca di coloro che erano tenuti a seguirle. È questo il motivo per cui, nei provvedimenti sui *canes*, si usano i soliti pronomi indefiniti come “qualcuno”, “chiunque”. Tuttavia poteva trattarsi di un “qualunque franco” che si riconoscesse in quella legge. Quanto al valore intrinseco della *Lex Salica* non c'è alcun dubbio che a questa legge vada attribuita la qualifica di monumento principe per il tema

⁴⁹ Da *thorpefaltio* cioè “rapina nel villaggio”, «Dorfüberfall»; cfr. G. KÖBLER, *Altniederfränkisches Wörterbuch* cit., p. 246, e E. SEEBOLD, *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes* cit., vol. I, coll. 248a, 250a.

⁵⁰ *Pactus Legis Salicae* cit., p. 67.

⁵¹ *Ibidem*.

degli animali, per la sua arcaicità, per la purezza dei suoi istituti e per l'influsso costante che essa esercitò sulla compilazione delle altre leggi barbariche⁵².

Resta, però, ancora aperto il problema della interpretazione delle glosse malbergiche. Dobbiamo osservare che fra i molti "prestiti" linguistici che la dominazione barbarica trasse dalla cultura romana, molto scarsi sono i termini che appartengono alla sfera giuridica. Questo significa che la tradizione barbarica fu così forte da riuscire a resistere anche all'adattamento delle proprie consuetudini alla cultura romana, che rimaneva radicata nei territori dell'ex impero grazie ad una costituzione scritta. E il caso delle glosse malbergiche riguardanti i provvedimenti "canini" sono certamente una valida testimonianza fattuale di questa resistenza.

⁵² Non si può disconoscere un influsso celtico sulla *Lex Salica*, ma non è ammissibile pensare che si tratti di una traduzione latineggiante di norme attinte alle consuetudini dei Celti.

11. La *Lex Romana Burgundionum: de cane et bipede*

La *Lex Romana Burgundionum* del 515-516 non era un ordinamento regio ma una compilazione di leggi, probabilmente utilizzata dai giudici burgundi che si occupavano di cause romane, costituita da frammenti scelti di varie codificazioni e trattati giuridici risalenti all'epoca tardoimperiale¹. Riguardo i danni compiuti da animali (c. 13, par. 1), questa legge romana dei Burgundi prescrive che se un animale di un non specifico individuo arrecava un danno, il proprietario era obbligato, dopo una stima dei danni, ad un risarcimento o a cedere l'animale stesso. Secondo tali dettami, leggiamo, si decretò dunque che venisse osservato anche *de cane et bipede*, seguendo quanto era già stato previsto nel primo libro delle *Sententiae* del giurista Paolo (inizi II-fine III secolo)²:

Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit observari, secundum speciem Pauli sententiarum libro primo sub titulo: Si quadrupes pauperiem fecerit.³

Il verbo della frase principale (*placuit observari*) è in terza persona e potrebbe significare che non si trattava per i bugundi di *leges nostrae*, ma di una direttiva riservata alla popolazione romana assoggettata, che viveva entro i confini del regno burgundo⁴. Il collegamento diretto, per ciò che concerne la regolamentazione del comportamento animale, è con la *pauperies* romana, ma si potrebbe trattare di un ulteriore riferimento alla *Lex Pesolania de cane*, visto il riferimento *de cane et bipede*, dimostrando che il legislatore barbarico potesse essere a conoscenza di questo provvedimento. Ma che cosa è la *Lex Pesolania de cane* e come si arrivò alla sua formulazione? Data la non chiarezza risolutiva di alcune circostanze con protagonisti i cani, i giureconsulti romani si preoccuparono di individuare ulteriori azioni in cui rientrassero i comportamenti lesivi dei *canes*. Si decise che sarebbe stato il popolo con un plebiscito specifico, appunto la *Lex Pesolania de cane*, a decidere sui provvedimenti da prendere nei casi come l'aggressione a terzi da parte di un cane feroce:

¹ Cfr. H. NEHLSSEN, *Lex Romana Burgundionum*, HRG, vol. II, Berlin 1978, coll. 1927-1930.

² Cfr. PAUL. *Sent.*, 1, 15, 1: «Si quadrupes pauperiem fecerit [...]», dove c'è un riferimento alla *Lex Pesolania de cane*.

³ *Leges Burgundionum* cit., p. 137.

⁴ F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le "actiones populares"* cit., p. 160. Cfr. Anche A. GUARINO, *Actiones in aequum conceptae* cit., p. 7.

Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur.⁵

A questo punto, ci interessa mettere in luce quanto emerge dalle fonti in merito alle precauzioni che il conduttore del cane avrebbe dovuto tenere, per evitare i danni e le conseguenti sanzioni, nel frequentare luoghi in cui vi fossero altre persone. Pochi passi sono pervenuti da fonti “tecniche” a darci un’idea di quale dovesse essere il limite di queste attenzioni e, purtroppo, nulla di certo dicono sul periodo classico, poiché tratti appunto dalla *Lex Romana Burgundionum* che menziona le *Pauli Sententiae* (un’opera forse riconducibile al pensiero del giurista Paolo, ma di origine quasi sicuramente postclassica). Con riferimento alle sentenze di Paolo, la *Lex Romana Burgundionum* stabiliva (c. 13, par. 2) che nel caso in cui il possessore di un *saevum canem*, un cane feroce e potenzialmente reattivo, non aveva debitamente legato l’animale nelle ore diurne, qualunque danno il cane avesse arrecato, in un luogo pubblico come una piazza o una via, sarebbe stata piena responsabilità del proprietario risarcire i danni:

De canem etiam sub eodem titulo comprehensum, ut, si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in legamen diurnis oris non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur.⁶

Qualora, poi, un cavallo o un altro animale (c. 13, par. 3) fosse stato portatore del morbo della rabbia e fosse andato tranquillamente in giro, con il rischio di contagiare altri animali, sarebbe stata sempre responsabilità del padrone conciliare per gli eventuali danneggiamenti inflitti:

His illud adiectum, ut si quis cavallum quod vel alium animal habens scabidum, ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerat, similiter a domino sarciatur.⁷

Notiamo, effettivamente, che il provvedimento burgundo sul *saevum canem* è simile a quello tratto delle Sentenze di Paolo cui fa riferimento. Ma secondo la nostra

⁵ PAUL., *Sent.* 1, 15, 1. Su questa legge, nel capitolo, faremo riferimento allo studio di E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane*, «Index», 28 (2000).

⁶ *Leges Burgundionum* cit., p. 137.

⁷ *Ibidem*. Cfr. PAUL., *Sent.* 1, 15, 1.

opinione – lo ipotizziamo anche grazie al successivo caso (c. 13, par. 3) relativo ad un animale libero affetto dalla rabbia – potrebbe fare riferimento all'*edictum de feris*:

De canem etiam sub eodem titulo comprehensum, ut, si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in legamen diurnis oris non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur.⁸

Si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur.⁹

Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem [vel minorem], aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, sesteriorum ducentorum milium, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli'.¹⁰

Il passo (c. 13, par. 2) sul *saevum canem* della *Lex Romana Burgundionum* e quello delle *Sententiae* paoline (1, 15, 1a) sono, comunque, ampiamente coincidenti, oltre ad essere entrambi inseriti nel contesto della trattazione dell'*actio de pauperie* contemplando la responsabilità univoca del *dominus* di un *saevum canem* che abbia causato un danno¹¹. Purtroppo anche in questo caso l'esegesi dei frammenti conduce a numerosi dubbi sulla loro autenticità ed effettiva applicazione nel caso di un animale condotto in una via o in una piazza, a causa di un elemento (*saevum*) contenuto nell'*incipit* di entrambi i passi. Se devono essere infatti ritenuti validi i presupposti di

⁸ *Lex Romana Burgundionum* cit., p. 137.

⁹ PAUL., *Sent.* 1, 15, 1a.

¹⁰ O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, in *Versuch zu seiner Wiederherstellung*, vol. III, Leipzig 1927, p. 566 nota 13.

¹¹ *Lex Romana Burgundionum* cit., p. 137: «Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit, observari, secundum speciem Pauli sententiarum libro primo sub titulo: si quadrupes pauperiem fecerit». Cfr. PAUL., *Sent. (Interpretatio)* 1, 15, 1: «Si alienum animal cuiuscumque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit, dominus eius aut aestimationem damni reddat aut ipsum animal tradat. Quod etiam de cane similiter est statutum». Il secondo passo, forse tratto dal pensiero di Paolo, è stato spesso commentato in riferimento alla menzione di una fantomatica legge *Pesolania*, riguardante la disciplina sancita in merito al cane. Purtroppo, non vi sono riscontri definitivi riguardo ad una sua effettiva esistenza, fatto che ha condotto diversi studiosi ad ipotizzare che, in realtà, essa fosse una citazione di una altrettanto ignota *Lex Solonia de cane*. Ma difficilmente pare sostenibile l'ipotesi di una influenza greca su quella latina. Circa l'esistenza della legge in discussione si veda: J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit., p. 136.

applicabilità dell'azione contro la *pauperies*, non si comprende, come sia possibile riferire la soluzione giuridica ad un cane definito come feroce o “terribile”¹².

L'imprudenza del conduttore nello scegliere il luogo dove condurre il *canis* feroce non poteva essere bilanciata, ai fini di evitare una condanna, dalla predisposizione di misure di sicurezza che alla prova dei fatti¹³ fossero risultate comunque insufficienti. In merito alla prassi, o forse all'obbligo, di tenere legati gli animali potenzialmente pericolosi, potremmo citare un ulteriore passo estrapolato sempre dalle *Sententiae* di Paolo:

Feram bestiam in ea parte qua populo iter est, colligari praetor prohibet. Et ideo, sive ab ipsa sive propter eam ab alio alteri damnum datum sit, pro modo admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur, maxime si ex eo homo perierit.¹⁴

Tale divieto concerne la condotta – *colligari* – che il responsabile dell'animale avrebbe dovuto evitare nel caso in cui l'animale, oggetto di questa azione, fosse stato qualificabile come feroce o potenzialmente reattivo. La seconda parte del passo, *et ideo - datum sit*, indicato il comportamento proibito, prosegue riportando il parere interpretativo del giurista – *et ideo* – su quali fossero le situazioni concrete per ottenere l'intervento del pretore che avrebbe giudicato il caso. La terza parte del frammento, invece, espone le modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile ottenere la composizione della lite¹⁵. Non solo non viene vietata la presenza di animali feroci in luoghi di pubblico passaggio, ma parrebbe che venga esplicitamente fatto divieto di tenere al guinzaglio il proprio animale. Non solo l'improbabilità di questa disposizione mette in allarme il lettore, ma anche l'evidente correzione della carica ricoperta dal magistrato che ha emanato questa legge pare essere il sintomo di un intervento di modificazione del tenore originale del testo¹⁶.

¹² Solo incidentalmente, a dimostrazione di quanto l'*actio de pauperie* e l'azione derivante dall'*edictum de feris* fossero ritenute collegate dal punto di vista sostanziale, interessa – in questa sede – il passo delle *Institutiones* giustinianee in cui, trattando dell'*actio de pauperie*, viene citato in modo strettamente legato il contenuto della seconda disposizione *Inst.* 4, 9, pr.-1: «Animalium [...] pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est [...] Ceterum sciendum est aedilitio edicto prohiberi nos canem, [...] ibi habere qua vulgo iter fit».

¹³ Si tratta, dunque, di una valutazione *a posteriori*.

¹⁴ PAUL., *Sent.* 1, 15, 2.

¹⁵ J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine*, in *Flores legum H.J. Scheltema obliti*, Groningen 1971, p. 144.

¹⁶ Cfr. E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 291. La studiosa si pone in contrapposizione con la tesi – di tenore esattamente opposto – sostenuta da M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano* cit., pp. 155-157: «La dottrina, in genere ha dubitato dell'esistenza della legge

Pesolania, o ha tentato, modificandone il nome (ad es. *Pesolania* in *Soloniana*), di spostarne il significato da citazione di un precedente normativo dell'ordinamento romano a richiamo di diritto comparato di un precedente normativo dell'ordinamento greco. A noi sembra questa la via da percorrere. Concordiamo, infatti, con chi sostiene che il passo sia autentico e che la legge sia attribuibile all'ordinamento romano – probabilmente posteriore alla *Lex Aquilia* ed antecedente all'editto *de feris* – anche se deformata, in quanto al nome, dai copisti». Cfr. A. GUARINO, *Actiones in aequum conceptae*, «Labeo», 8 (1962), pp. 10-11; C.A. CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, Catania 1996, p. 62.

12. Il danno cagionato dall'irrazionalità canina: l'*actio de pauperie* romana nel *Liber Constitutionum* burgundo. *Canis veltris*, *canis segusius* e *canis petrunculus*

I Burgundi discesero dal Baltico sull'alto e medio Reno al seguito degli Alamanni e fecero la loro prima apparizione in Gallia nel 406. Dopo aver ottenuto dall'impero di stanziarsi sul medio Reno nel 413, attorno agli anni trenta del secolo V, sconfitti da Ezio e dagli Unni, ripiegarono nella regione del lago di Ginevra, estendendosi verso ovest e verso nord. Con la conquista franca del regno burgundo la regione venne trasformata in un subregno franco, ma non vennero eliminate né le aristocrazie locali, né le tradizioni giuridiche burgunde¹. Resi tributari dai Franchi guidati da Clodoveo attorno al 500, furono inglobati nello stato merovingio nel 534². Divenuti *foederati* dei Romani, i Burgundi si trovarono nella contingenza di ricevere da un re illuminato un codice di leggi destinato ad una fortuna impensata: è la *Lex Gundobada*, voluta dal re Gundobado/Gondebaldo († 516), in cui, nonostante le varie esperienze compiute dai Burgundi, si mantiene pressochè intatto lo spirito genuino delle consuetudini. Anzi, fra i diritti orientali, le leggi burgunde sembrano le più conservative. Esse danno grande importanza alla concezione naturalistica della società e della famiglia. Le divisioni per casta non sono, a quanto pare, molto profonde e hanno tutta l'aria di essere dovute ad un'innovazione posteriore, introdotta secondo il modello dei diritti occidentali, che, evidentemente, riuscirono ad influenzare la società descritta dal *Liber Constitutionum* burgundo. Nel 517, il re dei Burgundi Sigismondo (516-524) aveva pubblicato un codice di leggi che porta proprio questo nome³. Domina ancora, qua e là, in questo codice burgundo, la concezione dell'uguaglianza che unisce tutti gli individui discendenti da un unico ceppo.

I Burgundi ci hanno dunque lasciato un'importante compilazione legislativa quale il *Liber Constitutionum*, divisa in 105 titoli. Il *Liber* raccoglieva alcuni editti reali, delle consuetudini burgunde e testi di diritto romano volgare⁴. Sempre attorno al 517 la compilazione fu arricchita con le *Novellae Constitutiones*, ancora del re Sigismondo, che constano di 21 titoli. Quasi contemporanea al *Liber Constitutionum* fu la *Lex Romana*

¹ P.J. GEARY, *Il mito della nazioni. Le origini medievali dell'Europa* cit., p. 138.

² Sui Burgundi si vedano anche: O. PERRIN, *Les Burgondes*, Neuchatel 1968; L. MUSSET, *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche* cit.

³ P.J. GEARY, *Il mito della nazioni. Le origini medievali dell'Europa* cit., p. 138.

⁴ *Ibidem*.

Burgundionum (VI secolo, attribuita al re Gundobado). Questa legge è un accurato mosaico dei precetti desunti dal diritto romano teodosiano e contribuì non poco alla conservazione delle norme burgunde, in quanto impedì confusioni fra *ius romanum* e consuetudini burgunde. È infatti una delle “leggi romane dei barbari”, divisa in 47 titoli. Il testo è costituito in gran parte dall’epitome di costituzioni romane, e da disposizioni regie introdotte per colmare lacune della stessa legge romana per le nuove realtà che si erano formate⁵.

La legislazione burgunda ci testimonia l’estrema varietà di forme che assumeva il paesaggio: selve e orti, frutteti e pascoli, vigne e prati. Si tratta di una economia silvo-pastorale che si sta gradatamente orientando verso l’agricoltura. Sono presenti infatti diverse norme volte a regolamentare il dissodamento della foresta con il metodo dell’*exartum*, segno della presenza di una intensa attività colonizzatrice. La selva, però, rimane sempre molto importante come riserva di materie primarie⁶. Uno degli obiettivi del *Liber Constitutionum* potrebbe essere stato quello di regolamentare i rapporti tra barbari e Romani del regno, e allo stesso tempo di modificare e approfondire il diritto romano per le questioni di esclusiva pertinenza romana⁷. In questo modo, il *Liber* riuscì a riunire insieme la popolazione non romana in un solo «“popolo”, costituendo esso stesso a un tempo una testimonianza e un elemento attivo della continua etnogenesi dei Burgundi»⁸.

Nel *Liber Constitutionum* risulta molto significativa una norma relativa ai danni inferti da animali (*De his, quae casu contigerint*, tit. 18, c. 1). Questa norma sostituì una vecchia consuetudine burgunda – definita, nel passo, *antiqua calumnia* – con una disposizione più funzionale, già prevista dal diritto romano. Così, riguardo il morso inferto da un animale e che aveva portato un uomo alla morte, precisamente il morso di un cane, il *Liber* notifica che le ripercussioni non sarebbero state ascritte al padrone del cane, come invece era in uso *inter Burgundiones*. D’ora in poi, se l’animale avesse commesso il danno al di fuori della responsabilità del proprietario – è un riferimento diretto all’*actio de pauperie* romana –, la lesione sarebbe stata ascrivibile alla sola

⁵ Sulla legislazione burgunda si vedano anche: R. DE HUBE’, *Histoire de la formation de la loi bourguignonne*, Paris 1867; F. BEYERLE, *Gesetze der Burgunden*, Weimar 1936; O. PERRIN, *Les Burgondes* cit., pp. 465-502; C. SCHOTT, *Recht und Gesetzgebung bei der Alamannen, Burgunden und Langobarden*, Basel 1979.

⁶ *Leges Burgundionum* cit., c. XIII, p. 52; c. XLI, p. 72; c. LXVII, p. 95.

⁷ P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa* cit., p. 138.

⁸ *Ibidem*.

irrazionalità animale in quanto commessa *sine iniuria*⁹. E quando all'improvviso un cavallo o un bue avessero condotto alla morte un loro simile, o un cane avesse morso un altro cane lontano dagli occhi del proprio padrone, secondo la legge burgunda si sarebbe agito nel medesimo modo:

Si quodcumque animal quolibet casu aut morsus canis homini mortem intulerit, iubemus etiam inter Burgundiones antiquam exinde calumniam removeri, quia quod casus operatur non debet ad damnum aut inquietudinem hominis pertinere. Ita ut si de animalibus subito caballus caballum occiderit aut bos bovem percusserit aut canis momorderit, ut debilitetur, ipsum animal aut canem, per quem damnum videtur admissum, tradat illi, qui damnum pertulit.¹⁰

Ait praetor 'pauperiem fecisse'. Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret.¹¹

Tuttavia, per la norma burgunda – come per l'*actio de pauperie* – il *dominus* del cane sarebbe comparso come responsabile oggettivo del danno commesso dall'animale. Ci sembra ora necessario, a questo punto, approfondire il discorso legato alla *pauperies* e all'*actio de pauperie* cui la norma burgunda fa riferimento. Procediamo per gradi, partendo dall'antico concetto di dazione nossale, ossia la *noxae deditio*. In contrapposizione con il termine *mors*, che può indicare lo stato di un individuo o di un animale, il termine *noxa* proviene dalla radice **nek*'- (quindi dal greco *νέκεις*; *νεκροί*; *νέκας*; *νεκρός*) da cui trae origine *nex* che indica la morte nel senso di fine violenta e non, dunque, di stato. Questa specificazione rimanda al significato dell'istituto primordiale della *noxae deditio*. Tale dazione permetteva, ai parenti della vittima o a coloro che appartenevano al medesimo gruppo della vittima, di riscattare dal reo che aveva inflitto il danno una ricompensa che poteva avere un valore tale da arrivare alla richiesta di morte dello stesso colpevole. Infatti, *noxa* e *noxia* rimandano a *noceo-neco* che, a loro volta, dipendono dalla radice **nek*'-. I termini *noxa* e *noxia* hanno – seppure con delle varianti – un significato specifico che richiama il concetto di danno¹². Questa accezione è attestata

⁹ *Leges Burgundionum* cit., p. 56. Il riferimento è a D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*) e cioè al concetto romano – *pauperies* – del danno provocato senza ingiuria da un animale.

¹⁰ *Leges Burgundionum* cit., p. 56.

¹¹ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*).

¹² Su questa tematica, nel capitolo, si farà ampio riferimento all'analisi condotta da P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Cfr. A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit., s.v. *noxa*; D. 50, 16, 238: «*noxae*

dal grammatico romano Festo, il quale, nel riferire l'opinione del giurista Servo Sulpicio Rufo (ca. 106 a.C.-43 a.C.), ne attribuisce una correlazione con le XII Tavole. Festo, inoltre, osserva che, fra poeti e oratori, *noxia* era impiegato al posto di *peccatum* e dell'espressione *poena pro peccato*¹³.

Il termine *pauperies*, invece, deriva da *pauper*, a sua volta da **pau-per-os*, ossia dalla formula *qui produit peu*¹⁴. Esso indica, dunque, l'impoverimento conseguente al comportamento dell'animale¹⁵. Tutto ciò trova conferma nelle fonti. Festo intende la *pauperies* come il *damnum quod quadrupes facit*¹⁶; speculare a questa affermazione è la definizione che Ulpiano attribuisce all'azione animale, attraverso l'utilizzo del verbo *facere*:

Ait praetor 'pauperiem fecisse'. pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret.¹⁷

Esistono delle analogie tra il danneggiamento causato da animali e il sistema delle azioni nossali. Tali analogie non devono essere localizzate nella disciplina, ma nella funzione politica che i due istituti svolgevano nel quadro delle relazioni fra le antiche

appellatione omne delictum continetur». Si vedano pure: C.A. CANNATA, *Delitto e obbligazione*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana* (Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990), Napoli 1992, pp. 31 sgg.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano cit.*, pp. 97 sgg.; G. VALDITARA, *Sulle origini del concetto di damnum*, Torino 1998, pp. 32 sgg.

¹³ Sull'uso del termine *noxia* nelle XII Tavole, si veda B. BIONDI, *Actiones noxales cit.*, p. 8 nota 4. Ma si veda soprattutto P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit.*

¹⁴ Cfr. E. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots cit.*, s.v. *pauper*: «dommage causé par un animal». Secondo il *Lateinisches etymologisches Wörterbuch cit.*, s.v. *pauper*, il termine deriverebbe da *pauco-pars* (ossia, «wenig erwerbend, wenig sich schaffend») e *pauperies* da *paue(ro)-pars*. Si vedano, inoltre: U. ROBBE, *L'actio de pauperie cit.*, pp. 330 sgg. nota 3; A. WATSON, *The original meaning of pauperies*, «Revue internationale des droits de l'antiquité», 17 (1970), pp. 101 sgg.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit.*, *passim*.

¹⁵ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit.*, pp. 97-104. M.V. Giangrieco Pessi precisa che *pauperies* starebbe a significare l'impoverimento derivante dal danno medesimo. *Pauperies* – sempre secondo M.V. Giangrieco Pessi – indicherebbe il danneggiamento operato da parte di un animale di proprietà e sarebbe, quindi, l'impoverimento causato da un animale per il quale il proprietario dell'animale deve rispondere «dando a *noxia* l'animale che ha provocato il danno». Cfr. anche TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1889, p. 834 nota 4, il quale ritiene che *pauperies* abbia tratto origine da *opi-parus*, ossia il «lasciare pascolare». Al contrario, U. Robbe sostiene che il danneggiamento non è conseguente al pascolo in genere delle greggi, ma a specifici comportamenti, quali un calcio inferto da un cavallo o la cornata di un bue.

¹⁶ FEST., *De verborum significatu*, s.v. *Pauperies*, p. 246 L.

¹⁷ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. *ad ed.*).

*gentes*¹⁸. Si deve partire dall'analisi dell'ambiente economico e sociale, per comprendere l'assimilazione dell'*actio de pauperie* al sistema delle azioni nossali. Anche perché è proprio in tale ambiente che, con ogni probabilità, nacque lo stesso istituto dell'*actio de pauperie*. L'origine di questa azione è da riconnettere alle esigenze tipiche di un'economia agro-pastorale qual era quella romana dell'età arcaica¹⁹. L'azione deve quindi essere ricondotta a quelle stesse necessità alle quali dovevano sopperire tutti quegli istituti o rimedi processuali che, nelle XII Tavole, si giustificano in relazione alla rilevanza economica della pastorizia e dell'agricoltura. Basti pensare all'azione relativa al taglio di alberi altrui, all'*actio de pastu pecoris* per il pascolo abusivo, o a quello contro la distruzione delle messi. La funzione originaria della nossalità non doveva essere quella di garantire alla vittima del danneggiamento un risarcimento dei danni subiti, ma di assicurare al gruppo di appartenenza dell'animale – in un sistema di gestione collettiva dei beni fondamentali per una società agro-pastorale –, la possibilità di evitare uno scontro con il gruppo parentale della vittima stessa. Anche ai tempi dei Franchi ripuari e degli Alamanni furono previste risoluzioni per evitare la vendetta familiare ma in forma diversa dalla *noxae deditio*: intendiamo riferirci al cosiddetto *wergeld* o guidrigildo.

Nell'epoca "precivica", quando ancora la *gens* si presentava come il gruppo parentale entro il quale si risolveva la dimensione stessa della società, la vita del singolo dipendeva dalla forza del gruppo di appartenenza, del quale anche gli animali erano parte costitutiva come i *servi* e i *filiis familias*. La solidarietà è un valore così pregnante all'interno del gruppo, al tal punto che l'offesa ricevuta da un componente del medesimo gruppo è percepita, in ultima analisi, come una offesa a tutta la collettività. Come ha rilevato F. De Visscher, si potrebbe discutere se il valore della solidarietà si spingesse, o no, fino al punto di determinare una sorta di colpevolezza in capo ai membri del gruppo di chi commetteva l'offesa²⁰. È sicuro, tuttavia, che nell'età arcaica, il valore della coesione del gruppo doveva risultare fondamentale, sia dal punto di vista del mantenimento del rapporto con gli dei, sia nella conservazione dell'identità e della difesa del gruppo da minacce esterne. Sembra che tali aspetti arcaici dello *ius romanum* si siano ben adattati ad un insieme di leggi, come furono quelle barbariche.

¹⁸ Cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Si veda pure: U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., pp. 329 sgg.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 97 sgg.

¹⁹ È stato sostenuto da M.V. Giangrieco Pessi che l'*actio de pauperie* sia nata prima ancora delle XII Tavole, probabilmente, per tutelare la proprietà dell'*instrumentum fundi*, cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 4 sgg.

²⁰ Cfr. F. DE VISSCHER, *Il sistema romano della nossalità*, «Iura», 11 (1960), p. 11.

La ricerca dei pascoli nella pratica arcaica della transumanza – la quale per lungo tempo costituì un obiettivo primario di garanzia di sopravvivenza del gruppo –, poi la stessa difesa del valore e della integrità dei beni di produzione, dunque le *res Mancipi* – tra le quali, ricordiamo, vi erano anche i *quadrupedes* da tiro e da soma –, spingevano i membri delle varie *gentes* romane a concepire l'unità del quadro militare e politico nella pluralità di beni e di persone. Via via che le relazioni fra le *gentes* romane andavano rinsaldandosi contestualmente alle esigenze religiose, politiche, commerciali, e soprattutto di difesa verso i pericoli esterni, la nossalità doveva favorire il sorgere di una responsabilità individuale. Ma, nella fase originaria della *civitas*, il valore della solidarietà tra i membri del gruppo doveva esprimersi, dal punto di vista economico e sociale, nell'assunzione collettiva del rischio di una soccombenza nei riguardi di un altro gruppo. Mentre, dal punto di vista esclusivamente politico, l'abbandono nossale, esteso a tutti gli esseri animati posti sotto la *potestas* di un capofamiglia, si accompagnava alla concezione di un potere di natura indifferenziata sopra uomini e animali appartenenti al nucleo familiare. Tale potere, la cui esatta identificazione è molto discussa dalla storiografia, sarebbe stato quello di un re²¹. Esso si presentava in una forma unitaria sopra tutti gli esseri animati facenti parte del gruppo: persone soggette, liberi, servi e *animalia quae collo dorsove domantur* – gli animali da giogo, da tiro e da soma – per estendersi anche ai beni inerti annoverati tra le *res Mancipi*.

Probabilmente, fu proprio con riguardo agli animali da tiro e da soma che si pose il problema di come disciplinare le conseguenze del danneggiamento da animali, poiché in relazione a tali specie doveva presentarsi maggiore il rischio di un evento dannoso. Tale congettura trova conferma sia nella circostanza che nella formula della *pauperies*, dove ricorre il termine *quadrupes*, con cui si indicavano, tra gli altri, i *pecudes* che *collo dorsove domantur*, sia nel fatto che gli esempi di danneggiamento riportati nel relativo titolo edittale si riferiscono ad animali *Mancipi*²².

Quando allora, nell'età arcaica, l'economia e lo sfruttamento collettivo dei mezzi di produzione giustificarono una socializzazione del rischio del danno tra tutti i membri della comunità, la *pauperies*, come il sistema della nossalità, doveva consentire al gruppo la possibilità di sottrarsi all'assunzione della responsabilità rimettendo l'animale nocivo

²¹ F. Gallo ha sostenuto la tesi di una «signoria indifferenziata» del *pater familias*, cfr. F. GALLO, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica* cit., pp. 211 sgg.; ID., *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana* cit., pp. 1 sgg.

²² Sull'applicazione dell'*actio de pauperie* ai quadrupedi, si veda: J. KERR WYLIE, *Actio de pauperie*, *Dig. I. IX tit. 1* cit., p. 465; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 369 nota 3.

alla disponibilità del gruppo offeso²³. In un tale momento storico, la *pauperies* svolgeva nei confronti del gruppo di appartenenza dell'animale una funzione analoga a quella della *noxae* per il sottoposto al potere del *pater familias*. Essa giustificava l'atto con il quale il gruppo familiare ripudiava un suo membro, rifiutando, da un lato, di proteggerlo, dall'altro, di continuare a percepire i benefici del suo lavoro. L'estromissione – una sorta di ripudio collettivo – consentiva al gruppo familiare del colpevole di tentare l'ultima possibilità per evitare un conflitto con un altro gruppo, ponendo quest'ultimo in condizione di accettare un atto di resa onorevole.

Per evitare la vendetta, la *noxae deditio* dell'animale doveva essere incondizionata. Il gruppo non si erge a giudice dell'azione del suo membro, ma lo rifiuta attraverso un gesto simbolico di totale abbandono. La nossalità non pone l'animale in una condizione analoga alla sacertà. È *sacer* quell'esemplare che la comunità ha sottratto al suo destino naturale per estrometterlo dalla comunità umana e rimetterlo alla volontà divina, ed è soggetto a *noxae* colui che il gruppo familiare di appartenenza ha messo al bando, rifiutandone la difesa davanti ad un altro gruppo sociale²⁴. Se proviamo a riflettere sul significato dell'espressione *noxae deditio*, ricaviamo una conferma ulteriore della possibilità di accostare la funzione della *pauperies* a quella della responsabilità nossale. Come abbiamo notato precedentemente, il termine *noxae* deriva dalla radice **nek**, dalla quale a sua volta trae origine il segno *nex*, cioè la morte – la fine violenta, in antico – da intendersi come attività piuttosto che come stato. A questo ordine di idee doveva corrispondere l'antica funzione della *noxae deditio*. La *noxae* sarebbe, infatti, la condanna a morte del colpevole e *deditio* l'atto di “estradizione”, del soggetto nocivo, dal gruppo di appartenenza²⁵. Con il suddetto atto il gruppo familiare della vittima acquistava la facoltà di condannare a morte il colpevole, sia che fosse un uomo che un animale. Accanto al significato di *condemnatio*, in relazione alle trasformazioni dei rapporti tra i gruppi sociali, il termine *noxae* assunse, sin dall'antichità, quello di danneggiamento. Infatti, via via che queste relazioni andavano trasformandosi verso rapporti pacifici dominati dalla *fides*, anche la responsabilità nossale si conformava allo spirito di questo valore. La composizione pecuniaria, poi, andava acquisendo nella *noxae deditio* una funzione preminente alla originaria vendetta, in modo che la nossalità non si presentasse come ultima possibilità, per il gruppo del colpevole, di evitare un conflitto, ma come

²³ Cfr. F. DE VISSCHER, *Il sistema romano della nossalità* cit., p. 14; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 19.

opportunità per la vittima di fare affidamento su di un sistema di congrua riparazione al danno subito. Emergeva, così, la funzione di pena pecuniaria, funzione che fino ad allora era rimasta in penombra²⁶.

Nel quadro delle fonti romane che ci sembra attestino la responsabilità dell'animale, un posto molto importante è occupato da quelle disposizioni che subordinano l'esonero della responsabilità – a carico del *pater familias* / *dominus* – all'onere di compiere la *noxae deditio* dell'animale quando esso sia ancora vivo²⁷. L'insieme delle affinità tra il sistema della nossalità e della *pauperies* risulta tanto più evidente quanto più si risalga indietro nel tempo. La ragione di tale fenomeno dipende in larga misura dalla circostanza che le affinità tra uomini e animali sono maggiori nell'età arcaica, quando, come abbiamo osservato, erano più forti quei presupposti culturali e filosofici che consentivano agli uomini di identificarsi nel regno degli animali. La medesima considerazione reputiamo di poterla adattare, per certi versi, alle Leggi dei barbari dove l'affinità fondamentale tra il sistema della nossalità e della *pauperies* può essere identificata nella circostanza in cui la morte dell'animale, come quella dell'uomo, determina l'estinzione della responsabilità del *dominus* / *pater familias*. Tale circostanza costituisce una prova fondamentale della originaria configurazione di una responsabilità degli animali.

Esistono delle differenze, però, tra *noxae* e *pauperies*. La prima di queste differenze riguarda il fatto che la cessazione della responsabilità, nella *pauperies*, è subordinata alla circostanza che il perimento dell'animale deve essere avvenuto prima della cosiddetta *litis contestatio*. La seconda differenza è che, nel caso della *noxae*, l'estinzione della responsabilità è condizionata da quella circostanza in cui alla morte dell'uomo, sia esso *servus* o libero, il *dominus* / *pater familias* deve ottemperare all'onere di esibire il cadavere del colpevole alla vittima.

Per ciò che concerne l'analogia tra il sistema della nossalità e della *pauperies*, dobbiamo ricordare che l'estinzione della responsabilità del gruppo, in epoca storica del *pater familias*, in caso di morte del colpevole umano o animale, risponde certamente alla

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Cfr. D. 9, 1, 1, 14 (ULP. 18 *ad ed.*): «Noxae autem dedere est animal tradere vivum. demum si commune plurium sit animal, adversus singulos erit in solidum noxalis actio, sicuti in homine». Si veda pure: *Fragm. Augustodun.* 4, 83: «Et non solum si totum corpus det liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis. denique tractatur de capillis et unguibus an partes corporis sint. quidam enim dicunt [ea additamenta corporis esse; sunt enim] foris posita. Animal mortuum vero dedi non potest». A queste due fonti si deve affiancare un'altra testimonianza, nella quale si attesta l'estinzione della responsabilità nel caso in cui l'animale sia morto prima della *litis contestatio*. Su questo argomento, si veda: S. SCHIPANI, *Responsabilità del convenuto per la cosa oggetto di azione reale*, Torino 1969, pp. 19 sgg.

concezione arcaica della *noxae deditio* come strumento di realizzazione della vendetta da parte della vittima del danno²⁸. L'onere della consegna dell'animale in vita, nella primordiale fase di latente conflittualità tra i gruppi gentilizi, si giustifica sulla base del principio che è la vittima a dover possedere il potere di decidere l'entità stessa della reazione. Inoltre, tale onere, che le fonti testimoniano espressamente solo per gli animali, doveva riguardare anche i casi di responsabilità degli esseri umani. La stessa derivazione etimologica del termine *nox*, che appare in relazione all'idea di messa a morte del colpevole, e la nozione di *poena*, come prestazione in funzione riparatoria o di «pagamento del prezzo del sangue»²⁹, appaiono, infatti, deporre a favore della correlazione tra obbligo di consegna dell'animale vivo, che fosse umano o non, e vendetta.

Solo in una fase successiva della nossalità il principio della consegna dell'animale vivo ci appare in connessione con la funzione di composizione pecuniaria che l'istituto assume, in quanto il danneggiato può sfruttare la forza lavoro del colpevole. Il quadro delle analogie ci appare dunque rafforzato. Le affinità tra *nox* e *pauperies* non risiedono solo nella estinzione della responsabilità per morte dell'essere animato che ha provocato il danneggiamento, ma si identificano nell'onere di consegnare il colpevole vivo³⁰.

Il fondamento del principio dell'estinzione della nossalità, per la morte del sottoposto, è stato individuato da G. Pugliese, il quale si è rifatto all'arcaica concezione della *nox* come vendetta. In pratica, secondo lo studioso, gli schemi dell'obbligazione facoltativa o alternativa non sarebbero adatti a descrivere il fondamento della *noxae deditio*, in quanto non corrispondenti alla concreta disciplina dell'istituto. Il quadro presentato da G. Pugliese aiuta a comprendere meglio le affinità tra i due istituti. La comprensione, tanto del principio della consegna del cadavere del colpevole, con la conseguente liberazione del *dominus* o del *pater familias* dalla responsabilità, così come dell'obbligo di consegna dell'animale vivo, ci appare possibile solo nell'ottica dell'originaria funzione di vendetta connessa alla *noxae deditio* quando l'idea stessa di responsabilità e di pena erano, in qualche modo, legate al corpo del colpevole³¹. In tale

²⁸ La stessa derivazione etimologica dell'espressione *noxae deditio* potrebbe alludere alla necessità di consegnare l'animale vivo, così che il significato letterale della formula dovrebbe essere inteso come consegna per la messa a morte del colpevole.

²⁹ R. LAMACCHIA, *Sull'evoluzione semantica di poena*, in *Studia florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970, pp. 135 sgg.

³⁰ M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 211 sgg.

³¹ Cfr. G. PUGLIESE, *Obbligazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità*, in *Studi Albertario*, vol I, Milano 1953. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

contesto culturale, deve infatti essere maturato il principio secondo il quale, con la morte dell'essere animato che aveva provocato il danno, veniva a cessare il motivo stesso del contendere dei due gruppi sociali in conflitto con la conseguente fine della responsabilità per il *pater familias*. La comune identità funzionale tra il sistema della nossalità e quello della *pauperies* dovevano, nell'Antichità, determinare una disciplina analoga per gli uomini e gli animali per quanto atteneva all'esonero della responsabilità del *pater familias*.

Come il quadro delle analogie tra *noxae* e *pauperies* si rafforza quanto più si risale indietro nel tempo, così le differenze tra i due istituti – sempre in tema di cessazione della responsabilità – non ci sembrano rispondenti alla configurazione originaria. Nell'età arcaica la *noxae deditio* del *servus* o del *filius familias*, come quella dell'animale, dovevano essere subordinate al principio della consegna del colpevole vivo. Fin dalla fase più antica dei rapporti fra le *gentes*, quando ancora le affinità tra l'uno e l'altro sistema – quello della *noxae* e della *pauperies* – erano evidenti sul piano economico e sociale, prima ancora che su quello giuridico, la morte del colpevole umano o animale che fosse doveva normalmente porre fine alle tensioni tra i contrapposti gruppi parentali. Quando ancora il sistema della nossalità era dominato dalla vendetta, la morte del colpevole poteva essere un evento sufficiente a mettere fine ai contrasti tra le *gentes*.

Dovette ben presto prendere piede una prassi diretta a scongiurare il rischio di risentimenti tra l'uno e l'altro gruppo. Ed è così che si spiega l'esibizione del cadavere del colpevole. Le fonti non ci dicono, però, se tale atto fosse richiesto anche per gli animali. Tuttavia non è del tutto priva di verosimiglianza – tenuto conto del quadro di vendetta e di pacificazione sotteso alla nossalità – l'ipotesi che, anche per il danno da *quadrupedes*, talvolta, fosse richiesta l'esibizione del cadavere dell'animale. Fatto è che le fonti prescrivono questo atto solo per gli esseri umani.

È probabile che proprio con riferimento al danno compiuto dal *servus* o dal *filius familias*, potessero essere più frequenti i tentativi di sottrarsi alla responsabilità attraverso la simulazione della morte del colpevole. Non siamo in grado, in verità, nell'ipotesi di estinzione della responsabilità per morte del colpevole, di individuare le ragioni per le quali sia rimasta eco del principio dell'esibizione del cadavere solo per gli uomini. Non è però inverosimile che l'antica concezione della vendetta alla base della nossalità abbia

mantenuto una qualche rilevanza nei riguardi degli atti compiuti da esseri umani, proprio mentre andava crescendo sempre di più il distacco tra gli uomini e gli animali.

Nelle fonti, la cessazione della responsabilità è subordinata alla circostanza che la morte dell'animale doveva avvenire prima della *litis contestatio*. Il principio attestato per l'animale doveva valere anche per l'uomo: come infatti la morte dell'animale, dopo la *litis contestatio*, non poteva portare al risarcimento del danno, così la morte dell'uomo – sempre dopo la *litis contestatio* – non doveva liberare il *pater familias* dalla sua responsabilità verso la vittima. Il *pater familias* era sempre tenuto a compiere una scelta, ossia *aut damnum sarcire aut noxam dedere*. Con ciò, com'è stato autorevolmente sostenuto, si doveva non solo porre fine ad eventuali sospetti tra i gruppi parentali³², ma anche rimettere alla vittima il potere di negare la sepoltura del colpevole³³. Ad ogni modo, anche così mitigata, la *noxae deditio* degli uomini recava ancora la possibilità di un esercizio rituale della “rappresaglia” sul cadavere. In tale ottica si comprende il principio della necessaria consegna dell'esemplare che ha causato il danno:

Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre.³⁴

La necessità di consegnare proprio il quadrupede che aveva compiuto il danno, da un lato, costituisce un'importante attestazione della circostanza che la responsabilità gravava direttamente sull'animale; dall'altro, richiama il concetto di vendetta, la quale esigeva naturalmente che la soddisfazione si compisse nei confronti dell'*id quod nocuit*, *id est id quod animal quod noxiam commisi*, a meno che non si fosse preferito offrire la stima del danno (*aut aestimationem noxiae offerre*).

Quando, in seno alla *pauperies*, dovette progressivamente prendere piede la funzione del risarcimento, a scapito di quella della vendetta, la consegna dell'animale vivo doveva giustificarsi alla luce della capacità dei quadrupedi di offrire forza lavoro o quantomeno frutti naturali, che potevano servire per ripagare la vittima del danneggiamento.

³² Cfr. TH. MOMMSEN, *Gaiushandschrift in Autun*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 19 (1898), pp. 365 sgg.

³³ G. FRANCIOSI, *Partes secanto tra magia e diritto*, «Labeo», 24 (1978), pp. 272 sgg.

³⁴ D. 9, 1, 1 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*).

La limitazione del principio liberatorio al solo caso che la morte del quadrupede fosse avvenuta prima della *litis contestatio*, dimostra come esso fosse una soluzione appartenente già ad una fase nella quale la nossalità era ormai dominata dal gioco delle azioni, in una prospettiva non più fondata sulla concezione della vendetta ma, appunto, sul risarcimento del danno. Questo peculiare processo dello *ius romanum* continuò ad evolversi in modo così tanto evidente, da permetterci di additarlo come percorso che ha contribuito alla “identificazione” dello status del *canis* in quella serie di *Leges* barbariche che tanto devono alla cultura romana.

D’altro canto, come si è già accennato, è verosimile che, come per gli animali, anche l’estinzione delle azioni nossali in caso di morte del colpevole “umano” (*servus o filius familias*) dovesse essere limitata alla sola ipotesi che l’evento si fosse verificato prima della *litis contestatio*. Mentre, nel caso che la morte si fosse verificata successivamente alla contestazione, sappiamo che l’efficacia conservativa della stessa impediva l’estinzione dell’azione, sia nel caso della *pauperies*, sia nel caso della *nox*a di esseri umani.

Come dicevamo, è probabile che la necessità di consegnare l’animale vivo si giustificasse in relazione al superamento dell’arcaica concezione della vendetta e all’emergere della composizione pecuniaria. Tale prospettiva è quella dominante nella § 16 del titolo del Digesto relativo alla *pauperies*³⁵. Nel frammento, l’antica prospettiva della vendetta alla base della *noxae deditio* cede ormai il passo alla funzione di risarcimento del danno. Ulpiano, infatti, non si occupa genericamente delle conseguenze legate alla morte dell’animale, ma circoscrive la sua analisi al solo caso in cui, dopo la *litis contestatio*, l’evento fosse stato imputabile all’operato di terzi. In tal caso, veniva riconosciuta al *dominus* la facoltà di offrire la stima del danno o di cedere l’*actio legis Aquiliae* che gli spettava contro i terzi. Con riferimento, invece, ai casi di danneggiamento inferto da uomini sottoposti al potere del *pater familias*, la funzione originaria della vendetta, probabilmente, dovette persistere più a lungo che nella *pauperies* per la quale ipotizziamo che la prospettiva del risarcimento dovesse prendere il posto della originaria connotazione sacrale.

³⁵ Cfr. D. 9, 1, 1, 16 (ULP. 18 *ad ed.*): «Si post litem contestatam ab alio sit animal occisum, quia domino legis Aquiliae actio competit, ratio in iudicio habebitur legis Aquiliae, quia dominus noxae dedendae facultatem amiserit: ergo ex iudicio proposito litis aestimationem offeret, nisi paratus fuerit actionem mandare adversus eum qui occidit».

Questo differente regime tra la nossalità e la *pauperies* fu probabilmente dovuto, come è stato sostenuto³⁶, a motivazioni di carattere etico-sociale. Individuare però le cause specifiche di queste trasformazioni non è affatto semplice. Si può avanzare l'ipotesi che un ruolo importante abbiano avuto le trasformazioni legate alla affermazione di criteri di attribuzione della responsabilità, fondati, anziché sulla materiale ed oggettiva causalità dell'evento, sull'individuazione di parametri relativi alla razionalità. Si tratta di fattori, questi, che – insieme alla grande decadenza dell'antica “simpatia” verso gli animali –, in connessione al mutamento delle tecniche di allevamento e alla decadenza del valore etico ed economico degli animali, di cui un esempio sono le stesse vicende delle *res mancipi*, possono avere indotto la perdita di quelle basi culturali e religiose che avevano consentito una visione unitaria del fenomeno del danneggiamento.

Tra le problematiche relative al danneggiamento da animali, la questione della natura, nossale o meno, dell'*actio de pauperie* è una delle più controverse³⁷. In questa sede, non possiamo soffermarci – se non in modo estremamente sintetico – sulla vasta serie di ipotesi che sono state proposte a riguardo³⁸.

Alla fine dell'Ottocento, era convincimento pressoché unanime fra gli studiosi che tra il sistema delle azioni nossali e quello dell'*actio de pauperie* vi fosse una sostanziale affinità. La letteratura giuridica ottocentesca, sulla base di questa affinità, si era spinta fino al punto di ipotizzare ciò che alla dottrina successiva sembrerà un'aberrazione³⁹: vale a dire la tesi di una vera e propria responsabilità degli animali⁴⁰. Secondo Th. Mommsen, gli animali, come gli uomini, erano considerati soggetti all'ordinamento e, dunque, suscettibili di pena⁴¹. In relazione alle caratteristiche della “economia originaria”, secondo lo studioso, si sarebbe concessa personalità e imputabilità agli animali domestici, i quali, come gli uomini privi della libertà, sarebbero stati assoggettati ad un sistema di prescrizioni familiari e ad una “punizione domestica”.

³⁶ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., p. 293 nota 78.

³⁷ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 620.

³⁸ Si veda: M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 211 sgg.

³⁹ U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., pp. 328 sgg.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁴⁰ Sul tema della responsabilità giuridica degli animali, si vedano: A. VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten*, vol. III, Marburg-Leipzig 1876, p. 597; C. FERRINI, *Pandette*, Milano 1904, p. 550; G. BRANCA, *Danno temuto e danno da cose inanimate*, Padova 1937, p. 297 nota 2. Per il tema dei processi agli animali nel diritto medievale: P. DEL GIUDICE, *I processi e le pene degli animali. risultati di uno studio recente in Germania*, in *Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di Enrico Pessina*, vol. II, *Studi di diritto penale*, Napoli 1899, pp. 369 sgg.; V. MANZINI, *Trattato del furto e delle sue varie specie*, Torino 1912, pp. 3 sgg.

⁴¹ Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit., pp. 66 sgg.

Tra gli studiosi italiani, la tesi della responsabilità degli animali fu sostenuta da G. Branca nel suo lavoro sul danneggiamento di “cose” inanimate. In questo studio, l'autore riconosceva, tra *nox*a e *pauperies*, una «identità di struttura» che avrebbe dimostrato «l'unità d'origine delle due azioni in un tempo in cui l'animale, considerato responsabile alla guisa dell'uomo, subiva in testa propria la reazione dell'offeso»⁴². Il riconoscimento da parte della mentalità latina di un danno derivante da un “movimento spontaneo dell'animale”, inquadrabile in quelle concezioni filosofico-letterarie che avrebbero distinto la condizione dell'uomo – dotato di *ratio* ed anima –, da quella degli animali e delle altre cose non dotate di anima, sarebbe stato l'elemento originario di un periodo storico in cui «la responsabilità nasceva fatalmente dal rapporto causale tra atto e lesione»⁴³. In un tale contesto, osservava ancora G. Branca, «se in antico bastava l'atto e il danno per far scaturire il delitto, una volta che l'animale era ritenuto capace di atti dannosi, automaticamente doveva ritenersi capace di delitti. Tanto è vero che in antico anche il pazzo, che è privo di ragione come l'animale, soggiace alla pena»⁴⁴.

La tesi di una responsabilità degli animali, già sul finire dell'Ottocento, aveva suscitato aspre reazioni. P. Del Giudice, in una breve nota apparsa sulla scia di studi specifici che altri avevano condotto sul tema dei processi agli animali⁴⁵, osservò come il fenomeno della condanna di animali fosse frutto di «aberrazioni umane collettive»⁴⁶. Mentre alcuni studiosi, tra i quali ricordiamo L. Barassi⁴⁷, rilevavano che il problema della imputabilità delle bestie non poteva essere attribuito ad una mentalità semplice e primitiva – quale quella degli antichi abitanti del Lazio –, altri, tra i quali segnaliamo S. Monosohn⁴⁸, riconducevano ai Bizantini l'idea di una responsabilità degli animali.

⁴² G. BRANCA, *Danno temuto e danno da cose inanimate* cit., p. 296.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ivi*, p. 297.

⁴⁵ Si vedano: K. VON AMIRA, *Tierstrafen und Tierprozesse*, in *Mitteilungen des Instituts für österreich. Geschichtsforschung*, vol. XII, Innsbruck 1891, pp. 545 sgg.; C. D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti*, Napoli 1892; E.P. EVANS, *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. The lost History of Europe's Animals Trials*, London 1987; F. ZUCCOTTI, *Furor Haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992, pp. 410 sgg.

⁴⁶ Cfr. P. DEL GIUDICE, *I processi e le pene degli animali. Risultati di uno studio recente in Germania* cit., p. 369. Il fondamento di queste disposizioni, comuni a molti popoli dell'Antichità – Persi, Greco-italici, Celti, Slavi –, sarebbe stato da identificare nel concetto di *μίσημα*.

⁴⁷ Cfr. L. BARASSI, *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*, Torino 1898, p. 3. Lo studioso obietta che il «selvaggio» che risponde all'offesa arrecatagli dall'animale non si pone il problema della valutazione dell'imputabilità dell'animale, ma molto più semplicemente «l'uccide perché è stato offeso».

⁴⁸ Cfr. S. MONOSOHN, *Actio de pauperie im System des römischen Noxalrechtes*, Berlin 1911, pp. 36 sgg.

Lo studioso B. Biondi, sulla base dell'osservazione secondo cui l'uso dei termini *nox*a e *noxia* si sarebbe pressoché limitato, nel corso del tempo, a designare i delitti commessi da *servi* o da *fili*i *famili*as, riteneva che alla cultura romana dovette sembrare «impossibile applicare il termine *nox*a per denotare i danni prodotti da cose inanimate od animate a cui non si rivolge la norma di legge e che quindi non sono suscettibili di responsabilità»⁴⁹. Solo le azioni compiute da *servi* e dai *fili*i *famili*as potevano essere caratterizzate da *iniuria*, ossia dall'*agere contra ius*. La definizione ulpiana di *noxia* avrebbe avuto, invece, un'affinità con quella che Gaio aveva elaborato nell'interpretazione della disposizione decemvirale relativa ai *delicta servorum*⁵⁰. Ulpiano, come Gaio, nell'elaborazione della definizione di *noxia*, avrebbe fatto riferimento alla materia dei *delicta servorum*, mentre sarebbero stati i compilatori del Digesto a collocare la definizione nel titolo relativo all'*actio de pauperie*.

L'osservazione di B. Biondi secondo la quale un animale non può commettere *iniuria*, poiché *sensu caret*⁵¹, non è sufficiente per sostenere che l'assimilazione tra *noxia* e *delictum* sia frutto di una interpolazione. Per comprendere il significato dell'affinità tra *noxia* e *delictum* e il senso stesso della nozione ulpiana di *pauperies*, si deve partire dall'analisi della concezione ulpiana in tema di *ius naturale*.

Come è noto, Ulpiano, lungo una scia di pensiero che dalla filosofia greca si trasmette alla cultura romana, sostiene l'esistenza dello *ius naturale* come diritto relativo non solo agli uomini, ma anche agli altri animali. È assai verosimile che il giureconsulto fosse a conoscenza, per il concetto di *pauperies*, del dibattito filosofico-giuridico che nell'Antichità aveva diviso e appassionato gli animi, in particolare proprio sul tema della razionalità animale. Come il tema dello *ius naturale* aveva, da una parte, avvicinato animali e uomini sul piano dei presupposti fattuali del diritto, dall'altra riconosceva le affinità tra *pauperies-noxa* e *delictum*, mediante il riferimento al dato fenomenico della capacità di tutti gli esseri animati di produrre modificazioni della realtà. Tuttavia, Ulpiano non giunge a impiegare la categoria della *iniuria*, in quanto avrebbe evocato una vera e propria identità tra uomini e animali. Non è quindi possibile fondare la presunta interpolazione dell'affinità tra *nox*a e *delictum* sulla base della circostanza che gli animali, secondo Ulpiano, non possiedono la razionalità. Infatti, tale affermazione, come non aveva impedito al giurista di affermare una comune condizione tra tutti gli esseri

⁴⁹ Cfr. B. BIONDI, *Actiones noxales* cit., pp. 1 sgg.

⁵⁰ Cfr. D. 50, 16, 238, 3 (GAI. 6 *ad l. XII tab.*).

⁵¹ Cfr. B. BIONDI, *Actiones noxales* cit., pp. 40 sgg.

dotati di un'anima – nell'ambito dello *ius naturale* – così non gli precludeva neppure la possibilità di riconoscere un'affinità sul piano fattuale tra *noxia* e *pauperies*.

Ulpiano, rispetto all'ambiente culturale⁵² dal quale aveva tratto sia i motivi ispiratori della concezione di un diritto relativo agli animali, sia il pensiero di una sorta di responsabilità dei medesimi, apparve voler svolgere una sorta di mediazione con quelle filosofie che nell'Antichità avevano negato, proprio sulla base del difetto di ragione negli animali, la possibilità di rapporti di tipo giuridico tra uomini e altri esseri animati⁵³. Una volta identificata la *pauperies* con la *noxia*, Ulpiano, sulla base della circostanza che il *damnum* era stato provocato da un comportamento volontario dell'animale, poteva assimilare il fenomeno del *delictum* senza per questo giungere a parlare di *iniuria*. Egli non arriva, infatti, a riconoscere quella razionalità che avrebbe giustificato una comunanza vera e propria di diritto tra uomini e animali, ma attribuisce a questi ultimi una capacità a compiere attività generatrici di responsabilità.

Il riconoscimento da parte di Ulpiano che anche gli animali possano causare un danno non implica, per le ragioni di cui abbiamo detto, che egli intendesse attribuire agli animali una responsabilità da atto illecito al pari di quella riconosciuta all'uomo. Nella monografia sull'*actio de pauperie* di U. Robbe, lo studioso nega con decisione la tesi dell'affinità tra il sistema delle azioni noxali e quello dell'*actio de pauperie*. Dalla «erronea inclusione» dell'azione per il danneggiamento da animali tra le *actiones noxales* sarebbe persino derivata l'affermazione di una colpa, e responsabilità, degli animali nel diritto romano classico⁵⁴. La tesi di U. Robbe merita comunque di essere menzionata per la sua capacità di superare la rigida qualificazione dogmatica della *pauperies*, soprattutto per quanto attiene al fondamento dell'azione e al problema della responsabilità degli esseri animati non umani. La *pauperies*, egli osserva, indica il «danno prodotto dall'animale a causa dei propri spontanei e naturali movimenti»⁵⁵, ma tale fatto viene commesso senza *iniuria*, in quanto, come precisa lo stesso Ulpiano, l'animale non possiede la ragione; esso non sarebbe dunque capace di agire *contra ius*, ma con il suo

⁵² Per la problematica sull'ambiente culturale in cui Ulpiano formò la sua concezione, si veda: P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 34 (1968), pp. 363 sgg.; G. ROMANO, *Ulpiano, Antistia e la fides humana*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 46 (2000), pp. 283 sgg.

⁵³ L'idea della partecipazione degli animali al diritto era molto controversa nella filosofia greca. Su questa tematica: A. ALBERTI, *The Epicurean theory of law and justice*, in *Justice and generosity. Studies in Hellenistic social and political philosophy. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum*, a cura di A. Laks – M. Schofield, Cambridge 1995.

⁵⁴ U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., p. 329.

⁵⁵ *Ivi*, p. 330.

comportamento potrebbe produrre un «cambiamento dello stato delle cose»⁵⁶. Il giureconsulto stesso, nel suo commento all'editto, avrebbe alluso a tale capacità, elaborando la nozione di *pauperies* attorno al perno del *facere* animale:

Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre.⁵⁷

E ancora:

pauperies est damnum sine iniuria facientis datum.⁵⁸

Secondo U. Robbe, dunque, non si potrebbe parlare di una vera e propria violazione del diritto, ma di una “perturbazione” da parte dell'animale dello stato giuridico preesistente, per ripristinare il quale il diritto romano avrebbe appunto previsto lo strumento dell'*actio de pauperie*. Il danneggiamento determinato dal comportamento dell'animale sarebbe stato allora distinto da quello derivante da cose inanimate, tanto è vero che – rileva lo studioso – il primo capitolo della *Lex Aquilia* paragonava il caso dell'uccisione di un quadrupede a quello di un *servus* anziché al perimento dei beni «inerti»⁵⁹. L'*actio de pauperie* si fonderebbe, quindi, sulla capacità dell'animale di determinare modificazioni della realtà, così che la fondamentale condizione per l'applicabilità di tale rimedio sarebbe stata semplicemente un nesso di «causalità obiettiva» tra l'evento e il comportamento del *quadrupes*⁶⁰. La tesi di U. Robbe deve essere ricordata, poi, per avuto il merito di superare la rigida assimilazione dell'istituto dell'*actio de pauperie* alla responsabilità nossale.

Abbiamo detto più volte, nel corso della ricerca, che l'*actio de pauperie* costituisce una delle più importanti espressioni della capacità dell'animale di produrre modificazioni della realtà, determinando una responsabilità del *dominus*. Si deve precisare che, comunque si intenda il discorso relativo alla colpevolezza degli animali la

⁵⁶ *Ivi*, p. 331 nota 1.

⁵⁷ D. 9, 1, 1pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

⁵⁸ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*); cfr. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁵⁹ U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., p. 355: «Deve quindi ritenersi senz'altro vera per il diritto romano classico la differenza fra il danno prodotto da un quadrupede e quello di una cosa inanimata tanto che per i danni sofferti da queste due entità la *lex Aquilia* nel primo capitolo paragonava l'uccisione di un quadrupede piuttosto a quella di uno schiavo che alla distruzione o al deterioramento delle cose inanimate».

⁶⁰ *Ivi*, p. 336.

possibilità da parte di questi ultimi di determinare una modificazione della realtà è un fatto assolutamente non contestabile. Tante sono infatti le fonti che attestano il fenomeno come cardine naturale della *pauperies*⁶¹.

Il riconoscimento di tale capacità si esprime anzitutto nell'impiego del verbo *facere*, nel titolo primo del libro nono del Digesto: *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*, dove tale formula presenta il comportamento animale come presupposto fondamentale della *pauperies*. Ulpiano, poi, ribadisce il concetto nel frammento collocato dai compilatori ad apertura del libro nono. Qui, viene riprodotta non solo la formula consueta *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur* ma, nel precisare le facoltà spettanti al proprietario dell'animale – *quae lex voluit aut dari id quod nocuit* –, viene anche indicato come il danno sia conseguenza di una specifica attività. Tale attività viene sinteticamente riassunta dal giureconsulto nel *nocere* da parte di un animale. La consegna dell'animale reo, dunque, avrebbe liberato il *dominus* dalla responsabilità.

Il prosieguo del discorso è un chiaro segno della consapevolezza da parte di Ulpiano della centralità del comportamento animale. Il riferimento all'*id est id animal, quod noxiam commisit*, con il quale si intende eludere ogni dubbio sull'attribuzione dell'evento all'esemplare specifico *quod noxiam commisit*, rappresenta il momento della transizione dal presupposto puramente materialistico del danno alla vera e propria qualificazione giuridica dell'evento.

Ulpiano, in D. 9, 1, 1, 4, prende in considerazione il nesso tra evento dannoso ed azione animale attraverso la prospettiva del rilievo assunto dalla *natura animalis*, per osservare come l'*actio de pauperie* possa essere esperita tutte le volte che un animale non umano abbia procurato un danno *commota feritate*:

Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.⁶²

Con quest'ultima espressione il giurista intende alludere non ad una condizione di ferocia e neppure di selvatichezza latente, ma alla possibilità che anche un animale di temperamento mite, in uno scatto d'ira, può rendersi fonte di pericolo per altri. A questa

⁶¹ *Ivi*, pp. 332 sgg.

⁶² D. 9, 1, 1, 4 (ULP. 18 *ad ed.*).

descrizione, condotta in termini abbastanza generali, fa poi seguito un'esposizione esemplificativa di alcune tra le tipiche ipotesi di pericolo. Ciascuna specie viene ritratta in quello che la *natura* le ha fornito per recare offesa: il bue sferra una cornata, il cavallo recalcitra, la mula si agita. Anche questi ultimi rilievi, quindi, inducono a ritenere che il fondamento della *pauperies* sia un fenomeno differente da quello relativo alla qualificazione della responsabilità del *dominus* per il danno del *quadrupes*. Il primo aspetto – il fondamento della *pauperies* – trova le sue origini in quelle antichissime concezioni che vedono nelle bestie, soprattutto in quelle più “vicine” all'uomo, degli esseri capaci di rispondere con il proprio corpo alle conseguenze delle loro azioni. Il secondo aspetto – la responsabilità senza colpa del *dominus* – è invece una semplice soluzione al problema della ripartizione del costo sociale del danneggiamento, in base alla sottomissione dell'animale al potere del *dominus*.

Il vero fondamento della *pauperies* è dunque l'azione del *quadrupes* che ha cagionato il danno *motu proprio*. Tanto è vero che Ulpiano precisa, sempre in D. 9, 1, 1, 4, che qualora il fatto fosse attribuibile a circostanze non imputabili alla volontà dell'animale – quali la pendenza del luogo, o la “sbadataggine” del mulattiere, o la sottoposizione del quadrupede ad un peso eccessivo rispetto a quello normalmente sopportabile –, l'azione non spetterà al *quadrupes* neppure se è stato l'animale a rovesciare il carico. Ed ecco ancora affacciarsi il criterio della “naturalità”, principio che viene ad assumere una duplice valenza poiché consente, da un lato, di compiere un giudizio sulla corrispondenza del carattere ad un modello genetico della specie; dall'altro lato, impone all'interprete di prendere in considerazione le circostanze estrinseche che fanno apparire naturale, o no, il comportamento animale. Di chiaro interesse, ai fini della ricerca, è anche la sezione di D. 9, 1, 1, 5 relativa all'ipotesi di un danno determinato da un cane⁶³:

Sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmitus ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat. Sed et si instigatu alterius fera damnum dederit, cassabit haec actio.⁶⁴

⁶³ Cfr. C.A. CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano* cit., p. 62.

⁶⁴ D. 9, 1, 1, 5 (ULP. 18 *ad ed.*).

Sappiamo da un brano delle Sentenze di Paolo che una legge detta *Pesolania* aveva previsto l'estensione del regime dell'*actio de pauperie* ai cani:

Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur.⁶⁵

È probabile che la disposizione con la quale era stata estesa l'*actio de pauperie* anche a questa ipotesi si fosse resa necessaria perché la natura dei cani era considerata più vicina a quelle delle *ferae bestiae*, che a quella degli animali domestici. Nelle Sentenze di Paolo, infatti, viene fatto riferimento ad un cane *saevus* che arreca un danno mentre viene condotto per una piazza o per pubblica via, con un richiamo specifico, peraltro, al regime dell'editto edilizio *de feris*:

Si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvantur.⁶⁶

Ci preme riscontrare che l'azione per il danneggiamento era quindi fondata sul criterio della *natura animalis*, come si evince in quel cenno alla *asperitas*, che pare ricordare il *saevus canis* delle *Sententiae* paoline o il caso del danno provocato da un *canis ferox*:

Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immississet ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra.⁶⁷

Come è stato osservato «il passo evidenzia qui una doppia problematica: per un verso, quella della responsabilità del danneggiamento, ove il danno cagionato dall'animale sia eziologicamente riconducibile ad un suo fatto colposo, in concorso con il comportamento dell'animale; per l'altro, quella dei limiti della responsabilità del proprietario, in relazione anche al luogo in cui si è determinato l'evento dannoso»⁶⁸. Nel frammento in questione sono dunque previste due ipotesi. La prima è quella relativa al

⁶⁵ PAUL., *Sent.* 1, 15, 1.

⁶⁶ PAUL., *Sent.* 1, 15, 1a.

⁶⁷ D. 9, 1, 2, 1 (PAUL. 22 *ad ed.*).

⁶⁸ M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit.*, p. 80.

caso in cui un cane feroce sia stato tenuto legato all'interno del locale. La seconda è quella relativa al caso in cui il cane sia stato lasciato libero di circolare all'interno del locale. Ora, mentre nella prima ipotesi, l'azione non spetterà al *dominus* o al conduttore – quando il danneggiamento sia avvenuto nel raggio di azione dell'animale tenuto legato –, nella seconda ipotesi l'azione spetterà al *dominus* o al conduttore che aveva lasciato libero il cane.

L'attribuzione della *pauperies* alla natura dell'animale ritorna ancora in D. 9, 1, 1, 6⁶⁹, dove si descrive l'ipotesi che l'animale sia stato istigato a compiere una certa azione dannosa per altri. In tale circostanza, la volontà dell'animale parrebbe in penombra rispetto a quella dell'uomo, che si serve del quadrupede come strumento di offesa. Ma anche in questo caso Ulpiano impiega l'espressione *dare damnum*, che denota come al centro della sua indagine vi sia un'attenzione privilegiata per la capacità dell'animale di attuare un comportamento. La successiva § 7 del medesimo frammento tratto dal Digesto occupa una posizione centrale nella trattazione di Ulpiano del tema della *pauperies*. Tale sezione costituisce, per quel richiamo alla natura della *fera*, la sintesi della concezione ulpiana attorno al comportamento animale⁷⁰. Il presupposto fondamentale della concessione dell'*actio* diviene, dunque, che il quadrupede abbia determinato il danno esclusivamente *contra naturam*. Possiamo rilevare che la classicità di questo criterio non può essere messa in discussione sulla base di semplici osservazioni formali, quando invece tutto lascerebbe supporre che, già a partire dall'età arcaica, l'elaborazione della *pauperies* ruotasse attorno alla valutazione della *natura animalis* anche se questa espressione poteva essersi affermata solo in seguito. Dobbiamo, invece, notare come alla inettitudine del mulattiere o a circostanze oggettive, quali ad esempio le asperità del terreno (§ 4), possano aggiungersi anche comportamenti direttamente imputabili all'uomo.

D'altro canto, un quadrupede può reagire ad una eccitazione proveniente, anziché da un uomo, da parte di un altro animale. Ed è questa la considerazione che troviamo alla § 8:

⁶⁹ «Sed et si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio».

⁷⁰ «Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. At si, cum equum permulisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus».

Et si alia quadrupes aliam concitavit, ut damnum daret, eius quae concitavit nomine agendum erit.⁷¹

L'espressione *et si alia quadrupes aliam concitavit*, che Ulpiano utilizza, pone in evidenza la capacità degli esseri animati di determinare un danno attraverso la provocazione di un altro animale. Ed ecco, ancora, una soluzione "economica" del problema del *damnum* che appare fondarsi sull'idea che lega l'evento dannoso al comportamento dell'animale. Nella presente circostanza vi è, quindi, un'azione animale duplice. Da una parte, quella dell'esemplare che provoca la reazione dell'altro; dall'altra parte, quella dell'esemplare che a causa di una provocazione produce il danno.

Così come è possibile concedere l'*actio de pauperie* anche se il fatto è avvenuto per intervento di un altro animale, allo stesso modo Ulpiano, nella § 9, può affermare la responsabilità del *dominus* nel caso che l'evento sia stato causato materialmente attraverso l'azione volontaria di un esemplare su di una cosa:

Sive autem corpore suo pauperiem quadrupes dedit, sive per aliam rem, quam tetigit quadrupes, haec actio locum habebit: ut puta si plaustro bos obrivit aliquem vel alia re deiecta.⁷²

Al *dare pauperiem* – condizione della concessione dell'azione *haec actio locum habebit* –, si aggiunge, per l'occasione, il riferimento all'atto dell'*obterere* o del *deicere*. Al termine di questa lunga esposizione relativa alla naturalità o innaturalità del comportamento animale, nella § 10, Ulpiano chiude la sua disquisizione con la prospettazione dell'ipotesi estrema, rispetto a quelle sinora prese in esame, ossia il danno provocato da un animale feroce:

In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet: et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit: et ideo et si eum occidi, meum corpus est.⁷³

Ulpiano osserva, in modo estremamente deciso, che l'azione non avrà luogo, in tale ipotesi, a causa della *feritas*. L'osservazione apre la via al rilievo che la semplice

⁷¹ D. 9, 1, 1, 8 (ULP. 18 *ad ed.*). P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁷² D. 9, 1, 1, 9 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁷³ D. 9, 1, 1, 10 (ULP. 18 *ad ed.*).

effettuazione materiale del danno non è di per sé sufficiente alla sussistenza della *pauperies*. Perché invece essa si realizzi è dunque indispensabile una natura differente da quella delle *ferae bestiae*. Quest'ultimo presupposto giustifica la conseguente responsabilità a carico del *dominus*. La § 11 sembra attestare un nesso insolubile tra comportamento animale e danno. Il comportamento *contra naturam* coincide con l'aggressione, non con una reazione ad un attacco:

Cum arietes vel boves commississent et alter alterum occidit, Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non provocaverat, competeret actio: quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportere.⁷⁴

Il problema prospettato in tale frammento concerne l'ipotesi che un ariete o un bue abbia aggredito un altro suo simile, con la conseguente morte di uno di essi. Al fine di individuare chi sia tenuto al risarcimento del danno o alla *noxae deditio*, Ulpiano cita il parere del giurista Quinto Mucio Scevola († 82 a.C.), secondo il quale era necessario distinguere a seconda che ad avere avuto la peggio fosse stato l'animale aggressore o quello aggredito. Nel primo caso l'azione sarebbe cessata; mentre, nell'ipotesi contraria, se cioè a morire fosse stato l'animale che aveva subito l'attacco, vi sarebbe stata la responsabilità del *dominus* dell'aggressore. A quest'ultimo, secondo le regole generali della nossalità, spettava la scelta se risarcire il danno o effettuare la *noxae deditio*.

Non è necessario insistere ancora sul fatto che Ulpiano costruisce il suo ragionamento attorno alla capacità dell'animale di esprimere volontariamente un determinato comportamento⁷⁵, dal quale possono scaturire delle conseguenze giuridiche. Dobbiamo rilevare che la decisione escogitata da Ulpiano sembrerebbe attestare una responsabilità degli animali, poiché, con la morte del *quadrupes* che ha iniziato la lite, viene meno la stessa azione. Il caso potrebbe dunque costituire un'ipotesi specifica o quantomeno affine a quella presa in esame nella § 13, dove si sancisce l'estinzione dell'azione nel caso che l'animale muoia prima della *litis contestatio*:

Plane si ante litem contestatam decesserit animal, extincta erit actio.⁷⁶

⁷⁴ D. 9, 1, 1, 11 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁷⁵ Ci si riferisce alla volontà della condotta e non alla rappresentazione dell'evento.

⁷⁶ D. 9, 1, 1, 13 (ULP. 18 *ad ed.*).

Il discorso potrebbe continuare ancora, se si pensa all'ulteriore esempio della vitalità animale:

Agaso cum in tabernam equum deduceret, mulas equus olfecit, mula calcem reiecit et crus agasoni fregit: consulebatur, possetne cum domino mulae agi, quod ea pauperiem fecisset. Respondi posse.⁷⁷

È preferibile, a questo punto, cercare di trarre sinteticamente delle parziali conclusioni. Abbiamo già più volte osservato che tutto il sistema della *pauperies* appare costruito attorno alla capacità dell'animale di determinare un'alterazione volontaria dello stato giuridico preesistente. Tale attitudine è riconosciuta anche da studiosi che negano che gli animali possano essere considerati responsabili sul piano giuridico⁷⁸. La *pauperies* si presentava dunque, alla riflessione giurisprudenziale, come un fenomeno del tutto differente da quello del danno da cose inanimate. In quest'ottica, il concetto di *natura* appare come la categoria con la quale la cultura classica intese dare rilievo al fenomeno della realizzazione spontanea – anche se non razionale – dell'illecito da parte degli animali più vicini all'uomo nelle fatiche quotidiane e, perciò, più esposti al rischio di rendersi autori di un evento dannoso. Nelle fonti il termine *natura* compare, con una certa frequenza, anche con riferimento al tema del comportamento animale. In linea di massima, la categoria indica, con riguardo agli animali, ciò che è «essenza» o «normalità», da cui il diritto trae conseguenze giuridiche⁷⁹. Come si è detto, l'azione per il *damnum* da animali veniva concessa nel caso che il danno fosse stato commesso *contra naturam*. Questo criterio ricorre nel Digesto:

Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. At si, cum equum permulisset quis vel palpatu esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.⁸⁰

Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia

⁷⁷ D. 9, 1, 5 pr. (ALF. 2 dig.).

⁷⁸ Cfr. U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., p. 332: l'autore ritiene che l'animale sia «capace anche di offendere spontaneamente con i suoi propri movimenti (azioni) le persone o le cose».

⁷⁹ Cfr. E. LEVY, *Natural Law in Roman Thought*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 15 (1949), p. 7.

⁸⁰ D. 9, 1, 1, 7 (ULP. 18 ad ed.).

si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est): puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his, quae contra naturam moventur, locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod noxae actionem pertinet.⁸¹

Con riferimento al criterio del *contra naturam*, la riflessione della dottrina, fin dall'Ottocento, è stata largamente influenzata dall'analisi condotta in materia dai glossatori. Dal giurista medievale Azzone⁸² (ca. 1150-1225), il criterio è stato considerato come un parametro attraverso il quale valutare la normalità del comportamento dell'animale in relazione alla specie di appartenenza. L'autorità dei glossatori fu tale da determinare nella dottrina ottocentesca una vera e propria "accondiscendenza" nei confronti di tale insegnamento, a tal punto che F. Eisele osservò che la qualificazione sui *generis* era risultata così convincente, in passato, da essere oramai ritenuta – erroneamente, però – come una vera e propria parte integrante della formula. In linea di massima, dopo i glossatori, la dottrina si è orientata nel ritenere che il criterio del *contra naturam* implichi la sussistenza del danno in caso di divergenza tra il comportamento dell'animale e le caratteristiche della specie di appartenenza⁸³.

U. Robbe sostenne che il concetto del *contra naturam* non solo sarebbe stato insignificante, ma neppure in linea con gli esempi di danneggiamento tramandati dalle fonti. Non è possibile, secondo lo studioso, considerare come "innaturali" quegli atti che i giureconsulti portavano ad esempio dei presupposti dell'*actio de pauperie*. Così è per l'atto del cavallo che recalcitra, o del bue che infligge un'incornata, o ancora del cane che morde, del bue che travolge qualcuno con il carro, dell'ariete o del toro che attaccano una persona, o della mula che tira i calci, perché sono tutti comportamenti naturali⁸⁴. Tuttavia, la tesi di U. Robbe non può essere considerata valida in quanto gli esempi ora riportati non possono essere considerati "normali", tenendo conto del comportamento tipico della specie. Di recente, il tema è stato oggetto di una trattazione di M.V. Giangrieco Pessi, la quale ha ritenuto che fin dall'Antichità dovevano esistere appositi rimedi contro le ipotesi

⁸¹ *Inst.* 4, 9 pr.

⁸² AZONE, *Summa Institutiones*, vol. IV, Venezia 1584, c. 1132, 2: «animal contra naturam sui generis dederit damnum». P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁸³ Cfr. U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., pp. 342 sgg.

⁸⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 345 sgg.

di danneggiamento da *quadrupedes*, così com'è naturale in corrispondenza all'economia agro-pastorale delle origini⁸⁵.

La categoria della *natura* rappresentava una valvola attraverso la quale la cultura romana attribuì un rilievo a determinate caratteristiche dell'animale, valutate in relazione al contesto economico e sociale. Mentre la categoria della *natura* consentiva un accostamento della condizione di tutti gli esseri viventi nella concezione dello *ius naturale*, la razionalità rappresentava, per Ulpiano, quella qualità che gli consentiva di distinguere la condizione dell'uomo da quella di ogni altro essere vivente. Secondo M.V. Giangrieco Pessi – e siamo d'accordo con la studiosa – il concetto del *contra naturam* si richiamerebbe al bipolarismo *νόμος-φύσις*, dove il primo termine non indicherebbe soltanto la norma ma, più in generale, ogni attività umana che tenda a mutare l'ordine della natura. La distinzione tra *φύσις* e *νόμος* avrebbe dunque celato quella tra natura e uomo, dove quest'ultimo cerca di piegare la prima ai suoi interessi⁸⁶.

In età arcaica, quando la mentalità pareva fortemente intrisa di elementi sacrali e l'economia era prevalentemente agro-pastorale, vi erano già tutte le premesse per la formazione di un principio legato alla *natura animalium*. Quando, infatti, più forte era il legame simpatetico tra uomo e animali, non doveva essere affatto estraneo alla mentalità del tempo l'elaborazione di una categoria improntata all'analisi di ciò che appariva rispondente alla natura stessa delle cose. Nell'età arcaica, il danneggiamento da animali doveva essere un fenomeno ordinario, favorito dalla circostanza che le attività economiche predominanti erano appunto la pastorizia e l'agricoltura. Si pensi a quante occasioni di danni e di contrasti sociali potevano verificarsi con la transumanza delle greggi, in terre spesso sotto il controllo di gruppi gentilizi diversi. Dobbiamo ricordare, poi, che solitamente le fonti adducono, come esempi di *pauperies*, ipotesi relative a quadrupedi da soma e da lavoro.

Man mano che alla pastorizia andavano affiancandosi forme di agricoltura, dapprima complementari, e poi esclusive, dovettero maturare quelle condizioni che facevano apparire il danno dei *quadrupedes* da lavoro profondamente differente da quello compiuto dalle greggi che, ad esempio, percorrevano i tratturi del Lazio. L'utilizzo dei *quadrupedes* da lavoro nei lavori agricoli esponeva il proprietario ad un'attività "pericolosa", essendo tali specie di natura tendenzialmente mite ma anche capaci di

⁸⁵ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., pp. 4 sgg.

⁸⁶ Cfr. *Ivi*, p. 29 nota 71.

azioni inconsulte. Il danno causato da tali specie, inoltre, doveva apparire diverso da quello delle bestie d'allevamento, sia per la frequenza statistica dei comportamenti dannosi da parte dei primi, sia per la maggiore gravità del fatto stesso. Si può comprendere in tal modo il sorgere di un rimedio specifico – l'*actio de pastu pecoris* – per il danneggiamento derivante da un animale da gregge. Tutto ciò a dimostrazione dell'esigenza di distinguere il tipo di danno a seconda che si trattasse di bestiame grosso o minuto, in un contesto economico e sociale caratterizzato da progressivo distacco tra pastorizia e agricoltura.

Al tempo delle XII Tavole, l'applicazione dell'*actio de pauperie* doveva già essere limitata fondamentalmente al danno dei *quadrupedes* da lavoro, anche se non è escluso che, a seconda della natura dell'animale e del tipo di danno, essa continuasse a trovare applicazione anche per animali di taglia piccola. Del tutto particolare è il discorso relativo al rapporto tra l'*actio de pauperie* e le bestie feroci. È verosimile, quando ancora i rapporti tra le *gentes* erano dominati dall'antica concezione della vendetta, che la responsabilità collettiva per il comportamento delle bestie da lavoro e per le greggi si esprimesse nei termini di una responsabilità "indifferenziata", dalla quale prescindeva ogni giudizio relativo alla naturalità o meno del comportamento. Di certo, il problema del danno compiuto da specie feroci doveva essere, prima ancora delle XII Tavole, di una modesta rilevanza. Sappiamo, infatti, che il costume di allevare e importare animali esotici e feroci era sconosciuto alle origini. Quindi, la questione si poneva per quelle specie a statuto incerto, quali, ad esempio, il cinghiale ed i *canes*.

A partire dal diffondersi delle *venationes*, cioè quelle forme di combattimenti nelle arene che vedevano uomini combattere contro bestie o animali in lotta fra di loro, l'allevamento di specie feroci divenne un fenomeno ordinario. Questo fenomeno dovette dare origine all'*edictum de feris*. Che il problema dell'applicazione dell'*actio de pauperie* per le *ferae bestiae* fosse avvertito, lo si ricava dal celebre frammento del Digesto tratto dal commento di Ulpiano all'editto, nel quale frammento il giureconsulto si interroga sull'applicabilità o meno dell'*actio de pauperie* al *damnum* inferto da un'orsa in fuga:

In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet: et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit: et ideo et si eum occidit, meum corpus est.⁸⁷

⁸⁷ D. 9, 1, 1, 10 (ULP. 18 *ad ed.*). P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

Ulpiano si occupava di questo problema perché intendeva sgomberare i dubbi sull'applicazione dell'azione, soprattutto in relazione all'*edictum de feris*. Il giureconsulto, infatti, inizia osservando che l'*actio de pauperie* non poteva trovare applicazione per le *bestiae*, a causa della loro *naturalis feritas*. La soluzione sembrerebbe improntata, esclusivamente, al criterio della *natura animalis*. Tuttavia, il giureconsulto passa subito a descrivere la situazione che viene a crearsi in caso di fuga dell'animale, la quale ipotesi era quella in cui con maggiori probabilità poteva verificarsi un *damnum*, soprattutto laddove la conquista della libertà fosse stata minacciata dall'intervento di terzi. In tal caso, la soluzione non sembrerebbe più essere fondata sulla *natura*, ma sul dominio, poiché l'azione per il danno poteva esperirsi solo nel caso in cui l'animale fosse stato di proprietà di qualcuno al momento del *damnum*. In realtà, il quesito è ancora risolto sulla base della natura dell'animale, poiché, mentre nel caso di allontanamento di un esemplare addomesticato – un *quadrupes* da lavoro – la permanenza della proprietà giustifica la responsabilità del *dominus*, la fuga di un animale dalla natura feroce come un'orsa fa cessare immediatamente il dominio su di essa. Con ciò si determina il venire meno del presupposto dell'*actio da pauperie*.

È verosimile, come mostra la soluzione adottata dalla cultura romana in materia di danno inferto da specie feroci, che la responsabilità del *dominus*, in relazione al superamento della fase della vendetta e all'emergere di una funzione risarcitoria nelle azioni nossali, fosse limitata a quei soli eventi sui quali il *dominus* stesso avesse avuto la possibilità di avere un controllo. Mano a mano che alla solidarietà del gruppo subentrò il principio della responsabilità individuale, questa dovette sempre più apparire commisurata al tipo e all'entità dell'offesa, con la conseguenza che il criterio della *natura animalis* divenne un parametro funzionale alla pacifica convivenza sociale, alla cui realizzazione sarebbe stata d'impedimento una reazione smisurata. Il principio della naturalità non deve, quindi, apparire in contrasto con la mentalità dell'antica cultura dell'età predecemvirale, poiché è da considerare che, attraverso tale parametro, si poteva evitare di addebitare le conseguenze di quel comportamento animale che, in un mondo agro-pastorale, era perfettamente corrispondente alla realtà naturale delle cose.

Non deve allora stupire che, un giurista come Ulpiano, particolarmente attento – anche attraverso la prospettiva dello *ius naturale* – all'analisi del comportamento animale, avesse tentato di esprimere l'importanza del principio del *contra naturam*, in tema di danneggiamento, considerando l'iniquità di addebitare al *dominus* le conseguenze di un

comportamento animale del tutto naturale. Secondo Ulpiano, Servio (106-43 a.C.) rilevò che l'*actio de pauperie* non avrebbe avuto luogo quando l'animale avesse cagionato un danno per circostanze esterne⁸⁸:

Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.⁸⁹

Ed analogia riflessione viene condotta da Ulpiano nel caso che l'animale fosse stato istigato da parte di un terzo:

Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cassare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. At si, cum equum permulsisset quis vel palpatum esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.⁹⁰

Se l'animale viene provocato con percosse, è naturale che potrebbe reagire in malo modo. Non è invece naturale che una semplice carezza provochi una reazione spropositata da parte di un cavallo. Il fatto che Ulpiano abbia escluso l'applicabilità dell'azione nei casi in cui il danno fosse stato indotto dal comportamento di un terzo attesta che, tra le tante circostanze, attinenti alla naturalità del comportamento, vi era anche la valutazione di comportamenti "esterni" all'animale stesso. Tali elementi potevano influire sulla determinazione del danno, come, ad esempio, avveniva nel caso in cui un tale avesse provocato in qualche modo la reazione da parte del *quadrupes*. Un analogo interesse per la *natura animalium* presenta la soluzione che Ulpiano prospetta, con riguardo all'ipotesi in cui alcuni arieti, o buoi, si fossero azzuffati e in cui uno dei due animali fosse stato ucciso:

⁸⁸ Cfr. S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa*, Torino 1969, pp. 162 sgg.; M.J. GARCÍA GARRIDO, *Intervento. Due tradizioni testuali (Alfeno Varo e Ulpiano) sui danni causati da quadrupedes*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, a cura di D. Mantovani (Atti del Seminario di S. Marino, 7-9 Gennaio 1993), Torino 1996, pp. 159 sgg.

⁸⁹ D. 9, 1, 1, 4 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁹⁰ D. 9, 1, 1, 7 (ULP. 18 *ad ed.*).

Cum arietes vel boves commississent et alter alterum occidit, Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non provocaverat, competeret actio: quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportere.⁹¹

Dopo questa lunga disamina sull'*actio de pauperie* e sul comportamento canino, mettendo a confronto l'eleganza teorica dei passi dello *ius romanum* sul danno animale con le regolamentazioni previste dalle *Leges* barbariche sulle medesime questioni, e ritornando, nello specifico, alla regolamentazione burgunda relativa ai *canes*, notiamo come l'interesse del legislatore barbarico non sia più connesso alla individuazione delle responsabilità ma alla quantificazione pecuniaria del *damnum*. Inoltre nel passo burgundo viene contemplata l'eventualità che sia il *canis* a subire un danno, e non uomini o *pecudes* – come nella casistica romana – a subirlo a causa di un altro cane, di un animale in genere o di un uomo. Tutto ciò si identifica come espressione e testimonianza fattuale della considerazione che il *canis* aveva acquisito, nell'ambito di un'estensione più esaustiva del patrimonio animale di un *dominus*. Per l'uccisione di un cane (*De cane occiso*, c. 58), viene evidenziato che presso la popolazione dei Burgundi, quando qualcuno commetteva questo reato senza una ragione evidente doveva rendere 1 soldo a colui di cui era l'animale:

Canem si aliquis nulla extante causa occiderit, solidum det cui canis est.⁹²

Il *Liber Constitutionum* burgundo è di grande valore perché cita ben tre tipologie canine utilizzando la terminologia latina (*De canibus veltravis aut segutiis aut petrunculis*, c. 97) e per mezzo di una disposizione che, agli occhi del lettore moderno, potrebbe risultare ironica ma che non lo era nella mentalità di un uomo medievale che sarebbe stato esposto ai *multa ludibria* solo per il furto di un cane. Colui che rubava un *canis veltris*⁹³, veloce levriero nato per la caccia alle lepre, o un *segusius*⁹⁴, cane “da

⁹¹ D. 9, 1, 1, 11 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁹² *Leges Burgundionum* cit., p. 91.

⁹³ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis veltris/veltrahus/vertragus*, etc.

⁹⁴ *Ivi*, s.v. *canis segusius/seugius/seucis*.

seguita” e “da traccia”, o un *petrunculus*⁹⁵, cane da traccia di cui il cacciatore si serviva nelle impervie zone di montagna, veniva costretto a baciare, in presenza di tutto il popolo in assemblea, le natiche dello stesso cane. Se il reo si rifiutava, gli veniva richiesto di pagare 5 soldi da dare alla persona cui aveva rubato il cane e, in più, una multa di 2 soldi:

Si quis canem veltravum aut segutium vel petrunculum praesumpserit involare, iubemus, ut in conventu coram omni populo posteriorem ipsius canis osculetur, aut V solidos illi, cuius canem involavit, cogatur exsolvere, et multae nomine solidos II.⁹⁶

Questo provvedimento ne richiama un altro in cui il cane venne impiegato come strumento di pena pubblica. In una condanna inflitta a dei principi traditori questi furono costretti a trasportare pubblicamente dei cani, fino alla città regia di Magdeburgo, nel 937, rinnovando una vecchia pratica diffusa proprio tra i Franchi e gli Svevi⁹⁷. Non è facile intendere se per specificare il carattere “non romano” della norma burgunda, che condannava il reo al bacio delle natiche del cane, intervenga la palese flessione dei verbi adoperati esclusivamente in prima persona (*iubemus*, ecc.). Questo provvedimento, tuttavia, offre informazioni su un dettaglio molto importante, ossia la segnalazione di un esemplare canino, il *petrunculus*. Questa tipologia era già molto rinomata dal I secolo a.C. e viene citata due volte nel *Cynegeticon* di Grattio Falisco (I sec. a.C-I sec. d.C.), tra una ventina di cani da caccia menzionati⁹⁸. Il *petrunculus* burgundo condivideva con il suo antenato romano le caratteristiche di «cane dai garretti adatti ad un terreno roccioso»⁹⁹. I Burgundi, che nell’Alto Medioevo risiedevano in un territorio a nord e a sud delle Alpi francesi¹⁰⁰, avevano bisogno di un cane dalle medie dimensioni ma più

⁹⁵ *Ivi*, s.v. *canis petrunculus*: «Dicti autem Petrunculi et Petronii, quia ita solidos calces habent, ut petras et rupes illaesim percurrant [...]». Secondo K. Lindner, il *petrunculus* era un cane di tipo comune e leggero, in grado di cacciare in montagna, cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 254, e p. 261 nota 3.

⁹⁶ *Leges Burgundionum* cit., pp. 112-113.

⁹⁷ Cfr. WIDUKINDO DI CORVEY, *Die Sachsengeschichte*, 2, a cura di H.E. Lohmann – P. Hirsch, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum*, vol. LX, Hannover 1935⁵, p. 72. Come ricorda G. Ortalli in *Lupi, genti, culture* cit., p. 29, la memoria di questa pratica rimane viva in diverse fonti: cfr. OTTONE e RAEVINO, *Gesta Friderici I. imperatoris*, vol. II.28, a cura di G. Waitz – B. von Simson, MGH, SRG, vol. XLVI, Hannover-Leipzig 1912², p. 154; cfr. ARNOLFO, *Gesta archiepiscoporum Mediolanensium*, vol. I.19 (all’anno 1008), a cura di L.C. Bethmann – W. Wattenbach, MGH, *Scriptores*, vol. VIII, Hannover 1848, p. 11; cfr. *Annales Sancti Disibodi*, (per l’anno 1155), a cura di G. Waitz, MGH, *Scriptores*, vol. XVII, Hannover 1861, p. 29; cfr. ARNOLDO DI LUBECCA, *Chronica Slavorum*, VII.2, a cura di J.M. Lappenberg, MGH, *Scriptores*, vol. XXI, Hannover 1869, p. 231.

⁹⁸ Si veda la segnalazione che fa J. Bugnion dei versi 202 e 206 del *Cynegeticon* di Grattius: J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 20.

⁹⁹ DU CANGE, s.v. *canis petrunculus* (traduzione nostra).

¹⁰⁰ La Burgundia, all’epoca della redazione delle *Leges Burgundionum*, si estendeva nell’odierna Savoia fino alla valle del Rodano, comprendendo il territorio di Lione.

piccolo di un *segusius* per l'inseguimento degli stambecchi¹⁰¹. Siccome le condizioni ambientali escludevano la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di caccia con un comune cane da muta di taglia medio-grande, non vi era altra scelta che braccare la selvaggina muniti solo di un arco e con due cani da montagna *petrunculi* per intercettare, inseguire e bloccare la preda ferita. Per J. Bugnion una tipologia braccoide, che si adatta per morfologia a muoversi con agilità fra i pendii delle Alpi, si potrebbe accostare alle caratteristiche del *petrunculus burgundo*¹⁰².

¹⁰¹ Cfr. M. PAUL, *Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen* cit., p. 287 nota 60.

¹⁰² Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 20.

13. La cultura romana nella legge burgunda: ricorso alla *Lex Pesolania de cane*

Come abbiamo potuto constatare, da un brano delle *Sententiae* di Paolo – opera del giurista romano che conosciamo principalmente grazie alla mediazione della *Lex Romana Visigothorum* o *Breviarium Alaricianum*, risalente al 506¹ – emerge che una non meno conosciuta *Lex Pesolania de cane* prevedeva l'esplicita normativa per i danni causati dai cani:

Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur.²

Il brano ha sollevato dei problemi a carattere storico-filologico, in quanto, a parte le questioni generali relative alla storia testuale delle *Sententiae* paoline, o pseudopaoline³, ne dovremmo possedere una versione differente – come abbiamo ipotizzato nel capitolo undici – contenuta nella *Lex Romana Burgundionum* (c. 13, par. 1)⁴:

Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit observari, secundum speciem Pauli sententiarum libro primo sub titulo: Si quadrupes pauperiem fecerit.⁵

I due testi differiscono non poco. Il *quadrupes* del giurista Paolo diventa, nella *Lex Romana Burgundionum*, semplicemente *animal*, mentre la triplice previsione della *pauperies*, del danno e dell'ipotesi in cui *quadrupes* [...] *quidve depasta sit*, si riassume, nel testo burgundo, nel solo *damnum inferre*. Ancora, in quest'ultimo passo, rispetto alla *Lex Romana Visigothorum* compare la menzione non solo del cane, ma anche del bipede.

¹ Cfr. G.F. HÄNEL, *Lex Romana Visigothorum*, Leipzig 1849 (rist. Aalen 1962) e D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. Versuch einer neuen Palingenesie*, «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte: romanistische Abteilung», 112 (1995), pp. 151-170. Per questo capitolo faremo riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. e a E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit.

² PAUL., *Sent.* 1, 15, 1.

³ Cfr. G. SCHERILLO, *L'ordinamento delle Sentenze di Paolo*, «Studi Riccobono», 1 (1931), pp. 41 sgg.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano* cit., p. 155 nota 101.

⁴ Cfr. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova 1995, p. 20 nota 83.

⁵ *Leges Burgundionum* cit., p. 137.

La citazione burgunda del testo paolino contiene una rubrica dal titolo *si quadrupes pauperiem fecerit* diversa da quella che compare nel Paolo visigotico *si quadrupes damnum intulerit*. Dal canto suo, l'*interpretatio* sembra porsi a metà fra le due versioni essendo più simile alla *Lex Romana Burgundionum* nell'indicazione dell'*animal* e del *damnum*, mentre, come notiamo nel testo delle *Sententiae* paoline (1, 15, 1) compare il solo cane e non anche il bipede:

Si alienum animal cuicumque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit, dominus eius aut aestimationem damni reddat aut ipsum animal tradat. Quod etiam de cane similiter est statutum.⁶

La diversità dei dati testuali ha favorito, nella storiografia, il sorgere di opinioni differenti sulla storicità o non storicità della *Lex Pesolania de cane* e sul suo contenuto. Un certo scetticismo sull'argomento pervade i lavori di studiosi della mentalità giuridica romana, dagli studi di G. Rotondi a quelli più specifici, degli anni Settanta, di B.S. Jackson⁷ e di J. Macqueron⁸. Recentemente, però, si sono affermati orientamenti meno dubbiosi⁹ e la stessa manualistica sembra inclinare verso la storicità della legge¹⁰, anche se raramente la sua menzione compare nelle opere istituzionali.

Quanto al contenuto della legge in oggetto, una volta ammessa la sua realtà storica¹¹, la storiografia ha valutato nello specifico la reale estensione a fattispecie in cui fossero dei cani a provocare dei danni¹². Senonché, il testo delle *Sententiae* suscita dubbi circa la tipologia di eventi – *pauperies*, *damnum*, *pastus* – sanzionati alternativamente con il pagamento dell'*aestimatio damni* o con la dazione dell'animale. Come vedremo, dopo la ricostruzione dell'ultima pandettistica, per la quale il passo si rifarebbe all'*actio de pauperie*, a quella *de pastu pecoris* e all'*actio legis Aquiliae*, gli studi successivi hanno

⁶ PAUL., *Sent.* 1, 15, 1 (*interpretatio*).

⁷ Cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, p. 472; B.S. JACKSON, *Liability for animals in Roman Law: an historical sketch*, *Cambridge Law Journal* cit., pp. 122-143. Quest'ultimo studioso ritiene che l'estensione dell'azione "pauperiana" fu raggiunta tramite una mera interpretazione della legge e non attraverso una legge separata. B.S. Jackson considera altamente improbabile che fosse stata intrapresa una procedura legislativa per un'estensione talmente ridotta, come quella dell'*actio de pauperie* ai cani.

⁸ Cfr. J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit., pp. 133 sgg.

⁹ Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano* cit., pp. 155 sgg.

¹⁰ Cfr. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 538 nota 267.

¹¹ U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., pp. 327 sgg.

¹² M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano* cit., pp. 155, 157 e 198.

eliminato, sia pure con congetture varie ed argomenti diversi¹³, la menzione delle ultime due azioni. E, dunque, la stessa tesi dell'estensione, che sembrerebbe implicare minori sforzi congetturali, se non addirittura di fantasia, risulta variabile. Minore interesse ha suscitato, invece, il problema della datazione della *Lex Pesolania*¹⁴, salvo qualche accenno ad una sua possibile collocazione tra la *Lex Aquilia* e l'*edictum de feris*¹⁵.

Se non è dunque quello cronologico che può fungere da discriminante nel confronto testuale¹⁶, riteniamo che esso non possa prescindere da un criterio contenutistico, tenendo presente che le due *leges romanae barbarorum* nacquero in aree geografiche differenti. Le due leggi vennero dunque arricchite, ridotte, modificate, secondo le esigenze di prassi presumibilmente giudiziarie e, forse, anche burocratiche.

Abbiamo già evidenziato le differenze di contenuto tra *Pauli Sententiae* (1, 15, 1) e *Lex Romana Burgundionum* (c. 13, par. 1). Nel primo testo la *pauperies* figura come la prima delle tre ipotesi sanzionate alternativamente con il pagamento dell'*aestimatio damni* o con la dazione del *quadrupes*. Nel secondo essa figura alla fine, nel riportare il titolo delle *Sententiae* con le parole *si quadrupes pauperiem fecerit* (parole che sono le stesse con cui comincia il testo tratto dalla *Lex Romana Visigothorum*). Proprio nella *Lex Romana Visigothorum*, però, una rubrica contiene la formula *si quadrupes damnum intulerit*: quel *damnum* compare all'inizio della *Lex Romana Burgundionum* (c. 13, par. 1) presentandosi come un singolare incrocio molto significativo che svela tutto un lavoro, nelle scuole postclassiche occidentali, teso a sostituire alla *pauperies* questa nozione.

Ci pare di poter aderire alle opinioni per cui nell'archetipo del testo doveva figurare la *pauperies* e non il *damnum*¹⁷. Crediamo, dunque, che la menzione del *damnum* sia gradualmente apparsa, nelle varie rielaborazioni del testo delle *Sententiae*¹⁸ dove compariva la definizione ulpiana della *pauperies* come *damnum sine iniuria facientis*¹⁹ o

¹³ Ivi, p. 155 nota 102; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations Roman Foundation of the Civilian Tradition*, Oxford 1996, p. 1107.

¹⁴ M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano cit.*, pp. 155 sgg.

¹⁵ Cfr. E. VOLTERRA, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustiniani* (Atti del Congresso internazionale di diritto romano, 1934), ora in *Scritti Giuridici*, vol. IV, Napoli 1993, pp. 35-164.

¹⁶ Sulla *Lex Romana burgundionum* e la *Lex Romana visigothorum*, si vedano: G. L. FALCHI, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989; R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1990; G. MELILLO – A. PALMA – C. PENNACCHIO, *Lessico della Lex Romana Burgundionum*, Napoli 1992; F. BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht der lex Romana Burgundionum*, Berlin 1995.

¹⁷ S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri d'imputazione e problema della "culpa"* cit., pp. 41 sgg.

¹⁸ H. ANKUM, *Actio de pauperie e actio legis Aquiliae*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. II, Milano 1982, pp. 5 sgg.

¹⁹ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 ad ed.).

dove comunque si esprimevano concetti simili²⁰. Meno agevole l'esclusione dal testo visigoto del *quidve depasta sit*, chiaramente allusivo all'*actio de pastu pecoris* – pure questa d'epoca decemvirale²¹ –, al pari dell'*actio de pauperie*, stando alla testimonianza di Ulpiano²². Il che, evidentemente, non determina dubbi di anacronismi e di significato in previsione del *damnum*. Tuttavia, sembra che gli argomenti invocati per espungere l'accenno all'azione in esame conservino tutto il loro valore: dal raffronto con il testo della *Lex Romana Burgundionum*, in cui la fattispecie manca del tutto, alla lettura dell'anonimo autore dell'*interpretatio* che contiene solo un accenno all'*actio de pastu pecoris*²³.

D'altro canto, mentre la storicità del regime alternativo tra dazione dell'animale e pagamento della *noxia* per l'*actio de pauperie* è attestata anche in D. 9, 1, 1, per l'*actio de pastu pecoris* non abbiamo altrove menzione di un simile regime. Così, con buone congetture, si potrebbe piuttosto pensare ad una sanzione fondata su pene pecuniarie fisse²⁴.

Ulteriori argomenti sono stati tratti proprio dall'accenno alla *Lex Pesolania de cane*, e abbiamo rilevato come il cane non sia ritenuto un animale “pascente”²⁵. Tutti i rilievi cui abbiamo fatto cenno inducono a concordare con chi assume come non originaria la previsione dell'*actio de pastu pecoris*. Possiamo dunque ritenere probabile la

²⁰ Nonostante la formulazione generale, che non sembra lasciare spazio a distinzioni sulla sussistenza o non di *culpa* del *dominus* dell'animale, e malgrado la non sempre facile lettura dei brani successivi a PAUL., *Sent.* 1, 15, 1 a-4, che in parte si ricollegano all'*edictum de feris* e non all'*actio de pauperie*, sembrerebbe che la distinzione rimanga. A questo proposito, si veda: PAUL., *Sent.* 1, 15, 1b: «Si quis caballum quodue aliud animal habens scabidum ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciatur».

²¹ Cfr. D. 19, 5, 14, 3 (ULP. 41 *ad Sab.*). Quest'ultimo risulta il più significativo tra i passi, in cui non sembra dubbia una responsabilità del *dominus* – che ha consentito ad una bestia infetta di accostarsi a mandrie altrui, cui si estende il contagio –, senza la possibilità per lo stesso della dazione liberatoria del cavallo affetto da scabbia.

²² Si veda: D. 19, 5, 14, 3 (ULP. 41 *ad Sab.*): «Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam. Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum». La conclusione del giurista Aristone (fine I-inizio II sec. a.C.) di accordare un'*actio in factum* deriverebbe dalla inapplicabilità delle azioni sopra menzionate. Non si potrebbe esperire l'*actio de pastu pecoris* perché mancherebbe l'*immissio* del proprio bestiame nel campo altrui; non quella *de pauperie*, perché la causa dell'evento dannoso deve essere ricercata nell'azione del proprietario del gregge, che spinge le pecore a cibarsi delle ghiande; né potrebbe venire concessa l'*actio legis Aquiliae* diretta in quanto il danno non risulterebbe causato *corpore*. Cfr. M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano cit.*, pp. 171 sgg.; B. ALBANESE, *La nozione del furtum fino a Nerazio*, «Annali Seminario Giuridico Università di Palermo», 23 (1953), pp. 5 sgg.; A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, «Labeo», 36 (1990), p. 108 e nota 152.

²³ Per queste tematiche, si veda: A. FLINIAUX, *Une vieille action du droit romain: l'“action de pastu” cit.*, pp. 271 sgg.

²⁴ Sulla questione, cfr. O. CARRELLI, *Plinio Nat. Hist. XVIII 3.12 e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII Tavole*, Bari 1939, *passim*.

²⁵ Cfr. A. FLINIAUX, *Une vieille action du droit romain: l'“action de pastu” cit.*, pp. 271 sgg.

limitazione alla *pauperies* nel periodo ipotetico che, in *Pauli Sententiae* 1, 15, 1, precede l'espressione *quo etiam lege Pesolania de cane cavetur*. È quindi solo il regime dell'*actio de pauperie* ad essere richiamato nella proposizione ora riportata e che chiude il testo della *Lex Romana Visigothorum*. L'*interpretatio* rielabora l'espressione, sopprimendo l'accenno alla legge *Pesolania de cane*, mentre la *Lex Romana Burgundionum* (c. 13, par. 1) contiene ancora un'altra variante:

[...] quod etiam de cane et bipede placuit observari, secundum speciem Pauli Sententiarum libro primo sub titulo. Si quadrupes pauperiem fecerit.²⁶

Il confronto tra i testi mostra anzitutto che l'archetipo doveva necessariamente contenere la menzione del cane, come oggetto di una previsione che appare normativa. Anche i passi che non menzionano la *Lex Pesolania de cane* alludono infatti ad un provvedimento autoritativo individuabile nelle espressioni *est statutum*²⁷ e *placuit observari*. La congettura di un richiamo erudito di Paolo ad una legge di origine greca sembra smentita da tutta la storia testuale successiva²⁸: un testo plutarcoo serva la menzione di un νόμος di Solone, che contiene una legge nella quale sono presenti previsioni sui *quadrupedes* (τετραπόδον), e tra le quali figuravano disposizioni sui cani, con la singolare sanzione che il cane che avesse morso qualcuno venisse punito portando legato al collo un collare di tre cubiti²⁹. La fonte greca sembra sottolineare il carattere di misura di sicurezza pubblica del provvedimento soloniano, insito in una reazione che mira a porre il cane, rivelatosi mordace, in condizioni di non nuocere. Ma tale provvedimento, più che divenire un modello per la *Lex Pesolania de cane*, si colloca piuttosto in una prospettiva cui in qualche modo si accosterà, sotto il profilo dei fini di incolumità pubblica, l'*edictum de feris*³⁰.

²⁶ *Leges Burgundionum* cit., p. 137.

²⁷ Per l'uso di *statuere* nella *Lex Romana burgundionum*: G. MELILLO – A. PALMA – C. PENNACCHIO, *Lessico della Lex Romana Burgundionum* cit., p. 128.

²⁸ E. CAIAZZO, *Lex pesolania de cane* cit., pp. 295-296.

²⁹ Cfr. J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit., p. 136. Si veda pure: J. MODRZEJEWSKI, *Ulpian et la nature des animaux*, in *Colloquio Italo-Francese "La Filosofia greca e il diritto romano"* cit., pp. 136 sgg.; R. MARTINI, *XII Tavole e diritto greco*, «Labeo», 45 (1999), p. 28.

³⁰ Circa le differenti sfere di attività tra l'*actio de pauperie* e l'*edictum de feris*, non significa naturalmente che Paolo, nell'età dei Severi, dopo secoli della probabile estensione ai cani dell'*actio de pauperie*, non abbia potuto ricondurre questa azione a profili di ordine pubblico.

Dovremmo, dunque, propendere per l'esistenza di un testo normativo che possiamo continuare a chiamare *Lex Pesolania de cane* sia pure con tutti i dubbi derivanti dall'unicità, nelle fonti latine, del termine *Pesolanus*³¹.

Esiste dunque un contrasto storiografico tra la tesi tradizionale, che ipotizza un'estensione ai danni provocati dai cani del regime dell'*actio de pauperie*, e quella recente, che congettura una normativa specifica più incisiva ed efficiente di quella già prevista con l'*actio de pauperie* e rivolta a tutelare i terzi dai cani³². L'analisi della proposizione che chiude il passo delle *Sententiae* 1, 15, 1 – e così il testo dell'*interpretatio* e quello della *Lex Romana Burgundionum* – sembra peraltro non lasciare dubbi nel deporre decisamente a favore dell'opinione più antica. Non possiamo, infatti, intendere il *quod cavetur* delle *Sententiae* come riferimento ad un regime originariamente già comprensivo del cane, in relazione al quale la *Lex Pesolania de cane* avrebbe ulteriormente regolamentato. La lettura più attenta del testo e il suo raffronto con l'*interpretatio* visigotica ed il passo della legge burgunda – che riportano entrambe *etiam de cane* – lasciano intendere che un regime originario venne poi esteso ad una fattispecie non prevista. D'altro canto, a prescindere dalle letture posteriori, il testo in *Pauli Sententiae* 1, 15, 1 ricalca esattamente la terminologia dei giuristi classici, quando espongono le previsioni di leggi, spesso designate con un ablativo di argomento; previsioni altrettanto di frequente introdotte da un *cavetur*³³. L'archetipo paolino – o di poco successivo – doveva dunque parlare della nostra legge come *Lex Pesolania de cane*, secondo un uso già vivo da tempo. Naturalmente, la descrizione del contenuto normativo che il *cavetur* di solito introduce, sta invece racchiusa nel *quod* e cioè nell'equiparazione dei danni provocati dai cani alla *pauperies* cagionata da quadrupedi.

In *Pauli Sententiae* 1, 15, 1 possiamo trovare il ricordo della distinzione del *quadrupes*, nel suo significato originariamente riservato agli animali destinati all'agricoltura ed alla pastorizia, da altri animali sia pure a quattro zampe. La differenza in qualche modo continua ad offiorare nell'*interpretatio* e nel testo burgundo – nonostante la generalizzazione di *quadrupes* in *animal* –, proprio attraverso la menzione

³¹ Non si conosce, in realtà, un *nomen* di questo tipo. Verrebbe da pensare ad una denominazione aggiunta, dopo il *cognomen*, per distinguere ulteriormente i rami di una famiglia o forse di una *gens*. Molti storici del diritto concordano nel pensare ad una trasformazione di *Soloniana* in *Pesolania*: tale mutazione potrebbe essere riformulata immaginando che *rogator* della *lex* sia stato Marco Porcio Catone Soloniano, figlio del Censore e della seconda e giovane moglie Salonia, cfr. E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 296 nota 44.

³² M. V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII tavole ad Ulpiano* cit., p. 157.

³³ *Ibidem*.

separata del cane, che non avrebbe più senso in fonti con una previsione generale del danno cagionato da animali.

Esaminando il terzo capo della *Lex Aquilia*³⁴, Gaio si imbatte nel cane. Questa volta, però, non come animale determinante il danno ma quasi come soggetto esso stesso danneggiato da un altro soggetto, ovviamente, diverso dal suo proprietario. Il giurista elenca, appunto, le cose che possono essere “vulnerate”, indicando oltre lo schiavo, il *quadrupes pecudum numero* e l’animale che *pecudum numero non est*. Il cane³⁵ appartiene a questo secondo gruppo ma in una posizione propria³⁶, contrapposta con un *aut alla fera bestia*, tra cui, orsi e leoni. Il cane, come abbiamo più volte evidenziato, non è né tra i *pecudes*, né tra le *ferae bestiae*, e Gaio chiarisce il suo enunciato riferendosi al *caput primum* della *Lex Aquilia*³⁷:

Lege Aquilia capite primo cavetur: ‘ut qui servum servamque alienum alienamve³⁸ quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto’: 1. et infra deinde cavetur, ut adversus infitiantem in dulpum actio esset. 2. Ut igitur apparet, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. Sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. Sed canis inter pecudes non est. Longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi, leones pantherae. elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet.³⁹

³⁴ Cfr. GAI. 3, 217: «Capite tertio de omni cetero damno cavetur. Itaque si quis servum, vel eam quadrupedem, quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem aut feram bestiam, vulneraverit aut occiderit, hoc capite actio constituitur».

³⁵ Nelle fonti letterarie il cane è compreso fra le *ferae bestiae* (ISID., *Etymologie sive origines*, 12, 2, 1; CIC., *De natura deorum*, 2, 128), o, al contrario è definito da Cicerone *canis animal homini subditum* (*De natura deorum*, 2, 158).

³⁶ Ciò è testimoniato da un altro testo, questa volta di Ulpiano, dove non a caso il cane continua ad essere menzionato separatamente rispetto alle *ceterae ferae quae pecudes non sunt*. Infatti, in D. 9, 2, 29, 6 (ULP. 18 *ad ed.*) si trova scritto: «Hac actione ex hoc legis capite de omnibus animalibus laesis, quae pecudes non sunt, agendum est, ut puta de cane: sed et de apro et leone ceterisque feris et avibus idem erit dicendum».

³⁷ Il testo del primo capoverso riportato da Gaio nelle Istituzioni (3, 210: «Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquilianam, cuius primo capite cautum est, ut si quis hominem alienum alienamve quadrupedem quae pecudum numero sit iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuit, tantum domino dare damnetur») coincide quasi con D. 9, 2, 2, 2 nelle parti fondamentali della formulazione stessa.

³⁸ Questa espressione è una tipica ridondanza di un legislatore attento a cautelarsi contro il formalismo interpretativo tipico di quest’epoca.

³⁹ D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*).

Gaio comincia con il trattare dello schiavo e osserva, a tal proposito, che i servi sono equiparati ai quadrupedi *quae pecudum numero sunt*⁴⁰. Prendendo, poi, come parametro di riferimento il concetto di *pecus*, il giurista si chiede, riferendo l'opinione affermativa di Labeone, se i *sues* rientrano tra i *pecudes*. Il giurista esclude al contrario che il cane ne faccia parte e *longe magis* le *ferae bestiae*, che indica in orsi, leoni e pantere. Conclude trattando degli elefanti e dei cammelli, i quali presentano una natura mista: essi sono collocabili tra gli animali da lavoro, ricompresi nel concetto di *pecus*, e le *ferae bestiae*, in quanto *iumentorum operam praestant et natura eorum fera est*. Elefanti e cammelli possono essere assimilati agli animali il cui danneggiamento è previsto dal primo capo della *Lex Aquilia*⁴¹.

Tuttavia, ai fini della ricerca, è interessante notare che in questo testo di Gaio, sebbene venga allargato il numero delle *ferae bestiae*, il cane continua ad assumere una posizione separata ed autonoma rispetto agli orsi, ai leoni e alle pantere⁴². Data la coincidenza con quanto affermato nel passo 3, 217, non possiamo certo dire che Gaio in ambedue le ipotesi facesse degli esempi a caso:

Capite tertio de omni cetero damno cavetur. Itaque si quis servum, vel eam quadrupedem, quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem aut feram bestiam, vulneraverit aut occiderit, hoc capite actio constituitur.⁴³

Al contrario, le indicazioni date non possono che essere coerenti ad una logica interna al discorso del giurista. Né, d'altra parte, è possibile sostenere che gli esempi citati

⁴⁰ B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico* cit., pp. 258 sgg.

⁴¹ Il criterio di inclusione di elefanti e cammelli nel novero delle ipotesi di danneggiamento, previste dal capo primo della legge *Aquilia*, nel testo di Gaio non è chiaro. L'inclusione dei quadrupedi – *oves, caprae, boves, equi, muli, asini* – nel disposto della legge *Aquilia* sembra essere conseguente al fatto che tali animali *pecudum numero sunt et gregatim pascuntur*. Pertanto, ci si aspetterebbe che anche per i cammelli e per gli elefanti fosse data un'uguale motivazione. Al contrario, nell'affermare che essi *quasi mixti sunt* si argomenta *nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est*. Va da sé, pertanto, che l'assimilazione tra elefanti e cammelli, da un lato, e la categoria dei quadrupedi, ricompresi nel concetto di *pecus*, dall'altro, è fatta da Gaio sulla base della funzione in relazione all'attività *propria iumentorum* e non sulla base del principio che *gregatim pascuntur*. Se così è, anche il concetto di *pecus* dovrebbe essere basato sull'attività svolta dagli animali che ne fanno parte, cioè attività di tiro e di soma. Se questo principio può valere per i buoi, cavalli, muli ed asini, certamente non può essere invocato per le pecore, le capre ed i maiali. Dunque la logica interna del testo appare poco chiara, forse a causa di una evoluzione avvenuta all'interno del concetto di *pecus*, cfr. E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 285.

⁴² Come si vede, Gaio, volendo indicare le *ferae bestiae* fa riferimento ad animali tenuti in cattività ma feroci e che, per loro natura, si differenziano dalle altre *ferae bestiae* quali i cinghiali, i cervi, le api, i colombi, le lepri, ecc. di cui, al contrario, tace, cfr. F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra res Mancipi e res nec Mancipi* cit., pp. 33 sgg.

⁴³ GAI. 3, 217.

esaurissero l'idea che Gaio aveva delle *ferae bestiae* allevate, su cui si esercitava il diritto di proprietà. Egli mostra di conoscere allevamenti di cervi, di api, di colombi e di pavoni con i problemi giuridici conseguenti al loro modo di vita⁴⁴. La spiegazione va ricercata tenendo presente la struttura logica dei due testi gaiani. In essi la distinzione viene posta fra le *ferae bestiae*, le quali in *numero pecudum non sunt*, e gli altri animali che in *numero pecudum sunt*. Il requisito che si richiede in aggiunta all'appartenenza al genere *pecus*, per rientrare nel novero dei quadrupedi previsti dal primo capo della legge *Aquilia*, è che le *bestiae gregatim habentur* sono appunto esemplari che vivono in branco. Dunque, la distinzione tra le *ferae bestiae* le quali in *numero pecudum non sunt*, e gli altri animali che in *numero pecudum sunt*, sfociava nella contrapposizione tra animali che *non gregatim pascuntur* ed animali che *gregatim pascuntur*. Per chiarire questa contrapposizione Gaio doveva necessariamente citare animali che, in modo non equivoco, rientrassero nei gruppi indicati. Mentre al giurista non era difficile fare esempi delle specie che rientravano in *numero pecudum* e che *gregatim pascuntur*, ossia *oves*, *caprae*, *boves*, *equi*, *muli*, *asini*⁴⁵, egli incontrava maggiori difficoltà nel formulare gli esempi delle *ferae bestiae*, in quanto la maggior parte di esse pur non rientrando nel novero degli animali che sono in *numero pecudum* vivevano in branchi⁴⁶.

Da queste brevi riflessioni di Gaio in tema di *Lex Aquilia* risulta evidente come ancora la mentalità del II sec d.C. tenesse distinti i cani sia dai *quadrupedes-pecudes*, sia dalle *ferae bestiae*. E tale distinzione, presumibilmente, valeva attraverso l'applicazione per i danni arrecati agli animali in esame – compresa la loro uccisione – delle sole previsioni del terzo capo della *Lex Aquilia* e non di quelle del primo. Quale che sia la

⁴⁴ Cfr. D. 41, 1, 5, 4-5 (GAI. 2 *rer. cott. sive aureorum*): «Pavonum et columbarum fera natura est nec ad rem pertinet, quod ex consuetudine avolare et revolare solent: nam et apes idem faciunt, quarum constat feram esse naturam: cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut in silvas eant et redeant, quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat. in his autem animalibus, quae consuetudine abire et redire solent, talis regula comprobata est, ut eo usque nostra esse intellegantur, donec revertendi animum habeant, quod si desierint revertendi animum habere, desinat nostra esse et fiant occupantium intelleguntur sitem desisse revertendi animum habere tunc, cum revertendi consuetudinem deseruerunt».

⁴⁵ Questa elencazione – *boves*, *equi*, *muli*, *asini* – corrisponde in parte a quella fatta da Gaio (GAI. 1, 120) e a quella di Ulpiano (ULP. *Reg.* 19, 1) degli animali *mancipi*, cfr. F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra res Mancipi e res nec Mancipi* cit., p. 33. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁴⁶ Pertanto, se nel fare l'esempio di *ferae bestiae* – quindi animali fuori dai *pecudes* – Gaio avesse, ad esempio, indicato le api che vivono in gruppo, certamente il giureconsulto avrebbe dato luogo a confusione in quanto anch'esse, come i *pecudes*, *gregatim pascuntur*. Fu per necessità, quindi, che nel formulare esempi di *ferae bestiae* Gaio esclude tutte le specie che vivevano in branchi e indicò solo animali feroci, cfr. E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 302 nota 64.

datazione della legge *Aquilia*⁴⁷, siamo certamente di fronte ad un periodo almeno di due secoli successivo alle XII Tavole⁴⁸.

È altamente probabile che i *quadrupedes* figurassero già nel testo decemvirale prima ancora che nel giudizio formulare dell'*actio de pauperie*. Inoltre, la precisazione ulpiana *quae actio ad omnes quadrupedes pertinet*⁴⁹ lascia intendere come l'elaborazione culturale abbia esteso ad ogni quadrupede previsioni decemvirali limitate, in origine, ad un ambito più ristretto di animali: quelli, cioè, propri dell'economia agricolo-pastorale⁵⁰ del V sec. a.C., come cavalli, muli, asini, buoi, probabilmente anche pecore e capre, arieti, e dai quali erano esclusi il maiale⁵¹ ed il cane. A quest'ultimo animale, quindi, la *Lex Pesolania de cane* estese ed applicò il sistema delineato nelle XII Tavole per la *pauperies* del *quadrupes*, con l'alternativa tra la dazione dell'animale e l'offerta dell'*aestimatio noxiae*. Un'alternativa, probabilmente, all'epoca dei decemviri definibile come "extraprocedurale".

Possiamo ritenere che nella media repubblica – nella quale va collocata la *Lex Pesolania de cane* – si fosse già articolato un regime fondato su di una vera e propria azione, con caratteristiche particolari rispetto a quelle *ex delicto*⁵². Questa azione dovette essere estesa alla *pauperies* causata da cani. Ci induce a crederlo, anzitutto, il testo presente in *Pauli Sententiae* 1, 15, 1 – e, in parte, le altre varianti già esaminate – che, anche se di età non anteriore a quella severiana, sembrano attestare un fenomeno legislativo frequente in epoche infinitamente più antiche e ci riferiamo ai secc. III-II a.C.

Così, i commentari gaiani conservano il ricordo della *Lex Licinnia*, probabilmente della fine del III secolo, che *idem fecit...*, *si de aliqua re communi dividenda ageretur* prevedendo, cioè, la stessa *legis actio per arbitri postulationem* introdotta dai decemviri per la divisione ereditaria. E analogo discorso sembra valere, in tema di *legis actio per*

⁴⁷ Sulla datazione della *Lex Aquilia*: W.M. GORDON, *Dating the lex Aquilia*, «Acta juridica», 19 (1976), pp. 315 sgg.

⁴⁸ Cfr. D. 9, 1, 1pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

⁴⁹ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁵⁰ Per l'uso degli animali in questo periodo, si vedano: U.E. PAOLI, *Vita romana*, Firenze 1962, p. 553; M.A. LEVI, *Roma antica*, vol. I, *Società e costume*, Torino 1979, p. 621; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze 1979, pp. 13 sgg.; F. DUPONT, *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, (tr. it. di *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République*, Paris 1989), Roma-Bari 1990, pp. 50 sgg. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁵¹ Per quanto concerne il maiale, in tema di *Lex Aquilia*, all'epoca di Gaio – D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*) – era ancora discussa la sua inclusione tra i *quadrupedes-pecudes*, riconosciuta da Labeone, cfr. B.S. JACKSON, *Liability for animals in Roman Law: an historical sketch* cit., pp. 122 sgg.

⁵² G. PUGLIESE, *Obbligazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità*, in *Studi Albertario*, vol I, Milano 1953, pp. 235 sgg.

condicionem, per le leggi *Silia* e *Calpurnia*, la seconda delle quali prevede *de omni certa re* la stessa *legis actio* che la *Lex Silia* aveva introdotto per i crediti di *certa pecunia*⁵³.

Di questa tecnica, che avrà esempi ancora per secoli⁵⁴, non conosciamo granché dal punto di vista formale. È possibile immaginare che la legge nuova, enunciata la fattispecie che intendeva regolare, rinviasse a quella anteriore o quanto meno, alla *legis actio* richiamata, così come si era venuta strutturando. È anche probabile che il legislatore avesse riformulato compiutamente precetto e sanzione, nei vari modi in cui questi si erano combinati in età repubblicana⁵⁵, senza una menzione esplicita della legge più antica. Ma, dal punto di vista sostanziale, sembra certo che una previsione già vigente fosse stata estesa ad una fattispecie nuova, sia pure con pochi adattamenti. Nel nostro caso potremmo pensare alla sostituzione della parola *canis* a quella di *quadrupes*, in un testo legislativo modellato sulla formulazione decemvirale in tema di *actio de pauperie*.

Per quanto riguarda la cronologia della *Lex Pesolania de cane* essa può essere posta in un'epoca anteriore a quella in cui è essenzialmente il pretore a svolgere un'attività di integrazione dello *ius civile*. Come quindi abbiamo anticipato, potremmo collocare la *Lex Pesolania de cane* tra i secc. III-II a.C., durante la media repubblica: periodo nel quale è ancora la legislazione a segnare le novità più significative in campo di diritto privato. Novità, peraltro, non frutto di una visione in qualche modo organica, ma determinate volta per volta da spinte politiche contrastanti, cui sottostanno momenti profondi di trasformazione degli aspetti economici e sociali.

Ad analoga datazione per la nostra legge potrebbero condurre considerazioni più generali sull'economia agraria coeva alla cronologia proposta⁵⁶. La diffusione di vere e proprie aziende agricole a conduzione razionale, il loro ampliarsi a colture pregiate come la vite e l'olivo – che più tardi diverranno talmente prevalenti da suscitare tensioni sociali assai note⁵⁷ –, e l'ammassarsi nei magazzini di quantità ingenti di prodotti destinati al

⁵³ Cfr. GAI. 4, 19.

⁵⁴ E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 287.

⁵⁵ V. MANNINO, *Cervidio Scevola e l'applicazione della Falcidia ai legati fra loro connessi*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"», 23 (1981), pp. 125 sgg.

⁵⁶ Cfr. G. TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria romana, I. La politica agraria dalla guerra annibalica ai Gracchi*, «Atheneum», 28 (1950), pp. 183 sgg.; ID., *Ricerche di storia agraria romana, III. Ancora sulle norme de modo agrorum*, «Atheneum», 28 (1950), pp. 245 sgg.; ID., *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero*, in *Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, vol. II, Firenze 1955, pp. 235 sgg.; A. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari 1963, pp. 83 sgg. Per un'ulteriore bibliografia, si veda: E. CAIAZZO, *La lex Pesolania de cane* cit., p. 305.

⁵⁷ G. TIBILETTI, *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero* cit., pp. 237 sgg. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

mercato⁵⁸ dovettero determinare esigenze di sicurezza per le quali i cani furono presumibilmente impiegati non più nell'originaria singolarità del cane da gregge⁵⁹, ma nella pluralità cui fa cenno Catone. Proprio il capitolo 124, *ut canes interdiu conclusos habeas*, del suo *De agri cultura*⁶⁰, contiene la regola per cui *canes interdiu clausos esse oportet, ut noctu acriores et vigilantiores sint*. Collocato, com'è, in un'opera destinata alle tecnologie agricole – e, addirittura, in un contesto in cui si parla della preparazione del vino – il brano non può che riferirsi a cani aggregati, per così dire, alla casa rustica, con funzioni di guardia della stessa e non del gregge, perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che venivano tenuti all'interno nelle ore diurne.

Nel rapporto antico tra uomo e cane, a tali funzioni così chiaramente delineate da Catone e rispettivamente funzionali all'economia pastorale e a quella agricola, non senza reciproche interferenze⁶¹, se ne era affiancata – o ad esse, certamente, addirittura preesisteva⁶² – un'altra: quella del cane come collaboratore nelle attività venatorie.

13.1. Una “legale” domesticazione del cane da parte dei Burgundi?

Nel lungo *excursus* contenuto nel *Rerum rusticarum de agri cultura* di Varrone, il nostro erudito parla dei cani nella trattazione relativa ai *quadrupedes*⁶³ e vi individua due generi canini:

[...] genera duo, unum venaticum et pertinet ad feras bestias silvestres, alterum quod custodiae causa paratur et pertinet ad pastorem.⁶⁴

⁵⁸ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Si veda anche: V. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1989, p. 23.

⁵⁹ Cfr. VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 9, 16, dove Varrone richiama opinioni diverse, che mostra di seguire a proposito delle greggi condotte per lunghissimi percorsi in *aestiva et hiberna*. La tesi successivamente esposta, per cui basterebbero due cani, un maschio ed una femmina, per badare al gregge che resta nella casa rustica, ci sembra confermare quanto sostenuto nel testo, aggiungendosi, questi, ai cani adibiti ad altre funzioni di custodia.

⁶⁰ Interessanti le fondamentali ricerche di S. MAZZARINO, *Introduzione al de agri cultura di Catone*, Roma 1952.

⁶¹ Cfr. VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 9, 6.

⁶² Cfr. R. MARCHESINI – S. TONUTTI, *Manuale di zooantropologia* cit., *passim*.

⁶³ La trattazione dei cani è nel c. 9, 1 del secondo libro.

⁶⁴ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 9, 2. Si veda pure: A. CENDERELLI, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973.

Escluso dalla trattazione il primo tipo di cane, evidentemente interessante per la problematica della *venatio*⁶⁵, ma estraneo ai suoi volumi *rei rusticae*, Varrone si dilunga in una serie infinita di notizie sull'allevamento dei cani, nella prospettiva di renderli sempre più efficienti nella custodia del gregge:

Relinquitur, inquit Atticus, de quadripedibus quod ad canes attinet, quod pertinet maxime ad nos, qui pecus pascimus lanare. Canes enim ita custos pecoris eius quod eo comite indiget ad se defendendum. In quo genere sunt maxime oves, deinde caprae. Has enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. In suillo pecore tamen sunt quae se vindicent, verres, maiales, scrofae. Prope enim haec apris, qui in silvis saepe dentibus canes occiderunt. Quid dicam de pecore maiore? Cum sciam mulorum gregem, cum pasceretur et eo venisset lupus, ultro mulos circumfluxisse et unguis caedendo eum occidisse, et tauros solere diversos adsistere clunibus continuatos et cornibus facile propulsare lupos. Quare de canibus quoniam genera duo, unum venaticum et pertinet ad feras bestias silvestres, alterum quod custodiae causa paratur et pertinet ad pastorem, dicam de eo ad formam artis expositam in novem partes.

Primum aetate idonea parandi, quod catuli et vetuli neque sibi neque ovibus sunt praesidio et feris bestiis non numquam praedae. Facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigrantibus aut ravis, naribus congruentibus, labris subnigris aut rubicundis neque resimis superioribus nec pendulis subtus, mento suppresso et ex eo enatis duobus dentibus dextra et sinistra paulo eminulis, superioribus directis potius quam brocchis, acutos quos habeant labro tectos, capitibus et auriculis magnis ac flaccis, crassis cervicibus ac collo, internodiis articularum longis, cruribus rectis et potius varis quam vatiis, pedibus magnis et latis, qui ingredienti ei displodantur, digitis discretis, unguibus duris ac curvis, solo ne ut corneo ne nimium duro, sed ut fermentato ac molli; a feminibus summis corpore suppresso, spina neque eminula neque curva, cauda crassa; latrato gravi, hiatu magno, colore potissimum albo, quod in tenebris facilius agnoscuntur, specie leonina. Praeterea feminas volunt esse mammosas aequalibus papillis. Item videndum ut boni seminii sint; itaque et a regionibus appellantur Lacones, Epirotici, Sallentini. Videndum ne a venatoribus aut laniis canes emas; alteri quod ad pecus sequendum inertes, alteri, si viderint leporem aut cervum, quod eum potius quam oves sequentur. Quare a pastoribus empta melior, quae oves sequi consuevit, aut sine ulla consuetudine quae fuerit. Canis enim facilius quid adsuescit, eaque consuetudo firmior, quae fit ad pastores, quam quae ad pecudes. Publius Aufidius Pontianus Amiterninus cum greges ovium emisset in Umbria ultima, quibus gregibus sine pastoribus canes accessissent, pastores ut deducerent in Metapontinos saltus et Heracleae emporium, inde cum domum redissent qui ad locum deduxerant, e desiderio hominum diebus paucis postea

⁶⁵ G. POLARA, *Le "venationes". Fenomeno economico e costruzione giuridica* cit., pp. 89 sgg.

canes sua sponte, cum dierum multorum via interesset, sibi ex agris cibaria praeberunt atque in Umbriam ad pastores redierunt. Neque eorum quisquam fecerat, quod in agri cultura Saserna praecepit: qui vellet se a cane sectari, ut ranam obiciat coctam. Magni interest ex semine esse canes eodem, quod cognati maxime inter se sunt praesidio. Sequitur quartum de emptione: fit alterius, cum a priore domino secundo traditus est. De sanitate et noxa stipulationes fiunt eadem, quae in pecore, nisi quod hic utiliter exceptum est: alii pretium faciunt in singula capita canum, alii ut catuli sequantur matrem, alii ut bini catuli unius canis numerum obtineant, ut solent bini agni ovis, plerique ut accedant canes, qui consuerunt esse una.

Cibatus canis propior hominis quam ovis. Pascitur enim eduliis et ossibus, non herbis aut fronde. Diligenter ut habeat cibaria providendum. Fames enim hos ad quaerendum cibum ducet, si non praebebitur, et a pecore abducat; nisi si, ut quidam putant, etiam illuc pervenerint, proverbium ut tollant anticum vel etiam ut mython aperiant de Actaeone atque in dominum adferant dentes. Nec non ita panem hordeaceum dandum, ut non potius eum in lacte des intritum, quod eo consueti cibo uti a pecore non cito desciscunt. Morticinae ovis non patiuntur vesci carne, ne ducti sapore minus se abstineant. Dant etiam ius ex ossibus et ea ipsa ossa contusa. Dentes enim facit firmiores et os magis patulum, propterea quod vehementius diducuntur malae, acrioresque fiunt propter medullarum saporem. Cibum capere consuescunt interdium, ubi pascuntur, vesperi, ubi stabulantur. Feturae principium admittendi faciunt veris principio; tum enim dicuntur catulire, id est ostendere velle se maritari. Quae tum admissae, pariunt circiter solstitium; praegnantem enim solent esse ternos menses. In fetura dandum potius hordeaceos quam triticeos panes; magis enim eo aluntur et lactis praebent maiorem facultatem. In nutritu secundum partum, si plures sunt, statim eligere oportet quos habere velis, reliquos abicere. Quam paucissimos reliqueris, tam optimi in alendo fiunt propter copiam lactis. Substernitur eis acus aut quid item aliud, quod molliore cubili facilius educuntur. Catuli diebus XX videre incipiunt. Duobus mensibus primis a partu non diiunguntur a matre, sed minutatim desuefiunt. Educunt eos plures in unum locum et inritant ad pugnandum, quo fiunt acriores, neque defatigari patiuntur, quo fiunt segniores. Consue quoque faciunt ut alligari possint primum levibus vinclis; quae si abrodere conantur, ne id consuescant facere, verberibus eos detertere solent. Pluviis diebus cubilia substernenda fronde aut pabulo duabus de causis: ut ne oblinantur aut perfrigescant. Quidam eos castrant, quod eo minus putant relinquere gregem; quidam non faciunt, quod eos credunt minus acres fieri. Quidam nucibus Graecis in aqua tritis perungunt aures et inter digitos, quod muscae et ricini et pulices soleant, si hoc unguine non sis usus, ea exulcerare. Ne vulnerentur a bestiis, imponuntur his collaria, quae vocantur melium, id est cingulum circum collum ex corio firmo cum clavulis capitatis, quae intra capita insuitur pellis mollis, ne noceat collo durtia ferri; quod, si lupus aliusve quis his vulneratus est, reliquas quoque canes facit, quae id non habent, ut sint in tuto. Numerus canum pro

pecoris multitudine solet parari; fere modicum esse putant, ut singuli sequantur singulos opiliones. De quo numero alius alium modum constituit, quod, si sunt regiones, ubi bestiae sint multae, debent esse plures, quod accidit his qui per calles silvestres longinquos solent comitari in aestiva et hiberna. Villatico vero gregi in fundum satis esse duo, et id marem et feminam. Ita enim sunt adsiduiore, quod cum altero item alter fit acrior, et si alteruter aeger est, ne sine cane grex sit.⁶⁶

Varrone non manca di richiamare profili giuridici, suggerendo *de sanitate et noxa* le medesime *stipulationes quae in pecore*. Tutto ciò dimostra il vivo interesse in Catone e in Varrone per le specie canine e per i sistemi di classificazione connessi a questi animali. Le varie tipologie canine vengono intese non sotto un profilo genetico – anche se presente in Varrone – e cioè come “razze”⁶⁷, ma sotto l’angolazione dell’uso fattone dall’uomo: a guardia della casa rustica, a custodia del bestiame, per scopi venatori. Come poi abbiamo accennato, vengono inclusi profili di natura contrattuale che riguardavano i cani. Ma è difficile immaginare che in un impiego così esteso dei *canes* non si ponessero anche esigenze estranee a problematiche negoziali e relative invece a profili di regolazione del danno cagionato dai cani. Che questi animali potessero provocare danneggiamenti di vario tipo sembra indiscutibile. Non solo quelli da noi indicati in via generale a proposito della *pauperies*⁶⁸ e relativi a sementi, derrate, strumenti ed attrezzi agricoli – intendiamo strumenti “vivi”, ossia animali animali da lavoro e da pascolo, cui verranno affiancati, fra gli altri, i volatili domestici così spesso vittime di cani –, ma anche, ove non ricadenti in sfere diverse, i danneggiamenti a colture, a piante messe a dimora, a terreni appena dissodati. Attività, anzi, più proprie ai cani rispetto agli originari *quadrupedes*: i danni a colture, chiaramente, erano causati dal fatto che i *canes* sconfinavano nei fondi vicini alla ricerca di erbe medicamentose, o per lasciarvi cibo da conservare o escrementi. Ricordiamo, a tale proposito, la regolamentazione di un peculiare *damnum* provocato da *canes* sui terreni coltivati e già incontrato in precedenza:

⁶⁶ VARR., *Rerum rusticarum de agri cultura*, 2, 9.

⁶⁷ Cfr. *Ivi*, 2, 9, 6: «Magni interest ex semine esse canes eodem, quod cognati maxime inter se sunt praesidio». P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit.*

⁶⁸ M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull’actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano cit.*, pp. 27 sgg., la quale ascrive questo tipo di danno all’epoca decemvirale; cronologia da escludere per il *canis*. Per questo animale, infatti, l’estensione del precetto decemvirale è posteriore.

Si in agro venationes sint, puto venatores quoque et vestigatores et canes et cetera quae ad venationem sunt necessaria instrumento contineri, maxime si ager et ex hoc redditum habuit.⁶⁹

Ad una sfera di esigenze largamente diverse sembra invece rispondere l'editto edilizio che va sotto il nome di *edictum de feris*, di cui, come abbiamo visto, i *Digesta* giustinianeî conservano ancora il ricordo nel titolo 21, 1⁷⁰. Sulla base dei pochi passi che vi si riferiscono – D. 21, 1, 40-42 tratti dai commentari di Ulpiano e di Paolo⁷¹ all'editto degli edili curuli –, abbiamo constatato che la clausola è stata ricostruita⁷². Secondo G. Provera il «cane risultava quindi oggetto di una duplice previsione normativa, da parte dell'editto del pretore e da parte dell'editto degli edili curuli, sicché se il danno veniva arrecato nelle circostanze di luogo previsto da quest'ultimo, l'*actio de pauperie* avrebbe potuto concorrere con l'azione edilizia»⁷³. Il cane figura accanto ad una serie di bestie feroci, ed in compagnia del maiale, come oggetto di un divieto espresso esplicitamente – e non solo attraverso la sanzione – nella nota forma *ne quis*: divieto consistente nel fare percorrere le strade cittadine agli animali elencati⁷⁴. Sono allora le esigenze di tutela della sicurezza viaria, come esattamente si è rilevato⁷⁵, quelle che sottostanno al divieto magistratuale, sanzionato con particolare rigore⁷⁶ – ben lungi dalla consegna liberatoria dell'animale –, e forse con un'azione a legittimazione generale⁷⁷.

⁶⁹ D. 33, 7, 12, 12 (ULP. 20 *ad sab.*).

⁷⁰ L. RODRIGUEZ-ENNES, *Delimitación conceptual del ilícito edilicio de feris*, «Iura», 41 (1990), pp. 53 sgg.

⁷¹ Cfr. G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, p. 87 nota 3.

⁷² «Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem [vel minorem], aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, sesteriorum ducentorum milium, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli'», O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, in *Versuch zu seiner Wiederherstellung*, vol. III, Leipzig 1927, p. 566 nota 13. Secondo J. KERR WILYE, *Actio de pauperie*, *Dig. 1. IX tit. 1* cit., pp. 474 sgg. Le disposizioni previste dall'editto in questione sarebbero state emanate per supplire alle carenze dell'*actio de pauperie* in tutte quelle fattispecie nelle quali alcune specie di animali, naturalmente aggressive, fossero state tenute in luoghi dove potessero risultare pericolose ad altri. Si veda pure: U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., p. 355.

⁷³ G. PROVERA, *Lezioni sul processo di vita giustiniano*, 2 voll., Torino 1989, pp. 327 sgg. L'autore, in verità, dapprima evidenzia un dubbio sull'ammissibilità di tale figura in quanto le due azioni prevedevano fattispecie diverse. In seguito, non esclude la possibilità del concorso avanzando una congettura, che lascia il problema aperto: «si potrebbe pensare al caso di una *fera bestia* addestrata, e quindi in un certo senso domestica, ma addestrata ad essere aggressiva, come ad esempio un cane da guardia», cfr. ID., *Lezioni sul processo di vita giustiniano* cit., p. 329.

⁷⁴ Interessante come U.E. Paoli, nella sua *Vita romana* cit., p. 96, ci presenta un momento della vita in una strada di Roma: «Tutti avevano fretta [...] e di quando in quando accadeva [...] che ti passassero tra i piedi cani rabbiosi e porci in fuga».

⁷⁵ Cfr. G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli* cit., p. 87.

⁷⁶ Cfr. D. 9, 3, 1pr. (ULP. 23 *ad ed.*): «Praetor ait de his qui deiecerint vel effuderint: 'unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo, si eo ictu homo liber perisse dicetur,

La dottrina non ha poi approfondito in maniera soddisfacente il rapporto cronologico tra due importanti previsioni in tema di cani, forse non granché distanti nel tempo. Di recente, si è congetturato che – senza, però, reali dimostrazioni – la *Lex Pesolania de cane* sia successiva alla legge *Aquilia*, ma anteriore all'*edictum de feris*⁷⁸. Occorre dunque approfondire la temperie storica in cui la previsione degli edili curuli può essere stata emanata per la prima volta, per essere confermata successivamente.

La *Lex Pesolania de cane*, come “appendice” dell'*edictum de feris*, postula dunque la diffusione a Roma di abitudini orientaleggianti, collocabili nell'immediato dopoguerra post-annibalico, se è vero⁷⁹ che appena pochi anni dopo, nel 186 a.C., si trasportarono dall'Africa leoni e pantere per gli spettacoli circensi. È dunque possibile immaginare che forse, già prima, singoli cittadini, che avevano partecipato alla campagna d'Africa, tornati a Roma avessero portato con sé animali feroci da tenere, esoticamente, al guinzaglio. Le fonti offrono a riguardo numerose testimonianze di importazione dall'Africa di fiere per i *ludi circenses*, tali da provocare un divieto da parte di un senatoconsulto. Plinio (*Naturalis historia*, 8, 24, 64) sembra non lasciare dubbi a riguardo e afferma: «senatus consultum fuit vetus, ne liceret Africanas [sc. pantheras] in Italiam advehere». Se è difficile cogliere con esattezza l'iter normativo attestato tanto tempo dopo dal naturalista, ci sembra però plausibile che l'atteggiamento rispecchi le tendenze prevalenti di un senato ancora largamente influenzato dalle idee “anti suntuarie” di Catone. D'altro canto, la limitazione del divieto delle importazioni a quelle che non fossero *circensium gratia* lascia evidentemente supporre una prassi diffusa di importazioni di animali feroci sostanzialmente per mera ostentazione⁸⁰.

Nei primi decenni del II sec. a.C. bestie feroci per le strade di Roma dovevano vedersene parecchie. Rimane da chiedersi il perché della menzione dei *canes* per primi nell'editto edilizio, ed a quale tipo di cani questa previsione intendesse riferirsi. Non nel senso della fattispecie giuridica, alla quale non poteva non restare indifferente l'uno o l'altro impiego abituale del cane che avesse arrecato il danno ivi previsto, ma sotto un profilo, per così dire, statistico. Difficilmente i cani utilizzati per le esigenze agricole, pastorali, venatorie, avranno determinato gli edili ad inserire questo animale nel loro

quinquaginta aureorum iudicium dabo, si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo».

⁷⁷ M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano* cit., p. 157.

⁷⁸ E. CAIAZZO, *Lex Pesolania de cane* cit., p. 290.

⁷⁹ Cfr. PLIN., *Naturalis historia*, 11, 62.

⁸⁰ Cfr. D. VERA, *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, «Opus», 2 (1983), pp. 489 sgg.

editto, nonostante il fatto che le compenetrazioni tra città e campagna potrebbero invece spiegare la menzione del maiale⁸¹. Più probabile è ritenere che accanto a cittadini romani che giravano per strade con belve feroci, ve ne fossero altri che si accompagnavano a cani più o meno aggressivi. Coloro che erano proprietari di *canes* feroci erano in maggioranza, presumibilmente, rispetto a coloro che tenevano con sé altre bestie feroci. Può indurre a crederlo proprio il primo posto assegnato ai cani nell'editto edilizio, che lascia appunto immaginare la diffusione del fenomeno.

Non è utile spingersi oltre nelle congetture circa la matrice ideologica del nostro provvedimento *de cane*, e cioè se fosse ispirato ai modelli propugnati da Catone, o se fosse una semplice soluzione tecnica di fronte al dilagare di un fenomeno che doveva suscitare estese reazioni⁸². A livello cronologico, non ci sembra, comunque, che la congettura proposta, relativa all'età post-annibalica, possa entrare in conflitto con le ricerche sulla storia della stessa *Lex Pesolania de cane*⁸³. Rispetto a quanto abbiamo detto, i rilievi già svolti in tema di presumibile cronologia della *Lex Pesolania* e, soprattutto, l'ambito dell'editto edilizio e del plebiscito estensivo ai cani dell'*actio de pauperie* non possono che scoraggiare qualunque tentativo di stabilire la priorità dell'una o dell'altra legge. L'opinione recente cui abbiamo fatto cenno, secondo la quale la *Lex Pesolania de cane* sarebbe intermedia tra la *Lex Aquilia* e l'*edictum de feris*, ha creduto di trarre argomenti a suo vantaggio dalla supposizione di F. Casavola, che assume la posteriorità cronologica dell'editto edilizio rispetto a quello pretorio *de effusis*⁸⁴. Ma la congettura, anche se finemente argomentata, non sembra convincente. Le fattispecie di questi due editti erano del tutto diverse tra loro e non può stupire che il comportamento dell'*effundere vel deicere*, lecito peraltro di notte⁸⁵, meritasse una sanzione meno grave di chi conduceva a passeggio un leone. Per cui, riteniamo che sia da escludere che nella diversità delle due condanne abbia avuto peso quella distanza nel tempo che è sempre accompagnata da un aggravamento delle condanne pecuniarie⁸⁶. D'altro canto, i testi del *Corpus iuris civilis*, che contengono squarci della mentalità classica in tema di danni provocati da *canes*, risentono di regimi così profondamente mutati da lasciare scorgere poco o niente sull'originario rapporto, storico e culturale, delle due regolamentazioni tra

⁸¹ G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli* cit., p. 128.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ivi*, p. 120 nota 32.

⁸⁴ Cfr. F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane*, Napoli 1958, p. 160.

⁸⁵ Cfr. D. 9, 3, 6, 1 (PAUL. 19 *ad ed.*): «Labeo ait locum habere hoc edictum, si interdium deiectum sit, non nocte [...]». P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

⁸⁶ F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane* cit., p. 156.

di esse e in riferimento alla *Lex Aquilia*. Questa mancanza trova conferma, per il tramite di Ulpiano, proprio nel Digesto:

Sed et si canis, cum duceretur ab alio quo asperitate sua evaserit, et alicui damnum dederit, si contineri firmitus ab alio poterit, vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit, et tenebitur qui canem tenebat.⁸⁷

Rimangono comunque aperte le questioni relative ai confini tra l'*actio de pauperie* – posta al centro del lungo *excursus* ulpiano e qui ritenuta ovviamente applicabile ai cani, più di quattro secoli dopo la *Lex Pesolania de cane* –, l'*actio legis Aquiliae* e l'azione edilizia. L'opinione che ci sembra risolutiva⁸⁸ ravvisa nell'espressione *si contineri firmitus ab alio poterit* profili di *culpa* e dunque di applicabilità dell'*actio legis Aquiliae* o, forse, di un'*actio in factum legis Aquiliae*⁸⁹. Mentre con *si per eum locum induci non debuit* Ulpiano accennerebbe ad una infrazione al divieto dell'editto edilizio, sia pure espresso in forma breve e semplificata rispetto al tenore originario⁹⁰.

Tra il periodo qui in esame e l'età dei Severi passano dunque l'enucleazione del concetto di *culpa*⁹¹, la restrizione dell'*actio de pauperie* e le ipotesi di improvvisa bizzarria dell'animale⁹². La legge estensiva ai cani dell'*actio de pauperie* prevede un regime tutto sommato blando – con la possibilità di cavarsela consegnando il cane –, e diversissimo dai rigori, dalla legittimazione ad agire e dal circoscritto terreno di applicazione della previsione edittale. Potrebbe, forse, fare pensare ad una “priorità” della *Lex Pesolania de cane*, la menzione, nell'editto edilizio – *deinde aiunt aediles: 'ne quis canem* – dei cani per primi. Quasi come se, con la legge *Pesolania*, appunto, fosse venuto spontaneo agli

⁸⁷ D. 9, 1, 1, 5 (ULP. 18 *ad ed.*).

⁸⁸ Quella di F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane* cit., p. 161.

⁸⁹ Nell'area della *Lex Aquilia* e delle sue evoluzioni, il cane poteva venire in rilievo anche sotto il profilo di danni causati, appunto, da questo animale. Danni a schiavi, animali e cose procurati dai *canes* potevano rientrare nel I e nel III *caput* della *Lex Aquilia* – non senza difficoltà per i giuristi – correlate con il principio della corporalità del danno (*corpore corpori illatum*). Significativo, in questo senso, D. 9, 2, 11, 5 (ULP. 8 *ad ed.*): «Item cum eo, qui canem irritaverat et effecerat, ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit, Aquiliae actionem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit, Aquiliae actionem esse. Sed Julianus eum demum Aquilia teneri qui tenuit, et effecit, ut aliquem morderet: ceterum, si non tenuit, in factum agendum». In questo passo l'opinione di Proculo è più “largheggiante” di quella, successiva, di Giuliano, per cui solo nell'ipotesi di un *tenere* fisico del cane da parte del padrone si concede l'*actio legis Aquiliae*. Mentre in fattispecie meno caratterizzate dal contatto fisico, Giuliano prevede un'*actio in factum*, cfr. J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit. p. 144.

⁹⁰ J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit. p. 140.

⁹¹ Cfr. S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri d'imputazione e problema della “culpa”* cit., pp. 41 sgg.

⁹² È la questione del *contra naturam*, cfr. U. ROBBE, *L'actio de pauperie* cit., p. 345.

edili menzionare per primi questi animali. Ma l'argomento ci appare molto labile. Come abbiamo detto, i cani dovevano rappresentare quegli animali di possibile pericolosità che, più di frequente, venivano condotti per le strade di Roma, e dunque il loro ordine nella previsione edittale potrebbe spiegarsi in questo modo. A seguire l'ipotesi inversa, di una priorità dell'*edictum de feris*⁹³, l'esigenza di una legislazione che estendesse l'*actio de pauperie* ai danni prodotti dai cani potrebbe essersi evidenziata attraverso l'apparire di una palese lacuna normativa. I danni causati dai cani nelle strade pubbliche venivano repressi alla pari di quelli causati da bestie feroci, ma quelli provocati dai cani nelle campagne sfuggivano alle azioni indicate, proprio perché non determinati da *quadrupes* nel senso del testo decemvirale. Riteniamo più plausibile questa seconda ipotesi, pur dovendo sottolineare che gli ambiti così diversi del plebiscito e dell'editto edilizio non ci consentono sicure collocazioni cronologiche.

⁹³ L'ipotesi riceverebbe avallo dalla congettura relativa alla possibile attribuzione della *Lex Pesolania de cane* a Marco Porcio Catone Saloniano. Ma si è formulata tale supposizione in via esclusivamente possibilistica, in quanto non sufficientemente sorretta dal punto di vista documentario, né da altri elementi. Anzi, tutto quello che si è fin qui esposto lascia propendere per una datazione della *lex* più alta rispetto alla seconda metà del II secolo a.C.

14. L'uomo ucciso dal cane: tra *wergeld* alamanno e condanna a morte del reo animale

Gli Alamanni – discesi dalla grande famiglia degli Svevi –, i quali, dopo la conquista subita ad opera dei Franchi, furono portati a gravitare nell'orbita del diritto barbarico-occidentale. Come i Franchi, anche gli Alamanni¹ sembrano aver avuto origine dalla riunione di vari gruppi di individui logoratisi negli scontri con i Romani tra l'alto corso del Danubio e il medio corso del Reno. Attorno al 277 si stanziarono nelle regioni del Neckar, cercando di spingersi a più riprese fino al Reno alsaziano e al lago di Costanza. Essi diedero vita nei secoli IV e V ad una compagine politica abbastanza solida e forte. Si conosce anche una loro dinastia che durò fino ai tempi di Clodoveo. Nel 406 si insediarono in Alsazia e Palatinato. Nel 496 e nel 506 furono sconfitti dai Franchi di Clodoveo. Il Palatinato, l'Assia renana e la regione del Meno furono inglobate nel regno franco. L'Alsazia divenne protettorato franco, pur conservando il carattere "alamannico".

Della normativa alamanna ci sono pervenuti il *Pactus Alamannorum* e la *Lex Alamannorum*. Del *Pactus* è difficile stabilire la datazione precisa. Forse tra 584 e 629, oppure tra 613 e 622 o tra 629 e 639, comunque durante il governo di Clotario II (584-629) o di Dagoberto I (603/608-639). All'origine della costituzione della legge alamanna stava la necessità di raccogliere norme consuetudinarie in una compilazione scritta, che assunse all'inizio la forma del patto. La *Lex Alamannorum* fu compilata, invece, all'inizio del secolo VIII, tra 712 e 725. Costituita da 99 titoli, si suddivide in tre parti: *causae Ecclesiae*, *causae quae ad ducem pertinent*, *causae quae saepe solent contingere in populo*².

Nella maggior parte dei titoli del *Pactus* e della *Lex Alamannorum* riscontriamo un interesse insistente per il mondo animale in tutti i suoi aspetti, come per l'allevamento, soprattutto brado, nelle terre incolte. Vi sono anche norme sul furto e il danneggiamento di attrezzi agricoli, su danni a colture. L'immagine è comunque quella di una società che basava il suo sostentamento soprattutto su di una economia silvo-pastorale.

La prima versione della legge degli Alamanni è dunque il *Pactus Alamannorum*. Nei frammenti del *Pactus* troviamo alcuni spunti che distinguono le norme degli Alamanni da quello delle altre *Leges* barbariche. Purtroppo tali frammenti ci sono pervenuti in numero talmente esiguo, che ci è tolta irrimediabilmente la possibilità di

¹ Sugli Alamanni: *Die Alamannen in der Frühzeit*, a cura di W. Hübener, Buhl 1974; *Die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes*, a cura di R. Christlein, Stuttgart-Aalen 1978, 1979².

² Cfr. C. SCHOTT, *Recht und Gesetzgebung bei der Alamannen, Burgunden und Langobarden* cit.

rievocare le antiche caratteristiche di quel diritto. Nella successiva *Lex Alamannorum*, che è d'ispirazione palesemente franca e cristiana – siamo, infatti, nella prima metà dell'VIII secolo –, tali elementi sono ormai sommersi in uno schema che conosciamo bene: rigido inquadramento nelle caste, cui fa riscontro un ordinamento assolutistico, con i *wergeld* più elevati per i ceti nobili³. Allo stesso modo che abbiamo rilevato nel patto salico, era intenzione del legislatore alamanno valutare la pena pecuniaria piuttosto che la casistica relativa alle responsabilità dei danni compiuti. Come nella legge dei Franchi ripuari, per gli Alamanni una vita umana di condizione libera è stimata valere un *wergeld*. Mentre il valore di un uomo di condizione non libera – o non specificata – continua ad essere di metà *wergeld* e ciò vuol dire pari a quella di un quadrupede. La conciliazione alamanna del *wergeld* si riscontra, ad esempio, in una singolare norma che riguarda il caso del cane di proprietà di un “altro” che uccideva un uomo di non specificata condizione (*Si canis alterius hominem occiderit, medium wiregildum solvat*, c. 28, par. 1):

*Si canis alterius hominem occiderit, medium wiregildum solvat.*⁴

Il proprietario poteva contrattare con metà *wergeld* o (par. 2), laddove la situazione lo richiedesse, doveva essere disposto a rendere un intero *wergeld*. In caso contrario il suo cane sarebbe stato bloccato all'interno di uno spazio chiuso, in modo che potesse entrare ed uscire da una sola parte, per catturarlo con più facilità trattandosi di un cane aggressivo. Si sarebbe proceduto all'esecuzione dell'animale tramite impiccagione a nove piedi di distanza da quel luogo, e ivi lo avrebbero lasciato finché il corpo del cane non si fosse completamente putrefatto e fossero rimaste solo le sua ossa. Se da quello spazio dove il cane era stato rinchiuso lo aveva incitato a tornare a casa, il padrone avrebbe dovuto pagare l'intero *wergeld* ai parenti della vittima:

Et si totum wiregildum queret, omnes ustias suas reserret, per unum intret semper et exiet, et de illo limitario nove pedes canes ipsius suspendatur et, dum usque totus putriscet et ibi putridus cadet et ossa ipsius ibi iacent, per alium ustium nec intret nec exiat; et si can[e] ipsum inde iactaverit aut per alium ustium intrat in casa sua, wiregildum ipsum ei reddat.⁵

³ Una rara traccia di diritto alamanno, commisto però ad elementi d'origine disparata, ci è dato rinvenire nel cosiddetto *Schwabenspiegel*, raccolta di norme giuridiche medievali promulgata ad Augusta negli anni (1274-1275): si tratta di una fonte tuttavia lontanissima dall'ambito della ricerca.

⁴ *Leges Alamannorum*, a cura di K.A. Eckhardt, MGH, LNG, vol. V.1, Hannover 1966, p. 31.

⁵ *Ibidem*.

Se dunque un cane provocava un danno come quello descritto, all'insaputa o no del suo proprietario, era pur sempre il *dominus* a pagarne le conseguenze. Il padrone correva il rischio di dover rendere una ingente somma di danaro, ma poteva anche essere spettatore impotente dell'agonia del proprio cane – come parte del suo *patrimonium* – condannato alla impiccagione. Questo raccapricciante provvedimento ne richiama un altro, ancora estratto dal patto alamanno, non altrettanto macabro ma in cui, per l'uccisione (c. 29, par. 1) di un uomo libero da parte di un cavallo, un bue o un porco, era richiesto il pagamento di un intero *wergeld*:

Si caballus, boves aut porcus hominem occiderit, totum wergildum solvatur.⁶

Il risarcimento si dimezzava (c. 29, par. 2) nel caso in cui gli stessi animali avessero ucciso uno schiavo – praticamente un mezzo uomo – o un qualunque altro *pecus*:

Si servus fuerit aut quemvis pecus, medium precium solvatur.⁷

Il *Pactus Alamannorum* intende chiarire che si trattava di prassi ovvia pretendere l'intera composizione per un essere umano di condizione libera assassinato da una persona, da un cane o da altri animali. Purché non si trattasse dell'uccisione di uno schiavo, essere evidentemente privo di personalità giuridica e valutato alla stregua di bestiame domestico. Da ciò potremmo dedurre che uomini ed animali erano, e non solo teoricamente, più affini. Ma in un senso svantaggioso, dunque, per l'uomo di condizione servile che aveva il medesimo valore giuridico di un *pecus*.

⁶ *Ivi*, p. 32.

⁷ *Ibidem*.

15. L'Edictum di Rotari e le regole venatorie. La colpevolezza del cane è una "cosa muta"

La storia dei Longobardi¹ è autonoma, nel senso che presero il posto degli Ostrogoti in Pannonia e, anche se ebbero rapporti con questi ultimi, subirono un maggiore condizionamento da parte dei popoli turco-mongoli, nel frattempo spintisi a Occidente, e cioè Avari e forse Unni². Le caratteristiche essenziali in cui vanno inquadrare le leggi longobarde si configurano in maniera netta nell'epoca in cui i Longobardi – e sono i due secoli precedenti la nascita di Cristo – dimorarono nelle terre prospicienti le foci dell'Elba, in una regione che facilitava i contatti con gli altri barbari dell'Occidente. Le leggi longobarde sono caratterizzate da una rigida disciplina che regola i rapporti tra le varie caste della popolazione; secondariamente, trattano della classe degli *aldii*, paragonabili ai coloni o ai servi della gleba dei vari diritti occidentali e spunta qua e là l'incidenza per il culto per la divinità *Wotan*³. Le testimonianze sul legame fra *Wotan* e le influenze derivate dalle tradizioni delle popolazioni nomadi delle steppe è evidente. Il culto di *Wotan*, come ha scritto S. Gasparri, si presenta dalle fonti come un culto «estatico», caratterizzato da cerimonie nelle quali gli adoratori del dio ingerivano delle

¹ Sui Longobardi: S. GASPARRI, *La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto 1983; ID., *Alto Medio Evo: società e istituzioni, in Periodi e contenuti del Medio Evo*, a cura di P. Delogu, Roma 1988, pp. 41-55; ID., *I gruppi dominanti nell'Italia longobarda e carolingia*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 100 (1988/1), pp. 39-46; ID., *Il regno e la legge. Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell'ordinamento pubblico (secoli VI-X)*, «La cultura», 28 (1990), pp. 243-266; ID., *Bisanzio e i Longobardi. I rapporti fra l'impero e una stirpe barbarica al tramonto del sistema tardo-antico*, in *Europa medievale e mondo bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati*, a cura di G. Arnaldi – G. Cavallo, Roma 1997, pp. 43-58; ID., *Breve storia dei Longobardi*, Milano 2000, pp. 9-16; ID., *Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi*, in *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno*, a cura di C. Bertelli – G.P. Brogiolo, Milano 2000, pp. 25-43; ID., *Kingship rituals and ideology in Lombard Italy*, in *Rituals of Power*, a cura di F. Theuvs – M. De Jong, Leiden-Boston-Köln 2000, pp. 95-114; ID., *I Longobardi fra oblio e memoria*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone – L. Capo – S. Gasparri, Roma 2001, pp. 237-277; ID., *Roma e i Longobardi*, in *Roma nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2001 (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVIII), pp. 219-253; C. AZZARA, *Leggi longobarde e capitolari italici: produzione, applicazione, trasmissione*, «I Quaderni del M.A.E.S.», 5 (2002), pp. 87-106; S. GASPARRI, *Le élites romane di fronte ai Longobardi*, in *Les élites au Haut Moyen Âge. Crises et renouvellements*, a cura di F. Bougard – L. Feller – R. Le Jan, Turnhout 2006, pp. 143-166; ID., *The fall of the Lombard Kingdom: facts, memory and propaganda*, in *774. Ipotesi su una transizione* cit., pp. 41-65; C. AZZARA., *El sistema probatorio en el derecho lombardo*, in *De jure: nuevas lecturas sobre derecho medieval*, a cura di E. Dell'Elicine – P. Miceli – A. Morin, Buenos Aires 2009, pp. 33-46; *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano* (Atti del seminario di Poggibonsi, 18-20 Ottobre 2007), a cura di S. Gasparri – P. Delogu, Turnhout 2010; S. GASPARRI, *Migrazione, etnogenesi, integrazione nel mondo romano: il caso dei Longobardi*, in *Archeologia e storia delle migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e altomedioevo* (Atti del Convegno Internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 Giugno 2010), a cura di C. Ebanista – M. Rotili, Cimitile 2011, pp. 31-42.

² S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 77.

³ Divinità originaria della valle del Reno.

sostanze stupefacenti per raggiungere l'estasi sciamanica. Il loro «uscire da se stessi, per essere invasati dal dio, gli adoratori di Wotan lo applicavano alla sfera militare: conosciamo infatti l'esistenza di schiere speciali di guerrieri che, invasati dal dio, combattevano nudi o quasi, pensando di essersi mutati in animali feroci (orsi, lupi, cani) e credendo ciecamente nella loro invulnerabilità; essi provocavano, in tal modo, il terrore nelle file dei loro nemici, che di rado avevano il coraggio di affrontarli e molto più spesso fuggivano»⁴.

Nell'ambito di questo schema sociale, forse si andarono mano a mano inserendo alcuni motivi d'ispirazione nordica, che, invece di intaccare le linee essenziali della cultura longobarda, ne rimasero ai margini⁵. L'invasione longobarda della penisola italiana, l'ultima e forse la più devastante delle invasioni barbariche, fu opera di "barbari" che fino alla metà del secolo VI erano rimasti in secondo piano. Al loro arrivo i Longobardi non avevano leggi scritte. Il loro diritto era basato sulla consuetudine. Nel 643 il re Rotari (606-652) promulgò il primo e più importante corpo di leggi scritte, l'*Edictum*. Seguirono gli editti di altri re (Grimoaldo, Liutprando, Rachis e Astolfo), oltre alle leggi dei duchi beneventani Adelchi e Arechi. L'Editto di Rotari è formato da 388 capitoli suddivisi tra diverse materie giuridiche⁶. Grande interesse è rivolto all'ambiente rurale, come quadro di riferimento consueto e quotidiano per ogni Longobardo. Le numerose norme relative alla regolamentazione della caccia, della pesca, dell'allevamento e della raccolta di frutti spontanei rimandano ad uno sfruttamento silvo-pastorale, più che agrario, delle risorse ambientali. La selva era una realtà da proteggere⁷ anche per il peso che aveva il ruolo della caccia e del cacciatore⁸.

Nell'Editto longobardo del re Rotari, che forse non era rivolto unicamente alla sua *gens*⁹, si descrive lo sfondo di un'immensa campagna poco abitata, in cui vivevano cacciatori e pastori che convivevano con l'incolto. Da questo habitat gli uomini dovevano

⁴ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 79.

⁵ Si tratta di istituti di scarso rilievo, o, a volte, di semplici termini giuridici – *arga, faderfio*, ecc. – controbilanciati, però, da termini e istituti che legano i Longobardi alla cultura barbarica occidentale – *rairaub, baro, camfio, faida, fara, fulborn, fulcfree, gastaldius, meta, sonorpair, waregang* –, e da espressioni lessicali che li collegano simultaneamente ai barbari dell'ovest e del nord (*edor, mundium, mordh, morgingab*).

⁶ Cfr. C. GIARDINA, *L'Editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, in *Studi in onore di E. Besta*, vol. III, Milano 1937, pp. 71-127; C. SCHOTT, *Recht und Gesetzgebung bei der Alamannen, Burgunden und Langobarden* cit.; K. FISHER DREW, *Law and Society in Early Medieval Europe. Studies in Legal History* cit.; S. GASPARRI, *Il regno e la legge. Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell'ordinamento pubblico (secoli VI-X)* cit.

⁷ Cfr. *Leges Langobardorum*, a cura di G.H. Pertz, MGH, *Leges* [d'ora in poi L], vol. IV, Hannover 1868 (Rotari, rr. 239, 240, 241, p. 59; r. 300, p. 70; r. 319, p. 73. Liutprando, r. 45, p. 127).

⁸ V. FUMAGALLI, *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 38-39.

⁹ Cfr. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., pp. 149-151.

certo difendersi, ma contestualmente era una fonte indispensabile per la loro stessa sopravvivenza. Il bosco, con gli animali che lo popolavano, era per l'uomo longobardo un luogo da cui trarre il sostentamento e un mondo da tenere d'occhio per la propria incolumità¹⁰. Che i guerrieri longobardi avessero una visione particolare e mitica del cane¹¹, a prescindere dalla loro legislazione, lo racconta l'*Historia Langobardorum* del benedettino Paolo Diacono (720-799). In essa è descritto l'episodio dei guerrieri dalla testa di cane, quei *cynocephali* che potrebbero essere identificati come gli adepti di un'associazione di combattenti devota a *Wotan*, il dio mago e guerriero, e che rientrano nella categoria dei *berserkir* (guerrieri belva)¹². I *berserkir* erano i soldati di Odino, divinità principale del pantheon nordico, un dio crudele e astuto, misterioso e onnisciente e vengono descritti, probabilmente per la prima volta, dallo scrittore islandese Snorri Sturluson nel suo *Ynglinga Saga* (1220-1230 ca.) che, come ricorda M. Pastoureau, costituisce la prima parte dell'immensa *Heimskringla Saga*:

Andavano senza corazza, selvaggi come lupi o cani. Mordevano i loro scudi ed erano forti come orsi e tori. Uccidevano gli uomini e né il fuoco né l'acciaio potevano nulla contro di loro.¹³

I *berserkir* avevano talvolta un comportamento da fuori legge, che veniva associato a quello dei cani. Nella saga di *Vatnsdal* si legge:

Giunsero due berserkir [...], erano antipatici agli uomini perché pretendevano con la forza donne e denaro. Essi abbaiano come cani, mordevano gli scudi e camminavano sul fuoco a piedi nudi.¹⁴

I *berserkir* risultano essere molto simili ai *fridhlaus*, i cosiddetti “senza pace”, ossia reprobri scacciati dalla comunità destinati a vivere nella solitudine della foresta e, non a caso, definiti “lupi”¹⁵. Nei vari elementi costitutivi dell'*Edictum* il legislatore si è

¹⁰ Cfr. *Le Leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico* cit., p. XII.

¹¹ Sui cinocefali della tradizione longobarda, si veda: S. GASPARRI, *La cultura tradizionale dei Longobardi: struttura tribale e resistenze pagane* cit., pp. 17-21.

¹² Cfr. *Le Leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico* cit., p. XV.

¹³ SNORRI STURLUSON, *Ynglinga Saga*, citato in: G. DUMÉZIL, *Gli dèi dei Germani. Saggio sulla formazione della religione scandinava*, (trad. it di *Les dieux des Germains: Essai sur la formation de la religion scandinave*, Paris 1959), Milano 1974 citato, a sua volta, in M. PASTOUREAU, *L'orso. Storia di un re decaduto* cit., p. 47.

¹⁴ *Antiche saghe islandesi*, a cura di M. Scovazzi, Torino 1973, p. 224.

¹⁵ M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico* cit., vol. I, pp. 276-292.

attenuto alle norme consuetudinarie, occupandosi di tradurre in proposizioni di diritto positivo quelle che erano ormai le convinzioni culturali più radicate nella società longobarda. La conservazione dei tanti elementi arcaici fu dovuta, probabilmente, alla specifica congiuntura politica, durante la quale vide luce l'Editto. Potrebbe essere successo, infatti, che la politica ostile all'impero d'Oriente avesse spinto il legislatore longobardo ad essere avverso alle intrusioni dello *ius romanum*. Sono rare – tuttavia presenti, come vedremo – le norme d'ispirazione romana o cristiana che ci è dato riscontrare nell'Editto¹⁶. La popolazione romana, inquadrata e rappresentata dai propri vescovi, dovette adattarsi a vivere ai livelli medio-bassi della società. In campagna, i Romani costituivano la massa dei lavoratori della terra ossia quella che i capi longobardi confiscarono e presero direttamente per sé. La popolazione romana lavorava anche quei poderi di piccole e medie dimensioni che rimasero nelle mani dei vecchi proprietari romani, e magari dietro pagamento di tributi in natura e prestazioni di lavoro sulle terre dei Longobardi¹⁷. Esisteva una “separazione” fra Romani e Longobardi, che però si attenuò presto: in città, ad esempio, la contiguità non era così netta come in campagna. Proprio in campagna, invece, la dimora del gruppo familiare longobardo, descritta nell'*Edictum* di Rotari, doveva essere isolata, circondata dalla *curtis* ovvero il suo recinto di legno o di siepi¹⁸. Le relazioni con i contadini romani erano, per i Longobardi, solo rapporti di lavoro e di dominio. Comunque, era nella *curtis* che la vita dei gruppi gentilizi longobardi dovette proseguire il suo corso secondo le tradizioni antiche: quella corte che era protetta da severe leggi che assegnavano al capofamiglia poteri di vita, e di morte, su chi facesse irruzione al suo interno¹⁹. Un altro fattore che diminuì la distanza fra Romani e Longobardi fu la conversione al Cristianesimo di questi ultimi, che avvenne nella seconda metà del VII secolo. Dunque, matrimoni misti, stretta convivenza, stessa lingua, stessi nomi e stessa religione²⁰.

¹⁶ Le aggiunte che, nel corso del tempo, ampliarono l'Editto ad opera dei successori di Rotari fecero largo, invece, allo *ius* “straniero”. Le *Novellae* di Grimoaldo (668) e di Liutprando (713-735), le aggiunte di Ratchis (746) e di Astolfo (755), più che colmare le lacune dell'Editto cercarono di adattare l'essenza delle antiche norme al nuovo clima politico che si andava determinando nel regno longobardo d'Italia.

¹⁷ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 146.

¹⁸ Come precisa S. Gasparri, *curtis* è un termine barbarico che è stato latinizzato, cfr. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 147.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ivi*, p. 149.

L' *Edictum* di Rotari registra una serie di norme originali che ha come protagonisti gli animali e sul *canis* in particolare²¹, oltre a trattare in quarantadue provvedimenti della caccia e in nove della falconeria²². Rispetto a tutti gli animali selvatici (*De fera*, c. 309), è scritto che se un animale rientrante in questo gruppo veniva ferito da un cacciatore e nel suo furore l'animale stesso uccideva un malcapitato provocandogli un qualsiasi danno, il cacciatore rischiava di dover rispondere di omicidio o di danneggiamento. Ma con una clausola, ossia si sarebbe riconosciuta la colpevolezza del cacciatore fintantoché questo inseguiva la preda o la braccavano i suoi cani, perché, se il cacciatore avesse abbandonato l'animale, si fosse allontanato e quello avesse provocato un danno, non si poteva reclamare presso colui che aveva ferito o aizzato la preda:

Si qua fera ab homine plagata fuerit et in ipso furore hominem occiderit, aut quodlibet damnum fecerit, tunc ipse qui plagavit ipsum homicidium aut damnum conponat, sub ea vidilicet observatione, ut tamdiu intellegatur culpa venatoris, quamdiu eam secutus fuerit, aut canis ipsius. Nam si ipsa fera postposuerit et se ab ea turnaverit, posteaque fera ipsa damnum fecerit, non requiratur ab eo qui plagavit aut incitavit.²³

Scrivono M. Montanari che i problemi reali da cui muovono simili provvedimenti legislativi «sembrano essere soprattutto quelli della libera concorrenza fra cacciatori, delle liti e dei contrasti che il libero esercizio della caccia, e il conseguente affollamento dei boschi, inevitabilmente comportavano»²⁴. L'Editto di Rotari è infatti pieno di provvedimenti relativi alla cattura della preda ed alle contestazioni che potevano sorgere tra cacciatori contendenti. Quando abbandonando il suo cammino (c. 311), recita l'Editto, un tale si fosse impossessato di un animale selvatico e ferito, che era stato preso in una tagliola e circondato dai cani di colui che lo stava braccando – quindi, i cani di un'altra persona –, e se da quella stessa bestia veniva ferito o ucciso, nessuno avrebbe potuto reclamare presso colui che aveva ferito o aizzato l'animale ovvero presso il cacciatore. Si

²¹ Le norme che seguono, relative al cane e ad altri animali nell'ambito delle *venationes*, sono estratte dall'Editto di Rotari che si trova editato nei MGH tra le *Leges Langobardorum* cit., pp. 72-75. Le medesime norme – cc. 309, 311, 312, 322, 323, 324, 326, 327, 330, 331 eccetto il c. 329, *De cane furato* – sono riportate nei cc. XXXVII-XXXVIII del *Liber legis regum langobardorum*, detto *Concordia*, che mette insieme le leggi dei re Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Ratchis e Astolfo concordandole per argomento, cfr. *Leges Langobardorum* cit., pp. 275-276. Anche il *Liber papiensis*, nell'edizione MGH, riporta le medesime norme dell'Editto di Rotari, compreso il c. 329 (omesso nel *Liber legis regum langobardorum*), cfr. *Leges Langobardorum* cit., pp. 375-377.

²² Cfr. P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobile nel Medioevo* cit., p. 73.

²³ *Leges Langobardorum* cit., p. 72.

²⁴ M. MONTANARI, *Vicende di un'espropriazione: il ruolo della caccia nell'economia e nell'alimentazione dei ceti rurali* cit., p. 175.

sarebbe infatti imputata la colpa alla temerarietà di chi si era gettato sulla preda di propria iniziativa, con il desiderio di impossessarsene:

Si quis super fera ab alio plagata, aut in taliola tenta, aut a canibus circumdata, iter suum postponens, volens eam lucrari, super ipsam se miserit, et ab ipsa plagatus fuerit aut occisus, non requiratur ab eo qui plagavit aut incitavit, sed suae culpe et audaciae reposit, qui cum auctoritate lucrandi animo se super eam misit.²⁵

L'animale selvatico che veniva trovato ferito da "qualcun altro" (*De fera inventa ab alio vulnerata*, c. 312) o trovato imprigionato in una tagliola o circondato dai cani ma già morto, se, in verità, era stato finito dalla stessa persona che lo aveva trovato e questo lo conservava dimostrando di essere in buona fede, gli veniva consentito di prendere la spalla destra dell'animale con sette costole:

Si quis fera ab alio vulnerata aut in taliola tenta aut a canibus circumdata invenerit, aut forsitan mortua aut ipse occiderit et salvaverit, et bono animo manifestaverit, liceat eum de ipsa fera tollere dextro armo cum septem costas.²⁶

L'Editto di Rotari decreta (*De canis incetatus*, c. 322) che nel caso in cui una persona chiamava dei cani altrui gridando o aizzandoli e questi causavano un danno ad un uomo o a del bestiame, non si doveva attribuire la colpa a colui cui appartenevano i cani, ma a chi li aveva provocati:

Si quis canis alienus clamaverit aut incetaverit, et damnum fecerint in hominem aut in peculium, non repositur illi culpa, cuius canis sunt, sed illi qui eos incitavit.²⁷

Il capitolo che riguarda "l'uomo furioso" (*De homine rabioso*, c. 323) è da prendere in considerazione per comprenderne un altro, che ci incuriosisce più direttamente. Quando un individuo usciva fuori di senno, e posseduto dal demonio per i suoi grandi peccati causava danni a terzi o al bestiame, non si poteva reclamare presso i suoi eredi. Anche se la lesione presupponeva l'omicidio, non era possibile rifarsi sulla famiglia del reo. Ciò valeva purché non venisse comprovato che l'assassino aveva agito

²⁵ *Leges Langobardorum* cit., p. 72.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ivi*, p. 74.

intenzionalmente, e cioè che era in grado di intendere e di volere. Lo stesso valeva per un *canis* (c. 324), un cavallo o un animale qualsiasi che in preda alla furia avesse leso uomini o altro bestiame. Non era dunque legittimo pretendere una ricompensa, o una pattuizione, presso il proprietario:

323. Si peccatis eminentibus homo rabiosus aut demoniacus factus fuerit, et damnum fecerit in hominem aut in peculium, non requiratur ab heredibus; et si ipse occisus fuerit, simili modo non requiratur; tantum est, ut sine culpa non occidatur.

324. Si canis aut caballus aut quislibet peculius rabiosus factus fuerit et damnum fecerit in hominem aut in peculium, non requiratur a domino; et qui ipsum occiderit, simili modo non requiratur, ut supra.²⁸

Ma se il cavallo con il suo zoccolo (c. 326), un bue con le corna, un maiale con le zanne o il cane con il suo morso feriva un uomo, tranne l'eventualità in cui gli stessi animali fossero furiosi, pagava la composizione per il danno quanto per l'omicidio solo e sempre la persona cui appartenevano gli animali colpevoli. In questo modo, si poteva porre fine alla *faida*, all'inimicizia, perché il tutto era successo per colpa dell'animale, che è una "cosa muta", e nulla era accaduto per il proposito dell'uomo:

Si caballus cum pede, si boves cum corno, si porcus cum dentem hominem intrigaverit, aut si canis morderit, excepto ut supra si rabiosus fuerit, ipse conponat homicidium aut damnum, cuius animales fuerit, cessante in hoc capitulo faida, quod est inimicitia; quia muta res fecit, nam non hominis studium.²⁹

I due capitoli (cc. 323 e 324) che abbiamo appena analizzato sono molto interessanti, in quanto meditano l'esperibilità di un'azione giuridica fondandola sul concetto romano di danno *contra naturam*, e dunque sul danno commesso *sine iniuria*, da parte di un *animal* umano o non umano. Crediamo di vedere in questi due capitoli dell'*Edictum* longobardo una reiterazione dell'*actio de pauperie* e un riferimento alla *Lex Pesolania de cane*, sia per il concetto della responsabilità senza colpa – che viene ripreso esplicitamente –, sia per il caso specifico relativo alla *pauperies* canina. Chi prendeva invece in prestito o in affitto un cavallo (*De caballo praestito*, c. 327), un bue, un *canis* o qualsiasi altro animale che nel mentre si trovava in concessione procurava dei danni, la

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ivi*, p. 75.

persona danneggiata non poteva reclamare presso il proprietario. Pagava per l'omicidio, o il danno, colui che aveva preso in prestito l'animale:

Si quis praestitum aut conductum caballum aut bovem aut canem aut quolibet animalem habuerit, et dum in ipso beneficio aut conductura est, damnum fecerit, non requiratur proprio domino, sed ille qui praestitum post se habuit, ipse homicidium aut damnum componat.³⁰

Per un cane che veniva rubato (*De cane furato*, c. 329) l'*Edictum* è lapidario. Il reo restituisca nove volte tanto:

Si quis canem furaverit, sibi nunum reddat.³¹

Qualche passo dell'*Edictum* ci risulta anche ambiguo, per non dire incomprensibile, ma ci illumina su una evidente attenzione che il cane riceveva presso la cultura longobarda. Il tale che (c. 330) per difendere se stesso uccideva un cane altrui usando una spada, un bastone o qualsiasi altra arma che poteva essere tenuta in mano, non ne era responsabile a patto che provasse che il bastone usato fosse lungo come una spada di media grandezza. L'uso del bastone come strumento di morte potrebbe far pensare che la norma facesse riferimento ad un'arma grezza, rustica, e che dunque fosse un provvedimento rivolto a regolamentare non il comportamento degli uomini liberi ma di quelli, appunto, non liberi, dei contadini e dei "selvatici" che al massimo potevano possedere una mazza o una spada di piccole misure: ma è solo una ipotesi³². Se appositamente glielo avesse scagliato contro uccidendolo, il reo doveva ricambiare *ferquido* cioè donando un esemplare simile. L'ultimo capitolo (c. 331) che nella legislazione dettata dal grande re longobardo si occupa del cane prevedeva che se un tale trovava un cane altrui mentre faceva qualcosa di illecito nella propria casa, giorno o notte che fosse, e nel tentativo di distoglierlo o allontanarlo arrivava ad ucciderlo, il proprietario del cane non aveva diritto di rimostranza. Anzi, se il cane non rimaneva ucciso, era il padrone stesso a rispondere dei danni compiuti dal quadrupede:

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*

³² Nel racconto sul santo levriero – la cui fonte risale ai secc. XII-XIII –, il cavaliere decaduto, credendo che il cane abbia attentato alla vita del figlio, non brandisce una spada per uccidere l'animale ma una mazza, arma dell'uomo selvatico: cfr. P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 22.

330. Si quis se vindicandum occiderit canem alienum, id est cum spata aut virga, aut cum qualebit arma mano tenendo, non ei requiratur; tantum est ut ipsa virga tales inveniatur esse, ut mediocris spata. Nam si post ipsum iactaverit, et eum occiderit, reddat ferquido id est similem.

331. Si quis canem alienum nocte aut in diem damnum facientem in casa sua invenerit, si eum occiderit, non requiratur; et si occisus non fuerit, damnum quod fecirit, dominus reddat.³³

In Italia settentrionale i Longobardi trovarono un ambiente nel quale impiantarsi senza difficoltà d'adattamento³⁴. Per quanto concerne le attività legate all'incolto, vale a dire caccia, pascolo e la raccolta di frutti spontanei, i Longobardi erano a tali lavori più predisposti rispetto alla coltivazione della terra. Con l'avvento longobardo, la produzione di prodotti agricoli nelle campagne assunse connotati sempre più pastorali. I pastori di maiali, infatti, iniziarono a diffondersi così come la pratica della caccia. Nell'Alto Medioevo il vincolo tra caccia ed esercizio del potere andò mano a mano rafforzandosi. Lo dimostra l'evoluzione del diritto venatorio che da una iniziale vicinanza alle idee romane in materia – anche se non necessariamente ciò significava una identità di vedute – si passò a teorizzazioni originali. Infatti, l'uso della caccia come espediente per la rappresentazione delle gerarchie sociali non era iscritto fin dall'inizio nelle consuetudini dei barbari invasori dell'impero romano. Lo testimoniano le convergenze con il diritto romano riscontrabili nei primi documenti espressi dagli stessi barbari. Dobbiamo precisare che la somiglianza tra i precetti romani e i dettami legali dell'*Edictum* di Rotari è solo parziale. La caccia era infatti al centro delle preoccupazioni dei Longobardi, mentre era ai margini di quelle dei Romani. Quei privilegi aristocratici destinati ad imporsi nei secoli successivi mancano nell'Editto, dove invece sembra chiaro che i cacciatori appaiono uguali davanti alla legge. La distinzione principale che prevaleva all'interno della società barbarica era, insomma, ancora quella tra liberi e non liberi, piuttosto che quella successiva tra nobili e villici.

³³ *Leges Langobardorum* cit., p. 75.

³⁴ Cfr. V. FUMAGALLI, *Uomini e paesaggi medievali* cit., pp. 37-44.

16. Un cane *vitiosus* nel visigoto *Liber iudiciorum*: danno del cane e responsabilità

I Visigoti ci sembrano tra i barbari quelli che più volentieri migrarono di terra in terra. Dopo lunghe peregrinazioni, si fissarono attorno ai primi decenni del secolo V nella Gallia sud-occidentale e di qui si spinsero ad occupare gran parte della penisola iberica, ad esclusione delle regioni occidentali bagnate dall'Atlantico, dando vita ad un regno che ebbe in Toledo la sua capitale¹. Ricordiamo, più in generale, che i Goti furono il veicolo principale della trasmissione delle novità culturali provenienti dalle steppe nei confronti di altri barbari orientali, come Vandali, Burgundi, Eruli e Gepidi². I Visigoti furono tra i primi a promulgare per il loro *regnum* una codificazione. Risalgono ai primi anni del secolo V le *Leges Antiquae* e al re Eurico (466-485) un tentativo di unificazione di diritto romano e consuetudini visigote. Di quest'ultimo non ci è pervenuto però direttamente il testo. Il re Alarico II (485-507) nel 506 emanò la *Lex Romana Visigothorum* – detta anche, dal nome del sovrano, *Breviarium Alarici* o *Breviarium Alaricianum* –, basata sul diritto romano attualizzato. Si tratta di una delle cosiddette “leggi romane dei barbari”. Ulteriori tentativi unificanti in campo legislativo furono fatti da altri sovrani, come Leovigildo (568-586) e Chindasvindo (642-653): niente ci resta del primo, a differenza del secondo. Fu Recesvindo (653-672) ad attuare il progetto di unificazione del diritto, con la promulgazione della *Lex Visigothorum* – conosciuta anche come *Forum iudiciorum* o *Fuero Juzgo* – attorno al 654. Quest'ultima compilazione lascia grande spazio anche al diritto romano; ad essa furono inserite delle aggiunte – *Novellae* – ad opera di altri re verso la fine del secolo VII (Ervigi, Egica, Vitiza)³.

¹ Sui Visigoti: R. MENENDEZ PIDAL, *Los Godos y el origen de la epopeya española*, in *I Goti in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, III), Spoleto 1956, pp. 285-322; R. GIBERT, *El Reino visigodo y el particularismo español*, in *I Goti in Occidente* cit., pp. 537-583; R. DE ABADAL Y DE VINYALS, *Del reino de Tolosa al reino de Toledo*, Madrid 1960; E.A. THOMPSON, *The Goths in Spain*, Oxford 1969; D. CLAUDE, *Geschichte der Westgoten*, Stuttgart 1970; J. ORLANDIS, *Historia social y económica de la España visigoda*, Madrid 1975; L.A. GARCIA MORENO, *El fin del reino visigodo de Toledo*, Madrid 1975; R. COLLINS, *Early Medieval Spain. Unity and Diversity, 400-1000*, London 1983; S. TEILLET, *Des Goths à la Nation gothique. Les origines de l'idée de nation en Occident du V^e au VII^e siècle*, Paris 1984; H. WOLFRAM, *Storia dei Goti*, (tr. it. di *Geschichte der Goten: von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts, Entwurf einer historischen Ethnographie*, München 1979), Roma 1985; B. SAIITA, *Società e potere nella Spagna visigotica*, Catania 1987; L. MUSSET, *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche* cit.; J.A. GARCIA DE CORTAZAR, *La sociedad rural en la España medieval*, Madrid 1990, pp.1-36.

² S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 77.

³ Sulla legislazione visigota: A. D'ORS, *La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in *I Goti in Occidente* cit., pp. 363-408; R. ABADAL Y DE VINYALS, *A' propos du Legs visigothique en Espagne*, in *Caratteri del secolo VII in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo,

Giunti nella penisola iberica i Visigoti organizzarono e codificarono il complesso della loro cultura. Ci sono pervenuti, infatti, i preziosi frammenti del *Codex Euricianus* – forse il più antico esemplare di codificazione scritta fra tutte le leggi barbariche –, promulgato nell’anno 475. Pregno, com’è naturale, di norme romano-teodosiane, tale codice ci permette di evidenziare i motivi ispiratori della tradizione visigota. Tuttavia, sono scarsi i frammenti per poter ricostruirne un quadro completo.

Il *Codex Euricianus* voleva provvedere alla regolamentazione non solo dei rapporti sociali fra i Visigoti, ma anche delle controversie che sorgevano tra i Romani e i conquistatori. Si profilava così un complesso insieme di norme e, specialmente, di terminologia giuridica in quanto un’identica espressione – ad es. *dos*, *matrimonium* – poteva probabilmente assumere un duplice significato se risuonava all’orecchio di un Visigoto, o se, invece, era rivolta ad un Romano; ma non è certo assoluta questa ipotesi. Al successore di Eurico, il re Alarico II, viene dunque attribuita la promulgazione della cosiddetta *Lex Romana Visigothorum*. Questa legge “romano-barbarica” era composta esclusivamente da norme romane ma non possiamo sapere con certezza se come sfera di attuazione, e di regolamentazione, aveva unicamente i rapporti sociali dei sudditi romani. Il *Codex Euricianus* fu poi rielaborato da Leovigildo e fu detto *Codex revisus* (intorno al 580). Una terza edizione del *Codex Euricianus* fu iniziata dal sovrano Chindasvindo e portata a termine dal figlio Recesvindo. Questi due re, come abbiamo accennato, con una serie di *Novellae*, perseguirono l’ideale del conguagliamento tra le norme visigote e quelle romane. Ne venne fuori il cosiddetto *Liber iudiciorum* (654), che anche nella semplice organizzazione esteriore delle norme mostra di avere subito un notevole influsso dalla legislazione romana. Dal *Liber iudiciorum* fu tratta, con lievi varianti proprio la *Lex Visigothorum*. In questa legge le disposizioni di Eurico e di Leovigildo furono contraddistinte con la designazione di *Antiqua*, mentre le *Novellae* di Chindasvindo e di Recesvindo recano il nome del loro promulgatore.

Questa rielaborazione successiva e il tentativo di giungere ad una probabile fusione tra norme di origine e tradizione ben diversa, non offuscano il carattere “barbarico” visigoto. Già nei frammenti euriciani e poi, via via, nelle revisioni di Leovigildo e di Recesvindo gli antichi istituti si affacciano con evidenza. Tali, ad esempio, le norme che affermano e regolano il *mundio* sulla donna e i doveri su cui è

V), Spoleto 1958, pp. 541-585; C. SANCHEZ-ALBORNOZ, *Pervivencia y crisis de la tradicion juridica romana en la España Goda*, in *Il passaggio dall’Antichità al Medioevo in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto Medioevo, IX), Spoleto 1962, pp. 200-299; P.D. KING, *Derecho y sociedad en el reino visigodo*, Madrid 1981.

vincolato l'individuo verso la propria famiglia così come le norme sui danni causati da animali e quelle sui *canes*⁴.

La lettura della normativa visigota ci rimanda ad una immagine fortemente legata a stili di vita ruralizzati, ad uno stretto rapporto con l'ambiente selvaggio, ad un'economia basata sul suo sfruttamento, che si trova a dovere fare i conti con una società fortemente romanizzata, con centri urbani ancora vitali, con una rete di infrastrutture pubbliche ancora in grado di operare, e con una agricoltura, in certe aree, sviluppata. Troviamo quindi molte norme rivolte alla salvaguardia delle selve, soprattutto di quelle *glandiferae*, per l'allevamento suinicolo, ampiamente tutelato. Molte sono le norme che prevedono le composizioni pecuniarie per il taglio di alberi, per l'incendio di alberi singoli, oltre che di intere selve: un segno della grande importanza attribuita ai diversi usi del legno, anche come materiale da costruzione⁵.

Parallelamente a questo ordine di dati, nella *Lex Romana Visigothorum*, che si rifà alla legislazione e, quindi, alla realtà romana, sono presenti norme che si occupano *de operibus publicis*, e *de aquaeductu*⁶. Nella *Lex Visigothorum antiqua* sono previste le sanzioni per i danni provocati da *appiaria* – ossia alveari – a uomini o animali.

Il primo caso che evidenzia la “relazione” tra uomo e cane nelle *Leges* dei Visigoti si trova nel *Liber iudiciorum*, ed è relativo al caso di un cane istigato (*Sue habendum culpe, si irritatum animal noceat irritantem*, c. 18). Vediamo dunque in cosa consiste la

⁴ Passata la bufera della dominazione araba, il diritto visigoto doveva risorgere in una forma tra le più suggestive, nella veste che i dialetti iberici offrivano, liberato finalmente da ogni intrusione forzata di diritto romano e dotato di una ricchezza d'istituti e di concezioni arcaicizzanti. È il diritto *Fueros*. Ora, tale titolo designa alcune raccolte giuridiche di estensione geografica particolare, limitate a singole regioni dell'*Iberia*, nelle quali rivissero con un'autonomia singolare gli istituti del diritto visigoto. Abbiamo così il *Fuero de Calataiub*, sanzionato da Alfonso I nel 1131, il *Fuero Juzgo* che è del secolo XII e contiene una versione libera del codice di Recesvindo; il *Fuero de Escalona* del 1226, il *Fuero de Jaca* del primo quarto del secolo XII, il *Fuero de Leon* che risale al 1020, il *Fuero general de Navarra* – del sec. XIII, ma giunto a noi solo attraverso una rielaborazione del sec. XIV), il *Fuero viejo de Castiella*, della seconda metà del sec. XIII e, infine, il *Fuero de Teruel* della fine dello stesso secolo. Qui le antiche consuetudini barbariche trovarono la loro più ampia espansione, senza dovere subire la costrizione delle norme di diritto romano. Alcuni istituti barbarici, che si cercherebbero invano nella legislazione visigoto-romana, si rinvennero facilmente sfogliando le pagine dei *Fueros*. Pur nelle singole autonomie regionali che i *Fueros* difendono, emerge la tipica aspirazione dell'uomo che tende al particolarismo, alla individuazione nella massa. Questa aspirazione, contrapponendosi alle ferree leggi della *Sippe*, determinerà uno dei motivi predominanti dell'evoluzione dello spirito barbarico. Di qui il pregio che assumono i *Fueros*: essi sono, quasi sempre, una rielaborazione fedele e sincera della più schietta tradizione giuridica barbarico-orientale.

⁵ Cfr. *Leges Visigothorum*, cit., cc.: X, 1, 9; VIII, 3, 1; VIII, 2, 2; VIII, 3, 4; VIII, 5, 1; VIII, 5, 2; VIII, 5, 3.

⁶ Cfr. *Lex Romana Visigothorum*, a cura di H. Haenel, Lipsia 1849, c. XV, 1, 2. Nel primo caso si riprendono capitoli di legge dell'imperatore Giuliano (331-363) sulla costruzione di *domos in locis publicis*, degli imperatori Arcadio (377-408) e Onorio (384-423) sulle spese per riparare e mantenere in buono stato le mura e le terme pubbliche, affinché le *splendidissimae urbes vel oppida non labantur vetustate*, cioè, non andassero in rovina. Nel secondo caso ci si rifà ancora ad editti di Arcadio e Onorio per il mantenimento in buono stato degli acquedotti, che dovevano servire per portare acqua alle città e non dovevano essere impoveriti per irrigare di nascosto campi, orti e giardini.

presenza del cane in questa legge. Era responsabilità dell'istigatore se un *bos* stizzito arrecava un danno a colui che lo aveva provocato e, similmente, quando qualcuno provocava un *canis* che sapeva essere *vitiosus*, ossia potenzialmente reattivo su istigazione, qualunque tipo di danno fosse stato subito era da ascrivere a chi aveva infastidito l'animale:

Si quis vitiosum bobem aut canem vel alium animal contra se in ira concitaverit, quidquid passus fuerit, culpe eius, qui hoc pertulerit, oportet adscribi.⁷

Secondo quanto previsto, dunque, il proprietario di un cane provocato da terzi non avrebbe dovuto rispondere del danno arrecato dal proprio animale se il danneggiato fosse stato al corrente della riconosciuta pericolosità del cane. Inoltre, ciò valeva soprattutto se il cane aveva morso qualcuno per difendere il suo proprietario. Nel successivo capitolo si specifica l'ulteriore casistica e così, se per la ferita inferta dal cane taluno avesse subito una mutilazione o addirittura la morte (*Si iuste an iniuste concitatus canis quempiam debilitasse vel occidisse probetur*, c. 19) sarebbe stato necessario valutare l'intenzionalità dell'atto. Nei confronti del padrone del cane, però, non si poteva intraprendere alcuna azione tesa ad attribuirne la responsabilità, se ad aver patito il danno dal cane fosse stato un furfante o un fuggiasco:

Si aliquem canis momorderit alicuius, et de morsum illius aliquis debilitatus probetur aut mortuus, domino canis nihil calumnie moveatur; si tamen eum canem, ut morderet, non inritasse cognoscitur. Quod si canem suum, ut furem aut quemcumque criminisum comprehenderet, inritavit, et ita momorderit fugientem, si de morsu ipso fuerit debilitatus aut mortuus, nihil ex eo causationis existat. Nam si eum ad innocentem forsitam iniuriandum incitavit, tamquam si ipse vulnus intulerit, iuxta legem componere non moretur.⁸

Se l'istigazione del cane era intenzionale, cioè provocata dal padrone del cane e motivata dalla difesa personale o delle proprietà, e se chi aveva di fronte era un potenziale ladro o un malintenzionato, il proprietario – probabilmente di condizione libera – aveva quindi pieno diritto ad aizzare il cane. Ad eccezione della provata innocenza del delinquente, il proprietario non avrebbe avuto alcuna responsabilità sul danno causato dal

⁷ *Leges Visigothorum* cit., p. 339.

⁸ *Ibidem*.

cane così come era esente l'animale stesso. Il danno del cane poteva dunque essere ritenuto "consapevolmente ingiusto" in quanto non provocato dall'animale, ma da un autore – il padrone o un estraneo – capace di ragionare e intervenire sull'atto. L'*actio* da danno iniquo a terzi⁹ di un animale deriva dallo *ius romanum* e fu considerata dalla cosiddetta *Lex Aquilia* – un plebiscito votato, probabilmente, nel 287 a.C. –, stabilendo in maniera chiara che la responsabilità sarebbe stata ascrivibile alla sola negligenza del *dominus* o a chi avesse provocato l'animale. C'è da dire, però, che il fondamentale primo capo della legge aquiliana non contempla casistiche specifiche relative ai cani ma solo quelle relative agli *animalia* produttivi: i *pecudes*.

Con la *Lex Aquilia* tutti i quadrupedi, ad eccezione dunque del cane, cominciarono ad essere ritenuti più affini all'uomo, nel senso di essere considerati patrimonio di un *pater* da sottoporre ad eventuale tutela. Equiparati ai servi, i *pecudes* entravano così a far parte della *familia* con una propria responsabilità. Il primo capo della legge *Aquilia* stabilisce che se qualcuno ingiustamente avesse ucciso un servo o una serva altrui, un quadrupede o un qualsiasi capo di bestiame, il reo sarebbe stato condannato a rendere al danneggiato una ricompensa pari al valore massimo raggiunto in quell'anno dall'*animal* umano o non umano che fosse:

Hoc tamen capite non quanti in eo anno, sed quanti in diebus XXX proxumis ea res fuerit, damnatur [...].¹⁰

Ait lex: (capite primo) 'quanti is homo in eo anno plurimi fuisset'. Quae clausula aestimationem habet damni, quod datum est.¹¹

Perché, allora, questo principio non valeva nel caso in cui ad essere ucciso fosse stato un cane? Il motivo è chiaro, perché, come detto precedentemente, per lo *ius romanum* il cane non rientrava tra i *pecudes* – a differenza, ad esempio, dei *servi* – e non era quantificabile il suo valore massimo di produttività annuale, così come lo si può

⁹ Su questo tema, nel capitolo, si farà riferimento al lavoro di P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit. Si veda: D. 9, 1, 1, 4 (ULP. 18 *ad ed.*): «Itaque, ut servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur».

¹⁰ GAL., 3, 218.

¹¹ D. 9, 2, 21pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

calcolare per una pecora¹². Secondo Ulpiano, l'azione disciplinante della *Lex Aquilia* poteva però essere applicata nei confronti del proprietario di un cane – e, potremmo dire, a tutela del cane stesso in quanto bene del padrone – quando costui lo aizzava volutamente a danno di terzi, utilizzandolo consapevolmente come strumento d'offesa in modo che mordesse qualcuno. Ma la legge aquiliana attribuiva la responsabilità al padrone anche se questo non aveva tenuto il cane al guinzaglio? In verità, non convinto dalla possibile risoluzione del caso, in forma dubitativa Ulpiano riporta la considerazione del giurista adrianeo Giuliano (115-post 148), per precisare che era tenuto a sottostare alla legge *Aquilia* chi aveva tenuto il cane al guinzaglio e fatto sì che mordesse qualcuno. Ma se il cane non era stato tenuto al guinzaglio il pretore giudicante il caso avrebbe agito con un'azione modellata sul fatto:

Item cum eo, qui canem irritaverat et effecerat, ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit aquiliae actionem esse: sed Iulianus eum demum aquilia teneri ait, qui tenuit et effecit ut aliquem morderet: ceterum si non tenuit, in factum agendum.¹³

Insomma, con l'espressione *in factum*, si specifica che nella difficoltà di identificare le variabili risolutive, si poteva pur sempre ricorrere all'*actio de pauperie* romana, l'unica alternativa possibile, che prevedeva la responsabilità univoca del proprietario di un quadrupede dannoso.

Nello *ius romanum*, il primo segno della relazione tra uomo e cane, o meglio tra l'uomo e un generico quadrupede, scaturisce da ciò che il diritto romano stabiliva sulla questione dei danni cagionati da un *quadrupes*. Si tratta proprio dell'*actio de pauperie*, quell'azione che abbiamo menzionato più volte. L'azione deriva *ex lege duodecim tabularum* e prescriveva che ogni tipo di quadrupede – *quae actio ad omnes quadrupedes pertinet*¹⁴ – che avesse provocato in modo sfrontato e autonomo un danno doveva essere ceduto da parte del *dominus*, responsabile privo di colpa, a chi aveva subito l'ingiuria. Altrimenti il *dominus* avrebbe dovuto offrire la stima dello stesso danno:

¹² D. 9, 2, 2, 2 (GAI. 7 *ad ed. provinc.*).

¹³ D. 9, 2, 11, 5 (ULP. 18 *ad ed.*).

¹⁴ D. 9, 1, 1, 2 (ULP. 18 *ad ed.*).

Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre¹⁵.

Ait praetor 'pauperiem fecisse'. Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret.¹⁶

Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.¹⁷

Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est); puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desiit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.¹⁸

Riassumiamo, dunque, il concetto di *pauperies*¹⁹ ossia quel danno arrecato *sine iniuria*²⁰ da un autore – un *quadrupes* – che mancava di ragione e, lo suggerisce il termine stesso, portava al depauperamento del danneggiato. L'*actio de pauperie* trovava applicazione quando un quadrupede *quod sensu caret*²¹ provocava un danno mosso non dalla propria ferinità, come nel caso in cui un bue, solito ad incornare, avesse incornato²²,

¹⁵ D. 9, 1, 1pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

¹⁶ D. 9, 1, 1, 3 (ULP. 18 *ad ed.*).

¹⁷ D. 9, 1, 1, 4 (ULP. 18 *ad ed.*).

¹⁸ *Inst.* 4, 9pr.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.

¹⁹ Sull'etimologia del termine, si veda: *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, vol. II, a cura di A. WALDE – J. B. HOFMANN, Heidelberg 1954, p. 268. Cfr. pure, A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* cit., s.v. Interessante, a questo proposito, l'articolo di A. WATSON, «Revue internationale des droits de l'antiquité», 17 (1970), pp. 357 sgg.

²⁰ Cfr. *Inst.* 4, 9pr.

²¹ *Ibidem.*

²² D. 9, 1, 1, 4 (ULP. 18 *ad ed.*).

ma da una ragione *contra naturam*²³, e cioè quando l'animale aveva avuto un comportamento imprevedibile e dannoso che non poteva essere controllato dal conduttore.

Abbiamo volutamente ripreso il concetto di *actio de pauperie*, perché rispetto al danno che un cane poteva provocare a terzi, secondo il giurista romano Paolo, che riporta il parere di altri giureconsulti, poteva non essere *pauperies* quando un tale – senza però specificarne la natura giuridica – per scansare un'altra persona come un “magistrato” si introduceva nel più vicino locale pubblico, *in taberna*, e ivi un *canis ferox* lo mordeva. Per alcuni giureconsulti, infatti, non era possibile esercitare l'azione prevista sul danno cagionato da *quadrupes* se il cane lo aveva commesso perché era stato indotto, o per la negligenza del padrone che – in quest'ultima condizione – sarebbe comparso come l'unico soggetto responsabile. Nel senso che il reato, colposo o doloso che fosse, era solo a lui imputabile. Sempre attraverso Paolo veniamo a conoscenza del fatto che però l'*actio de pauperie* poteva scattare nel caso in cui il cane era stato sciolto ed era, quindi, libero di circolare e scevro di condizionamenti indotti:

Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra.²⁴

Non viene specificato, in questo provvedimento dello *ius romanum*, un elemento che spesso è importante nella differenziazione della casistica e cioè in quale momento della giornata doveva avvenire il tutto: al giorno e alla notte solitamente si attribuivano differenti clausole. La vera incertezza sull'azione da intraprendere nel caso relativo al danno inferto da cani “feroci”, posti dal padrone a difesa di un'attività commerciale e liberi di circolare, era data dal fatto che a quel tempo il significato del termine *pauperies* era ancora limitato agli animali da lavoro, in quanto i soli e veramente “utili” *animalia* membri dell'economia della *familia* e perché l'intenzione dei giuristi romani era maggiormente indirizzata sulla *questio* delle responsabilità – oggettiva o meno che fosse

²³ P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit.; D. 9, 1, 1, 7 (ULP. 18 *ad ed.*): «Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus».

²⁴ D. 9, 1, 2, 1 (PAUL. 22 *ad ed.*).

– piuttosto che sulle conseguenze pecuniarie dell'*actio*. Lo studioso J. Macqueron, peraltro, pensava che le parole del giurista Paolo fossero poco chiare e senza soluzione, perché ancora non era stato introdotto il concetto di comportamento *contra naturam* relativo, nello specifico, al cane²⁵. Ma la *noxae deditio*, l'eventuale consegna dell'animale alla vittima del danneggiamento, o la stima pecuniaria del danno²⁶ sarebbero state comunque le soluzioni possibili cui si sarebbe sottoposto il *dominus* di quel cane libero di circolare che aveva morso qualcuno in un locale pubblico. L'*actio de pauperie* era dunque l'unica soluzione applicabile al caso in questione.

La *pauperies* poteva pure fondarsi su di una responsabilità derivante dalla colpa diretta del padrone del cane, e dunque non solo su quella che la giurisprudenza definisce come responsabilità oggettiva. Infatti, nel caso di un cane che era scappato mentre veniva condotto da qualcuno, se per la sua aggressività arrecava danni bisognava distinguere se l'animale poteva essere trattenuto con maggiore fermezza o se, consapevole dell'eventuale reazione, il conduttore non doveva portarlo in quel luogo. In questi due casi, la colpa univoca del danno ricadeva sul *dominus*:

Sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmitus ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat.²⁷

Detto questo, il visigoto *Liber iudiciorum* tiene a stabilire (*De cane damnosus*, c. 20) che se un *canis* veniva sorpreso nel danneggiare qualcuno, tanto da sconvolgerne le greggi e gli arieti, il suo padrone era tenuto a consegnarlo a colui il quale il danno era stato arrecato perché lo uccidesse se non aveva già provveduto egli stesso. Altrimenti il *dominus* non si poteva esimere dal rendere una *duplam compositionem*:

Si cuiuslibet canis damnosus fuerit, ut devastet berbices aut alia pecora forte evertere ceperit, et deprehensus fuerit, ipse dominus canis, ubi ex hoc fuerit conmonitus, eum illi tradat, cui damnum constat fuisse inlatum, ut eum occidat. Quod si eum occidere noluerit vel illi tradere, cui damnum primitus constat fuisse inlatum, quidquid

²⁵ J. MACQUERON, *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine* cit., pp. 133 sgg. a p. 138. Si veda pure: R. ROBAYE, *L'obligation de garde: Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain*, «SDHI», 54 (1988), pp. 385-401.

²⁶ D. 9, 1, 1pr. (ULP. 18 *ad ed.*).

²⁷ D. 9, 1, 1, 5 (ULP. 18 *ad ed.*).

postmodum canis damni admiserit, dominus canis duplam compositionem reddere non moretur.²⁸

La norma visigota farebbe riferimento, secondo la nostra opinione, non tanto all'*actio de pauperie*, che riguarda esclusivamente i *pecudes*, ma a quel provvedimento dello *ius romanum* conosciuto come *edictum de feris* in quanto ci sembra che il danno commesso presupponga la libera circolazione dell'animale reo. Vediamo di chiarire ritornando a quanto accennato precedentemente: per la moda diffusasi a Roma dopo le guerre annibaliche di tenere animali esotici per le *venationes*, poteva diventare difficile comprendere quando un animale feroce agisse veramente *contra naturam*. Così, anche la legge che tutelava dai danni inferti da parte di un animale feroce in luoghi pubblici evolvette, coinvolgendo il cane, e l'*edictum de feris* avrebbe vietato di tenere in vie pubbliche animali come cani, maiali, cinghiali, lupi, orsi, pantere e leoni. Non essendoci pervenuto il testo edittole, secondo la ricostruzione che ne è stata fatta, il provvedimento potrebbe aver avuto la seguente struttura²⁹:

Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem [vel minorem], aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, sesteriorum ducentorum milium, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli'.³⁰

Dunque, quando il proprietario dell'animale avesse contravvenuto al divieto, ed un *homo liber* ne avesse subito danno, sarebbe stato condannato ad una pena equa dal giudice e, per i danneggiamenti ad opera del cane, costretto ad un risarcimento del doppio della lesione arrecata³¹. La probabile conoscenza di questa legge romana sui *canes* –

²⁸ *Leges Visigothorum* cit., pp. 339-340.

²⁹ O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum* cit., p. 566. Gli *aediles plebis* erano, originariamente, tribuni della plebe. A partire dal 367 a.C. gli *aediles curules* potevano essere solo patrizi, ed avevano mansioni di magistrati civili. L'edilità decadde in epoca imperiale a partire da Augusto (27 a.C.-14 d.C.), con l'assegnazione dei compiti ad altre magistrature, fino a scomparire con Diocleziano (244-311).

³⁰ *Ivi*, p. 566 nota 13.

³¹ Cfr. D. 21, 1, 40, 1 (ULP. 2 *ad ed. aedil. curul.*): «Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem'» e D. 21, 1, 42 (ULP. 2 *ad ed. aedil. curul.*): «Qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, [solidi] ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli». Cfr. *Inst.*, 4, 9, 1: «Ceterum sciendum est aedilicio edicto prohiberi nos canem verrem aprum ursum leonem ibi habere, qua

appunto, l'*edictum de feris* –, piuttosto che solo quella della più generica *actio de pauperie*, avrebbe consentito al legislatore della norma visigota di formulare per il soggetto responsabile del danno la dazione nossale del cane aggressivo e la doppia composizione pecuniaria.

Nella *civilitas* romana le connessioni tra *venationes*, guerra e potere, se ci furono, si manifestarono in maniera molto più debole rispetto al Medioevo. I rapporti dell'Urbe con il *selvaticus* erano blandi. L'uso delle riserve di caccia venne importato dall'Oriente, e venivano chiamate *venationes* anche le lotte con le belve feroci nelle arene. Le *venationes* d'origine orientale e che Roma importò altro non erano che una simulazione dello spazio selvaggio, che veniva tenuto sotto controllo e gestito a piacimento, in cui l'imperatore e l'aristocrazia si dilettevano a contemplare – più che a ostentare – il loro potere. Dunque, solo attraverso la mediazione della cultura orientale importata la cultura venatoria romana e quella barbarica si sfiorano senza condividere i rispettivi destini storici³².

Nei primi due casi del visigoto *Liber iudiciorum* (cc. 18-19) il legislatore prende chiaro spunto dal titolo secondo del nono libro del Digesto, e dunque attinge all'*actio legis Aquiliae* – relativamente alla specificazione di “chi” avesse aizzato il cane – per codificare l'azione da esperirsi. Lo notiamo dal medesimo uso “aquiliano” del verbo *irrito* (c. 19), che presupponeva il fatto che qualcuno avesse stuzzicato il cane fino a farlo innervosire e reagire con un danno. Come in D. 9, 2, 11, 5 anche nei capitoli 18 e 19 del visigoto *Liber iudiciorum* il *canis* viene inteso come uno strumento d'offesa e non si fa per nulla riferimento all'arbitrio del cane e al suo eventuale agire *contra naturam*. Infatti, l'intenzionalità dell'atto viene ascritta all'essere umano, sia nel caso che il responsabile fosse stato il *dominus* sia l'individuo che aveva provocato il cane.

Nel capitolo 20 viene presa in considerazione l'uccisione *de cane damnoso*. Per quanto riguarda l'assassinio oppure il danno patito da terzi, di non esplicita condizione, il passo visigoto *de cane damnoso* si chiude con la previsione di una condanna *in duplum* rispetto al valore del danno provocato proprio come era stato regolamentato nell'*edictum de feris*³³. Nella norma visigota, e in quella romana, emergono criteri di quantificazione

vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus condemnatur, ceterarum rerum, quanti damnum datum sit, dupli. praeter has autem aedilicias actiones et de pauperie locum habebit: numquam enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit».

³² P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 102.

³³ Cfr. D. 21, 1, 42 e O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum* cit., p. 566 nota 13: «[...] quanti damnum datum factumve sit, dupli'».

della *condemnatio* non solo molto più onerosi rispetto a quelli propri dell'*actio de pauperie*, ma anche molto simili a quelli delle disposizioni relative al danneggiamento aquiliano, con l'aggravio che in ogni caso si potesse arrivare ad una pena doppia.

In conclusione, deduciamo che nel *Liber iudiciorum* visigoto sia ipotizzabile, per quanto rileviamo dalle fonti e a differenza dello *ius romanum*, un'attenzione maggiormente dirottata verso la quantificazione della sanzione pecuniaria piuttosto che sull'assegnazione delle responsabilità per il comportamento proibito del *canis*. In secondo luogo, ci pare opportuno segnalare che azioni derivanti dalla *Lex Aquilia* e dall'*edictum de feris* potessero continuare ad essere almeno contemplate da chi si occupò di stilare la codificazione di questa legge visigota³⁴.

³⁴ S. LOHSSE, *Canem vel servum tenuit? D. 9, 2, 11, 5 and the Applicability of the Actio Legis Aquiliae in Cases Involving Inanimante Objects Used fo Killing*, «The Legal History Review», 70 (2002), p. 271. Cfr. A. MARCHI, *Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano*, «Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano», 16 (1904), p. 202; J. KERR WYLIE, *Actio de pauperie, Dig. 1. IX tit. 1*, «Studi Riccobono», 4 (1936), pp. 469-470; G. IMPALLOMENI, *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, pp. 631-642.

17. La legge dei Franchi Ripuari: il danno inferto da *quadrupedes*, la composizione del *fredum* e del *wergeld*

Nata ad imitazione della *Lex Salica*, ma conservando determinati tratti arcaici, la *Lex Ribuarica*, che accoglie il diritto dei Franchi Ripuari, ci si rivela come un documento dall'ispirazione – e, forse, anche dalla composizione – eterogenea. Come versione definitiva della *Lex Ribuarica* abbiamo un testo d'età carolingia: alcuni studiosi sostengono sia stata scritta non prima dell'VIII secolo¹. Dedicata quasi esclusivamente alla casistica dei reati della procedura penale, la *Lex Ribuarica* manca di un centro unitario su cui convergano le norme più disparate. Lasciamo da parte le disposizioni che rivelano immediatamente l'influsso estraneo romano, e cerchiamo di delineare lo spirito di questo diritto, attenendoci unicamente a quelle norme sui quadrupedi che sembrano derivare dalla tradizione autoctona. Nella *Lex Ribuarica*² non c'è traccia del cane. Più in generale riguardo i *quadrupedes* viene introdotto il concetto di *wergeld*, che invece troviamo, come abbiamo potuto constatare, connesso in maniera specifica ai cani nel *Pactus Alamannorum*. Così, nella legge dei Franchi Ripuari (*De quadrupedibus, si hominem occiderint*, c. 48, par. 1) era stato stabilito che se un qualsiasi quadrupede uccideva un uomo – di chiara condizione libera –, il compenso che il padrone doveva rendere era pari a un *wergeld*. In questo passo, come nei più disparati provvedimenti della *lex* dei Franchi Ripuari e della legge degli Alamanni, si riscontra dunque il concetto di “guidrigildo” cioè il riscatto da pagare ai parenti del defunto ucciso per evitare la loro vendetta.

Nella società barbarica primitiva non esisteva un forte potere esecutivo e, per questo motivo, non si era sempre in grado di infliggere delle precise sanzioni penali. La società barbarica doveva dunque almeno tentare di spezzare la catena dei reati che si trascinarono di generazione in generazione, secondo le consuetudini della vendetta e della faida. È per andare in contro a questa situazione di fatto che si formarono gli istituti caratteristici della *busse* – che era il risarcimento per qualsiasi reato –, ed il risarcimento per l'omicidio ossia il *wergeld*³. Dato che presso i Franchi Ripuari, una vita umana di un individuo di condizione libera era stimata un *wergeld* e quella di un quadrupede la metà, proprio quanto il valore di un uomo non libero, per dirimere la questione nel caso di

¹ P.J. GEARY, *Il mito della nazioni. Le origini medievali dell'Europa* cit., p. 138.

² Non si vuole entrare nella dibattuta controversia sulla cronologia della legge. Ai fini della ricerca, si preferisce valutare quello che serba il ricordo di tradizioni remote piuttosto che il fissare con certezza assoluta il momento in cui gli arcaici provvedimenti della *Lex Ribuarica* – e, d'altronde, anche delle altre *Leges* barbariche – sono venuti ad inserirsi in una costellazione di elementi culturali dalla storia complessa.

³ M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico* cit., vol. II, p. 279.

uccisione di un uomo da parte di un quadrupede il padrone doveva cedere l'animale stesso e pagare l'altra metà della composizione. Poiché era stato l'animale a commettere l'omicidio, il suo padrone non avrebbe dovuto temere il *fredum*, che secondo C. Du Cange era la pena corporale⁴:

Si quis quadrupes hominem occiderit, ipse quadrupes, qui eum interfecit, in medietate weregeldi suscipiatur, et alia medietate dominus quadrupedis solvere studeat absque fredo; quia quod quadrupedes faciunt, fredo non exigitur.⁵

Ma il *fredum/fredus*, *fretus* o *fritus* era, secondo M. Scovazzi, il «denaro per la pace». Per lo studioso, a differenza del denaro che si doveva pagare alla *Sippe* per porre fine alla faida (*faidus*), il *fredus* era destinato al fisco⁶. La legge ripuaria imponeva, nel caso in cui un quadrupede ne feriva un altro (c. 48, par. 2), che il padrone dell'animale leso, morto o infermo, lo recuperasse come prova del colpo inferto. Solo così avrebbe ricevuto dall'altro proprietario – sorta di dazione nossale – l'animale “attore” dell'azione dannosa. In caso contrario, il risarcimento sarebbe stato stimato in base al tipo di ferita subita:

Quod si quadrupes quadrupedem interfecerit, dominus quadrupedis quadrupedem mortuum vel debilem recipiat, et eum, qui alium interfecit, a domino <eius>, cuius quadrupes est interfectus, <ipsum quadrupedem> tribuat, aut quantum interfectus vel debilis prius valuerit.⁷

Quando un quadrupede fuggiva da un recinto o era fuori dal controllo umano, come poteva capitare che facesse una giumenta e probabilmente anche un cane (*De vestigio minando*, c. 49, parr. 1-3), il padrone che ne avesse seguito le tracce, se lo ritrovava all'interno di una proprietà altrui, poteva richiamarlo a sé solo entro il terzo giorno dalla fuga. Pena il sequestro dell'animale fuggito, allo scadere del tempo consentito per il recupero. Ma se il proprietario, riconoscendo l'animale, si fosse introdotto immediatamente nella proprietà altrui, eventualmente scassinando e poi opponendosi alla perquisizione, sarebbe stato tacciato di furfanteria con l'inevitabile

⁴ Il *fredum* era forse una pena corporale che sostituiva il bene in sede di stima del danno causato, cfr. DU CANGE, s.v.

⁵ *Lex Ribuarica*, a cura di F. Beyerle – R. Buchner, MGH, LNG, vol. III.2, Hannover 1954, p. 99.

⁶ Cfr. M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico* cit., vol. II, p. 282.

⁷ *Lex Ribuarica* cit., p. 100.

rischio di pagare una multa in tre rate di 15 soldi ciascuna. Ma il reo poteva anche giurare di non commettere più in futuro un atto simile previa pattuizione, però, di 6 soldi:

§1: Si quis animal suum per vestigium sequerit et usque tertio die ad domum cuius vel in qualibet loco eum invenerit, liceat ei absque intertiato revocare.

§2: Quod si in domo fuerit et ei scludinium, cuius est domus, contradixerit, ut fur habeatur.

§3: Quod si ibidem violenter ingressus fuerit, ter quinos solid. multetur, aut cum sex iuret.⁸

L'impressione più singolare che si ricava dalla lettura di questi passi della *Lex Ribuarica* è quella di una tradizione molto rigida, risalente ai rapporti poco cordiali che intercorrevano tra i vari ceti di una società in cui non solo i *pecudes* ma anche, quasi certamente, i *canes* costituivano animali di civiltà⁹ in un complesso bestiario giuridico.

⁸ *Ivi*, pp. 100-101.

⁹ L'espressione, conosciuta da M. Montanari, è stata in realtà riferita al maiale. Questo animale, dopo il crollo dell'impero romano e il conseguente stravolgimento degli assetti economici e produttivi, assunse in Europa una posizione di primo piano nell'alimentazione per l'influsso delle tradizioni economiche e sociali della cultura barbarica, M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma 1993, p. 16.

18. Quaranta porci e il valore di una vita umana derivato dal possesso di un *canis doctus*. I cani da caccia delle *Leges Alamannorum*

Nell'elaborazione più tarda e completa delle *Leges Alamannorum* (712-725), le cui formule ricordano lo stile imperativo – la volontà del re – dei capitolari franchi, si trova regolamentato quel caso in cui se qualcuno uccideva un pastore di porci¹ (*De eo, qui pastores vel artifices occiderit*, c. 79, par. 1), che aveva nel gregge quaranta maiali e un *canis doctus*, sorta di segugio addestrato², un'asta di corniolo ed un giovane a lui sottoposto, doveva pacificare con 40 soldi:

Si pastor porcorum, qui habet in grege 40 porcos et habet canem doctum et cornu et iuniorem, si occisus fuerit, 40 solidis componatur.³

Il pastore aveva dunque un valore sociale che gli derivava dal possesso di un certo quantitativo di *pecudes*, dalla presenza di un sottoposto e dall'averne un *segusius*. Ma altre significative informazioni emergono dalle *Leges Alamannorum*. Sono relative alla nomenclatura di tipologie canine “barbariche” altomedievali e alle funzioni per cui tali cani erano selezionati. Si acquisisce così (*De canibus seusibus vel aliis furatis aut occisis*, c. 82, par. 1) che quando qualcuno rubava un *canem seusium, primum cursalem*⁴, cioè quel segugio che in una muta da caccia correva per primo – forse un altro modo per indicare il *segusius magister* – facendo da apripista al resto della muta, doveva risolvere con 6 soldi. Mentre (c. 82, par. 2) un cane *qui secundus currit*, che correva dietro al segugio maestro per risolvere i falli da seguita, aveva un valore pari alla metà, cioè 3 soldi. Di un esemplare viene specificato in modo chiaro il compito (c. 82, par. 3) e si tratta del *laitihunt*⁵, che con la sua funzione di *ductor* guidava l'uomo verso l'individuazione della preda, occupando un ruolo importantissimo nella muta. Il termine *laitihunt* indicava un levriero da inseguimento impiegato per puntare la cacciagione, particolarmente adatto a stanare i cervi prima dell'avvio della caccia stessa e della partenza del resto della muta: quest'ultima era forse composta, prevalentemente, da

¹ Sull'importanza economica di questo animale nel Medioevo, si veda: M. MONTANARI, *Porci e porcari nel Medioevo: paesaggio, economia, alimentazione*, Bologna 1981.

² Cfr. DU CANGE, s.v. *canis doctus*.

³ *Leges Alamannorum* cit., p. 138.

⁴ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis cursalis*.

⁵ Cfr. Ivi, s.v. *canis leitihunt et laitihunt*: «Canem Ductorem, vulgo interpretuntur, a Germ. Leite, duco, et hund vel hunt, canis [...]». Si veda pure: K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 249.

segugi da traccia, che avevano il compito di ritrovare e inseguire la preda ferita dal cacciatore. Nell'alto tedesco moderno (dal 1650 circa) *leitihunt* o *leitihunt* indicava un cane con mansione da segugio da sangue, meglio, un levrierioide di grande taglia che veniva addestrato per seguire le tracce degli animali feriti⁶. La sua corporatura e la velocità gli permettevano di destreggiarsi coraggiosamente, in caso di pericolosi attacchi da parte di un cinghiale o di un orso ferito. Per il furto di questo cane si doveva rendere ben 12 soldi, che è il valore più alto tra quelli menzionati in questa norma alamanna. Nel caso fosse stato ucciso un *bonum canem porcaritium, ursaritium vel qui vaccam et taurum prendit*⁷ (c. 82, par. 4), sarebbe stata richiesta una somma più contenuta e pari a 3 soldi. È utile soffermarsi su quest'ultima tipologia canina perché nel *Sachsenspiegel* (1215-1235), la legge sassone, D. Dalby aveva individuato *hetzehunt* ed *hessehunt* che, per il significato etimologico, rimandano alle caratteristiche del grosso *canis porcaritius* degli Alamanni, utilizzato nella caccia a vista. Il compito di questo cane nella muta era di immobilizzare il maiale selvatico, o il cinghiale ferito sino all'arrivo del cacciatore che avrebbe inflitto il colpo finale. In epoca merovingia e carolingia la *Hetzjagd* riguardava la caccia alle "bestie nere", cioè animali di grossa taglia e pericolosi come cinghiali, orsi e lupi, ed era un'attività molto diffusa nella tradizione venatoria delle corti. Il verbo *hetzen* significava "inseguire" o "assalire", e solitamente veniva utilizzato in contesti atti a descrivere le attività di cani da guardia o di levrieri di tipo pesante⁸.

Una composizione di 3 soldi la si doveva anche per l'accoppiamento di un *veltris leporarius* (c. 82, par. 4), utilissimo ausilio nella caccia alla lepre⁹. Se ad essere ucciso (c. 82, par. 5) era poi un *canis pastoralis*, che doveva accompagnare nei suoi spostamenti il pastore, difendere le greggi dai morsi dei lupi e proteggerle fino a quando non venivano condotte al sicuro, il colpevole doveva sborsare 3 soldi. Un cane *qui curtem defendit* (c. 82, par. 6) aveva un valore – il più basso – di 1 soldo. Se un esemplare di quest'ultimo tipo, difensore delle corti e delle proprietà, fosse rimasto ucciso dopo aver afferrato un malintenzionato, il furfante doveva giurare di non aver commesso il delitto per invidia ma solo per difendersi. Il reo aveva pure l'obbligo di restituire, a colui cui era stato ucciso il

⁶ Cfr. DALBY, s.v. *leit-hunt*.

⁷ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis ursaritius*: «Qui ursos prosequitur [...]». Come succedeva presso i Bavari, i cani di grossa taglia venivano selezionati per la loro forza.

⁸ Cfr. DALBY, s.v. *hetzehunt* ed *hetzen*: il verbo *hetzen* era associato ai cani da guardia o ai levrieri di tipo pesante. Si veda pure: H. BRACKERT, *deist rehtin jegerie*, in W. RÖSENER, *Jagd und höfische Kultur* cit., pp. 372-374.

⁹ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis leporarius/leporalis*: «Ex illo Canum genere, qui lepores assequuntur velocitate pedum [...]».

cane difensore della corte, un cucciolo non più grande di uno stesso esemplare che potesse passare attraverso un giogo:

§1. Si quis canem seusium, primum cursalem, qui primus currit, involaverit, solidos 6 conponat.

§2. Qui secundum, cum solidis 3 conponat.

§3. Qui illum ductorem, qui hominem sequentem ducit, quod 'laitihunt' dicunt, furaverit, 12 solidos conponat.

§4: Bonum canem porcaritium, ursaritium vel qui vaccam et taurum prendit, si occiderit aliquis, cum 3 solidis conponat. Si veltrum leporalem probatum aliquis occiderit, cum 3 solidis conponat.

§5: Si quis canem pastorem, qui lupum mordit et pecus ex ore eius tollit et ad clamorem ad aliam vel ad tertiam villam currit, occiderit, cum 3 solidis conponat.

§6: Si canem, qui curtem defendit, aliquis occiderit, cum solido conponat. Et si ipse canis eum per vestimentum adprehendit, et eum quasi nolens percusserit, et mortuus fuerit, iuret, ut per invidiam non fecisset, nisi se ad defendendum, et donet alium catellum, qui iugum transpassare possit.¹⁰

¹⁰ *Leges Alamannorum* cit., pp. 142-144.

19. Cani che mangiano uomini e “tutela” canina nella *Lex Baiwariorum*. Altri tipi di cani

Anche i Bavari – come gli Alamanni – appartengono ai barbari meridionali. Gli antenati dei Bavari sono i noti Marcomanni che, partiti nel primo decennio del I sec. a.C dalla regione del Reno, si insediarono prima nella Boemia e successivamente nell’odierna Baviera e buona parte del Tirolo tra il 488 ed il 526. Nelle loro vicende storiche non troviamo quelle migrazioni, quei grandi movimenti eccezionali che contraddistinguono molti barbari. Rimasero tenacemente radicati nelle loro sedi montane, favoriti dall’eccentricità rispetto alle grandi direttrici che guidarono le correnti migratorie nell’Europa. Tutto ciò rappresentò un elemento conservativo relativamente alla loro cultura e al loro diritto. Tuttavia l’ondata espansiva dei Franchi aveva toccato, prima nell’età merovingia, poi con Pipino il Breve (714-768) e Carlo Magno, la regione bavara. Sotto l’influsso della più progredita legislazione franca si compilò e si promulgò, nella prima metà dell’VIII secolo, la *Lex Baiwariorum*. Dei Bavari parteciparono anche alla conquista dell’Italia da parte dei Longobardi. Diedero vita ad una entità politica sotto i duchi della famiglia degli Agilolfingi, che cadde sotto il protettorato franco nel corso del secolo VI. Nel 788 Carlo Magno incorporò le loro terre nel regno franco dopo aver sconfitto il duca ribelle Tassilone, che si era alleato con gli Avari¹. La *Lex Baiwariorum/Baiuwariorum* – indicata nei manoscritti anche come *Pactus* – fu probabilmente compilata tra il 744 e il 749. Molte sono in essa le influenze della legislazione dei Visigoti, Franchi ripuari, Longobardi. La legge è divisa in ventuno/ventidue titoli, a loro volta suddivisi in capitoli². Grande importanza viene data all’incolto ed al suo sfruttamento.

L’antica tradizione delle consuetudini dei Bavari sopravvisse fra gli elementi salici, ripuari, longobardi e visigoti. Tuttavia, fu notevole l’influsso della morale cristiana, volta a reprimere alcune “barbare” consuetudini. Come in diversi provvedimenti delle *Leges* di altri barbari, in sostanza anche la *Lex Baiwariorum* non faceva distinzione sociale tra individui. Molte norme si occupano del danneggiamento di siepi altrui – definito *ezziszum* – da parte di uomini ed animali che potevano per questo rimanere anche feriti. In un capitolo di un’area della *Lex Baiwariorum* relativa agli

¹ Cfr. PH. DOLLINGER, *L’évolution des classes rurales en Bavière*, Paris 1949; K. BÖSL, *Zur Geschichte der Bayern*, Darmstadt 1965; *Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo 488-788*, a cura di H. Dannheimer – H. Dopsch, s.l. 1988.

² Cfr. l’introduzione all’edizione della *Lex*.

animali potenzialmente reattivi (*De vitiatis animalibus et eorum conpositione*, c. 13, par. 1), e dunque pericolosi per cose e persone, si dispone che quando un animale provocava un danno ad una recinzione, perché, ad esempio, era stato costretto a saltare non legittimamente la siepe, cioè non rispettando l'altezza massima consentita per saltare – più o meno la statura media o fino al petto di un uomo –, alcuna responsabilità poteva ricadere sul *dominus* della siepe:

Qui sepe damnum inferunt et huius vitii adsuescunt, si se in stipitem maculaverint introeundo vel exeundo et ibi mortui fuerint, si sepi legitime fuerit exaltata, id est mediocri statura virili usque ad mammas, nihil cogatur solvere dominus sepi.³

Se la persona che aveva forzato l'animale a saltare (par. 2) non era il padrone ma uno qualsiasi, questo era costretto a restituire una somma pari al valore dell'animale per averlo messo in pericolo di morte:

Si alter persona ipsum animal per vim sallire compellerit, solvat animal, quia iniuste eum in periculum mortis eiecit.⁴

Se poi il reo lo aveva fatto spronando l'animale *cum canibus* e sferze (par. 3), doveva rendere un esemplare simile:

Si ipse dominus sepi simili modo ex sua clausura cum canibus vel ceteris flagellis eicerit, cum simile conponat.⁵

Quando compiva un atto come cavare un occhio di un cavallo, di un bue o di un altro quadrupede, il reo doveva versare alla persona offesa (*De vitiatis animalibus et eorum conpositione*, c. 13, par. 8) un terzo del valore dell'animale:

Si quis alicuius caballo aut bovi vel cuilibet quadrupedi unum oculum excusserit, adpretiet illud pecus quid valet, ed tertiam partem conponat.⁶

³ *Lex Baiuvariorum*, a cura di E.L.B. De Schwind, MGH, LNG, vol. V.2, Hannover 1926, p. 413.

⁴ *Ivi*, p. 414.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, p. 416.

La *Lex Baiuvariorum* si occupa anche della questione relativa all'inumazione dei cadaveri di sconosciuti (*De mortuis et eorum causis*, c. 19, par. 7). Così, se un *liber homo* o un *servus* che rinveniva un cadavere decideva, con spirito umanitario, di seppellire un cadavere e di andare alla ricerca dei parenti del defunto, questi avrebbero poi dovuto donare a lui o al suo padrone il premio di 1 soldo. Per la buona azione, l'uomo libero o il servo avrebbe ottenuto la riconoscenza di Dio, perché aveva evitato che quel corpo fosse sbranato da maiali e cani:

Et si aliquis a quolibet mortuus fuerit repertus, et eum humanitatis causa humaverit, ut neque a porcis inquietur nec a bestiis seu canibus laceretur, liber sit an servus, et postea repertum fuerit, et ille qui eum humaverat, si requirere voluerit parentes vero illius, solvant ei solidum unum aut dominus servi, si servus fuerit. Sin autem a Domino recipiat mercedem, quia scriptum est mortuos sepelire.⁷

Un intero capitolo della *Lex Baiuvariorum* (*De canibus et eorum compositione*, c. 20) è dedicato alla tutela di determinati *canes*, attraverso disposizioni che ne regolamentano l'uccisione. Di quasi ogni esemplare vengono espone le funzioni. Se qualcuno uccideva (par. 1) o rubava un segugio «che chiamano *leitihunt*»⁸, il tale aveva l'obbligo di restituire, a colui che aveva subito l'azione disonesta, uno stesso esemplare o uno simile e, in aggiunta, un'ammenda di 6 soldi. Se negava di aver commesso il misfatto, il colpevole doveva prestare giuramento attraverso tre riti sacramentali, secondo la propria legge di appartenenza. Rubando un tipo di cane segugio chiamato *triphunt* (par. 2), altro cane *ductor* utilizzato in muta per la seguita, il reo doveva risolvere con 3 soldi o prestare, anche in questo caso, un giuramento per provare la sua innocenza. Soffermando l'attenzione sul nome attribuito a quest'ultimo cane, *trīp-hunt* è un termine che deriva dall'alto tedesco antico ed è composto da *trīben* e da *hunt*, cui si dà il senso letterale di cane che conduce la battuta di caccia. Si trattava forse di un cane molto pesante, utilizzato soprattutto per cacciare bestie grosse come il cinghiale. Probabilmente, era un cane non pregiato, ma il fatto che coadiuvasse gli altri cani nella ricerca della selvaggina di taglia grande, potrebbe essere indice del fatto che fosse un segugio di grosse dimensioni, molto rustico⁹. Il furto di uno *spurihunt* (par. 3), cane abituato ad essere tenuto al guinzaglio e

⁷ Ivi, pp. 457-458.

⁸ Traduzione nostra.

⁹ Cfr. DALBY, s.v. *trīp-hunt* e DU CANGE, s.v. *canis*: «Triphunt (...) Qui feras sequitur et persequendo fugat (...)».

che induceva il suo conduttore, con cui si intende che rimanesse a stretto contatto, a seguire le tracce della preda, poteva dirsi risolto con l'esborso di 6 soldi e la consegna di uno stesso esemplare o di un cane che avesse le medesime caratteristiche. Le parole *spür* e *hunt* rimandano a un cane da traccia. Il termine *spür* deriva dalla radice di *spüren*, forse un sinonimo di *bracke*, l'italiano "bracco", che porta a identificare lo *spurihunt* come cane da traccia utilizzato per ricercare soprattutto i cervi feriti. Citando D. Dalby, la «presenza della parola si registra per la prima volta nell'alto tedesco antico della legge dei Bavari dove indicava un piccolo cane da caccia impiegato per smuovere il cervo durante una battuta di caccia, quanto cane da seguita che individuava le tracce di sangue in un percorso in cui la preda era stata ferita»¹⁰. Pure lo *spurihunt* aveva caratteristiche che richiamano quelle di un levrieroido.

I due principali tipi di levriero da traccia che furono successivamente conosciuti, nel periodo dell'alto tedesco medio, in quanto i loro nomi si fissarono nel lessico, sono il *leitihunt* e il *bracke*. Queste due tipologie rimandano proprio all'antico alto tedesco *leitihunt*¹¹ – termine che rimase nell'identica forma – e a *spurihunt*. Parole che, come si è potuto constatare, si trovano citate per la prima volta nella *Lex Baiwariorum*¹². Il lavoro di recupero della preda ferita da parte del *leitihunt* e dello *spurihunt* era forse basato sulla pazienza, sull'equilibrio e sulla tipicità di un cane riflessivo: pensiamo che, in questo caso, si dovesse stabilire una forte collaborazione nel binomio conduttore/cane. Il *bibarhunt* (par. 4) era invece un cane da ricerca sotterranea per la caccia al castoro e al furetto (*viverra*) da cui prese il nome. Aveva un valore di 6 soldi nella circostanza in cui venisse ucciso ed il colpevole doveva restituire al proprietario pure un esemplare simile. Non è semplice individuarne le caratteristiche fisiche, in quanto il nome attribuito a questo cane denota una funzione specifica piuttosto che una tipologia¹³. Presumibilmente il *bibarhunt* sarà stato di taglia medio-piccola dovendo catturare animali da tana.

Nei riguardi di quei *canes veltrices* (par. 5), cioè levrieroidi che cacciavano la lepore per raggiungerla con la propria velocità solo per bloccarla e non per perseguitarla, il reo che li aveva uccisi doveva rendere un cane simile e in più 3 soldi. Questa

¹⁰ DALBY, s.v. *spüre-hunt* (traduzione nostra).

¹¹ *Ivi*, s.v. *canis leitihunt et laitihunt*; cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 249.

¹² DALBY, s.v. *spüre-hunt*; si veda pure: DU CANGE, s.v.: «*Spurihunt* vero, qui feras investigat [...]».

¹³ Cfr. DALBY, s.v. *biber-hunt* e DU CANGE, s.v. *canis*: «*Canis Bibarhunt, seu Bibar-hundt, qui cum Viverra venatur, et cuniculos, cum hos e subterraneis suis cubilibus ille propulit [...]*»; cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 262.

composizione pecuniaria era richiesta anche nella circostanza in cui un *hapuhunt*¹⁴ (par. 6) subiva la medesima sorte. L'etimologia del termine associato a questo cane risale all'alto tedesco antico *hapuh/habech/habicht*¹⁵, che significa "rapace" e indica un tipo di levriero che veniva addestrato per cacciare assieme ad un uccello come il falco. Molto probabilmente, si trattava di un possente esemplare da caccia ai grossi volatili come le gru¹⁶. La più antica fonte riguardante la caccia con il volatile è un trattato che porta oggi il nome dato dallo studioso K. Lindner, ossia *Die Entstehungsgeschichte der Jüngerer deutschen Habichtslehre*, e risale agli inizi del XIV secolo. Il modello di quest'opera venne ripreso agli inizi del XV secolo, inaugurando la serie di trattati che sono conosciuti sotto il nome di *Beizbüchlein*¹⁷. Nel trattato sulla caccia curato da K. Lindner è scritto che quando i cacciatori volevano abbattere grandi volatili come gru ed aironi dovevano possedere «dei cani *habich-wind*. Il maschio è ritenuto meglio della femmina. Il levriero è più veloce di tutti gli altri cani, in modo da poter seguire il rapace. Esso deve essere di medie dimensioni [...]. Il levriero deve avere un anno di età per imparare a mangiare con il rapace e per riconoscerlo a vista e con l'olfatto, in modo da sentirlo come appartenente alla casa»¹⁸.

Per la legge bavara, abbattere in maniera illegittima quel cane che era utilizzato per tenere dietro agli orsi e ai bufali (par. 7), bestie molto grandi che i Bavari chiamavano *swarzwild*¹⁹, era punibile con la consegna di un esemplare simile e con 6 soldi. Stando a quanto ha scritto K. Lindner, un «cane menzionato nella legge dei Bavari era utilizzato per inseguire ed uccidere orsi e bufali, grossi animali che vengono definiti *swarzwild*»²⁰. Il termine *swarzwilt* si riferisce dunque ad animali selvatici quali cinghiali ed orsi e

¹⁴ Cfr. DU CANGE, s.v.: «Canis Acceptoricius, qui cum accipitre venatur [...] Hapichunt appellatus: hapich enim, seu habich, Germanis est accipiter; hund, canis [...]».

¹⁵ Cfr. DALBY, s.v.

¹⁶ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 21; cfr. pure B. VAN DEN ABEELE, *Die Entstehungsgeschichte der Jüngerer deutschen Habichtslehre*, «Sudhoffs Archiv», 81/1 (1997), pp. 105-107.

¹⁷ Cfr. *Die Deutsche Habichtslehre. Das Beizbüchlein und seine Quellen*, a cura di K. Lindner, Berlin 1964.

¹⁸ *Ivi*, pp. 193-194 (traduzione nostra).

¹⁹ Il cane che questa norma intende tutelare è il *canis ursaritiis*, cfr. DU CANGE, s.v. Il termine *swarzwilt* lo si riscontra nell'alto tedesco antico della *Lex Baiwariorum*, e nell'alto tedesco medio all'interno del poema *Erec* del poeta Hartmann von Aue, scritto tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. In esso il termine *swarzwilt* ha un significato particolare, in quanto indica le tre divisioni del parco della caccia del personaggio e re Guivreiz' a Penefrec: «daz ein teil von den beiden/ hāte rōtwildes genuoc:/ swarzwilt daz ander teil truoc./ in dem dritten teile dā bī...niuwan kleiniu kunder./ vūhse hasen und diu gelīche» (*Erec* 7143). Ma, naturalmente, non è possibile equiparare il termine dell'alto tedesco antico a quello dell'alto tedesco medio, in quanto vi è un enorme divario temporale tra i due modi d'impiego del termine, cfr. DALBY, s.v. *swarzwilt*; e anche: K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 260.

²⁰ K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 258 (traduzione nostra).

tecnicamente indica un “gioco nero”, definizione a cui rimanderebbero gli antichi termini *wilt* e *rōt-wilt*²¹.

La multa si dimezzava a 3 soldi (par. 8) per l’assassinio di un *canis pastoralis* che aveva il compito di allontanare il pericolo dei lupi, col suo potente morso. Per la legge bavara era da ritenersi fraudolenta (par. 9) la persona giudicata colpevole della morte di quello che chiamavano *hovawart*²², cane adibito alla difesa della corte del proprio padrone. Se il tutto avveniva dopo il tramonto del sole, il reo doveva risolvere con 3 soldi, la somma comminata per chi commetteva illeciti di questo tipo durante le ore buie. Se fosse accaduto di giorno, dall’alba in poi, la donazione di un cane con le medesime caratteristiche di quello ucciso e 1 soldo avrebbero chiuso la faccenda. Per comprendere il significato della distinzione fra gli atti fraudolenti e quelli violenti, è necessario tenere presente che lo spirito barbarico era pervaso da un atteggiamento particolare. La lotta, la gara, la contesa locale e quella aperta costituivano l’espressione quotidiana di quella volontà di superamento e di affermazione, che si risolveva – moralmente – nella custodia dei propri beni ma anche del proprio onore²³. Però, chi combatteva per uccidere l’avversario, o per estogliergli il patrimonio, gli animali, o la donna, non aveva come unico obiettivo quello di affermare il proprio valore guerriero o di infliggere all’avversario il maggior numero possibile di danni. Lo scopo principale del combattente era forse quello di ottenere ciò che andava al di sopra di qualsivoglia valore ossia – ed era una concezione primitiva – l’acquisto delle virtù possedute dalla persona uccisa, dall’oggetto o, come nel nostro caso, dall’animale conquistato²⁴.

Rispetto alla tipologia di cane bavaro *hovawart*, il diplomatico e poeta Oswald von Wolkenstein (1377-1445 ca.) menziona, in uno dei suoi scritti, *die hōhen wart*²⁵. Non si è ancora stabilito se il termine si riferisca ad un certo tipo di *warte*, cioè il punto in cui era previsto che passasse un cervo durante la caccia e dove sostavano dei cani per rinforzare la muta al passaggio della preda – che veniva indirizzata verso il percorso desiderato – o se indichi, più semplicemente, una posizione rialzata. Nell’alto tedesco protomoderno (1350-1650 ca.), il termine si riferisce infatti alla piattaforma sopraelevata da cui il cacciatore sparava all’animale²⁶. Il valore maggiore che un *hovawart* aveva di

²¹ Cfr. DU CANGE, s.v.

²² *Ivi*, s.v. *canis houa-wart*: «Canis Houa-wart, Idem qui Custos curtis [...] Houa enim Germanis est curtis, et ward, custodia [...]».

²³ M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico* cit., vol. II, p. 268.

²⁴ Cfr. *Ibidem*.

²⁵ Cfr. DALBY, s.v. *warte/wart*.

²⁶ Cfr. *Ibidem*.

notte, inoltre, è direttamente connesso al valore che aveva la sua specifica mansione di guardiano dei beni privati proprio dopo il tramonto del sole.

Si conclude questa rassegna di tipologie canine, conosciute al tempo della codificazione delle leggi bavare, con la regolamentazione dell'eventualità (par. 10) in cui un cane avesse trattenuto un uomo tirandolo per la veste o un arto. Se il tale aveva percosso l'animale fino alla morte per liberarsene, gli spettava l'elargizione di un altro cane e nient'altro. Il padrone del cane era costretto ad accettare questa risoluzione, ma pagando di tasca propria la metà della multa se il cane avesse reagito senza un preciso motivo. Non accettare tali condizioni, avrebbe significato non avere il diritto di pretendere un altro cane:

§1. Si quis canem seucem, quem leitihunt dicunt, furaverit [vel occiderit], aut similem aut ipsum reddat et cum VI sold. conponat; et si negare voluerit, cum III sacramentalibus iuret secundum legem suam.

§2. Si autem seucem ductum quem triphunt vocant, furaverit, cum III solidis conponat aut cum sacramentale iuret.

§3. Si autem seucem qui in ligamine vestigium tenet, quem spurihunt dicunt, furaverit, cum VI sold. conponat et similem aut ipsum reddat.

§4. De eo cane quem biharhunt vocant, qui sub terra venatur, qui occiderit, alium similem reddat et cum VI sold. conponat.

§5. De canibus veltricibus qui leporem non persecutum sed sua velocitate comprehenderit, cum simili et III sold. conponat.

§6. De eo cane qui dicitur hapuhhunt pari sententia subiaceat.

§7. De his canibus, qui ursis vel bubulis id est maioribus, quod suuarzuuild dicimus, persecuntur, si de his occiderit, cum simile et VI sold. conponat.

§8. Qui vero pastorem qui lupum mordet, occidit, cum III sold. conponat.

§9. Si autem canem qui curtem domini sui defendit, quem houauuart dicunt, occiderit post occasum solis in nocte, cum III sold. conponat, quia furtivum est. Si vero sole stante hoc fecerit, similem reddat et cum I solido conponat.

§10. Si autem canis per vestimentum aut per membrum hominem tenuerit et de manu eum percusserit, ut moriatur, similem reddat et amplius non requiratur. Et dominus canis quod canis fecit, conponat medietatem ac si ipse fecisset; si hoc non voluerit, canem non requirat.²⁷

²⁷ *Lex Baiwariorum* cit., pp. 460-464.

20. La *Lex Salica* e la “tutela” di una *compositio* canina

Per comprendere quanto valore avessero gli animali nell’economia dei Franchi salici, basterebbe citare da solo quel provvedimento relativo al furto di un’ape. Infatti, chi rompeva una serratura con chiave, e rubava in una casa, avrebbe pagato 45 soldi di multa e colui il quale compiva il furto di un’ape in un alveare chiuso con chiave, o posto *sub tecto*, doveva pagare la medesima penale¹. Seppur con qualche variante nelle glosse e nel numero delle norme, le medesime misure “canine” del *Pactus legis Salicae* sono riprese dalla successiva redazione della legge dei Franchi salici conosciuta come *Lex Salica* (763-764)². Così rileviamo nell’ambito della regolamentazione della caccia, come nel capitolo che tutelava ogni cervo del re (*De venacionibus*, c. 52, par. 1). Lo stesso possiamo dire per i furti nelle ville (*Si quis villam alienam adsallirit vel expoliaverit*, c. 17, par. 2)³ o nel caso di colui che rubava un *segusius magister* (*De furtis canum*, c. 47, par. 1):

Si quis canem seusium furaverit aut occiderit, qui magister sit, MDCCC denariis qui faciunt solidos XLV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁴

La medesima misura che abbiamo incontrato nel *Pactus legis Salicae* sul *canis pastoralis* (*De furtis canum*, c. 6, par. 4) continuò ad essere prevista nella più tarda *Lex Salica* (*De furtis canum*, c. 47, par. 4):

Si <quis> vero canem pastorem furatus fuerit vel occiderit, CXX denariis qui faciunt solidos III culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁵

Rispetto al *Pactus* salico, quello che emerge maggiormente come differenza⁶ è che nella *Lex Salica*, nel capitolo relativo al furto dei cani (*De furtis canum*, c. 47, par. 2),

¹ Cfr. *Lex Salica*, a cura di K.A. Eckhardt, MGH, LNG, vol. IV.2, Hannover 1969, c. IX, §1, p. 43; c. XII, §3, p. 51; c. XLIV, §1, p. 83.

² Si veda *De venacionibus*, in *Lex Salica* cit., c. 52, § 1, p. 92. La *Lex Salica* rispetto al *Pactus Legis Salicae*, nel capitolo dedicato alla regolamentazione della caccia, riporta le medesime norme con la differenza che, alla § 3 del capitolo, il *mallobergium – mallobergo acuuerna* – riguarda il furto del cervo e del cinghiale assieme. Mentre nel *Pactus* sono presenti due diverse glosse per il medesimo furto: una per il cervo e un’altra per il cinghiale.

³ *Lex Salica* cit., p. 58.

⁴ *Ivi*, p. 218.

⁵ *Lex Salica* cit., p. 219.

⁶ La differenza è che il *Pactus Legis Salicae* riporta delle glosse specifiche in ogni paragrafo, mentre nel capitolo della *Lex Salica* dedicato al furto dei cani viene segnalata solo la pena pecuniaria, cfr. *Lex Salica* cit., pp. 218-219.

vengono menzionate altre tipologie canine. La composizione pecuniaria che il reo doveva rimborsare è quella ricorrente di 600 denari, tipica dei furti di *canes*. Le “nuove” tipologie di cani che vengono menzionate sono il *segusius reliquus*⁷ (da *reliquus*), selezionato come cane da punta, poi il *veltris porcarius* cioè un tipo di levriero sagace e veloce impiegato nella caccia al maiale selvatico e al cinghiale, con un nome che rimanda ad origini celtiche⁸, e il *veltris leporarius* che era un levriero da inseguimento alla lepore:

Si quis vero seusium reliquum aut veltrem porcarium sive veltrem leporarium, qui et argutarius dicitur, furatus fuerit vel occiderit, DC denariis qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.⁹

Sì, il levriero. Nella società cavalleresca il levriero trova posto come emblema raffigurato sulle tombe, ai piedi delle statue funebri dei gentiluomini di cui simbolizza la virtù cavalleresca, ossia la *fidelitas*, e le occupazioni, cioè la *venatio*. Solitamente compare assieme al cavaliere – associato al leone, simbolo della forza – e mai alla dama, cui è invece associato il cagnolino di lusso, come simbolo della virtù domestica e della fedeltà coniugale¹⁰.

Se il *canis custos domus sive curtis*, posto a custodia dei beni immobili¹¹, necessariamente legato di giorno in modo che non facesse danni, veniva rubato o ucciso dopo il tramonto del sole, il reo era costretto, secondo i dettami della *Lex Salica (De furtis canum, c. 47, par. 3)*, al pagamento dei 600 denari:

Si [quis] vero canem custodem domus sive curtis, qui in die ligari solet ne dampnum faciat, post solis occasum solutum furatus fuerit vel occiderit, DC denariis qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura.¹²

⁷ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis segusius, seugius, seucis*.

⁸ *Ivi*, s.v. *canis veltris/veltrahus/vertragus, etc.*: «Germanis Welter, canis sagax, vel odoresequus, leporarius [...]»; DU CANGE, s.v. *canis porcarius/porcaritius*: «qui porcos, seu apros venatur [...]» e s.v. *canis argutarius*: «est autem Argutarius Canis, qui arguto suo clamore feras insequitur [...]». La parola *veltrahus/vertragus* sarebbe di origine celtica e si riferisce a un tipo di levriero: cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 20.

⁹ *Lex Salica* cit., p. 219.

¹⁰ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., pp. 21-22.

¹¹ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis custos curtis vel domus*.

¹² *Lex Salica* cit., p. 219. La norma è molto simile a quella contenuta nel *Pactus Legis Salicae*: ma la *Lex Salica* sembra essere più precisa e dettagliata.

Questa norma richiama alla mente il passo del Digesto che abbiamo già analizzato in precedenza, dove si tratta del caso in cui un danno fosse stato provocato – non subito – da un cane all’interno di un’attività commerciale¹³:

Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra.¹⁴

A differenza della non chiara esperibilità dell’azione romana, dettata dall’incertezza sul momento della giornata in cui il danno si dovesse verificare per il regolare svolgimento dell’iter processuale, il provvedimento salico – che peraltro si focalizza sulla determinazione della composizione pecuniaria e non solo sulle responsabilità – specifica, oltre alla tipologia del cane e alla sua tutela in quanto bene di proprietà, che l’applicabilità della norma sarebbe stata dettata esclusivamente dalla verifica che il danno fosse avvenuto dopo il tramonto del sole. Tutto ciò, nel passo salico, significa che per l’esperibilità dell’azione il *damnum* del cane doveva realizzarsi nelle ore buie mentre il cane era, chiaramente, libero di circolare e di difendere da terzi la proprietà privata. La condizione relativa al compiersi del danno di notte e cioè quando il cane è “sciolto”, a differenza delle ore diurne in cui il cane è legato e cioè “contenuto” all’interno della *domus* o della *curtis* – indice che il *dominus* fosse in grado di riconoscere e contenere la ferocia del cane *ne dampnum faciat* –, rappresenta un elemento atto a chiarire l’evoluzione fattuale di una norma romana, più che salica, sul danno compiuto da *canes* in un luogo di circolazione pubblica. Il legislatore salico aveva dunque preso a modello il passo del Digesto per la risoluzione del danno compiuto dai cani lasciati fuori dal controllo del suo *dominus*, per riadattarlo meglio alla realtà del suo tempo¹⁵.

¹³ Quindi, si precisa, in un locale pubblico e non privato come nel provvedimento salico.

¹⁴ D. 9, 1, 2, 1 (PAUL. 22 *ad ed.*).

¹⁵ Che dallo *ius romanum* la *Lex Salica* abbia tratto ispirazione lo si deduce a prescindere dalla casistica sui *canes*: ad esempio, dal medesimo uso che legge salica – e la legislazione barbarica in generale – fa del poco chiaro *quis* presente anche in D. 9, 1, 2, 1 (PAUL. 22 *ad ed.*).

21. Attenti al lupo! Il caso della *Lex Frisionum* e lo speciale valore pecuniario dei cani frisoni

La *Lex Frisionum*, ritenuta il più antico testo giuridico dei Paesi Bassi, risalirebbe alla dieta di Aquisgrana dell'802. In essa si avverte subito che l'influenza del diritto romano non riuscì a pesare eccessivamente e ad eliminare alcuni tratti fondamentali delle consuetudini dei Frisoni. A nostro avviso, la legge dei Frisoni risulta essere molto interessante, perché è partecipe di concezioni e di pratiche proprie ai barbari occidentali. Da un lato – elemento caratteristico di alcuni diritti occidentali –, troviamo la tripartizione delle caste, con le rigide prescrizioni che regolavano l'erogazione del *wergeld*; dall'altro, l'intervento dei *sapientes*, degli esperti di diritto, che con le loro massime risolvono ed indirizzano le varie contese. Risale, inoltre, ad un'età più antica l'uso, che rinveniamo pure nella legge frisone, di ricorrere alla sorte per decidere alcune controversie peculiari. L'arcaicità e la genuinità del sistema consiste nel fatto che, appunto, la più pura concezione barbarica attribuisce al "fato" e alla sorte, che ne rivela i voleri, il *dominium* su tutte le creature umane e non umane – ad esempio, sui *servi*, sui *pecudes*, sui *canes*, ecc. –, e sui loro destini.

Nella *Lex Frisionum*, nel capitolo che riguarda l'uccisione di un servo o di un giumento (*De servo aut iumento alieno occiso*, cap. 4), è scritto che quando qualcuno uccideva il servo di un altro (par. 1), doveva risolvere il danno in base alla stima del valore fatta dal padrone del servo:

Si quis servum alterius occiderit, componat eum iuxta quod a domino eius fuerit aestimatus.¹

La stessa regola (par. 2) valeva per cavalli, bovini, ovini, capre, porci e per qualsiasi altro animale utilizzato dagli uomini, fino al *canis*:

Similiter equi et boves, oves, caprae, porci et quicquid mobile in animantib(us) ad usum hominum pertinet, usque ad canem ita solvantur, prout fuerint a possessore earum adpretiata.²

¹ *Lex Frisionum* cit., FIG, p. 44.

² *Ivi*, p. 46.

Dalla lettura della norma notiamo come il cane venisse ormai inteso come un animale fondamentale nell'economia della società frisone. Anzi, la norma frisone menziona assieme *equi, boves, caprae, porci e canes*. Sembra dunque che il cane del diritto frisone possa essere definito con un termine che ci permettiamo di coniare, ossia un *quasi-pecus*. Comunque, l'identità del cane come parte del *patromonium* del *dominus* al pari dei *servi* e degli altri *pecudes* parrebbe chiara. Piena di significato risulta la constatazione che medesime tipologie canine avevano valore diverso in base al luogo della Frisia in cui avveniva il danno. Così se qualcuno avesse ucciso (par. 4) un *canis acceptoricus*³, o un piccolo bracco, che i Frisoni chiamavano *barmbraccus*⁴, doveva risolvere con 4 soldi se fosse accaduto nei territori della Frisia centrale, cioè tra i fiumi *Laubaci* e *Sincfalum*⁵. Nell'edizione della *Lex Frisionum* di G.H. Pertz si spiega che per *canis acceptoricus* si intendeva un cane con un senso dell'udito molto sviluppato, e che aveva le medesime caratteristiche dell'*hapuhunt* dei Bavari: questa tipologia canina veniva infatti addestrata assieme con il rapace per la caccia ai piccoli volatili⁶. La parola *braccus*, invece, risale ai primi tempi del Medioevo entrata poi a far parte del linguaggio latino⁷.

Secondo la legge frisone, chi uccideva il cane che veniva impiegato per ammazzare i lupi (par. 5) veniva multato con 3 soldi e 2 soldi valevano quei cani (par. 6) che erano soliti straziare un lupo, ma non fino alla morte. Un *canis custos pecoris*⁸ (par. 7) valeva 1 soldo. Anche ad un enciclopedista come Isidoro di Siviglia erano ben note le doti naturali che alcuni cani da pastore avevano nella caccia ai lupi:

Est canis gregarius sive pastoralis, et est naturale odium inter talem canem et lupum.⁹

³ Cfr. *Lex Frisionum*, a cura di G.H. PERTZ, MGH, L, vol. III, Hannover 1863, p. 662 nota 55. In questa più vecchia edizione della *Lex Frisionum* si trovano in nota delle indicazioni sulle tipologie canine che vengono menzionate nella norma. Nell'edizione successiva del 1982 – cui si farà maggiore riferimento – tali informazioni aggiuntive non vengono riportate.

⁴ *Ivi*, p. 662 nota 56. Si veda pure: DU CANGE, s.v. *barmbraccus/bracco*; cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 250.

⁵ *Lex Frisionum* cit., FIG, §§ 3-4, p. 46. Nell'edizione della *Lex Frisionum* di G.H. Pertz si espone in nota che i paragrafi dal § 3 al § 8, dedicati ai cani, sembra siano stati aggiunti al *corpus* intorno al 785 d.C. e che risultano essere una sorta di disposizione o "classificazione" in vigore nei territori della Frisia centrale (*hoc est inter Laubaci et Sincfalum*) ed in Frisia orientale (*trans Laubaci*), cfr. *De servo aut iumento alieno occiso*, in *Lex Frisionum* cit., L., p. 662 note 54-56.

⁶ cfr. *Lex Frisionum* cit., L, p. 662 nota 55.

⁷ *Ivi*, p. 662 nota 56. Cfr. DU CANGE, s.v. *barmbraccus/bracco*; K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 250.

⁸ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis custos pecoris*: «[...] Qui Custos ovilis [...]».

⁹ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 29.

Se queste stesse varietà canine venivano uccise nei territori della Frisia orientale (par. 7), cioè al di là del fiume *Laubaci*, il prezzo saliva a 8 soldi per un *canis acceptoricus*, a 12 soldi per un *barmbraccus*, a 4 soldi per un *canis custos pecorum vel domus* e a 8 soldi per il cane che sfiniva il lupo. Infine (par. 8), per quel cane che viveva *tantum in curte et in villa* e che non aveva alcuna mansione specifica, in quanto sorta di cane da compagnia, bisognava rendere 1 tremisse in qualsiasi luogo della Frisia fosse stato ucciso:

Hoc inter Laubaci et Sincfalam:

§4. Canem acceptoricium vel braconem parvum, quem barmbraccum vocant, IIII solid(is) componat.

§5. Eum autem qui lupum occidere solet, tribus solidis.

§6. Qui lacerare lupum et non occidere solet, duobus solidis.

§7. Canem custodem pecoris solido componat. Trans Laub(aci) canem acceptorem VIII, barmbraccum XII, custodem pecorum vel domus IIII, qui lupum lacerat VIII.

§8. Illum vero qui nihil facere solet, sed tantum in curte et in villa iacet, uno tremisse componat.¹⁰

La variabilità di tali disposizioni ipotizziamo sia connessa alla composizione territoriale della Frisia altomedievale, che occupava la costa del Mare del Nord dalle Fiandre fino al fiume Elba. Il territorio pianeggiante e le paludi predominavano ma nelle zone prossime agli immensi boschi continentali – verso Oriente – la vegetazione e la fauna cambiavano. Tale habitat condizionò il tipo di cacciagione diffusa in Frisia e, dunque, la caccia stessa. Nelle distese pianeggianti la grossa selvaggina scarseggiava, mentre nella boscosa parte orientale, ricca di prede ma anche di lupi da affrontare, le *venationes* erano certamente più diffuse. Qui i cani avevano un valore maggiore proprio perché venivano più ampiamente utilizzati dall'uomo. Ad esempio, i cani da pastore – per la custodia del gregge, e non per la conduzione – occupavano il ruolo preponderante di protettori delle greggi esposte ai facili attacchi dei lupi. La pratica della caccia al volo, invece, è attestata dalla presenza, nella legge frisone, di due varietà canine menzionate e cioè il levriero ed il bracco¹¹.

Il *canis acceptoricus* nominato nella prescrizione frisone (par. 4) era una varietà di levriero che aveva il compito di andare in aiuto al rapace, durante la caccia ai grandi

¹⁰ *Lex Frisionum* cit., FIG, p. 46.

¹¹ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 21.

volatili, gru o aironi. Lo studioso C. Du Cange assimilava il *canis acceptoricus*¹² dei Frisoni all'*hapuhunt* dei Bavari, mentre M. Paul poneva la tipologia canina frisone tra i *vogelhunde*, che definiva levrieri da caccia. Per K. Lindner i cani addestrati a cacciare assieme ai rapaci citati nella legge dei Bavari e dei Frisoni, *vogelhunde* o levrieri *beizwint* da caccia al volo, dovevano puntare e levare la preda a portata di tiro. Erano cani che, durante una battuta di caccia, servivano fino a quel preciso momento, poiché subito dopo il cacciatore liberava il rapace che si sarebbe avventato sulla preda per catturarla¹³.

Tornando al termine *barmbraccus* notiamo che si tratta di una forma ibrida tra l'alto tedesco antico ed il latino medievale, e rivelerebbe così che questo esemplare non fosse altro che un cane "da passeggio": *barme*, infatti, significa "grembo" e deriverebbe dal lessico sassone suggerendo il motivo per cui il *barmbraccus* può essere inteso anche come un piccolo cane da compagnia oltre che da caccia¹⁴. Il termine *bracke* passò al latino medievale sotto forma di *bracco*, *braccus*, *brachetus* e *braccetus*. Nell'antico francese si trovano le forme *brac* e *bracon* così come i diminutivi *brachès* e *brachez*. Si attestano poi l'italiano *bracco* o l'antico inglese *bercelet*¹⁵. Non è facile risalire al compito che aveva il piccolo bracco della legislazione frisone. È risaputo che i barbari utilizzassero nelle cacce anche lo sparviero, un rapace più piccolo del falco che necessitava di un ausilio per svolgere la sua mansione. Questo rapace lo si trova citato sia nel *Pactus legis Salicae* che nella *Lex Baiwariorum* ed era un volatile per la caccia al volo dei piccoli passeriformi, una pratica che veniva effettuata dallo sparviero assieme ai cani¹⁶. D. Dalby sottolinea che il *bracke* ed i *vogelhunde* erano tipologie canine simili. Per l'individuazione delle loro attitudini, lo studioso segnala uno scritto anonimo intitolato *Biterolf und Dietleib* dell'inizio del XIII secolo. Il personaggio Brühnhilt, tra tanti omaggi, offre a tale Ruedegger due rapaci ed un levriero *beizwint* di gran valore.

¹² DU CANGE, s.v.

¹³ Cfr. M. PAUL, *Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen* cit., p. 34 e p. 250 nota 86. Il tutto condiviso da K. Lindner che reputa questo cane un levriero da caccia al volo, cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 260. Successivamente, nel 1976, lo stesso K. Lindner definisce però il *canis acceptoricus* un cane «di cui si sa poco e che potrebbe essere benissimo un *vogelhunde*, un levriero comune, o un levriero da caccia al volo, cioè un *beizwint*» (traduzione nostra), K. LINDNER, *Beizjagd*, RGA, vol. II, Berlin-New York 1976, p. 166.

¹⁴ Cfr. DU CANGE, s.v. *barmbraccus/bracco*: «canis dicitur, uti suo loco: ergo barm [...] parvum significat [...] a Saxonico Barme, deductum vocabulum, quod gremium significat, ut Barmbraccus, sit canis gremialis, quales etiam hodie nobiles feminae, voluptatis gratia, in gremiis sovent [...]». Cfr. K. LINDNER, *Die Jagd im frühen Mittelalter* cit., p. 250.

¹⁵ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 22 che cita DALBY, s.v. *bracke*.

¹⁶ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., p. 22.

Ruedegger rifiuta tali doni, mentre è ben felice di accettare un sontuoso sparviero ed un piccolo bracco da caccia ossia un *vogelhunt*¹⁷.

Se dunque non si hanno indicazioni peculiari sull'attività svolta dal *barmbraccus*, secondo J. Bugnion, grazie al *Lexicon* di D. Dalby, è possibile individuare i compiti delle varietà di *bracke* altomedievali, e sembrerebbe così trattarsi di cani ausiliari del cacciatore nella caccia con l'arco come in quella al volo della piccola selvaggina. Come altro dato chiarificatorio, possiamo ritenere che per le cacce al volo dei grossi volatili si impiegassero cani non di tipo braccoide ma levreroidi di taglia assai grande¹⁸.

¹⁷ DALBY, s.v. *vogelhunt* e s.v. *habech-wint*.

¹⁸ Cfr. J. BUGNION, *Les chasses médiévales* cit., pp. 22-23.

Parte seconda

Cani e cultura venatoria nei capitolari carolingi

Premessa

Mano a mano che ci allontaniamo dall'epoca della prima redazione della *Lex Salica*, ci addentriamo nel cuore dell'età merovingia e arriviamo alla costituzione della società carolingia. I documenti giuridici, pur accrescendosi notevolmente di numero, offrirono in misura sempre minore elementi indigeni arcaici relativi agli animali, e ai *canes* in particolare. Ma incontriamo ulteriori e suggestivi elementi che possono rendersi utili alla nostra ricerca. In molti dei *capitularia mundana* ed *ecclesiastica*¹, quelli relativi alla regolamentazione del diritto venatorio, i *canes* trovano posto come elementi coesi di una moda² che aveva appunto eletto il cane a *status symbol* aristocratico-venatorio.

Introducendo questo tipo di fonte altomedievale, il capitolare, evidenziamo che il principio della personalità del diritto, che erroneamente alcuni studiosi attribuiscono al diritto dei barbari³, è un principio giuridico che avrebbe trovato sotto i Carolingi la sua massima espansione. In realtà, per tutto il periodo che va dal V all'VIII secolo non sarebbe giusto trattare in maniera indistinta della personalità del diritto⁴: secondo S. Gasparri è infatti «scorretto parlare di personalità della legge, piuttosto si dovrebbe parlare di leggi territoriali mobili. Leggi alle quali i Carolingi dettero addirittura impulso, se è vero, ad esempio, che la legge dei Bavari fu messa per iscritto solo nel secolo VIII, proprio sotto la dominazione franca»⁵. L'impero carolingio, sviluppatosi nel corso dei secoli VII e VIII grazie all'ascesa del regno franco sotto i maggiordomi d'Austria⁶, ma formatosi concretamente dalle conquiste degli eserciti di Carlo Magno tra VIII e IX secolo, era certamente multietnico ossia comprendeva popolazione romana e barbarica⁷. L'impero carolingio era la continuazione dell'antico «impero romano-cristiano in veste integralmente cristiana», e non avendo la medesima universalità del precedente e antico impero, rispettò in maniera ampia le realtà esistenti, in Italia, nella marca spagnola, legandosi in maniera capillare alla Chiesa attraverso vincoli vassallatico-beneficari⁸.

¹ Sui capitolari si veda anche: C. AZZARA, *La Storiografia italiana sull'età carolingia negli ultimi vent'anni. Temi e prospettive*, «Cheiron», 37 (2002), pp. 155-167.

² *Vita Trudonis confessoris hasbaniensis* cit., pp. 273-298, a p. 278. In questo scritto, la caccia viene definita *mos pueris*.

³ Questa tesi, legata ad una visione tradizionalista ed ottocentesca dell'interpretazione del principio della personalità del diritto, è sostenuta da K. Modzelewski in K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari*, (tr. it. di *Barbarzyńska Europa*, Warszawa 2004), Torino 2008, p. 82 e *passim*.

⁴ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 162.

⁵ *Ivi*, p. 168.

⁶ I tre Pipini e Carlo Martello.

⁷ L'impero esercitava il proprio potere anche su barbari slavi di confine.

⁸ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo* cit., p. 164.

L'unità del popolo cristiano dell'impero venne rappresentata da un grande codice di leggi comuni, i *capitularia*, affidate alle direttive ecclesiastiche di vescovi e abati⁹. I *capitularia* rispondevano a questioni specifiche che venivano sollevate davanti all'imperatore. La legge nasceva proprio come per i regni romano-barbarici, ossia in modo «empirico» per affrontare questioni di ordine generale come la guerra o la riforma della Chiesa; ma l'obiettivo principale era quello di fornire un modello di interpretazione che fosse valido in situazioni simili¹⁰. L'elenco dei *capitula* doveva così essere diffuso in tutto l'impero attraverso i *missi*.

Prima dei *capitularia*, la promulgazione dei testi legislativi che risalgono all'epoca dei figli di Clodoveo riflette, per lo più, preoccupazioni nuove, di natura politica, che travagliano i rapporti tra il regno merovingio e la popolazione soggetta¹¹. Il carattere politico della produzione documentaria si accentua nei *capitularia* dell'età carolingia, i cui spunti interessanti sono quelli che possiamo cogliere in rapporto all'opera repressiva che Carlo Magno e i suoi *missi dominici* esercitarono nei confronti dei sentimenti poco devoti. Da questa constatazione, comprendiamo il perché della emanazione di ripetuti provvedimenti per regolare e limitare gli eccessi della pratica della *venatio*, elemento caratterizzante nell'economia degli invasori.

P. Levi, in un'intervista del 1975 che riguardava il suo quinto lavoro, il *Sistema periodico*, un libro dallo spirito positivista e pratico, equipara la caccia al proprio mestiere di chimico considerando le due attività molto simili in quanto entrambe risulterebbero l'attuazione fattuale della ragione umana. Le due attività, secondo P. Levi, sarebbero dunque storicamente orientate verso il progresso: «Per conto mio ho in sospetto tutte le assenze della ragione. Per questo considero salutari i mestieri che esercitano la ragione e il mio è uno di questi. Non a caso, in questo libro, ho costantemente equiparato il mio mestiere alla caccia. L'uomo è diventato uomo cacciando, cioè esercitando la ragione»¹².

Partendo da questo presupposto che vede la caccia come elemento fondante della civiltà, dobbiamo dire che nella produzione documentaria del tempo dei *capitularia* che regolamentavano la pratica della caccia intervennero due tradizioni culturali. Quella biblico-cristiana che si poneva in netta contrapposizione “teorica” contro la caccia, e quella barbarica che era invece favorevole a tale attività. Ciò che contrapponeva la cultura

⁹ *Ivi*, p. 165.

¹⁰ *Ivi*, pp. 165-166.

¹¹ Questo è il contesto in cui vengono elaborati, ad esempio, il *Pactus pro tenore pacis* di Childeberto I e di Clotario I (verso la metà del VI sec.), la *Decretio Childeberti regis* (verso la fine del VI sec.), e l'editto di Chilperico (sempre seconda metà del VI sec.).

¹² P. LEVI, *Conversazioni e interviste*, a cura di M. Belpoliti, Torino 1977, p. 116.

cristiana e quella dei barbari sul tema venatorio non rimaneva un mero contrasto sul piano ideologico. Dal punto di vista economico la Chiesa altomedievale intraprese uno sviluppo storico con una prerogativa politica paragonabile a quella che in età imperiale diede maggiore peso allo sviluppo dell'economia agricola. Civiltà e barbarie, quindi, si trovarono contrapposte nella realtà dei fatti attraverso l'agricoltura e la caccia. La prima come strumento della conquista colonizzatrice della Chiesa; la seconda, come connotazione della cultura economica e sociale barbarica. Ricordiamo, ad esempio, che nell'Alto Medioevo i monasteri si erano proposti di riconquistare ampi territori coltivabili nelle aree del Nord e del Centro Italia. Ma la nuova classe dominante di origine barbarica portava, in quelle aree della penisola, una diversa organizzazione dell'economia e della società più consone alla cultura delle terre dell'Europa centro-settentrionale, dove lo sfruttamento delle foreste e la caccia erano elementi coesi e radicati a quella stessa civiltà. La politica adottata dalla Chiesa, dunque, riprendeva le peculiarità del sistema produttivo ed economico romano partito dall'età tardo-repubblicana. Nell'Alto Medioevo, l'ampliamento dei terreni a coltivo e della proprietà terriera portarono, come in età imperiale, alla restrizione del diritto di caccia. Lo sviluppo dell'agricoltura avanzò contrastata dai fondamenti di una società, quella dei barbari, che faceva della caccia un pilastro del proprio sostentamento e della propria cultura.

Dalla tradizione biblico-cristiana proviene dunque una concezione negativa della caccia e di tutto l'apparato simbolico inerente ad essa. Tale tradizione condizionò una parte della mentalità dell'Alto Medioevo europeo. Contestualmente, però, nell'ambito della cultura ereditata dalla civiltà barbarica non si diede molto peso alle invettive contro la caccia operate dalla Chiesa, in quanto il riconoscimento dell'attività venatoria come elemento necessario della propria economia e come misura del valore dell'uomo libero era difatti assimilabile alla gagliardia e al peso culturale di un torneo o, addirittura, di una guerra. Di conseguenza, la caccia venne riconosciuta nella realtà dei fatti come modello di comportamento nonostante i provvedimenti antivenatori carolingi. Questo "credo" si radicò talmente tanto nell'Alto Medioevo da rafforzarsi, e continuare, nella cultura feudale e cavalleresca.

Della concezione biblico-cristiana della caccia ne è veicolo anche il mito dove, fin dalla classicità greca, appunto la caccia celebra, nella maggior parte dei casi, la natura selvaggia ostile alla società progredita. Nella pratica venatoria inerente al mito, il cacciatore rispecchia il modello dell'uomo spinto dalla violenza e soggetto alla *hybris*, ossia alla superbia. Ma vediamo di approfondire il motivo per il quale la Chiesa ha

“odiato” anche un animale simbolo della caccia come il cane, per poi, come vedremo, ricredersi e santificarlo. Dagli inizi della sua costituzione fino al pieno Medioevo, la Chiesa mantenne sempre la stessa concezione del cane: semplicemente, lo aveva rifiutato. Condizionata pure da una certa religiosità popolare in cui l’immagine del cane, per la sua contiguità con l’uomo, figurava come retaggio di una tradizione europea pagana e totemica, la Chiesa altomedievale trovò il modo di concretizzare la propria visione negativa di questo animale. Tutto ciò venne ufficializzato attraverso delle disposizioni – finite proprio nei *capitularia* – che vietavano assolutamente a qualsiasi chierico di possedere cani o di praticare quelle attività, come la caccia, che potevano distogliere l’ecclesiastico dalla dedizione a Dio. Tali disposizioni palesano, a dire il vero, la difficoltà con cui le stesse istituzioni ecclesiastiche tentarono di contenere l’effetto irreversibile delle mode aristocratiche – come l’andare a caccia o il possedere animali pregiati, *in primis* i cani – con cui potenti presuli e monaci si intrattenevano.

È dunque chiaro il motivo principale della condanna religiosa della caccia, così come di tutto l’apparato simbolico e rappresentativo che conduceva a tale attività. A sostegno di questa concezione interveniva la visione negativa che attingeva a un sostrato di natura storica, quanto al modello delle Sacre Scritture, e cioè ad un archetipo culturale della società contadina, in cui convoglia quella diffidenza dei popoli di agricoltori e allevatori nei confronti della caccia. Il Cristianesimo aveva indirizzato questa opposizione verso l’animale che più di tutti era vincolato emblematicamente alla caccia: il *canis*. Ecco come la posizione negativa nei confronti della caccia e del cane, fatta propria dalla Chiesa, condizionò ed animò – almeno formalmente – la produzione di provvedimenti per la regolamentazione della *venatio*.

La critica alla cultura e alla civiltà aristocratica che ne deriva trae dunque fondamento e ispirazione dall’ostruzionismo venatorio ostentato dal Cristianesimo. È questo il motivo per cui, nella produzione dei *capitularia*, la caccia, con tutti suoi apparati caratterizzanti, continuò ad essere riconosciuta, come era già accaduto nel mondo classico, come un elemento dalla natura contrapposta al valore di una società progredita. In tale società progredita era il Cristianesimo a porsi in netta supremazia etica e culturale rispetto al paganesimo, alle consuetudini e alle *venationes* dei barbari.

1. I cani nei *capitularia*

Per i Franchi, la caccia era parte del sistema educativo tradizionale ed era una sorta di scelta di inculturazione formale, i cui beneficiari erano prettamente giovani appartenenti all'aristocrazia, l'unica detentrica del privilegiato mestiere delle armi. La centralità della caccia nell'educazione di un giovane trova la sua giustificazione nell'importanza della guerra nell'ambito della cultura aristocratica, come tramite della morale guerriera. Nel poema inglese *Sir Gawain e il cavaliere verde* (XIV secolo) viene descritta una scena di caccia nel mese di dicembre. Bertilak, il signore della regione, è nel pieno di un inseguimento di un feroce cinghiale: urla selvagge ed il suono dei corni incitano possenti cani molossoidi – *agitare molosi* – ad apprestarsi alla spossante ricerca dell'animale braccato. L'enorme cinghiale inferocito abbatte uomini e cani. Solo verso sera la fiera ormai stanca si arrende. Nessuno dei cacciatori, però, osa avvicinarsi. Ecco allora che Bertilak scende da cavallo, pronto a non accettare pietà dal suo "avversario" non umano. Il cinghiale carica l'uomo, ma ecco che il latrare dei cani ed i corni in festa segnano la fine dello scontro e la vittoria del signore¹. Per tutto l'arco del Medioevo caccia e guerra sono strettamente connesse. Lo scontro ravvicinato, proprio come quello tra Bertilak ed il cinghiale, come il contatto fisico con l'avversario, sono temi ricorrenti nella descrizione di battaglie e di cruenti cacce. Viene raccontato, nel poema *Karolus Magnus et Leo papa*, che Carlo Magno, tra latrati di cani e suoni di corni, sentisse una frenetica spinta nel fare strage di animali (vv. 308-312):

Venandi studio, regique exercitus omnis
Iam sociatus adest; mox ferrea vincla rapacum
Cuncta cadunt resoluta canum, lustra alta ferarum
Nare sagace petunt, quaerentes rite rapinam,
Et lustrant avidi condensa fructecta molosi;
Diffusi errantes in opacis saltibus, omnes
Sanguineam silvis praedam reperire laborant.
Cingit eques saltum, fugitivis obvia turbis
Turba paratur; aper fulvus fit valle repertus;
Mox nemus insiliunt equites et voce sequuntur;
Praedam agiles certant fugitivam agitare molosi,
Et sparsi currunt per opaca silentia silvae.
Iste tacendo volat celerem post rite rapinam,

¹ *Sir Gawain e il cavaliere verde*, a cura di P. Boitani, Milano 1986, pp. 93-98; cfr. P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobile nel Medioevo* cit., pp. 4-5.

Ille autem vacuas complet latratibus auras;
 Errat hic umbrosis delusus odore fructectis,
 Alter in alterius hinc saltibus inde rotatur;
 Ille videt, hic praedam sentit odore fugacem.
 Fit strepitus, silvis consurgit stridor in imis,
 Et tuba magnanimos incendit ad acra molosos
 Proelia, dirus aper quo se fert dente minaci,
 Arboribusque excussa cadunt folia undique ab altis:
 Per loca vasta fugit rapidoque per invia cursu
 Tendit iter, frendens tenet alta cacumina montis;
 Cursibus exhaustus lasso pede constat anhelus.
 Iam parat arma necis canibus turbamque sequacem
 Sternit et horrendo rabidos rotat ore molosos.
 Mox Karolus pater ipse volat mediumque per agmen
 Ocior aligeris avibus forat ense ferinum
 Pectus et intinguens gelidum in praecordia ferrum.
 Corruit ille, vomens vitam cum sanguine mixto,
 In flava moriens seseque volutat harena.
 Regalis monte haec proles speculatur ab alto.
 Mox aliam Karolus praedam iubet inde movere,
 Et socios verbis claros ita fatur amicis:
 'Hanc fortuna diem nobis deducere laetam
 Annuit auguriis et nostra incepta secundat;
 Ergo favete omnes istum exercendo laborem,
 Venandi studio curamque adhibete benignam!'

Vix haec dixit heros, subito fremit agmen ab alto
 Monte; nemus repetunt proceres hinc inde ruentes
 Praeceleres agitare feras. Pater inclitus ipse
 Ante volans Karolus manibus fert missile ferrum,
 Sternit et innumeras porcorum strage catervas;
 Corpora multa cadunt passim prostrata ferarum.
 Tunc Karolus praedam proceres partitur in omnes,
 Et spoliis onerat gravidis sociosque sequaces.²

La scena è quella di cani che rincorrono *porcos*, con un Carlo Magno che emerge su tutti i cacciatori coinvolti per abilità e coraggio. Una simile situazione la troviamo descritta da Ermoldo Nigello (ca. 790-835). I protagonisti sono Ludovico il Pio e suo figlio Lotario, che emergono, come era successo a Bertilak, tra tutti i cacciatori nella caccia-strage³. Anche nel *Nibelunglied* leggiamo che una grande caccia vede coinvolti

² *Karolus Magnus et Leo papa*, a cura di E. Dümmler, MGH, *Poetae Latini medii aevi*, vol. I, *Poetae Latini aevi Carolini*, Berlin 1881, pp. 373-374.

³ ERMOLDI NIGELLI, *Carmina in honorem Hludowici liber IV*, a cura di E. Dümmler, MGH, *Poetae Latini medii aevi*, vol. II, *Poetae Latini aevi Carolini*, Berlin 1884, pp. 71-73.

diversi cacciatori che si scatenano in un impeto collettivo⁴. Ciò che emerge da questi racconti è uno sbilanciamento verso un'idea individualista del combattimento, ma anche una descrizione puntuale della battuta di caccia in cui l'uomo condivide con i cani il medesimo istinto cacciatore e la medesima concitazione nello stanare e braccare l'avversario-preda. Nella tipologia di racconto venatorio che abbiamo appena analizzato, era dunque il protagonista ad emergere su tutti i cacciatori. L'affronto del prevalere di un altro cacciatore non poteva essere accettato. In un contesto documentario risalente al XII-XII secolo, J.C. Schmitt aveva studiato la vicenda legata ad un levriero "santo", Guinefort, il cui racconto si colloca proprio nell'alveo del tema della caccia-strage. Si narra, dunque, che uno *iuvenis* di nobile status, che voleva accrescere la propria fama con elargizioni e prodezze, e che desiderava ingaggiare una truppa di compagni d'arme, riesce a farsi soggiogare da una vita dispendiosa e smisurata. Presto si ritrova in rovina e, pentito e con tanta vergogna, accompagnato dalla moglie, ma anche dal cavallo, dal falcone e dal suo levriero, decide di abbandonare il paese. Riceve ospitalità da un borghese, che gli concede una casa disabitata. Ogni giorno partiva con i suoi tre animali per andare a caccia, nel tentativo di recuperare qualcosa da mangiare per la sua famiglia⁵. Lo *iuvenis* sceglieva dunque di non lavorare ma di andare a caccia come si riteneva opportuno per un uomo dalla condizione sociale aristocratica, anche se in decadenza. Cavallo, falco e levriero sono da ritenere emblemi identificativi del suo status e fedeli compagni nelle *venationes*. È dalla caccia che nasce il prestigio del falco e del levriero, mentre la posizione del cavallo come fedele compagno del nobile si rafforzava in contesto venatorio senza trovarvi le proprie origini⁶. Tornando al santo levriero l'apice del racconto si raggiunge quando il cavaliere uccide per sbaglio il cane, convinto che l'animale abbia attentato alla vita del figlio. In verità, il cane lo aveva difeso dall'attacco di un serpente feroce. A questo punto è chiaro che il cavaliere uccide l'animale come specchio dei suoi stessi valori, una sorta di «doppio di se stesso o del figlio che prima o poi sarà chiamato a succedergli»⁷. La *fidelitas* del levriero è l'elemento simbolico che più salta agli occhi nel rappresentare la fedeltà feudale. Uccidendo il cane – che poi rimpiange come se si trattasse di un uomo di grande valore – il cavaliere si equipara al serpente, sintesi di ogni nefandezza, e nega la sua stessa etica rifiutando la cultura per via

⁴ *I Nibelunghi*, a cura di L. Mancinelli, Torino 1972, pp. 129-133.

⁵ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., pp. 20-21.; cfr. J.C. SCHMITT, *Il santo levriero. Guinefort guaritore di bambini* cit., pp. 108-109.

⁶ Cfr. K. THOMAS, *Man and Natural World. Changing Attitudes in England (1500-1800)*, London 1987, p. 101.

⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 22.

dell'inselvaticamento⁸. Tra le fonti legislative franche, i *capitularia* risultano di grande rilevanza anche per contestualizzare la relazione tra uomo e cane sullo sfondo di un modello culturale come la realtà venatoria altomedievale. Secondo la nostra opinione, il cane è l'animale che simbolicamente meglio rappresenta la volontà e l'obbligo umano di connettere caccia e regalità in funzione della valenza guerriera. Fonti legislative come i capitolari carolingi rappresentano l'evidenza tangibile di questa affermazione. Per *capitulare* si intende l'emanazione di un sovrano, con scopo di far conoscere misure legislative e amministrative deliberate nei concili da Carlo Magno a Ludovico il Pio e con i successori di questo. *Capitularia* fu appunto il termine che indicava le tipiche leggi dei sovrani carolingi: si differenziarono dalle altre *leges* della tradizione barbarica, in quanto costituirono la legislazione regia basata sul potere del *bannum*⁹. Inoltre, rispetto ai provvedimenti dei barbari, che erano norme speciali, la legislazione carolingia si pose come fonte generale e territoriale¹⁰.

Nell'Alto Medioevo la caccia era “virtualmente” libera. Nell'Europa occidentale si andò delineando, dai primi secoli del Medioevo, un fenomeno che è stato definito come aristocratizzazione della violenza¹¹, nel senso che la funzione guerriera divenne una caratteristica aristocratica. All'inizio, tutto ciò si concretizzò specialmente nella differenziazione della modalità di cacciare. L'aristocrazia non pretese di arrogarsi l'esclusiva del diritto venatorio ma giudicò indegna, ad esempio, la caccia con trappole per piccoli animali e preferì intendere la caccia come esternazione della propria forza guerriera piuttosto che come pratica volta al fabbisogno alimentare. La caccia nelle riserve private agli animali di grossa taglia come cervi e cinghiali divenne una prerogativa aristocratica.

Tra i *Capitula pacto legi Salicae addita* è presente un *capitulare* probabilmente risalente agli anni del re Chilperico (535-584), in cui è compresa una direttiva (c. 119, par. 3) sui furti di caccia e pesca. Colui che trovava una trappola di ferrame o piuttosto qualcosa come una freccia avvelenata – segno che poteva essere in atto una battuta di caccia –, se era intenzionato a rubare quella cacciagione che una muta di cani stava inseguendo, e la nascondeva in un magazzino o presso la propria dimora, doveva essere giudicato colpevole e pagare 1.200 denari (30 soldi):

⁸ *Ivi*, p. 22.

⁹ Cfr. *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia* cit., pp. 31-32.

¹⁰ *Ivi*, pp. 32-33.

¹¹ V. FUMAGALLI, *Quando il cielo si oscura. Modi di vita nel Medioevo*, Bologna 1987, p. 66.

Si quis pedicam cum feramen aut sagi(t)tatum detoxitum invenerit et eum calcare voluerit, quem canes minaverunt, a(t)que venationem in bargo involaverit aut de mansionem furaverit, MCC denarios qui faciunt solidos XXX culpabilis iudicetur¹².

In un capitolare di Carlomanno (ca. 714-754)¹³, fratello di Pipino il Breve, e datato 21 Aprile 742 si attestava quello che sarebbe stato un *topos* nei provvedimenti sulla regolamentazione morale della vita degli ecclesiastici ossia, oltre al divieto di portare l'armatura (c. 2), la proibizione di partecipare a cacce e *silvaticas vagationes cum canibus*. Era assolutamente vietato, poi, agli ecclesiastici, di possedere *acceptores et walcones* che, con i *canes*, costituivano un deviante *status symbol* dello stile di vita mondano:

Servis Dei per omnia omnibus armaturam portare vel pugnare aut in exercitum et in hostem pergere omnino prohibuimus [...] Necnon et illas venationes et silvaticas vagationes cum canibus omnibus servis Dei interdiximus; similiter ut acceptores et walcones non habeant¹⁴.

Medesimo principio in un capitolare (c. 3) attribuito a Pipino il Breve (714-768) del 2 Marzo 744, risalente a quando Pipino era maggiordomo della Borgogna, Neustria ed Aquitania. Nel provvedimento è sancito che a tutti i chierici veniva proibita non solo la fornicazione, e il vestire secondo la moda dei laici, ma pure la pratica di quelle *venationes*, effettuate con l'ausilio di *canes* e sparvieri:

Idcirco constituimus per consilio sacerdotum et optimatum meorum et ordinavimus per civitates legitimos episcopos [...] Et omnes clerici fornicationem non faciant et habitu laicorum non portent nec apud canis venationes non faciant nec acceptores non portent¹⁵.

¹² *Pactus Legis Salicae* cit., n. 5, p. 264. Cfr. la versione presente nei *Capitularia regum Francorum*, vol. II, a cura di Pertz [d'ora in poi CRF II PERTZ], MGH, L, Hannover 1837, p. 12.

¹³ Maestro di palazzo dei Franchi austrasiani; successe nella dignità, con il fratello Pipino, al padre Carlo Martello nel 741, assumendo il governo della parte orientale del regno dei Franchi. Ma nel 747 rinunciò a favore del fratello, facendosi benedettino prima a Monte Soratte, poi a Montecassino.

¹⁴ *Karlmanni principis capitulare*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, a cura di A. Boretius [d'ora in poi CRF I], MGH, L, Hannover 1883, n. 10, p. 25.

¹⁵ *Pippini principis capitulare suessionense*, in CRF I cit., n. 12, p. 29.

L'interdizione ricorre nel *Capitulare missorum* (c. 19) di Carlo Magno datato all'anno 803:

Ut episcopi, abbates, presbiteri, diaconus nullusque ex omni clero canes ad venandum aut acceptores, falcones seu sparvarios habere presumant, sed pleniter se unusquisque in ordine suo canonice val regulariter custodiant [...]¹⁶.

Della caccia sembrano curarsi poco i libri penitenziali. Essa è menzionata solo in rare occasioni, dove si prevedono appunto penitenze per gli uomini di Chiesa che praticano le *venationes*¹⁷.

L'*Admonitio generalis* di Carlo Magno datata 23 Marzo 789 riporta un capitolo (*Aliquid sacerdos, aliquid populus*, c. 71), rivolto sia ai laici che agli ecclesiastici. In esso è scritto che ogni parrocchia doveva essere la casa di Dio e, per questo, era necessario averne cura dimodoché la stessa e gli altari a Dio consacrati non fossero «accessibili ai cani»¹⁸ e non venissero santificate le attività secolari. La casa di Dio, infatti, «deve essere un luogo di preghiera e non una spelunca di ladri»¹⁹. Riguardo poi i laici, si ammoniva loro che avessero gli animi dediti a Dio, e non andassero via durante la celebrazione dell'ufficio, prima del compimento della benedizione sacerdotale:

Item placuit nobis ammonere reverentiam vestram, ut unusquisque vestrum videat per suam parrochiam, ut aecclesia Dei suum habeat honorem, simul et altaria secundum suam dignitatem venerentur, et non sit domus Dei et altaria sacrata pervia canibus [...] et ut secularia negotia vel vaniloquia in ecclesiis non agantur, quia domus Dei domus orationis debet esse, non spelunca latronum; et ut intentos habeant animos ad Deum quando veniunt ad missarum sollempnia, et ut non exeant ante completionem benedictionis sacerdotalis.²⁰

Identici ammonimenti in un capitolo (*De honore ecclesiae*, c. 67) del *Liber primus* della collezione di capitolari dell'abate Ansegiso, risalente all'827²¹.

¹⁶ *Capitulare missorum generale*, in CRF I cit., n. 33, p. 95.

¹⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 109.

¹⁸ Traduzione nostra.

¹⁹ Traduzione nostra.

²⁰ *Admonitio generalis*, CRF I cit., n. 22, p. 59.

²¹ *Ansegisi Abbatis capitularium collectio*, CRF I cit., p. 403. Secondo l'edizione di A. Boretius, tale collezione di capitolari risalirebbe all'827, durante il regno di Ludovico il Pio (778-840) e di suo figlio Lotario I (795-855). Nel proemio della sua opera, lo stesso Abate Ansegiso affermava di aver raccolto questi capitolari «per la memoria di Carlo Magno [...] e servono per conservare la concordia della pace

La regolamentazione della vita civile ed ecclesiastica fu poi il motivo principale del richiamo alle disposizioni dell'*Admonitio generalis* di Carlo Magno dell'anno 789, quando non solo ai vescovi e agli abati, ma persino alle badesse (c. 31) venne vietato di possedere «coppie di cani e di sparvieri»²², quanto di intrattenersi con dei “buffoni”:

Ut episcopi et abbates et abbatissae cupplas canum non habeant nec falcones nec accipitres nec ioculatores.²³

Allo stesso tempo si ammonivano i conti (c. 17) perché ascoltassero prima di tutto «le ragioni dei bambini e degli orfani»²⁴, non andassero a caccia nei giorni in cui si tenevano i placiti ed evitassero di farsi distrarre troppo dai loro pranzi:

Ut comites pupillorum et orfanorum causas primum audiant; et in venationem non vadant illo die quando placitum debent custodire nec ad pastum.²⁵

Insomma, sembra quasi che si volesse denunciare che la caccia era diventata per un conte una necessità o un'abitudine fondamentale quanto il nutrirsi. Infatti, nei giorni di festa era proibito lavorare come l'andare a caccia²⁶. Ma al di là della “fame” di caccia dei laici, la Chiesa e la comunità dei fedeli erano i luoghi in cui il sacerdote operava e la sua presenza nella foresta come *venator* induceva lo stesso chierico ad una confusione identitaria con conseguenze immaginabili. Il prete si confondeva con i laici, ossia con coloro che svolgevano una funzione diversa dalla sua e addirittura opposta. Le deviazioni dalla linea ideale del sacerdozio dovettero arrivare ad eccessi deplorabili, se si giunse a ricordare ai vescovi che era assolutamente sconveniente tenere cani da caccia in chiesa, luogo di inni e non di latrati.

In quei *capitularia* dove riscontriamo ammonimenti agli ecclesiastici, vediamo espresso il bisogno di ricondurre gli individui nell'ambito di una tipologia riconoscibile.

nella religione cristiana» (p. 394, traduzione nostra). Questa *collectio* è un libello in cui sono raccolti singoli capitoli attribuiti all'attività legislativa di Carlo Magno, Ludovico e di suo figlio Lotario e che sono suddivisi in quattro libri: i capitoli attribuiti a Carlo Magno che riguardano la Chiesa sono nel primo libro; i capitoli di Ludovico e del figlio Lotario sulla regolamentazione della vita cristiana sono invece nel secondo libro; nel terzo libro rientrano i capitoli di Carlo Magno sulla regolamentazione della vita civile; il quarto ed ultimo libro contiene capitoli di Ludovico e Lotario relativi alla vita mondana. Il capitolo 67, quello che si menziona nella ricerca, fa dunque parte del primo libro.

²² Traduzione nostra.

²³ *Duplex legationis edictum*, CRF I cit., n. 23, p. 64.

²⁴ Traduzione nostra.

²⁵ *Duplex legationis edictum*, CRF I cit., n. 23, p. 63.

²⁶ *Admonitio generalis*, CRF I cit., n. 22, p. 61.

Il prete, dunque, doveva rendersi riconoscibile esteriormente sia dalla veste, che da un atteggiamento estraneo all'amore per le donne e per i cani. Nel corso della regolamentazione dei costumi della Chiesa, la questione della caccia dovette essere inquadrata per bene e per questo i numerosi concili d'epoca carolingia intervennero a recuperare una precisa posizione. La caccia, attività laica e nobile, rappresentava qualcosa di negativo. La società necessitava di modelli sociali in cui riconoscersi ed ognuno di essi doveva avere delle caratteristiche uniche, che permettevano all'individuo di distinguersi dall'altro. Tale tendenza portò alla suddivisione tardofeudale dei tre *ordines*, ossia *oratores*, *bellatores*, *laboratores*. La caccia emerse come una delle chiavi di lettura della struttura sociale, perché le modalità con le quali veniva praticata differenziavano l'aristocratico dal rustico, per il quale lo spazio andava restringendosi²⁷. Il concilio romano voluto nell'826 da papa Eugenio II († 827) deliberò che la pratica della caccia non doveva essere esercitata dagli ecclesiastici, in quanto si trattava di un'attività propria dei rustici. Da ciò capiamo che l'intenzione della Chiesa era di distinguersi sia dai laici aristocratici, sia dai rustici e che, nel secolo IX, veniva ancora dato per scontato che la caccia fosse una pratica rustica²⁸.

²⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 115.

²⁸ *Ibidem*.

2. La caccia con i cani come argomento pastorale

Il punto di vista della Chiesa su caccia e ruolo del cacciatore è molto più vario e ricco di sfumature rispetto alla pura e semplice condanna giuridica della pratica venatoria. Tuttavia, l'immagine del diavolo quale cacciatore di anime perdute, allontanatosi dai sentieri della Cristianità, è argomento tipico di omelie e di altre opere moralistiche. In una di queste prediche Agostino qualifica il diavolo come *pessimus venatur mundi*¹. Rabano Mauro lo paragona a Nemrod, il cacciatore biblico². Attorniato dai suoi cani, Satana perseguita senza tregua i peccatori e li trascina all'Inferno. La metafora si rafforza quando la selvaggina stessa, come il cervo, simboleggia il credente alle prese con le vicissitudini della vita terrestre.

Il vocabolario tecnico proviene per lo più dalla terminologia della caccia e dunque dai nomi delle trappole, delle reti e dei trabocchetti. Dhuoda (ca. 803-843) avverte il figlio di guardarsi dagli individui cattivi, poiché tendono lacci come sterminatori di topi³. Le metafore improntate al linguaggio della caccia sono assai frequenti nella Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento: in primo luogo sono la trappola e la rete a rappresentare la cattura dei peccatori e ad esprimere soprattutto l'idea che il diavolo viene incontro ai peccatori⁴. Ma sono loro stessi a perdersi abbandonando la giusta via. Gregorio Magno (540-604) avverte che ogni peccatore ambendo «ad accrescere la propria ricchezza, non si cura di evitare il peccato: preso in trappola come un uccello, guarda avido l'esca dei beni materiali e non si accorge del laccio del peccato che lo strangolerà»⁵. Il poeta Prudenzio (ca. 348-413), sul tema dell'uccello preso in trappola, scrive che un abile accorgimento imprigiona l'uccello sia in una trappola, sia nelle reti. E inoltre, con chiaro riferimento all'atteggiamento del peccatore il poeta specifica che, cosparsa di vischio estratto dalle scorze, la bacchetta impastoia il volatile impedendogli di riprendere il volo⁶. Tra le immagini dedicate al diavolo fornite da Prudenzio, quella del cacciatore è tipica e diffusa nel IV

¹ Per questo capitolo, si farà riferimento a F. GUIZARD-DUCHAMP, *Les terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe siècle)* cit. Si veda: AUG., *Sermo* 51, 1, 2, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. XXXVIII, Paris 1863, col. 338.

² RABAN., *De Universo*, 8, 1, 226.

³ DHUODA, *Manuel pour mon fils*, 4, 1, 68-71, a cura di P. Riché – C. Mondésert – B. de Vrégille, in *Sources Chrétiennes*, vol. CCXXV (bis), Paris 1991.

⁴ *Evangelium secundum Lucam*, 11, 54 e 21, 35; *Epistula ad Romanos*, 11, 9.

⁵ GREGOIRE LE GRAND, *Règle pastorale*, 3, a cura di B. Judic – F. Rommel – C. Morel, in *Sources Chrétiennes*, voll. CCCLXXXI-CCCLXXXII, Paris 1992-1994, c. 20, p. 392 (traduzione nostra).

⁶ J.L. CHARLET, *Culture et imagination créatrice chez Prudence*, in *De Tertullien aux Mozarabes. Antiquité Tardive et christianisme ancien (III^e-VI^e s.)*, Paris 1992, p. 446.

secolo. L'idea delle trappole che l'avversario tende alle anime smarrite è presente nei *Salmi*, in cui i *laquei* trasformano il diavolo in uccellatore⁷. Ritroviamo questa visione del demonio presso molti autori cristiani⁸.

Con la fine delle persecuzioni e l'avvento della letteratura monastica, l'azione del diavolo è definita essenzialmente dall'accorgimento utilizzato. Anche se altre immagini rappresentano il demonio – ad esempio, quella del gladiatore e soprattutto il reziario, quella del barbaro, del pirata¹⁰⁸, del brigante¹⁰⁹, oppure del contadino che gira il grano col forcone a due rebbi –, l'immagine di Satana che s'impone nel IV secolo è quella del cacciatore⁹.

La caccia risulta dunque utile per descrivere le trappole del demonio. La cattura è suggerita inoltre, anche se più raramente, dalla pesca. Nel *Cathemerinon*, Prudenzio, dopo l'esempio degli uccelli nell'ambito della caccia, illustra la cattura dei peccatori con immagini di reti da pesca ed ami: «Ecco che in mare le reti sinuose trascinano la moltitudine errante nei flutti. Analogamente il pesce segue la canna: l'amo assassino l'ha trascinato, l'esca ha ferito la sua bocca credula»¹⁰. Dobbiamo dire, che questa è una simbologia piuttosto rara. Ma la figura del pescatore è già stata riservata alle rappresentazioni del Cristo. L'uomo è il pesce destinato all'amo di Pietro, come ci ricorda Ambrogio (339/340-397)¹¹. Un poema carolingio evoca questa opposizione tra Nemrod e Pietro (*Venator fiebat Nembroth, Petrus retiarius*)¹². Tuttavia nella *Vita Vincentiani*, eremita ad Alvernia († nel 672), scritta nell'VIII-IX secolo e rielaborata nell'XI secolo, Ambrogio incontra il diavolo nella foresta, seduto sui rami di una quercia nell'atto di gettare un amo. Poiché gli fa notare che non vi è acqua, il demonio risponde: «pescherò uomini, sia grandi che piccoli. Da quaranta anni desidero catturare Vincenziano come un grosso pesce per fargli ingoiare la mia esca»¹³.

In Irlanda, circolava, ai tempi di San Patrizio († verso il 463) un'immagine radicalmente diversa del cacciatore: quella apostolica. Nelle sue *Confessioni* Patrizio

⁷ *Ibidem*.

⁸ Cfr. RUFINUS AQUILEJENSIS, *Historia Monachorum in Aegypto*, 7, 145, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. XXI, Paris 1849.

⁹ J. AMAT, *Songes et visions. L'au-delà dans la littérature latine*, Paris 1985, pp. 348-349.

¹⁰ AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS, *Cathemerinon*, 3, 46-50, a cura di M.P. Cunningham, in *Corpus Christianorum, Series Latina*, vol. CXXXVI, Turnhout 1966, p. 12 (traduzione nostra).

¹¹ AMBROSIUS, *Hexaameron*, (5, 6, 16), a cura di K. Schenkl, Darmstadt 1964, p. 151.

¹² *Johannis diaconis versiculi de cena Cypriani*, in MGH, *Poetae Latini medii aevi*, vol. IV.2/3, *Poetae Latini aevi Carolini*, a cura di K. Strecker, Berolini 1923, p. 890.

¹³ *Vita Vincentiani*, MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. V, *Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici*, a cura di B. Krusch – W. Levison, Hannover-Lipsiae 1910, p. 122 (traduzione nostra).

ricorda che occorre darsi alla pesca ed alla caccia di anime¹⁴. È un evento assolutamente raro nella tradizione cristiano-occidentale. Ci induce ad accostare la caccia ai suoi valori positivi, che possiamo ritrovare occasionalmente nelle cronache agiografiche, in particolare nei racconti in cui la corsa alla selvaggina porta l'uomo all'incontro con Dio. Il tema del cacciatore diabolico dà nuovo vigore al credere nella presenza inquietante di un Satana che s'incarna e interviene di continuo nel mondo. Il mondo selvatico – o che appartiene al selvatico – offre abbondante e vario materiale ad omelisti, moralizzatori e persino legislatori per illustrare il loro proposito e fissare nell'animo degli ascoltatori un chiaro messaggio. Il tutto avviene attraverso la ripetizione, opera dopo opera, della stessa immagine costruita con *topoi* letterari che si incontrano con quelli già in circolazione nella letteratura pagana.

¹⁴ Cfr. PATRICK, *Conf. 40*, in *Confessions et lettres à Coroticus*, a cura di R.P.C. Hanson – C. Blanc, Paris 1978.

3. Il *Capitulare de villis* e l'allevamento dei cani da caccia

Nel noto *Capitulare de villis*, non datato, ma steso fra il 770 e l'800 o tra il 794 e l'813¹, si disponeva (c. 11) che alcun *iudex* utilizzasse per sé e per i propri cani, in modo arbitrario, cioè contro il diritto o la volontà dei dipendenti regi², quei *mansionaticos*³ – piccoli alloggi nei mansi delle foreste⁴ – dove solitamente venivano accolti i funzionari del re quando si recavano a corte o dove gli stessi stazionavano quando erano fuori dalla propria circoscrizione⁵. Il provvedimento mirava a evitare che gli *iudices* andassero a caccia vicino a questi luoghi, in modo che non venisse da loro rovinata la riserva regia di caccia⁶:

Ut nullus iudex mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros
atque in forestes nullatenus prendant.⁷

Sono da segnalare alcune osservazioni su un incerto passo del *Capitulare de villis* relative alla presenza dei cani. Il motivo di questa perplessità è la dubbia presenza della parola *canes* nel testo del capitolo 23. Riportiamo, a riguardo, una riflessione di B. Fois Ennas: «Poiché nel capitolo si parla di cani, il senso potrebbe essere diverso da quello tradizionalmente attribuitogli: invece di disposizioni che vietino agli *iudices* l'uso dei casolari sia per servirsene personalmente, sia per lasciarvi i cani, a danno dei dipendenti regi o a danno di stranieri, potrebbe trattarsi di disposizioni che vietino quest'uso nelle foreste regie, affinché non vi caccino, o non rovinino in alcun modo la riserva. L'idea di caccia ci è, in un certo senso, suggerita dalla presenza dei cani, ché altrimenti non sarebbe

¹ Cfr. G. CHERUBINI, *Il "Capitulare de villis"*, «Reti Medievali», [http://www.rm.unina.it/didattica/strumenti/cherubini/documenti/doc2.htm]

² *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 84. Per l'esegesi e la traduzione del passo dal latino all'italiano si veda: B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis*, Milano 1981, p. 71.

³ Cfr. B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 71. Sull'utilizzo dei *mansionaticos* come alloggio nei mansi, si veda pure il *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 85: «Casae nostrae indesinenter foca et wactas habeant, ita ut salvae sint. Et quando missi vel legatio ad palatium veniunt, vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi specialiter iussio nostra aut reginae fuerit [...]».

⁴ Il termine *forestes* deve essere inteso non nel senso di «un termine geografico o botanico, ma legale; con esso si indica una superficie entro cui tutta la cacciagione appartiene all'imperatore, al re, al vescovo o al conte», B.H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale*, (trad. it. di *De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)*, Utrecht 1963), Torino 1972, p. 100 citato in B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 71.

⁵ Cfr. B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 71.

⁶ «Dopo l'818 la caccia nelle foreste divenne privilegio reale o, in altri termini un monopolio [...]», B.H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale* cit., p. 100 citato in B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 71.

⁷ *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 84.

giustificabile; così come ci lascerebbe perplessi l'occupazione di ripari di fortuna, quali dovevano essere appunto i *mansionatici*, se essa non fosse temporanea e finalizzata»⁸. La studiosa B. Fois Ennas fa ben notare che il termine è riportato nel codice Helmstadiensis 254:

In unaquaeque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias, quantum plus potuerint, et nullatenus sine hoc esse debent; et insuper habeant vaccas illorum servitium perficiendum commendatas per servos nostros; qualiter pro servitio ad dominicum opus vaccaritias vel carrucas nullo modo minoritae sint. Et habeant quando servierint ad canes dandum, boves cloppos non languidos, et vaccas sive caballos, non scabiosos, aut alia peccora non languida. Ed ut diximus pro hoc vaccaritias vel carrucas non minorent.⁹

Nonostante la presenza del termine nel codice Helmstadiensis 254, è però improbabile credere che «gli animali inutilizzabili per i lavori dei campi, perché magari zoppi o troppo vecchi, ma sani, venissero macellati per nutrire i cani»¹⁰. Si tratterebbe di un errore del copista che avrebbe dovuto scrivere *carnes* al posto di *canes* ed allora il senso sarebbe stato più chiaro, in quanto è più plausibile che questi animali inabili ma sani venissero macellati per nutrire gli uomini¹¹ piuttosto che *quando servierint ad canes dandum*:

In unaquaeque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias [...] Et habeant, quando servierint ad carnes dandum, boves cloppos non languidos et vaccas sive caballos non scabiosos aut alia peccora non languida [...].¹²

Il *Capitulare de villis* concede notevoli ragguagli sull'allevamento dei cani (c. 58) che, insieme al falco e agli sparvieri, erano gli animali che venivano addestrati per la pratica venatoria. La caccia era un evento sociale ed economico cui si poneva molta attenzione nella società aristocratica carolingia, in quanto condivisa costumanza e

⁸ B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 72.

⁹ B. Fois Ennas riporta il testo del codice Helmstadiensis 254 – conservato dal 1817 nella biblioteca di Wolfenbüttel –, in quanto la trascrizione del manoscritto che ne ha fatto A. Boretius presenta differenze rispetto al testo originale dovute, secondo l'autrice, a correzioni *ad sensum*, cfr. B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 100 e nota 154.

¹⁰ *Ivi*, p. 102.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 85 e l'interpretazione che ne dà B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., pp. 100-102.

manifestazione della sagacia di un guerriero a riposo. Il provvedimento sull'allevamento dei cani tratta dunque di quegli esemplari, o meglio dei cuccioli (*catelli*), che dovevano essere nutriti dal medesimo *iudex*¹³ o dai suoi aiutanti. Questi erano il *maior*¹⁴, economo della villa che esercitava il proprio ufficio in un territorio assai limitato¹⁵; i *decani*¹⁶, cioè *ministri rurales*, ed infine i *cellerarii* che svolgevano diverse mansioni come provvedere al cibo e alle bevande¹⁷. Tutti questi “dipendenti” – leggiamo nel provvedimento – avevano il compito di tirar su i cuccioli loro affidati assieme con i propri cani, dimodoché potessero crescere con le medesime cure di un padrone attento. Nel *Capitulare de villis* si stabiliva inoltre che il giudice disponesse di una parte di uomini che dovevano dedicarsi esclusivamente al nutrimento dei cuccioli, per un controllo capillare e regolare della loro alimentazione. Infine lo *iudex* – o il suo collaboratore – disponeva il razionamento del cibo di cui nutriva i *catelli*, per evitare che fosse necessario affidare ad un suo sottoposto di ricorrere quotidianamente *ad scuras*¹⁸, ossia a dei magazzini preposti alla raccolta del cibo:

Quando catelli nostri iudicibus commendati fuerint ad nutriendum, ipse iudex de suo eos nutriat aut iunioribus suis, id est maioribus et decanis vel cellerariis ipsos commendare faciat, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte iussio nostra aut reginae fuerit, ut in villa nostra ex nostro eos nutrant; et tunc ipse iudex hominem ad hoc opus mittat qui ipsos bene nutriat, et segreget unde nutrantur, et non sit illi homini cotidie necessitas ad scuras recurrere.¹⁹

Un altro capitolo dà indicazioni sulla caccia ai lupi (c. 69) e sulle tecniche per sbarazzarsi di questi pericolosi animali. La cosa riguardava “tutti” (*nobis adnuntient*), ed

¹³ Lo *iudex* era il responsabile del buon andamento della *villa*, funzionario che agiva in nome e per conto del re e rappresentante quindi del potere regio; poteva avere sotto la propria giurisdizione anche più di una *villa*, quindi un territorio di notevole estensione, cfr. DU CANGE, s.v. *iudex*.

¹⁴ Il *magister major* aveva, nella *villa*, funzioni di amministratore dei beni e sottostava gerarchicamente allo *iudex*. Dal *maior* dipendevano tutti i *ministeriales* che nelle terre svolgevano ognuno un diverso *ministerium*, cfr. DU CANGE, s.v. *magister major*.

¹⁵ Cfr. R. GRAND – R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo*, (tr. it. di *L'agriculture au Moyen Age*, Paris 1950), Milano 1968, p. 94: «[...] non più ampio di quello che si poteva percorrere in un giorno».

¹⁶ Cfr. DU CANGE, s.v. *decanus*: «Ministri rurales, praepositi culturae villae vel definitae alicujus agrorum quantitatis, operas laboresque rusticorum dirigentes, ac jurisdictionem quandam inferiorem exercentes in colonos aliosque agrorum cultores [...]».

¹⁷ Come segnala B. Fois Ennas «qualche notizia sui *cellerarii* la si trova sul Codice di San Colombano di Bobbio», Id., *Il Capitulare de Villis* cit., p. 64. Cfr. *Codice diplomatico di San Colombano di Bobbio*, vol. I.36, a cura di C. Cipolla, Roma 1918, pp. 140-141, dove sono indicati due *cellerarii* con le relative mansioni.

¹⁸ Secondo B. Fois Ennas il significato da dare al termine non è quello di “fienile” come hanno fatto «Guérard, Tessier, Delperrié [...]», B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 177.

¹⁹ *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 88.

era anche, probabilmente, un dovere delle classi più agiate contribuire a tale cacciata²⁰. Per quanti se ne riusciva a catturare ognuno era tenuto a presentare alla corte le loro pelli. E nel mese di Maggio si dovevano cercare e catturare i loro cuccioli, tanto con veleno ed esche, che con trappole e *canes*:

De lupis omni tempore nobis adnuntient, quantos unusquisque conpraehenderit et ipsas pelles nobis praesentare faciant; et in mense Maio illos lupellos perquirant et conpraehendant, tam cum pulvere et hamis quamque cum fossis et canibus.²¹

Le pelli dei lupi dovevano essere dunque portate a palazzo – *nobis praesentare faciant* – lavorate e conciate, come quelle di altri animali, per farne giubbotti e casacche²² che forse venivano indossati durante le cacce nelle riserve private. Le prime informazioni su riserve esclusive di caccia sono da far risalire, probabilmente, al periodo merovingio quando, in quel VI secolo, un episodio importante narrato nell'*Historia francorum* di Gregorio di Tours ebbe per teatro proprio una riserva:

Anno igitur XV. Childeberthi regis, qui est Gunthchramni VIII. Atque XX, dum ipse Gunthchramnus rex per Vosagum silvam venationem exerceret, vestigia occisi buvali depraehendit. Cumque custodem silvae artius distringeret, quis haec in regale silva gerere praesumpsissit, Chundonem o cubicularium regis prodidit. Quo haec loquente, iussit eum adpraehendi et Cavillonum compactum in vinculis duci. Cumque uterque in praesentia regis intenderent et Chundo diceret, numquam a se haec praesumpta quae obiciebantur, rex campum diiudicat. Tunc cubicularius ille, dato nepote pro se, qui hoc certamen adiret, in campum uterque steterunt; iactaque puer ille lancea super custodem silvae, pedem eius transfigit, moxque resupinus ruit. Puer vero, extracto cultro, qui de cingulo dependebat, dum collum ruentis incedere temptat, cultro sauciati ventre transfoditur. Cecideruntque ambo et mortui sunt. Quod videns Chundo, ad basilicam sancti Marcelli fugam iniit. Adclamante vero rege, ut conpraehenderetur, priusquam limen sanctum adtingerit, conpraehensus est vinctusque ad stipitem lapidibus est obrutus. Multum se ex hoc deinceps rex paenitens, ut sic eum ira praecipitem reddidisset, ut pro parvolae causae noxia fidilem sibi virum necessarium tam celeriter interemissit.²³

²⁰ Cfr. B. FOIS ENNAS, *Il Capitulare de Villis* cit., p. 177.

²¹ *Capitulare de Villis*, CRF I cit., n. 32, p. 89.

²² Cfr. EGINARDO, *Vita Karoli*, a cura di Pertz – G. Waitz, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, vol. XXV, Hannover 1911, pp. 27-28.

²³ GREGORI TURONENSIS, *Historiarum libri X*, a cura di B. Krusch – W. Levison, MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. I, c. 10, p. 494.

Gregorio racconta che nel 590 il re Gontrano si ritrovò di fronte ad un uro morto mentre cacciava in una sua riserva. Il camerlengo Chundo venne accusato da un funzionario dell'uccisione dell'animale. Siccome Chundo negò di aver commesso il fatto si rese necessario un duello giudiziario che vide scontrarsi il funzionario ed il nipote di Chundo, che rappresentava lo zio. Entrambi i contendenti persero la vita nel duello e Gontrano ne dedusse la colpevolezza di Chundo, il quale venne condannato a morte tramite lapidazione. A partire dal X secolo, i diplomi regi ed imperiali includono la *venatio* tra i diritti posseduti dai titolari dei boschi. Ottone III (980-1002), ad esempio, concesse al vescovo di Vercelli *totum forestum publicum* specificando che nessun individuo avrebbe potuto esercitare la caccia senza il permesso e la volontà dello stesso vescovo²⁴. Simili formule a favore dei diritti di caccia si trovano in altri *diplomata*, documenti che rappresentavano emanazioni, o, meglio, concessioni imperiali attestanti diritti e privilegi. Ad esempio, nel diploma del 1028 Corrado II (ca. 990-1039) concesse alla sede patriarcale di Aquileia²⁵ un privilegio venatorio: nessuno avrebbe potuto cacciare gli animali che vivevano nel bosco di proprietà del patriarcato, senza il permesso del patriarca stesso e dei suoi successori²⁶. L'importanza di questi privilegi non sta nei diritti di caccia in sé, ma piuttosto nell'attribuzione di diritti sovrani sui boschi. In questo modo si procedeva a creare le condizioni – tramite opere di dissodamento e lo stabilirsi di insediamenti – per nuove entrate e per la formazione di un esteso potere territoriale²⁷. Come ha affermato H. Zug Tucci «spesso sono i feudatari ad incorporare nei propri diritti anche quelli di caccia e di pesca, semplicemente usurpandoli, senza preoccuparsi di privilegi, che sembrano invece stare molto a cuore alle istituzioni ecclesiastiche, le quali danno grande importanza alle autenticazioni scritte [...] vero è, come proverebbe qualche testimonianza del tardo Medioevo, che tali privilegi non sembrano impedire agli abitanti del luogo di continuare di fatto a esercitare la caccia»²⁸.

²⁴ Cfr. *Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Ottonis II et III Diplomata*, a cura di Th. Sickel, MGH, *Diplomata*, Hannover 1893, n. 383, pp. 811-812.

²⁵ Il patriarcato di Aquileia fu un'entità politico-religiosa vigente dal 568 al 1751.

²⁶ Cfr. *Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Conradi II Diplomata*, a cura di H. Bresslau, MGH, *Diplomata*, Hannover-Leipzig 1909, n. 132, pp. 177-179.

²⁷ Cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer*, Graz-Köln 1954, p. 50.

²⁸ Cfr. H. ZUG TUCCI, *La caccia, da bene comune a privilegio* cit., p. 424.

4. Le interdizioni venatorie agli ecclesiastici: la caccia con i cani come lusso aristocratico

Nel *Capitulare missorum item speciale*, forse dell'anno 802, ritroviamo l'invocazione sul fatto che gli altari consacrati a Dio non dovevano essere accessibili ai "cani" (c. 36) – un chiaro epiteto dispreggiativo, forse riferito ai laici o ai nemici della fede cristiana – e che le attività laiche e le vane chiacchiere, per l'onore dell'intera Chiesa, dovevano rimanere lontano dai luoghi sacri:

Ut ecclesia Dei suum habeat honorem; simul et altaria secundum suam dignitatem venerentur. Et non sit domus Dei et altaria sacra pervia canibus. Et ut secularia negotia vel vaniloquia in ecclesiis non agantur.¹

Il capitulare di Magonza dell'803, voluto da Carlo Magno, riguarda una serie di norme sulla vita civile ed ecclesiastica. I *missi*, rappresentanti degli interessi locali presso la corona², ai quali è destinato il capitulare, erano tenuti a rispettare i provvedimenti quanto a farli osservare dal resto del popolo³. Così si decretava (c. 18) che se qualcuno tratteneva per sé quei cani *qui in dextro armo tunci sunt*⁴, ossia dei cani che avevano un *signum* di riconoscimento marchiato sulla pelle, doveva presentarsi con lo stesso cane di fronte al padrone, ossia Carlo Magno in persona (*in praesentia regis veniat*):

De canibus qui in dextro armo tunci sunt, ut homo qui eum habuerit cum ipse cane in praesentia regis veniat.⁵

Un capitulare di fine VIII inizio IX secolo riprende un passo del canone di Maçon (c. 6) ed uno del canone di Epaon (c. 7), dove si confermarono le interdizioni venatorie per il clero decise al concilio di Agda del 506⁶. Il capitulare proviene dalla collezione dei *Capitularia excerpta canonica* che a loro volta sono compresi, nell'edizione di A. Boretius, negli *Additamenta ad Pippini et Caroli Magni Capitularia*. Nella prescrizione veniva sancito che i vescovi non possedessero *canes* nelle proprie case. Secondo quanto

¹ *Capitulare missorum item speciale*, CRF I cit., n. 35, p. 103.

² *I capitulari italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia* cit., p. 19.

³ Si veda l'introduzione al *Capitulare missorum*, CRF I cit., n. 40, pp. 114-115.

⁴ Cfr. DU CANGE, s.v. *canis*: «Canes in Dextro Armo Tonsi, Regii, seu nota regia signati [...]».

⁵ *Capitulare missorum*, CRF I cit., n. 40, p. 116.

⁶ Questo capitulare è una raccolta di canoni che riporta alcuni capitoli di concili come quello tenutosi ad Epaon nel 517 e a Maçon nel 585, in cui vennero confermate le interdizioni venatorie per gli ecclesiastici risalenti al concilio di Agda del 506.

troviamo scritto nel capitolo 6, da questi animali gli alti prelati credevano «di ricevere giovamento»; ma da quei cani, avrebbero ricevuto «solo morsi laceranti»⁷, ossia i morsi del peccato. Il capitolo 6 continua ammonendo che la casa di un vescovo non doveva essere custodita «attraverso coloro che latrano, ma con gli inni e le opere buone e non con morsi velenosi [...]»; ed «è un atto di nefandezza e indecoroso che cani ed uccelli debbano convivere [con i vescovi]»⁸. Questi animali dovevano rimanere fuori, nel bosco. Il selvatico era un luogo in cui perdersi – si pensi al simbolismo oscuro rappresentato dalla selva di Dante nel pieno del Medioevo –, l'ambito in cui l'individuo rifiutava la vita sociale e si ritrovava a rimanerne escluso. In un penitenziale di Sant'Adomnan (secolo VII) viene segnalata l'esistenza di uomini che vivevano come bestie nelle foreste di Irlanda e Scozia. Non si sa bene cosa fossero queste *humanae bestiae*, ma venivano associate ai peccatori. Nel penitenziale in questione si prevede, infatti, che la carne del bestiame ucciso a morsi dalle bestie feroci venisse data da mangiare ai peccatori ed alle *humanae bestiae*, fatta eccezione per la parte toccata dalle zanne della fiera, riservata ai cani⁹.

Sempre dal *capitulare* n. 113, veniamo a conoscenza del fatto che ogni presule reticente che si fosse dilettrato ugualmente con i cani (c. 7) avrebbe dovuto astenersi per tre mesi dalla comunione, il presbitero due, e il diacono uno:

6. Item de venationibus Cap. XLV. Can. maticenses aera XX. Volumus igitur quod episcopalis domus, que ad hoc instituta est ut sine personarum acceptione omnes in ospitalitate recipiat, canes non haberent, ne forte qui in ea miseriarum suarum levamen habere confidunt, inferorum canum morsibus lanientur. Custodienda igitur episcopalis habitatio ymnis non latrantibus, operibus bonis non morsibus venenosis. Hubi igitur Dei est assiduitas cantalene, monstrum est et dedecoris nota canes ibi vel accipitres habitare.

7. Can. epanenses aera IIII. Episcopis, presbiteris vel diaconibus canes ad venandum vel accipitres habere non liceat: si episcopus hec praesumpserit, tribus mensibus a communionem suspendat, duabus presbiter se abstineat, unum diaconus, ac communionem et officio cesset.¹⁰

⁷ Traduzione nostra.

⁸ Traduzione nostra.

⁹ P. BONASSIE, *Aliments immondes et cannibalisme dans l'occident médiéval*, «Annales E.S.C.», 44 (1989), p. 1041.

¹⁰ *Capitularia excerpta canonica*, CRF I cit., n. 113, p. 231.

Similmente la raccolta di penitenziali del secolo VII attribuita a Cummeano prescriveva un anno di penitenza a pane e acqua al chierico che avesse partecipato a qualsiasi tipo di caccia, due anni al diacono e tre al *presbyter*¹¹. L'ennesima esortazione agli ecclesiastici che preferivano vivere alla maniera dei laici è compresa in un capitolare ecclesiastico del benedettino Attone, abate di Reichenau (806) e vescovo di Basilea (802-823). Nell'edizione dei *Monumenta Germaniae Historica*, il capitolare in questione è incluso negli *Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica*, che risalgono al periodo in cui Attone era abate del cenobio di Reichenau. Nel capitolare sono rivolti ammonimenti ai vescovi affinché gestissero rettamente la loro condotta, e quella dei fedeli loro affidati. In particolare, si intimava agli ecclesiastici tutti (c. 11) di non comparire come fideiussori nei negozi secolari e di non possedere *canes*, rapaci e falconi, perché era deprecabile prendere la vita con frivolezza (*nec ullius ludi aut spectaculi licentiam habeant*). Il capitolo 11 riporta, d'altronde, ciò che predica il Salmo nei confronti di colui che medita, giorno e notte, la legge del Signore (*Psalm.*, 1, 2). Ed è anche quanto raccontato dall'apostolo Timoteo, su quell'uomo che prestando servizio militare non avrebbe dovuto immischiarsi nelle feccende della vita comune per il rispetto dovuto a colui che l'aveva arruolato (*Ad Timotheum Epist. II, 2, 4*):

Undecimo, ut placita saecularia non observent nec fideiussores existant nec canes ad venandum nec accipitres nec falcones nec sparavarios nec ullius ludi aut spectaculi licentiam habeant. Sufficit enim eis quod in primo psalmo dicitur: 'In lege Domini eorum esse voluntatem, et in lege eius meditari die ac nocte', et quod in apostolo precipitur: 'Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit'.¹²

Un capitolare compreso tra gli *Additamenta ad capitularia regum Franciae occidentalis*¹³ risalirebbe all'845, ai tempi di Carlo II il Calvo (823-877). In esso si denuncia (c. 10) che in alcuni monasteri, andando contro le sentenze dei Padri della Chiesa e contro la consuetudine della religione dei cristiani, dei laici a metà tra sacerdoti e diaconi vi risiedessero conducendo una vita spregiudicata, ed atteggiandosi come signori e maestri. Gli stessi venivano accusati di deliberare come degli abati e di praticare cerimonie sacre per la guida delle anime e perfino sacrifici, secondo una loro regola

¹¹ H.J. SCHMITZ, *Die Bussbücher und die Bussdisziplin der Kirche*, vol. I, Graz 1958, p. 669.

¹² *Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica*, CRF I cit., n. 177, p. 364.

¹³ *Additamenta ad capitularia regum Franciae occidentalis*, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause [d'ora in poi CRF II], MGH, Hannover 1897, pp. 382-462.

personale, all'insaputa dei vescovi. Proprio gli *episcopi*, secondo il capitolo, rimanevano inoperosi e si comportavano – parafrasando il profeta Isaia – come cani muti, incapaci persino di abbaiare e di difendere la Casa di Israele (*Isaias*, 56, 10). Tali cani avidi «che non sanno saziarsi sono i pastori incapaci di comprendere. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse, senza eccezione» (*Isaias*, 56, 11)¹⁴:

Perventum est siquidem ad nos, quod auditu lugubre et dictu nefas actuque horribile ac nimis triste dinoscitur, quia contra omnem auctoritatem, contra patrum decreta et totius christianae religionis consuetudinem in monasteriis regularibus laici in medio sacerdotum et levitarum ac ceterorum religiosorum virorum ut domini et magistri resideant et velud abbates de illorum vita et conversatione decernant eosque diiudicent et regimina animarum ac divina eis secundum regulam non solum sine praesentia, verum et sine conscientia episcopi committant sacraria, et ita praesumptive docent, qui noluerunt fieri discipuli veritatis, ut saltu inordinato magistri fiant erroris [...] Et quod adhuc habetur flebilis, quidam episcoporum e vicino sedentes et iuxta prophetam 'canes muti, non valentes latrare nec opponere murum pro domo Israel' haec scientes silent et surda aure pertranseunt [...].¹⁵

Nell'845, in occasione della sinodo della città di Meaux, si accusava l'indebita appropriazione delle decime (c. 78) da parte di laici proprietari di cappelle. Certi figli della Chiesa – così recita il capitolo – avevano commesso l'errore di affidare le cappelle della città ai laici, nonostante andassero amministrare da ecclesiastici. Si esortano così i presbiteri, e gli altri uomini di Chiesa, a ricevere personalmente le decime dei parrocchiani. Mentre per quei laici che avevano tra le proprietà delle cappelle, si riteneva giusto che si mantenessero estranei a queste appropriazioni e che non portassero presso quei luoghi sacri ancelle e *canes*, come fosse casa propria:

Indignum valde est, ut, qui in regia dignitate ceteros ecclesiae filios auctore Deo praecellitis, neglegentius quae Dei sunt exsequi videamini. Unde dignum erat, ut capellas villarum vestrarum laicis non committeretis, sed potius illis, qui et eadem sacra loca religiosius tractarent et vobis exinde adiuti obsequium debitum impenderent. Sed quia aliter causis intervenientibus res se habere dinoscitur, monemus et hortamur, ut secundum canonicam auctoritatem – ne, quod absit, periculum interdicti anathematis ex decimis praesumptis incurratis –, si capellas vestras presbyteris aut viris ecclesiasticis dederitis et dominicas decimas acceperint, sarta tecta

¹⁴ Traduzione nostra.

¹⁵ *Additamenta ad capitularia regum Franciae occidentalis*, CRF II cit., n. 293, pp. 400-401.

ecclesiae et luminaria exinde competenter provideant et presbyteri parrochianas decimas accipiant et populi necessitatibus debite invigilent; si autem laici capellas habuerint, a ratione et auctoritate alienum habetur, ut ipsi decimas accipiant et inde canes aut geniciarias suas pascant; sed potius presbyteri ecclesiarum eas accipiant et inde restaurationem ecclesiarum et luminaria et hospitem ac pauperum receptionem exhibeant et pro vobis ac statu regni vestri Domini misericordiam studiose implorent.¹⁶

Nel terzo libro di una raccolta di false disposizioni franche, ovvero i capitolari del cosiddetto diacono Benedetto Levita della Chiesa di Mainz (forse fratello maggiore dello pseudo-Isidoro, quest'ultimo attivo intorno all'850)¹⁷, si rilevano due interdizioni venatorie rivolte agli ecclesiastici (cc. 125 e 146) concernenti il veto sul possesso di *canes*:

125. Ut servi Dei venationes non exerceant. Omnibus servis Dei venationes et silvaticas vagationes cum canibus, et ut accipitres et falcones non habeant, interdicimus.

146. Ut clerici venationes non faciant cum avibus vel canibus. Ut clerici venationes non agant, nec acceptores vel falcones habeant.¹⁸

Riportiamo di seguito il parere di S. Vacca riguardo la vicenda del diacono Benedetto e dei suoi *capitula*: «L'elaborazione è iniziata verso l'847 (data della redazione di tutte le decretali pseudo-isidoriane, il cui redattore probabilmente è lo stesso); suo scopo era quello di far conoscere ai tre nobili Ludovico, Lotario e Carlo, figli dell'imperatore Ludovico il Pio, le regole che sia il loro genitore, sia il nonno e il bisnonno avevano seguito nel governo del clero e del popolo [...] Ma tale opera non è un'impresa isolata, appartiene infatti ad una fabbrica di apocrifi che risalgono al IX secolo. Stando al più verosimile ordine cronologico, essi sono: i *Capitula Angilramni*, i *Capitula di Benedetto Levita*, l'*Hispana d'Autun* e le false decretali dello pseudo-Isidoro,

¹⁶ *Ivi*, pp. 419-420.

¹⁷ Cfr. F. BAIX, *Benedictus Levita*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. I, Paris 1937, pp. 400-406.

¹⁸ *Benedicti capitularia*, CRF II PERTZ cit., pp. 109 e 111.

senza computare i canoni attribuiti ad Isacco, vescovo di Langres (†878), che sono un estratto dei tre libri di *Benedetto*»¹⁹.

Per la prima volta, sempre nel *Liber III* di Benedetto Levita, si trova poi una disposizione (*Ut sacerdotes a ludis secularibus se caveant*, c. 73) in cui non compare la solita formula di deprecazione totale nei confronti dell'attività venatoria, ma, anzi, si richiede laconicamente solo di ridurre al minimo – *minime sectentur* – le *venationes*. Ulteriore conferma che siamo di fronte ad un falso provvedimento è, forse, anche questa richiesta così blanda rispetto ad un vizio che, invece, dilagava tra le mura dei monasteri e che era altrove sottoposto a dura repressione. Mai, infatti, e in nessun'altra disposizione si era stati così leggeri:

Sacerdotibus non expedit secularibus et turpibus quibuslibet interesse iocis.
Venationes quoque ferarum vel avium minime sectentur.²⁰

Benedetto avrebbe composto l'opera per volontà del Vescovo Antgar (†847) fingendo di voler completare l'opera di Ansegiso, autore di una delle principali raccolte di capitolari terminata nell'827, colmando le lacune e aggiungendo quei capitolari che sarebbero stati promulgati dopo il lavoro dell'abate di Fontanelle²¹.

Continuando nella disamina delle disposizioni d'età carolingia sulla regolamentazione delle *venationes*, il capitolare italico²² emanato in occasione della sinodo della città regia di Pavia²³, nell'850, fu la risposta dei vescovi italici alle esortazioni di Ludovico II (822/825-875) rispetto agli argomenti sollecitati dal re e riguardanti la vita religiosa e laica del regno²⁴. Nel capitolare italico veniva confermato (c. 4) – leggiamo – che affinché un vescovo potesse respingere completamente tutti quegli atteggiamenti che sono estranei ad una condotta santa e all'ufficio sacerdotale, non doveva assolutamente praticare in prima persona la caccia con i *canes* e tantomeno con

¹⁹ S. VACCA, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano*, Roma 1993, p. 102.

²⁰ *Benedicti capitularia*, CRF II PERTZ cit., pp. 142-143.

²¹ Cfr. S. VACCA, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano* cit., p. 102.

²² Cfr. *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia* cit., in particolare, la traduzione in lingua italiana del *Synodus papiensis*, pp. 182 sgg.

²³ Sinodo alla quale presiedettero Angilberto, arcivescovo di Milano, Teodemaro, patriarca di Aquileia e Giuseppe, venerabile vescovo di Ivrea e arcicappellano.

²⁴ *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia* cit., p. 25; *Synodus papiensis*, CRF II cit., n. 228, pp. 116-122.

gli sparrowieri «o gli uccelli da preda che il popolo chiama falconi»²⁵. Un vescovo non doveva, poi, tenere in conto le cure inutili di cavalli e muli, evitare il lusso degli abiti di gran valore ed avere un portamento sregolato, incline all'ostentazione. D'altronde, un vescovo doveva pur essere un buon modello per tutti i cristiani:

Ut episcopus omnes affectiones, quae a sancta conversatione et sacerdotali abhorrent officio, poenitus repudiet et non cum canibus aut accipitribus vel capis, quos vulgus falcones vocat, per se ipsum venationes exerceat, equorum quoque mulorumque superfluum curam contemnat preciosarumque vestium cultum et dissolutum ac velut ad pompam compositum vitet incessum [...].²⁶

Regnante Ludovico II, nel concilio di Magonza dell'848 – presieduto da Rabano Mauro per giudicare le tesi eterodosse del monaco Godescalco sulla predestinazione divina²⁷ – si decideva (*De clericorum vita sive monachorum*, c. 13) di regolare la vita delle singole parrocchie, indirizzando un capitolare a quei vescovi e chierici, abati e monaci, che avrebbero dovuto seguire la regola canonica, astenendosi dalle occupazioni secolari come quella di correre «dietro a cani ed uccelli»²⁸:

Providendum necesse est unicuique episcopo, qualiter canonici vivere debeant necnon et monachi, ut secundum ordinem canonicum vel regularem vivere studeant [...] Multa enim sunt negotia saecularia; de his tamen pauca perstrinximus. Ad quae pertinet: [...] canes et aves sequi ad venandum [...].²⁹

Il tutto è ancora una volta ribadito nel capitolare promulgato in occasione del concilio di Magonza dell'852. Contro quei vescovi che desideravano possedere *canes* ed altri lussi (*Ut episcopi venationem non exerceant*, c. 6), si invocano le Sacre Scritture. Così, si prescrive che coloro i quali «tradiscono per un nulla, siano destinati alla confusione»³⁰ (*Psalms.*, 25, 3). Seguono diversi riferimenti al Vecchio ed al Nuovo Testamento come a varie disposizioni conciliari. Nel capitolare ci si interroga su dove fossero finiti i capi delle nazioni, quelli che dominavano le belve della terra. La risposta è

²⁵ Traduzione nostra.

²⁶ *Synodus papiensis*, CRF II cit., n. 228, pp. 117-118.

²⁷ Tesi fortemente influenzate dal tardo pensiero agostiniano. Il processo si concluse con la condanna di Godescalco alla fustigazione ed alla reclusione perpetua.

²⁸ Traduzione nostra.

²⁹ *Concilium moguntinum*, CRF II cit., n. 248, p. 179.

³⁰ Traduzione nostra.

presto trovata: agli inferi – interviene la Scrittura – perché tali governanti passano il tempo a giocare con gli uccelli del cielo e ad ammassare oro e argento (*Baruch*, 3, 16-19). E «se ciò nuoce ai principi e ai laici» – leggiamo – maggiormente può esserlo per i vescovi, cui «non è permesso di portare con sé neppure una bisaccia, tuniche e danaro»³¹ (*Matth.*, 10, 9, 10). Si giunge, nel capitolare, a chiedersi per quale arcano motivo un ecclesiastico avrebbe dovuto tenere dei cani e portare con sé degli sparvieri, se, appunto, «un pastore è chiamato a pascere le pecore³² e non i cani»³³. Pure l'arcivescovo di Magonza Bonifacio (ca. 680-755), nei decreti sinodali del 742 aveva interdetto cacce e *silvaticas vagationes cum canibus* a tutti i servi di Dio³⁴. Il concilio Agatense del 506³⁵ aveva previsto la sospensione dalla comunione di tre mesi per vescovi, due mesi per presbiteri, fino all'estromissione dall'ufficio ecclesiastico per i diaconi che avessero posseduto cani da caccia e sparvieri:

[...] contra episcopos, qui canes vel cetera ioca habere volunt, in psalmo XXIV. sicut scriptum est: 'Confundantur omnes inique agentes supervacue' [...] in verbis Baruch scriptum est: 'Ubi sunt principes nationum et qui dominantur bestiarum, quae sunt super terram? qui in avibus ludunt? [...] Pensandum omnibus est in hac sententia, quia, si principibus et laicis hominibus, etiam paganis nichil prodest, quia 'dominantur bestiarum et in avibus ludunt', quanto magis episcopis obest et quibus portare neque sacculum neque peram licet neque duabus indui tunicis, et quibus possidere aurum vel argentum vel aes in zona non licet, quomodo possidere canes licebit; et qui in via virgam ferre non debent, quomodo accipitres portare debebunt? [...] Nam pastor a pascendis ovibus vocatus est, non a canibus, sicut per prophetam dicitur: 'Nonne oves pascuntur a pastoribus?' Hinc Bonifacius in synodalibus decretis sub Carlomanno duce et principe Francorum habitis ait: 'Venationes et silvaticas vagationes cum canibus omnibus servis Dei interdicti; similiter ut accipitres et falcones non habeant'. In concilio vero Agatensi et reliquis sanctorum patrum conventibus pari ratione hoc modo diffinitum est: 'Episcopis, presbiteris atque diaconibus canes ad venandum atque falcones ceterasque ad ludendum aves habere non liceat; quodsi quis talium personarum in hac voluntate fuerit detentus, si episcopus est, tribus mensibus a comunione suspendatur, presbiter duobus, diaconus I ab omni officio ecclesiastico et comunione removeatur'.³⁶

³¹ Traduzione nostra.

³² Il riferimento è a *Ezechiel*, 34, 2.

³³ Traduzione nostra.

³⁴ Per i provvedimenti dell'arcivescovo Bonifacio citati al c. 6, si rimanda al già analizzato capitolare dell'anno 742, c. 2, cfr. *Karlmanni principis capitulare*, CRF I cit., n. 10, p. 25.

³⁵ Cfr. J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. VIII, Graz 1960, col. 334.

³⁶ *Concilium moguntinum*, CRF II cit., n. 249, pp. 187-188.

Carlo II, detto il Calvo, nel capitulare pavese del febbraio 876, a solo un anno dalla sua elezione a re d'Italia, decretò che per eliminare la persistenza di malevoli dicerie (c. 9) sarebbe stata totalmente esclusa la presenza femminile dalle case dei preti. Inoltre, nessuno del sacro ordine avrebbe mai più praticato la caccia, come nessun ecclesiastico avrebbe ancora portato le armi da guerra a causa di una qualunque sollevazione:

Ut a domibus sacerdotum propter malae opinionis famam habitatio feminarum penitus tollatur; neque illi in domos earum intrare indiscrete praesumant, ne nomen Dei, quod absit, per illos blasphemetur, per quos laudari pie et iugiter debet. Venationem quoque nullus tam sacri ordinis exercere praesumat neque arma militaria pro qualicumque seditione portare audeat aut habitum quemlibet tantum apicem sacerdotum non decentem assumat.³⁷

³⁷ *Karoli II capitulare papiense*, CRF II cit., n. 221, p. 102. Per uno studio sulla partecipazione diffusa degli ecclesiastici alle *venationes* ed alla guerra si veda: F. PRINZ, *Clero e guerra nell'alto Medioevo*, (tr. it. di *Klerus und Krieg im früheren Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim aufbau der Königsherrschaft*, Stuttgart 1971), Torino 1994.

5. Il *De ordine palatii* e i *veltrarii*

La studiosa R. McKitterich evidenzia come Incmaro di Reims (806-882) nel suo *De ordine palatii*¹, scritto nell'882 in occasione dell'ascesa al trono della Francia occidentale del giovane Carlomanno II (867-884), citi diversi sottoufficiali come l'*ostiarius*, il *sacellarius*, il *dispensator*, i *venatores*, il *falconarius* ed altri, che si ritrovano menzionati anche in altri testi del regno di Carlo Magno. Ma la presenza di alcuni funzionari minori come i *bersarii*, i guardiani della foresta, o i *veltrarii*, “detentori” del canile, a detta della stessa studiosa, sembra attestata solo dallo scritto di Incmaro al capitolo 17²:

Et quamvis sub ipsis aut ex latere eorum alii ministeriales fuissent, et ostiarius, saccellarius, dispensator, scapoardus, vel quorumcunque ex eis iuniores aut decani fuissent, vel etiam alii ex latere, sicut bersarii, veltrarii, beberarii, vel si qui adhuc supererant: verumtamen, quamvis et ipsi singuli iuxta suam qualitatem ad hoc intenti essent, non tamen ad eos, sicut ad caeteros principaliter, ut subter insertum est, totius regni confaederatio [pertinebat, sed] in maioribus vel minoribus singulis quibusque quotidianis necessitatibus occurrentibus cum palatio conglutinabantur. [...].³

I *lupari* carolingi avevano un preciso compito di difesa del territorio ed erano assimilati quasi a dei militari, piuttosto che a dei cacciatori⁴. Così, nella seconda parte del suo trattato (capp. 13-35) Incmaro, che pare sia stato ispirato da una prima considerazione composta da Adelardo di Corbie (752-827)⁵, discute la gestione del regno descrivendo i ruoli dei funzionari residenti all'interno del *sacrum palatium*⁶.

Più tardi, intorno al 1115, proprio nell'ultimo anno di vita di Matilde di Canossa (1046-1115), compaiono documentati nel *Chronicon altinate* dei *brentari* che avevano compiti simili ai *veltrarii* in quanto veniva loro affidata la cura ed il governo dei cani da caccia⁷. Vista l'attenzione che sia la *Lex Salica* che le Leggi dei Burgundi dimostrano per la “tutela” del cane – leggi ancora in fase di copia nel periodo carolingio – posizionare un maestro di cani da caccia all'interno del palazzo non è solo ipotizzabile. Infatti, secondo

¹ INCMARO, *De ordine palatii*, in CRF II cit., pp. 517-530.

² Cfr. R. MCKITTERICK, *Charlemagne. The Formation of a European Identity* cit., p. 148.

³ INCMARO, *De ordine palatii* cit., p. 523.

⁴ Cfr. H. ZUG TUCCI, *La caccia, da bene comune a privilegio* cit., p. 431.

⁵ Cfr. R. MCKITTERICK, *Charlemagne. The Formation of a European Identity* cit., p. 142

⁶ *Ivi*, p. 143.

⁷ Cfr. *Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon altinate et chronicon gradense)*, a cura di R. Cessi, Roma 1933, pp. 32 e 60 citato in H. ZUG TUCCI, *La caccia, da bene comune a privilegio* cit., p. 431

R. McKitterick: «The *Lex Salica* has a penalty for the theft of the dogs, and they are highly regarded in the earlier *Lex Burgundionum*, still being copied in the Carolingian period, so to posit a master of the hunting dogs at the palace is entirely feasible»⁸.

Sempre nel *De ordine palatii* è scritto che era difficile definire il numero preciso dei cacciatori e dei falconieri (c. 24) che risiedevano fuori o all'interno del *palatium*, perché la quantità dei cani o degli uccelli posseduti era molto variabile. Solitamente erano scelti quattro *venatores* ed un *falconarius*, ed era loro assicurato il mantenimento sia che vivessero fuori che all'interno del palazzo. A loro volta essi dovevano assicurare il sostentamento ai cani o agli uccelli che allevavano fino alla stagione della caccia, quando, finalmente, il re poteva dare sfoggio delle sue mute, dei suoi falconi e degli sparvieri:

Similiter quoque quatuor venatores et quintus falconarius cum eadem unanimitate secundum temporis qualitatem admonere studebant, qualiter ea, quae ad singulorum ministeriorum curam pertinebant, ut opportuno tempore et non tarde considerarentur, quando tanti vel quando tanti, quando toti et quando nulli aut in palatio retinerentur aut more solito foris nutriendi usque ad tempus mitterentur aut tempore congruo per denominata loca venandi causa pariter et nutriendi disponerentur. Sed et hoc et illud, id est et intra et extra palatium, ita semper cum mensura et ratione ordinaretur, ut, quantum prodesset, esset, et quantum non prodesset, non esset, quia in ipsis ministeriis non sic facile certus numerus aut hominum aut canum aut avium diffiniri potest: ideo in ipsorum arbitrio manebat, quanti et quales essent.⁹

⁸ R. MCKITTERICK, *Charlemagne. The Formation of a European Identity* cit., p. 148.

⁹ INCMARO, *De ordine palatii* cit., p. 525.

6. Il santo e il cane

L'influenza e la supremazia di uomini eccezionali sul mondo animale si manifestano nelle antiche società con l'attività venatoria. Molto presto compare il tema iconografico del padrone degli animali come un dio in piedi sull'animale soggiogato, o che posa un piede sull'animale. Ma l'esempio più eclatante è rappresentato dai santi. Tra i santi legati alla pratica della caccia, il più conosciuto è senz'altro Uberto, vescovo di Tongres-Maastricht dal 703/706 al 30 maggio del 727, giorno della sua morte. Dopo l'assassinio del suo padrone, il vescovo Lamberto, Uberto gli succede e conduce alcune campagne di evangelizzazione in Toxandria, nelle Ardenne e nella regione dell'attuale Brabante¹. L'inizio del culto ufficiale si inaugura il 3 novembre del 743. Durante il primo quarto del IX secolo, il vescovo Walcaud procede alla restaurazione della comunità ecclesiastica di Andage, una fondazione carolingia nel cuore della foresta delle Ardenne. Il 30 settembre dell'825 il corpo di Uberto arriva ad Andage dove accadono numerosi miracoli. Molto rapidamente si crea tra gli abitanti delle vicinanze un'ardente devozione per Uberto che diventa patrono delle Ardenne. Dal X secolo in poi, un antico costume viene praticato nelle Ardenne: si tratta di offrire tutti gli anni a Uberto le primizie oltre alla decima della caccia. Analogamente, è nel X secolo che s'introduce nel monastero la pratica del tributo per guarire o prevenire la rabbia canina². Uberto suscita quindi immediatamente la devozione come patrono dei cani e dei cacciatori, che li protegge dal morbo. È soltanto nel XV secolo che l'agiografia di Uberto si arricchisce di una narrazione denominata "la conversione" di Uberto. Secondo la leggenda agiografica il cacciatore impenitente incontra un cervo che ha una croce tra le corna. L'animale gli intima di convertirsi e di andare ad affidarsi a San Lamberto. Questo episodio è in realtà tratto dalla leggenda di Eustachio altro santo cacciatore vissuto all'epoca dell'imperatore Traiano³. La confusione tra San Uberto e San Eustachio è venuta facilmente a crearsi nel Medioevo poiché questi due

¹ Per questo capitolo, si farà riferimento a F. GUIZARD-DUCHAMP, *Les terres du sauvage dans le monde franc (IVe-IXe siècle)* cit. Si veda anche P. GALLONI, *Sant'Uberto: caccia e santità; consolidamento del potere carolingio e cristianizzazione delle campagne*, in *La chasse au Moyen Âge. Société, traités, symbol* cit., pp. 33-53.

² M. COENS, *L'étole de saint Forannan, abbé de Waulsort et la rage. Un cas de concurrence déloyale?*, in *Études d'histoire et d'archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy*, Gembloux 1952, pp. 257-263.

³ Cfr. H. DELEHAYE, *La légende de saint Eustache*, in *Mélanges d'hagiographie grecque et latine, subsidia hagiographica*, Bruxelles 1996, pp. 212-239.

santi si festeggiano lo stesso giorno, il 3 novembre, secondo i più antichi martirologi⁴. Il santo rifuggiva la violenza e il coinvolgimento nella caccia e infatti la sua condotta di vita era antitetica a quella del nobile laico. Anche il santo aveva una sua “potenza”, ed era un potere diverso da quello del nobile: era una forza protettiva, e non oppressiva e violenta. Le due forze si trovavano anche a scontrarsi ed il conflitto diveniva inevitabile. L’esito di questo contrasto è il capovolgimento del concetto di caccia, uno degli strumenti con cui si estrinsecava il potere aristocratico. Così, con il potere del santo la forza divina dimostra la superiorità sull’arroganza umana, ed il dominio sulla selva e sugli animali. La caccia era una pratica inerente alla sovranità su un determinato territorio. In questo contesto si inserisce un tema molto diffuso nell’agiografia altomedievale, ossia la selvaggina braccata dai cacciatori con i cani e protetta da un santo eremita⁵. La perturbazione che il santo portava nella caccia non si palesava soltanto nel prendere le difese dell’animale perseguitato, e inseguito. E infatti il santo negava l’avversario sia al cacciatore che ai cani, snaturando la situazione. L’aristocratico cacciatore si trovava così a non accettare il fatto di combattere contro una bestia debole, che tremava e palpitava, e non adatta a confrontarsi nello scontro. La bestia braccata doveva essere feroce e succedeva anche che, come narra la *Vita Vincentiani*, per rinforzare l’animale i cani passassero dalla sua parte per difenderlo e sfidare il cacciatore⁶. Sul finire della giornata di caccia, il duca Baronto e i suoi cani giungono all’eremo dell’uomo santo con violente intenzioni. Ma succede che i cani corrono dal santo scodinzolando – *At cum ad eum canes venissent, eius vestigia lingentes, caudis agitantibus, gavisii sunt, ut poterant* –, invece di attaccarlo. Uno dei cacciatori, indignato, gli punta una lancia rivolgendosi come ad un uomo che aveva scelto la vita selvaggia fuggendo dagli altri esseri umani. In quel momento il braccio del cacciatore che teneva la lancia si paralizza. Vincenziano non poteva accettare di sottostare al duca Baronto e quindi di tornare alla vita fuori dal contatto con gli animali, con il bosco, perché il suo potente Signore, colui che lo proteggeva, non era di certo Baronto. Nel racconto il cacciatore malvagio definisce con il termine *dominus* il duca, mentre per riferirsi a Baronto il santo usa *senior*. La conflittualità dei due poteri si esplica dunque a livello

⁴ L. VAN DER ESSEN, *Étude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique*, Louvain 1907.

⁵ P. BOGLIONI, *Il Santo e gli animali nell’alto Medioevo*, in *L’uomo di fronte al mondo animale nell’alto Medioevo* cit., p. 976.

⁶ *Vita Vincentiani* cit., c. 19, p. 122.

terminologico. I compromessi che finivano per essere accettati nella comune vita sociale svelavano i propri limiti di fronte al comportamento, e alla vita in sé del santo. Nei passi che abbiamo menzionato si nota la tensione mal risolta tra l'ideale cristiano e la cultura aristocratica, suggerita dall'obiettivo dei *capitularia* di tenere gli uomini di Chiesa lontano dalla pratica venatoria e dai cani⁷. I compromessi vengono superati dal santo per il tramite dell'imitazione di Cristo, in quanto egli stesso aveva vissuto con gli animali nei quaranta giorni passati nel deserto:

12. Et statim Spiritus expellit eum in desertum.

13. Et erat in deserto quadraginta diebus et tentabatur a Satana; eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi.⁸

In Occidente il deserto viene chiaramente sostituito dal bosco dove il santo vive rifiutando di uccidere gli animali e cibandosi dei frutti spontanei, aspirando a ricreare l'armonia del paradiso terrestre. Un'altra anti-caccia è quella, come accennavamo, relativa ad Eustachio la cui vicenda narra di un malvagio cacciatore pagano che insegue un bellissimo cervo: il cacciatore vede una croce tra la corna dell'animale e sente la voce di Cristo che lo rimprovera dell'inseguimento. A questo punto del racconto svaniscono conflittualità ed antagonismo ed il cacciatore passa dalla parte dei cacciati-perseguitati, ossia i cristiani⁹. Successivamente, Uberto prese il posto di Eustachio ma la storia di questo santo venne modellata proprio a imitazione di quella di Eustachio. Secondo la tradizione, Sant'Uberto proteggeva dalla rabbia i cani e per questo era molto venerato tra i cacciatori. Dal cane al padrone il passo fu breve e Uberto venne eletto protettore dei cacciatori. Rispetto al rapporto tra santo e cane non troviamo nulla di meglio nell'agiografia altomedievale degli esempi che abbiamo ricordato. Se l'oggetto della persecuzione del cacciatore e della protezione del santo era in entrambi i casi l'animale, non sappiamo se il santo proteggesse l'animale in quanto simbolo – come nel caso del cervo di Eustachio – o come essere vivente. Né sappiamo se proteggesse la propria scelta di vita dall'irruenza del cacciatore. La caccia, attività violenta e carnivora, si oppone in realtà al pacifismo e vegetarianismo degli eremiti e degli uomini di Dio in generale. Pertanto, gli stili di vita dei santi veicolano un altro modello, quello dell'anti-

⁷ P. GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., p. 119.

⁸ *Evangelium secundum Marcum*, 1, 12-13.

⁹ P. GALLONI, *Sant'Uberto: caccia e santità; consolidamento del potere carolingio e cristianizzazione delle campagne* cit., pp. 33-53.

caccia, tema ricorrente nella letteratura agiografica¹⁰. La foresta diventa allora il teatro di conflitti di potere, poiché anche i santi sono detentori di un potere, quello di proteggere, che si oppone a quello di opprimere, attribuito invece ai *nobiles*¹¹. La caccia, che può considerarsi come pratica inerente alla sovranità su un dato territorio, è il tentativo da parte di un potente di riappropriarsi del territorio in cui si è stabilito un santo. Il miracolo d'interrompere l'inseguimento della selvaggina è una conferma della "proprietà" del santo. P. Boglioni spiega che la scena dell'animale salvato dal santo si ripete in diverse biografie¹², mentre il fedele cane può anche passare dalla parte avversa al cacciatore come nella *Vita Vincentiani*:

Surrexit etiam Barontus mature consurgens ex Rufiaco villa; cum venatoribus et canibus suis ad supradictum perrexit hereinum; venacione cepta, ad ipsum pervenerunt locum, ubi vir Dei morabatur, rogitans Deum. At cum ad eum canes venissent, eius vestigia lingentes, caudis agitantibus, gavisus sunt, ut poterant. Nam unus ex venatoribus, qui primus advenit, habens in manu astam, extendit manum, ut eum teneret, et volebat eum ad dominum suum adducere et dicebat ei: «Fera pessima, cur cum bestiis habitare cupis? Vade ad dominum tuum et revertere cum eo». At ille cum eum per vim urgeret, ut ad suum seniore adduceret, asta de pugillo eius cecidit, et brachium eius rigidum permansit, ut nec sursum nec deorsum omnino declinare valeret.¹³

Ma l'episodio del cane come animale che viene ammansito dal potere del santo non è una novità nell'agiografia altomedievale. Nella vita di San Carileffo, risalente al IX secolo anche se visse nel VI, un bufalo inseguito dal re Childeberto trova rifugio presso il santo e diventa docile come un agnello¹⁴. Nella vita di San Marculfo († 558) è un coniglio che viene a rannicchiarsi sotto il santo per sfuggire ai cacciatori¹⁵. È un principio tipico di tutto il periodo, quello di indicare lo spazio circostante il santo come asilo che abolisce qualsiasi violenza. L'animale braccato dai cacciatori si rifugia presso l'eremita, all'interno della sua zona o nella chiesa in cui è sepolto, per far cessare al più presto l'inseguimento e così i cani sguinzagliati si fermano di punto in bianco contro una barriera "invisibile". La bestia selvatica ha saputo

¹⁰ Cfr. ID., *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo* cit., pp. 117-121.

¹¹ Cfr. P. BROWN, *Le culte des saints*, Paris 1984, pp. 149-171.

¹² P. BOGLIONI, *Il Santo e gli animali nell'alto Medioevo* cit., p. 976.

¹³ *Vita Vincentiani* cit., c. 19, p. 122.

¹⁴ Cfr. *Vita Carileffi abbatis Anisolensis*, MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. III, *Passiones vitaeque aevi Merovingici et antiquiorum aliquot*, a cura di B. Krush, Hannover 1896, p. 391.

¹⁵ Cfr. *Vita Marculphi abbatis Nantensis I*, in *Acta Sanctorum*, Maii I, c. 18, p. 76 (Bibliotheca Hagiographica Latina, 5266).

orientare la sua corsa verso questo spazio protetto, mentre il cacciatore e i cani accecati dalla propria furia riconosceranno la santità del monaco eremita soltanto dopo questo miracolo. La natura sacra degli spazi pervasi dalla presenza del santo si rivelano così attraverso il comportamento degli animali braccati, quali la selvaggina (cervi, cerbiatte, orsi, cinghiali)¹⁶.

Questi animali trovano rifugio presso il santo quando la loro vita è in pericolo. La bestia braccata si spoglia in quel momento della propria natura selvaggia, manifestando tutti gli aspetti della sottomissione, e il suo atteggiamento si antropomorfizza. L'animale pacificato e salvato può ripartire tranquillamente o rimanere definitivamente sotto la protezione del santo, come scelse di fare l'orso del monaco Fiorenzo¹⁷. Questo genere di miracolo ha spesso come ambientazione eremi isolati nella foresta, che appaiono come luoghi separati e che sfuggono alle leggi del mondo selvatico ma anche alla giurisdizione degli uomini. Il cacciatore che vi giunge per stanare la propria preda vi rinuncia immediatamente. Il luogo santo si frappone tra l'ambiente selvatico, il diritto ed il mondo civilizzato. Nel momento in cui il cacciatore lascia la preda, e fa donazione del territorio ove si è avverato il miracolo, egli riconosce il potere del santo. È il caso lungamente descritto da Gregorio di Tours a proposito dell'eremo di Emiliano, ove viene a rifugiarsi un cinghiale inseguito dai cani di Brachione nella foresta di Pionsat¹⁸.

Effettivamente, mancano nell'agiografia altomedievale menzioni chiare di amore per i cani e per gli animali in generale, nonostante la presenza di un caso pre-francescano come quello del santo eremita Cuthbert di Lindisfarne (ca. 634-687), definito dalla tradizione – a proposito di tema giuridico – come il primo “avvocato” degli animali. Uno dei racconti del periodo in cui fu priore a Melrose (Scozia), mostra l'impegno di Cuthbert per l'elevazione attraverso la preghiera personale e la penitenza. L'episodio risulta singolare in quanto mette in relazione la vita del santo con degli animali, quasi come un San Francesco d'Assisi dell'Alto Medioevo. La badessa di Coldingham (Scozia) gli aveva chiesto di visitare la sua comunità e di

¹⁶ Cfr. GREGORII EPISCOPI TURONENSIS, *De Vitae Patrum*, MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. I.2, *Gregorii Turonensis Opera*, a cura di B. Krush, Hannover 1885, pp. 211-294 (cinghiale); *Vita sancti Judoci presbyteri et confessoris* (del IX secolo), in *Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti*, vol. II, c. 11, p. 569 (Bibliotheca Hagiographica Latina, 4504) (cinghiale); *Vita Basoli* (inizio X secolo), in *Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti*, vol. II, c. 10, p. 66 e c. 20 p. 74 (Bibliotheca Hagiographica Latina, 1030) (cinghiale).

¹⁷ GREGOIRE LE GRAND, *Dialogues*, a cura di A. Vogüé – P. Antin, vol. III, in *Sources Chrétiennes*, Paris 1980, p. 317.

¹⁸ GREGORII EPISCOPI TURONENSIS, *De Vitae Patrum* cit., pp. 712-713.

tenere un sermone. Cuthbert acconsentì volentieri. Secondo il racconto, mentre era ospite della badessa, il santo trascorse la prima notte in preghiera immerso nel mare gelato, con l'acqua fino al collo. Un monaco incuriosito lo aveva seguito e spiato, e con suo grande stupore, quando il santo uscì dall'acqua, vide due lontre che iniziarono ad asciugarlo e a scaldarlo. Il biografo narra di molti miracoli dettati dalla compassione di Cuthbert per la sofferenza altrui, animali compresi. Nell'iconografia a lui connessa, il santo viene spesso raffigurato accanto agli uccelli: questa rappresentazione vuole ricordare il miracolo in cui Cuthbert chiese proprio a degli uccelli di allontanarsi da un campo seminato, per proteggerne il futuro raccolto. Molte tracce della devozione a Cuthbert sopravvivono oggi in numerose chiese, in monumenti, e nei simboli scolpiti sulle croci irlandesi erette in suo onore in tutta l'Inghilterra. Tra le testimonianze più curiose del suo culto, meritano di essere citate le *Cuthbert ducks* (le anatre di Cuthbert). È grazie a questi uccelli che il santo viene ricordato ancora oggi come il primo difensore degli animali. Infatti, durante la sua permanenza eremitica a Farne, nell'anno 676, Cuthbert istituì delle leggi speciali per la protezione dell'edredone, un tipo di anatra che popola tutt'ora quell'arcipelago. L'edredone, oggi simbolo di Farne e di tutta la Northumbria, viene soprannominato *Cuddy*, forma vezzeggiativa del nome Cuthbert¹⁹.

¹⁹ Cfr. M. IUFFRIDA, *Quel vescovo che non rispettava la Pasqua*, «Medioevo. Un passato da riscoprire», 3 (2011), pp. 38-47.

Conclusioni

Tra le fonti documentarie di maggior interesse ci sono le leggi. Le fonti di carattere normativo nascono da una situazione reale che ci si promette di conservare, o di modificare. Rispecchiano pertanto la società da cui sono state espresse, traducendo in norme scritte consuetudini lentamente maturate nel corso del tempo, regolando inoltre con nuove norme rapporti reali e personali anch'essi nuovi. La legge costituisce perciò una testimonianza dell'ambito socio-economico, oltre che politico e culturale, della collettività a cui è destinata e documenta appunto le vicende degli organismi politici, sociali ed economici in cui si articolava l'ambiente del periodo storico considerato.

I secoli dal V al IX conobbero una ricca produzione documentaria. Furono l'epoca delle grandi e durature sistemazioni del diritto romano – *Codex Theodosianus* e *Corpus iuris civilis* giustiniano – e delle redazioni scritte dei sistemi giuridici dei barbari. Queste ultime nacquero dalla necessità di integrare lo *ius commune* dell'impero, cioè il diritto romano, con uno *ius proprium*, cioè un insieme complesso di leggi e regolamenti che avessero vigore nell'ambito definito di una determinata collettività e che ne rispecchiassero gli atteggiamenti mentali e gli stili di vita nuovi.

Le fonti che abbiamo analizzato, con tutti gli equivoci e i pregiudizi che bisogna contemplare di fronte all'approccio alle stesse, non devono essere intese unicamente come traccia dell'erudizione romana, ma come testimonianza di una dialogo e di una contrapposizione con i barbari. Nelle *Leges* barbariche manca l'elaborazione stilistica e dottrinale che fu alla base delle grandi compilazioni romane, e la stessa struttura analitica che deriva dalla nostra ricerca lo dimostra: più complessa l'analisi dei passi che fanno riferimento diretto allo *ius romanum*, più pratico l'approccio alle *Leges* dei barbari. L'atteggiamento culturale della civiltà barbarica non consentiva di astrarre e idealizzare i concetti del diritto, che rimaneva ancorato alla realtà concreta. Questo spiega l'estrema specificità delle *Leges* dei barbari, legata, inoltre, alla redazione scritta di un diritto consuetudinario. Da queste leggi emergono in continuazione individui privati e spazi privati. La materia contemplata è molto ricca e variegata, e molte disposizioni hanno una tonalità concreta e vivida¹. Per queste loro caratteristiche le *Leges* dei barbari sono pertanto di grande utilità come testimonianza degli atteggiamenti mentali, delle tradizioni

¹ K. FISHER DREW, *Law and Society in Early Medieval Europe. Studies in Legal History* cit. La legislazione del periodo altomedievale è stata oggetto di un seminario per gli studenti di Storia Medievale, a.a. 1987/1988, condotto da P. Galetti in collaborazione con B. Andreolli: *Il mondo contadino nelle leggi dell'alto Medioevo*, (seminario svolto presso l'Università di Bologna).

e dei costumi di individui i cui rapporti regolavano gli aspetti concreti della vita associata barbarica. La mera schematica contrapposizione tra il diritto romano e le *Leges* barbariche non contribuisce di certo alla comprensione di queste ultime e, anzi, la ostacola: sul continente «le *leges*, che si sono conservate, sono tramandate proprio in modo scritto e prevalentemente in latino. L'analisi non deve partire da coppie di opposti generalizzate, ma dovrebbe scegliere i suoi concetti in modo il più possibile concreto»².

Prima di passare ad alcune considerazioni conclusive, vorremmo precisare il limite principale di queste fonti, considerate a sé stanti, per la ricerca storica e per il nostro specifico campo di indagine. Le *Leges* barbariche costituiscono una importante testimonianza degli atteggiamenti mentali, dei costumi di vita e delle tradizioni dei barbari, ma quello che non ci dicono è se i vari provvedimenti furono o meno applicati e in che grado venivano osservati. Questo, secondo la nostra opinione, avrebbe potuto dircelo solo il confronto con fonti come lo *ius romanum*, che ci ha permesso di rilevare quanto fossero consolidate alcune consuetudini provenienti dalla legge scritta precedente all'avvento delle popolazioni barbariche sul territorio dell'impero romano.

Possiamo comunque concludere che le leggi barbariche aprono il sipario su di un'economia silvo-pastorale impressionante. Le ampie distese forestali in cui si muovevano e vivevano i barbari costituivano il quadro di riferimento costante della loro vita e della loro società. Pertanto, le strutture insediative di questi individui erano soprattutto rurali. La loro vita si svolgeva prevalentemente nelle foreste, nelle campagne. La città, fulcro del mondo romano, rimaneva sullo sfondo, anche in territori profondamente romanizzati come la penisola iberica, la Gallia o la stessa penisola italiana. Le città rappresentavano la spina dorsale del sistema romano in gran parte della Gallia nonostante il loro stesso declino generale. Nelle città, i vescovi, provenienti solitamente da antiche élites regionali, trovavano opportunità nel dominare la vita pubblica e nell'assumersi responsabilità secolari³.

Dal punto di vista “canino”, quindi, rispettando gli obiettivi della ricerca, attraverso l'indagine condotta sulle *Leges* barbariche emerge che il cane era inteso come un animale cui si attribuiva il ruolo ben definito di ausilio e di compagno della vita quotidiana dell'uomo. L'analisi delle norme relative ai danni commessi o subiti da *canes* ci ha dunque consentito di individuare e di comprendere l'evoluzione dalla “alterità

² W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit., p. 62.

³ *Ivi*, p. 50.

legale” del *canis*, riscontrabile nello *ius romanum*, alla “solidarietà legale” del binomio uomo-cane nelle *Leges* dei barbari⁴.

Rispetto alla mentalità romana, per ciò che concerne la regolamentazione dei danni provocati o subiti da un cane, l’attenzione dei legislatori barbarici si incentrò prevalentemente sulle conseguenze del danno arrecato, sulla multa, piuttosto che sull’assegnazione delle responsabilità. Grazie a questa svolta esclusiva è possibile passare in rassegna una lista di multe che venivano prescritte per la speciale tutela di cani, e conoscere il valore che i barbari attribuivano a questa o a quella varietà canina.

Lo schema che segue si propone di riassumere il quadro che emerge dalle *Leges* dei barbari rispetto al valore delle differenti tipologie canine riscontrate in esse:

	<i>Pactus Legis Salicae</i> (fine V sec.)	Legge dei Burgundi <i>Liber Constitutionum</i> (517)	Legge degli Alamanni (712-725)	Legge dei Bavari (prima metà sec. VIII)	Legge Salica (763-764)	Legge dei Frisoni (802 ca.)
Cane comune Canis custos Houawart Laitihunt	Canis qui ligamen novit: 600 denarii (15 solidos)		Canis qui curtem defendit: 1 solidus laitihunt: 12 solidos	Hovawart: 1/3 solidos laitihunt: 6 solidos spurihunt: 6 solidos	Canis custos domus sive curtis: 600 denarii (15 solidos)	Canis qui nihil facere solet, sed tantum in curte et in villa iacet; 1 tremissis; Canis custos pecorum vel domus: 1/4 solidos
Segugio maestro	Segusius, magister: 600 denarii (15 solidos)/1800 denarii (45 solidos)		Canis seusius, primus cursalis: 6 solidos		Segusius magister: 1800 denarii (45 solidos)	
Segugio comune Bracco (cane da ferma, puntatore)		Canis segutius: 5+2 solidos	Canis secundus cursalis (qui secundus currit): 3 solidos	Triphunt: 3 solidos	Segusius reliquus: 600 denarii (15 solidos)	

⁴ Cfr. M. IUFFRIDA, *Dog and Human Relationship between Solidarity and Otherness in the Middle Ages* cit., in cui si analizza proprio l’alterità legale del *canis* nello *ius romanum*, evidenziando, invece, la solidarietà legale – nel senso di “attenzione” giuridica – del binomio uomo/cane che caratterizza le *Leges barbarorum*.

Levriero da cinghiale Levriero da lepre	Canis agutarius: 600 denarii (15 solidos)	Canis veltravus: 5+2 solidos	Veltris leporarius: 3 solidos	Canis veltricus: 3 solidos	Veltris porcarius: 600 denarii (15 solidos) Veltris argutarius: 600 denarii (15 solidos) Veltris leporarius: 600 denarii (15 solidos)	
Canis possenti (tipo molosso) Canis pastoralis (theouano)	Canis pastoralis (theouano): 120 denarii (3 solidos)		Canis pastoralis: 3 solidos Canis porcaritius ursaritius vel qui taurum prendit: 3 solidos	Canis qui ursis vel bubulis, id est majoris feris: 6 solidos Canis pastoralis: 3 solidos	Canis pastoralis: 120 denarii	Canis qui lupum occidere solet: 3 solidos Canis qui lacerare lupum et non occidere solet: 2/8 solidos
Canis da montagna		Petrunculus: 5+2 solidos				
Cane da caccia al furetto				Canis quem bibarhunt vocant: 6 solidos		
Cane guida da muta Cane da cerca con rapace				hapuhunt: 3 solidos		Canis acceptoricus: 4/8 solidos
Bracco da ferma per la caccia ai piccoli volatili Cane da compagnia						Barmbraccus: 4/12 solidos
Cane comune addestrato			Canis doctus: 40 solidos ⁵			

⁵ Valore complessivo, e non del solo cane, relativo alla multa che il reo doveva rendere nel caso in cui avesse ucciso un pastore di porci che aveva nel gregge quaranta capi di bestiame, un *canis doctus*, un'asta

Presso i barbari, il cane non apparteneva al gruppo degli animali produttivi allo stesso modo in cui – a un certo punto della sua evoluzione – lo aveva inteso il diritto romano. Ma dato l’impegno di questo animale nella caccia, attività nel Medioevo carica di certi contenuti e valori, quelle stesse norme che escludono il cane dai *pecudes* – un dato che accomuna i due diritti in generale – divengono la prerogativa che evidenzia la sua posizione di animale pregiato e utile, da sottoporre ad esclusiva tutela. Ciò giustificherebbe l’attenzione che le *Leges* dei barbari riservano a quello che oggi definiamo il migliore *socius* animale dell’uomo, fornendo la prima e più dettagliata *compositio* di cani dell’Alto Medioevo europeo.

Attraverso l’indagine di testi come il *Corpus iuris civilis* e le fonti documentarie barbariche raccolte nei *Monumenta Germaniae Historica*, dunque, abbiamo potuto valutare, da un punto di vista pragmatico e fattuale, l’intenzione umana – a volte incidentale e pure difficoltosa – di inquadrare e definire lo *status* del rapporto con un animale domestico come il cane, che continua e si evolve tra Antichità ed Alto Medioevo e senza una cesura netta. Il nostro obiettivo non è stato solo quello di mettere in risalto i caratteri romani e barbarici di istituti relativi ad un animale in particolare, ma quello di far emergere, attraverso l’evoluzione di una “relazione” economica e sociale «un *continuum* culturale differenziato tra il Mediterraneo e la Scandinavia»⁶ rispetto alla regolamentazione del rapporto tra uomo e animali. Il principio che ci ha dunque guidato non è stato quello di rintracciare e distinguere in modo assoluto quello che, presso i regni barbarici, si opponeva alla sensibilità romana o che da essa si allontanava sulla questione canina.

Nel “bestiario giuridico” che incontriamo tra Antichità ed Alto Medioevo, la figura del cane ci è sembrata però peculiare, e la più rappresentativa nella complessa relazione tra uomo e animali. Il legislatore romano non riusciva ad inserire il cane in una categoria precisa: *pecus* o animale selvatico? Neanche ad Accursio, nel pieno del Medioevo, era sembrato così semplice rispondere e in una sua glossa, aveva proposto un terzo genere di animali in cui collocarlo. D’altro canto, un cane mansueto se troppo inibito morde, e nella Roma arcaica delle XII Tavole era già manifesta l’attenzione verso ogni animale che *quidem lascivia aut fervore aut feritate*⁷ poteva procurare dei danni.

di corniolo ed un sottoposto: cfr. *De eo, qui pastores vel artifices occiderit*, in *Leges Alamannorum* cit., p. 138, c. 79, par. 1.

⁶ Cfr. W. POHL, *Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo* cit., pp. 62-63.

⁷ *Inst.*, 4, 9pr.: «Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae dedantur,

Dall'analisi condotta sulle *Leges* dei barbari risulta che il *canis* era inteso come un quadrupede cui si attribuiva in maniera meno confusa, rispetto alla mentalità romana, il ruolo di ausilio e compagno di vita nell'ambito della cultura laica e del contesto sociale. Le leggi barbariche subirono comunque una certa influenza da parte della cultura romana e basterebbe a ricordarlo quella disposizione burgunda sui morsi degli animali (*De his, quae casu contigerint*, tit. 18, c. 1), in cui si preferisce la vecchia ma più efficace prassi romana ad una consuetudine poco funzionale. Nell'Editto del re longobardo Rotari, si fa riferimento alla tradizione romana nel regolamentare il caso di quel cane che provocava un danno intenzionale (c. 326). Allo stesso tempo, l'Editto contiene diversi capitoli relativi al cane propriamente "longobardi" – ma forse nati sulla falsariga delle norme romane –, come quello (*De cane furato*, c. 329) che prevedeva la restituzione di una somma nove volte superiore al valore dello stesso cane nel caso di furto. Le *Leges* barbariche altomedievali potrebbero essere considerate una sorta di passo in avanti rispetto all'obiettivo di vincolare il cane ad una determinata casistica giuridica. In particolare, anche se con le dovute precauzioni, le *Leges* dei barbari devono essere necessariamente prese in considerazione in uno studio che si proponga di individuare la serie di tipologie canine diffuse e conosciute nell'Alto Medioevo europeo e soprattutto, in assenza di una trattatistica d'ambito cinotecnico – utilizziamo un termine moderno – che solo a partire dal *De arte venandi cum avibus* (1240-1250 ca.) di Federico II (1194-1250) può essere definita più dettagliata.

Possiamo affermare che, dalla fine del V al IX secolo, le codificazioni delle leggi barbariche hanno avuto un ruolo saliente nel trasmettere nozioni che pur non potendo assurgere a simbolo ufficiale di una "classificazione" di cani – come di altre specie – fanno luce su una nomenclatura canina che per l'Alto Medioevo rappresenta un *unicum*. In qualche provvedimento la minuzia del legislatore sfocia persino nell'illustrare le caratteristiche attitudinali dei cani menzionati. Il *Pactus legis Salicae*, ad esempio, è una fonte peculiare. Le sue glosse malbergiche, formule normative in dialetto franco cui sono vincolati i vari provvedimenti in latino, rimandano alla regolamentazione nella lingua

proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est); puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desiit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet». In questo passo delle Istituzioni giustinianee, si fa esplicito riferimento all'azione nossale introdotta dalla legge romana delle Dodici Tavole nel caso di danni inferti da animali feroci.

dell'assemblea e in cui rientrano alcuni casi relativi al cane, o, meglio, il furto di un *segusius magister*, di un *canis argutarius* e di un *canis pastoralis* (*De furtis canum*, c. 6). Un *segusius magister* poteva essere quotato fino a 1.800 denari/45 soldi, ossia un valore superiore ai 1.400 denari che lo stesso patto salico stabiliva per il furto di uno schiavo o di una schiava (*De servis vel mancipiis furatis*, c. 10, par. 1), ritenuti *pecudes* – bestiame produttivo – alla stregua di un cavallo o di una pecora. Nel *Pactus Alamannorum* una norma vincola l'uccisione di un uomo da parte di un cane alla composizione di metà *wergeld* – il guidrigildo – che il padrone dell'animale era obbligato a rendere alla famiglia della vittima. Poteva essere richiesto anche l'intero *wergeld* visto che era questo il valore pecuniario attribuito ad una vita umana, mentre il cane ne valeva la metà. In questo caso, se non avesse provveduto ad ucciderlo il padrone stesso, il cane sarebbe stato impiccato e lasciato marcire appeso (*Si canis alterius hominem occiderit, medium wergildum solvat*, c. 28). Nelle *Leges Alamannorum*, poi, è possibile rilevare l'aspetto distintivo e prezioso della norma (*De canibus seusibus vel aliis furatis aut occisis*, c. 82) che rivela quello che era l'assetto di una muta di cani da caccia, nel primo terzo del VIII secolo.

Dal punto di vista delle *venationes* intese come mero “divertimento” è facile associare questa passione aristocratica di un uomo dell'Alto Medioevo alla volontà di selezionare cani che erano, chiaramente, i suoi complici d'avventura. Ma non solo: questi quadrupedi dovevano essere proiezione della *sagacitas* umana ed elementi fondamentali del rito cerimoniale della virilità guerriera. La caccia poggiava su un fondo di puro antagonismo, e per questo motivo veniva praticata da più persone in competizione tra di loro e, di conseguenza, con il coinvolgimento di molti cani. Non va dimenticato che presso i barbari, la portata del valore attribuito al rituale e al mondo della caccia era più sentito rispetto ad altre culture come quella romana. Per questo, presso i barbari, era probabilmente una costumanza radicata il selezionare ed allevare cani delle migliori tipologie. Ciò giustificherebbe l'attenzione che, ad esempio, le *Leges Alamannorum* (c. 82) e la *Lex Baiwariorum* (*De canibus et eorum conpositione*, c. 20) riservano a questi animali di cui vengono menzionate le varietà e persino le caratteristiche attitudinali.

Il cane, presso i barbari, non era impiegato esclusivamente in ambito venatorio. La *Lex Baiwariorum* (c. 20) come la *Lex Frisionum* (*De servo aut iumento alieno occiso*, cap. 4) predispongono misure per la tutela di cani che venivano selezionati per altre incombenze. Così, se un cane *hovawart* aveva il dovere di fare la guardia alle proprietà, un *custos pecoris vel domus* era un cane adibito alla custodia delle greggi e alla difesa della casa del padrone, che considerava suo inviolabile territorio. Ad allontanare i lupi o

ad attaccarli con il suo potente morso ci avrebbe pensato un buon *canis pastoralis*, compagno del pastore nei suoi spostamenti quotidiani. Questo tipo di cane, come quello *qui nihil facere solet*, non era di gran valore (da 1 soldo ad un massimo di 4) come, invece, dimostrava esserlo un *segusius magister*: era un cane meno pregiato, ma non per questo poco selezionato.

Non si ha alcuna certezza scientifica di quanto l'uomo altomedievale abbia contribuito al miglioramento delle tipologie canine, come degli altri animali con cui conviveva. Un apporto illuminante viene proposto oggi dall'archeozoologia, che con lo studio dei dati biometrici sui reperti dei cani rinvenuti si propone di riconoscerne le variazioni di taglia e dell'altezza al garrese.

Tra tutti i mammiferi che l'uomo ha addomesticato – una decina – solo due specie, cane e cavallo, hanno instaurato con lui una relazione di affetto. Nell'Alto Medioevo il cane era anche un animale da compagnia, nel vero senso della parola. Il piccolo *barmbraccus*, che nasceva in realtà come cane “da ferma” nella caccia, era forse un inseparabile cagnolino che una gentildonna poteva portare ovunque e, in quanto probabile *status symbol* della categoria aristocratica, si pensò bene di tutelarlo nella *Lex Frisionum*.

Nei *capitularia*, sulla scia stilistica delle *Leges* dei barbari, la fattualità e la pragmaticità della mentalità manifestano il distacco dallo stile erudito del diritto romano. Il *Capitulare de Villis* – probabilmente del periodo di Carlo Magno – offre delle informazioni sull'alimentazione di cuccioli (*catelli*) che era attentamente seguita da personale qualificato di corte. Spostandoci quindi sulla produzione documentaria d'età carolingia, è manifesta in essa una peculiare attenzione nei confronti delle *venationes*. L'argomento venatorio presuppone l'associazione al cane nella quasi totalità dei provvedimenti sulla caccia, trasmettendo testimonianze stimabili del connubio *homo cum canibus*. Dall'analisi che abbiamo condotto sui vari *capitularia* ne risulta ora un'*amicitia*, ora un legame impedito come nelle continue interdizioni venatorie rivolte agli ecclesiastici, uomini – e donne – di Chiesa che andavano a caccia, permettendo tra l'altro che gli altari consacrati a Dio venissero resi accessibili ai *canes* (*altaria sacrata pervia canibus*). Con “*canes*” si presupponeva pure un'espressione sprezzante ma che probabilmente, per la Chiesa stessa, ben rappresentava il mondo venale, istintivo e “animalesco” dei laici.

Alla base di tanta ostilità verso la caccia, i *canes*, e gli altri strumenti simbolo di questa pratica, interveniva, sicuramente, quell'interpretazione biblica del cane che abbiamo visto palesarsi proprio durante l'Alto Medioevo. Pensiamo che questa visione

negativa del cane partecipò incisivamente alla chiara condanna di una pratica, la caccia, che istigava alla violenza e che connotava il cane come animale ambivalente. La prima funzione mitica di questo animale è pur sempre quella di psicopompo, vale a dire un essere a metà tra il mondo dei vivi e dei morti. Tuttavia, a differenza del mastino, il levriero può essere veicolo di fedeltà come ricorda proprio un autore cristiano, Isidoro di Siviglia, nelle sue *Etymologiae*:

Est canis ignobilis dictus mugitus scilicet mastinus. Et est canis generosis investigatorum venaticus. Et est canis melosus scilicet laporarius procerus que velocissimus. Et est caniculus ad delectationem dominis thalamicus quasi thalami custos. De fidelitate canum qui quandoque dominos suos liberant a carceribus et vindicant occisos.⁸

Pur non fornendo le stesse informazioni minuziose sui cani delle *Leges* dei barbari, i *capitularia* propongono suggestivi scorci di un mondo in cui la caccia, forse la sola attività attraverso cui uomo e cane condividono le medesime trepidazioni primordiali, non era violenza gratuita ma un fondamento della società. Certo, la caccia era anche una necessità della gente comune⁹ che, non con armi bianche all'ultima moda o con i cavalli, i falchi e le mute da caccia di un re – di cui ricordiamo quei *canes qui in dextro armo tunsunt* (c. 18) – si dedicava a questa pratica.

E le donne? La caccia non era un esercizio esclusivo del genere maschile, ma anche un diletto del gentil sesso. Quale altro senso si potrebbe addurre all'ammonimento di un capitulare del 23 Marzo 789, quando a delle badesse (c. 31) si ricorda che sarebbe più opportuno dedicarsi alle preghiere che divertirsi con cani e falconi? La reiterazione dei richiami agli ecclesiastici sul divieto della caccia nobile, quella che si distingueva dalla caccia contadina proprio per l'utilizzo del cavallo, del cane e del falcone¹⁰ e che si riscontra nei vari *capitularia* del regno dei Franchi, pone la questione di quanto fosse irresistibilmente allettante la pratica venatoria anche per le donne di Chiesa. L'estrazione sociale dei *potentes* di Chiesa, ossia di vescovi o abati, quanto di un'insigne badessa, era solitamente altolocata se non del tutto aristocratica. Alcune abitudini di rango non venivano certo dimenticate vestendo un abito consacrato a Dio. Si potevano dunque

⁸ ISID., *Etymologiae sive origines*, 12, 2, 30. Cfr. E. ANTI, *Santi e animali nell'Italia padana (secoli IV-XII)*, Bologna 1998, p. 150.

⁹ Cfr. P. GALLONI, *Storia e cultura della caccia* cit., *passim*.

¹⁰ Cfr. E. ANTI, *Santi e animali nell'Italia padana (secoli IV-XII)* cit., p. 150.

trovare cani e volatili, quanto altri ausili mondani tanto deprecati formalmente dalla Chiesa, in quanto strumenti dell'uomo in un'attività ritenuta violenta e circondati da un'aura negativa proveniente dalle Sacre Scritture¹¹, tra i ricchi corredi di un ecclesiastico assieme al pregiato vestiario, o ad altri lussi, in voga presso i laici benestanti.

Dall'inizio della sua dipendenza nei confronti dell'*animal* umano, circa ventimila anni fa, il *canis* continua ad esserne un fedele *socius* animale. Ma il cane, con la sua *fidelitas*, è anche simbolo positivo di quella virtù cui il genere umano, pur non riuscendo a rispettarla con altrettanta coerenza, perennemente anela. Dal cane si è preteso molto nel corso dei secoli: maltrattato e poi adorato dalla Chiesa, strumento nelle *venationes*, vigile custode degli armenti e delle greggi contro lupi o i cani selvatici, guardiano delle case, *status symbol* quanto risorsa contro la solitudine umana. R. Fossier diceva che il Medioevo lo ha protetto ed il mondo contemporaneo se ne è infatuato¹².

E per quanto riguarda il punto di vista del cane nella Storia? Recenti ricerche di studiosi italiani hanno come fondamento l'approccio zooantropologico, che reputa storicamente impossibile un'antropologia dell'uomo se non si prendono in considerazione anche tutti gli altri *animalia*. Nell'Alto Medioevo, un aristocratico o un villico che si accingeva a preparare la propria muta per una battuta di caccia, probabilmente, non si prendeva cura di questi problemi. Gli uomini sapevano, soltanto, che il cane non avrebbe potuto fare altro che temerlo. Dall'uomo dipendeva effettivamente la vita o la morte di un cane e le *Leges* dei barbari trattano proprio di questo "diritto" che un uomo poteva arrogarsi. Un diritto reale che allo stesso tempo ci risulta, paradossalmente, dalle medesime fonti, perseguibile più nell'Alto Medioevo che ai giorni nostri.

Riteniamo, poi, riguardo la volontà di alcuni studiosi di additare la legge del re del Galles Hywel Dda, della metà del X secolo, come documento storico in cui sarebbe possibile rilevare la prima classificazione completa di cani al mondo, di poter considerare che un contributo molto più dettagliato delle leggi di Hywel Dda era già stato dato tra V e IX secolo proprio dalle *Leges* dei barbari.

¹¹ Come conseguenza della concezione negativa del cane nelle Sacre Scritture, non sono rilevanti le agiografie ascrivibili ai secoli IX-XI in cui sia stata riscontrata una presenza significativa di questo animale. Per tali segnalazioni, si veda ancora: E. ANTI, *Santi e animali nell'Italia padana (secoli IV-XII)*, cit., p. 153 e ID., *Mondo contadino e vite dei santi: alcuni esempi dalle fonti agiografiche dell'Italia padana altomedievale*, in *Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici*, a cura di P. Golinelli, Roma 2000, pp. 65-76: cfr. pure P. BOGLIONI, *Il santo e gli animali nell'alto Medioevo* cit., pp. 935-1002.

¹² R. FOSSIER, *Gente del Medioevo*, (trad. it. di *Ces gens du Moyen Âge*, Paris 2007), Roma 2007, p. 162.

Non è nostra volontà celebrare una generalizzazione o affermazione inopportuna, adoperando un linguaggio proprio della zoologia moderna e non consono alle istanze culturali di un legislatore dell'Alto Medioevo. Tuttavia rileviamo che se ne si fa una questione di numeri, le tipologie canine nominate nelle varie leggi barbariche sono più del doppio di quelle che si riscontrano nella legge di Hywel Dda. A tutt'oggi, non sono stati rinvenuti testi o trattati che, come queste nostre *Leges* possano informare in modo altrettanto esclusivo sui tanti cani, ma anche bovini, ovini, cavalli, uccelli ed altri animali che condividevano la vita quotidiana di un uomo dell'Alto Medioevo europeo.

Con la nostra ricerca, speriamo di essere riusciti nell'intento di evidenziare le *Leges* dei barbari e i *capitularia* come una valida testimonianza del rapporto economico e sociale che intercorre, nell'Alto Medioevo, tra uomo e cane. Ma un'ultima considerazione che vogliamo sottolineare, prima di chiudere, è la connessione delle *Leges* dei barbari anche con la storia della rappresentazione artistica del cane nell'arte figurativa altomedievale¹³. Il cane, che fin dalla Preistoria appare spesso rappresentato in diverse forme, improvvisamente, scompare dalle raffigurazioni artistiche altomedievali. Di questo animale non rimangono più tracce visive. Anche nelle testimonianze scritte, come i vari *Bestiaria*, i cani scarseggiano. Una rimozione sospetta: improbabile pensare che d'improvviso il cane abbia smesso di accompagnare l'uomo nelle sue attività quotidiane, al lavoro e in casa. Ma la soluzione all'enigma sta in una coincidenza temporale. Vediamo di delineare brevemente le dinamiche di questo vuoto artistico e del perché riteniamo che le Leggi barbariche possano colmarlo da un punto di vista documentario. L'arte figurativa è certamente espressione, testimone ed interprete della cultura e della società umana che fin dai tempi preistorici ha "fotografato" il rapporto tra l'uomo e il cane e lo sviluppo di questo binomio nel corso dei millenni, fino ai nostri giorni. Alcune delle prime immagini che ritraggono il cane preistorico assieme all'uomo risalgono al periodo che va dal 6000 al 1500 a.C.: si tratta delle incisioni sulle rocce del massiccio del Tassili N'Ajjer, nel sud-est dell'Algeria, nel cuore del deserto del Sahara, dove cani con la coda arricciata accompagnano dei cacciatori. Per millenni, è stato il tema venatorio il *leitmotiv* delle rappresentazioni artistiche più vicine alla realtà che ritraggono l'uomo e il cane nella condivisione del medesimo istinto predatorio. Fu così, ad esempio, anche nell'arte greca e romana dove le immagini di caccia continuarono ad essere, come nella Preistoria, la principale testimonianza visibile del rapporto uomo/cane. Con la caduta

¹³ Cfr. M. IUFFRIDA, *L'uomo e il cane. Un'amicizia vecchia come il mondo* cit.

dell'impero romano e l'avvento del Cristianesimo, l'immagine della caccia e del cane nell'arte, in tutta la tradizione simbolica sacra, visse un momento infelice e di cui abbiamo visto un riflesso anche in documenti come i *capitularia* carolingi. Come conseguenza del crollo del sistema politico romano, tutta l'arte figurativa perse sempre più il contatto diretto con la realtà e, con l'inizio del Medioevo, il concetto di rappresentazione artistica del mondo degli animali non venne più letto come semplice trasposizione visiva dello stesso mondo animale, ma unicamente come rimando simbolico al mistero del Dio cristiano. La Chiesa, dalla sua istituzione, è stata per molto tempo la principale committente di tutte le opere artistiche e proprio nell'arte dei primi secoli del Cristianesimo al cane venne attribuita quella valenza negativa di animale impuro, e ambiguo, che abbiamo evidenziato più volte nel corso della ricerca: questa concezione derivava dalla visione simbolica del mondo degli animali con cui le Sacre Scritture avevano inteso rappresentare quei comportamenti "non umani", che allontanerebbero l'uomo da Dio. Solo da ciò si spiega perché nell'arte paleocristiana, bizantina o comunque in tutta l'arte altomedievale, il cane trova poco spazio¹⁴. Tuttavia, nonostante l'assenza del cane nella cultura artistica dell'Alto Medioevo, il cane non aveva certo smesso, in quei secoli, di accompagnare l'uomo. Infatti, secondo il nostro parere, le *Leges* dei barbari si presentano come una delle migliori fonti storiche che mostrano quanto l'importanza di questo animale fosse invece costante, se non in aumento. Quel valore reale del rapporto tra uomo e cane, connesso alla caccia e agli altri animali che fungevano da ausilio necessario a questa pratica, era talmente condiviso che venne tutelato nelle leggi di quei "cacciatori" che invasero i territori dell'ex impero romano. La connessione di queste leggi con la rappresentazione artistica del cane nell'Alto Medioevo è da noi motivata dal fatto che le informazioni più realistiche che abbiamo dedotto, da queste stesse fonti, andrebbero a colmare quel vuoto che, nella storia dell'arte altomedievale, si riscontra rispetto alla relazione quotidiana tra uomo e cane¹⁵.

Parallelamente, nell'agiografia altomedievale, la rappresentazione del cane fu pervasa anche da eccezioni sul valore simbolico di questo animale solitamente rappresentato come negativo. I casi relativi a santi come Eustachio e Uberto ne sono una valida testimonianza. Ma è con il passare dei secoli che assistiamo ad una rivalutazione generale del valore simbolico degli animali e del cane. Le committenze artistiche, infatti,

¹⁴ Cfr. L. PASQUINI, *Il motivo del cane duplicato (o a teste gemine) nei mosaici pavimentali medievali di Pavia e Cremona*, in *Atti del VII Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico* (Venezia 22-25 Marzo 2000), Ravenna 2001.

¹⁵ *Ivi*, *passim*.

si sganciarono mano a mano dal monopolio della Chiesa. Anzi, dal XII secolo, la stessa Chiesa, che aveva dimostrato di concepire il cane quasi sempre come animale non positivo, fece di questo quadrupede il nuovo *testimonial* che avrebbe caratterizzato vite di personaggi come San Guinefort, il santo levriero¹⁶, o accompagnato altri santi come Bernardo di Clairvaux (1090-1153) e Rocco (1346/1350-1376/1379) la cui iconografia prevede la presenza di un cagnolino. La Chiesa arrivò persino alla “canonizzazione” ufficiale del cane come fedele difensore di Dio. È il caso dei *Domini canes*, i domenicani o i “mastini” del Signore, che è la maniera in cui venne riconosciuto l’ordine dei frati predicatori fondato da Domenico di Guzmán (1170-1221).

Bisognerà dunque attendere il pieno del Medioevo per “vedere” il cane, libero da certi condizionamenti storici, rientrare a tutto tondo nella vita quotidiana – rappresentata nelle opere private, nella letteratura e persino nelle chiese – proprio come succedeva nella Preistoria. Il tutto avvenne contestualmente all’inaugurazione della nuova società comunale che ritenne ancora una volta la caccia, praticata con svariati tipi di cani, un costume dei rampolli di elevato rango. Così, infatti, la pratica venatoria era già stata intesa secoli addietro, lontano dalla fuorviante assenza della sua rappresentazione artistica, in quell’Alto Medioevo barbarico a cui, tramite il diritto e i cani, abbiamo tentato di avvicinarci.

¹⁶ Si ricorda, a proposito, il ben noto lavoro di J.C. SCHMITT, *Il santo levriero. Guinefort guaritore di bambini* cit. pp. 84-87.

Bibliografia

Fonti

Admonitio generalis, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 22

Additamenta ad capitularia regum Franciae occidentalis, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897

ALCMAN, in *Lirici greci. Alcmane e Stesicoro*, a cura di A. Aloni, Milano 1994

AMBROSIUS, *Hexaameron*, a cura di K. Schenkl, Darmstadt 1964

ANAXAGORAS, in *Anaxagoras of Clazomenae Fragments and testimonia*, a cura di P. Curd, Toronto-Buffalo-London 2007

Annales Sancti Disibodi, (per l'anno 1155), a cura di G. Waitz, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, vol. XVII, Hannover 1861

Ansegisi Abbatis capitularium collectio, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883

ANTIFONTE, in *Antiphon the Sophist The Fragments*, a cura di G.J. Pendrick, Cambridge 2002

ARISTOTELES, *De animalibus*, in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854

ARISTOTELES, *De partibus animalibus*, in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854

ARISTOTELES, *Historia animalium*, in *Aristotelis Opera Omnia*, vol. III, a cura di A. Firmin-Didot, Paris 1854

ARISTOTELES, *Ethica Nicomachea*, in *Aristotelis Ethica Nicomachea*, a cura di G. Ramsauer, Lipsiae 1878

ARISTOTELES, *De motu animalium*, in *Aristotle's De Motu animalium*, a cura di M. Craven Nussbaum, Princeton 1985

ARISTOTELES, *Politica*, in *Aristotelis Politica*, a cura di W.D. Ross, Oxonii 1990 (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis)

ARISTOTELES, *Ethica Eudemia*, in *Aristotelis Ethica Eudemia*, a cura di R. Walzer – J. Mingay, Oxford 1991

ARNOBIUS, *Adversus nationes*, in *Adversus nationes libri septem*, a cura di C. Marchesi, Torino 1953

- ARNOLDO DI LUBECCA, *Chronica Slavorum*, VII.2, a cura di J.M. Lappenberg, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, vol. XXI, Hannover 1869
- ARNOLFO, *Gesta archiepiscoporum Mediolanensium*, vol. I.19 (all'anno 1008), a cura di L.C. Bethmann – W. Wattenbach, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, vol. VIII, Hannover 1848
- AUGUSTINUS, *De genesi ad litteram liber*, in *Patrologiae cursus completus sive bibliotheca universalis, omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum*, vol. XXXVII, Turnhout 1991
- AUGUSTINUS, *De genesi ad litteram imperfectus liber*, in *De genesi ad litteram liber imperfectus di Agostino d'Ipbona*, a cura di G. Pelland [et al.], Palermo 1992
- AUGUSTINUS, *De doctrina christiana*, in *La dottrina cristiana*, a cura di M. Simonetti, Roma 1994
- AUGUSTINUS, *Sermo 51*, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. XXXVIII, Paris 1863
- AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS, *Cathemerinon*, a cura di M.P. Cunningham, in *Corpus Christianorum, Series Latina*, vol. CXXVI, Turnhout 1966
- AZONE, *Summa Institutiones*, vol. IV, Venezia 1584, c. 1132, 2
- Azzara C. – Gasparri S., (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Milano 1992
- Azzara C. – Moro P., (a cura di), *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma 1998
- Benedicti capitularia*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. II, a cura di G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1837
- BIANCHI FOSSATI VANZETTI M., *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova 1995
- BÖCKING E., *Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus occidentis*, Add. Codd. MSS. monachiensium, romani, parisiensium, ac vindobonensis editorumque fidem recensuit, Bonnae 1887
- Capitulare de Villis*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 32
- Capitularia excerpta canonica*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germania Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 113
- Capitulare missorum*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 40

Capitulare missorum generale, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 33

Capitulare missorum item speciale, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 35

Capitularia regum Francorum, vol. II, a cura di G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1837

CATO, *De agri cultura*, in *L'agricoltura*, a cura di L. Canali – E. Lelli, Milano 2000

CICERO, *De officiis*, in *Dei doveri*, a cura di D. Arfelli, Milano 1994

CICERO, *De finibus*, in *De finibus bonorum et malorum libri quinque*, a cura di L.D. Reynolds, Oxonii 1998

CICERO, *De inventione*, in *De inventione*, a cura di M. Greco, Galatina 1998

CICERO, *De legibus*, in *M. Tulli Ciceronis De legibus*, a cura di J.G.F. Powell, Oxonii 2006 (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis)

CICERO, *De natura deorum*, in *M. Tullio Cicerone De natura deorum*, a cura di D. Lassandro – G. Micunco, Torino 2007

CICERO, *De re publica*, in *La Repubblica*, a cura di F. Nenci, Milano 2008

CODEX, in *Codex Iustinianus*, a cura di P. Krueger, Berlin 1967¹⁴

Codex Theodosianus, in *Codex theodosianus: cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, Hildesheim-New York 1975

Codice diplomatico di San Colombano di Bobbio, vol. I.36, a cura di C. Cipolla, Roma 1918

COLUMELLA, *De re rustica libri XII*, in *L'arte dell'agricoltura e Libro sugli alberi*, a cura di R. Calzecchi Onesti, Torino 1977

Concilium moguntinum, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897, n. 248

Concilium moguntinum, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897, n. 249

Corpus iuris civilis, a cura di Th. Mommsen – P. Krueger, vol. I, *Institutiones et Digesta*, Berlin 1889

DALBY D., *Lexicon of the Mediaeval German Hunt*, Berlin 1965

DEMOCRITUS, in *Raccolta dei frammenti*, a cura di G. Girgenti, Milano 2007

Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtsprache, vol. II, Weimar 1932-1935

Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di W. Stürner, *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. II, Suppl., Hannover 1996, nn. 10, 43 e 48

DIOGENES LAERTIUS, in *Vite e dottrine dei più celebri filosofi*, a cura di G. Reale – G. Girgenti – I. Ramelli, Milano 2005

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Conradi II Diplomata, a cura di H. Bresslau, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover-Leipzig 1909, n. 132

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Conradi III et filii eius Heinrici diplomata, a cura di H. Böhlaus Nachf, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Wien-Köln-Graz 1969, n. 117

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Friderici I diplomata. Inde ab a. MCLVIII usque ad a. MCLXVII, vol. II, a cura di H. Appelt, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1979, n. 222

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Friderici I diplomata. Inde ab a. MCLXXXI usque ad a. MCXC, vol. IV, a cura di H. Appelt, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1990, n. 1056

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Heinrici III Diplomata, a cura di H. Bresslau – P. F. Kehr, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Berlin 1931, n. 209

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Heinrici III Diplomata, a cura di H. Bresslau – P. F. Kehr, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Berlin 1931, n. 213

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Ottonis II et III Diplomata, a cura di Th. Sickel, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1893, n. 58

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Ottonis II et III Diplomata, a cura di Th. Sickel, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1893, n. 66

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Ottonis II et III Diplomata, a cura di Th. Sickel, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1893, n. 383

Diplomatum regum et imperatorum germaniae. Conradi I, Heinrici I et Ottonis I Diplomata, a cura di Th. Sickel, *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, Hannover 1879-1884

DU CANGE C., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-

DHUODA, *Manuel pour mon fils*, a cura di P. Riché – C. Mondésert – B. de Vrégille, in *Sources Chrétiennes*, vol. CCXXV (bis), Paris 1991

Duplex legationis edictum, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 23

- EGINARDO, *Vita Karoli*, a cura di G.H. Pertz – G. Waitz, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, vol. XXV, Hannover 1911
- EMPEDOCLES, in *Frammenti e testimonianze. Origini, Purificazioni con i frammenti del papiro di Strasburgo*, a cura di A. Tonelli – I. Ramelli, Milano 2002
- ERMOLDI NIGELLI, *Carmina in honorem Hludowici liber IV*, a cura di E. Dümmler, in *Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini medii aevi*, vol. II, *Poetae Latini aevi Carolini*, Berlin 1884
- ERNOUT A. – MEILLET A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1985
- EURIPIDES, *Hippolytus*, in *Euripide*, a cura di G. Paduano, Milano 2001
- FERRINI C., *Pandette*, Milano 1904
- FESTUS, *De verborum significatu*, in *Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome*, a cura di W.M. Lindsay, Stutgardiae – Lipsiae, 1913, 1997²
- FISCHER DREW K., *The Laws of the Salian Franks*, Philadelphia 1991
- FLODOARD, *Histoire de l'Église de Reims*, a cura di R. Lejeune, «Revue du Moyen Âge Latin», 1-2 (1985)
- FOIS ENNAS B., *Il Capitulare de Villis*, Milano 1981
- GALENUS, *De usu partium*, in *De usu partium libri 17*, a cura di G. Helmreich, Amsterdam 1968 (rist. an. 1907-1909)
- GELLIUS, *Noctes atticae*, in *Le notti attiche*, a cura di G. Bernardi Perini, Torino 1992
- Genèse de Vienne*, Cod. theol. gr. 31, p. 4, Österreichische Nationalbibliothek, Vienne (Österreichische Nationalbibliothek)
- Gesta Federici I imperatoris in Lombardia auct. cive Mediolanensis (Annales Mediolanenses maiores)*, a cura di O. Holder-Egger, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover 1892
- GLOSSA, *Contra naturam* (1.4.9pr.), in *Codicis Iustiniani, constitutiones imperiales complectentis, libri IX priores: cum Accursij commentarijs, & doctissimorum uirorum annotationibus. Constitutiones aliquot antea desideratae, nunc primum suis locis Graece & Latine insertae. Catalogus consulum ad discernenda constitutionum tempora, et Romanae historiae cognitionem. Accessit rerum, & verborum insignium index locupletissimus. Editio postrema*, ed. apud Nicolaum Beulaqua, Venetiis 1569

- GREGOIRE LE GRAND, *Dialogues*, a cura di A. Vogüé – P. Antin, vol. III, in *Sources Chrétiennes*, Paris 1980
- GREGOIRE LE GRAND, *Règle pastorale*, 3, a cura di B. Judic – F. Rommel – C. Morel, in *Sources Chrétiennes*, voll. CCCLXXXI-CCCLXXXII, Paris 1992-1994
- GREGORII EPISCOPI TURONENSIS, *De Vitae Patrum, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. I.2, *Gregorii Turonensis Opera*, a cura di B. Krush, Hannover 1885
- Haitonis episcopi basileensis capitula ecclesiastica*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 177
- HESIODUS, *Opera et Dies*, in *Opere e giorni*, a cura di A. Ercolani, Roma 2010
- HESSELS J.H., *Lex Salica, the ten texts with the glosses and the Lex emendata*, London 2004, (rist. anast. 1880)
- HILAIRE DE POITIERS, *La Trinité*, vol. I.2, a cura di G.M. Durand – C. Morel – G. Pelland, Paris 1999
- HOMERUS, *Odyssea*, in *Homerus Odyssea*, a cura di P. Von der Muehll, Stutgardiae, 1962, 1993³
- IAMBLICUS, *De vita pythagorica*, in *La vita pitagorica*, a cura di M. Giangiulio, Milano 1991
- INCMARO, *De ordine palatii*, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897
- ISIDORE DE SEVILLE, *Ètymologies XII: des animaux*, vol. I, a cura di J. André, Paris 1986
- ISIDORUS HISPALENSIS, *Etymologiae sive origines*, in *Etimologie o origini*, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2006
- Johannis diaconis versiculi de cena Cypriani*, in *Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini medii aevi*, vol. IV.2/3, *Poetae Latini aevi Carolini*, a cura di K. Strecker, Berolini 1923
- JONAS D'ORLÉANS, *De institutione laicali*, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. CXI, Paris 1864
- MANSI J.D., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. VIII, Graz 1960
- Karlmanni principis capitulare*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, a cura di A. Boretius, *Monumenta Germanie Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 10
- Karolus Magnus et Leo papa*, a cura di E. Dümmler, in *Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini medii aevi*, vol. I, *Poetae Latini aevi Carolini*, Berlin 1881

- Karoli II capitulare papiense*, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897, n. 221
- KÖBLER G., *Altniederfränkisches Wörterbuch*, s.l. 2003³, [<http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/anfrkwbhinw.html>]
- LACTANTIUS, *Divinae institutiones*, in *Divinae institutiones*, a cura di U. Boella, Firenze 1973
- Le Goff J. – Schmitt J.C., (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale: temi e percorsi*, 2 voll., (tr. it. di *Dictionnaire raisonné de L'Occident médiéval*, Paris 1999), Torino 2003-2004
- Leges Alamannorum*, a cura di K.A. Eckhardt, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. V.1, Hannover 1966
- Leges Alamannorum*, a cura di K.A. Eckhardt, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. V.1, Hannover 1966
- Leges Burgundionum*, a cura di L. R. De Salis, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. II.1, Hannover 1892
- Leges Burgundionum*, a cura di L.R. De Salis, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. II.1, Hannover 1892
- Leges Langobardorum*, a cura di G.H. Pertz, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, vol. IV, Hannover 1868
- Leges Visigothorum*, a cura di K. Zeumer, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. I, Hannover-Leipzig 1902
- Leges Visigothorum*, a cura di K. Zeumer, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. I, Hannover-Leipzig 1902
- Lex Baiwariorum*, a cura di E.L.B. De Schwind, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. V.2, Hannover 1926
- Lex Frisionum*, a cura di G.H. PERTZ, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, vol. III, Hannover 1863
- Lex Frisionum*, a cura di K.A. Eckhardt – A. Eckhardt, *Monumenta Germaniae Historica, Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum*, vol. XII, Hannover 1982
- Lex Ribuaria*, a cura di F. Beyerle – R. Buchner, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. III.2, Hannover 1954
- Lex Romana Visigothorum*, a cura di H. Haenel, Lipsia 1849
- Lex Salica*, a cura di K.A. Eckhardt, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. IV.2, Hannover 1969

- Lexikon des Mittelalters*, München-Zürich 1977-
- LIVIUS, *Ab urbe condita libri*, 5, 47, 3, in *Storia romana. Libro quinto*, a cura di G. Modica, Milano 1939
- LUCRETIUS, *De rerum natura*, in *La natura delle cose*, a cura di G.B. Conte – L. Canali – I. Dionigi, Milano 2008
- MACROBIUS, *Saturnalia*, a cura di R.A. Kaster, Cambridge 2011
- NEHLSSEN H., *Lex Romana Burgundionum*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. II, Berlin 1978
- Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon altinate et chronicon gradense)*, a cura di R. Cessi, «Fonti per la storia d'Italia», Roma 1933
- OTTONE e RAEVINO, *Gesta Friderici I. imperatoris*, vol. II.28, a cura di G. Waitz – B. Von Simson, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum*, vol. XLVI, Hannover-Leipzig 1912
- Otonis Morenae et continuatorum Historia Frederici I. Continuatio Anonymi*, a cura di F. Güterbock, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum*, nuova serie, vol. VII, Berlin 1930
- OVIDIUS, *Fasti*, in *I fasti*, a cura di L. Canali – M. Fucecchi, Milano 1998
- OVIDIUS, *Metamorphoses*, in *Publio Ovidio Nasone Metamorfosi*, a cura di P. Bernardini Marzolla, Torino 2008
- Pactus Legis Salicae*, a cura di K.A. Eckhardt, *Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum*, vol. IV.1, Hannover 1962
- PHILOLAUS, 44 B13 DK, in *Philolaus of Croton. Pythagorean and presocratic*, a cura di C.A. Huffman, Cambridge 1993
- PHILOSTRATUS, *Vita Apollonii*, in *Vita di Apollonio di Tiana*, a cura di D. Del Corno, Milano 1978
- Pippini principis capitulare suessionense*, in *Capitularia regum Francorum*, vol. I, *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, Hannover 1883, n. 12
- PLATO, *Leges et epinomis*, a cura di F. Astius, New York-London 1987
- PLATO, *Timaeus*, in *Timeo*, a cura di F. Sartori – C. Giarratano, Roma 1987⁵
- PLATO, *Cratylus*, in *Plato Cratylus*, a cura di H.N. Fowler, Cambridge, London 1977
- PLATO, *Respublica*, in *Plato Respublica*, a cura di S.R. Slings, Oxford 2003
- PLATO, *Politicus*, in *Politicus*, a cura di G. Giorgini, Milano 2005
- PLATO, *Protagoras*, a cura di N. Denyer, Cambridge 2008

- PLINE L' ANCIEN, *Histoire naturelle*, vol. VIII, a cura di A. Ernout – R. Pépin, Paris 1947-1952
- PLINIUS MAIOR, *Naturalis historia*, in *Plinii Naturalis historia*, 5 voll., Pisa 1984-1987
- PLUTHARCUS, *De sollertia animalium*, in *Plutarchi Opera*, a cura di F. Dübner, Paris 1855
- PLUTHARCUS, *Cato Maior*, in *Themistocles and Camillus; Aristides and Cato Major-Cimon and Lucullus*, London-Cambridge 1954 (The Loeb classical library, 47)
- PLUTHARCUS, *De virtute morale*, in *La virtù etica*, a cura di F. Becchi, Napoli 1990
- PLUTHARCUS, *De fraterno amore*, in *L'amore fraterno e l'amore per i figli*, a cura di A. Postiglione, Napoli 1991
- PORPHYRIUS, *Vita pythagorica*, in *Vita di Pitagora*, a cura di A.R. Sodano, Milano 1998
- PORPHYRIUS, *De abstinentia*, in *Astinenza degli animali*, a cura di G. Girgenti – A.R. Sodano, Milano 2005
- QUINTILIANUS, *Institutiones oratorie*, in *Institutio oratoria*, a cura di A. Pennacini, Torino 2001
- RABANUS MAURUS, *De universo*, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P. Migne, vol. CXI, Paris 1864
- RICCOBONO S, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars prima, Leges*, Florentiae 1941
- Regesta Imperii Online*, IV.2.2, n. 564 [http://regesten.regesta-imperii.de/index.php?uri=1158-07-00_2_0_4_2_2_6_564]
- RUFINUS AQUILEJENSIS, *Historia Monachorum in Aegypto*, 7, 145, in *Patrologia latina cursus completus*, a cura di J.P Migne, vol. XXI, Paris 1849
- SALLUSTIUS, *De coniuratione Catilinae*, in *Gaio Sallustio Crispo La congiura di Catilina*, a cura di F. Casorati – S. Perezani – S. Usai, Roma 2009
- SEEBOLD E., *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes*, vol. I, Berlin 2001
- SEEBOLD E., *Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes*, vol. II, Berlin 2008
- SENECA, *Dialogorum libri XII*, in *Dialoghi*, a cura di P. Ramondetti, Torino 1999
- SENECA, *Epistulae morales ad Lucilium*, in *Ad Lucilium epistula 85*, a cura di R. Marino, Palermo 2005
- SENECA, *De clementia*, in *La clemenza*, a cura di L. De Blasi [et al.], Torino 2009
- SERVIUS GRAMMATICUS, *In Vergilii eclogas*, in *Servius' commentary on book four of Virgils Aeneid*, a cura di C.M. McDonough – R.E. Prior – M. Stansbury, Wauconda 2004

- SICULUS FLACCUS, *De condicionibus agrorum*, in *Les conditions des terres*, a cura di M. Clavel-Lévêque [et al.], Napoli 1993
- SIMONIDES, in *Testimonia et fragmenta*, a cura di A. Pellizer – I. Tedeschi, Roma 1990
- SULPICE SEVERE, *Croniques*, a cura di G. de Senneville-Graves, in *Sources Chrétiennes*, vol. CCCCXLI, Paris 1999
- Synodus papiensis*, in *Capitularia Regum Francorum*, vol. II, a cura di A. Boretius – V. Krause, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1897, n. 228
- TACITUS, *Historiae*, in *Storie*, a cura di M. Stefanoni, Milano 2005
- VALERIUS MAXIMUS, in *Fatti e detti memorabili*, a cura di L. Canali, Milano 2006
- VARRO, *De lingua latina*, in *De lingua latina. Livre V*, a cura di J. Collart, Paris 1954
- VARRO, *Rerum rusticarum de agri cultura*, in *Opere*, a cura di A. Traglia, Torino 1974
- VERGILIUS, *Georgica*, in *Georgiche*, a cura di A. La Penna – L. Canali – R. Scarcia, Milano 2007
- Vita Basoli*, in *Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti*, vol. II, (Bibliotheca Hagiographica Latina, 1030)
- Vita Carileffi abbatis Anisolensis*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. III, *Passiones vitaeque aevi Merovingici et antiquiorum aliquot*, a cura di B. Krush, Hannover 1896
- Vita Marculphi abbatis Nantensis I*, in *Acta Sanctorum*, Maii I, (Bibliotheca Hagiographica Latina, 5266)
- Vita sancti Judoci presbyteri et confessoris*, in *Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti*, vol. II, (Bibliotheca Hagiographica Latina, 4504)
- Vita Trudonis confessoris hasbaniensis*, a cura di B. Krusch – W. Levison, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum*, vol. VI, *Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici*, Hannover-Leipzig 1911
- Vita Vincentiani*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. V, *Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici*, a cura di B. Krusch – W. Levison, Hannover-Lipsiae 1910
- VITRUVIUS, *De architectura*, in *I dieci libri dell'architettura*, a cura di D. Barbaro, Roma 2006
- WALAHFRID STRABON, *Hortulus, xx Betonica*, in *Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini medii aevi*, vol. II.2, *Poetae Latini aevi Carolini*, a cura di E. Duemmler, Berolini 1884

Walde A. – Hofmann J.B., (a cura di), *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1965

XENOPHON, *Memorabilia*, in *Xenophontis Commentarii*, a cura di C. Hude, Stutgardiae 1934, 1985²

XENOPHON, *Oeconomicus*, in *Oeconomicus*, a cura di S.B. Pomeroy, Oxford 1994

Studi

ABADAL Y DE VINYALS R., *A' propos du Legs visigothique en Espagne*, in *Caratteri del secolo VII in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, V), Spoleto 1958

ADKINS A.W.H., *Moral values and political behaviour in ancient Greece*, London 1972

ALBANESE B., *La successione ereditaria in diritto romano antico*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 20 (1949)

ALBANESE B., *La nozione del furtum fino a Nerazio*, «Annali Seminario Giuridico Università di Palermo», 23 (1953)

ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979

ALBANESE B., *Ancora in tema di sussidiarietà dell'actio de dolo*, in *Scritti giuridici*, vol. I, Palermo 1991

ALBERTI A., *The Epicurean theory of law and justice*, in *Justice and generosity. Studies in Hellenistic social and political philosophy. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum*, a cura di A. Laks – M. Schofield, Cambridge 1995

ALBERTONI G., *Die Anfänge des Brixner Streubesitzes in Krain im 10. und 11. Jahrhundert*, in *Blaznikov sbornik – Festschrift für Pavle Blaznik*, a cura di M. Bizjak, Ljubljana-Škofia Loka 2005

ALBERTONI G., *Inter duos fluvios: il praedium Ueldes e le origini della signoria territoriale dei vescovi di Bressanone e di Bled, nella marca Creina*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. Guglielmotti, «Reti Medievali Rivista», 7 (gennaio-giugno 2006/1) [http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/dwnl/Confini_02_Albertoni.pdf]

AMAT J., *Songes et visions. L'au-delà dans la littérature latine*, Paris 1985

AMORY P., *The Meaning and Purpose of Ethnic Terminology in the Burgundian Laws*, «Early Medieval Europe», 2/1 (1993)

AMORY P., *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997

AMPOLO C., *Roma arcaica*, in *Storia della società italiana*, vol. I, *Dalla preistoria all'espansione di Roma*, Milano 1981

ANDREEV M., *Les notions "familia" et "pecunia" dans le textes des XII tables*, in *Acta antiqua Philippopolitana*, vol. I, *Studia historica et philologica*, Sofia 1963

Andreolli B. – Montanari M., (a cura di), *Il bosco nel Medioevo*, Bologna 1988

- ANKUM H., *Actio de pauperie e actio legis Aquiliae*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. II, Milano 1982
- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1984¹⁴, (rist. an. 1921)
- ARCARI P.M., *Idee e sentimenti politici dell'alto Medioevo*, Milano 1968
- ASTUTI G., *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti (età romano-barbarica)*, Padova 1953
- AYERRA REDIN M. – GUGLIELMINI N., *El fisiologo. Bestiario medievila*, Buenos Aires 1971
- AYMARD J., *Essai sur les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins*, Paris 1951
- AZZARA C., *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 7-13 Aprile 1994, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 48/1 (1994)
- AZZARA C., *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 11-17 Aprile 1996, «Ricerche storiche», 27/1 (1997)
- AZZARA C. – MORO P., *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma 1998
- AZZARA C., *Le invasioni barbariche*, Bologna 1999
- AZZARA C., *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002
- AZZARA C., *Leggi longobarde e capitolari italici: produzione, applicazione, trasmissione*, «I Quaderni del M.A.E.S.», 5 (2002)
- AZZARA C., *La Storiografia italiana sull'età carolingia negli ultimi vent'anni. Temi e prospettive*, «Cheiron», 37 (2002)
- AZZARA C., *Il vino dei barbari*, in *La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento*, (Atti del convegno, Monticelli Brusati-Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), a cura di G. Archetti, Brescia 2003
- AZZARA C., *La ricezione dei capitolari carolingi nel Regnum Langobardorum*, in *Paolino d'Aquileia e il contributo italiano all'Europa carolingia* (Atti del Convegno Internazionale di studi, Cividale del Friuli-Premariacco, 10-13 Ottobre 2002), a cura di P. Chiesa, Udine 2004
- AZZARA C., *L'insediamento dei Longobardi in Italia*, in *Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV Centenario de su muerte (604-2004)*, a cura di H. Zurutuza – H. Botalla, Buenos Aires 2006
- AZZARA C., *Le leggi dei principi di Benevento e la tradizione politica dei longobardi*, in *Studi in onore di Francesco Volpe*, a cura di G. Imbucci, Potenza 2007

- AZZARA C., *Il regno dei Longobardi in Italia e i Longobardi nella storia d'Italia*, in *Presenze longobarde in Italia. Il caso della Puglia*, a cura di L. Sinisi, Ravenna 2007
- AZZARA C., *La produzione normativa, prima e dopo il 774, in 774. Ipotesi su una transizione* (Atti del Seminario di Poggibonsi, 16-18 Febbraio 2006), a cura di S. Gasparri, Turnhout 2008
- AZZARA C., *L'alto Medioevo*, in *La Chiesa nel Medioevo*, a cura di C. Azzara – A.M. Rapetti, Bologna 2009
- AZZARA C., *Il vino e l'olio nella legislazione civile*, in *Olio e vino nell'alto medioevo* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LIV), Spoleto 2007
- AZZARA C., *El sistema probatorio en el derecho lombardo*, in *De jure: nuevas lecturas sobre derecho medieval*, a cura di E. Dell'Elicine – P. Miceli – A. Morin, Buenos Aires 2009
- BACIGALUPO M.V., *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino 1965
- BAIX F., *Benedictus Levita*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. I, Paris 1937
- BALME D.M., *Aristotle's Use of Differentiae in Zoology*, in *Aristote et les problème de méthode*, a cura di S. Mansion, Louvain-Paris 1961
- BALME D.M., *Γένος and εἶδος in Aristotle Biology*, «Classical Quarterly», 12 (1962)
- BALME D.M., *Aristotle's Biology was not Essentialist*, «Archiv für Geschichte der Philosophie», 62 (1980)
- BARASSI L., *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*, Torino 1898
- BARNISH J.B., *Taxation, Land and Barbarian Settlement in the Western Empire*, «Papers of British School at Rome», 54 (1986)
- BARTOLI M., *Introduzione alla neolinguistica. Principi – scopi – metodi*, Genève 1925
- BARTOLOMEI S., *Tre studi sui diritti degli animali*, «Critica marxista», 4 (1986)
- BATTAGLIA L., *Diritti degli animali e bioetica*, in *Trattato di bioetica*, a cura di F. Bellino, Bari 1992
- BATTAGLIA L., *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari 1997
- BAUER-GERLAND F., *Das Erbrecht der lex Romana Burgundionum*, Berlin 1995
- BECK C. – REMY E., *Le faucon, favori des princes*, Paris 1990
- BELLOMO M., *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982
- BERTHIAUME G., *Les Rôles du mageiros. Etude sur la boucherie, la cuisine et le sacrifice dans la Grèce ancienne*, Leiden 1982

- BETENSKY A., *The literary Use of Animals in Virgil's Georgics* (Dissertation Yale University), New Haven 1972
- BEYERLE F., *Die Lex Ribuarica. Volksrechtliche Studien I*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 48 (1928)
- BEYERLE F., *Die Gesetze der Langobarden*, Weimar 1947
- BEYERLE F., *Gesetze der Burgunden*, Weimar 1936
- BIGNONE E., *Empedocle, studio critico, traduzione e commento delle testimonianze e dei frammenti*, Torino 1916
- BIGNONE E., *L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicureo*, vol. II, Firenze 1936
- BIONDI B., *Actiones noxales*, «Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo», 10 (1925)
- BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol. IV.1, Torino 1953, 1956²
- BIRKS P., *A Point of Aquilian Pleading*, «Iura», 36 (1985)
- BLOCH M., *La conquête de la Gaule par les rois francs*, «Revue Historique», 154 (1927)
- BODSON L., *Hiera Zôia. Contribution à l'étude de la place de l'animal dans la religion grecque ancienne*, Bruxelles 1978
- BODSON L., *Deux expressions du sentiment religieux dans la prière personnelle en Grèce. 1. La prière pour les animaux*, in *L'expérience de la prière dans les grandes religions* (Actes du colloque, Louvain-La Neuve et Liège 22-23 Novembre 1978), a cura di H. Limet – J. Ries, Louvain-La Neuve, 1980
- BODSON L., *Attitudes towards Animals*, «Journal for the Study of Animals Problems», 4 (1983)
- BODSON L., *L'animal dans l'alimentation humaine: les critères de choix*, «Anthropozoologica», numero speciale (1988)
- BODSON L., *The Welfare of Livestock and Work Animals in Ancient Greece and Rome*, «Medical Heritage», Luglio-Agosto (1988)
- BODSON L., *Nature et statut des animaux de compagnie dans l'antiquité gréco-romaine*, in *Les X^{es} Entretiens de Bourgelat. Gestion des populations animales* (Actes du colloque, Lyon 18-19 Octobre 1990)
- BODSON L., *L'acception du substantif pecus, -udis et sa signification pour l'étude des connaissances zoologiques dans le monde romain*, in *Serta Leodiensia Secunda. Volume commémoratif du 175^e anniversaire de l'Université de Liège*, Liège 1992

- BODSON L., *Points de vue romains sur l'animal domestique et la domestication*, in *Homme et animal dans l'Antiquité romaine*, Tours 1995
- BODSON L., *Les paradoxes du témoignage d'Isidore de Séville sur le chiens (Étym. XII, 2, 25-28)*, in *Milieus naturels, espaces sociaux*, a cura di E. Mornet – F. Morenzoni – D. Millioud, Paris 1997
- BOGLIONI P., *Il Santo e gli animali nell'alto Medioevo*, in *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXI), Spoleto 1985
- BOGNETTI G.P., *L'età longobarda*, 4 voll., Milano 1966-1968
- Boitani P., (a cura di), *Sir Gawain e il cavaliere verde*, Milano 1986
- BONASSIE P., *Aliments immondes et cannibalisme dans l'occident médiéval*, «Annales E.S.C.», 44 (1989)
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, vol. II.2, *La proprietà*, a cura di G. Bonfante – G. Crifò, Milano 1968
- BONFANTE P., *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in ID., *Scritti giuridici vari*, vol. II, *Famiglia e successione*, Torino 1925
- BOSCO COLETOS S., *Storia della lingua tedesca*, Milano 1988, Torino 2003²
- BOYANCÉ P., *La religions des "Géorgiques"*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. II.31.1, Berlin-New York 1980
- BRADLEY K.R., *Seneca and Slavery*, «Class and Mediaevalia», 37 (1986)
- BRANCA G., *Danno temuto e danno da cose inanimate*, Padova 1937
- BRANDILEONE F., *Lezioni di storia del diritto italiano*, Roma 1925
- BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998
- BROWN P., *Le culte des saints*, Paris 1984
- BRUNNER H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig 1906
- BRUNNER H., *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte*, a cura di C. Von Schwerin, München-Leipzig 1930
- BRUNNER O., *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter*, Wien 1965
- BRUNO M.G., *Il lessico agricolo latino*, Amsterdam 1969²
- BUCKLAND W.W., *The Roman Law of slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1970, (rist. 1908)
- BUGNION J., *Les chasses médiévales*, Gollion 2005

- BURCKHARDT R., *Das koisce Tiersystem: eine Vorstufe der zoologischen Systematik des Aristoteles*, «Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel», 3 (1904)
- BURDESE A., *Diritto privato romano*, Torino 1962, 1987³
- BURKERT W., *Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica*, (tr. it. di *Homo necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen*, Berlin 1972), Torino 1981
- BURKERT W., *I Greci. Preistoria. Epoca minoico-micenea. Secoli bui (sino al sec. IX)*, vol. I, (tr. it. di *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1977), Milano 1984
- BYL S., *Recherches sur les grands traités biologique d'Aristote: sources écrites et préjugés*, «Académie Royale de Belgique», 3 (1980)
- CALASSO F., *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (sec. V-XV)*, Milano 1948
- CALASSO F., *Il Medioevo del diritto*, Milano 1954
- CALISSE C., *Storia del diritto italiano*, vol. I, *Le fonti*, Firenze 1930
- CAMASSA G., *Frammenti del bestiario pitagorico nella riflessione di Porfirio*, in *Filosofi e animali nel mondo antico*, Pisa 1994
- Cancelli F., (a cura di), *Marco Tullio Cicerone. Lo Stato*, Milano 1979
- CANCELLI F., *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone*, in *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone* (Atti dell'Accademia Ciceroniana, Arpino 11-12 Ottobre 1991), a cura di F. Cancelli, Roma 1993
- CANNATA C.A., *Delitto e obbligazione*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana* (Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990), Napoli 1992
- CANNATA C.A., *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, Catania 1996
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, vol. I, Milano 1969
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ancora sui poteri del pater familias*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano», 73 (1970)
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano 1988
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma*, vol. I, Torino 1990
- CAPONE P., *Gli interventi edilizi nella repressione delle usurae*, «Labeo», 45 (1999)
- CAPPONI F., *Caccia*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. I, Roma 1984

- CAPPONI F., *Natura aquatilium (Plin. nat. hist. IX)*, Genova 1990
- CARAVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994
- CARBASSE J.M., *Manuel d'introduction historique au droit*, Paris 1998, 2007²
- CARMODY J.F., *De bestiis et aliis rebus and the Latin Physiologus*, «Speculum», 13 (1938)
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma 1940, 1946²
- CARRELLI O., *Plinio Nat. Hist. XVIII 3.12 e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII Tavole*, Bari 1939
- CASAVOLA F., *Studi sulle azioni popolari romane*, Napoli 1958
- CASTAING J., *Les chiens d'arrêt*, Berne 1960
- CASTELLO C., *Lo schiavo tra persone e cose nell'arcaico diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. I, Milano 1982
- CASTIGNONE S., *I diritti degli animali. La prospettiva utilitaristica*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (1983)
- Castignone S. – Lanata G., (a cura di), *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, (Atti del Convegno nazionale, Genova 23-24 Maggio 1986), Genova 1986
- CASTIGNONE S., *Per i diritti degli animali*, «Biblioteca della libertà», 96 (1987)
- CASTIGNONE S., *La questione animale tra etica e diritto*, in *Teorie etiche contemporanee*, a cura di C.A. Viano, Torino 1990
- Castignone S. – Lanata G., (a cura di), *Filosofi e animali nel mondo antico*, Pisa 1994
- CATALANO P., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990
- CATALANO P., *Una civitatis communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 61 (1995)
- CAVALIERI P. – SINGER P., *Il Progetto Grande Scimmia: eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Roma 1994
- CAVALIERI P., *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino 1999
- CAVALLINI E., *Leggi di natura e condizioni dello schiavo*, «Labeo», 40 (1994)
- CENDERELLI A., *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973
- CHARLET J.L., *Culture et imagination créatrice chez Prudence*, in *De Tertullien aux Mozarabes. Antiquité Tardive et christianisme ancien (III^e-VI^e s.)*, Paris 1992

- CHERUBINI G., *Il "Capitulare de villis"*, «Reti Medievali», [http://www.rm.unina.it/didattica/strumenti/cherubini/documenti/doc2.htm]
- Christlein R., (a cura di), *Die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes*, a cura di, Stuttgart-Aalen 1978, 1979²
- CIGNI C., *Le glosse malbergiche nella Lex Salica*, tesi di dottorato in filologia germanica, relatore prof.ssa S. Bosco Colettos, Università degli studi Firenze, a.a. 1992-1993
- CLAUDE D., *Geschichte der Westgoten*, Stuttgart 1970
- CLARK S., *Aristotle's Man*, Oxford 1975
- COENS M., *L'étole de saint Forannan, abbé de Waulsort et la rage. Un cas de concurrence déloyale?*, in *Études d'histoire et d'archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy*, Gembloux 1952
- COMANDUCCI P., *Una raccolta di saggi sui diritti degli animali*, «Sociologia del diritto», 1 (1987)
- COLLINS R., *Early Medieval Spain. Unity and Diversity, 400-1000*, London 1983
- CONRAD H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. I, *Frühzeit und Mittelalter*, Karlsruhe 1954
- CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995
- CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2001
- COSTA E., *Cicerone giureconsulto*, Roma 1964, (rist. an. Bologna 1927)
- COSTA E.H., *Bibliographie der deutschen Rechtsgeschichte*, Braunschweig 1858
- CUJACIO J., *Opera*, t. V, Prato 1838
- D'ADDOSIO C., *Bestie delinquenti*, Napoli 1892
- D'AGOSTINO F., *I diritti degli animali*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 71 (1994)
- Dannheimer H. – Dopsch H., (a cura di), *Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo 488-788*, s.l. 1988
- D'ORS A., *La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in *I Goti in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, III), Spoleto 1956
- DALMASSO L., *Agricoltura, zootecnia e pastorizia*, in *Guisa allo studio della civiltà romana antica*, a cura di V. Ussani, vol. I., Napoli 1958
- DANNENBAUER H., *Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen. Grundlagen der deutschen Verfassungsentwicklung*, «Historisches Jahrbuch», 61 (1941)
- DANNENBAUER H., *Adelsherrschaft bei den germanischen Völkern*, «Forschungen und Fortschritte», 20 (1944)
- DE ABADAL Y DE VINYALS R., *Del reino de Tolosa al reino de Toledo*, Madrid 1960

- DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*, vol. I, Milano 1940
- DE FRANCISCI P., *Primordia civitatis*, Roma 1959
- DE HUBE' R., *Histoire de la formation de la loi bourguignonne*, Paris 1867
- DE JONG M., *Old Law and New-found Power: Hrabanus Maurus and the Old Testament*, in *Centre of learning. Learning and location in Pre-modern Europe and the Near East*, a cura di J. Willem Drijvers – A.A. MacDonald, Leiden 1995
- DE LESELEUC A., *Le chien, compagnon des dieux gallo-romains*, Paris 1980
- DELLA CORTE F., *Tecnica espositiva e struttura della Naturalis Historia*, in *Plino il Vecchio sotto il profilo storico e letterario*, Como 1982
- DE MARTINO E., *Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria*, Torino 1975
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. II, Napoli 1972
- DE MARTINO F., *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze 1979
- DE PETIGNY J., *Etude sur l'histoire, les lois et les institutions à l'époque mérovingienne*, Paris 1957
- DE ROBERTIS A., *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari 1963
- DE VISSCHER F., *La régime romain de la noxalité. De la vengeance collective a la responsabilité individuelle*, Bruxelles 1947
- DE VISSCHER F., *Il sistema romano della nossalità*, «Iura», 11 (1960)
- DE VISSCHER F., *Mancipium et res Mancipi*, Torino 1965
- DEL GIUDICE P., *I processi e le pene degli animali. risultati di uno studio recente in Germania*, in *Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di Enrico Pessina*, vol. II, *Studi di diritto penale*, Napoli 1899
- DELEHAYE H., *La légende de saint Eustache*, in *Mélanges d'hagiographie grecque et latine, subsidia hagiographica*, Bruxelles 1996
- DELL'ORO A., *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, «Studi Urbinati», 23 (1962-63)
- DELLA CORTE F., *Ape*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. I, Roma 1984
- DELLA CORTE F., *Il vegetarianismo in Ovidio*, «Opuscola», 10 (1987)
- DELOGU P., *Il regno longobardo, Longobardi e Bizantini*, a cura di P. Delogu – A. Guillou – G. Ortalli, Torino 1980
- DELOGU P., *Longobardi e Romani: altre congetture*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri – P. Cammarosano, Udine 1990

- DELORT R., *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi*, (tr. it. di *Les animaux ont une histoire*, Paris 1984), Roma-Bari 1987
- DETIENNE M., *I giardini di Adone*, (tr. it. di *Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce*, Paris 1972), Torino 1975
- DETIENNE M., *La cuisine de Pythagore*, «Archives de sociologie des religions», 29 (1970)
- DETIENNE M., *Pratiche culinarie e spirito di sacrificio*, in *La cucina del sacrificio in terra greca*, a cura di M. Detienne – J.P. Vernant, (tr. it. di *La Cuisine du sacrifice en pays grec*, Paris 1979), Torino 1982
- Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt-Bürger und Bauer im Alten Europa*, Berlin 1999
- DI PORTO A., *Impresa agricola ed attività collegate nell'economia della villa. Alcune tendenze organizzative*, in *Soliditas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. VII, Napoli 1984
- DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. I – acque*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano», 91 (1988)
- DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II – Cloache e salubrità dell'aria*, «Bulettno dell'Istituto di Diritto Romano», 92 (1989)
- DI PORTO A., *Inquinamento e tutela delle res publicae*, in *Il diritto umano all'ambiente. Ipotesi di modifiche costituzionali* (Atti del convegno nazionale, Erice 24-26 Maggio 1992), Erice 1994
- DI PORTO A., *La gestione dei rifiuti in Roma fra tarda repubblica e primo impero. Linee di un modello*, in *Società-ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999
- DIERAUER U., *Tier und Mensch im Denken der Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik*, Amsterdam 1977
- DIOSDI G., “*Familia pecuniaque*”. *Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum*, «Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae», 12 (1964)
- DOEHAERD R., *Economia e società dell'alto Medioevo*, (tr. it di *Le Haut Moyen Age occidental: économies et sociétés*, Paris 1971), Bari 1983
- DOLLINGER PH., *L'évolution des classes rurales en Bavière*, Paris 1949; K. BÖSL, *Zur Geschichte der Bayern*, Darmstadt 1965
- DOMBROWSKI D.A., *The Philosophy of Vegetarianism*, Toronto 1984
- DOMBROWSKI D.A., *Porphyry and vegetarianism: a contemporary philosophical approach*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. II, Berlin-New York 1987

- DUCOS M., *Les romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romain à la fin de la République*, Paris 1984
- DUMÉZIL G., *Gli dèi dei Germani. Saggio sulla formazione della religione scandinava*, (trad. it di *Les dieux des Germains: Essai sur la formation de la religion scandinave*, Paris 1959), Milano 1974
- DUMONT J., *Les animaux dans l'Antiquité grecque*, Paris-Montréal 2001
- DUNOYER DE NOIRMONT, *Histoire de la chasse en France depuis les temps les plus reculés jusq'à révolution*, vol. II, Paris 1867
- DUPONT F., *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, (tr. it. di *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République*, Paris 1989), Roma-Bari 1990
- DURAND J.L., *Le rituel du meurtre du bœufs laboureur et les mythes du premier sacrifice animal en Attique*, in *Il mito greco* (Atti del convegno internazionale, Urbino 7-12 Maggio 1973), Roma 1977
- DÜRINGS I., *Aristotle's Method in Biology*, in *Aristote et les problème de méthode*, Louvain 1961
- ECKHARDT K.A., *Die Lex Baiuvariorum, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte*, vol. CXXXVIII, Breslau 1927
- EVANS E.P., *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. The lost History of Europe's Animals Trials*, London 1987
- EWIG E., *Die Merowinger und das Frankenreich*, Stuttgart 1988
- FALCHI G.L., *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989
- FARINA M., *Gli animali hanno i nostri diritti*, «Alisei», 1 (1992)
- FEDELI P., *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990
- FEDELI P., *Uomo e ambiente nel mondo romano*, in *Diritto latino-americano e sistema ecologico mondiale*, vol. VI, a cura di M. Benarroos – M.R. Mezzanotte, Sassari 1992
- FEDERICI VESCOVINI G. – SORGE V. – VINTI C., *Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani e spinoziani* (Atti del convegno internazionale, Firenze 18-20 Settembre 2003), Turnhout 2005
- FEHR H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin 1952
- FERRARI G.A., *Scienza e mestieri nella biologia di Aristotele*, «Il Pensiero», 1-3 (1972)
- FIORI F., *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996
- FISHER DREW K., *Law and Society in Early Medieval Europe. Studies in Legal History*, London 1988

- FLINIAUX A., *Une vieille action du droit romain: l' "actio de pastu"*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, vol. I, Paris 1926
- FORTENBAUGH W.W., *Aristotle: Animals, Emotion and moral Virtue*, «*Arethusa*», 2 (1971)
- Fossier R, (a cura di), *I nuovi mondi (350-950)*, (tr. it. di *Le Moyen Age*, vol. I, *Les mondes nouveaux (350-950)*, Paris 1982), Torino 1984
- FOSSIER R., *Gente del Medioevo*, (tr. it. di *Ces gens du Moyen Âge*, Paris 2007) Roma 2007
- FOURNIER G., *Les Mérovingiens*, Paris 1966
- FRANCIOSI G., *Partes secanto tra magia e diritto*, «*Labeo*», 24 (1978)
- FRÄNKEL H., *Die homerischen Gleichnisse*, Göttingen 1921
- FREZZA P., *La cultura di Ulpiano*, «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 34 (1968)
- FROMMHOLD G., *Deutsche Rechtgeschichte. Ein Grundriss zu Vorlesungen*, Berlin 1894
- FUCHS F., *Juristische Bücherkunde*, Linz 1928
- FUMAGALLI V., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989
- FUSTER H., *Le chien de sang. A la recherche du grand gibier blessé*, Paris 1986
- GALLO F., *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi De Francisci*, vol. II, Milano 1956
- GALLO F., *Studi sulla distinzione tra res Mancipi e res nec Mancipi*, Torino 1958
- GALLO F., *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana*, «*Labeo*», 16 (1970)
- GALLONI P., *L'ambiguità culturale della caccia nel Medioevo*, «*Quaderni Medievali*», 27 (1989)
- GALLONI P., *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo*, Roma-Bari 1993, 1996³
- GALLONI P., *Storia e cultura della caccia*, Roma-Bari 2000
- GANSHOF F.L., *Les traits généraux du système d'institutions de la monarchie franque*, in *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, IX), Spoleto 1962
- GARCIA DE CORTAZAR J.A., *La sociedad rural en la España medieval*, Madrid 1990
- GARCÍA GALLO M., *Historia del derecho español*, Madrid 1941
- GARCIA GARRIDO M.J., *Derecho a la caza y "ius prohibendi"*, «*Anuario de historia del derecho español*», 26 (1956)
- GARCÍA GARRIDO M.J., *Intervento. Due tradizioni testuali (Alfeno Varo e Ulpiano) sui danni causati da quadrupedes*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età*

- dei pontefici alla scuola di Servio*, a cura di D. Mantovani (Atti del Seminario di S. Marino, 7-9 Gennaio 1993), Torino 1996
- GARCIA MORENO L.A., *El fin del reino visigodo de Toledo*, Madrid 1975
- GASPARRI S., *I duchi longobardi*, Roma 1978
- GASPARRI S., *Alto Medio Evo: società e istituzioni*, in *Periodi e contenuti del Medio Evo*, a cura di P. Delogu, Roma 1988
- GASPARRI S., *La cultura tradizionale dei Longobardi: struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto 1983
- GASPARRI S., *Il mondo dei barbari*, Firenze 1987
- GASPARRI S., *I gruppi dominanti nell'Italia longobarda e carolingia*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 100 (1988/1)
- GASPARRI S., *Il regno e la legge. Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell'ordinamento pubblico (secoli VI-X)*, «La cultura», 28 (1990)
- GASPARRI S., *Il regno longobardo in Italia. Strutture e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri – P. Cammarosano, Udine 1990
- S. GASPARRI – A. DI SALVO – F. SIMONI, *Fonti per la storia medievale. Dal V all'XI secolo*, Firenze 1992
- GASPARRI S., *Le tradizioni germaniche dell'Italia dei Goti*, in *Atti del XIII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1993
- GASPARRI S., *Alto medio evo italiano: riflessioni sul problema della transazione*, in *La storia dell'alto medio evo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia*, Firenze 1994
- GASPARRI S., *La frontiera in Italia (sec. V-VIII). Osservazioni su un tema controverso*, in *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secoli VI-VII)*, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova 1995
- GASPARRI S., *Tra Antichità e Medioevo: i modelli sociali ed economici dei popoli germanici e il loro impatto con il mondo mediterraneo*, in *Storia dell'economia mondiale*, vol. I, *Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, a cura di V. Castronovo, Roma-Bari 1996
- GASPARRI S., *Bisanzio e i Longobardi. I rapporti fra l'impero e una stirpe barbarica al tramonto del sistema tardo-antico*, in *Europa medievale e mondo bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati*, a cura di G. Arnaldi – G. Cavallo, Roma 1997
- GASPARRI S., *L'Europa del Medioevo. Etnie e nazioni*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, vol. II, *Il Medioevo volgare*, I.1, *La produzione del testo*, Roma 1999

- GASPARRI S., *I fenomeni di acculturazione: le culture germaniche e la trasformazione del mondo romano*, in *La società medievale*, a cura di S. Collodo – G. Pinto, Bologna 1999
- GASPARRI S., *Breve storia dei Longobardi*, Milano 2000
- GASPARRI S., *Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi*, in *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno*, a cura di C. Bertelli – G.P. Brogiolo, Milano 2000
- GASPARRI S., *Kingship rituals and ideology in Lombard Italy*, in *Rituals of Power*, a cura di F. Theuvs – M. De Jong, Leiden-Boston-Köln 2000
- GASPARRI S., *I Longobardi fra oblio e memoria*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone – L. Capo – S. Gasparri, Roma 2001
- GASPARRI S., *Roma e i Longobardi*, in *Roma nell'Alto Medioevo*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVIII), Spoleto 2001
- GASPARRI S., *Popoli, etnie e regni nell'Europa medievale*, in *Svolte epocali a confronto. Origini e confini della civiltà occidentale*, Pordenone 2000
- GASPARRI S., *L'alto Medioevo: da Teodorico a Berengario (secoli VI-X)*, in *Monza. La sua storia*, a cura di F. De Giacomi – E. Galbiati, Monza 2002
- GASPARRI S., *The aristocracy*, in *Italy in the Early Middle Ages*, a cura di C. La Rocca, Oxford 2002
- GASPARRI S., *I germani immaginari e la realtà del regno*, *Cinquant'anni di studi sui longobardi*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento* (Atti del XVI congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 20-23 Ottobre 2002/Benevento 24-27 Ottobre 2002), 2 voll., Spoleto 2003
- GASPARRI S., *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo*, Roma 1997, 2003⁵
- GASPARRI S., *Le élites romane di fronte ai Longobardi*, in *Les élites au Haut Moyen Âge. Crises et renouvellements*, a cura di F. Bougard – L. Feller – R. Le Jan, Turnhout 2006
- GASPARRI S., *La vuelta del siglo VIII: los Lombardos de la propaganda pontificia a la storiografía contemporánea*, «Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna», 41 (2008)
- GASPARRI S., *Recrutement social et rôle politique des évêques en Italie du Vie au VIIIe siècle*, in *Hiérarchie et stratification sociale dans l'Occident médiéval (400-1100)*, a cura di F. Bougard – D. Iogna-Prat – R. Le Jan, Turnhout 2008

- GASPARRI S., *The fall of the Lombard Kingdom: facts, memory and propaganda, in 774. Ipotesi su una transizione* (Atti del Seminario di Poggibonsi, 16-18 Febbraio 2006), a cura di S. Gasparri, Turnhout 2008
- Gasparri S. – Delogu P., (a cura di), *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano* (Atti del seminario di Poggibonsi, 18-20 Ottobre 2007), Turnhout 2010
- GASPARRI S., *Migrazione, etnogenesi, integrazione nel mondo romano: il caso dei Longobardi*, in *Archeologia e storia delle migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e altomedioevo* (Atti del Convegno Internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 Giugno 2010), a cura di C. Ebanista – M. Rotili, Cimitile 2011
- GAUDEMET J., *Membrum, Persona, Status*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 61 (1995)
- GEARY P.J., *Before France and Germany. The Creation and the Transformation of the Merovingian World*, Oxford-New York 1988
- GEARY P.J., *Il mito delle nazioni. Le Origini medievali dell'Europa*, (tr. it. di *The Myth of Nations. The medieval Origins fo Europe*, Princeton-Oxford 2002), Roma 2009
- GEORGOUDI S., *Les funérailles des animaux. Un usage particulier de l'éloge funèbre dans l'antiquité grecque*, «Archaïologia», 11 (1984)
- GEORGOUDI S., *Galathena: Sacrifice et consommation des jeunes animaux en Grèce ancienne*, in *L'animal dans l'alimentation humaine: les critères de choix* (Actes du Colloque International, Liège 16-29 Novembre 1986), «Anthropozoologica», numero speciale (1988)
- GIANGRIECO PESSI M.V., *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Napoli 1995
- GIANGRIECO PESSI M.V., *L'interpretatio prudentium nell'evoluzione dell'actio de pauperie: res Mancipi e res nec Mancipi*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, vol. I, Napoli 1997
- GIARDINA A., *Uomini e spazi aperti*, in *Storia di Roma*, vol. IV, *Caratteri e morfologie*, Torino 1989
- GIARDINA A., *La produzione del testo*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, vol. I, Roma 1993
- GIARDINA A., *L'Italia romana: storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari 1997, 2004³

- GIARDINA C., *L'Editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, in *Studi in onore di E. Besta*, vol. III, Milano 1937
- GIBERT R., *El Reino visigodo y el particularismo español*, in *I Goti in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, III), Spoleto 1956
- GILBERTI G., *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. IV, Napoli 1984
- GILL J.E., *Theriophily in Antiquity: a Supplementary Account*, «Journal of the History of Ideas», 30 (1969)
- GIOMARO A.M. – BRANCATI C., *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica*, Fano 2005
- GIRARD R., *La violenza e il sacro*, (tr. it. di *La Violence et le Sacré*, Paris 1972), Milano 1980
- GLASSON E., *Précis élémentaire de l'histoire du droit français*, Paris 1904
- GLÜCK F., *Commentario alle Pandette (tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d'Italia)*, Milano 1888-1909
- GNOLI F., *Di una recente ipotesi sui rapporti tra "pecus", "pecunia", "peculium"*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 44 (1978)
- GODELIER M.G., *Caccia-raccolta*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. II, Torino 1977
- GOFFART W., *Barbarian tides. The Migration Age and later Roman Empire*, Philadelphia 2006
- GOLDSCHMIDT V., *La doctrine d'Epicure et le droit*, Paris 1977
- GORDON W.M., *Dating the lex Aquilia*, «Acta juridica», 19 (1976)
- GORTEMAN C., *Sollicitude et amour pour les animaux dans l'Égypte gréco-romaine*, «Chronique d'Égypte», 32 (1957)
- GRAND R. – DELATOCHE R., *Storia agraria del Medioevo*, (tr. it. di *L'agriculture au Moyen Age*, Paris 1950), Milano 1968
- GROSSO G., *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, Torino 1946
- GROSSO G., *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino 1965
- GROSSO G., *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose – contratti*, a cura di L. Lantella, Torino 1974
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007
- GROTTANELLI C., *Ethnologica. L'uomo e la civiltà*, Milano 1965
- Grottanelli G. – Parise N.F., (a cura di), *Sacrificio e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1988

- C. GROTTANELLI, *Il sacrificio*, Roma-Bari 1999
- GUARINO A., *Actiones in aequum conceptae*, «Labeo», 8 (1962)
- GUARINO A., *La sussidiarietà dell'actio doli*, «Labeo», 8 (1962)
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli 1914, 2001¹²
- GUDIAN G., *Centena*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. I, Berlin 1971
- GUILLOT O. – SASSIER Y., *Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des origines à l'époque féodale*, Paris 1994, 2004³
- GUIZARD-DUCHAMP F., *Les terres du sauvage dans le monde franc (Ive-IXe siècle)*, Rennes 2009
- GUTERMAN S.L., *The Principle of Personality of Law in The Germanic Kingdoms of Western Europe from the Fifth to the Eleventh Century*, New York 1990
- HAMMAN A., *La prière chrétienne et la prière païenne, formes et différences*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. II, Berlin-New York 1980
- HAMZA G., *Bemerkungen über den Begriff des Naturrechts bei Cicero*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, vol. II, Napoli 1997
- HARL K., *Sacrifice and pagan belief in fifth- and sixth-century Byzantium*, «Past and Present», 128 (1990)
- HARTIGAN K.V., *He rose like a lion. Animal similes in Homer and Virgil*, «AantHung», 21 (1973)
- HAUSSLEITER J., *Der Vegetarismus in der Antike*, Berlin 1935
- HAYMANN F., *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, III, Zur Haftung für Tierschaden (actio de pauperie)*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 42 (1922)
- HENKEL N., *Studien zum Physiologus im Mittelalter*, «Hermæa», 38 (1976)
- HOBUSCH E., *Histoire de la chasse des origines à nos jours*, Paris 1980
- Hübener W., (a cura di), *Die Alamannen in der Frühzeit*, Bühl 1974
- Il passaggio dall'antichità al medioevo in occidente*, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, IX), Spoleto 1962
- IMPALLOMENI G., *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955
- IMPALLOMENI G., *In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali alla personalità*, «Iura», 22 (1971)
- IMPALLOMENI G., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996

- IUFFRIDA M., *Hominis canes. Una relazione nella legislazione civile dell'Alto Medioevo*, in *Une bête parmi les hommes: le chien. De la domestication à l'anthropomorphisme* (Actes du colloque international, Valenciennes 5-6 Novembre 2009), (in corso di stampa)
- IUFFRIDA M., *Barbarian Dogs in Early Medieval Legal Sources* (relazione presentata presso il Barnard College di New York, il 4 Dicembre 2010, convegno organizzato dalla Columbia University)
- IUFFRIDA M., *Dog and Human Relationship between Solidarity and Otherness in the Middle Ages* (relazione presentata presso l'Universidad Complutense, Madrid 7-8 Febbraio 2011), di prossima pubblicazione negli Atti del convegno *Animals and Humans in the Culture of the Middle Ages and Renaissance*, organizzato dalla Universidad Complutense de Madrid e dal Medieval Animal Data Network (MAD)
- IUFFRIDA M., *Quel vescovo che non rispettava la Pasqua*, «Medioevo. Un passato da riscoprire», 3 (2011)
- IUFFRIDA M., *L'uomo e il cane. Un'amicizia vecchia come il mondo*, «BBC History Italia», 5 (2011)
- JACKSON B.S., *Liability for Animals in Roman Law: an Historical Sketch*, «The Cambridge Law Journal», 37 (1978)
- JAMES E., *I barbari*, (tr. it. di *Europe's Barbarians. AD. 200-600*, Harlow 2009), Bologna 2011
- JARNUT J., *Storia dei Longobardi*, (tr. it. di *Geschichte der Langobarden*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1982), Torino 1995
- JAUSS H.R., *Rezeption und Poetisierung des Physiologus*, «Grundriss der romanischen literaturen des Mittelalters», 6 (1968-1970)
- JOLY R., *La biologie d'Aristote*, «Revue philosophique de la France et de l'Étranger», 158 (1968)
- JOUDOUX R., *La philosophie politique des Géorgiques d'après le livre IV, vers 149 à 169*, «Bulletin de l'Association G. Budé», 30 (1971)
- JUNGANDREAS W., *Vom Merowingischen zum Französischen. Die Sprache der Franken Chlodwigs*, «Leuvense Bijdragen», 44 (1954) e 45 (1955)
- K. Kroeschell – A. Cordes, (a cura di), *Funktion und Form. Quellen und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte*, Berlin 1996
- KASER M., *Das römische Privatrecht*, vol. I, *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München 1971

- KAUFMANN E., *Buße*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. I, Berlin 1971
- KAUFMANN E., *Treue*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. V, Berlin 1998
- KERR WYLIE J., *Actio de pauperie*, *Dig. I. IX tit. 1*, «Studi Riccobono», 4 (1936)
- KING P.D., *King Chindasvind and the First Territorial Law-code of the Visigothic Kingdom*, in *Visigothic Spain: new approaches*, a cura di E. James, Oxford 1980
- KING P.D., *Derecho y sociedad en el reino visigodo*, Madrid 1981
- KROESCHELL K., *Hundertschaft*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. II, Berlin 1978
- KULLMANN W., *Die Theologie in der aristotelischen Biologie*, Heidelberg 1979
- L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXI), Spoleto 1985
- La Chasse au Moyen Age* (Actes du Colloque de Nice, 22-24 Juin 1979), Paris 1980
- La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLII), Spoleto 1995
- La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV), Spoleto 1997
- La ROCCA C., *Mutamenti sociali e culturali tra VI e VIII secolo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, vol. IV.7, *Il medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche*, a cura di S. Carocci, Roma 2006
- LAMACCHIA R., *Sull'evoluzione semantica di poena*, in *Studia florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970
- LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1990
- LANATA G., *Celso. Il discorso vero*, Milano 1987
- LANDUCCI L., *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani*, «Archivio Giuridico "Filippo Serafini"», 29 (1882)
- LANDUCCI L., *Caccia*, in *Enciclopedia Giuridica*, parte I.1, Milano 1898
- Langobardia*, a cura di S. Gasparri – P. Cammarosano, Udine 1990
- LATOUCHE R., *De la Gaule romaine à la Gaule franque: aspects sociaux et économiques de l'évolution*, in *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, IX), Spoleto 1962
- LE BLOND J.M., *Aristote, philosophe de la vie. Le livre premier du traité sur les Parties des animaux*, Paris 1945

- LENEL O., *Das Edictum Perpetuum*, in *Versuch zu seiner Wiederherstellung*, vol. III, Leipzig 1927
- LENNOX J.G., *Aristotle on Genera, Species and the More and the Less*, «Journal of the History of Biology», 13 (1980)
- LEPORE E., *Il pensiero politico romano del I secolo*, in *Storia di Roma*, vol. II, *L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, a cura di A. Schiavone, Torino 1990
- LÈVÊQUE P., *Bestie, dei, uomini. L'immaginario delle prime religioni*, (tr. it. di Betes, *dieux et hommes. L'imaginaire des premieres religions*, Paris 1985), Roma 1991
- LEVY E., *Natural Law in Roman Thought*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 15 (1949)
- LEVI-STRAUSS C., *Le totémisme aujourd'hui*, Paris 1962
- LIEBESCHUETZ W., *Beast and Man in the third Book of Georgics*, «G&R», 12 (1965)
- LIGIOS M.A., *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'instrumentum fundi tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Napoli 1996
- LINDNER K., *Die Jagd im frühen Mittelalter*, Berlin 1960, (Geschichte des deutschen Weidwerks, 2)
- Lindner K., (a cura di), *Die Deutsche Habichtslehre. Das Beizbüchlein und seine Quellen*, Berlin 1964
- LINDNER K., *Beizjagd*, in *Reallexikon des germanischen Altertumskunde*, vol. II, Berlin-New York 1976
- LLOYD G.E.R., *Animali e piante*, in *Introduzione alle culture antiche*, vol. II, *Il sapere degli antichi*, a cura di M. Vegetti, Torino 1985
- LLOYD G.E.R., *The Development of Aristotle's Theory of the Classification of Animals*, «Phronesis», 1 (1961)
- LLOYD G.E.R., *Scienza, Folclore, Ideologia: le scienze della vita nella Grecia antica*, (tr. it. di *Science, Folklore and Ideology: Studies in the Life Sciences in Ancient Greece*, Cambridge 1983), Torino 1987
- LOBRANO G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Milano 1984
- LOCKWOOD R., *The ethology and epidemiology of canine aggression*, in *The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people*, a cura di J. Serpell, Cambridge 1995

- LOHSSE S., *Canem vel servum tenuit? D. 9, 2, 11, 5 and the Applicability of the Actio Legis Aquiliae in Cases Involving Inanimante Objects Used for Killing*, «The Legal History Review», 70 (2002)
- LOMBARDI VALLAURI R., *Bioetica: un percorso d'autore*, in *Bioetica a scuola...a scuola di Bioetica*, a cura di P. Funghi – R. Senatore, Milano 2002
- LONES T.E., *Aristotle's Researches in Natural Science*, London 1912
- LONGO C., *Note critiche a proposito della tricotomia ius naturale, gentium, civile*, «Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 40 (1907)
- LONGO O., *Le regole della caccia nel mondo greco-romano*, «Aufidus», 1 (1987)
- LONGO O., *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, «Aufidus», 6 (1988)
- LONGO O., *Predazione e paideia*, in SENOFONTE, *la caccia (Cinegetico)*, a cura di A. Tessier, Venezia 1989
- LORAUX N., *Sur la race des femmes et quelques uns de ses tribus*, «Arethusa», 11 (1978)
- LORENZ S., *Der Königsforst (forestis) in den Quellen der Merowinger- und der Karolingerzeit, Prolegomena zu einer Geschichte mittelalterlicher Nutzwälder*, in *Mönchtum-Kirche-Herrschaft 750-1000*, a cura di D.R. Bauer – R. Hiestand – B. Karsten – S. Lorenz, Sigmaringen 1998
- LOUIS P., *Remarques sur la classification des animaux chez Aristote*, in *Autour d'Aristote. Recueil d'études de philosophie ancienne et médiévale offert à M^{gr} A. Mansion*, Louvain 1955
- LUPIS A. – PANUNZIO S., *Caccia e pratica veterinaria a Napoli nelle corti italiane del Quattrocento*, s.l. 1992
- LUPOI M., *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma 1994
- MACQUERON J., *Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine*, in *Flores legum H.J. Scheltema oblata*, Groningen 1971
- MAGNAGUTI A., *La fauna in Virgilio e in altri poeti antichi e moderni*, Padova 1940
- MAINOLDI C., *L'image du loup e du chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon*, Paris 1984
- Mancinelli L., (a cura di), *I Nibelunghi*, Torino 1972
- MANNING C., *Actio ingrati (Seneca, De benef. 3, 6-17: a contribution to contemporary debate?)*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 52 (1986)
- MANNINO V., *Cervidio Scevola e l'applicazione della Falcidia ai legati fra loro connessi*, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"», 23 (1981)

- MANQUAT M., *Aristote naturaliste*, Paris 1932
- MANTELLO A., *Beneficium servile – debitum naturale. Sen., de ben. 3. 18. 1 ss. – D. 35. 1. 40. 3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano 1979
- MANTELLO A., *Seneca: dalla ragione alla volontà*, «Labeo», 26 (1980)
- MANTELLO A., *I dubbi di Aristone*, «Labeo», 36 (1990)
- MANTELLO A., *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», 33 (1991)
- MANULI P. – VEGETTI M., *Cuore, sangue, cervello*, Milano 1977
- MANULI P., *Lo stile del commento*, in *Formes de pensée dans le Collection Hippocratique*, a cura di F. Lasserre – P. Mudry, Genève 1983
- MANZINI V., *Trattato del furto e delle sue varie specie*, Torino 1912
- MARAZZI F., *Dall'Impero d'Occidente ai regni germanici*, in *Storia medievale*, Roma 1998
- Marchesini R., (a cura di), *Zooantropologia. Animali e umani: analisi di un rapporto*, Como 1999
- MARCHESINI R., *Lineamenti di zooantropologia*, Bologna 2000
- MARCHESINI R., *Cza. Canone di zooantropologia applicata*, Bologna 2004
- MARCHESINI R., *Fondamenti di zooantropologia: zooantropologia applicata*, Bologna 2005
- MARCHESINI R. – TONUTTI S., *Manuale di zooantropologia*, Roma 2007
- MARCHI A., *Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano*, «Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano», 16 (1904)
- MARCONE A., *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997
- MARCONE A., *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Roma-Bari 2002
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1989
- MARROU H.I., *Saint Augustin et la fin de la culture antique*, Paris 1958
- MARTINI R., *XII Tavole e diritto greco*, «Labeo», 45 (1999)
- MASI A., *Insolvenza dell'obbligato e sussidiarietà dell'actio doli*, «Studi Senesi», 74 (1962)
- MAYER T., *Die Entstehung des modernen Staates im Mittelalter und die freinen Bauern*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 57 (1937)

- MAYER T., *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter*, «Historische Zeitschrift», 159 (1939)
- MAZZARINO S., *Introduzione al de agri cultura di Catone*, Roma 1952
- MCCULLOCH F., *Medieval Latin and French Bestiaries*, Chapel Hill 1960
- MCKITTERICK R., *Charlemagne. The Formation of a European Identity*, Cambridge 2008
- MEISTER A., *Deutsche Verfassungsgeschichte von den Anfängen bis ins 15. Jahrhundert*, Leipzig 1922
- MELEZE-MODREZEJEWSKI J., *Hommes libres et bêtes dans le droits antiques*, in *Hommes et bêtes: entretiens sur le racisme* (Actes du colloque, 12-15 Mai 1973 Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle), Paris-La Haye 1975
- MELILLO G. – PALMA A. – PENNACCHIO C., *Lessico della Lex Romana Burgundionum*, Napoli 1992
- MELILLO G., *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli 1978
- MELILLO G., *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli 2000
- MENENDEZ PIDAL R., *Los Godos y el origen de la epopeya española*, in *I Goti in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, III), Spoleto 1956
- MERK W., *Wege und Ziele der geschichtlichen Rechtsgeographie*, Berlin 1926
- MERK W., *Vom Werden und Wesen des deutschen Rechts*, Lagensalza 1935
- MERK W., *Wachstum und Schöpfung im germanischen Recht*, Marburg 1937
- MIGLIETTA M., “*Servus dolo occisus*”. *Contributo allo studio del concorso tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis*, Torino 2001
- MILANI P.A., *La schiavitù nel pensiero politico. Dai Greci al Basso Medioevo*, Milano 1972
- MITTEIS H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin-München 1954
- MODRZEJEWSKI J., *Ulpian et la nature des animaux*, in *Colloquio Italo-Francese “La Filosofia greca e il diritto romano”* (Roma, 14-17 Aprile 1973), vol. I, Roma 1977
- MODZELEWSKI K., *L'Europa dei barbari*, (tr. it. di Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004), Torino 2008
- MOMMSEN TH., *Gaiushandschrift in Autun*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 19 (1898)
- MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1889
- MONDOLFO R., *Problemi del pensiero antico*, Bologna 1936
- MONOSSOHN S., *Actio de pauperie im System des römischen Noxalrechtes*, Berlin 1911

- MONTANARI E., *Il concetto originario di pax e pax deorum*, in *Le concezioni della pace. VIII seminario Internazionale di Studi Storici "Da Roma alla Terza Roma"*, vol. I, *Relazioni e comunicazioni*, Roma 1988
- MONTANARI M., *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979
- MONTANARI M., *Porci e porcari nel Medioevo: paesaggio, economia, alimentazione*, Bologna 1981
- MONTANARI M., *Agricoltura e attività silvopastorali nell'alto Medioevo. Un paesaggio adriatico*, in ID., *Campagne medievali: strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984
- MONTANARI M., *Vicende di un'espropriazione: il ruolo della caccia nell'economia e nell'alimentazione dei ceti rurali*, in ID., *Campagne medievali: strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984
- MONTANARI M., *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma 1993
- MOREAUX P., *A la recherche de l'Aristote perdu-Le dialogue "sur la Justice"*, Louvain-Paris 1957
- MORI M., *Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato*, «Sociologia del diritto», 1-2 (1979)
- Münch P. – Walz R., (a cura di), *Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekären Verhältnisses*, Paderborn 1997
- MUSSET L., *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche*, (tr. it. di *Les invasions: le second assaut contre l'Europe chrétienne (VII^e-XI^e siècle)*), Paris 1965), Milano 1989
- NAPOLITANO VALDITARA L.M., *Il contrasto fra νόμος e φύσις. Posizioni diverse e diverse indicazioni di condotta*, in *Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo*, a cura di M. Migliori, Napoli 2000
- NARDI E., *Inquinamento e diritto romano*, in *Studi in onore di T. Carnacini*, vol. III, Milano 1984
- NICOSIA G., *Animalia quae collo dorsove domantur*, «Iura», 18 (1967)
- NICOSIA G., *Il processo privato romano. I. Le origini*, Torino 1986
- OLIVIER-MARTIN F., *Histoire du droit français des origines à la Revolution*, s.l., 1948
- ONIDA P.P., *Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, Torino 2002

- ONIDA P.P., *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2002
- ORESTANO R., *Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano*, Torino 1968
- ORLANDIS J., *Historia social y econòmica de la España visigoda*, Madrid 1975
- ORTALLI G., *Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel Medioevo*, Torino 1997
- ORTEGA Y CARRILLO DE ALBORNOZ A., *Las “ferae bestiae” en el derecho romano, en el Código civil y en la ley de caza de 1970*, «Cuadernos informativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación», 4-5 (1987)
- PADOA SCHIOPPA A., *Il diritto della storia d’Europa. Il Medioevo. Parte prima*, Padova 1995
- PAIS E., *Storia di Roma. Dalle origini all’inizio delle guerre puniche*, vol. II, *L’età regia*, Roma 1926
- PALANDER H., *Ahd. Tiernamen*, in *Die althochdeutschen Tiernamen*, Darmstadt 1899
- PALAZZOLO N., *Termini ed espressioni intraducibili nella traduzione del Digesto*, in *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, a cura di F. Sini – R. Ortu, Milano 2001
- PANESSA G., *Fonti greche e latine per la storia dell’ambiente e del clima nel mondo greco*, voll. I-II, Pisa 1991
- PAOLI U.E., *Vita romana*, Firenze 1962
- PARADISI B., *Storia del diritto italiano. Le fonti nel Basso Impero e nell’epoca romano-barbarica*, Napoli 1956
- Paravicini Bagliani A. – Van Den Abeele B., (a cura di), *La Chasse au Moyen Age. Société, traités, symboles*, Firenze 2000
- PASQUINI L., *Il motivo del cane duplicato (o a teste gemine) nei mosaici pavimentali medievali di Pavia e Cremona*, in *Atti del VII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico* (Venezia 22-25 Marzo 2000), Ravenna 2001
- PASTOUREAU M., *Nouveaux regards sur le monde animal à la fin du Moyen Âge*, in *Natura, scienze e società medievali. Il teatro della natura*, «Micrologus», 4 (1996)
- PASTOUREAU M., *L’orso. Storia di un re decaduto*, (tr. it. di *L’ours. Histoire d’un roi déchu*, Paris 2007), Torino 2008
- PAUL M., *Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen*, Vienne 1981
- PELLEGRIN P., *La classifications des animaux chez Aristote*, Paris 1982
- PERELLI L., *Il pensiero politico di Cicerone*, Firenze 1990
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Roma 1928

- PERRIN O., *Les Burgondes*, Neuchatel 1968
- PERTILE A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 9 voll., Bologna 1965², (rist. an. 1896-1902)
- PETAZZONI R., *La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro*, Torino 1953
- PICCALUGA G., *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, Roma 1974
- PINNEY R., *The animals in the Bible. The identity and the natural history of all the animals mentioned in the Bible*, Philadelphia-New York 1964
- PIRELLI L., *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990
- PISANI P., *Uomo, natura, ambiente nella letteratura latina (Urbanizzazione ed urbanesimo, tutela dell'ambiente e "problemi ecologici" a Roma dall'età di Cesare a quella di Traiano)*, Genova 1990
- PISANI V., *Geolinguistica e indoeuropeo*, Roma 1940
- PIZZORNI R.M., *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Roma 1978, Bologna 2000³
- PLANITZ H. – BUYKEN T., *Bibliographie zur deutschen Rechtsgeschichte*, Frankfurt 1952
- POCAR V., *Diritti animali e diritti viventi: una riflessione sociologica*, «Sociologia del diritto», 1 (1991)
- POCAR V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari 1998
- POCAR V., *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (1993)
- POHL W., *Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity*, in *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800*, a cura di W. Pohl – H. Reimitz, Leiden-New York-Köln 1998
- POHL W., *Deliberate Ambiguity: the Lombards and Christianity*, in *Christianizing Peoples and Converting Individuals*, a cura di G. Armstrong – I. Wood, Turnout 2000
- POHL W., *Le origini etniche dell'Europa. Romani e barbari tra antichità e medioevo*, Roma 2000
- POHL W., *Memory, identity and power in Lombard Italy*, in *The Uses of the Past in the Early Middle Ages*, a cura di Y. Hen – M. Innes, Cambridge 2000
- POHL W., *Aux origines d'une Europe ethnique. Transformations d'identités entre Antiquité et Moyen Âge*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 60 (2005)
- POHL W., *Geschichte und Identität im Langobardenreich*, in *Die Langobarden. Herrschaft und Identität*, a cura di W. Pohl – P. Erhart, Wien 2005

- POLARA G., *Le "venationes". Fenomeno economico e costruzione giuridica*, Milano 1983
- POLOJAC M., *L'actio de pauperie ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano*, «Ius Antiquum», 8 (2001)
- PREUS A., *Science and Philosophy in Aristotle's Biological Works*, Hildesheim-New York 1975
- PREUS A., *Galen's Criticisms of Aristotle's Conception Theory*, «Journal of the History of Biology», 10 (1977)
- PRINGSHEIM F., *Res quae anima carent*, «Labeo», 4 (1958)
- PRINZ F., *Clero e guerra nell'alto Medioevo*, (trad. it. di *Klerus und Krieg im früheren Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim aufbau der Königsherrschaft*, Stuttgart 1971), Torino 1994
- PROVERA G., *Lezioni sul processo di vita giustiniano*, 2 voll., Torino 1989
- PRZEZDZIECKI X., *Le destin des lévriers*, Cagnes-sur-mer 1984
- PUGLIATTI S., "Cosa (Teoria generale)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano 1962
- PUGLIESE G., *Obbligazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità*, in *Studi Albertario*, vol I, Milano 1953
- PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991
- QUADRATO R., *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, «Iura», 37 (1986)
- QUERZOLI S., *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli 1996
- RABELLO A.M., *Effetti personali della "patria potestas"*, vol. I, *Dalle origini all'età degli Antonini*, Milano 1979
- RAHN H., *Das Tier in der homerischen Dichtung*, «Studium generale», 20 (1967)
- REDFIELD J.M., *Nature and Culture in the Iliad*, Chiacago 1975
- REGAN T. – SINGER P., *Diritti animali, obblighi umani*, (tr. it. di *Animal Rights and Human Obligations*, New Jersey 1987), Torino 1989
- REGAN T., *I diritti animali*, (tr. it. di *The Case for Animal Rights*, London 1983), Milano 1990
- RICHE P., *Les bibliothèques de trois aristocrates laïcs carolingiens*, «Les Moyen Âge», 18 (1963)
- ROBAYE R., *L'obligation de garde: Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 54 (1988)
- ROBBE U., *L'actio de pauperie*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 7 (1932)

- ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976
- ROCCA S., *Etologia virgiliana*, Genova 1983
- ROCCA S., *Animali*, in *Enciclopedia Virgiliana*, vol. I, Roma 1984
- Rocca S., (a cura di), *Latina Didaxis XI. L'uomo e la natura* (Atti del congresso, Bogliasco 30-31 Marzo 1996), Genova 1996
- ROCCA S., *Uomini e animali in Cicerone*, Genova 1998
- RODRIGUEZ-ENNES L., *Delimitación conceptual del ilícito edilicio de feris*, «Iura», 41 (1990)
- ROMANO G., *Ulpiano, Antistia e la fides humana*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 46 (2000)
- Romeyer Dherbey G., (a cura di), *L'animal dans l'antiquité*, Paris 1997
- Rösener W., (a cura di), *Jagd und höfische Kultur im Mittelalter*, Göttingen 1997
- RÖSENER W., *Die Geschichte der Jagd*, Düsseldorf-Zürich 2004
- ROSTAGNI A., *Il verbo di Pitagora*, Torino 1924
- ROTONDI G., *Leges publicae populi romani*, Milano 1912
- ROVA E., *Patavina Orientalia selecta*, Padova 2000
- ROUCHE M., *I regni latino-germanici (secoli V-VIII)*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia – M. Firpo, vol. II, *Il Medioevo*, 2, *Popoli e strutture politiche*, Torino 1986
- RUCH M., *Virgile et le monde des animaux*, «Vergiliana», Leiden 1971
- S. LILJIA, *Dogs in Ancient Greek Poetry*, Helsinki 1976
- SABATUCCI D., *Dieta carnea e vegetarianesimo*, in *Homo edens. Regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nella civiltà del Mediterraneo*, a cura di O. Longo – P. Scarpi, Milano 1989
- SALLARES R., *The Ecology of the ancient Greek world*, New York 1991
- SANCHEZ-ALBORNOZ C., *Pervivencia y crisis de la tradicion juridica romana en la España Goda*, in *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, IX), Spoleto 1962
- SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, Soveria Mannelli 2002¹⁰
- SANTALUCIA B., *Dalla vendetta alla pena*, in *Storia di Roma*, vol. I, *Roma in Italia*, a cura di A. Momigliano – A. Schiavone, Torino 1988
- SANTALUCIA B., *Gli inizi della repressione criminale*, in M. TALAMANCA, *Lineamenti di Storia del diritto romano*, Milano 1989
- SANTALUCIA B., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994

- SARTORI MONTECROCE T, *Corso di storia del diritto germanico*, a cura di A. Galante, Venezia 1908
- SASSI M., *Le teorie della percezione in Democrito*, Firenze 1978
- SAYLOR C.F., *Man, animal and the bestial in Lucretius*, «Classical Journal», 67 (1971-1972)
- SCHERILLO G., *L'ordinamento delle Sentenze di Paolo*, «Studi Riccobono», 1 (1931)
- SCHERILLO G., *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa – cose extra patrimonium*, Milano 1945
- SCHIAVONE A., *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù merce, in Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'oikos e della familia* (Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 Novembre 1995), a cura di M. Moggi – G. Cordiano, Pisa 1997
- SCHIPANI S., *Responsabilità del convenuto per la cosa oggetto di azione reale*, Torino 1969
- SCHIPANI S., *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa*, Torino 1969
- SCHMIDINGER H., *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer*, Graz-Köln 1954
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Zur Geschichte der Malbergischen Glossen*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 74 (1957)
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Das fränkische Wortgut der Lex Salica als Gegenstand der Rechtssprachgeographie*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 84 (1967)
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Die Malbergischen Glossen der Lex Salica als Denkmal des Westfränkischen*, «Rheinische Vierteljahrbblätter», 33 (1969)
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Fränkisch druht und druhtin. Zur historischen Terminologie im Bereich der Sozialgeschichte*, in *Historische Forschungen für Walter Schlesinger*, a cura di H. Beumann, Köln-Wien 1974
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Leod, leodis, leudes, leodi, leodardi, leudesamio, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. II, Berlin 1978
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Mahal, Mahlstatt, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. III, Berlin 1984
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Malbergische Glossen, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. III, Berlin 1984

- SCHMIDT-WIEGAND R., *Mallobergus, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. III, Berlin 1984
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Mallus, mallum, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. IV, Berlin 1984
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Rechtssprache, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. IV, Berlin 1986
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Reipus, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. IV, Berlin 1986
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Die Malbergischen Glossen, eine frühe Überlieferung germanischer Rechtssprache*, in *Reallexikon des germanischen Altertumskunde*, a cura di H. Beck, Suppl. 3, Berlin-New York 1989
- SCHMIDT-WIEGAND R., *Thunginus*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. V, Berlin 1998
- SCHMITT J.C., *Il santo levriero. Guinefort guaritore di bambini*, (tr. it. di *Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIII^e siècle*, Paris 1979), Torino 1982
- SCHOTT C., *Recht und Gesetzgebung bei der Alamannen, Burgunden und Langobarden*, Basel 1979
- SCHRÖDER R., *Deutsche Rechtsgeschichte*, a cura di H. Glitsch, Berlin 1920
- SCHULZE H.K., *Die frühmittelalterliche Stammesrechte als Quellen für die Sozialgeschichte des Frankenreiches*, «Waseda Hogaku (The Waseda Law Review)», 58 (1983)
- SCHUPFER F., *Il diritto privato dei popoli germanici*, Roma 1913-1914
- SCHUPFER F., *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, Città di Castello 1908
- SCHÜTZEICHEL R., *Das westfränkische Problem*, «Wege der Forschung», 49 (1973)
- SCIALOJA V., *Teoria della proprietà nel diritto romano*, vol. I, Roma 1933
- SCOVAZZI M., *Scritti di storia del diritto germanico*, 2 voll., Milano 1975
- SERRAO F., *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1984
- SERRAO V., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1989
- SEVERINO BOEZIO, *La consolazione di filosofia*, a cura di M. Bettetini – B. Chitussi, Torino 2010
- SIEBERT A.V., *Instrumenta sacra. Untersuchungen zu römischen Opfer-, Kult- und Priestergeräten*, Berlin-New York 1999
- SIEGEL H., *Deutsche Rechtsgeschichte – Ein Lehrbuch*, Berlin 1895

- SIMOONS F.J., *Non mangerai di questa carne*, (tr. it. di *Eat not this Flesh: Food Avoidances in the Old World*, Madison 1961), Milano 1991
- SINGER P., *In difesa degli animali*, (tr. it. di *In Defence of Animals*, Oxford 1986), Roma 1987
- SINGER P., *Liberazione animale: il libro che ha ispirato il movimento mondiale per la liberazione degli animali*, a cura di P. Cavalieri, (tr. it. di *Animal Liberation*, New York 1977), Roma 1987
- SINGER P., *Il movimento di liberazione animale*, (tr. it. di *Animal Liberation Movement: its philosophy, its achievements, and its future*, Nottingham 1986), Torino 1989
- SINI F., *Documenti sacerdotali di Roma antica*, vol I, *Libri e commentarii*, Sassari 1983
- SINI F., *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Sassari 1991
- SINI F., *A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.*, Torino 1992, 1995²
- SINI F., *Populus et religio dans la Rome républicaine*, «Archivio storico e giuridico sardo di Sassari», 2 (1995)
- SINI F., *Negazione e linguaggio precettivo dei sacerdoti romani*, «Archivio Storico e Giuridico sardo di Sassari», 4 (1997)
- SINI F., *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001
- SIRAGO V.A., *Storia agraria romana*, vol. I, Napoli 1995
- SITZIA F., *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999
- SLICHER VAN BATH B.H., *Storia agraria dell'Europa occidentale*, (trad. it. di *De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)*, Utrecht 1963), Torino 1972
- SMITH J.M.H., *L'Europa dopo Roma: una nuova storia culturale (500-1000)*, a cura di C. Azzara, (tr. it. di *Europe after Rome: A New Cultural History 500-1000*, Oxford 2005), Bologna 2008
- SMITH W.D., *The Hippocratic Tradition*, Ithaca-London 1979
- SNELL B., *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, (tr. it. di *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Hamburg 1963), Torino 1965
- SOMMA A., *Lo status animale tra antropocentrismo e retorica animalista*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1 (1996)

- SORABJI R., *Animal mind and human moral. The origin of Western debate*, London 1993
- SORDI M., *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in *La pace nel mondo antico*, Milano 1985
- SPERBER D., *Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement?*, «L'homme», 15/2 (1975)
- SPURR M.S., *Percezioni della natura nel mondo romano*, «Aufidus», 22 (1994)
- STOLFI E., *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio*, vol. II, *Contesti e pensiero*, Napoli 2002
- TABACCO G., *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, «Studi Medievali», serie III, 10/1 (1969)
- TAFARO S., *La pubertà a Roma. Profili giuridici*, Bari 1991
- TAGLIALATELA SCAFATI M., *Il cavallo e la cavallinità. In margine ad una "storia di parole"*, «Labeo», 25 (1979)
- TALAMANCA M., *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano*, vol. II, Roma 1977
- TALAMANCA M., *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica*, vol. III, *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina – A. Schiavone, Roma-Bari 1981
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990
- TALLACHINI M., *Questione animale: una via riformista*, «Vita e pensiero», 4 (1993)
- TALLACHINI M., *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino 1996
- TAMASSIA N., *Storia del diritto italiano. Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri*, a cura di A. Schön, Padova 1928
- TAMASSIA N., *Scritti di storia giuridica*, Padova 1964
- TEILLET S., *Des Goths à la Nation gothique. Les origines de l'idée de nation en Occident du V^e au VII^e siècle*, Paris 1984
- TEMKIN O., *Galenism. Rise and Falle of Medical Philosophy*, Ithaca-London 1973
- THOMAS K., *Man and Natural World. Changing Attitudes in England (1500-1800)*, London 1987
- THOMPSON E.A., *The Goths in Spain*, Oxford 1969
- THONISSEN J.J., *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la Loi salique*, Bruxelles 1852
- TIBILETTI G., *Ricerche di storia agraria romana, I. La politica agraria dalla guerra annibalica ai Gracchi*, «Atheneum», 28 (1950)

- TIBILETTI G., *Ricerche di storia agraria romana, III. Ancora sulle norme de modo agrorum*, «Atheneum», 28 (1950)
- TIBILETTI G., *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero*, in *Congresso Internazionale di Scienze Storiche*, vol. II, Firenze 1955
- TJERNELD H., *Moamin et Ghatrif, traités de fauconnerie et des chiens de chasse*, Stockholm-Paris 1945
- TONDO S., *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973, pp. 89 sgg.; C.A. MELIS, *Arietem offerre. Riflessioni attorno all'omicidio involontario in età arcaica*, «Labeo», 34 (1988)
- TOYNBEE J.M.C., *Animals in Roman Life and Art*, London 1973
- TRAINA G., *Ambiente e paesaggi di Roma antica*, Roma 1992
- TRAINA G., *La tecnica in Grecia e a Roma*, Roma-Bari 1994
- TRIANAPHYLLOPOULOS J., *Contra naturam*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. III, Napoli 1984
- TRIQUET R., *Dictionnaire encyclopédique des termes canins*, Paris 1990
- TURATO F., *La crisi della città e l'ideologia del selvaggio nell'Atene del V secolo a.C.*, Roma 1979
- Ugione R., (a cura di), *La donna nel mondo antico. Atti del convegno nazionale di studi*, Torino 1986
- Ugione R., (a cura di), *L'uomo antico e la natura* (Atti del convegno nazionale di studi, Torino 28-30 Aprile 1997), Torino 1988
- VACCA S., *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano*, Roma 1993
- VALDITARA G., *Sulle origini del concetto di damnum*, Torino 1998
- VAN DEN ABEELE B., *Encyclopédies médiévales et savoir technique: le cas des informations cynégétiques*, in *Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences* (Colloque national, 15-16 Octobre 1992), Bruxelles 1993
- VAN DEN ABEELE B., *La littérature cynégétique*, (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 75), Turnhout 1996
- VAN DEN ABEELE B., *Die Entstehungsgeschichte der Jüngerer deutschen Habichtshehere*, «Sudhoffs Archiv», 81 (1997)
- VAN DEN VORST P., *Braques, braconnerie, braconnage et braconniers*, «Revue des langues vivantes», 34 (1967)
- VAN DER ESSEN L., *Étude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique*, Louvain 1907

- VAN STRATEN F.T., *Hiera Kala. Images of animal sacrifice in archaic and classical Greece*, Leiden 1995
- VAN ZYL D.H., *Cicero and the law of natural*, «South African Law Journal», 103 (1986)
- VANGEROW A., *Lehrbuch der Pandekten*, vol. III, Marburg-Leipzig 1876
- VEGETTI M., *Origine e metodi della zoologia aristotelica nella H.A.*, in *Aristotele. Opere biologiche*, a cura di D. Lanza – M. Vegetti, Torino 1971
- VEGETTI M., *Alle origini della razionalità scientifica: la classificazione degli animali*, «Scienza e tecnica nelle letterature classiche», 64 (1980)
- VEGETTI M., *Modelli di medicina in Galeno*, in *Galen: Problems and Prospects*, a cura di V. Nutton, Cambridge 1981
- VEGETTI M., *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della razionalità scientifica*, Milano 1979, 1987²
- VEGETTI M., *L'etica degli antichi*, Roma-Bari 1989
- VERA D., *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, «Opus», 2 (1983)
- VERLINDEN C., *Frankish colonization: a new approach*, «Transactions of the Royal Historical Society», 4 (1954)
- VERNANT J.P., *Mito e pensiero presso i Greci*, (tr. it. di *Mythe et pensée chez les Grecs*, Château-Gonthier 1965), Torino 1978
- VERNANT J.P., *Fra bestie e dei. Dai giardini di Adone alla mitologia degli aromi*, in ID., *Mito e società nell'antica Grecia. Religione greca, religioni antiche*, (tr. it. di *Mythe et société en Grèce ancienne*, Paris 1974), Torino 1981
- VIDAL-NAQUET P., *Bêtes, hommes et dieux chez les grecs*, in *Hommes et bêtes: entretiens sur le racisme*, a cura di L. Poliakov, Paris-La Haye 1975
- VIDAL-NAQUET P., *Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale nel mondo greco antico*, (tr. it. di *Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris 1981), Roma 1988
- VINCENT-CASSY M., *Les animaux et les péchés capitaux: de la symbolique à l'emblématique*, in *Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge (XI-XV siècles)*, Toulouse 1985
- VIOLLET P., *Histoire des institutions politiques et administratives de la France*, Paris 1890-1912
- VITUCCI G., *Pitagorismo e legislazione "numaica"*, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano* (Roma 14-27 Aprile 1973), vol. I, Roma 1977

- VLASTOS G., *Slavery in Plato's Thought*, «The Philosophical Review», 50 (1941)
- VOCI P., *Diritto sacro romano in età arcaica*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 19 (1953)
- VOIGT M., *Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer*, Aalen 1966, (rist. Leipzig 1856-1875)
- VOIGT M., *Über die leges regiae, I. Bestand und Inhalt der leges regiae*, in *Abhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Classe*, VII.6, Leipzig 1876
- VOISENET J., *Bestiaire chrétien. L'imagerie animale des auteurs du haut Moyen Âge (V^e-XI^e s.)*, Toulouse 1994
- VOISENET J., *Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du V^e au XII^e siècle*, Paris-Turnhout 2000
- VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1988
- VOLTERRA E., *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustiniani* (Atti del Congresso internazionale di diritto romano, 1934), ora in *Scritti Giuridici*, vol. IV, Napoli 1993
- VON AMIRA K., *Grundriss des germanischen Rechts*, Strassburg 1913
- VON AMIRA K., *Tierstrafen und Tierprozesse*, in *Mitteilungen des Instituts für österreich. Geschichtsforschung*, vol. XII, Innsbruck 1891
- VON OLBERG G., *Rachinbürgen*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. IV, Berlin 1986
- VON SCHWERIN C., *Deutsche Rechtsgeschichte (mit Ausschluss der Verfassungsgeschichte)*, Leipzig 1915
- VON SCHWERIN C., *Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte*, a cura di H. Thieme, Berlin-München 1950
- WATSON A., *The original meaning of pauperies*, «Revue internationale des droits de l'antiquité», 17 (1970)
- WEITZEL J., *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, Köln-Wien 1985
- WICKHAM C., *L'Italia nel primo Medioevo*, (tr. it di *Early Medieval Italy. Central Power and Local Society, 400-1000*, London 1981), Milano 1983
- WICKHAM C., *Alto medioevo e identità nazionale*, «Storica», 9 (2003)

- WLASSAK M., *Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnisrecht*, vol. I (Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, 215.2), Wien-Leipzig 1933
- WOLFRAM H., *Storia dei Goti*, (tr. it. di *Geschichte der Goten: von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts, Entwurf einer historischen Ethnographie*, München 1979), Roma 1985
- WOOD I., *Ethnicity and the Ethnogenesis of the Burgundians*, in *Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern*, a cura di H. Wolfram – W. Pohl, Wien 1980
- WOOD I., *The Merovingian Kingdoms, 450-751*, London-New York 1994
- YVINEC J.H., *L'élevage et la chasse*, in *Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de Saint-Denis du VII^e siècle à l'an mil*, Paris 1988
- ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations Roman Foundation of the Civilian Tradition*, Oxford 1996
- ZUCCOTTI F., *Furor Haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992
- ZUCCOTTI F., “*Partus ancillae in fructu non est*”, in “*Antecessori oblata*”. *Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro*, Padova 2001
- ZUG TUCCI H., *La caccia, da bene comune a privilegio*, in *Storia d’Italia*, vol. VI, a cura di R. Romano – U. Tucci, Torino 1983
- ZYCHA A., *Grundriss der Vorlesungen über deutsche Rechtgeschichte*, Berlin 1929